This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

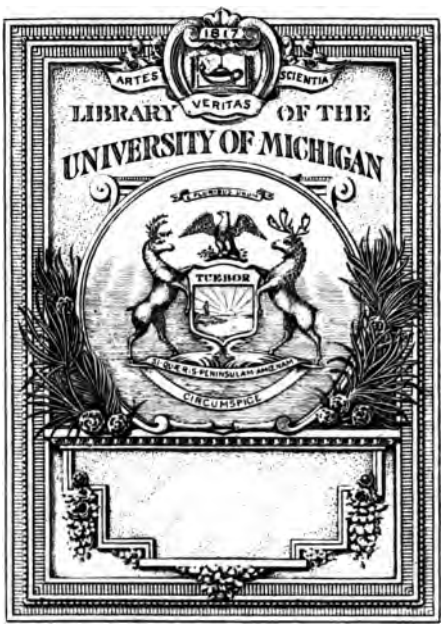
1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
CIRCUMSPICE

UGO MONSELISE
Via Agnello, 8
MANTOVA

INDICE
ALFABETICO E RAGIONATO

DELLE MATERIE CONTENUTE

NELLA RACCOLTA DEGLI ATTI

DEL GOVERNO DI LOMBARDIA

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI

SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ.

Dal 1.° *gennajo* 1829 *al* 31 *dicembre* 1833.

MILANO

DALL' IMPERIALE REGIA STAMPERIA

1836.

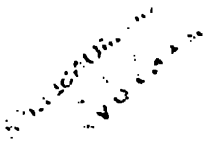

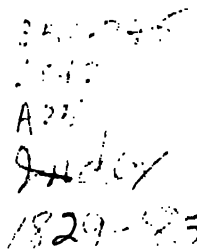

552119-128

ABADON. V. *Privilegio patenti.*

ABBIATEGRASSO. La percorrenza fra Pavia ed Abbiategrasso è ridotta a tre poste: 1831, vol. I, part. 2, pag. 5.

ABBOCCATORI. V. *Appaltatori.*

ABELES Enoch e Kohn Samuele. V. *Privilegio patenti.*

— Enrico e Kohn Samuele. V. *Privilegio patenti.*

ABERING Lodovico. V. *Privilegio patenti.*

ABILITAZIONE all'esercizio della professione d'architetto. V. *Architetti.*

ACCATTOLICI (presso gli) non possono collocarsi in costo, alloggio ed educazione i figli cattolici: 1830, vol. I, part. 2, pag. 39.

ACCAULT Carlo Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

ACCIUGHE. V. *Pesci. Dazj.*

ACQUA. La versione italiana del § 152 del codice penale, parte 2 dev'essere rettificata coll'espressione: *Acqua impura e malsana:* 1831, vol. I, part. 1, pag. 13.

— I diritti d'acqua stabiliti dalla tariffa 1.° novembre 1823 saranno riscossi soltanto sopra le merci professate di transito: 1829, vol. I, part. 1, pag. 107.

ACQUAVITE. Sotto il vocabolo *acquavite* usato nella tariffa pei dazj addizionali si dichiara compreso anche lo *spirito di vino:* 1829, vol. II, part. 2, pag. 152.

— Le delegazioni provinciali renderanno pubblica tale dichiarazione, e vedranno se e fin dove possa essere diminuita la tariffa sull'introduzione dell'acquavite: *ivi.*

ACQUE salate. V. *Sale.*

— strade e ponti marittimi: regolamento di sistemazione di questo ramo d'amministrazione a carico dei comuni. V. *Strade.*

ADDA (fiume). V. *Navigazione.*

ADOZIONE. Anche ai figli adottivi compete assolutamente, giusta il § 763 del codice civile generale, la porzione legittima: 1833, vol. II, part. 2, pag. 37.

AFFITTANZE. V. *Affitti.*

AFFITTI. È permesso alle amministrazioni de' luoghi pii di estendere a 12 ed anche a 15 anni la durata degli affitti de' terreni asciutti, riducendo nei nuovi contratti la misura degl' interessi da corrispondersi dai fittabili che rimanessero in mora al pagamento dei canoni convenuti nella ragione del 5 per 100, al solo 4 per 100: 1830, vol. II, part. 2, pag. 211.

— Pel prolungamento sino ad anni 15 delle affittanze di beni di ragione di stabilimenti e beneficj ecclesiastici dovranno le amministrazioni ed i beneficiati riportare l' assenso delle imperiali regie delegazioni provinciali; ciò a schiarimento della circolare 24 novembre 1830: 1831, vol. I, part. 2, pag. 35.

— Le succennate facilitazioni sono estese anche alle proprietà di patrimonio ecclesiastico e beneficiarie nella vista specialmente di favorire le piantagioni: 1830, vol. II, part. 2, pag. 241.

AFFRANCAZIONE delle obbligazioni del debito dello stato e delle cartelle di rendita del monte del regno lombardo-veneto fruttanti di più del 4 per 100: 1830, vol. I, part. 1, pag. 28.

— di capitali inscritti sul monte lombardo-veneto, di cartelle e certificati, ecc. V. *Capitali. Debito pubblico. Monte del regno lombardo-veneto.*

AGENTI di finanza. Possono chiedere l' atto cauzionale di prenotazione o sequestro in tutti quei luoghi dove non risiede un ufficio od aggiunto fiscale, e nei casi d' urgenza o pericolo: 1829, vol. I, part. 2, pag. 43.

AGGIUNTI fiscali. V. *Fisco.*

AGRIMENSORI. Gli studenti, i quali vogliono ascriversi

agli studj matematici per la carriera d'agrimensore o d'ingegnere architetto, devono aver riportata la prima classe di tutti gli studj d'obbligo della facoltà filosofica: 1833, vol. I, part. 2, pag. 108.

AGRIMENSORI periti. V. *Architetti.*

AGUIRRE, Poggi, ecc. V. *Privilegio patenti.*

AICHINGER Leopoldo. V. *Privilegio patenti.*

AIGNER Engelberto. V. *Privilegio patenti.*

ALBERI (frutti degli). V. *Frutti. Foglia de' gelsi.*

ALBERT Carlo. V. *Privilegio patenti.*

ALBINAGGIO. Il disposto colla convenzione 12 agosto 1823 fra le corti d'Austria e di Modena pel libero trasporto delle sostanze è dichiarato applicabile anche al ducato di Massa e Carrara: 1830, vol. II, part. 1, pag. 142.

— È abolito il diritto di albinaggio o censo d'emigrazione fra le corti d'Austria e di Danimarca. In conseguenza non è più soggetta a veruna gabella ereditaria o censo d'emigrazione veruna sostanza, sia per titolo d'eredità, di legato od altro fra i due stati: *ivi*, pag. 143.

— Non sono però abolite le imposte generalmente gravitanti sopra eredità, legati, rendite, ecc.; le tasse di bollo, i dazj ed altre simili gravezze si esigono negli stati austriaci che danesi: *ivi*, pag. 145.

— Il diritto di libera estrazione si estende solamente alle tasse succennate che spettano al sovrano, restando conservate le ragioni che sopra le sostanze ereditarie, ecc. competessero a privati, a comuni ed a fondazioni pubbliche: *ivi.*

— Si dovranno pagare anche in avvenire le tasse legali che riguardano la persona dell'emigrante, i personali di lui doveri ed il suo obbligo relativo al servizio militare: *ivi*, pag. 146.

ALIMENTAZIONE (sussidio di). Il sussidio alimentario assegnato all'impiegato sottoposto a processura e sospeso dal servizio e dal soldo, o premorto all'ultimazione

della processura viene continuato alla moglie e ai figli nella misura da stabilirsi secondo le circostanze ed i bisogni: 1832, vol. II, part. 2, pag. 120.

ALIMENTAZIONE del debitore arrestato. Le ulteriori rate dell'importo d'alimentazione da pagarsi dal creditore al suo debitore, del quale ha ottenuto l'arresto, devono ogni volta depositarsi al più tardi avanti l'espiro delle ore d'ufficio nell'ultimo giorno dello spazio di tempo pel quale fu fatto il precedente deposito; altrimenti è autorizzato l'arrestato a chiedere la sua dimissione dall'arresto, che è da accordarsi: 1833, vol. II, part. 2, pag. 98.

— (assegni di) agl'individui della forz'armata di finanza in caso di quiescenza. V. *Forz'armata di finanza.*

ALIMENTI. V. *Alimentazione.*

ALLAN James. V. *Privilegio patenti.*

ALLARI Alessandro. V. *Privilegio patenti.*

ALLIEVE delle levatrici. V. *Levatrici.*

ALLIEVI ne'convitti pubblici. Requisiti che devono avere tutti i candidati per un posto di allievo in un pubblico convitto: 1830, vol. I, part. 2, pag. 23.

ALLOGGIAMENTI militari. V. *Alloggi.*

ALLOGGI militari. Agl'impiegati contabili in Lombardia presso la commissione del vestiario e presso le fortificazioni è accordata l'indennità d'alloggio in vece dell'alloggio in natura: 1830, vol. I, part. 2, pag. 68.

— Per impedire l'abuso che i soldati in marcia, arrivando agli alloggi sprovveduti di pane, lo pretendano gratuitamente dai loro ospiti, le delegazioni provinciali dovranno annunziare alle autorità del luogo ove il soldato in marcia riceve l'alloggio verso il pagamento del carantano ospitalizio se gli venga data la sua razione giornaliera di pane in natura o in danaro, indicando in quest'ultimo caso il prezzo a cui si calcola la razione, ed i commissarj si atterranno per le truppe

ALLOGGI militari.

in marcia all'indicazione precisa fatta nei fogli di via dal commissario di guerra istradante, rendendo delle indicazioni dei medesimi intese le autorità locali: 1830, vol. I, part. 2, pag. 41.

— Circolare del consiglio aulico di guerra 27 aprile 1831, n.° 1002 riguardante l'alloggio delle famiglie di militari partiti dal loro presidio, ed istruzioni del comando generale ai corpi di truppa, ai comandi di città e di fortificazione, ecc.: 1831, vol. II, part. 2, pag. 169.

— Alle mogli dei generali, ufficiali dello stato maggiore, ufficiali superiori, ecc. è assegnato per massima l'alloggio nelle caserme od in altri edificj erariali ed anche presi in affitto giusta la rispettiva competenza: *ivi*, pag. 171.

— Percepiscono un'indennità d'alloggio equivalente alla metà di quella spettante al marito quelle donne che non possono essere collocate nei locali suindicati: *ivi*.

— Questo bonifico compete alle mogli dei generali ed ufficiali che non hanno un circondario fisso di arrolamento, nè una stazione stabile dello stato maggiore giusta le norme esistenti nel paese ove furono ultimamente impiegati. A quelle degli ufficiali, ecc. che sono incorporati in quei reggimenti o corpi che hanno un circondario d'arrolamento stabile compete questo bonifico giusta le norme di pratica: *ivi*, pag. 172.

— Scegliendo esse il loro soggiorno altrove, stanno al bonifico se non si può assegnar loro un alloggio in natura. Ricevono il bonifico dalla cassa di guerra o da quella del corpo: *ivi*, pag. 173.

— Compete lo stesso alle mogli di quegli ufficiali che dallo stato di pensione passano a quello di attività: *ivi*.

— Le mogli dei militari partiti dal loro presidio sono trattate a senso del § 43 della prescrizione del trattamento 1785: *ivi*.

ALLOGGI militari.

— Questa prescrizione non è applicabile alle mogli degli impiegati dell' amministrazione militare stati destinati per servizio di qualche corpo mobile: 1831, vol. II, part. 2, pag. 173.

— Se l' alloggio in natura o l' indennità di esso è fornito alle mogli o famiglie degl' individui partiti dal loro presidio, il consorte non può nella stazione temporanea pretendere il godimento della piena competenza d' alloggio: *ivi*.

— Per facilitare il computo del fitto d' alloggio si ai comuni che ai comandi di città, ecc. è prescritto ad ogni comando, riguardo ai generali, ufficiali di stato maggiore ed ufficiali superiori, di assicurare nel caso surriferito soltanto l' alloggio competente al grado inferiore, cioè per un tenente-feldmaresciallo l' alloggio di un generale maggiore, ecc.: 1832, vol. I, part. 2, pag. 176.

— Questa competenza è fissata dal 1.° agosto 1831 in avanti, ecc.: *ivi*.

— È accordata la competenza al municipio per la fornitura di un posto nelle tenderie delle case degli alloggianti a favore di quegl' individui subalterni a cui venne concesso *gratis* un cavallo od una porzione di foraggio: 1831, vol. II, part. 2, pag. 238.

— Diffidazione a tutti i generali ed ufficiali superiori delle truppe mobili d' astenersi da qualsivoglia pretesa oltre i quanti porta la metà competenza d' alloggio e rispettiva mobiglia, sotto comminatoria di dover indennizzare del proprio i comuni dai quali esigessero delle incompetenti somministrazioni: 1832, vol. II, part. 2, pag. 993.

— Il pagamento dell' intero carantano ha luogo quando viene fatta la somministrazione del letto fisito, della legna e delle candele, e del mezzo carantano quando

ALLOGGI militari.

non sia somministrato che il letto finito; 1833, vol. II, part. 2, pag. 316.

— Lo stesso vale anche quando le truppe sono alloggiate in caserme comunali, e l'alloggio e gli altri articoli come sopra, sono forniti dai comuni e non dall'erario. Il carantano, in questo caso viene pagato ai comuni: dispaccio della cancelleria aulica riunita di concerto coll'aulico consiglio di guerra, 20 luglio 1833; *ivi*.

ALLOGGI delle guardie comunali. Le spese d'alloggio delle guardie comunali in servizio presso le colonne mobili provvisoriamente istituite per l'arresto dei malviventi e per la sicurezza delle strade sono a carico delle guardie stesse, cioè della giornaliera mercede di lire a loro accordata dal § 14 del piano organico delle guardie comunali; 1832, vol. I, part. 2, pag. 19.

ALUNNI di concetto. Norme intorno all'ammissione e destinazione degli alunni di concetto pel ramo di servizio dell'amministrazione camerale; 1829, vol. II, part. 2, pag. 171.

— Non sarà più ammesso a far pratica presso la camera aulica generale alcuno che non abbia servito lodevolmente presso qualche autorità fiscale-camerale o politica e passato bene l'esame; *ivi*.

— Restano ferme le prescrizioni attuali per riguardo all'ammissione degli alunni di concetto presso le autorità fiscali e camerali dipendenti dalla camera aulica; *ivi*.

— Non ne verrà assunto un numero maggiore di quello che potrà essere utilmente occupato; *ivi*, pag. 178.

— L'assegnamento degli *ajuti* è riservato alla camera aulica; *ivi*.

— Gli esami d'ammissione saranno fatti a voce ed in iscritto. Indicazione degli oggetti su cui dovranno cadere. — Rigore da usarsi. — Presso quali autorità potranno

ALUNNI di concetto.

aver luogo nelle provincie — Protocollo dei risultamenti: 1829, vol. II, part. 2, pag. 173, 174 e 175.

— Si faranno conoscere agli alunni di concetto già impiegati le prescrizioni suddette, e a quelli che aspireranno ad essere promossi nella camera aulica le materie nelle quali dovranno istruirsi e l'esame che dovranno sostenere: *ivi*, pag. 175.

— che viaggiano fuori di stato, quando sono esenti dalla tassa. V. *Impiegati.*

— Nessuno può essere ammesso alla pratica di concetto presso il magistrato camerale o presso un'intendenza di finanza se non giustifica di aver compiuto il prescritto corso degli studj politico-legali in una delle università della monarchia con lode e profitto, e di essere provveduto di mezzi necessarj alla propria sussistenza per tutto il tempo dell'alunnato: 1831, vol. I, part. 2, pag. 24.

— L'ammissione presso il magistrato camerale spetta esclusivamente al suo presidente, ed al magistrato quella degli aspiranti presso le intendenze provinciali: *ivi.*

— L'ammissione degli aspiranti è preceduta da un esperimento di sei settimane; e dopo un anno sono obbligati di chiedere di essere assoggettati ad un esame rigoroso che sostengono avanti due consiglieri: *ivi*, pag. 26.

— Riconosciuto abile il candidato, dietro il decreto di sua ammissione definitiva come alunno di concetto viene anche riconosciuto eleggibile ad un posto d'ufficiale o di vicesegretario del magistrato: *ivi*, pag. 27.

— Il presidente del magistrato può estendere per importanti motivi ad un altro anno il periodo stabilito per l'esame: *ivi*, pag. 28.

— In caso di dimissione di alunni di concetto giurati e di praticanti di cancelleria addetti ad autorità imperiali

ALUNNI di concetto.
regie dovranno servir di norma le prescrizioni vigenti per gli effettivi impiegati di stato in tutti i casi ove occorra di dimettere per trasgressioni; e laddove si trattasse di licenziare in via disciplinale per incapacità ed inabilità di servizio serviranno di norma le generali prescrizioni: 1833, vol. I, part. 2, pag. 34.
— (agli) che aspirano ad essere ammessi nell'amministrazione delle pubbliche costruzioni è applicata anche nel regno lombardo-veneto la normale 16 marzo 1820 colle prescrizioni relative: 1831, vol. II, part. 2, pag. 181.
ALUNNI d'ordine. Non si possono accordar loro nè sussidj, nè gratificazioni senza la superiore approvazione, dovendo al momento in cui vengono assunti giustificare di avere bastanti mezzi di sussistenza pel periodo della loro pratica: *ivi*, pag. 232.
— dei convitti. V. *Convitti. Istruzione pubblica.*
— medici. V. *Medici.*
ALTLECHNER Lorenzo. V. *Privilegio patenti.*
AMATI Giacinto e Forni Girolamo. V. *Privilegio patenti.*
AMEDEO Pietro e Schwabe Enrico. V. *Privilegio patenti.*
AMMALATI militari. V. *Militari.*
AMMINISTRAZIONE italiana. Il pagamento dei crediti provenienti dalle liquidazioni dei debiti arretrati dell'amministrazione italiana sarà fatto d'ora innanzi non più mediante carte di rendita del monte lombardo-veneto, ma in danaro contante: 1830, vol. I, part. 1, pag. 1.
— L'interesse da pagarsi pei medesimi è ridotto col 1.° luglio 1830 al 4 per 100: 1830, vol. II, part. 1, pag. 115.
— — Il pagamento degli arretrati di rendita scadenti dal 1.° novembre 1820 in avanti verrà effettuato anche in una sola volta a favore di quei creditori i quali preferiscono spontaneamente di accettare a saldo dei predetti arretrati

AMMINISTRAZIONE italiana.

delle cartelle fruttanti il 5 per 100: 1831, vol. II, part. 1, pag. 218.

— Ciò riguarda tutte quelle partite di credito che d'ora innanzi verranno dall' amministrazione delle finanze, dietro già operate o future liquidazioni, assegnate pel pagamento, e sono altresì applicabili a tutti i crediti italiani insoluti che in seguito alle trattative di conguaglio tra le sovranità passarono già o passeranno a carico dell'Austria, parimente ai crediti procedenti dalle somministrazioni di guerra venete negli anni 1813 e 1814, non che a quelli dell' amministrazione dalmata anteriori al 1810: *ivi*.

— pubblica. In oggetti amministrativi il riclamo ad una autorità superiore contro il giudicato politico dell' inferiore sospende per sè stesso gli effetti del medesimo nel solo caso ove per l' istantanea esecuzione della relativa decisione il ricorrente andrebbe a perdere gli effetti di una favorevole determinazione: 1833, vol. I, part. 2, pag. 7.

— — V. *Debito pubblico. Crediti verso lo stato. Monte del regno lombardo-veneto.*

— civica. V. *Impiegati. Congregazioni municipali.*

— camerale. V. *Impiegati. Alunni di concetto.*

— comunale. È incompatibile colle funzioni di consigliere di governo la carica di deputato all' amministrazione comunale: 1830, vol. II, part. 2, pag. 228.

— V. *Comuni*.

— de' luoghi pii. V. *Affitti.*

— militare. V. *Appalti.*

— delle strade ed altre opere a carico dei comuni. V. *Strade.*

AMMORTIZZAZIONE (fondo d'). Patente sovrana 1.° ottobre 1829 relativa all' amministrazione del debito pubblico: 1829, vol. II, part. 1, pag. 279.

AMMORTIZZAZIONE.

— Il fondo generale d' ammortizzazione dovrà d' ora innanzi circoscrivere le sue operazioni d' acquisto e d'estinzione soltanto al vecchio e nuovo debito pubblico portanti interesse, ed essere quindi esonerato da ogni altro impiego e dalla restituzione dei prestiti contratti per via di lotteria dello stato: 1829, vol. II, part. 1, pag. 280.

— Si compone del suo patrimonio e della sua rendita: *ivi.*

— È inalienabile e destinato soltanto all' effettiva ammortizzazione: *ivi.*

— Consiste nelle inscrizioni del debito pubblico che furongli assegnate all' atto della sua istituzione, in quelle che avrà acquistato fino al 31 ottobre 1829 coi mezzi sopravanzatigli all' oggetto dell' ammortizzazione, ed in quelle che sarà in grado d' acquistare col prezzo dei beni alienati allo scopo suddetto: *ivi.*

— Le rendite consistono negl' interessi del debito pubblico che formano parte del patrimonio del fondo d' ammortizzazione, negl' introiti procedenti dall' impiego temporaneo di capitali in danari e depositi attribuiti al fondo: *ivi.*

— In caso d' un nuovo prestito lo stato verserà un' apposita quota a titolo di speciale donazione: *ivi*, pag. 281.

— Tutta la rendita dovrà erogarsi nel regolare acquisto del debito portante interesse: *ivi.*

— Allorchè questa ascenderà ad un milione di fiorini all'anno, le inscrizioni pubbliche corrispondenti dovranno essere annullate: *ivi.*

— Del vecchio debito pubblico compreso nell' estrazione a sorte debbesi annualmente acquistare ed estinguere un' egual somma di capitale corrispondente a quella ristabilita mediante l' estrazione nell' originaria misura d' interesse: *ivi*, pag. 282.

AMMORTIZZAZIONE.

— Il fondo generale d'ammortizzazione formerà in avvenire un istituto separato, e la sua gestione sarà affidata ad una direzione apposita: 1829, vol. II, part. 1, pag. 282.

— Prospetto del patrimonio capitale del fondo generale d'ammortizzazione e degl' introiti procedenti dal medesimo verificati colla fine di settembre 1829: *ivi*, pag. 285.

— D'ora innanzi non si corrispondono che nella misura del 3 per 100 gl' interessi sui depositi e sulle somme versate a titolo di cauzione nel fondo d'ammortizzazione: 1830, vol. I, part. 2, pag. 38.

— Prospetto dei rendiconti de' prodotti assegnati al fondo d'ammortizzazione e convertiti negli anni 1823 al 1826, a senso della sovrana patente 24 maggio 1822, stati presentati dall' imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto, e verificati dalla commissione centrale istituita dal § 33 della stessa sovrana patente: 1830, vol. II, part. 1, pag. 119.

— Nell'estrazione quarta del 26 luglio 1830 dei capitali diffidati è compresa la somma di 1,700,000 fiorini per l'ammortizzazione del debito fruttante del monte lombardo-veneto: *ivi*, pag. 155.

— Risultamenti dell'amministrazione del fondo d'ammortizzazione esercita dalla prefettura del monte del regno lombardo-veneto negli anni 1827 e 1828: 1831, vol. I, part. 1, pag. 33.

— Dal 16 aprile 1831 in avanti sarà corrisposto l'interesse del 4 per 100 sull'ammontare dei depositi e delle cauzioni del fondo d'ammortizzazione: 1831, vol. I, part. 2, pag. 39.

— L'interesse dei depositi e delle cauzioni che s'investono a frutto sul fondo d'ammortizzazione lombardo-veneto è nuovamente portato al 4 per 100: *ivi*.

AMMORTIZZAZIONE.

— Le monache del SS. Redentore stabilite in Vienna sono individualmente esenti dalla legge d' ammortizzazione in quanto le medesime non sono vincolate da voto solenne: 1831, vol. I, part. 2, pag. 39.

— Il giudizio sulle domande per ammortizzazione anche delle nuove obbligazioni al 4 per 100 e dei relativi *coupons* e *talons* spetta esclusivamente al tribunale civile di prima istanza in Milano: 1831, vol. II, part. 1, pag. 65.

— Pubblicazione dell' estratto o rendiconti dei prodotti assegnati al fondo d' ammortizzazione e convertiti a termini dei §§ 28, 29 e 30 della sovrana patente 24 maggio 1822, stato presentato dall' imperiale regia prefettura del monte e verificato dalla commissione istituita dal § 33 della patente medesima: *ivi*, pag. 95.

— Come hanno luogo i sequestri o siano le prenotazioni di credito sopra i depositi effettuati in virtù del § 43 della sovrana patente coscrizionale del 17 settembre 1820 per conto dei supplenti accettati dalle delegazioni provinciali: 1832, vol. II, part. 2, pag. 177.

— Tali depositi sono da riguardarsi come qualunque altra proprietà privata, per cui soggiaciono alla procedura giudiziale: *ivi*, pag. 179.

— Le prenotazioni quando riguardano depositi fruttiferi sono operate dalla prefettura presso il fondo d' ammortizzazione, e se riguardano depositi giacenti nelle casse di finanza e comunali presso la rispettiva delegazione: *ivi*.

— Sono di conseguenza rimandati dagli uffici e corpi militari alla prefettura od alla delegazione come sopra coloro che presentassero istanze per tali prenotazioni: *ivi*.

— Sono domandate direttamente alle suddette autorità le prenotazioni che riguardano l'erario militare: *ivi*, pag. 180.

— Le traslocazioni da un corpo all' altro dei supplenti accettati sono notificate direttamente alle rispettive delegazioni: *ivi*.

ALLOGGI militari.

— Questa prescrizione non è applicabile alle mogli degli impiegati dell' amministrazione militare stati destinati per servizio di qualche corpo mobile: 1831, vol. II, part. 2, pag. 173.

— Se l' alloggio in natura o l' indennità di esso è fornito alle mogli o famiglie degl' individui partiti dal loro presidio, il consorte non può nella stazione temporanea pretendere il godimento della piena competenza d' alloggio: *ivi*.

— Per facilitare il computo del fitto d' alloggio ai comuni che ai comandi di città, ecc. è prescritto ad ogni comando, riguardo ai generali, ufficiali di stato maggiore ed ufficiali superiori, di assicurare nel caso surriferito soltanto l' alloggio competente al grado inferiore, cioè per un tenente-feldmaresciallo l' alloggio di un generale maggiore, ecc.: 1832, vol. I, part. 2, pag. 176.

— Questa competenza è fissata dal 1.° agosto 1831 in avanti, ecc.: *ivi*.

— È accordata la competenza al municipio per la fornitura di un posto nelle tenderie delle case degli alloggianti a favore di quegl' individui subalterni a cui venne concesso *gratis* un cavallo od una porzione di foraggio: 1831, vol. II, part. 2, pag. 238.

— Diffidazione a tutti i generali ed ufficiali superiori delle truppe mobili d' astenersi da qualsivoglia pretesa oltre quanto porta la metà competenza d' alloggio e rispettiva mobiglia, sotto comminatoria di dover indennizzare del proprio i comuni dai quali esigessero delle incompetenti somministrazioni: 1832, vol. II, part. 2, pag. 203.

— Il pagamento dell' intero carantano ha luogo quando viene fatta la somministrazione del letto fisito, della legna e delle candele, e del mezzo carantano quando

ALLOGGI militari.

non sia somministrato che il letto finito; 1833, vol. II, part. 2, pag. 316.

— Lo stesso vale anche quando le truppe sono alloggiate in caserme comunali, e l'alloggio e gli altri articoli come sopra, sono forniti dai comuni e non dall'erario. Il canantano, in questo caso viene pagato ai comuni: dispaccio della cancelleria aulica riunita di concerto coll'aulico consiglio di guerra, 20 luglio 1833; *ivi*.

ALLOGGI delle guardie comunali. Le spese d'alloggio delle guardie comunali in servizio presso le colonne mobili provvisoriamente istituite per l'arresto dei malviventi e per la sicurezza delle strade sono a carico delle guardie stesse, ossia della giornaliera mercede di lire a loro accordata dal § 14 del piano organico delle guardie comunali; 1832, vol. I, part. 2, pag. 19.

ALUNNI di concetto. Norme intorno all'ammissione e destinazione degli alunni di concetto pel ramo di servizio dell'amministrazione camerale; 1829, vol. II, part. 2, pag. 121.

— Non sarà più ammesso a far pratica presso la camera aulica generale alcuno che non abbia servito lodevolmente presso qualche autorità fiscale-camerale o politica e passato bene l'esame; *ivi*.

— Restano ferme le prescrizioni attuali per riguardo all'ammissione degli alunni di concetto presso le autorità fiscali e camerali dipendenti dalla camera aulica; *ivi*.

— Non ne verrà assunto un numero maggiore di quello che potrà essere utilmente occupato; *ivi*, pag. 178.

— L'assegnamento degli *ajuti* è riservato alla camera aulica; *ivi*.

— Gli esami d'ammissione saranno fatti a voce ed in iscritto. Indicazione degli oggetti su cui dovranno cadere — Rigore da usarsi — Presso quali autorità potranno

ALLOGGI militari.

— Questa prescrizione non è applicabile alle mogli degli impiegati dell'amministrazione militare stati destinati per servizio di qualche corpo mobile: 1831, vol. II, part. 2, pag. 173.

— Se l'alloggio in natura o l'indennità di esso è fornito alle mogli o famiglie degl'individui partiti dal loro presidio, il consorte non può nella stazione temporanea pretendere il godimento della piena competenza d'alloggio: *ivi*.

— Per facilitare il computo del fitto d'alloggio si ai comuni che ai comandi di città, ecc. è prescritto ad ogni comando, riguardo ai generali, ufficiali di stato maggiore ed ufficiali superiori, di assicurare nel caso surriferito soltanto l'alloggio competente al grado inferiore, cioè per un tenente-feldmaresciallo l'alloggio di un generale maggiore, ecc.: 1832, vol. I, part. 2, pag. 176.

— Questa competenza è fissata dal 1.° agosto 1831 in avanti, ecc.: *ivi*.

— È accordata la competenza al municipio per la fornitura di un posto nelle tenderie delle case degli alloggianti a favore di quegl'individui subalterni a cui venne concesso *gratis* un cavallo od una porzione di foraggio: 1831, vol. II, part. 2, pag. 238.

— Diffidazione a tutti i generali ed ufficiali superiori delle truppe mobili d'astenersi da qualsivoglia pretesa oltre quanto porta la metà competenza d'alloggio e rispettiva mobiglia, sotto comminatoria di dover indennizzare del proprio i comuni dai quali esigessero delle incompetenti somministrazioni: 1832, vol. II, part. 2, pag. 283.

— Il pagamento dell'intero carantano ha luogo quando viene fatta la somministrazione del letto finito, della legna e delle candele, e del mezzo carantano quando

ALUNNI di concetto.
regie dovranno servir di norma le prescrizioni vigenti per gli effettivi impiegati di stato in tutti i casi ove occorra di dimettere per trasgressioni; e laddove si trattasse di licenziare in via disciplinale per incapacità ed inabilità di servizio serviranno di norma le generali prescrizioni: 1833, vol. I, part. 2, pag. 34.
— (agli) che aspirano ad essere ammessi nell'amministrazione delle pubbliche costruzioni è applicata anche nel regno lombardo-veneto la normale 16 marzo 1820 colle prescrizioni relative: 1831, vol. II, part. 2, pag. 181.
ALUNNI d'ordine. Non si possono accordar loro nè sussidj, nè gratificazioni senza la superiore approvazione, dovendo al momento in cui vengono assunti giustificare di avere bastanti mezzi di sussistenza pel periodo della loro pratica: *ivi*, pag. 232.
— dei convitti. V. *Convitti. Istruzione pubblica.*
— medici. V. *Medici*.
ALTLECHNER Lorenzo. V. *Privilegio patenti.*
AMATI Giacinto e Forni Girolamo. V. *Privilegio patenti.*
AMEDEO Pietro e Schwabe Enrico. V. *Privilegio patenti.*
AMMALATI militari. V. *Militari*.
AMMINISTRAZIONE italiana. Il pagamento dei crediti provenienti dalle liquidazioni dei debiti arretrati dell'amministrazione italiana sarà fatto d'ora innanzi non più mediante carte di rendita del monte lombardo-veneto, ma in danaro contante: 1830, vol. I, part. 1, pag. 1.
— L'interesse da pagarsi pei medesimi è ridotto col 1.° luglio 1830 al 4 per 100: 1830, vol. II, part. 1, pag. 115.
— — Il pagamento degli arretrati di rendita scadenti dal 1.° novembre 1820 in avanti verrà effettuato anche in una sola volta a favore di quei creditori i quali preferiscono spontaneamente di accettare a saldo dei predetti arretrati

AMMINISTRAZIONE italiana.
delle cartelle fruttanti il 5 per 100: 1831, vol. II, part. 1, pag. 218.
— Ciò riguarda tutte quelle partite di credito che d'ora innanzi verranno dall'amministrazione delle finanze, dietro già operate o future liquidazioni, assegnate pel pagamento, e sono altresì applicabili a tutti i crediti italiani insoluti che in seguito alle trattative di conguaglio tra le sovranità passarono già o passeranno a carico dell'Austria, parimente ai crediti procedenti dalle somministrazioni di guerra venete negli anni 1813 e 1814, non che a quelli dell'amministrazione dalmata anteriori al 1810: *ivi*.
— pubblica. In oggetti amministrativi il riclamo ad una autorità superiore contro il giudicato politico dell'inferiore sospende per sè stesso gli effetti del medesimo nel solo caso ove per l'istantanea esecuzione della relativa decisione il ricorrente andrebbe a perdere gli effetti di una favorevole determinazione: 1833, vol. I, part. 2, pag. 7.
— — V. *Debito pubblico. Crediti verso lo stato. Monte del regno lombardo-veneto.*
— civica. V. *Impiegati. Congregazioni municipali.*
— camerale. V. *Impiegati. Alunni di concetto.*
— comunale. È incompatibile colle funzioni di consigliere di governo la carica di deputato all'amministrazione comunale: 1830, vol. II, part. 2, pag. 228.
— V. *Comuni*.
— de' luoghi pii. V. *Affitti.*
— militare. V. *Appalti.*
— delle strade ed altre opere a carico dei comuni. V. *Strade.*
AMMORTIZZAZIONE (fondo d'). Patente sovrana 1.° ottobre 1829 relativa all'amministrazione del debito pubblico: 1829, vol. II, part. 1, pag. 279.

AMMORTIZZAZIONE.

— Il fondo generale d' ammortizzazione dovrà d' ora innanzi circoscrivere le sue operazioni d' acquisto e d'estinzione soltanto al vecchio e nuovo debito pubblico portanti interesse, ed essere quindi esonerato da ogni altro impiego e dalla restituzione dei prestiti contratti per via di lotteria dello stato: 1829, vol. II, part. 1, pag. 280.

— Si compone del suo patrimonio e della sua rendita: *ivi.*

— È inalienabile e destinato soltanto all' effettiva ammortizzazione: *ivi.*

— Consiste nelle inscrizioni del debito pubblico che furongli assegnate all' atto della sua istituzione, in quelle che avrà acquistato fino al 31 ottobre 1829 coi mezzi sopravanzatigli all' oggetto dell' ammortizzazione, ed in quelle che sarà in grado d' acquistare col prezzo dei beni alienati allo scopo suddetto: *ivi.*

— Le rendite consistono negl' interessi del debito pubblico che formano parte del patrimonio del fondo d' ammortizzazione, negl' introiti procedenti dall' impiego temporaneo di capitali in danari e depositi attribuiti al fondo: *ivi.*

— In caso d' un nuovo prestito lo stato verserà un' apposita quota a titolo di speciale donazione: *ivi*, pag. 281.

— Tutta la rendita dovrà erogarsi nel regolare acquisto del debito portante interesse: *ivi.*

— Allorchè questa ascenderà ad un milione di fiorini all'anno, le inscrizioni pubbliche corrispondenti dovranno essere annullate: *ivi.*

— Del vecchio debito pubblico compreso nell' estrazione a sorte debbesi annualmente acquistare ed estinguere un' egual somma di capitale corrispondente a quella ristabilita mediante l' estrazione nell' originaria misura d' interesse: *ivi*, pag. 282.

AMMORTIZZAZIONE.

— Il fondo generale d' ammortizzazione formerà in avvenire un istituto separato, e la sua gestione sarà affidata ad una direzione apposita: 1829, vol. II, part. 1, pag. 282.

— Prospetto del patrimonio capitale del fondo generale d' ammortizzazione e degl' introiti procedenti dal medesimo verificati colla fine di settembre 1829: *ivi*, pag. 285.

— D' ora innanzi non si corrispondono che nella misura del 3 per 100 gl' interessi sui depositi e sulle somme versate a titolo di cauzione nel fondo d' ammortizzazione: 1830, vol. I, part. 2, pag. 38.

— Prospetto dei rendiconti de' prodotti assegnati al fondo d' ammortizzazione e convertiti negli anni 1823 al 1826, a senso della sovrana patente 24 maggio 1822, stati presentati dall' imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto, e verificati dalla commissione centrale istituita dal § 33 della stessa sovrana patente: 1830, vol. II, part. 1, pag. 119.

— Nell' estrazione quarta del 26 luglio 1830 dei capitali diffidati è compresa la somma di 1,700,000 fiorini per l' ammortizzazione del debito fruttante del monte lombardo-veneto: *ivi*, pag. 155.

— Risultamenti dell' amministrazione del fondo d' ammortizzazione esercita dalla prefettura del monte del regno lombardo-veneto negli anni 1827 e 1828: 1831, vol. I, part. 1, pag. 33.

— Dal 16 aprile 1831 in avanti sarà corrisposto l' interesse del 4 per 100 sull' ammontare dei depositi e delle cauzioni del fondo d' ammortizzazione: 1831, vol. I, part. 2, pag. 39.

— L' interesse dei depositi e delle cauzioni che s' investono a frutto sul fondo d' ammortizzazione lombardo-veneto è nuovamente portato al 4 per 100: *ivi*.

AMMORTIZZAZIONE.

— *Le* monache del SS. Redentore stabilite in Vienna sono individualmente esenti dalla legge d' ammortizzazione in quanto le medesime non sono vincolate da voto solenne: 1831, vol. I, part. 2, pag. 39.

— Il giudizio sulle domande per ammortizzazione anche delle nuove obbligazioni al 4 per 100 e dei relativi *coupons* e *talons* spetta esclusivamente al tribunale civile di prima istanza in Milano: 1831, vol. II, part. 1, pag. 65.

— Pubblicazione dell' estratto o rendiconti dei prodotti assegnati al fondo d' ammortizzazione e convertiti a termini dei §§ 28, 29 e 30 della sovrana patente 24 maggio 1822, stato presentato dall' imperiale regia prefettura del monte e verificato dalla commissione istituita dal § 33 della patente medesima: *ivi*, pag. 95.

— Come hanno luogo i sequestri o siano le prenotazioni di credito sopra i depositi effettuati in virtù del § 43 della sovrana patente coscrizionale del 17 settembre 1820 per conto dei supplenti accettati dalle delegazioni provinciali: 1832, vol. II, part. 2, pag. 177.

— Tali depositi sono da riguardarsi come qualunque altra proprietà privata, per cui soggiaciono alla procedura giudiziale: *ivi*, pag. 179.

— Le prenotazioni quando riguardano depositi fruttiferi sono operate dalla prefettura presso il fondo d' ammortizzazione, e se riguardano depositi giacenti nelle casse di finanza e comunali presso la rispettiva delegazione: *ivi*.

— Sono di conseguenza rimandati dagli uffici e corpi militari alla prefettura od alla delegazione come sopra coloro che presentassero istanze per tali prenotazioni: *ivi*.

— Sono domandate direttamente alle suddette autorità le prenotazioni che riguardano l'erario militare: *ivi*, pag. 180.

— Le traslocazioni da un corpo all' altro dei supplenti accettati sono notificate direttamente alle rispettive delegazioni: *ivi*.

AMMORTIZZAZIONE.

— Estratti dei rendiconti del fondo d'ammortizzazione degli anni 1830 e 1831 in cura dell'imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto verificati dalla commissione istituita coll'art. 33 della sovrana patente 24 maggio 1822: 1833, vol. II, part. 2, pag. 53.

— V. *Debito pubblico.*

— V. *Monte del regno lombardo-veneto.*

AMNISTIA. Dal beneficio delle amnistie accordate per grazia ai disertori dell'armata non si debbono escludere che quegl'individui che, oltre la diserzione, si resero colpevoli di un altro delitto non ancora legalmente prescritto, e pel quale non furono nè puniti, nè graziati, nè assolti: 1829, vol. II, part. 2, pag. 219.

AMON Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

AMSTÄTTER Matteo. V. *Privilegio patenti.*

ANDREAS Giovanni e Prischard Giuseppe. V. *Priv. patenti.*

ANDREAZZI Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

ANDREOLI Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

ANDREWS Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

ANGELI Domenico di Trieste. V. *Privilegio patenti.*

ANIMALI. È applicabile anche agli animali la facilitazione di dazio concessa dal § 4 delle disposizioni relative alla tariffa di transito delle merci che passano negli stati austriaci per un determinato spazio di strada: 1830, vol. II, part. 1, pag. 117.

— V. *Macellazione.*

ANSALDI Francesco. V. *Privilegio patenti.*

ANTICHITA' (oggetti d'). V. *Armi preziose.*

APPALTATORI. I depositi fatti nelle casse di finanza dagli appaltatori di opere pubbliche, la spesa delle quali cade sulla rubrica politica *Costruzioni pubbliche*, devono restituirsi dalle casse stesse sopra ordini delle delegazioni provinciali: 1832, vol. I, part. 2, pag. 30.

APPALTATORI. V. *Appalti.*

— dei dazj di consumo. V. *Dazj di consumo.*

APPALTI. Determinazione sovrana diretta ad agevolare tanto ai possidenti quanto ai manifattori la vendita delle loro produzioni direttamente all' amministrazione dello stato e proteggerli così contro le angherie degli abboccatori o fornitori per appalto: 1831, vol. II, part. 2, pag. 250.

— Ai producenti e fabbricatori è permesso di trattare o negoziare coll' erario per versare direttamente ai rispettivi rami d' amministrazione i loro prodotti o manifatture: *ivi*, pag. 252.

— Sono accettate anche in picciole partite le manifatture suddette a norma del bisogno ed a prezzo di tempo in tempo stabilito, non esclusi i panni e le tele: *ivi.*

— I rami amministrativi sono risponsabili di non frapporre ostacoli infondati ai privati obblatori: *ivi.*

— erariali. Le prescrizioni contenute nella sovrana risoluzione 30 giugno 1832 intorno al prezzo fiscale da servire di base nei casi di rinnovazione d' aste erariali per difetto ed a carico dei primi deliberatarj sono da applicarsi anche alle imprese che interessano i comuni e gli stabilimenti tutelati: 1833, vol. I, part. 2, pag. 5.

— V. *Contratti. Licitazioni.*

APPEL Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

ARCHITETTI. Sono confermate le disposizioni della legge italiana 3 novembre 1805 prescrivente le discipline da osservarsi per l'abilitazione all' esercizio delle professioni d'architetti civili, periti agrimensori ed ingegneri civili; 1829, vol. II, part. 2, pag. 213.

— V. *Agrimensori. Studenti.*

ARGENTAU Federico. V. *Privilegio patenti.*

ARGENTI Luigi. V. *Privilegio patenti.*

ARGENTO (paste d') monetabili. V. *Monete. Zecche.*

ALLOGGI militari.

— Questa prescrizione non è applicabile alle mogli degli impiegati dell' amministrazione militare stati destinati per servizio di qualche corpo mobile: 1831, vol. II, part. 2, pag. 173.

— Se l' alloggio in natura o l' indennità di esso è fornito alle mogli o famiglie degl' individui partiti dal loro presidio, il consorte non può nella stazione temporanea pretendere il godimento della piena competenza d' alloggio: *ivi*.

— Per facilitare il computo del fitto d' alloggio si ai comuni che ai comandi di città, ecc. è prescritto ad ogni comando, riguardo ai generali, ufficiali di stato maggiore ed ufficiali superiori, di assicurare nel caso surriferito soltanto l' alloggio competente al grado inferiore, cioè per un tenente-feldmaresciallo l' alloggio di un generale maggiore, ecc.: 1832, vol. I, part. 2, pag. 176.

— Questa competenza è fissata dal 1.° agosto 1831 in avanti, ecc.: *ivi*.

— È accordata la competenza al municipio per la fornitura di un posto nelle scuderie delle case degli alloggianti a favore di quegl' individui subalterni a cui non venne concesso *gratis* un cavallo od una porzione di foraggio: 1831, vol. II, part. 2, pag. 238.

— Diffidazione a tutti i generali ed ufficiali superiori delle truppe mobili d' astenersi da qualsivoglia pretesa oltre i quanti porta la metà competenza d' alloggio e rispettive mobiglie, sotto comminatoria di dover indennizzare del proprio i comuni dai quali esigessero delle incompetenti somministrazioni: 1832, vol. II, part. 2, pag. 903.

Il pagamento dell' intero carantano ha luogo quando viene fatta la somministrazione del letto fisito, della legna e delle candele, e del mezzo carantano quando

ALLOGGI militari.

non sia somministrato che il letto finito; 1833, vol. II, part. 2, pag. 316.

— Lo stesso vale anche quando le truppe sono alloggiate in caserme comunali, e l'alloggio e gli altri articoli come sopra, sono forniti dai comuni e non dall'erario. Il canantano, in questo caso viene pagato ai comuni: dispaccio della cancelleria aulica riunita di concerto coll'aulico consiglio di guerra 20 luglio 1833, *ivi*.

ALLOGGI delle guardie comunali. Le spese d'alloggio delle guardie comunali in servizio presso le colonne mobili provvisoriamente istituite per l'arresto dei malviventi e per la sicurezza delle strade sono a carico delle guardie stesse ossia della giornaliera mercede di lire a loro accordata dal § 14 del piano organico delle guardie comunali; 1832, vol. I, part. 2, pag. 19.

ALUNNI di concetto. Norme intorno all'ammissione e destinazione degli alunni di concetto pel ramo di servizio dell'amministrazione camerale: 1829, vol. II, part. 2, pag. 171.

— Non sarà più ammesso a far pratica presso la camera aulica generale alcuno che non abbia servito lodevolmente presso qualche autorità fiscale-camerale o politica e passato bene l'esame: *ivi*.

— Restano ferme le prescrizioni attuali per riguardo all'ammissione degli alunni di concetto presso le autorità fiscali e camerali dipendenti dalla camera aulica: *ivi*.

— Non ne verrà assunto un numero maggiore di quello che potrà essere utilmente occupato: *ivi*, pag. 172.

— L'assegnamento degli *ajuti* è riservato alla camera aulica: *ivi*.

— Gli esami d'ammissione saranno fatti a voce ed in iscritto. Indicazione degli oggetti su cui dovranno cadere — Rigore da usarsi — Presso quali autorità potranno

ALUNNI di concetto.

aver luogo nelle provincie — Protocollo dei risultamenti: 1829, vol. II, part. 2, pag. 173, 174 e 175.

— Si faranno conoscere agli alunni di concetto già impiegati le prescrizioni suddette, e a quelli che aspireranno ad essere promossi nella camera aulica le materie nelle quali dovranno istruirsi e l'esame che dovranno sostenere: *ivi*, pag. 175.

— che viaggiano fuori di stato, quando sono esenti dalla tassa. V. *Impiegati.*

— Nessuno può essere ammesso alla pratica di concetto presso il magistrato camerale o presso un'intendenza di finanza se non giustifica di aver compiuto il prescritto corso degli studj politico-legali in una delle università della monarchia con lode e profitto, e di essere provveduto di mezzi necessarj alla propria sussistenza per tutto il tempo dell'alunnato: 1831, vol. I, part. 2, pag. 24.

— L'ammissione presso il magistrato camerale spetta esclusivamente al suo presidente, ed al magistrato quella degli aspiranti presso le intendenze provinciali: *ivi.*

— L'ammissione degli aspiranti è preceduta da un esperimento di sei settimane; e dopo un anno sono obbligati di chiedere di essere assoggettati ad un esame rigoroso che sostengono avanti due consiglieri: *ivi*, pag. 26.

— Riconosciuto abile il candidato, dietro il decreto di sua ammissione definitiva come alunno di concetto viene anche riconosciuto eleggibile ad un posto d'ufficiale o di vicesegretario del magistrato: *ivi*, pag. 27.

— Il presidente del magistrato può estendere per importanti motivi ad un altro anno il periodo stabilito per l'esame: *ivi*, pag. 28.

— Di dimissione di alunni di concetto giurati e di cancelleria addetti ad autorità imperiali

ALUNNI di concetto.

regie dovranno servir di norma le prescrizioni vigenti per gli effettivi impiegati di stato in tutti i casi ove occorra di dimettere per trasgressioni; e laddove si trattasse di licenziare in via disciplinale per incapacità ed inabilità di servizio serviranno di norma le generali prescrizioni: 1833, vol. I, part. 1, pag. 34.

— (agli) che aspirano ad essere ammessi nell'amministrazione delle pubbliche costruzioni è applicata anche nel regno lombardo-veneto la normale 16 marzo 1820 colle prescrizioni relative: 1831, vol. II, part. 2, pag. 181.

ALUNNI d'ordine. Non si possono accordar loro nè sussidj, nè gratificazioni senza la superiore approvazione, dovendo al momento in cui vengono assunti giustificare di avere bastanti mezzi di sussistenza pel periodo della loro pratica: *ivi*, pag. 232.

— dei convitti. V. *Convitti. Istruzione pubblica.*

— medici. V. *Medici.*

ALTLECHNER Lorenzo. V. *Privilegio patenti.*

AMATI Giacinto e Forni Girolamo. V. *Privilegio patenti.*

AMEDEO Pietro e Schwabe Enrico. V. *Privilegio patenti.*

AMMALATI militari. V. *Militari.*

AMMINISTRAZIONE italiana. Il pagamento dei crediti provenienti dalle liquidazioni dei debiti arretrati dell'amministrazione italiana sarà fatto d'ora innanzi non più mediante carte di rendita del monte lombardo-veneto, ma in danaro contante: 1830, vol. I, part. 1, pag. 1.

— L'interesse da pagarsi pei medesimi è ridotto col 1.° luglio 1830 al 4 per 100: 1836, vol. II, part. 1, pag. 115.

— — Il pagamento degli arretrati di rendita scadenti dal 1.° novembre 1820 in avanti verrà effettuato anche in una sola volta a favore di quei creditori i quali preferiscono spontaneamente di accettare a saldo dei predetti arretrati

AMMINISTRAZIONE italiana.

delle cartelle fruttanti il 5 per 100: 1831, vol. II, part. 1, pag. 218.

— Ciò riguarda tutte quelle partite di credito che d'ora innanzi verranno dall'amministrazione delle finanze, dietro già operate o future liquidazioni, assegnate pel pagamento, e sono altresì applicabili a tutti i crediti italiani insoluti che in seguito alle trattative di conguaglio tra le sovranità passarono già o passeranno a carico dell'Austria, parimente ai crediti procedenti dalle somministrazioni di guerra venete negli anni 1813 e 1814, non che a quelli dell'amministrazione dalmata anteriori al 1810: *ivi*.

— pubblica. In oggetti amministrativi il riclamo ad una autorità superiore contro il giudicato politico dell'inferiore sospende per sè stesso gli effetti del medesimo nel solo caso ove per l'istantanea esecuzione della relativa decisione il ricorrente andrebbe a perdere gli effetti di una favorevole determinazione: 1833, vol. I, part. 2, pag. 7.

— — V. *Debito pubblico. Crediti verso lo stato. Monte del regno lombardo-veneto.*

— civica. V. *Impiegati. Congregazioni municipali.*

— camerale. V. *Impiegati. Alunni di concetto.*

— comunale. È incompatibile colle funzioni di consigliere di governo la carica di deputato all'amministrazione comunale: 1830, vol. II, part. 2, pag. 228.

— V. *Comuni*.

— de' luoghi pii. V. *Affitti.*

— militare. V. *Appalti.*

— delle strade ed altre opere a carico dei comuni. V. *Strade.*

AMMORTIZZAZIONE (fondo d'). Patente sovrana 1.° ottobre 1829 relativa all'amministrazione del debito pubblico: 1829, vol. II, part. 1, pag. 279.

AMMORTIZZAZIONE.

— Il fondo generale d' ammortizzazione dovrà d' ora innanzi circoscrivere le sue operazioni d' acquisto e d'estinzione soltanto al vecchio e nuovo debito pubblico portanti interesse, ed essere quindi esonerato da ogni altro impiego e dalla restituzione dei prestiti contratti per via di lotteria dello stato: 1829, vol. II, part. 1, pag. 280.

— Si compone del suo patrimonio e della sua rendita: *ivi.*

— È inalienabile e destinato soltanto all' effettiva ammortizzazione: *ivi.*

— Consiste nelle inscrizioni del debito pubblico che furongli assegnate all' atto della sua istituzione, in quelle che avrà acquistato fino al 31 ottobre 1829 coi mezzi sopravanzatigli all' oggetto dell' ammortizzazione, ed in quelle che sarà in grado d' acquistare col prezzo dei beni alienati allo scopo suddetto: *ivi.*

— Le rendite consistono negl' interessi del debito pubblico che formano parte del patrimonio del fondo d' ammortizzazione, negl' introiti procedenti dall' impiego temporaneo di capitali in danari e depositi attribuiti al fondo: *ivi.*

— In caso d' un nuovo prestito lo stato verserà un' apposita quota a titolo di speciale donazione: *ivi*, pag. 281.

— Tutta la rendita dovrà erogarsi nel regolare acquisto del debito portante interesse: *ivi.*

— Allorchè questa ascenderà ad un milione di fiorini all'anno, le inscrizioni pubbliche corrispondenti dovranno essere annullate: *ivi.*

— Del vecchio debito pubblico compreso nell' estrazione a sorte debbesi annualmente acquistare ed estinguere un' egual somma di capitale corrispondente a quella ristabilita mediante l' estrazione nell' originaria misura d' interesse: *ivi*, pag. 282.

AMMORTIZZAZIONE.

— Il fondo generale d' ammortizzazione formerà in avvenire un istituto separato, e la sua gestione sarà affidata ad una direzione apposita: 1829, vol. II, part. 1, pag. 282.

— Prospetto del patrimonio capitale del fondo generale d' ammortizzazione e degl' introiti procedenti dal medesimo verificati colla fine di settembre 1829: *ivi*, pag. 285.

— D' ora innanzi non si corrispondono che nella misura del 3 per 100 gl' interessi sui depositi e sulle somme versate a titolo di cauzione nel fondo d' ammortizzazione: 1830, vol. I, part. 2, pag. 38.

— Prospetto dei rendiconti de' prodotti assegnati al fondo d' ammortizzazione e convertiti negli anni 1823 al 1826, a senso della sovrana patente 24 maggio 1822, stati presentati dall' imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto, e verificati dalla commissione centrale istituita dal § 33 della stessa sovrana patente: 1830, vol. II, part. 1, pag. 119.

— Nell' estrazione quarta del 26 luglio 1830 dei capitali diffidati è compresa la somma di 1,700,000 fiorini per l' ammortizzazione del debito fruttante del monte lombardo-veneto: *ivi*, pag. 155.

— Risultamenti dell' amministrazione del fondo d' ammortizzazione esercita dalla prefettura del monte del regno lombardo-veneto negli anni 1827 e 1828: 1831, vol. I, part. 1, pag. 33.

— Dal 16 aprile 1831 in avanti sarà corrisposto l' interesse del 4 per 100 sull' ammontare dei depositi e delle cauzioni del fondo d' ammortizzazione: 1831, vol. I, part. 2, pag. 39.

— L' interesse dei depositi e delle cauzioni che s' investono a frutto sul fondo d' ammortizzazione lombardo-veneto è nuovamente portato al 4 per 100: *ivi*.

AMMORTIZZAZIONE.

— Le monache del SS. Redentore stabilite in Vienna sono individualmente esenti dalla legge d' ammortizzazione in quanto le medesime non sono vincolate da voto solenne: 1831, vol. I, part. 2, pag. 39.

— Il giudizio sulle domande per ammortizzazione anche delle nuove obbligazioni al 4 per 100 e dei relativi *coupons* e *talons* spetta esclusivamente al tribunale civile di prima istanza in Milano: 1831, vol. II, part. 1, pag. 65.

— Pubblicazione dell' estratto o rendiconti dei prodotti assegnati al fondo d' ammortizzazione e convertiti a termini dei §§ 28, 29 e 30 della sovrana patente 24 maggio 1822, stato presentato dall' imperiale regia prefettura del monte e verificato dalla commissione istituita dal § 33 della patente medesima: *ivi*, pag. 95.

— Come hanno luogo i sequestri o siano le prenotazioni di credito sopra i depositi effettuati in virtù del § 43 della sovrana patente coscrizionale del 17 settembre 1820 per conto dei supplenti accettati dalle delegazioni provinciali: 1832, vol. II, part. 2, pag. 177.

— Tali depositi sono da riguardarsi come qualunque altra proprietà privata, per cui soggiaciono alla procedura giudiziale: *ivi*, pag. 179.

— Le prenotazioni quando riguardano depositi fruttiferi sono operate dalla prefettura presso il fondo d' ammortizzazione, e se riguardano depositi giacenti nelle casse di finanza e comunali presso la rispettiva delegazione: *ivi*.

— Sono di conseguenza rimandati dagli uffici e corpi militari alla prefettura od alla delegazione come sopra coloro che presentassero istanze per tali prenotazioni: *ivi*.

— Sono domandate direttamente alle suddette autorità le prenotazioni che riguardano l'erario militare: *ivi*, pag. 180.

— Le traslocazioni da un corpo all' altro dei supplenti accettati sono notificate direttamente alle rispettive delegazioni: *ivi*.

AMMORTIZZAZIONE.

— Estratti dei rendiconti del fondo d'ammortizzazione degli anni 1830 e 1831 in cura dell'imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto verificati dalla commissione istituita coll'art. 33 della sovrana patente 24 maggio 1822: 1833, vol. II, part. 2, pag. 53.

— V. *Debito pubblico.*

— V. *Monte del regno lombardo-veneto.*

AMNISTIA. Dal beneficio delle amnistie accordate per grazia ai disertori dell'armata non si debbono escludere che quegl'individui che, oltre la diserzione, si resero colpevoli di un altro delitto non ancora legalmente prescritto, e pel quale non furono nè puniti, nè graziati, nè assolti: 1829, vol. II, part. 2, pag. 219.

AMON Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

AMSTÄTTER Matteo. V. *Privilegio patenti.*

ANDREAS Giovanni e Prischard Giuseppe. V. *Priv. patenti.*

ANDREAZZI Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

ANDREOLI Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

ANDREWS Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

ANGELI Domenico di Trieste. V. *Privilegio patenti.*

ANIMALI. È applicabile anche agli animali la facilitazione di dazio concessa dal § 4 delle disposizioni relative alla tariffa di transito delle merci che passano negli stati austriaci per un determinato spazio di strada: 1830, vol. II, part. 1, pag. 117.

— V. *Macellazione.*

ANSALDI Francesco. V. *Privilegio patenti.*

ANTICHITA' (oggetti d'). V. *Armi preziose.*

APPALTATORI. I depositi fatti nelle casse di finanza dagli appaltatori di opere pubbliche, la spesa delle quali cade sulla rubrica politica *Costruzioni pubbliche*, devono restituirsi dalle casse stesse sopra ordini delle delegazioni provinciali: 1832, vol. I, part. 2, pag. 30.

APPALTATORI. V. *Appalti.*

— dei dazj di consumo. V. *Dazj di consumo.*

APPALTI. Determinazione sovrana diretta ad agevolare tanto ai possidenti quanto ai manifattori la vendita delle loro produzioni direttamente all' amministrazione dello stato e proteggerli così contro le angherie degli abboccatori o fornitori per appalto: 1831, vol. II, part. 2, pag. 250.

— Ai producenti e fabbricatori è permesso di trattare o negoziare coll' erario per versare direttamente ai rispettivi rami d' amministrazione i loro prodotti o manifatture: *ivi*, pag. 252.

— Sono accettate anche in picciole partite le manifatture suddette a norma del bisogno ed a prezzo di tempo in tempo stabilito, non esclusi i panni e le tele: *ivi.*

— I rami amministrativi sono risponsabili di non frapporre ostacoli infondati ai privati obblatori: *ivi.*

— erariali. Le prescrizioni contenute nella sovrana risoluzione 30 giugno 1832 intorno al prezzo fiscale da servire di base nei casi di rinnovazione d' aste erariali per difetto ed a carico dei primi deliberatarj sono da applicarsi anche alle imprese che interessano i comuni e gli stabilimenti tutelati: 1833, vol. I, part. 2, pag. 5.

— V. *Contratti. Licitazioni.*

APPEL Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

ARCHITETTI. Sono confermate le disposizioni della legge italiana 3 novembre 1805 prescrivente le discipline da osservarsi per l' abilitazione all' esercizio delle professioni d' architetti civili, periti agrimensori ed ingegneri civili; 1829, vol. II, part. 2, pag. 213.

— V. *Agrimensori. Studenti.*

ARGENTAU Federico. V. *Privilegio patenti.*

ARGENTI Luigi. V. *Privilegio patenti.*

ARGENTO (paste d') monetabili. V. *Monete. Zecche.*

ARLT Federico. V. *Privilegio patenti.*

ARMAJUOLI ed arrotini. V. *Periti.*

ARMI da fuoco. Col 1.° novembre anno corrente cessano la prova e l'apposizione del bollo d'ufficio delle armi da fuoco che si fabbricano nella provincia di Brescia, e rimarrà quindi abolita la commissione che ora n'è incaricata: 1829, vol. II, part. 1, pag. 276.

— Dal detto giorno in poi ogni fabbricatore è obbligato a porre alle armi da fuoco della sua manifattura il proprio nome e cognome ed il luogo della fabbricazione: *ivi.*

— L'applicazione del nome di un fabbricatore diverso da quello che le ha fabbricate sarà trattata come truffa, e saranno considerate le armi stesse come non bollate: *ivi.*

— Sotto la sola osservanza delle discipline di dogana è libera d'ora innanzi l'esportazione delle armi: 1830, vol. I, part. 1, pag. 76.

— Nella parte che concerne l'introduzione o il commercio delle armi l'applicazione della tariffa daziaria è da combinarsi coll'osservanza delle disposizioni generali della sovrana patente 18 gennajo 1818, per cui presentandosi delle armi contemplate dalla stessa patente al confine o in dogana per essere introdotte o spacciate nello stato, non saranno da rilasciarsi se non a quelle persone che siano munite di licenza speciale a norma della patente suddetta: 1830, vol. II, part. 2, pag. 244.

— e munizioni da guerra. Ne è proibita l'esportazione per la Polonia e per lo stato libero di Cracovia: 1831, vol. I, part. 1, pag. 4.

— V. *Convogli d'armi.*

— S'intendono comprese anche le falci, picche, nitro, ecc.: 1831, vol. I, part. 1, pag. 5.

— Anche per gli stati papali e pel ducato di Modena ne è sospesa l'esportazione: *ivi*, pag. 17.

— Similmente pel ducato di Parma: *ivi*, pag. 25.

ARMI.

— *Il* divieto d' esportazione ai ducati di Modena e Parma si estende anche per le picche e le falci: 1831, vol. I, part. 1, pag. 26.

— Parimente è vietata l' esportazione di quanto sopra alla Moldavia, Valachia, Podolia, Volinia e Bessarabia: *ivi*, pag. 52.

— È pure proibito il transito per gli stessi paesi degli effetti sunnominati: *ivi*, pag. 53.

— Le condanne per porto d' armi vietate e per contravvenzioni boschive devono essere previamente confermate dal governo quando eccedono la durata di sei mesi di arresto: 1831, vol. I, part. 2, pag. 14.

— Se nelle ventilazioni ereditarie rinvengonsi delle armi non permesse, ne vengono prevenute le direzioni di polizia in Milano ed in Venezia, e negli altri luoghi le delegazioni provinciali: *ivi*, pag. 25.

— e cavalli, ecc. Sono tolte le proibizioni d' esportazione e di transito che nell' andante anno a cagione delle avvenute politiche circostanze vennero emanate come *misure straordinarie* riguardo al regno di Polonia, alla città libera di Cracovia, alla Moldavia, Valachia, Podolia, Volinia e Bessarabia, come anche riguardo a diversi stati d' Italia; ed ha libero corso il commercio di detti generi coi succennati paesi sotto gli obblighi ordinarj di legge: 1831, vol. II, part. 1, pag. 221.

ARMI proibite. Gl' ispettori, sottispettori e capi delle guardie comunali incorrono inevitabilmente nelle penalità di legge portando o ritenendo armi proibite, come stocchi nascosti, stili e simili: 1832, vol. II, part. 2, pag. 162.

— — Mancando il corpo del delitto in fatto di contravvenzione alla sovrana patente 18 gennajo 1818 per delazione d' armi proibite, spetta al giudice la decisione in ogni singolo caso all' appoggio delle chiare disposizioni

di legge secondo le prove esistenti e le speciali circostanze. V. *Procedura.*

Armi proibite. A schiarimento di alcune disposizioni della patente suddetta è dichiarato che le armi assolutamente proibite non possono essere nè possedute, nè portate, nè vendute: 1833, vol. II, part. 2, pag. 371.

— Le armi o meglio gli stromenti necessarj agli artefici od operai per l'esercizio della loro arte o del loro mestiere possono essere posseduti e adoperati nell'esercizio quand'anche appartenessero alla classe delle proibite: possono anche essere fabbricati e venduti: *ivi.*

— Similmente in riguardo agli stromenti da taglio e da punta necessarj all'economia domestica: *ivi*, pag. 373.

— Non è punito il *semplice possesso* delle armi comuni da fuoco: *ivi.*

— Riguardo al coltello, per essere colpito dal divieto del porto basta che non sia terminato nella punta secondo i modelli pubblicati dalla legge: *ivi.*

Armi. Prescrizioni intorno all'uso delle armi accordate alla forz'armata di finanza: 1831, vol. I, part. 1, pag. 29.

— È proibito alle guardie di finanza di usare delle armi fuori di servizio ed in servizio se non quando lo richieda l'indispensabile difesa, e contro individui che, fermati dalla forz'armata di finanza, si oppongano con violenza od assalgano con armi ed altri istromenti pericolosi: *ivi*, pag. 30.

— Non possono mai far uso delle loro armi per attaccare chi non esercita contro la forz'armata di finanza una violenta opposizione, e chi senza questa siasi dato alla fuga: *ivi.*

— Si terrà per *aggressione di fatto* quella di mettere le mani addosso alla guardia o di farsi innanzi contro di essa con armi od altri stromenti atti ad uso violento: 1831, vol. I, part. 1, pag. 31.

ARMI. La scelta delle armi da adoperarsi dalla guardia dipende dalle circostanze: 1831, vol. I, part. 1, pag. 32.

— Fuori del caso in cui si viene alle mani ossia della mischia, ove si può far uso d'ogni arma a misura del bisogno, le guardie non possono far uso d'armi se non dietro comando della guida o del capo di distaccamento: *ivi.*

— La guardia è autorizzata a tagliare le corde e i così detti tiranti delle vetture quando taluno colla celerità delle bestie cerca di sottrarsi all'ispezione della forz'armata: *ivi.*

— La stessa facoltà hanno le guardie per rendere inutile il corso delle barche: *ivi.*

ARMI gentilizie. Sono dichiarate comuni alla Lombardia austriaca le istruzioni date alla reggenza della Bassa Austria sull'uso delle armi gentilizie: 1833, vol. II, part. 2, pag. 342.

— Non può far uso d'un'arma gentilizia avente lo scudo fregiato di corone o cimieri chi non vi è autorizzato da un diploma di nobiltà, o da uno speciale rescritto sovrano: *ivi.*

— Non sono compresi tra le armi gentilizie i sigilli e semplici segni che servono soltanto ad indicare un possessore, un'arte, ecc., come l'ancora o una balla di merci pei negozianti, ecc.: *ivi.*

— Il commercio d'armi gentilizie ossia la fabbricazione e la vendita d'armi scolpite, incise, ecc. non è nè vietato, nè interdetto agli scultori, pittori ecc.: *ivi.*

ARMI (le) preziose per antichità destinate ad ornare il museo di qualche privato sono eccettuate dal divieto che in forza della sovrana patente 18 gennajo 1818 colpisce generalmente il possesso delle armi proibite: 1830, vol. II, part. 1, pag. 198.

ARMI preziose. Chiunque però possegga o intenda formare una collezione, nella quale entrino armi proibite, deve riportare speciale licenza dal governo: *ivi.*

ARMI preziose.

— La licenza è chiesta alla delegazione provinciale colla descrizione delle armi che fanno o devono far parte della raccolta: 1830, vol. II, part. 1, pag. 199.

— La licenza è rilasciata soltanto per le armi distinte per antichità, pregio e lavoro, e non già per quelle che fossero pregevoli solo per la materia: *ivi.*

— In caso di revoca della licenza o vendita delle armi, la cessione non può essere fatta se non a chi ne avrà ottenuta la previa permissione del governo. In caso diverso le armi saranno depositate presso le intendenze, per essere poi trasportate all' estero: *ivi.*

ARRESTO dei condannati fuggitivi (tariffa dei premj per l'). V. *Condannati. Premj.*

ARROTINI ed armajuoli. V. *Periti.*

ARTE farmaceutica. In avvenire non sarà più da annoverarsi tra le arti il di cui esercizio è permesso anche agli ebrei: 1829, vol. II, part. 1, pag. 236.

ARTI e commercio. V. *Tasse.*

ARTIGIANI (giovani). Nel caso di spirato permesso d' assenza accordato dalle rispettive autorità ai giovani artigiani che passano dall' una all' altra delle diverse provincie della monarchia, per non impor loro l' obbligo di ricondursi in patria per ottenere la prolungazione dello spirato termine d' assenza o di spedire per lo stesso oggetto il proprio libretto all' autorità medesima, dovranno i giovani artigiani rivolgersi alle autorità del luogo in cui risiedono, le quali avranno poi l' obbligo delle occorrenti annotazioni e partecipazioni: 1829, vol. II, part. 2, pag. 160.

ARTIGIANI stranieri. V. *Garzoni artigiani.*

ARTISTI. È accordata l' esenzione dal dazio d' introduzione nelle provincie della monarchia poste dentro la linea daziaria alle seguenti opere d' artisti viventi domiciliati

in Venezia, cioè pitture, incisioni in rame, legno, acciajo, lavori da scultore; ecc: 1830, vol. II, part. 2, pag. 227.

ARTISTI. Le opere che si vogliono introdurre devono essere accompagnate da un certificato dell'accademia di belle arti, che attesti essere state le medesime eseguite da artisti viventi, ed essere inoltre munite del sigillo dell'accademia: *ivi.*

— ed inventori. V. *Privilegi.*

— V. *Patenti di privilegio.*

ASEHER Wappenstein. V. *Privilegio patenti.*

ASPIRANTI ad un impiego nell'amministrazione delle costruzioni pubbliche. V. *Alunni. Costruzioni pubbliche.*

— al posto di aggiunto fiscale. V. *Fisco.*

ASSEGNAMENTI. V. *Assegni.*

ASSEGNI agli orfani d'impiegati per titolo di studj. V. *Orfani. Impiegati.*

— alimentari. Agl'individui della forz'armata di finanza, in caso di quiescenza, sono applicate le norme della sovrana risoluzione 16 febbrajo 1828 sulla misura di tali assegni: 1829, vol. II, part. 2, pag. 177.

— erariali o rendite perpetue a favore dei comuni. V. *Rendite. Comuni.*

— di grazia agli orfani. V. *Orfani.*

— fissi (gli) accordati per le spese d'ufficio delle commissarie distrettuali abbracciano anche le spese pei registri dello stato civile per uso dei parrochi, non dovendo le medesime essere più oltre a carico dei comuni: 1833, vol. II, part. 2, pag. 325.

— (gli) *ad personam* degl'impiegati del già regno d'Italia definitivamente, se impiegati nel regno lombardo-veneto, sono da computarsi nella misura della pensione. V. *Pensioni.*

ASSEGNI temporarj di culto. Metodo di pagamento. V. *Pensioni.*

Assenti. Tutti i sudditi austriaci, i quali non si sono dichiarati a norma dell'articolo 27 del trattato di Vienna 30 maggio 1814 di voler far uso della facoltà di recarsi all'estero e che sono tuttora assenti, sono tenuti di rientrare nel termine di un anno negli stati imperiali regj se trovansi in Europa, e di tre se fuori di essa, sotto comminatoria di essere trattati come assenti illegalmente: 1832, vol. I, part. 2, pag. 61.

Assenza (permesso d') de' giovani artigiani da protrarsi. V. *Artigiani.*

— illegale. V. *Emigrazione.*

Associazioni politiche. Sono applicate le disposizioni dei §§ 52 e 56 del codice penale a chiunque d'ora in avanti entra nella società della *giovine Italia*, a chiunque conoscendone le mire non ne ha impedito i progressi, ed a chiunque ha ommesso di denunciarne i membri: 1833, vol. II, part. 1, pag. 46.

— È assicurata la piena impunità e il secreto ai delatori: *ivi.*

— per educazione. V. *Conservatorj di educazione pei piccoli fanciulli.*

Assolutorj de' pubblici contabili. V. *Contabili.*

Aste. V. *Appalti. Beni comunali. Contratti. Licitazioni.*

Attestati medici. La vidimazione degli attestati per parte dei protomedici o dei medici di delegazione non avendo per iscopo l'autenticazione della firma del datore di un attestato, ma solamente la regolarità o la irregolarità della materia dei medesimi, dovrà essere rilasciata previo esame dell'ammalato e portare la dichiarazione se il protomedico od il medico avranno trovato in regola il contenuto del medesimo: 1830, vol. II, part. 2, pag. 197.

Attestati d'indigenza. V. *Bollo della carta.*

— di sanità. V. *Falsificazione.*

Atti dello stato civile. Indicazioni da praticarsi negli estratti dei registri delle nascite, dei matrimonj e delle morti

AMMORTIZZAZIONE.

— Le monache del SS. Redentore stabilite in Vienna sono individualmente esenti dalla legge d'ammortizzazione in quanto le medesime non sono vincolate da voto solenne: 1831, vol. I, part. 2, pag. 39.

— Il giudizio sulle domande per ammortizzazione anche delle nuove obbligazioni al 4 per 100 e dei relativi *coupons* e *talons* spetta esclusivamente al tribunale civile di prima istanza in Milano: 1831, vol. II, part. 1, pag. 65.

— Pubblicazione dell'estratto o rendiconti dei prodotti assegnati al fondo d'ammortizzazione e convertiti a termini dei §§ 28, 29 e 30 della sovrana patente 24 maggio 1822, stato presentato dall'imperiale regia prefettura del monte e verificato dalla commissione istituita dal § 33 della patente medesima: *ivi*, pag. 95.

— Come hanno luogo i sequestri o siano le prenotazioni di credito sopra i depositi effettuati in virtù del § 43 della sovrana patente coscrizionale del 17 settembre 1820 per conto dei supplenti accettati dalle delegazioni provinciali: 1832, vol. II, part. 2, pag. 177.

— Tali depositi sono da riguardarsi come qualunque altra proprietà privata, per cui soggiaciono alla procedura giudiziale: *ivi*, pag. 179.

— Le prenotazioni quando riguardano depositi fruttiferi sono operate dalla prefettura presso il fondo d'ammortizzazione, e se riguardano depositi giacenti nelle casse di finanza e comunali presso la rispettiva delegazione: *ivi*.

— Sono di conseguenza rimandati dagli uffici e corpi militari alla prefettura od alla delegazione come sopra coloro che presentassero istanze per tali prenotazioni: *ivi*.

— Sono domandate direttamente alle suddette autorità le prenotazioni che riguardano l'erario militare: *ivi*, pag. 180.

— Le traslocazioni da un corpo all'altro dei supplenti accettati sono notificate direttamente alle rispettive delegazioni: *ivi*.

AMMORTIZZAZIONE.

— Estratti dei rendiconti del fondo d'ammortizzazione degli anni 1830 e 1831 in cura dell'imperiale regia prefettura del monte lombardo-veneto verificati dalla commissione istituita coll'art. 33 della sovrana patente 24 maggio 1822: 1833, vol. II, part. 2, pag. 53.

— V. *Debito pubblico.*

— V. *Monte del regno lombardo-veneto.*

AMNISTIA. Dal beneficio delle amnistie accordate per grazia ai disertori dell'armata non si debbono escludere che quegl'individui che, oltre la diserzione, si resero colpevoli di un altro delitto non ancora legalmente prescritto, e pel quale non furono nè puniti, nè graziati, nè assolti: 1829, vol. II, part. 2, pag. 219.

AMON Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

AMSTÄTTER Matteo. V. *Privilegio patenti.*

ANDREAS Giovanni e Prischard Giuseppe. V. *Priv. patenti.*

ANDREAZZI Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

ANDREOLI Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

ANDREWS Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

ANGELI Domenico di Trieste. V. *Privilegio patenti.*

ANIMALI. È applicabile anche agli animali la facilitazione di dazio concessa dal § 4 delle disposizioni relative alla tariffa di transito delle merci che passano negli stati austriaci per un determinato spazio di strada: 1830, vol. II, part. 1, pag. 117.

— V. *Macellazione.*

ANSALDI Francesco. V. *Privilegio patenti.*

ANTICHITA' (oggetti d'). V. *Armi preziose.*

APPALTATORI. I depositi fatti nelle casse di finanza dagli appaltatori di opere pubbliche, la spesa delle quali cade sulla rubrica politica *Costruzioni pubbliche*, devono restituirsi dalle casse stesse sopra ordini delle delegazioni provinciali: 1832, vol. I, part. 2, pag. 30.

APPALTATORI. V. *Appalti.*

— dei dazj di consumo. V. *Dazj di consumo.*

APPALTI. Determinazione sovrana diretta ad agevolare tanto ai possidenti quanto ai manifattori la vendita delle loro produzioni direttamente all' amministrazione dello stato e proteggerli così contro le angherie degli abboccatori o fornitori per appalto: 1831, vol. II, part. 2, pag. 250.

— Ai producenti e fabbricatori è permesso di trattare o negoziare coll' erario per versare direttamente ai rispettivi rami d' amministrazione i loro prodotti o manifatture: *ivi*, pag. 252.

— Sono accettate anche in picciole partite le manifatture suddette a norma del bisogno ed a prezzo di tempo in tempo stabilito, non esclusi i panni e le tele: *ivi.*

— I rami amministrativi sono risponsabili di non frapporre ostacoli infondati ai privati obblatori: *ivi.*

— erariali. Le prescrizioni contenute nella sovrana risoluzione 30 giugno 1832 intorno al prezzo fiscale da servire di base nei casi di rinnovazione d' aste erariali per difetto ed a carico dei primi deliberatarj sono da applicarsi anche alle imprese che interessano i comuni e gli stabilimenti tutelati: 1833, vol. I, part. 2, pag. 5.

— V. *Contratti. Licitazioni.*

APPEL Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

ARCHITETTI. Sono confermate le disposizioni della legge italiana 3 novembre 1805 prescrivente le discipline da osservarsi per l' abilitazione all' esercizio delle professioni d' architetti civili, periti agrimensori ed ingegneri civili; 1829, vol. II, part. 2, pag. 213.

— V. *Agrimensori. Studenti.*

ARGENTAU Federico. V. *Privilegio patenti.*

ARGENTI Luigi. V. *Privilegio patenti.*

ARGENTO (paste d') monetabili. V. *Monete. Zecche.*

BAAL Antonio di Vienna. V. *Privilegio patenti.*

BACCH Luigi. V. *Privilegio patenti.*

BACH Michele. V. *Privilegio patenti.*

— Giovanni Michele. V. *Privilegio patenti.*

BACHMANN Leonardo. V. *Privilegio patenti.*

BADEN. Convenzione fra la corte imperiale d'Austria ed il granduca di Baden per la reciproca consegna dei disertori militari e dei coscritti fuggitivi. V. *Disertori. Coscritti.*

BAIN Francesco. V. *Privilegio patenti.*

BALAS Enrico. V. *Privilegio patenti.*

BALDE Giovanni Pietro e Ressel Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

BALLING fratelli Augusto e Michele e di Flieck Eleonora. V. *Privilegio patenti.*

BANAYER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

BANCA (le obbligazioni della) fruttanti il 5 per 100, le quali sono ripartite nella serie 65ª, estratte il 2 novembre 1829, verranno pagate ai creditori in moneta di convenzione giusta il valor nominale del capitale: 1829, vol. II, part. 1, pag. 308.

— Contemporaneamente al capitale verranno pagati gl' interessi sino al primo novembre 1829: *ivi.*

— Delle obbligazioni sottoposte a sequestro, ad un vincolo o prenotazione si dovrà, prima di pagare il capitale, riportare la liberazione del vincolo dall'autorità che lo avesse decretato: *ivi*, pag. 309.

BANCA.

— Nel pagamento delle obbligazioni intestate a fondi politici, chiese, conventi, luoghi pii, fondazioni, stabilimenti pubblici, ecc. si osservano quelle prescrizioni che sono di regola: 1829, vol. II, part. 1, pag. 309.

— I possessori delle obbligazioni, gl'interessi delle quali sono assegnati al pagamento del capitale presso qualche cassa filiale di credito, possono esigere il pagamento del capitale presso la cassa universale del debito dello stato e della banca: *ivi.*

— V. *Debito pubblico.*

— Col mese di febbrajo 1830 saranno pagate ai rispettivi creditori in danaro sonante, giusta il valor nominale, le obbligazioni di banco fruttanti il 5 per 100, le quali sono ripartite nella serie 77.ª, estratte nel giorno 2 gennajo. Pagamento degl'interessi: 1830, vol. I, part. 1, pag. 16.

— Le obbligazioni della banca fruttanti il 5 per 100 sortite nella serie 112.ª, estratte a Vienna il 2 di novembre 1831, saranno concambiate con altre obbligazioni dello stato fruttanti il 5 per 100 in moneta di convenzione: 1831, vol. II, part. 2, pag. 229.

— Quelle fruttanti il 5 per 100 sortite nella serie 25.ª, estratte il 1.° marzo 1832, verranno concambiate con altre obbligazioni dello stato fruttanti il 5 per 100 in moneta di convenzione: 1832, vol. I, part. 1, pag. 21.

— Quelle fruttanti il 5 per 100 estratte a Vienna il 1.° giugno 1832 nella serie 38.ª verranno, a termini della sovrana patente 21 marzo 1818, concambiate con altrettante nuove obbligazioni dello stato fruttanti il 5 per 100 in moneta di convenzione: 1832, vol. II, part. 1, pag. 74.

— Quelle fruttanti il 5 per 100 sortite nella 9.ª serie, estratte il 1.° agosto 1832, verranno concambiate con

BANCA.

altre obbligazioni dello stato fruttanti il 5 per 100 in moneta di convenzione: 1832, vol. II, part. 1, pag. 83.

— Quelle fruttanti il 5 per 100 sortite nella seria 40.ª, estratte il 1.° marzo 1833, verranno concambiate con altre obbligazioni dello stato fruttanti il 5 per 100 in moneta di convenzione: 1833, vol. I, part. 1, pag. 6.

— Quelle fruttanti il 5 per 100 sortite il 1 novembre 1833 verranno concambiate con altrettante obbligazioni dello stato fruttanti pure il 5 per 100 in moneta di convenzione: 1833, vol. II, part. 1, pag. 102.

— V. *Debito pubblico.*

BANCO (note di). Le prescrizioni legali attualmente in corso relativamente alle note di banco devono applicarsi pienamente alle nuove note di banco che vanno ad essere poste in circolazione col 1.° luglio 1829 di fiorini 25, 50 e 100: 1829, vol. I, part. 1, pag. 113.

— Descrizione di cadauna delle medesime: *ivi.*

— Disposizioni rispetto all'estinzione ed allo scambio: *ivi.*

— Similmente per quelle che verranno poste in corso di 500 e di 1000 fiorini: 1831, vol. I, part. 1, pag. 8.

— Avviso relativo della direzione della banca nazionale: *ivi*, pag. 9.

— Descrizione delle nuove note: *ivi*, pag. 11.

BANDE stagnate inglesi. Il dazio d'introduzione delle bande stagnate inglesi finora percetto nella misura di fiorini 5, car. 12 per ogni centinajo di Vienna, pari a lire 27,86 per quintale metrico, com'è stabilito nella vigente tariffa daziaria, non deve d'ora innanzi riscuotersi che in ragione di lire 17,86 per ogni quintale metrico: 1833, vol. I, part. 2, pag. 37.

BANKNOTEN. V. *Banco-Note.*

BAR Giovanni e Moser Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

BARBIERI Paolo. V. *Privilegio patenti.*

BARBOLAN Leonardo e Moro Giovanni Adamo. V. *Privilegio patenti.*

BARCHE sul Po, sul Ticino, sull' Adda. V. *Navigazione. Contrabbando.*

— di qualunque nazione o bandiera che entreranno nelle imboccature del Po. V. *Contrabbando. Navigazione.*

— di merci e zattere sui fiumi Adda e Ticino e sui navigli. V. *Navigazione. Regolamento di navigazione.*

BAROGGI Quintino. V. *Privilegio patenti.*

BARONI Luigi di Venezia. V. *Privilegio patenti.*

BARTH Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

BARTELMUS Edoardo. V. *Privilegio patenti.*

BARTOLOMEO Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

BASSI ufficiali. Fino all' età di 40 anni possono essere accettati nei corpi di truppa come supplenti: 1832, vol. II, part. 2, pag. 168.

BATTELLI a vapore. Prescrizioni all' intento di prevenire i sinistri eventi derivabili dal meccanismo dei battelli a vapore in riguardo all' esteso uso delle macchine a vapore tanto per la navigazione che per altre diverse intraprese: 1831, vol. I, part. 1, pag. 35.

— Prima che sia messa in azione una macchina a vapore destinata a comunicare il moto ad un battello, l' imprenditore dovrà riportarne il permesso dal governo: *ivi.*

— L' uso di caldaje fabbricate con ferro fuso ossia ghisa non è permesso nè pei battelli a vapore, nè per qualsiasi altro fine, salvo quelle già in esercizio: *ivi*, pag. 56.

— L' esperimento delle caldaje d' ogni macchina a vapore viene fatto spingendovi entro l' acqua con una tromba fino a che vi eserciti la pressione equivalente al triplo di quella che corrisponde al peso: *ivi.*

— Valvola di sicurezza. Sua costruzione. Peso del braccio di leva. Penali per chi trascura di fare le prescritte modificazioni alle macchine: *ivi*, pag. 59.

BATTONGH Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
BAUER Cristiano. V. *Privilegio patenti.*
— Francesco Ferdinando. V. *Privilegio patenti.*
— Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
— Matteo. V. *Privilegio patenti.*
BAUERNREITER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
BAUM Daniele. V. *Privilegio patenti.*
BAUMAN Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
BAUMGARTE Lorenzo. V. *Privilegio patenti.*
BAUMSTARK Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
BAVIERA. La tassa d'esenzione dal servizio militare fissata in 185 fiorini, che per rappresaglia si esige dai sudditi austriaci che emigrano per la Baviera, mentre per età sono soggetti alla coscrizione, senza che vengano riconosciuti invalidi per difetti fisici, si esige da essi nella stessa valuta in cui si paga dagli emigranti bavari: 1830, vol. I, part. 2, pag. 10.
— Convenzione tra le corti d'Austria e di Monaco per la reciproca assistenza dei rispettivi sudditi che si trovano in istato d'infermità o d'indigenza. V. *Beneficenza.*
BAYER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
— Leopoldo. V. *Privilegio patenti.*
BAZZINO Faustino. V. *Privilegio patenti.*
BEARZI A. di Venezia, Austoss Lorenzo, Radler e Fletacher. V. *Privilegio patenti.*
— A. di Vienna. V. *Privilegio patenti.*
BECKER Antonio. V. *Privilegio patenti.*
— Davide. V. *Privilegio patenti.*
— Enrico. V. *Privilegio patenti.*
— Sigifredo. V. *Privilegio patenti.*
BEELZ Federico di Vienna. V. *Privilegio patenti.*
BEER Giovanni. V. *Metzner Guglielmo.*
— Guglielmo. V. *Privilegio patenti.*
BEIGEL di Presburgo. V. *Privilegio patenti.*
BEKH Giuseppe Adolfo. V. *Privilegio patenti.*

BELGI (crediti de') sul monte lombardo-veneto. V. *Monte lombardo-veneto, Debito pubblico.*

BELLOTTI Paolo. V. *Privilegio patenti.*

— e Sellier. V. *Privilegio patenti.*

BELTRAMINI Carlo e Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

BENEFICENZA pubblica. È applicata anche agl' impiegati provvisorj degl' istituti di pubblica beneficenza la ritenuta del due per cento sul soldo e sulle mercedi, dacchè anche i medesimi sono ammessi al beneficio del trattamento di pensione o di provvigione giusta le norme veglianti per gl' impiegati dello stato: 1830, vol. II, part. 2, pag. 171.

— (gli stabilimenti di) sono obbligati nei casi eventuali a far convertire le diffidate cartelle e rendite in obbligazioni al 4 per 100 in moneta metallica: *ivi*, pag. 179.

— Le amministrazioni di questi stabilimenti debbono tosto presentare le cartelle di cui fossero in possesso e che fossero state estratte per l'affrancazione al concambio in obbligazioni fruttanti il 4 per 100: *ivi*, pag. 180.

— Le cartelle del monte lombardo-veneto, le quali non sono rendite propriamente dette in rappresentazione di capitali diffidati, ma che sono inscritte come dotazioni in oggetti di culto od altro consimile istituto, dovranno essere trattate come le obbligazioni appartenenti a fondi politici di dotazioni dello stato: *ivi*, pag. 182.

— Le cartelle della suindicata categoria comprese nella diffidazione delle serie già estratte, e quelle delle estrazioni successive andranno esenti dagli effetti dell' avuta diffidazione e continueranno ad essere pagate dei rispettivi loro frutti in ragione del 5 per 100: *ivi*, pag. 183.

— Nei cortili delle case di stabilimenti di beneficenza è proibito di piantar giardini, di erigere invetriate per le piante, ecc. a comodo degl' impiegati, medici ed altri: *ivi*, pag. 188.

BENEFICENZA.

— Dovunque si trovassero giardini, ecc., dovranno essere spianati e trasportati, eccettuato il caso di concessione espressa: 1830, vol. II, part. 2, pag. 188.

— Risultando che impiegati o medici siansi arbitrariamente appropriati degli spazj nei giardini separati dagli spedali e dalle case di ricovero e destinati al sollievo dei malati, si dovrà procedere contro essi giusta i doveri d'ufficio: *ivi*, pag. 189.

— I medici ed i chirurghi degli stabilimenti convitti di pubblica beneficenza non sono impiegati stabili, ed il loro soldo non è soggetto alla ritenuta del 2 per 100: *ivi*, pag. 193.

— Sono prevenute le amministrazioni che anche le cartelle inscritte al presentatore minori di fiorini 100 possono assoggettarsi a vincoli: 1831, vol. I, part. 2, pag. 45.

— Le cauzioni da darsi d'ora innanzi dai nuovi affittuarj di beni rustici di ragione degl' istituti di beneficenza pubblica dovranno corrispondere per lo meno all' ammontare del fitto di due anni: 1831, vol. II, part. 2, pag. 193.

— Perchè non vengano a mancare i fondi da erogarsi nelle beneficenze ed anche per esimersi dalla risponsabilità derivabile dalla prescrizione dei crediti dei luoghi pii, dovranno le amministrazioni adoperarsi in ogni modo per la riscossione dei fitti alle rispettive scadenze: *ivi*.

— Per esimersi dalla risponsabilità a cui si esporrebbero ove mai la prescrizione potesse essere opposta a pregiudizio de' pii istituti, dovranno le amministrazioni adoperarsi con ogni cura per la riscossione de' fitti dei fondi rustici alle rispettive scadenze: *ivi*.

— L'applicazione delle prescrizioni generali per le pensioni

BENEFICENZA

agl' impiegati degl' istituti di beneficenza del regno lombardo-veneto non ha luogo che per quelli che hanno ottenuto un impiego stabile in seguito alla sovrana risoluzione 30 dicembre 1824, e dopo quell'epoca presso un istituto di beneficenza e che venissero giubilati: 1832, vol. II, part. 2, pag. 169.

— All'incontro tali impiegati che non hanno ottenuto un impiego stabile nè dalla data della succitata risoluzione, nè posteriormente, saranno trattati nella loro giubilazione colle norme vigenti prima dell'emanazione di tale risoluzione: *ivi*, pag. 170.

— Non si considerano come impiegati, ma sibbene come semplici locatori d'opera e quindi non soggetti alla ritenuta del 2 per 100 i fattori di campagna, campari e simili addetti alle amministrazioni degl' istituti di beneficenza: 1833, vol. I, part. 2, pag. 34.

— Estratto della convenzione stabilita fra le corti di Vienna e di Monaco per la reciproca assistenza dei sudditi rispettivi che trovandosi in istato d'indigenza possono essere nel caso d'invocare i soccorsi della pubblica beneficenza: 1833, vol. II, part. 2, pag. 341.

— Le spese di cura e trattamento di tali individui malati o disgraziati sono sostenute dalle casse di beneficenza o comunali: *ivi.*

— Ognuno dei governi provvede senza indugio a quanto in tali casi richiede l'umanità: *ivi.*

— La spesa occorsa si rifonde in base ad un equo conteggio nel caso in cui o lo stesso viaggiatore sia obbligato al rimborso co' suoi proprj mezzi, oppure che le persone obbligate, giusta le massime del privato diritto, a somministrare alimenti e soccorso, vale a dire gli ascendenti e discendenti o conjugi, siano in grado di farlo: *ivi.*

BENEFICENZA (beni degli stabilimenti). V. *Affitti. Cauzioni.*

BENEFICIATI. Anche sulle cartelle di una rendita minore di fiorini 100 pei beneficiati inscritte al presentatore e fruttanti il 4 per 100 possono segnarsi de' vincoli: 1831, vol. I, part. 2, pag. 45.

BENEFICJ. Disposizioni onde procurare la pronta e regolare provvista de' beneficj semplici di patronato privato: 1829, vol. II, part. 2, pag. 235.

— I subeconomi nel riferire la vacanza di un beneficio semplice ogni qual volta accennino il diritto certo o presunto di alcuna famiglia verso il beneficio stesso al patronato attivo o passivo, gl' imperiali regj delegati mentre ne trasmettono al governo il rapporto coll'atto di richiamo in amministrazione, pubblicano un avviso, annunciandone la vacanza, invitando chiunque creda di avervi diritto a presentarne le prove: *ivi.*

— In caso di ritardo a fornire le prove, il governo provvede in via economica e senza pregiudizio delle ragioni private onde il beneficio non resti più a lungo vacante: *ivi*, pag. 236.

— Lo stesso sarà fatto in riguardo alla nomina alle vacanti cappellanie manuali di patronato privato considerate come istituzioni equivalenti a beneficj, eccettuati da questa misura i legati semplici assegnati in titolo di ordinazione: *ivi.*

— Dell'avviso da pubblicarsi nei sensi come sopra dovrà trasmettersi un esemplare anche all' ordinario della diocesi nella quale ha sede il beneficio o la cappellania: *ivi.*

— Le petizioni degli aventi diritto a succedere vengono rassegnate al governo: *ivi*, pag. 237.

— In caso che nè il diritto esclusivo, nè il possesso venga provato, chiuso il periodo dei quattro mesi, gli imperiali regj delegati procurano fra i diversi insinuati un accordo e, questo ottenuto, ne rassegnano l'atto relativo al governo: *ivi.*

BENEFICJ.

— Le proroghe alle insinuazioni non possono essere accordate che dal governo, al quale è riservato il determinare sul provvedimento economico da darsi nel caso di niuna insinuazione, o che nessuno giustifichi l'asserito diritto, o che le parti debbano essere rimesse all'autorità giudiziaria: 1829, vol. II, part. 2, pag. 237.

— V. *Cappellanie. Legati.*

— vacanti. Istruzioni pei subeconomi e sindaci capitolari per la resa de' loro conti, in base alla norma provvisoria 31 maggio 1816 ed appendice 4 agosto 1818, ed al regolamento 14 aprile 1828: 1833, vol. II, part. 2, pag. 242.

— I conti si dividono in due parti, portano la data e sono firmati da chi li rende. La prima parte riguarda il conto dell'annuale amministrazione del beneficio in vacanza o posto sotto sequestro; la seconda il riparto della rendita, dei pesi e delle spese: *ivi*, pag. 243.

— Conto d'amministrazione. È compilato secondo il modello *A*. Vi si espongono l'arretrato, la competenza dell'anno, l'effettivo introitato e pagato dalle parti, le restanze attive e passive: *ivi*.

— Delle variazioni nelle rendite e nei pesi stabili al confronto delle cifre esposte nello stato attivo e passivo che debb' essere presentato subito dopo la vacanza del beneficio dovranno addursi i motivi in foglio separato: *ivi*, pag. 244.

— Riguardo all'attività dovrà sempre calcolarsi per ciascuna rendita un'intiera annualità, salvo il caso di quei beneficj od uffici, la rendita dei quali è costituita per intiero sul monte dello stato e la di cui provvista avvenga entro il semestre in cui si è verificata la vacanza: *ivi*, pag. 245.

— La decorrenza dell'annualità avrà sempre principio

coll' anno economico secondo le diverse consuetudini locali, sia pei fitti in danaro ed in generi, pei prodotti de' fondi condotti ad economia o mezzadria, pei frutti di parte padronale, pei livelli, legati, ecc.: 1833, vol. II, part. 2, pag. 245.

— Per le decime e primizie convenzionate da pagarsi in contanti o generi, pei livelli, legati, ecc. la decorrenza dell' annualità ritiensi dal giorno stabilito nell' istromento o nella scrittura: *ivi.*

— Tutte le altre rendite, la scadenza delle quali si verificasse in epoche anteriori al 1.° luglio, dovranno riferirsi all' arretrato, e quelle che scadessero dopo il 30 giugno apparterranno all' annualità corrente. Si dovrà calcolare nel conto, oltre l' annualità corrente, soltanto il *dietim* della rendita arretrata competente al beneficio dal giorno della vacanza sino alla scadenza dell' annualità della stessa rendita arretrata: *ivi*, pag. 246.

— Tale massima non è applicabile alle rendite perpetue sull' imperiale regio monte: *ivi.*

— Il subeconomo dovrà compilare il conto d' amministrazione e presentarlo anche nel caso che non abbia fatto nè riscossione, nè pagamento di sorta dipendentemente dalla vacanza di qualche beneficio per essersi esatte le rendite e pagate le spese dal beneficiato antecessore. In mancanza di avanzo basterà che l' economo informi, e ciò faccia anche in caso di beneficio sotto sequestro: *ivi*, pag. 248.

— Si calcolano nel conto il canone della casa d' abitazione del beneficiato qualora sia affittata, ed i prodotti del giardino: *ivi.*

— Saranno descritti in fine del conto d' amministrazione tutti gl' introiti spettanti al patrimonio del beneficio, come capitali restituiti, livelli, ecc.: *ivi.*

BENEFICJ.

— *Passività*. Come si registrano le spese tutte d'amministrazione, cioè le annualità pel carico prediale e comunale, il peso delle messe per un intiero anno solare, la competenza nitida d'importo delle messe compensate: 1833, vol. II, part. 2, pag. 251.

— Si calcola per metà soltanto la spesa pei carichi e per le sementi in riguardo ai beni lavorati a mezzadria. Si calcola per intiero pei beni condotti ad economia. Spesa per le sementi. Spesa di anticipazioni. Assegno al vicario spirituale pel servizio prestato durante la vacanza ed in quale misura: *ivi*.

— Le spese per riparazioni istantanee a ristauro delle case ed edificj che vengono rilevate nelle perizie non si calcolano nel conto d'amministrazione ancorchè sostenute dai subeconomi, salvo a questi il ripetere il pagamento direttamente dal beneficiato antecessore, od erede: *ivi*, pag. 252.

— Nel caso di beneficio sotto sequestro sarà calcolata nel conto qualunque spesa per riparazioni e per risarcimento de' danni: *ivi*, pag. 253.

— I subeconomi sono rimborsati direttamente dalle parti delle spese per gli atti di vacanza e di conferimento e di quelle per l'assistenza agl'inventarj giudiziali delle sostanze dei defunti beneficiati nella qualità di commissarj politici delegati: *ivi*.

— Non compete onorario al subeconomo sulle somme che avesse a ritirare dal suo antecessore per avanzi intercalari od altri fondi presso di esso rimasti: *ivi*.

— Similmente sugl'introiti dipendenti da rimborso per ispese di carichi e di campagna spettanti ai mezzadri: *ivi*.

— Si ammette all'opposto l'onorario se i coloni sono tenuti pagare al padrone, oltre il fitto in contanti ed in generi, qualche somma per carichi su questa stessa

somma considerata come parte di rendita in aumento del fitto, onde costituire la reale annualità: 1833, vol. II, part. 2, pag. 257.

— Onorario pei sindaci capitolari. Si calcola al 5 per 100 qualunque sia l'anno di amministrazione e sugl' introiti soltanto della quota di rendita prebendale, di cui essi sindaci sono tenuti a render conto: *ivi*, pag. 258.

— Conto di riparto. Sarà compilato giusta il modello *B*. Vi sarà sempre premesso il prospetto delle rendite, dei pesi e delle spese. Come queste si dividono: *ivi*, pag. 258.

— Non si comprendono nel prospetto le rendite di difficile riscossione, ma si riportano nell' appendice del conto di riparto: *ivi*, pag. 259.

— Divisione delle rendite. Si dividono a *dietim* fra l'antecessore beneficiato od eredi, il vacante ed il nuovo provvisto pel periodo di tempo che ad essi appartiene: *ivi*.

— Come si calcolano i *dietim* fra le parti suddette: *ivi*, pag. 260.

— Ripartizione dei pesi e delle spese. I pesi e le spese comuni, cioè quelle che non sono applicabili ad un solo condividente, si dividono fra le parti in proporzione delle quote delle differenti rendite; nel resto sono divisibili come nei casi figurati nel modello *B*: *ivi*, pag. 261.

— Quali spese si applicano in totalità al vacante, quali al nuovo provvisto: *ivi*.

— Come si espongono nel conto di riparto l'onorario del subeconomo ed ogni altro di amministrazione: *ivi*, pag. 262.

— Per l'applicazione dell'onorario d'amministrazione a carico delle parti gl' introiti si ritengono fatti primieramente per conto del beneficiato antecessore, indi per conto del beneficio, poscia del nuovo provvisto: *ivi*.

BENEFICJ.

— Si calcola nel conto d'amministrazione la spesa di possesso di un beneficio posto dal subeconomo sotto sequestro d'ordine superiore, salvo il compenso della metà da farsi dal nuovo provvisto all'antecessore beneficiato o all'erede, ogni qual volta il beneficio sia dichiarato vacante o sia riconferito: 1833, vol. II, part. 2, pag. 262.

— Similmente la spesa pel catastino o certificato di possesso e quella della carta bollata per l'atto inerente ecc.: *ivi*, pag. 254.

— Non si comprenderanno le spese fatte dal beneficiato antecessore per le piantagioni di viti e gelsi e pel legname di sostegno: *ivi*.

— Si escluderà il caposoldo per carichi ritardati dall'antecessore beneficiato, e vi s'includerà all'opposto se venisse pagato dal subeconomo per difetto imputabile allo stesso beneficiato od eredi: *ivi*.

— Onorario d'amministrazione pei subeconomi da prendersi sulla somma da essi riscossa dipendentemente dalle rendite sì arretrate che correnti nei diversi casi in questo articolo specificati: *ivi*, pag. 255.

— Se occorre di fare riparto di rendite, l'onorario si calcola su tutta la rendita lorda esatta e da esigersi: *ivi*, pag. 256.

— Se si tratta di conto finale per essere riconferito il beneficio, l'onorario si calcola soltanto sulla rendita introitata di quell'anno: *ivi*.

— Compete dietro le premesse massime ai subeconomi l'onorario dell'8 per 100 pel primo anno d'amministrazione di un beneficio qualunque, e l'onorario del 5 per 100 per gli anni successivi. Come si computa l'anno d'amministrazione pei subeconomi in attività di servizio e pei subeconomi sostituiti: *ivi*.

BENEFICJ.

— Ove si verificassero riscossioni di laudemj, o si trattasse di beneficj coadjutorali, la cui rendita sia costituita per intiero sull' imperiale regio monte, anche pel primo anno d' amministrazione compete ai subeconomi l' onorario del solo 5 per 100: 1833, vol. II, part. 2, pag. 256.

— Dimostrazioni. Avvertenze generali: *ivi*, pag. 268 e 269.

— Modello *A.* Conto d' amministrazione: *ivi*, pag. 271.

— Distinte diverse dal n.° I al n.° IV: *ivi*, pag. 274, 276, 285 e 287.

— Modello *B.* Conto di riparto delle rendite e spese: *ivi*, pag. 288.

— Appendice. Avvertenze: *ivi*, pag. 299.

BENEFICJ semplici di patronato privato. Disposizioni onde procurarne la pronta e regolare provvista: 1829, vol. II, part. 2, pag. 233.

— e cappellanie. V. *Rendite perpetue.*

BENEFICJ ecclesiastici. Beni ad essi spettanti in terreni asciutti. V. *Affitti. Beni.*

BENETZOG Francesco. V. *Privilegio patenti.*

BENI dello stato. La vendita de' beni dello stato e delle realità camerali continuerà ad essere affidata a quella stessa commissione che ne aveva l' incarico in addietro, e la medesima si chiamerà d' ora innanzi = commissione per la vendita dei beni dello stato, ecc.: 1830, vol. II, part. 2, pag. 215.

— Alla stessa commissione è attribuita l' approvazione dei contratti di affrancazione dei livelli: *ivi.*

— degli stabilimenti di beneficenza e dei beneficj ecclesiastici. Il permesso di estendere fino ad anni 15 il periodo degli affitti da stipularsi sopra fondi de' luoghi pii in terreni asciutti si estende anche alle proprietà beneficiarie e di patrimonio ecclesiastico: *ivi*, pag. 241.

— Per le affittanze protratte fino ad anni 15 dovrà

riportarsi l'approvazione dopo la deliberazione seguitane all'asta delle imperiali regie delegazioni provinciali: 1831, vol. I, part. 2, pag. 35.

Beni destinati ai fedecommessi. V. *Fedecommessi.*

Beni comunali. Nei capitolati d'asta per la vendita enfiteutica e libera di beni comunali si aggiungerà l'obbligo al deliberatario della piena osservanza dei regolamenti boschivi nella parte che sono tuttora in vigore: 1829, vol. II, part. 1, pag. 190.

Beni di proprietà degli esteri. È abrogato il divieto d'intestare nei libri e registri censuarj beni posti nel regno lombardo-veneto appartenenti a persone estere e di paesi coi quali non sussiste la reciprocità delle successioni: 1833, vol. I, part. 1, pag. 10.

Benkent Antonio e Kanzaurek Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

Berchtold Ungerschütz conte Carlo. V. *Privilegio patenti.*

Bergamenter Federico. V. *Privilegio patenti.*

Bergl Antonio e compagno. V. *Privilegio patenti.*

Bernard Antonio. V. *Privilegio patenti.*

— Giacomo. V. *Privilegio patenti.*

Bernareggi Francesco e Charansonney Guglielmo. V. *Privilegio patenti.*

Berra Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

Bertini Giuseppe Maria. V. *Privilegio patenti.*

Besozzi Lodovico. V. *Privilegio patenti.*

— Luigi. V. *Privilegio patenti.*

Bessarabia. V. *Moldavia. Armi.*

Bettole. È impedito di aprire o continuare esercizj d'osteria, bettole, caffè, ecc. a chi fosse pregiudicato nella pubblica opinione: 1831, vol. I, part. 2, pag. 10.

— Le licenze saranno rinnovate ogni anno, onde siano denegate a coloro che se ne fossero resi immeritevoli: *ivi*, pag. 11.

Bettola. È proibito l'aprimento di tali esercizj in luoghi reconditi e sospetti, e quando gli esercizj già esistenti in un comune fossero dalle pubbliche autorità giudicati sufficienti al bisogno: 1831, vol. I, part. 2, pag. 101.

— Nel caso in cui la domanda di licenza sia fatta da una donna o per conto terzo, debbesi aver riguardo anche alla condotta del marito o del dirigente l'esercizio: *ivi.*

— Nei comuni murati, accordandosi licenza di vendere vino, debbonsi circoscrivere i posti ove si possa berlo sul sito: *ivi.*

Bettoni Nicolò di Milano. V. *Privilegio patenti.*

Bevande. La concessione dei privilegi di privativa per la fabbricazione dei commestibili e delle bevande resta sospesa: 1829, vol. II, part. 1, pag. 315.

— Per gli apparati e macchine atte alla fabbricazione dei commestibili e delle bevande verranno concessi privilegi senza che possa derivarne ai privilegiati alcun diritto alla fabbricazione stessa: *ivi.*

Bevilacqua Giorgio. V. *Privilegio patenti.*

Biancheria. Non avrà più luogo dall'anno 1831 in poi la consegna d'un pajo scarpe e della semplice biancheria ai militari congedati che devono presentarsi ogni anno per un tempo determinato per esercitarsi nelle armi, come a quelli che vengono chiamati nei mesi d'estate pel temporaneo aumento del numero solito dei loro corpi: 1830, vol. II, part. 2, pag. 216.

Biekes Enrico. V. *Privilegio patenti.*

Bieners Francesco di Boemia. V. *Privilegio patenti.*

Bigaglia Pietro di Venezia. V. *Privilegio patenti.*

Bilange (le) per pesare l'oro e l'argento ordinate in via d'appalto e fabbricate nella periferia del porto franco di Venezia per uso dei tribunali e delle preture dovranno essere introdotte nella terra ferma esenti da dazio: 1831, vol. II, part. 2, pag. 190.

BILANCE. Le bilance fabbricate in Venezia, le quali ancorchè provvedute di parziali parti di ferro *fossero di rame*, potranno essere introdotte nell' interno della monarchia verso il pagamento del dazio di favore del 3 per 100 del valore stabilito per le merci di rame: 1831, vol. II, part. 2, pag. 191.

— Quelle che pure contenessero delle parti parziali di ferro e che fossero costrutte di ottone pagheranno il 3 per 100 come le merci di rame: *ivi.*

— Sono escluse da qualunque facilitazione quelle che fossero costruite puramente di ferro: *ivi.*

— Non godono facilitazioni di sorta quegli oggetti i quali vengono dalle autorità provveduti col mezzo dell' asta od in altra maniera: *ivi*, pag. 192.

— Sono eccettuati da tale condizione gli effetti militari di proprietà erariale, dovendosi per essi osservare quant' è prescritto dal decreto aulico 22 marzo 1815: *ivi.*

— È fatta conoscere alle intendenze di finanza lombarde la succennata determinazione, ed è indicato il dazio di favore in lire 10. 60 rispetto alle bilance di rame e di ottone aventi qualche parte di ferro e fabbricate in Venezia che s' introducono nelle altre provincie della monarchia, e quello di lire 16 riguardo alle bilance puramente di ferro: *ivi*, pag. 197.

BINDER Leopoldo. V. *Privilegio patenti.*

BIONDEK Michele. V. *Privilegio patenti.*

BISCHOF Tomaso. V. *Privilegio patenti.*

BLANGY (de) Luigi Enrico. V. *Privilegio patenti.*

BLASCHKA Ignazio. V. *Privilegio patenti.*

BLUMEL Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

— I. M. V. *Privilegio patenti.*

BLUMENFELD Augusto. V. *Privilegio patenti.*

BOBINET e nankin. In prova che siano stati daziati debbono essere muniti di un bollo doganale, qualunque sia la

quantità esistente anche presso privati: 1829, vol. I, part. 2, pag. 59.

Bobinet e nankin. Pei soli ritagli o sieno pezzi rinvenuti presso privati, e che non arrivano alla misura prescritta dal vigente regolamento per l'obbligo del bollo, non si potrà pretendere la prova dell'eseguito pagamento del dazio mediante l'effettiva bollatura: *ivi*, pag. 60.

— Trovandosi anche presso individui non esercenti commercio delle pezze intere di bobinet o nankin non bollate, si farà luogo alla penale di legge portata dall'art. 2 della notificazione 15 maggio 1826 ancorchè la quantità rinvenuta non eccedesse il bisogno del possessore: 1829, vol. II, part. 1, pag. 286.

Böden Matteo e di Dirnbak nobile Giuseppe. V. *Privilegio patenti*.

Bodenstein Giuseppe e Giorgio. V. *Privilegio patenti*.

Bodla Filippo e Richter Agostino. V. *Privilegio patenti*.

Bodmer (de) Giovanni Gaspare. V. *Privilegio patenti*.

Boemia (le obbligazioni erariali degli stati della) fruttanti il 5, il 4 e 3 1/2 per 100 sortite nella serie 425.ª, estratte il 1.° febbrajo suddetto, verranno concambiate contro altre obbligazioni dello stato fruttanti pure l'interesse del 5, del 4 e del 3 1/2 per 100: 1832, vol. I, part. 1, pag. 11.

— Quelle fruttanti il 3 1/2, il 4 e il 5 per 100, sortite nella serie 443.ª, estratte il 2 gennajo 1833, verranno concambiate con altrettante nuove obbligazioni dello stato fruttanti l'eguale interesse in moneta di convenzione: 1833, vol. I, part. 1, pag. 3.

— Quelle sortite nella serie 454.ª, estratte il 1.° giugno 1833, fruttanti il 5 per 100 verranno concambiate con altrettante nuove obbligazioni dello stato fruttanti pure il 4 ed il 5 per 100 in moneta di convenzione: 1833, vol. II, part. 1, pag. 39.

BENEFICJ.

— Le proroghe alle insinuazioni non possono essere accordate che dal governo, al quale è riservato il determinare sul provvedimento economico da darsi nel caso di niuna insinuazione, o che nessuno giustifichi l'asserito diritto, o che le parti debbano essere rimesse all'autorità giudiziaria: 1829, vol. II, part. 2, pag. 237.

— V. *Cappellanie. Legati.*

— vacanti. Istruzioni pei subeconomi e sindaci capitolari per la resa de' loro conti, in base alla norma provvisoria 31 maggio 1816 ed appendice 4 agosto 1818, ed al regolamento 14 aprile 1828: 1833, vol. II, part. 2, pag. 242.

— I conti si dividono in due parti, portano la data e sono firmati da chi li rende. La prima parte riguarda il conto dell' annuale amministrazione del beneficio in vacanza o posto sotto sequestro; la seconda il riparto della rendita, dei pesi e delle spese: *ivi*, pag. 243.

— Conto d' amministrazione. È compilato secondo il modello *A*. Vi si espongono l'arretrato, la competenza dell' anno, l' effettivo introitato e pagato dalle parti, le restanze attive e passive: *ivi*.

— Delle variazioni nelle rendite e nei pesi stabili al confronto delle cifre esposte nello stato attivo e passivo che debb' essere presentato subito dopo la vacanza del beneficio dovranno addursi i motivi in foglio separato: *ivi*, pag. 244.

— Riguardo all' attività dovrà sempre calcolarsi per ciascuna rendita un' intiera annualità, salvo il caso di quei beneficj od uffici, la rendita dei quali è costituita per intiero sul monte dello stato e la di cui provvista avvenga entro il semestre in cui si è verificata la vacanza: *ivi*, pag. 245.

— La decorrenza dell' annualità avrà sempre principio

Bollo della carta. Essendo povera la parte richiedente, e godendo essa il favore della prenotazione delle tasse e del bollo, allora le competenze saranno provvisoriamente prenotate: 1829, vol. I, part. 1, pag. 16.

— L'esenzione dal bollo si concede soltanto in Lombardia alle petizioni che dalle persone miserabili si producono col corredo de' necessarj certificati di povertà e d'impotenza al lavoro per ottenere l'esenzione dalla tassa personale, ma però colla riserva di ripetere il pagamento dei rispettivi diritti di bollo ogni volta che le predette petizioni non sortissero l'effetto di rendere giustificata l'asserita indigenza; *ivi*, pag. 20.

— Le occorrenze d'ufficio che vengono richiamate dalle autorità subalterne sopra ricorsi e reclami in affari giudiziarj vanno esenti da tasse, da bollo ed anche dal porto di posta: 1829, vol. II, part. 2, pag. 204.

— Le carte di cui si compongono i libri e registri contemplati dagli articoli 13 e 24 del decreto 21 maggio 1811 sono sottoposte al diritto del bollo precisato dagli articoli 15, 19 e 20 del decreto stesso e dall'art. 1.° della governativa notificazione 1.° novembre 1823 in ragione della dimensione di cadaun foglio corrispondente alla naturale grandezza del rispettivo libro dispiegato od aperto, e debbono ritenersi per non bollati all'effetto dell'applicazione della multa portata dall'art. 45 n.° 5 del succitato decreto 21 maggio 1811 quelli fra i singoli fogli di detta grandezza componenti gli accennati libri e registri che fossero privi di bollo, sebbene anco attaccati con piegature: 1829, vol. II, part. 1, pag. 237.

Bollo della carta (ufficio del). Norme pel servizio di esso in corrispondenza cogli altri uffici: 1830, vol. II, part. 2, pag. 199.

— Si dirigono ad esso le intendenze di finanza per la

somministrazione delle occorrenti scorte di carta bollata, di bolli ad uso delle dogane e de' magazzini de' sali, e di libri bollettarj od altri fogli e stampi sottoposti a bolli particolari di controlleria in servizio dei varj rami di finanza e demanio: 1830, vol. II, part. 2, pag. 199.

— Corrispondono pure le intendenze col medesimo ufficio per rimandargli munite di regolare ricevuta le bollette d' invio o reversali della trasmissione loro fatta delle scorte richieste: *ivi.*

— La stessa corrispondenza ha luogo da parte di tutte le altre amministrazioni ed uffici cui occorrono libri bollettarj od altri fogli e stampi soggetti a bollo di controlleria: *ivi*, pag. 200.

— Le intendenze e le altre amministrazioni rendono conto della conversione delle scorte di carta bollata e de' bolli ad uso delle dogane, ecc., e retrocedono i libri bollettarj o registri ottenuti nei primi giorni del mese successivo a quello del loro uso: *ivi.*

— Tale retrocessione viene fatta direttamente alla contabilità centrale per la verificazione delle bollette e pel successivo rilascio della ricevuta: *ivi.*

— La contabilità centrale rilascia le cartelle del parziale assegnamento de' libri a cadaun ramo competenti e quitanzate da revisori per essere contrapposte alle matrici: *ivi*, pag. 201.

— La contabilità centrale tiene un registro di carico e scarico di tutti i libri in bianco spediti dall' ufficio del bollo, ecc. e dei libri che ritornano in tutto od in parte consunti: *ivi.*

— Il debito di ciascun' amministrazione a scarico dell' ufficio del bollo è costituito sulle risultanze dei libri bollettarj d' invio o reversali avute in ritorno munite di

Bollo della carta.
ricevuta, che il detto ufficio trasmette alla contabilità centrale: 1830, vol. II, part. 2, pag. 201.
— I libri consunti rimangono alla contabilità centrale per le ulteriori sue ispezioni, e quelli tuttavia in bianco vengono rispediti all' ufficio del bollo: *ivi*, pag. 202.
— All' atto della spedizione ogni contabile taglia dall' alto al basso i fogli in bianco dei libri scritturati da retrocedersi: *ivi*.
— I contabili prima d' incominciare la scritturazione di un libro o registro si assicurano ch' esso sia intieramente formato a dovere. Scorgendovi difetto lo retrocedono intatto unitamente ai primi libri bollettarj o registri scritturati in tutto od in parte: *ivi*.
— La contabilità centrale ricevendo bollettarj o registri incompleti o difettosi, scaricata l' amministrazione mittente, gli accompagna al magistrato camerale: *ivi*, pag. 203.
Bollo della carta (l' ufficio del) e dei libri bollettarj dipende immediatamente dal magistrato camerale, che entra in esercizio delle sue attribuzioni col 1.° agosto 1830: 1830, vol. I, part. 1, pag. 108.
— Gli avvisi da pubblicarsi, secondo il decreto 24 novembre 1810, prima di accordare licenze per condotte di legnami lungo i fiumi e torrenti, sono soggetti al bollo: 1830, vol. II, part. 2, pag. 206.
— Spetta alle sole delegazioni provinciali il conoscere e decidere se ne' ricorrenti per prenotamento di tasse giudiziarie e di diritti di bollo concorrano o no gli estremi voluti dalle leggi per essere proposti al godimento di un tale favore: *ivi*, pag. 210.
— Le quitanze rilasciate dalle parti per quelle somme che si restituiscono dai pubblici uffici o dai loro incaricati a causa di esazioni state fatte incompetentemente od in una maniera eccedente non sono sottoposte al bollo: *ivi*, pag. 240.

Bollo della carta.

— Le quitanze delle diete concedute ai commissarj incaricati dalla giunta del censimento di rilevare le stime catastali debbono essere stese in carta bollata quando l'importo descritto eccede le lire 10 italiane: 1830, vol. II, part. 2, pag. 245.

— Metodo d'esazione dell'importo dei bolli che dall'ufficio del bollo della carta in Milano vengono applicati a debito di privati che producono petizioni ai dicasteri od uffici mancanti di una simile formalità: 1831, vol. I, part. 2, pag. 36.

— L'ufficio dirama le lettere ai debitori diffidati a dover pagare entro 15 giorni nelle mani del magazziniere dell'intendenza, nel quale sono concentrate le incumbenze di ricevitore al bollo straordinario: *ivi.*

— Le intendenze danno in iscossa all'esattore forzoso le partite di que' debitori che non si prestano al pagamento nel termine loro prefisso: *ivi.*

— L'esattore versa le somme riscosse nelle mani del magazziniere, e questi nella cassa provinciale di finanza: *ivi.*

— Le intendenze rimettono al magistrato camerale l'elenco delle riscossioni, ed il magistrato trasmette all'ufficio del bollo per iscarico de' proprj registri l'elenco delle partite irreperibili o di assoluta insolvibilità: *ivi.*

— Le intendenze fanno intimare gli avvisi che loro pervengono con appositi elenchi dall'ufficio del bollo della carta ai debitori col metodo per l'esecuzione portato dalla circolare del governo 27 gennajo 1824, n.° 14402-5172: *ivi*, pag. 37.

— I magazzinieri delle intendenze sono i ricevitori del bollo straordinario: *ivi.*

— Le istanze che le persone chiamate come testimonj e periti avanti i giudizj criminali e politici presentassero per conseguire le competenze pretese, e così pure i

Bollo della carta.
certificati personali dovranno essere prodotti in carta bollata: 1831, vol. II, part. 2, pag. 204.
— I confessi pei depositi oltrepassanti lire 11. 49 di ragione delle mense vacanti vescovili sono sottoposti al *visto pel bollo.* a carico delle mense stesse: *ivi*: pag. 216.
— È posta in vigore nel regno lombardo-veneto la sovrana patente 5 ottobre 1802 nella parte che riguarda il premio del 10 per 100 a favore degl' impiegati di contabilità sul prodotto delle multe che venissero esatte da individui ai quali in seguito a scoperta per parte degli impiegati medesimi nell' eseguire le operazioni di loro istituto fossero state contestate regolari invenzioni dipendentemente da contravvenzioni al decreto 21 maggio 1811: *ivi*, pag. 221.
— I certificati d' indigenza godono dell' esenzione dall' obbligo del bollo anche allorquando vengono prodotti a corredo di qualche istanza: 1831, vol. II, part. 1, pag. 222.
Bollo e tasse delle minute delle decisioni ufficiose. L' importo relativo debb' essere d' ora innanzi indicato in moneta di convenzione, ed anche se occorre in valuta di Vienna, onde togliere ogni dubbio di pregiudizio alle parti: 1831, vol. II, part. 2, pag. 245.
— Nelle minute delle decisioni ufficiose dovrà d' ora innanzi essere sempre indicato in moneta di convenzione l' importo delle tasse e dei bolli: *ivi.*
— Il bollo pei pareri d' arte emessi dalle facoltà mediche presso le università sopra affari di privati e di vantaggio ai medesimi è stabilito in cent. 60, e la tassa in fiorini 24: 1832, vol. I, part. 2, pag. 37.
— I certificati di nazionalità di manifatture che si rilasciano dai commercianti non fabbricatori vanno esenti dal bollo: 1832, vol. II, part. 2, pag. 165.
— Tali certificati e quelli pure de' fabbricatori che devono

BOLLO e tasse ecc.

prodursi come documenti di ricorsi, devono essere sottoposti al bollo: 1832, vol. II, part. 2, pag. 165.

BOLLO commerciale delle merci. I fazzoletti di lana ad uso di donna, conosciuti sotto il nome di fazzoletti di *carpitella*, ed i quali si distinguono dal *circassias* soltanto pel modo dell'apparecchiatura e per non essere follati, vanno esenti dal bollo commerciale delle merci: *ivi.*

— — Nessuna merce fabbricata nelle provincie nelle quali siffatta bollatura è introdotta può venire spedita senza tale bollo in alcun luogo che si trova entro la linea daziaria. Gli articoli sottoposti al bollo e fabbricati in una delle dette provincie, e che ne fossero privi, si riterranno come illegalmente importati dall'estero: 1833, vol. I, part. 1, pag. 14.

— — Non si riconoscono per giustificati il ritiro e l'origine di una merce che trovasi nel regno lombardo-veneto appartenente alla categoria degli oggetti sottoposti al bollo commerciale, quantunque venga asserito essere stata fabbricata in una di quelle provincie pei prodotti della quale è legalmente prescritta l'applicazione del bollo di commercio: *ivi*, pag. 15.

— La tassa di bollo per l'emissione dei documenti di privilegio in tedesco è fissata dalla patente 8 dicembre 1820 in fiorini sette moneta di convenzione. Tale importo verrà anche in avvenire esatto dalle parti: 1833, vol. I, part. 2, pag. 1.

— Nell'Ungheria e Transilvania, ove la nuova patente non ha per anco ricevuta forza esecutiva, e dove perciò non vengono rilasciati ai privilegiati altri documenti di privilegio che i tedeschi, non possono i privilegiati venire costretti, oltre al pagamento della tassa e competenza di bollo, che al solo sborso della tassa di spedizione in fiorini 3 moneta di convenzione: *ivi.*

Bollo d' ufficio alle armi. Cessa col 1.° novembre 1829 la prova e l' apposizione del bollo d' ufficio alle armi che si fabbricano nella provincia di Brescia: 1829, vol. II, part. 1, pag. 276.

— — Da detto giorno in avanti è obbligo di ciascun fabbricatore di porre alle armi da fuoco della sua manifattura il proprio nome ed il luogo della fabbricazione: *ivi.*

— — È da trattarsi come truffa a senso del § 211, part. II del codice penale l' apposizione alle armi da fuoco del nome del fabbricatore diverso da quello che le ha fabbricate: *ivi.*

Bollo di finanza ai *bobinet* e *nankins* in prova del dazio pagato. V. *Bobinet.*

Bolmida Luigi. V. *Privilegio patenti.*

Bolzé M. e Falckbeer Antonio. V. *Privilegio patenti.*

Bolze M. V. V. *Privilegio patenti.*

— Martino. V. *Privilegio patenti.*

Boner Francesco. V. *Privilegio patenti.*

Boni Lodovico. V. *Privilegio patenti.*

Bonsignori Giovanni Battista. V. *Privilegio patenti.*

Borella Pietro (ditta). V. *Privilegio patenti.*

Borger Federico. V. *Privilegio patenti.*

Bornschözel Maddalena. V. *Privilegio patenti.*

Boschi. I regolamenti boschivi, in quanto sono tuttora in vigore, debbono essere osservati pienamente dagli acquirenti dei beni comunali: 1829, vol. II, part. 1, pag. 190.

— Nei contratti per tagli di boschi che faranno d' ora innanzi tanto i comuni che gli stabilimenti tutelati, e sul cui prezzo di delibera spetta un decimo alla finanza, sarà incluso nel relativo capitolato d' asta l' obbligo al deliberatario di dover versare all' atto della stipulazione del contratto l' importo integrale delle tasse del decimo: 1831, vol. I, part. 2, pag. 30.

Boschi comunali. Nei casi d'assegni di tagli di piante nei boschi comunali per bisogni di fabbriche o di riparazioni di case fatti saltuariamente debbono le relative indennità spettanti all'erario essere liquidate non già in ragione di dieta, ma bensì del decimo sul prezzo di stima delle piante da tagliarsi: 1832, vol. II, part. 2, pag. 175.

— — Qualora in vece gli assegni suddetti siano fatti in boschi di promiscua qualità di piante, ossia già soggetti all'assegno del ceduo, deve applicarsi la dieta per ogni tornatura giusta il decreto 28 settembre 1811: *ivi*, pag. 176.

— — V. *Contravvenzioni boschive. Giustizia punitiva. Decimi boschivi.*

Bosiz Felice. V. *Privilegio patenti.*

— Antonio. V. *Privilegio patenti.*

Bost Gioachimo. V. *Privilegio patenti.*

Bouthou Giustino. V. *Privilegio patenti.*

Bozzoni Faustino. V. *Privilegio patenti.*

Brachmann Samuele. V. *Privilegio patenti.*

Brahams Federico e Magistris Antonio. V. *Privilegio patenti.*

Branca Paolo. V. *Privilegio patenti.*

Brasile. Sono nominati consoli austriaci al Brasile, cioè Scheiner Francesco a Rio Janeiro, Buschek Carlo a Bahia, Tomm Federico viceconsole a S. Paul e Santos, Das Santos Durado a Rio Grande, Gio. Battista da Silva Periera a Rio Grande e di San Pedro Do: 1829, vol. II, part. 2, pag. 169.

— Col 1.° gennajo 1833 è vietato di sbarcare nei porti del Brasile ad ogni estero, il quale non produca un certificato di un console del Brasile sulla sua buona condotta, nel qual certificato dovrà essere espresso per qual genere di commercio o mestiere egli sia qualificato ed al quale voglia applicarsi: 1832, vol. II, part. 1, pag. 126.

Brauer Cristiano. V. *Privilegio patenti.*
Braun Giovanni Giacomo. V. *Privilegio patenti.*
Brecht Angelo. V. *Privilegio patenti.*
Brenta Luigi. V. *Privilegio patenti.*
Bressler (di) conte Carlo. V. *Privilegio patenti.*
Breton Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
Brettagna (governo della gran). V. *Inghilterra.*
Brevilier (di) Carlo Guglielmo e Fischer Gio. Corrado. V. *Privilegio patenti.*
Brey Gaetano. V. *Privilegio patenti.*
— Giacomo. V. *Privilegio patenti.*
Briani Domenico. V. *Privilegio patenti.*
Brik Salomone. V. *Privilegio patenti.*
Brodmann Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
Bromm Federico. V. *Privilegio patenti.*
Bruckmann Giorgio e Canella Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
— Luigi Giorgio e Canella Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
— Ferdinando. V. *Privilegio patenti.*
Bruckner Anna. V. *Privilegio patenti.*
— Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
— di Egger Matteo. V. *Privilegio patenti.*
Brughiere (i possessori delle) sono eccitati con premj e con distinzioni d'onore a renderle produttive in breve tempo: 1830, vol. I, part. 2, pag. 31.
— Nella distribuzione degli annuali premj d'industria si avrà uno speciale riguardo in favore dei proprietarj di terre incolte che saranno riesciti a renderle produttive in discreta superficie: *ivi.*
— I proprietarj stessi saranno ammessi al concorso dei premj d'industria, la cui distribuzione avrà luogo in Milano nel corrente anno 1830: *ivi.*
Bruni fratelli. V. *Privilegio patenti.*
Brunner Francesco. V. *Privilegio patenti.*
— Placido svizzero. V. *Privilegio patenti.*

BRZIZA Carlo. V. *Privilegio patenti.*
BUCHAN Andrea. V. *Schott Francesco.*
BUCHER Massimiliano. V. *Privilegio patenti.*
BUCKMÜLLER Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
BUCQUOY (di) conte Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
BURESCH Carlo. V. *Privilegio patenti.*
BURG Antonio e figli. V. *Privilegio patenti.*
BURKEL Giovanni Rodolfo. V. *Privilegio patenti.*
— Rodolfo. V. *Privilegio patenti.*
BURKJ Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
BURTL Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
BUSCHOW Augusto. V. *Privilegio patenti.*
BUSICZKA Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
BUTTNER Andrea di Vienna. V. *Privilegio patenti.*

CABASSA Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

CADASSO M. V. *Privilegio patenti.*

CACCIA. Per la caccia con cani da corsa debbesi d'ora innanzi riportare una speciale licenza esprimente questo genere di caccia, per la quale si esigerà la tassa di lire otto: 1830, vol. I, part. 1, pag. 34.

— La detta caccia è vietata ne' campi sino a tutto settembre: *ivi*, pag. 35.

— (la) dei cervi, daini, camosci e caprioli può d'ora innanzi esercitarsi in appoggio a speciale licenza in tutto il regno, ad eccezione delle valli e dei boschi del Ticino, la di cui caccia è riservata al sovrano: 1831, vol. I, part. 1, pag. 40.

— L'esercizio di questo genere di caccia è vincolato all'osservanza di varie prescrizioni: *ivi.*

— Per la speciale licenza si paga la tassa di lire 6: *ivi.*

— La licenza dura un anno e non si ottiene che da chi è già munito della licenza da caccia coll'archibugio: *ivi.*

— Per esercitare la caccia con cani da corso occorre inoltre la licenza prescritta dalla notificazione 10 maggio 1830: *ivi*, pag. 41.

— È vietato l'uso de' lacci, ferri ed altri pericolosi ordigni: penali ai contravventori: *ivi.*

CADAVERI. Il cadavere del sospettato suicida dovrà seppellirsi nel cimitero quando nel dubbio sul seguito suicidio, pendente l'inquisizione voluta dal § 92 del codice penale, parte 2, pei riguardi sanitarj rendesi necessaria la sotterrazione: 1830, vol. I, part. 2, pag. 29.

— La processura dovrà aver luogo anche seguita che

sia l' inumazione del cadavere, la quale in ogni modo dovrà eseguirsi nel cimitero quand' anche nel processo venisse comprovato il suicidio: 1830, vol. I, part. 2, pag. 30.

CADAVERI. Alle pene stabilite dal regolamento 3 gennajo 1811 sulla tumulazione e disumazione dei cadaveri saranno d' ora innanzi sostituite, attesa l' abolizione del codice criminale italiano, nel quale erano pure contemplate le contravvenzioni agli articoli 21 e 23 del detto regolamento, delle pene di polizia adequate: 1833, vol. I, part. 2, pag. 26.

CAFFETTIERI e fabbricatori di liquori. Le facilitazioni accordate ai suddetti esercenti colla notificazione 20 novembre 1828 di poter ritirare ad uso del loro esercizio caffè, zucchero, cacao e simili in piccole quantità si limitano soltanto a quelle merci delle prenominate specie che detti esercenti ritirano dai negozianti domiciliati nel luogo di loro dimora nelle piccole quantità espresse dalla suddetta notificazione 20 novembre 1828, ma che non si estendono già a quelle che essi amano ritirare da altri luoghi: 1832, vol. I, part. 1, pag. 19.

CAFFONE De Mattacci Pietro. V. *Privilegio patenti.*

CALDERARA Pietro. V. *Privilegio patenti.*

CALDEROLI Jacopo. V. *Privilegio patenti.*

CAMBJ di servizio tra gl' impiegati di finanza. V. *Impiegati.*

CAMBIO delle obbligazioni dello stato. Norme relative. V. *Debito pubblico. Obbligazioni.*

CAMERA aulica generale (le obbligazioni della) fruttanti il 4 per 100 comprese nella 222.ª serie, estratte il 1.° settembre 1830, saranno concambiate in obbligazioni dello stato danti pure il 4 per 100 in moneta di convenzione: 1830, vol. II, part. 1, pag. 191.

— Similmente quelle fruttanti il 5 per 100 sortite nella serie 233.ª il 1.° marzo 1831: 1831, vol. I, part. 1, pag. 28.

CAMERA aulica generale.
— — fruttanti il 5 per 100 sortite nella 226.ª serie, estratte il 1.° giugno 1831, saranno concambiate con altre obbligazioni dello stato fruttanti il 5 per 100 in moneta di convenzione: 1831, vol. II, part. 1, pag. 63.
— — fruttanti il 4 per 100 sortite nella serie 186.ª, estratte il 1.° agosto 1831, saranno concambiate in obbligazioni dello stato fruttanti il 4 per 100 in moneta di convenzione: *ivi*, pag. 86.
— — fruttanti il 4 per 100 sortite nell'estrazione 2 novembre 1832 nella serie 220.ª, verranno concambiate con altrettante nuove obbligazioni dello stato fruttanti il 4 per 100 in moneta di convenzione: 1832, vol. II, part. 1, pag. 130.
— — fruttanti il 5 per 100 sortite il 1.° agosto 1833 nella serie 237.ª ecc., saranno concambiate con altrettante obbligazioni dello stato fruttanti il 5 per 100 in moneta di convenzione: 1833, vol. II, part. 1, pag. 57.
CAMERA ungarica. Ne è nominato presidente il conte Kle-
— belsberg: 1830, vol. II, part. 2, pag. 246.
— Le obbligazioni fruttanti il 5 per 100, che sono ripartite nella serie 262ª, sortite il 1.° marzo 1830, verranno pagate ai creditori in moneta di convenzione al valore nominale: 1830, vol. I, part. 1, pag. 31.
— Quelle fruttanti il 4 ed il 3 1/2 per 100 verranno rimesse all'originaria promessa misura d'interesse in moneta di convenzione, e cambiate verso nuove obbligazioni dello stato: *ivi*.
— Il pagamento degli estratti capitali al 5 per 100 avrà luogo in Buda il 1.° maggio 1830 presso la regia cassa del credito ungherese: *ivi*, pag. 32.
— V. *Capitali. Debito pubblico.*
CAMMELLO (peli di). V. *Dazj.*
CAMPANA Giovanni ed Andrea fratelli. V. *Priv. patenti.*

CAMPARI. V. *Fattori di campagna addetti al servizio degli istituti di beneficenza.*

CAMPI militari. V. *Trasporti.*

CANALI. V. *Navigazione.*

CANAPA (filati di). V. *Dazj. Refe di lino, ecc.*

CANCELLERIA aulica riunita. Alla carica di supremo cancelliere dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita venne da S. M. nominato S. E. il conte Antonio Federico Mittrowschy di Nemischl: 1830, vol. II, part. 2, pag. 209.

CANCELLERIA (praticanti di). V. *Praticanti. Impiegati.*

CANDIDATI per posti di allievo in un convitto. V. *Convitti.*

CANELLA Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

CANONICATI onorarj. Non se ne dovranno per massima istituire in quei capitoli metropolitani, cattedrali o collegiali dove finora non ne esistettero: 1829, vol. I, part. 2, pag. 54.

— Gli ordinarj possono proporre alla nomina sovrana sacerdoti distinti onde decorarli del titolo di canonici onorarj: *ivi.*

— Il numero dei canonici onorarj non potrà mai oltrepassare gli 8 nei capitoli metropolitani, e 3 negli altri capitoli: *ivi.*

— Per essere qualificato ad una tale distinzione richiedonsi le stesse qualità che sono prescritte pei canonicati effettivi: *ivi.*

— Casi di dispensa: *ivi.*

— La tassa per la nomina è per ora di fiorini 100. S. M. ne accorda la dispensa in casi degni di particolare considerazione: *ivi.*

— Restano fermi i privilegi accordati da S. M. ai capitoli collegiali di S. Ambrogio ed altri in Milano, Monza e Mantova: *ivi*, pag. 55.

CANONICI. V. *Canonicati.*

CAPITALI. Norme da osservarsi nella restituzione dei diffidati capitali e nella spontanea conversione dei medesimi in obbligazioni dello stato danti l' interesse del 4 per 100: 1830, vol. I, part. 1, pag. 36.

— Col 1.° settembre 1830 verranno pagati nel valor nominale del capitale in moneta di convenzione: *ivi.*

— Il pagamento si eseguirà di regola da quella cassa dalla quale si sono finora pagati gl' interessi: *ivi.*

— Le restituzioni non si faranno soltanto dalla cassa universale del debito pubblico in Vienna, ma dalle casse di credito nelle altre provincie: *ivi.*

— La cassa del monte in Milano è esclusivamente incaricata di pagare il diffidato debito fruttante del monte lombardo-veneto: *ivi*, pag. 37.

— Si consegnano verso ricevuta alla cassa di credito le obbligazioni originali, e alla cassa del monte lombardo-veneto le cartelle, ecc. per ottenere il pagamento del capitale: *ivi.*

— Alle casse di credito si consegnano per tutte le obbligazioni intestate al portatore i *coupons* d' interesse non ancora scaduti e tutti i *talons* od assegni: *ivi.*

— L' importo dei *coupons* mancanti si rifonde in danaro: *ivi*, pag. 38.

— Mancando l' assegno onde ottenere nuovi *coupons*, si dovrà ottenere l' ammortizzazione: *ivi.*

— Mancando la cartella del monte lombardo-veneto o l' obbligazione diffidata, il pagamento non si potrà ottenere che dopo l' ammortizzazione: *ivi.*

— Per quelle obbligazioni o cartelle del monte lombardo-veneto, per le quali sussistesse un sequestro, ecc., dovrà riportarsene lo svincolo: *ivi.*

— Pel pagamento delle obbligazioni o cartelle diffidate, le quali sono intestate a chiese, fondazioni, istituti o comuni, sono applicabili le prescrizioni che debbono adempirsi per la voltura di tali obbligazioni: *ivi.*

CAPITALI.

— La restituzione del capitale si fa previa liquidazione da quella cassa di credito presso cui è stata insinuata e dalla quale si pagheranno anche gl' interessi sino al 1.° novembre 1830: 1830, vol. I, part. 1, pag. 38.

— Nei casi di ammortizzazione ha luogo il rimborso del capitale, seguito il decreto di ammortizzazione. Si pagano anche gl' interessi sino al 1.° novembre 1830: *ivi.*

— I proprietarj dei capitali diffidati nella prima serie possono convertirli in obbligazioni danti il 4 per 100 d' interesse: *ivi*, pag. 39.

— Ha luogo il cambio delle obbligazioni presso quella cassa di credito che ne ha fino allora pagati gl' interessi. Quello delle carte del monte lombardo-veneto ha luogo presso la cassa del monte in Milano: *ivi.*

— Delle carte di credito prodotte pel cambio si rilascia una ricevuta nella quale, oltre le obbligazioni ed i contrassegni, sarà indicato il tempo in cui si potranno ritirare le obbligazioni al 4 per 100: *ivi.*

— I *coupons* non pagati perchè non scaduti si uniscono alle obbligazioni intestate al portatore: *ivi.*

— I *talons* non pagati si ammortizzano: *ivi.*

— Per ritirare una nuova obbligazione al 4 per 100, pendente il giudizio d' ammortizzazione di un' obbligazione o cartella diffidata, occorre il decreto di ammortizzazione: *ivi.*

— Le obbligazioni e le cartelle affette da sequestro, ecc. vengono bensì convertite in nuove obbligazioni al 4 per 100 in modo che il sequestro, vincolo, ecc. passi nelle nuove obbligazioni, ma vi occorre l' assenso dell' autorità che decretò il sequestro: *ivi*, pag. 40.

— Le nuove obbligazioni al 4 per 100 saranno intestate al portatore e munite di *coupons* per gl' interessi di 16 anni e coll' assicurazione d' altri assegni d' interesse: *ivi.*

CAPITALI.

— Gl' interessi si pagano ogni semestre al portatore degli assegni scaduti dalle casse soprindicate: 1830, vol. I, part. 1, pag. 40.

— Le obbligazioni sono di fiorini 100 almeno. Interinalmente per formar detta somma possono riunirsi più assegni. Gl' interessi del 4 per 100 per tali assegni si pagano soltanto all' atto della loro conversione in obbligazioni al 4 per 100: *ivi*, pag. 41.

— Per le cartelle di rendita del monte lombardo-veneto prodotte per la conversione, ecc. si emetteranno delle obbligazioni in lingua italiana intestate al portatore colle clausole come sopra per gl' interessi: *ivi*.

— Viene rilasciata un' obbligazione di fiorini 100 al 4 per 100 ed un assegno pel capitale di 4 fiorini per una diffidata obbligazione di 100 fiorini e per una cartella di rendita di fiorini 5. Collo stesso ragguaglio si procederà nella conversione delle somme capitali maggiori: *ivi*.

— All' atto della consegna delle nuove carte di credito si pagheranno gl' interessi delle nuove obbligazioni al 5 per 100 e delle cartelle fino al 1.° novembre 1830: *ivi*.

— Il fondo generale d' ammortizzazione del debito pubblico dello stato e la cassa d' ammortizzazione in Milano ritirano gli assegni per le obbligazioni al 4 per 100, non che le obbligazioni stesse secondo i corsi di borsa: *ivi*.

— Prospetti dei capitali destinati alla diffidazione nell'estrazione pubblica seguita il 27 aprile 1830: *ivi*, pag. 44.

— Non avendo luogo la conversione di detti capitali in obbligazioni di stato fruttanti il 4 per 100, verranno i medesimi restituiti in moneta di convenzione il 1.° novembre 1830 al valore nominale: *ivi*.

— I possessori delle diffidate obbligazioni possono convertirle in obbligazioni danti il 4 per 100 d' interesse in

CAPITALI.

modo che per 100 fiorini delle prime possano i medesimi percepire 104 fiorini in obbligazioni danti l'interesse del 4 per 100, semprechè abbiano presentate col 1.° luglio 1830 ad una cassa di credito le obbligazioni diffidate: 1830, vol. I, part. 1, pag. 44.

— All'atto della consegna delle nuove obbligazioni fruttanti il 4 per 100 si pagheranno gl'interessi delle cambiate obbligazioni al 5 per 100 sino al 1.° novembre 1830: *ivi*, pag. 45.

— Pubblicazione dell'elenco delle partite individuali del debito fruttante del monte lombardo-veneto risultanti dalle cartelle giacenti presso la cassa del medesimo e presso il governo di Venezia, non che delle cartelle comprese nei lotti che sono usciti nell'estrazione eseguitasi in forza della notificazione 20 aprile 1830: *ivi*, pag. 48.

— I possessori dei certificati di credito ed i proprietarj delle partite estratte volendo convertire le diffidate obbligazioni in altre obbligazioni danti il 4 per 100, dovranno attenersi alle norme prescritte nella notificazione 10 maggio 1830: *ivi*, pag. 50 e 104.

— Simile dell'elenco delle partite per la somma di un milione e settecento mila fiorini estratte a sorte per la seconda diffidazione del debito fruttante del monte lombardo-veneto a tenore della notificazione 17 corrente maggio 1830: *ivi*, pag. 87.

— Prospetto della terza serie dei capitali che nell'estrazione seguita il 24 maggio 1830 furono destinati alla diffidazione: *ivi*, pag. 103.

— Anche le non diffidate obbligazioni al 5 per 100, purchè presentate al più tardi pel 1.° agosto 1830 ad una cassa di credito, possono convertirsi in obbligazioni

CAPITALI.

al 4 per 100 nel modo stesso e colle facilitazioni accordate pei diffidati capitali: 1830, vol. I, part. 1, pag. 104.

— Le obbligazioni fruttanti il 5 per 100 del prestito assunto dalla casa Reckin, le obbligazioni danti il 4 1/2 per 100 del prestito della casa Ustery, Ott, Escher e comp., e quelle del prestito allo stesso interesse della casa Marcuard Benther si pagheranno ai creditori in contanti ed in moneta di convenzione nel valore nominale del capitale unitamente agl' interessi scaduti sino al 1.° giugno 1830: *ivi*, pag. 110.

— Le obbligazioni al 4 1/2 per 100 del prestito assunto colla mediazione della casa Bethmann verranno cambiate con nuove obbligazioni al 4 per 100: *ivi*, pag. 111.

— A schiarimento della notificazione 10 maggio 1830, n.° 2276 è disposto che i decreti di vincolo dei capitali diffidati affetti a sequestro od altro divieto debbono emettersi da quelle stesse autorità politiche e giudiziarie che gli hanno imposti, nulla influendo poi che i decreti stessi siano presentati piuttosto prima che dopo scaduto l'ultimo di giugno 1830: 1830, vol. I, part. 2, pag. 56.

— I proprietarj delle cartelle, siano corpi, comuni o stabilimenti pubblici, oppure minorenni soggetti a tutela giudiziaria, basterà che presentino entro tutto giugno 1830 la dichiarazione alla prefettura del monte di conversione delle cartelle, potendo il decreto di autorizzazione essere presentato anche dopo: *ivi*, pag. 57.

— Anche la dichiarazione di conversione delle cartelle affette da vincolo può essere presentata disgiuntamente dal decreto di scioglimento dal vincolo, il quale potrà essere presentato anche dopo scaduto il termine di giugno 1830: *ivi*.

— Sono a tali operazioni eccitate le delegazioni provinciali per tutte le cartelle che appartengono ai comuni e

CAPITALI.

luoghi pii, come pure a vegliare pel reimpiego da farsi dagli amministratori dei rispettivi stabilimenti dei capitali da ritirarsi dalla cassa per le cartelle giacenti e che trovansi descritte nel succitato elenco n.° 1 annesso alla notificazione 24 maggio 1830, ed alle quali non è applicabile la conversione in nuove obbligazioni; 1830, vol. I, part. 2, pag. 59.

— Riserva delle disposizioni da darsi intorno alle cartelle che non sono in rappresentazione di crediti originarj liquidati, ma che costituiscono degli assegni a carico dello stato, non che intorno alle altre spettanti a chiese, corporazioni, stabilimenti, ecc.; *ivi*.

— Si ritireranno i capitali per quei soli corpi tutelati che avessero d'uopo dei capitali stessi per estinguer debiti, far fronte a spese già approvate, ecc., del che dovranno gli amministratori ed i comuni fare in brevissimo termine apposita dichiarazione, sentito da parte dei comuni in via d'urgenza il convocato o consiglio comunale: *ivi*, pag. 60.

— I corpi morali che intendessero di reinvestire le rendite come sopra dovranno entro giugno 1830 presentare le cartelle alla cassa del monte, ed informare l'autorità tutoria per l'abilitazione al reimpiego: *ivi*, pag. 61.

— Nel caso che occorra a corpi tutelati di ritirare capitali diffidati per altro dei motivi indicati qui sopra, le delegazioni trasmettono con sollecitudine le petizioni al governo colle necessarie notizie sullo stato patrimoniale dei comuni, stabilimenti, ecc. Dovendosi estinguer debiti o far fronte a spese già approvate, saranno i debiti e le spese da giustificarsi. E in caso di reimpiego delle somme diffidate le delegazioni ne indicheranno il modo da esse autorizzato: *ivi*.

CAPITALI diffidati per l'affrancazione di cui qui sopra.

CAPITALI.

Il prospetto relativo è stato pubblicato mediante l'elenco delle cartelle del monte lombardo-veneto uscite nell' estrazione 1.° giugno 1830 annesso alla notificazione 8 del mese stesso. Le modalità pel pagamento o per la conversione di tutti i capitali stati diffidati nella 3.ª serie sono quelle segnate nella successiva notificazione 14 giugno suddetto: 1830, vol. II, part. 1, pag. 113.

— (prospetto de') che mediante la quarta estrazione che ebbe luogo il 26 luglio 1830 restano diffidati per essere restituiti il 1.° febbrajo 1831, dal qual giorno cessa la decorrenza degl' interessi: *ivi*, pag. 149.

— Possono i possessori de' suddetti capitali convertire le relative obbligazioni fruttanti il 5 per 100 in altre al 4 per 100: *ivi*, pag. 150.

— Ai possessori di obbligazioni fruttanti il 5 per 100, le quali non furono diffidate mediante le 4 estrazioni seguite, è accordato il concambio delle medesime in obbligazioni danti il 4 per 100 sotto le facilitazioni di cui sopra: *ivi*.

— Prospetto addizionale delle diffidazioni dei capitali già seguite e pubblicate colle notificazioni 20 aprile, 17 maggio e 14 giugno 1830: *ivi*.

— Gl'interessi de' capitali diffidati il 20 aprile e 17 maggio cesseranno col 1.° novembre, e quelli dei capitali diffidati il 14 giugno col 1.° dicembre anno 1830: *ivi*.

— La cassa universale del debito dello stato e della banca somministreranno le opportune informazioni per norma dei creditori che possono essere in dubbio se i loro capitali siano stati o no diffidati: *ivi*, pag. 151.

— Elenco delle cartelle diffidate nella 4.ª estrazione seguita il 26 luglio anno corrente per la somma di un milione e settecento mila fiorini: *ivi*, pag. 155.

— V. *Cartelle inscritte come dotazioni per oggetti di culto, dotazioni, ecc.*

CAPITALI delle obbligazioni della camera aulica fruttanti il 6 per 100 estratte il 2 dicembre 1833. Verranno restituiti ai rispettivi creditori in moneta di convenzione, secondo il valore nominale. La restituzione comincerà il 1.° gennajo 1834 presso la cassa universale del debito dello stato e della banca comprensivamente agl' interessi maturati al 1.° dicembre 1833, e gl' interessi originarj dal suddetto giorno al 1.° gennajo 1834 al 6 per 100 in moneta di convenzione: 1833, vol. II, part. 1, pag. 106.

— Per le obbligazioni soggette a sequestro, interdizione o prenotazione si dovrà prima ottenere lo svincolo: *ivi*, pag. 107.

— Nelle restituzioni dei capitali delle obbligazioni intestate a fondi, chiese, conventi, fondazioni, istituti pubblici ed altre corporazioni verranno applicate le stesse prescrizioni che devono osservarsi nella voltura di simili obbligazioni: *ivi.*

— Il pagamento dei capitali come sopra può aver luogo anche presso le casse figliali di credito ove furono riscossi gl' interessi: *ivi.*

— delle obbligazioni della camera aulica generale fruttanti il 6 per 100 estratte il 2 gennajo 1832. Restituzione dei medesimi. V. *Debito pubblico. Obbligazioni.*

CAPITOLATI d' asta. V. *Aste. Appalti. Cauzioni.*

— d' affitto dei beni di ragione degli stabilimenti di beneficenza. V. *Beneficenza.*

CAPITOLAZIONI militari. V. *Congedi. Militari.*

CAPITOLI metropolitani, cattedrali o collegiali. Norma per la nomina in essi di canonici ordinarj. V. *Canonicati.*

CAPOSOLDO ed interessi di mora sui crediti dello stato in arretrato di pagamento. V. *Crediti dello stato.*

CAPPADORO Domenico. V. *Privilegio patenti.*

CAPPELLANIE (rendite inscritte a favore di chiese o). V. *Monte lombardo-veneto.*

CAPPELLETTI Pietro di Venezia. V. *Privilegio patenti.*

CAPPUCCINI. L' esenzione militare de' novizj dell' ordine de' cappuccini nel regno lombardo-veneto è estesa ai novizj degli altri conventi dello stesso regno: 1830, vol. I, part. 2, pag. 12.

— Un chierico colpito dalla sorte, nel caso che abbandoni la carriera ecclesiastica, verrà compreso nel contingente del suo comune nella susseguente leva, e sarà subito presentato a conto del medesimo, ed il suo sostituto sarà immediatamente rimandato dal servizio militare: *ivi*, pag. 13.

CAPRE orientali. V. *Dazj.*

CAPSULE chimiche ad uso delle armi da fuoco a percussione. Ne è proibita l' introduzione: 1829, vol. I, part. 1, pag. 86.

CARANTANO d' alloggio. V. *Alloggi militari.*

CARATTERI da stampa. V. *Stampa. Tipi.*

CARBON fossile. È esentato dal dazio d' entrata e d' uscita il carbon fossile che si estrae dall' Istria e dalla Dalmazia e s' importa nelle altre provincie della monarchia: 1831, vol. II, part. 1, pag. 68.

CARBONARI (setta de'). V. *Associazioni. Giovane Italia.*

CARCERE (pena suppletoria del). V. *Contrabbandieri.*

CARCERI. Agl' individui che vengono temporariamente destinati alla custodia delle carceri sarà d' ora innanzi corrisposta la mercede giornaliera di lire 1. 44: 1831, vol. I, part. 2, pag. 51.

CARICA (la) di consigliere intimo e di ciambellano non dà diritto alla cittadinanza dell' impero austriaco. V. *Cittadinanza.*

CARICHE vacanti. Sono da rimpiazzarsi allora soltanto che

ne è divenuto libero anche il soldo unitovi, sia per morte dell' impiegato, sia per promozione o per pensionamento: 1832, vol. II, part. 2, pag. 154.

CARITA'. V. *Congregazione delle scuole della carità in Vienna.*

CARNELLY Bartolomeo. V. *Privilegio patenti.*

CARRI in servizio militare. V. *Trasporti.*

CARTA bollata. I protocolli per procedure verbali sono sottoposti al bollo nel solo caso in cui venisse rilasciata copia alle parti, vale a dire si applicherà il bollo prescritto solamente alle copie; i protocolli però stati assunti dai tribunali e sottoscritti dalle parti verranno stesi sopra carta non bollata: 1829, vol. I, part. 2, pag. 15.

— Godendo la parte, perchè povera, il favore della prenotazione, le competenze relative vengono prenotate; venendo però le copie richieste dalla parte benestante, si pagheranno le solite competenze di tassa e bollo: *ivi*, pag. 16.

— L' esenzione dal bollo è estesa anche alle petizioni che da persone miserabili si producono col corredo dei necessarj certificati di povertà e d' impotenza al lavoro per ottenere l' esenzione dalla tassa personale: *ivi*, pag. 19.

— Le carte di cui si compongono i libri ed i registri contemplati dagli articoli 13 e 24 del decreto 21 maggio 1811 sono sottoposte alla formalità del bollo: 1829, vol. II, part. 1, pag. 237.

— Il diritto è regolato in ragione della dimensione di cadaun foglio corrispondente alla naturale grandezza del rispettivo libro dispiegato od aperto: *ivi.*

— Si ritengono per non bollati all' effetto dell' applicazione della multa quelli fra i singoli fogli di detta grandezza componenti gli accennati libri e registri che fossero privi di bollo, sebbene anco attaccati con piegatura ad altri fogli, ecc.: *ivi.*

CARTE di pubblico credito. La falsificazione dei così detti

coupons appartenenti a qualsiasi qualità di carte di pubblico credito, come pure degli assegni della cassa centrale dello stato, ecc. è da punirsi a termini delle disposizioni del codice penale: 1829, vol. II, part. 2, pag. 242.

CARTE di credito. Conversione dei capitali diffidati in carte di credito fruttanti il 4 per 100. V. *Capitali.*

CARTEGGIO diretto da tenersi dalle delegazioni provinciali colle autorità militari: 1830, vol. I, part. 2, pag. 32.

— Per gli affari di provianda il carteggio avrà luogo fra le competenti autorità politiche subalterne e di provianda, quando non siano dalle veglianti istruzioni d'appalto richieste le ispezioni del governo: *ivi*, pag. 33.

— Le autorità politiche provinciali notificano direttamente ai comandi di depositi di coscrizione tutte le variazioni che avessero luogo nello stato degl'invalidi, come pure le domande di matrimonio degl'invalidi stessi: *ivi.*

— Trasmettono ai comandi come sopra le domande di matrimonio di soldati in permesso: *ivi.*

— Le delegazioni provinciali trasmettono ai comandi dei reggimenti, battaglioni o corpi i riclami per ritardato pagamento delle somme dovute dai suppliti ai supplenti, e le istanze per certificati di morte e delle ultime vicende dei soldati, e le altre dimande di questa specie: *ivi*, pag. 34.

— Sono ricapitate ai comandi di città per rassegnarsi al comando generale militare le istanze che si riferiscono ad individui morti o perduti dell'*ex* armata italiana: *ivi.*

— Metodo di carteggio per ciò che riguarda il rimborso delle spese sostenute dagli spedali per cura e mantenimento di soldati: *ivi.*

— La direzione dello spedale trasmette direttamente la specifica del credito alla delegazione provinciale, che l'innoltra alla contabilità centrale per la liquidazione.

CARTEGGIO.

Ammesso ed ordinato dal comando militare il pagamento, il governo ordina i voluti giri di cassa: 1830, vol. I, part. 2, pag. 35.

— Le istanze per congedi contro offerta di supplenti si raccolgono presso la regia delegazione, e di trimestre in trimestre si rassegnano al governo pei concerti da prendersi col comando generale militare: *ivi.*

— Le delegazioni devono fornire notizie al comando generale relative al rimborso di effetti trafugati dai disertori, tenendone intesi i comandi dei corpi: *ivi*, pag. 36.

CARTELLE di rendite inscritte sul monte lombardo-veneto. Invito ai privati proprietarj delle medesime tuttora giacenti presso la cassa del monte a doverle ritirare: *ivi*, pag. 51.

CARTELLE e certificati diffidati pel pagamento indicati nei prospetti pubblicati colla notificazione 24 maggio 1830. La facoltà di chiederne la conversione in obbligazioni al 4 per 100 si estende anche a tutte le cartelle giacenti per non essere mai state ritirate dai loro proprietarj. Possono questi presentarsi per ritirarle e produrle entro il 1.° luglio 1830, quando siano intenzionati di convertirle in nuove obbligazioni, bastando in caso di ostativa per gli annotamenti apposti alle relative partite la presentazione alla prefettura del monte della dichiarazione di volerne la conversione in nuove obbligazioni: *ivi*, pag. 66.

— (le) del monte lombardo-veneto, le quali non sono rendite propriamente dette in rappresentazione di capitali diffidati, ma che sono inscritte come dotazioni per oggetti di culto od altro consimile istituto, dovranno essere trattate al pari di quelle obbligazioni che appartengono ai fondi politici di dotazioni dello stato nelle altre provincie della monarchia: 1830, vol. II, part. 2, pag. 182.

CARTELLE.

— Le cartelle della suindicata categoria che fossero state comprese nella diffidazione delle serie già estratte, e così le altre che lo fossero nelle estrazioni successive andranno esenti dagli effetti dell'avuta diffidazione e continueranno, benchè estratte, ad essere pagate dei rispettivi loro frutti in ragione del 5 per 100 nel modo fin quì praticato; così che le medesime non verranno nè ammortizzate, nè convertite in obbligazioni al 4 per 100: 1830, vol. I, part. 2, pag. 183.

— affette da vincoli. Per ottenere il concambio delle vecchie cartelle del monte con nuove obbligazioni dello stato si dovrà sempre presentare anche le cartelle col decreto della competente autorità che porti lo scioglimento del vincolo, oppure l'ordine di trasporto per le nuove obbligazioni del vincolo stesso: *ivi*, pag. 176.

— Le annotazioni di vincolo sulle nuove obbligazioni dello stato dovranno esser fatte a tergo soltanto delle medesime, rimanendone liberi i relativi *coupons*: *ivi*, pag. 177.

— (per le diffidate) di rendita del monte lombardo-veneto saranno emesse delle obbligazioni in lingua italiana intestate al portatore, non che gli assegni per le partite di capitale che non ascendono a 100 fiorini: 1830, vol. II, part. 1, pag. 187.

— diffidate da convertirsi in nuove obbligazioni al 4 per 100, tranne quelle delle chiese, dei conventi ed altri istituti tutelati. V. *Obbligazioni.*

— del monte lombardo-veneto falsificate. V. *Carte di credito.*

CARTELLE fruttanti il 4 per 100 minori anche di fiorini 100 spettanti a beneficiati o ad istituti pii, e delle quali fu dimandata la conversione in nuove obbligazioni di stato. Possono esse pure assoggettarsi a vincolo: 1831, vol. I, part. 2, pag. 45.

Case di ragione di stabilimenti di pubblica beneficenza. V. *Beneficenza pubblica. Giardini.*

Caspar Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

— Cristoforo. V. *Privilegio patenti.*

Cassa del debito dello stato e della banca. Somministra ai creditori, i quali sono in dubbio se i loro capitali siano stati o no diffidati, le opportune notizie: 1830, vol. II, part. 2, pag. 149.

— camerale e di guerra in Klagenfurt. È stabilita presso di essa una sezione di credito pel pagamento degl' interessi delle obbligazioni dello stato, che andrà in attività col 1.° novembre 1833: 1833, vol. II, part. 1, pag. 96.

Casse di credito fuori del regno lombardo-veneto. Sono autorizzate al pagamento degl' interessi delle obbligazioni del monte lombardo-veneto: 1832, vol. I, part. 1, pag. 3.

— (le) filiali di credito autorizzate al pagamento degl' interessi delle obbligazioni della camera aulica lo sono pure anche al pagamento dei capitali delle obbligazioni stesse: 1833, vol. II, part. 2, pag. 106.

Casse pubbliche (gl' impiegati presso le) possono col permesso dei loro superiori intervenire nelle università alle lezioni della scienza legale. V. *Contabilità.*

— Per chi intende di aspirare ad impieghi presso le casse è d' obbligo lo studio della scienza della contabilità. V. *Contabilità.*

— di finanza. V. *Depositi degli appaltatori. Pensioni. Assegni di culto temporarj.*

— di Malines, Gand, ecc. Depositi sulle medesime. V. *Depositi.*

— de' fondi politici. Precauzioni per le casse onde impedire che gli orfani figli d' impiegati non fruiscano indebitamente di un doppio provvedimento: 1831, vol. II, part. 2, pag. 218.

CASTEL Bonaventura, Rur Domenico e Orcel Ognissanti di Torino. V. *Privilegio patenti.*

CASTIGLIONI Luigi e Grasset Giovanni. V. *Priv. patenti.*

CATASTO. V. *Censimento.*

CATEGORIE e forma delle obbligazioni da fiorini 100, 500 e 1000. Come si riempiono i vacui — Sottoscrizioni — Modula degli assegni pei capitali, il montare dei quali è al disotto di 100 fiorini, ecc.: 1830, vol. II, part. 1, pag. 187.

CATLINETTI Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

CATTANEO Lodovico. V. *Privilegio patenti.*

CATTAROSSI Ignazio. V. *Privilegio patenti.*

CATTEDRE di contabilità presso le università di Praga e di Lemberg. V. *Contabilità.*

CATTOLICI (i figli) non possono collocarsi in costo, alloggio ed educazione presso degli accattolici, e devono tosto richiamarsi quelli che vi fossero: 1830, vol. I, part. 2, pag. 39.

CAUSE di turbato possesso. Tasse applicabili ai decreti giudiziali inerenti. V. *Tasse.*

CAUTELE prescritte nelle operazioni daziarie. V. *Daziarie operazioni. Finanza.*

CAUZIONI. Gli agenti di finanza possono in tutti quei luoghi dove non risiede un ufficio od aggiunto fiscale chiedere nei casi d' urgenza e pericolo l' atto cauzionale di prenotazione o sequestro, insinuando la propria istanza avanti la pretura locale: 1829, vol. I, part. 2, pag. 43.

— In pendenza delle nuove prescrizioni di procedura nelle contravvenzioni finanziarie si procederà all' arresto cauzionale degl' invenzionati per contravvenzioni daziarie in mancanza del pagamento delle multe: 1830, vol. I, part. 2, pag. 24.

— Per le somme versate a titolo di deposito e di cauzione nel fondo d' ammortizzazione lombardo-veneto non

CAUZIONI.

si corrisponderanno d'ora in avanti che gl'interessi del 3 per 100: 1829, vol. I, part. 2, pag. 38.

— L'interesse dei depositi e delle cauzioni che s'investono a frutto sul fondo d'ammortizzazione è portato nuovamente al 4 per 100: 1831, vol. II, part. 2, pag. 196.

— Le autorità amministrative e gli uffici fiscali si atterranno alle vigenti prescrizioni nello stabilire le cautele da osservarsi negl'istrumenti di cauzione in affari erariali: 1832, vol. II, part. 2, pag. 201.

— In tutti i capitolati d'asta devesi inserire la condizione espressa che il deliberatario è legato alla sua obblazione tosto che ha firmato il protocollo d'asta, ed il regio erario all'incontro soltanto dopo la ratifica dell'atto di licitazione: *ivi*, pag. 202.

— Decorrerà l'interesse del 4 per 100 sui depositi e sulle cauzioni che perverranno al fondo d'ammortizzazione. V. *Depositi. Ammortizzazione.*

— da darsi dai nuovi affittuarj dei beni di ragione di stabilimenti di beneficenza pubblica. V. *Beneficenza.*

— da darsi dalle mogli degl'impiegati aventi maneggio di danaro a favore dei loro mariti, ed a garanzia dell'erario mediante rinuncia a qualunque pretesa sulle sostanze dei medesimi. V. *Impiegati.*

— di servizio. Pel caso che venissero presentate delle obbligazioni al 5 o 6 per 100 vincolate da cauzione per essere convertite in obbligazioni al 4 per 100. V. *Obbligazioni.*

— dei contabili per garantire i reintegri da essi dovuti per le ritardate operazioni di contabilità. V. *Contabili soggetti a cauzione.*

CAVALLAR Bernardo Antonio. V. *Privilegio patenti.*

CAVALLERI Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

— Luigi. V. *Privilegio patenti.*

CAPITALI.

Il prospetto relativo è stato pubblicato mediante l'elenco delle cartelle del monte lombardo-veneto uscite nell' estrazione 1.° giugno 1830 annesso alla notificazione 8 del mese stesso. Le modalità pel pagamento o per la conversione di tutti i capitali stati diffidati nella 3.ª serie sono quelle segnate nella successiva notificazione 14 giugno suddetto: 1830, vol. II, part. 1, pag. 113.

— (prospetto de') che mediante la quarta estrazione che ebbe luogo il 26 luglio 1830 restano diffidati per essere restituiti il 1.° febbrajo 1831, dal qual giorno cessa la decorrenza degl' interessi: *ivi*, pag. 149.

— Possono i possessori de' suddetti capitali convertire le relative obbligazioni fruttanti il 5 per 100 in altre al 4 per 100: *ivi*, pag. 150.

— Ai possessori di obbligazioni fruttanti il 5 per 100, le quali non furono diffidate mediante le 4 estrazioni seguite, è accordato il concambio delle medesime in obbligazioni dante il 4 per 100 sotto le facilitazioni di cui sopra: *ivi*.

— Prospetto addizionale delle diffidazioni dei capitali già seguite e pubblicate colle notificazioni 20 aprile, 17 maggio e 14 giugno 1830: *ivi*.

— Gl'interessi de' capitali diffidati il 20 aprile e 17 maggio cesseranno col 1.° novembre, e quelli dei capitali diffidati il 14 giugno col 1.° dicembre anno 1830: *ivi*.

— La cassa universale del debito dello stato e della banca somministreranno le opportune informazioni per norma dei creditori che possono essere in dubbio se i loro capitali siano stati o no diffidati: *ivi*, pag. 151.

— Elenco delle cartelle diffidate nella 4.ª estrazione seguita il 26 luglio anno corrente per la somma di un milione e settecento mila fiorini: *ivi*, pag. 155.

CERTIFICATI (i) che si rilasciano a qualunque guardia o privato per conseguire il premio dell' arresto sono esenti dall' obbligo del bollo e dal pagamento di ogni tassa. Devono però contenere espressa la causa, a cui devono valere: 1830, vol. II, part. 2, pag. 224.

— (i) da prodursi sulla moralità e sulle sostanze di coloro che desiderano di ricevere in educazione dei giovani raccolti nella casa degli esposti dovranno d' ora innanzi essere rilasciati dal parroco e dall' autorità locale, per cui sono da considerarsi quali documenti pubblici: 1831, vol. I, part. 1, pag. 1.

— (i) di stato personale che dai testimonj e periti si presentano ai giudizj criminali e politici onde conseguire il pagamento delle indennizzazioni loro competenti devono essere attergati all' atto stesso che viene intimato alla persona chiamata in giudizio, e sul quale è liquidata la tassa: 1831, vol. II, part. 2, pag. 202.

— di buona condotta di chi concorre ad impieghi. È tolta l' abusiva pratica nelle autorità comunali e distrettuali d' inserire negli avvisi di concorso per le nomine ad impieghi o per le elezioni di medici o chirurghi in condotta a carico dei comuni di prescrivere fra gli altri requisiti la produzione dei certificati come sopra da rilasciarsi dai parrochi o dalle autorità locali, essendo libero alle autorità l' assumere d' ufficio e nei modi che saranno trovati i più opportuni le occorribili informazioni sulla condotta e sulle qualità morali degli aspiranti: 1832, vol. I, part. 2, pag. 27.

— (i) di buona condotta da presentarsi dalle allieve spedite dai comuni, dai luoghi pii o dai congiunti ad apprendere l' arte ostetrica dovranno d' ora innanzi essere stesi dal parroco, confermati dall' autorità locale e sottoposti al visto delle delegazioni col mezzo del rispettivo medico provinciale cui incumbe di convalidare gli altri documenti: *ivi*, pag. 41.

CERTIFICATI.

— Anche le allieve che a proprie spese frequentano la scuola di S. Caterina in Milano, che sono native di questa città, e le allieve sì estere che nazionali che si mantengono fuori dell' istituto devono produrre simili certificati: 1832, vol. I, part. 2, pag. 42.

— Sono soggette a tale condizione anche le allieve tutte che si presenteranno all' università di Pavia: *ivi.*

— dello stato personale che si presentano ai giudizj criminali e politici. V. *Bollo della carta.*

— d' indigenza esenti dall' obbligo del bollo. V. *Bollo della carta.*

— di nascita, matrimonj e morte ed altri pubblici documenti. In quanto a quelli da rilasciarsi dai parrochi continuerà l' osservanza delle discipline pubblicate colla notificazione 10 dicembre 1815: 1832, vol. II, part. 1, pag. 72.

— da servire qual pubblico documento: vi dovrà essere apposta la legalizzazione dell' ordinariato, e questa autenticata dalla presidenza del governo dovendo farsi uso del documento fuori del territorio governativo: *ivi.*

— In quanto all' autenticazione degli altri documenti pubblici viene tenuto fermo che l' ufficio certificante abbia ad essere sempre in origine quello il quale è il legale depositario del documento, e che l' ulteriore legalizzazione abbia ad apporsi dal capo del dicastero immediatamente superiore: *ivi*, pag. 73.

— (i) delle visite mediche che si richiamano d' ufficio dagl' impiegati di sanità in merito all' idoneità di servizio d' un impiegato dello stato si devono emettere gratuitamente: 1832, vol. II, part. 2, pag. 129.

— (i) di nazionalità di manifatture che si rilasciano dai commercianti non fabbricatori sono esenti dal bollo: *ivi*, pag. 165.

CERTIFICATI.
— (i) di studio emessi dallo stabilimento d'istruzione *Johanneums* in Grätz non hanno un'assoluta validità per dispensare un individuo che vuole entrare in un pubblico stabilimento d'istruzione dall'apprendere tutti que' rami di studio che sono prescritti pel corso che egli ha scelto: 1832, vol. II, part. 2, pag. 171.
— (i) dello speziale o degli speziali presso cui il giovane farmacista avrà fatta la voluta pratica di 5 anni esprimer debbono, oltre l'assiduità e l'applicazione, la dichiarazione che desso ha tenuta una buona e lodevole condotta morale: 1833, vol. I, part. 2, pag. 101.
— d'acquisto o di vendita di cotone, filato di cotone od altre merci di cotone. V. *Cotone.*
— di eredità giacenti presso la cassa del monte. V. *Cartelle.*
CERUTI Domenico. V. *Privilegio patenti.*
— Stefano e Dell'Acqua Carlo. V. *Privilegio patenti.*
CERVETTI Pietro. V. *Privilegio patenti.*
CESAR Alessandro di Vienna. V. *Privilegio patenti.*
CESSIONARJ di creditori per arretrati di pensioni ecclesiastiche. V. *Crediti. Pensioni.*
— di una ditta di commercio nel rilascio delle bollette di sostituzione. V. *Commercio. Bollette.*
— di pensioni. V. *Pensioni.*
CESSIONI di quota di pensione degl'impiegati per debiti verso l'erario. V. *Pensioni. Impiegati.*
— volontarie delle pensioni assegnate sulle pubbliche casse. V. *Pensioni.*
CHABERT (di) Guglielmo, aggiunto interprete presso l'internunziatura a Costantinopoli. È nominato imperiale regio console con soldo a Salonicchio: 1832, vol. I, part. 2, pag. 26.
CHARANSONNEY Guglielmo. V. *Privilegio patenti.*

CHIERICI. In caso che un chierico, colpito dalla sorte, abbandoni la carriera ecclesiastica e venga compreso nel contingente del suo comune nella susseguente leva, sarà subito presentato a conto del contingente del suo comune, rimandandosi immediatamente dal servizio militare: 1830, vol. I, part. 2, pag. 12.

— studenti di filosofia nei seminarj vescovili. Nuovo metodo di compenso nelle leve militari nei casi di mancanza assoluta in un comune di coscritti requisibili, o di esenzione dal servizio di chierici studenti. V. *Coscritti.*

— colpiti dalla sorte nelle leve militari, e che abbiano abbandonata la carriera ecclesiastica, sono subito da consegnarsi a conto del contingente del loro comune, rimandandosi i sostituti: 1831, vol. I, part. 1, pag. 2.

— studenti di teologia. V. *Coscrizione militare. Studenti di teologia.*

CHIESE. È autorizzata l'introduzione delle manifatture di rame e di ottone dorate ed inargentate eseguite in Venezia ad uso delle chiese contro il pagamento del dazio del 5 per 100: 1831, vol. II, part. 2, pag. 227.

— I fabbricatori veneti di stoffe di seta semplici e miste con oro ed argento ad uso di suppellettili di chiesa possono spedire tali loro manifatture nell'interno della monarchia verso il pagamento del dazio ragguagliato sul 5 per 100 del valore: *ivi*, pag. 240.

— È limitata alle sole stoffe di seta miste con oro ed argento la facilitazione daziaria posta in osservanza colla circolare 8 dicembre 1831 pei fabbricatori veneti di stoffe inservienti alle chiese che s'introducono dall'interno della monarchia: 1832, vol. I, part. 2, pag. 22.

— (crediti delle) già accollati all'erario pontificio. V. *Debito pubblico.*

— (rendite inscritte a). V. *Monte lombardo-veneto.*

CHINA (solfato di). Deve professarsi a dazio sì in entrata che in uscita come tutti gli altri sali o siano estratti appartenenti ai medicinali che nelle tariffe non hanno alcun dazio particolare, cioè deve pagare in entrata fiorini 6 al centinajo di Vienna peso sporco, e carantani 15 in uscita: 1829, vol. II, part. 2, pag. 167.

CHIORZA Carlo Lodovico. V. *Privilegio patenti.*

CHIRURGHI di stabilimenti convitti. V. *Medici. Impiegati.*

CHOCIMIRZE e Govozdzice nella Galizia. V. *Poste.*

CHOLERA *morbus*. Le patenti di sanità e di contumacia per motivo del *cholera* sono da considerarsi come documenti pubblici. V. *Documenti. Falsificazioni. Cordoni sanitarj. Peste. Medici e chirurghi.*

CHORIM H. e comp. V. *Privilegio patenti.*

CHOVANETZ Francesco e Barth Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

CHRISTOFORIS (de) Lodovico. V. *Privilegio patenti.*

CHRISTOMANNO Anastasio. V. *Privilegio patenti.*

CIAMBELLANI e consiglieri intimi. V. *Cittadinanza.*

CIAMBELLANO (la carica di) non dà diritto alla cittadinanza austriaca. V. *Cittadinanza.*

CIRCOLAZIONE de'grani nel circondario confinante. V. *Grani.*

CIRCONDARIO (al) giurisdizionale della pretura di Saronno è aggregato il comune di Pertusella compreso nel distretto di Bollate, e finora soggetto al tribunale civile di Milano: 1832, vol. I, part. 1, pag. 24.

CITTADINANZA. Sotto la denominazione di pubblico impiego col quale in virtù del § 29 del codice universale austriaco gli stranieri acquistano la cittadinanza austriaca non deve intendersi in avvenire se non se un impiego effettivo dello stato: 1830, vol. I, part. 1, pag. 17.

— Rispetto agl' individui i quali occupassero attualmente un posto dello stato meramente provvisorio, oppure si trovassero in qualche altro pubblico impiego, la suddetta

CITTADINANZA.

determinazione non deve avere un effetto retroattivo: 1830, vol. I, part. 1, pag. 18.

— Prima di conferire il diritto di cittadinanza a quegli individui esteri soggetti all' obbligo militare provenienti da uno stato col quale sussistono particolari convenzioni intorno alla consegna di simili individui debbesi anticipatamente chiedere il consenso di emigrazione o delle prove degne di fede che tali individui abbiano adempito all' obbligo o ne siano stati liberati: 1832, vol. I, part. 2, pag. 29.

— I figli maggiorenni per acquistare il diritto alla cittadinanza austriaca, già ottenuta dai loro genitori, devono separatamente esaurire gli estremi prescritti dalla legge: 1832, vol. II, part. 2, pag. 173.

— D'ora innanzi non si acquista da uno straniero per la compita dimora non interrotta di 10 anni se non quando egli avrà ciò concludentemente provato, avrà prestato il giuramento di sudditanza e ricevuto di quest' atto un analogo certificato d' ufficio: 1833, vol. I, part. 1, pag. 23

— Non si ammette lo straniero alla prestazione del giuramento che quando il governo è convinto di essere il medesimo scevro di ogni delitto, di aver sempre tenuta una buona condotta, ecc.: *ivi*, pag. 24.

— Agli stranieri che all' epoca della pubblicazione di questa legge hanno già compiuta la dimora di 10 anni viene concesso di sciogliersi dalla cittadinanza austriaca acquistata per questo fatto, facendo prova che eglino non hanno avuto l' intenzione di diventar cittadini austriaci; *ivi*.

— Col conferimento della carica di consigliere intimo e di ciambellano non si acquista la cittadinanza austriaca: 1833, vol. I, part. 2, pag. 33.

CITTADINANZA (la) si acquista anche da una straniera che si marita ad un cittadino dell'impero austriaco: 1833, vol. I, par. 2, pag. 12.

CITERIO Pietro ed Antonio. V. *Privilegio patenti.*

CLERO. Tanto i sacerdoti cattolici, quanto il clero greco non unito dovranno in oggetti criminali confermare le proprie deposizioni con giuramento: 1829, vol. I, part. 2, pag. 3.

— Riguardo ai sacerdoti cattolici nei confini militari in quanto dipendono nelle cause criminali dai concistori diocesani ungarici si continuerà ad attenersi alle leggi che vi sussistono: *ivi*, pag. 4.

— V. *Giuramento.*

COCHELET (di) cavaliere Lodovico. V. *Privilegio patenti.*

CODICE penale. Sovrana patente colla quale è abolito il § 412 della prima parte del codice penale, e sostituita al medesimo un' altra disposizione sulla prova nascente dalle circostanze. V. *Procedura penale.*

— Sovrana patente colla quale, dichiarato abolito il § 412 della prima parte del vigente codice pènale, è sostituita altra disposizione per la prova nascente dal concorso delle circostanze. V. *Procedura criminale.*

— penale. Schiarimento del § 275, parte 2. Il *maximum* della pena dalla legge prescritta deve servire di misura al corrispondente termine di prescrizione: 1831, vol. I, part. 2, pag. 7.

— La versione italiana del § 152 del codice penale, parte 2 sarà rettificata, sostituendo alle parole *acqua impura o malsana* quelle di *acqua impura e malsana*: 1831, vol. I, part. 1, pag. 13.

— Rettificazione del § 239 della parte 2 del codice penale erroneamente tradotto e stampato nella seconda edizione italiana, risguardante la sussistenza di rapporti di riverenza e parentela tra l'offensore e l'offeso: 1831, vol. II, part. 2, pag. 248.

COITH (di) nobile Cristiano Enrico ed Escher di Felsenhof Alberto. V. *Privilegio patenti.*

COIZET Innocente e fratelli. V. *Privilegio patenti.*

COLLEONI Antonio di Bergamo. V. *Privilegio patenti.*

COLLI di zucchero. V. *Zucchero. Suggelli.*

COLLMANN Odoardo. V. *Privilegio patenti.*

COLONIALI (generi). La facilitazione ossia favore accordato ai caffettieri e liquoristi abitanti in luoghi custoditi all' ingresso da uffici doganali di poter ritirare ad uso del loro esercizio caffè, zucchero, cacao, cannella, ecc. è limitato soltanto a quei generi ch' essi ritirano dai negozianti domiciliati nel luogo di loro dimora ed alle piccole quantità indicate nella notificazione 20 novembre 1828: 1832, vol. I, part. 1, pag. 19.

— Le prescrizioni degli articoli 8 e 10 fino al 18 e 21 della notificazione 20 novembre 1828 non sono più applicabili che al caffè, allo zucchero, alla farina di zucchero ed al siroppo di zucchero: 1833, vol. I, part. 1, pag. 8.

— Nel passaggio dall' uno all'altro possessore, oppure in caso di spedizione di detti articoli, nel rilascio delle bollette franche a color rosso non debbonsi più esigere competenze accessorie, cioè tassa di sigillazione e di bolletta: *ivi.*

— Le prescrizioni degli articoli 8 e 10 fino al 18 e 21 della notificazione 20 novembre 1828 non sono più applicabili che al caffè, allo zucchero, alla farina ed al siroppo di zucchero. In caso di spedizione di detti generi non debbonsi più esigere nelle operazioni daziarie, ossia nel rilascio delle bollette franche a color rosso, competenze accessorie o siano tasse di suggellazione e di bolletta: *ivi.*

— I viaggiatori, i quali non arrivano direttamente dall' estero, possono portar seco caffè, zucchero e tè in

una quantità proporzionata alla loro occorrenza senza essere tenuti di scortarli col sigillo daziario o con una bolletta intestata al nome del possessore: 1833, vol. II, part. 1, pag. 43.

COLONIALI. È vietata nel traffico girovago la vendita dei generi coloniali nominati nell'articolo 7 della notificazione 20 novembre 1828, portandoli in giro o trasportandoli da un luogo all'altro o da una in altra casa: *ivi*, pag. 80.

— V. *Contrabbando.*

COLONNE mobili. Le spese per l'alloggio delle guardie comunali in servizio presso le colonne mobili provvisoriamente instituite in queste provincie per l'arresto dei malviventi e per la sicurezza delle strade sono a carico della giornaliera mercede di lire 2 loro accordata dal § 14 del piano organico delle guardie comunali per un servizio continuativo di 24 ore, e qualora dette guardie stessero continuamente unite alle predette colonne mobili, debbono esse considerarsi come individui militari e perciò sottoposte ad una ritenuta sulle mentovate lire 2 per l'alloggio: 1832, vol. I, part. 2, pag. 19.

COLPITTS Harrisson. V. *Privilegio patenti.*

COMBRICCOLE segrete (pene a chi si aggrega a). V. *Associazioni politiche. Giovane Italia.*

COMMERCIO. V. *Convenzione di commercio tra le corti d'Austria e d'Inghilterra.*

— Chiunque esercita commercio è obbligato ad ogni richiesta degli agenti della finanza di giustificare il dazio pagato e la derivazione delle merci che possiede, siano di estera, o di nazionale provenienza. V. *Merci.*

— (tassa di) e d'arti. V. *Tasse.*

— (stabilimenti di) e d'industria. È abolito il decreto 21 marzo 1808, per cui non era permesso ad alcuno

di possedere ad un tempo stesso stabilimenti di commercio e d'industria nell'interno e nell'estero limitrofo: 1833, vol. I, part. 2, pag. 38.

COMMERCIO. I sudditi austriaci dimoranti nella Servia parteciperanno relativamente al commercio a que' vantaggi di cui in virtù dei trattati godono i sudditi ottomani nella capitale e residenza di Vienna: 1833, vol. II, part. 1, pag. 103.

— Sono tolte le proibizioni d'esportazione e di transito che nell'anno 1831 a cagione delle avvenute politiche turbolenze vennero emanate come *misure straordinarie* riguardo alla Polonia, Cracovia, Moldavia, ecc., ed è nuovamente lasciato libero corso al commercio: 1831, vol. II, part. 1, pag. 221.

— delle armi. Disposizioni sul modo di eseguire la tariffa vigente relativa all' introduzione ed al commercio delle armi. V. *Armi.*

— V. *Bollette di sostituzione.*

COMMESTIBILI e bevande. È sospesa la concessione dei privilegi di privativa per la fabbricazione dei commestibili e delle bevande: 1829, vol. II, part. 1, pag. 316.

— È confermata quella per gli apparati e per le macchine atte alla fabbricazione dei commestibili e delle bevande, ecc.: *ivi.*

COMMESSI postali. Sono da considerarsi come impiegati dello stato e quindi esenti dal servizio militare: 1829, vol. I, part. 2, pag. 11.

— V. *Poste. Impiegati.*

COMMISSARIATI di guerra. Indennizzazione da corrispondersi pei carri e per le vetture adoperate dietro loro ordine nei trasporti ai campi militari ed in servizio degli spedali. V. *Trasporti.*

COMMISSARIE distrettuali. V. *Commissarj.*

COMMISSARJ plenipotenziarj delle alte corti interessate

COMMISSARJ.
nell' esecuzione dell' articolo 97 dell' atto finale del congresso di Vienna del 9 giugno 1815. Proclama, ecc. V. *Debito pubblico.*
— distrettuali. Misura della mercede loro dovuta per la stesa delle petizioni dei trasporti d' estimo: 1829, vol. II, part. 2, pag. 165.
— distrettuali. Sono a carico degli assegni fissi per le spese d' ufficio loro accordati le spese pei registri dello stato civile: 1333, vol. II, part. 2, pag. 325.
— Le spese pel collocamento degli uffici loro sono a carico per metà rispettivamente del regio erario e dei comuni del distretto: 1831, vol. I, part. 2, pag. 8.
— Similmente tutte le spese di riparazioni che sono a carico degl' inquilini: *ivi*, pag. 9.
— Se il locale di residenza è di proprietà dello stato ovvero di un comune, la parte non proprietaria paga la metà della pigione: *ivi.*
— Le spese di riparazioni, che secondo le leggi sono a carico del proprietario, devono sempre essere esclusivamente da questi sostenute, sia egli lo stato, il comune od un privato: *ivi.*
— superiori di polizia. Loro rango nelle funzioni pubbliche ecclesiastiche: 1830, vol. II, part. 2, pag. 170.
COMMISSARJ incaricati dalla giunta del censimento di rilevare le stime catastali. Le quitanze delle diete concedute ai medesimi per le loro operazioni devono essere stese in carta bollata quando l' importo descritto nelle medesime ecceda le lire 11. 49: 1830, vol. II, part. 2, pag. 245.
COMMISSIONE diplomatica riunita. V. *Debito pubblico.*
— centrale di leva. Compenso ai coscritti che dalla rispettiva provincia vengono ad essa diretti pel di lei giudizio. V. *Coscritti.*

COMMISSIONE.

— del vestiario (contabili presso la stessa). È loro accordata l'indennità d'alloggio. V. *Alloggi.*

— liquidatrice delle prestazioni militari degli anni 1813 e 1814. Norme pei riclami contro i giudizj pronunciati dalla medesima: 1829, vol. I, part. 2, pag. 5.

— liquidatrice delle prestazioni militari in Venezia. V. *Debito pubblico.*

— diplomatica. V. *Debito pubblico.*

COMMISSIONI militari per l'accettazione dei coscritti. V. *Coscritti. Invalidi.*

COMIZZOLI Caterina. V. *Privilegio patenti.*

COMOTH Pietro Uberto. V. *Privilegio patenti.*

COMPENSO agl'impiegati in missione d'ufficio. V. *Impiegati.*

— ai coscritti inviati dalle rispettive provincie a Milano pel giudizio della commissione centrale di leva. V. *Coscritti.*

— (modo di) nelle leve militari nei casi di mancanza in un comune di coscritti requisibili o di esenzione di chierici studenti di filosofia nei seminarj vescovili. V. *Coscritti.*

COMPETENZA (la) di spedizione pei documenti di privilegio in oggetti d'industria è fissata per l'Ungheria e per la Transilvania in fiorini 3: 1833, vol. II, part. 2, pag. 322.

COMPETENZE accessorie ossia tassa di sigillazione e di bolletta. Non sono più da esigersi nelle operazioni daziarie, vale a dire nel rilascio delle bollette franche a color rosso che si rilasciano nel traffico interno o spedizione de' coloniali: 1833, vol. I, part. 1, pag. 8.

— — V. *Dazj.*

— di magazzinaggio delle merci custodite nei depositi di finanza. V. *Magazzinaggi.*

— di transito. V. *Transito.*

COMPETENZE d' alloggio al militare. V. *Alloggi.*

— passive delle spese occorrenti per gli edificj che servono ad uso del militare, ma che non sono di sua proprietà. V. *Locali. Militare.*

— dei membri delle deputazioni comunali per trasferte fuori del circondario comunale. V. *Comuni.*

— dei commissarj distrettuali per la stesa delle petizioni pei trasporti d' estimo. V. *Commissarj distrettuali.*

— dell' editore della gazzetta di Milano verso le masse concorsuali. V. *Concorsi.*

— degl' impiegati nelle loro missioni d' ufficio sopra laghi, fiumi e canali: 1829, vol. II, part. 2, pag. 136.

— degli avvocati per prestato patrocinio. Metodo di procedura delle prime istanze contro i medesimi per trattenimento di danari appartenenti alle parti a titolo di patrocinio. V. *Avvocati. Procedura.*

— degl' invalidi. Istruzioni per tenere in giorno lo stato degl' invalidi patentati e pel calcolo delle loro competenze. V. *Invalidi.*

— de' premj a chi salva un individuo dal fuoco o da sommersione. V. *Premj.*

— de' testimonj e periti nei giudizj criminali. V. *Bollo della carta.*

COMPETENZE di viaggio e diete di permanenza ai periti. Non ne è dovuta alcuna se la distanza non eccede un miglio computabile dall' esterna parte dell' abitato della loro residenza: 1830, vol. II, part. 2, pag. 229.

— accessorie alle professioni, daziarie. È ridotta a soli cinque centesimi la tassa di suggellazione per ogni collo, da sostituirsi a quella per ogni suggello a piombo o a cera: *ivi*, pag. 239.

COMUNI. I deputati comunali, i segretarj e gli agenti comunali non hanno diritto a pagamento di competenze per trasferte in occasione degli appalti delle esattorie

CITTADINANZA.

determinazione non deve avere un effetto retroattivo: 1830, vol. I, part. 1, pag. 18.

— Prima di conferire il diritto di cittadinanza a quegli individui esteri soggetti all' obbligo militare provenienti da uno stato col quale sussistono particolari convenzioni intorno alla consegna di simili individui debbesi anticipatamente chiedere il consenso di emigrazione o delle prove degne di fede che tali individui abbiano adempito all' obbligo o ne siano stati liberati: 1832, vol. I, part. 2, pag. 29.

— I figli maggiorenni per acquistare il diritto alla cittadinanza austriaca, già ottenuta dai loro genitori, devono separatamente esaurire gli estremi prescritti dalla legge: 1832, vol. II, part. 2, pag. 173.

— D'ora innanzi non si acquista da uno straniero per la compita dimora non interrotta di 10 anni se non quando egli avrà ciò concludentemente provato, avrà prestato il giuramento di sudditanza e ricevuto di quest' atto un analogo certificato d' ufficio: 1833, vol. I, part. 1, pag. 23

— Non si ammette lo straniero alla prestazione del giuramento che quando il governo è convinto di essere il medesimo scevro di ogni delitto, di aver sempre tenuta una buona condotta, ecc.: *ivi*, pag. 24.

— Agli stranieri che all' epoca della pubblicazione di questa legge hanno già compiuta la dimora di 10 anni viene concesso di sciogliersi dalla cittadinanza austriaca acquistata per questo fatto, facendo prova che eglino non hanno avuto l' intenzione di diventar cittadini austriaci; *ivi*.

— Col conferimento della carica di consigliere intimo e di ciambellano non si acquista la cittadinanza austriaca: 1833, vol. I, part. 2, pag. 33.

CITTADINANZA (la) si acquista anche da una straniera che si marita ad un cittadino dell'impero austriaco: 1833, vol. I, par. 2, pag. 12.

CITERIO Pietro ed Antonio. V. *Privilegio patenti.*

CLERO. Tanto i sacerdoti cattolici, quanto il clero greco non unito dovranno in oggetti criminali confermare le proprie deposizioni con giuramento: 1829, vol. I, part. 2, pag. 3.

— Riguardo ai sacerdoti cattolici nei confini militari in quanto dipendono nelle cause criminali dai concistori diocesani ungarici si continuerà ad attenersi alle leggi che vi sussistono: *ivi*, pag. 4.

— V. *Giuramento.*

COCHELET (di) cavaliere Lodovico. V. *Privilegio patenti.*

CODICE penale. Sovrana patente colla quale è abolito il § 412 della prima parte del codice penale, e sostituita al medesimo un' altra disposizione sulla prova nascente dalle circostanze. V. *Procedura penale.*

— Sovrana patente colla quale, dichiarato abolito il § 412 della prima parte del vigente codice penale, è sostituita altra disposizione per la prova nascente dal concorso delle circostanze. V. *Procedura criminale.*

— penale. Schiarimento del § 275, parte 2. Il *maximum* della pena dalla legge prescritta deve servire di misura al corrispondente termine di prescrizione: 1831, vol. I, part. 2, pag. 7.

— La versione italiana del § 152 del codice penale, parte 2 sarà rettificata, sostituendo alle parole *acqua impura o malsana* quelle di *acqua impura e malsana*: 1831, vol. I, part. 1, pag. 13.

— Rettificazione del § 239 della parte 2 del codice penale erroneamente tradotto e stampato nella seconda edizione italiana, risguardante la sussistenza di rapporti di riverenza e parentela tra l'offensore e l'offeso: 1831, vol. II, part. 2, pag. 248.

regj ginnasj e dei ginnasj comunali, come pure per gli esami a guisa di concorso per l'approvazione dei maestri privati. V. *Ginnasj.*

CONDANNA degl' impiegati. V. *Impiegati.*

— per contravvenzioni boschive. Del modo di assicurarne gli effetti. V. *Contravvenzioni boschive.*

— per porto d' armi vietate. V. *Armi.*

CONDANNATI fuggitivi. La tariffa dei premj contenuti nel regolamento italiano 14 settembre 1807 per l'arresto de' condannati fuggitivi è approvata anche per l'avvenire sotto le cautele e mediante le prove finora praticate: 1829, vol. II, part. 2, pag. 179.

— criminali. Non è da permettersi l' ispezione degli atti criminali nè al danneggiato nel caso che l'incolpato non venga condannato, nè al regio fisco qualora l'erario sia il danneggiato: 1833, vol. I, part. 2, pag. 9.

CONDUTTORI (i) stabili delle diligenze erariali nominati con decreto e con annuo fisso salario sono impiegati dello stato: 1831, vol. I, part. 2, pag. 4.

CONFESSI (i) dei depositi di ragione delle mense oltrepassanti le lire 11. 49 soggiacciono al visto pel bollo a carico delle mense stesse: 1831, vol. II, part. 2, pag. 216.

CONGEDI. Si accorda agli esteri che hanno compiuta nel servizio militare la prescritta capitolazione di stabilirsi negli stati austriaci quando non sianvi ostacoli, e così loro pure si concede la cittadinanza austriaca, purchè provino di avere le qualità a ciò necessarie: 1830, vol. I, part. 2, pag. 17.

— Godendo già di un provvedimento da invalido lo straniero che dopo aver domandato un congedo per ritornare in patria proverà chiaramente di esserne stato rigettato, otterrà di bel nuovo il sussidio da invalido che godeva per lo innanzi: *ivi.*

CONGREGAZIONE di monache in Vienna dette del SS.

Redentore: sua istituzione. Possono i membri di essa ereditare e ricevere donazioni fra vivi. Occorre però loro l'autorizzazione sovrana per acquistare beni stabili: 1831, vol. I, part. 1, pag. 16.

CONGREGAZIONE delle scuole di carità in Vienna. Sua istituzione ed esenzione delle medesime dalla legge d'ammortizzazione: 1831, vol. II, part. 2, pag. 231.

CONGREGAZIONI municipali. Prestano l'appoggio della forza agli esattori che incontrassero opposizione agli atti esecutivi di cui sono incaricati: 1833, vol. I, part. 2, pag. 31.

CONSERVATORJ pei piccioli fanciulli. Condizioni e discipline sotto le quali possono essere conservati gli esistenti e può essere permessa l'istituzione di altri: 1832, vol. I, part. 2, pag. 24.

CONSIGLIERE intimo (la dignità di) è conferita al presidente del tribunale d'appello generale in Lombardia Antonio Mazzetti: 1833, vol. II, part. 2, pag. 236.

— (la carica di) non dà diritto alla cittadinanza austriaca. V. *Cittadinanza.*

CONSIGLIERI. È raccomandato lo studio della scienza contabile a quelli che mirano a qualificarsi pel posto di consiglieri presso le autorità politiche e camerali. V. *Contabilità.*

— giudiziarj. Non occorre il loro intervento nelle deliberazioni in cui si tratta di porre un impiegato in istato di quiescenza: 1833, vol. II, part. 2, pag. 334.

— Conferiscono coll'autorità amministrativa da cui dipendeva l'impiegato, a carico del quale fossero emerse prove, anche dopo la di lui morte, di una mancanza che avrebbe portata la di lui dimissione o privazione della pensione, se avesse sopravvissuto, due consiglieri del tribunale competente sul trattamento di pensione o provvisione da assegnarsi alla famiglia dal medesimo lasciata. V. *Impiegati. Pensioni.*

CONSIGLIERI. Casi nei quali occorre il loro intervento per la dimissione di praticanti d'ufficio giurati. V. *Impiegati. Praticanti d'ufficio.*

CONSIGLIERI di governo. Non possono essere deputati all'amministrazione di un comune. V. *Deputati comunali.*

CONSIGLIO di stato e delle conferenze. È chiamato a far parte di esso il cavaliere Leopoldo de Plenciz: 1829, vol. I, part. 2, pag. 38.

— aulico di guerra. Il conte Ignazio Gyulay è elevato alla dignità di presidente del consiglio suddetto: 1830, vol. II, part. 2, pag. 237.

CONSOLATI. V. *Consoli.*

CONSOLI e viceconsoli austriaci. Loro nomina nell'impero del Brasile e riconoscimento de' medesimi da parte di quel governo nelle loro rispettive qualità: 1829, vol. II, part. 2, pag. 169.

— È nominato console imperiale in Salonicchio l'aggiunto interprete presso l'internunciatura a Costantinopoli Guglielmo di Chabert: 1832, vol. I, part. 2, pag. 26.

— Le sue attribuzioni si estendono internamente sopra diverse altre provincie e territorj finitimi: 1832, vol. II, part. 2, pag. 128.

— È riconosciuto in console di S. M. sarda in Milano il sig. Guglielmo Gaetti De Angeli: 1829, vol. II, part. 2, pag. 216.

— È accordato il sovrano *exequatur* al diploma di nomina fatta da S. M. sarda del sig. Gaetti De Angeli in suo console a Milano: 1831, vol. II, part. 2, pag. 195.

— È riconosciuto in console generale di Francia in Milano il barone Denois: 1830, vol. II, part. 2, pag. 178.

CONSOLIDATO (partite di) intestate sul monte lombardo-veneto. V. *Debito pubblico.*

CONSORZJ. V. *Contravvenzioni ai regolamenti pei consorzj.*

CONSUMO. V. *Dazj di consumo.*

CONTABILI. Le reversali che si rilasciano dalle mogli di que' contabili, il cui servizio è soggetto a cauzione, devono per l' avvenire essere sempre corredate delle fedi di nascita della moglie che l'ha rilasciata, ed ove questa sia minorenne, deve anche prodursi la prescritta legale autorizzazione per parte dell' autorità pupillare superiore: 1829, vol. I, part. 2, pag. 46.

— Negli assolutorj de' pubblici contabili sarà d' ora innanzi da omettersi la *clausola* di riserva cui finora furono vincolati. — Ai loro conti però dovranno ritenersi applicabili le prescrizioni legali vigenti negli stati austriaci riferibili ai conti di tutela: 1830, vol. I, part. 1, pag. 26.

— Qualsiasi dimenticanza o sbaglio che anche dopo il rilascio dell' assolutorio o dell' esaurimento finale si venisse a scoprire non potrà ridondare in danno nè del contabile, nè dell' erario: *ivi.*

— Il contabile non s' intenderà svincolato dall' obbligo di risponsabilità, sebbene munito dell' assolutorio, per un' azione fraudolenta che si scoprisse successivamente: *ivi*, pag. 27.

— Non ha alcun rapporto tale decisione coi conti periodici e finali in uso presso i corpi contabili e loro parti in base a speciali regolamenti dell' amministrazione militare, i quali conti vengono rilasciati soltanto colla riserva degli ulteriori incontri e rilievi: *ivi.*

— presso la commissione del vestiario e presso le fortificazioni. È loro accordata la indennità d' alloggio. V. *Alloggi.*

CONTABILITA'. Disposizioni per sollecitare l'andamento delle operazioni di contabilità a vantaggio anche dei contabili e per preservare i fondi rispettivi da una perdita dei reintegri loro dovuti dai contabili in forza delle evasioni

CONTABILITA'.

di contabilità. — Termini per la presentazione degli schiarimenti. — Spedizioni *in contumaciam* dei contabili difettivi. — Contro di esse è aperta la via del foro e quella di grazia, ed è permesso ai contabili di chiedere di essere rimessi in tempo utile a produrre gli schiarimenti loro richiesti. Riclami contro le evasioni della contabilità. — Reintegri intimati con una evasione *in contumaciam*. — Partite in sospeso per ritardata produzione dei decreti amministrativi. — Cauzioni dei reintegri. — Domanda all' ufficio fiscale degli atti esecutivi: 1832, vol. II, part. 2, pag. 185.

— Per la scienza della contabilità sono stabilite delle cattedre apposite presso varj istituti d'istruzione superiore: 1833, vol. II, part. 1, pag. 50.

— Le cattedre di contabilità pubblica presso le università di Praga e di Lemberg appartengono alle rispettive facoltà di legge: *ivi.*

— Tale studio è d' obbligo per chi intende di aspirare a posti presso le casse pubbliche: *ivi.*

— A misura che in una provincia si attivi una cattedra di contabilità pubblica, è da porsi in vigore la succennata prescrizione: *ivi*, pag. 51.

— Nel conferimento d' impieghi effettivi sarà data la preferenza, in parità delle altre circostanze, ai concorrenti che produrranno dei buoni certificati sul regolare studio della scienza contabile: *ivi.*

— Lo studio ne deve essere raccomandato a quelli che mirano a qualificarsi pel posto di consiglieri presso le autorità politiche e camerali: *ivi.*

— Sono ammessi alle lezioni relative quelli che avranno compiuti gli studj filosofici o per lo meno ginnasiali, quelli che avranno fatto il corso degli studj commerciali presso l' istituto politecnico o presso la scuola reale, gl' impiegati delle ragionerie e casse: *ivi.*

CONTABILITA'.

— La direzione compete al direttore dello studio politico-legale, ed un delegato del direttorio aulico de' conti assiste agli esami, e nelle provincie un impiegato di quelle ragionerie: 1833, vol. II, part. 1, pag. 52.

— V. *Contabili. Conti.*

CONTABILITA' (impiegati di). Godono della provvigione del 10 per 100 sul prodotto delle multe inflitte per contravvenzioni al regolamento sulla carta bollata: 1831, vol. II, part. 2, pag. 220.

CONTI erariali. Sovrana patente 16 gennajo 1786 relativa al metodo di procedere nelle liquidazioni dei conti erariali: 1830, vol. II, part. 1, pag. 193.

— Sui conti riguardanti direttamente o indirettamente l'erario sovrano la contabilità emette i rilievi che le emergono ed i controrilievi sulle osservazioni dei contabili, indi compie la liquidazione di debito e credito: *ivi.*

— Riclami dei terzi contro le liquidazioni o nelle vie giudiziali soltanto o contemporaneamente in via di grazia. — Indicazione dei termini alla presentazione dei riclami: *ivi*, pag. 194.

— Se il contabile intraprende la via giudiziale contro la liquidazione, deve presentare al tribunale della rispettiva provincia una citazione regolare contro il fisco. — Sopra tale citazione si procede secondo le disposizioni del capitolo 7.° del regolamento generale del processo civile, ed in grado di appello e di revisione come in qualunque altra causa civile: *ivi.*

— Pel ricorso di grazia il contabile si rivolge a quel governo dal quale dipende la contabilità che ha operata la liquidazione: *ivi*, pag. 195.

— Il governo inoltra il ricorso di grazia, qualora l'invocato condono eccedesse i limiti delle sue attribuzioni, all'aulico dicastero: *ivi.*

CONTI dei contabili. V. *Contabili.*

CONTI degli oratorj accattolici. Nuovo provvedimento relativo alla revisione dei medesimi. V. *Oratorj accattolici.*

CONTI dei subeconomi e sindaci capitolari. Istruzioni per la resa dei medesimi. V. *Beneficj vacanti. Subeconomi.*

CONTI preventivi comunali. Le delegazioni provinciali hanno la facoltà di approvarli in una sola cifra assoluta e senza frazioni, salvo alle medesime a riportare la superiore approvazione per le spese nuove e straordinarie, e quindi approvare detti conti dei comuni sino alla sovrimposta di centesimi quattro austriaci: 1830, vol. II, part. 2, pag. 228.

CONTI Francesco Simone e Springer Giovanni Battista. V. *Privilegio patenti.*

— Pietro di Verona. V. *Privilegio patenti.*

CONTINGENTE. A conto del contingente di un comune per la leva militare sarà subito presentato il chierico che abbandonò la carriera ecclesiastica: 1830, vol. I, part. 2, pag. 12.

— Nuova aulica determinazione sulla bonificazione degli individui che entrano volontariamente al servizio militare in favore dei comuni ai quali essi appartengono ed a carico del loro contingente nella leva militare: 1833, vol. II, part. 2, pag. 338.

— V. *Coscritti. Leva militare.*

CONTRABBANDIERI. V. *Contrabbando.*

CONTRABBANDO. Disposizioni onde reprimerlo lungo il corso del Po: 1829, vol. I, part. 1, pag. 94.

— Sono assoggettate per vedere se abbiano a bordo sale, tabacco, polveri e nitri, e se questi generi siano destinati ai magazzini di finanza di alcuno dei governi confinanti col fiume, tutte le barche di qualunque nazione o bandiera che entrano nell' imboccatura del Po per proseguire il cammino lungo il corso del medesimo: *ivi.*

CONTRABBANDO.

— Le barche cariche di tali generi che non potessero giustificare la legittima destinazione saranno respinte o trattate secondo i veglianti regolamenti di finanza resistendo all'ordine di retrocedere: 1829, vol. I, part. 1, pag. 95.

— Quelle che avranno a bordo generi di privativa saranno dispensate da ulteriore visita dagli agenti di finanza quando giustifichino l'eseguita dichiarazione al primo posto d'ingresso: *ivi.*

— Non possono, qualunque siane il carico, soffermarsi lungo il corso del fiume con viziose stazioni, approdare od ancorarsi in prossimità delle sponde ove non siano stabiliti uffici di finanza, quando ciò non sia per assoluta necessità prodotta da forza maggiore: *ivi.*

— Quando però ciò non sia giustificato, o si manchi dai padroni di dare il prescritto avviso all'ufficio di finanza, le merci componenti il carico sono considerate in atto di contravvenzione: *ivi*, pag. 96.

— Sarà esercitata una particolare vigilanza sui mulini i quali lungo il corso del Po hanno il diritto di ancorarsi ed assicurarsi alle sponde che sono sotto il dominio austriaco: *ivi.*

— In tutte le contravvenzioni di merci o generi coloniali nel caso che le leggi pronuncino la pena della confisca si dovrà, oltre ad essa, esigere il pagamento del doppio valore; si pagherà anche a titolo di multa, quando non esistesse più il materiale soggetto della contravvenzione, il triplice valore della merce: *ivi*, pag. 111.

— La pena suppletoria del carcere colpisce ciascun contrabbandiere insolvente nella totale sua estensione, e quindi non può essere divisa, nè può uno subirla in sollievo degli altri correi: 1833, vol. II, part. 2, pag. 234.

— Possono però le autorità far luogo ad un equo riparto

CONTRABBANDO.

dello sconto della multa mediante l'arresto in tutti quei casi pei quali non fosse necessario di dare un esempio di rigore: 1833, vol. II, part. 2, pag. 234.

— La legge di finanza 22 dicembre 1803 è dichiarata tuttora in vigore. Le autorità giudiziarie devono far eseguire con energia quanto prescrive l'articolo 35 contro l'unione di più individui per oggetto di contrabbando: 1833, vol. I, part. 2, pag. 113.

— Sul vigore dell'articolo 35 della legge 22 dicembre 1803 contro gli attruppamenti in oggetti di contrabbando è stabilito ora inoltre che nei casi in cui, a tenore dei decreti 11 agosto 1810 e 10 ottobre 1811, oltre alla perdita della merce e ad una multa pecuniaria, può aver luogo anche la pena personale ivi inflitta, devesi staccare la bolletta d'invenzione esattamente nel modo prescritto, e rispetto alla perdita della merce procedere in via civile secondo i regolamenti veglianti: 1833, vol. II, part. 2, pag. 313.

— Le persone però colte *in flagrante* unitamente alla copia della bolletta d'invenzione dovranno tosto rimettersi a quell'autorità a cui nel luogo dell'arresto compete il giudizio delle gravi trasgressioni di polizia: *ivi.*

— Procedura per la vendita degli oggetti invenzionati dalla finanza. V. *Invenzioni. Finanza.*

CONTRABBANDO. Gl'impuberi colti in atto di contrabbando vengono per cura delle intendenze consegnati per la procedura alle autorità politiche: 1831, vol. I, part. 2, pag. 12.

— Senza mai potersi ritenere il contravventore impubere in arresto cauzionale, postochè non può mai essere condannato a multa od al carcere suppletorio, sarà da stendersi la bolletta d'invenzione nei modi praticati per l'effetto limitato della confisca della merce di

contrabbando, e sarà da introdursi la petizione giudiziale in confronto del padre, del tutore o di un curatore *ad actum* per far giudicare sussistente a carico dell' impubere l' invenzione e caduta in confisca la cosa contrabbandata: 1831, vol. II, part. 2, pag. 188.

CONTRABBANDO. Ottenuta la sentenza favorevole alla finanza, si disporrà a norma dei regolamenti del corpo di delitto, e la sentenza sarà trasmessa alla competente autorità politica per gli effetti del § 32 del codice penale, parte 2: *ivi*, pag. 189.

CONTRASSEGNO postale alle lettere e pieghi. V. *Posta-lettere.*

CONTRATTI d' asta. È modificata la prescrizione 30 settembre 1826 sulla rinnovazione delle licitazioni a rischio e pericolo dei contraenti che mancano all' adempimento dei contratti d' appalto loro deliberati a vantaggio del regio erario: 1832, vol. II, part. 2, pag. 157.

— fra i coscritti ed i loro supplenti. V. *Coscritti.*

CONTRAVVENTORI ai regolamenti sui dazj di consumo. V. *Dazj di consumo.*

— al divieto di vendita d' oggetti portanti immagini ed emblemi. V. *Censura.*

— al divieto di appartenere alla setta della giovane Italia. V. *Associazioni. Giovane Italia.*

— al divieto di vendere biglietti di lotto fuori delle ricevitorie. V. *Lotto.*

CONTRAVVENTORI in materia di finanza nativi d' Ungheria e minorenni. Venendo arrestati, si deputa loro di caso in caso un curatore *ad actum*, al quale verrà insinuata l' azione dell' amministrazione di finanza. L' intimazione avrà luogo per cura del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia: 1831, vol. I, part. 2, pag. 46.

— In pendenza dell' attivazione delle nuove prescrizioni di processura, si procede a garanzia del ramo di finanza all' arresto cauzionale degl' invenzionati per simili

CONTRAVVENTORI.

contravvenzioni, quando non garantiscano le multe incorse: 1830, vol. I, part. 2, pag. 24.

— Non prendonsi sotto custodia cauzionale quei contravventori che, stanti i loro possedimenti, o per altre circostanze, non dessero luogo a dubitare della loro fuga: *ivi*, pag. 25.

— impuberi. V. *Contrabbando.*

— ai regolamenti sulla caccia. V. *Caccia.*

CONTRAVVENZIONI boschive. Il conoscere se una contravvenzione boschiva sia accompagnata da elementi costituenti il delitto di furto od altro spetta ai tribunali competenti, i quali applicano al caso speciale le disposizioni del codice penale, come spetta all' autorità cui è demandata la procedura per le gravi trasgressioni di polizia il conoscere se la contravvenzione boschiva presenti gli estremi di una grave trasgressione di polizia: 1832, vol. I, part. 2, pag. 11.

— Si applicano le disposizioni del decreto italico 27 maggio 1811 qualora la contravvenzione boschiva non presenti nè i caratteri del delitto, nè quelli della grave trasgressione di polizia: *ivi.*

— Sono applicabili anche a quelle contravvenzioni boschive, le quali non possono essere qualificate come delitti o come gravi trasgressioni politiche, le disposizioni dei §§ 274 e 275 della seconda parte del codice penale sulle prescrizioni: 1832, vol. II, part. 1, pag. 75.

— In ogni inquisizione per contravvenzione al decreto 27 maggio 1811 dovranno richiamarsi dall' autorità locale precise informazioni sulla persona dell' inquisito e sulla capacità di lui a soddisfare alla multa: 1833, vol. I, part. 2, pag. 3.

— Emanata la condanna, si comunica agli esattori forzosi per l' esecuzione in via privilegiata, salva la pena sussidiaria del carcere in caso d' impotenza: *ivi.*

CONTRAVVENZIONI. Dichiarato incapace a pagare la multa, gli s' intima il termine di 14 giorni al soddisfacimento, scorsi i quali senz' effetto, gli si applica senz' indugio la pena sussidiaria del carcere, che giammai però potrà eccedere la durata di un giorno per ogni 6 lire austriache di multa: 1833, vol. I, part. 2, pag. 3.

CONTRAVVENZIONI. Di ogni giudicato di condanna si dà notizia agli esattori forzosi di finanza; ed all' atto dell' intimazione s' indica al condannato che il pagamento è da effettuarsi presso i medesimi: *ivi*, pag. 39.

CONTRAVVENZIONI al divieto della vendita nel traffico girovago dei coloniali. — Sono punite a termini delle leggi sul contrabbando. V. *Coloniali.*

CONTRAVVENZIONI al regolamento per la macellazione degli animali nei comuni non murati. V. *Macellazione.*

— (nelle) alla sovrana patente 18 gennajo 1818 per delazione d'armi proibite il giudice decide mancando il corpo del delitto secondo le prove esistenti e le parziali circostanze: 1833, vol. II, part. 2, pag. 321.

— al regolamento sulla navigazione del Ticino, dell'Adda e dei canali navigli. V. *Navigazione.*

— al regolamento sulla tumulazione e disumazione dei cadaveri. V. *Cadaveri.*

CONTRAVVENZIONI alle discipline ed ai regolamenti delle società e dei consorzj aventi per iscopo un interesse pubblico. Le multe legalmente inflitte dopo il passaggio in giudicato delle relative decisioni possono venire esatte col metodo privilegiato, salvi i regolamenti speciali dei consorzj: 1831, vol. I, part. 2, pag. 187.

— (pene nelle) al regolamento delle pratiche in caso d' invasione della peste. V. *Peste. Sanità.*

— ai regolamenti sui transiti. V. *Transiti.*

CONTRAVVENZIONI politiche. V. *Trasgressioni gravi di polizia.*

CONTRIBUZIONI dirette per l'anno 1830. V. *Imposizioni dirette.*

CONTRINER Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

CONTUMACIA (sentenze in). V. *Tasse di queste.*

— (patenti di) per motivo di cholera. V. *Documenti pubblici.*

CONVENTI. I novizj d' ogni convento sono esenti dal servizio militare al pari dei novizj cappuccini. V. *Cappuccini.*

CONVENZIONE tra la corte d'Austria e quella di Parma per la consegna reciproca dei delinquenti. È rinnovata per 10 anni, cioè fino al 31 dicembre 1839: 1830, vol. I, part. 1, pag. 2.

— (la) pel libero trasporto delle sostanze stipulata il 12 agosto 1823 fra le corti d'Austria e di Modena è estesa anche al ducato di Massa e Carrara: 1830, vol. II, part. 1, pag. 142.

— V. *Albinaggio.*

— di commercio e di navigazione tra le corti d'Austria e d' Inghilterra stipulata in Londra il 29 dicembre 1829. In forza di essa in tutti i porti d' Inghilterra saranno ammessi i bastimenti austriaci: 1830, vol. II, part. 2, pag. 204.

— tra l'Austria ed i principi sovrani e le città libere della Germania riguardo alla reciproca consegna dei disertori. Aggiunta alla convenzione stessa: 1832, vol. II, part. 1, pag. 85.

— V. *Disertori.*

— (nella) con S. Santità per la reciproca consegna dei disertori sono compresi anche i volontarj svizzeri al soldo della corte stessa: 1832, vol. II, part. 2, pag. 161.

— fra la corte d'Austria ed il gran duca di Baden per la reciproca consegna dei disertori militari e dei coscritti fuggitivi. V. *Disertori.*

— fra le corti di Vienna e di Monaco per la reciproca assistenza dei rispettivi sudditi che si trovano in istato d' infermità o d' indigenza. V. *Beneficenza. Indigenti.*

— tra la corte d'Austria, i principi sovrani e le città libere della Germania per la reciproca consegna dei disertori. V. *Disertori.*

CONVITTI. Tutti i candidati per un posto di allievo in un convitto pubblico devono produrre degli attestati sul buon progresso in tutte le materie e nei costumi in ambedue i semestri dell' anno precedente a quello pel quale ricorrono per ottenere il posto nel convitto: 1830, vol. I, part. 2, pag. 13.

— (alunni dei) colpiti da una cattiva classificazione. V. *Istruzione pubblica.*

CONVITTORI. V. *Convitti.*

CONVOGLI d' armi. Per riguardo all' uscita de' convogli d' armi scortati da ricapiti delle antiche provincie austriache per gli stati di Parma, Modena e pontificj occorrerà la superiore autorizzazione quante volte la spedizione non sia accompagnata da uno speciale permesso di eccezione: 1831, vol. I, part. 2, pag. 54.

— Non cadono sotto il divieto le spedizioni di materiale da guerra in genere, le armi e gli altri attrezzi da guerra che le truppe trasportassero seco nei paesi suddetti: *ivi.*

COPIE (per le) di documenti che dagli uffici giudiziarj vengono con loro vidimazione rilasciate alle parti a senso del § 84 delle istruzioni per le imperiali regie preture in oggetti contenziosi deve oltre la tassa di scritturazione esigersi anche quella di vidimazione: 1829, vol. I, part. 2, pag. 13.

— di documenti rilasciate dagli uffici giudiziarj. V. *Tassa di vidimazione.*

CORBETTA F. di Milano. V. *Privilegio patenti.*

CORDIVO Domenico e Matteo. V. *Privilegio patenti.*

CORDONI sanitarj in caso di *cholera morbus:* sono dichiarate in vigore le patenti 2 gennajo 1770 e 21 maggio 1805 per trasgressioni sanitarie pel solo regime dei cordoni nei paesi ove esistono cordoni, dovendo nel resto sottentrare pel trattamento del detto morbo i regolamenti

ordinarj per le malattie epidemiche e contagiose: 1831, vol. II, part. 1, pag. 225.

CORDONI. Contro i trasgressori di essi non avranno più luogo nè il giudizio statario, nè la pena di morte: 1832, vol. I, part. 1, pag. 8.

CORONA ferrea. A chiunque non nobile, fregiato del titolo di cavaliere della corona ferrea, è semplicemente facoltativo di apporre dopo il di lui nome e cognome una tale qualifica: 1833, vol. II, part. 2, pag. 238.

— Partite relative ad assegni della corona ferrea intestate a sudditi esteri all'Austria, intieramente assunte dalle finanze pontificie. V. *Debito pubblico.*

— Rendite arretrate. V. *Debito pubblico.*

CORPI militari di guardia (spese dei). V. *Militare.*

CORPORAZIONI religiose. V. *Istituti religiosi.*

CORREGETTI Francesco. V. *Privilegio patenti.*

CORRISPONDENZA degli altri uffici coll'ufficio del bollo della carta e dei libri bollettarj. V. *Ufficio del bollo della carta.*

— ufficiosa. V. *Posta-lettere.*

CORTE pontificia. Partite di consolidato intestate sul monte lombardo-veneto girate a carico del governo di Roma. V. *Debito pubblico.*

— V. *Convenzione con essa per la consegna dei disertori.*

CORTILI delle case di pubblica beneficenza. V. *Beneficenza pubblica. Giardini.*

COSCRITTI. Contratti fra essi ed i loro supplenti. Le autorità politiche ed i comandanti dei reggimenti ne prendono cognizione e vegliano all'adempimento degli obblighi assunti come nei contratti: 1829, vol. II, part. 2, pag. 162.

— Se un supplito avesse ad entrare al servizio per difetto d'inadempimento del suo contratto col supplente, e venisse riconosciuto inabile, si dovranno licenziare e il supplente ed il supplito e regolarsi in merito al

COSCRITTI.

rimpiazzo del supplito nello stesso modo che avviene quando un uomo riceve in altra guisa il suo licenziamento: 1829, vol. II, part. 2, pag. 163.

— La restituzione del deposito fatto nelle casse comunali ai supplenti di coscritti deve farsi senza alcuna restrizione finita che sia la capitolazione: *ivi*, pag. 189.

— detenuti. Decreto del consiglio aulico di guerra sulla requisizione dei medesimi: *ivi*, pag. 221.

— Ha luogo l'estrazione anche pel detenuto in pena senza distinzione del numero degli anni della pena stessa, qualora si trovi nella classe di età requisita dalla leva: *ivi*, pag. 222.

— Toccando ad esso la sorte di entrare al servizio, devesi assentire per lui il posteriore in rango: *ivi*.

— Quando poi il detenuto dopo subita la pena venga rilasciato dal suo arresto, egli deve cominciare il suo militare servizio cui è obbligato in forza della seguita estrazione a sorte, a meno che i suoi delitti non lo abbiano fatto decadere dai diritti civili: *ivi*.

— Non debbonsi accettare come supplenti persone affette da fisici difetti poco rilevanti, sebbene i coscritti che servono per conto proprio non siano per tali difetti dichiarati inabili: 1833, vol. II, part. 2, pag. 231.

— Misura del compenso da accordarsi ai coscritti che dalla rispettiva provincia vengono inviati a Milano pel giudizio della commissione centrale di leva, e dal rispettivo comune al capoluogo della provincia in ragione della distanza e della percorrenza di cammino: *ivi*, pag. 308.

— Quando un comune non può dare per mancanza assoluta di coscritti requisibili il proprio contingente di coscrizione, e nei casi di accordata esenzione di chierici studenti di filosofia nei seminarj vescovili con dichiarazione che

COSCRITTI.

debba lasciarsi nel contingente il corrispondente vuoto, non se ne costituisce un debito al rispettivo comune, ma si lascia il corrispondente vuoto nella leva, da riempirsi poscia naturalmente nella leva successiva colla domanda che farà il militare di qualche uomo di più: 1833, vol. II, part. 2, pag. 383.

— Variazioni nei modelli delle tavole da usarsi nelle operazioni della leva militare. V. *Leva militare.*

— Alle commissioni militari per l'accettazione dei coscritti è affidata la revisione e verificazione degl' invalidi con patente di sussistenza o con documento di riserva. V. *Invalidi.*

COSCRITTI mutilati. Gl' individui eventualmente arrolati in vece di coscritti volontariamente mutilati debbono essere trattati in eguale maniera che gli altri sostituti qualora entrano al militare servizio coloro in vece dei quali si dovettero prestare al servizio medesimo: 1831, vol. II, part. 2, pag. 205.

COSCRIZIONE militare. I chierici studenti di teologia che sono coscritti dovranno giustificare all' atto della rettificazione delle liste generali di classificazione il diritto che per avventura potessero vantare ad una privilegiata classificazione oltre quella che loro compete per essere studenti di teologia: 1832, vol. II, part. 2, pag. 205.

— Ne vanno esenti i commessi postali, perchè considerati come impiegati effettivi dello stato. V. *Poste. Impiegati.*

— V. *Cappuccini. Leva militare. Supplenti.*

COSTE marittime. Tutti gli articoli introdotti per le coste marittime della monarchia, e che verranno trasportati fuori di stato per qualunque siasi direzione, sono esenti da dazio di transito: 1829, vol. I, part. 1, pag. 128.

— V. *Transito.*

COSTRUZIONI e riparazioni delle stufe nelle abitazioni erariali in Lombardia. V. *Stufe.*

COSTRUZIONI intorno a strade. V. *Strade*

COSTRUZIONI pubbliche. È attivata la normale 16 marzo 1820 contenente le prescrizioni per l' ammissione degli aspiranti ad impiego nell'amministrazione delle pubbliche costruzioni: 1831, vol. II, part. 2, pag. 181.

— Non essendo prescritto che i praticanti od alunni abbiano fatta la pratica voluta dal decreto 3 novembre 1805, e riportata l' abilitazione all' esercizio d' ingegnere, basterà la produzione dei certificati o documenti indicati nell' art. 1.° delle normali: *ivi*, pag. 182.

— I praticanti dovranno prestare il prescritto giuramento d' ufficio, al quale però non saranno ammessi che dopo un esperimento di sei settimane: *ivi*, pag. 183.

— Ogni petente impiego nel ramo suddetto dovrà giustificare di aver lodevolmente percorsi gli studj di matematica pura ed applicata, della geometria e del disegno, ecc.: *ivi*, pag. 184.

— Esame teorico e pratico delle materie del ramo al quale intende d' applicarsi: *ivi*.

— Gli esami per tali aspiranti ad un posto d' ingegnere circolare ossia presso una delegazione provinciale, la cui attività abbracci tutti i differenti rami delle costruzioni pubbliche, si estenderanno alle cognizioni teoriche e pratiche occorrenti per le costruzioni relative alle acque ed alle strade e per l' architettura civile: *ivi*, pag. 185.

COTONE (merci di). Norme per assicurare l' esecuzione delle leggi daziarie nel traffico delle merci di cotone: 1830, vol. I, part. 1, pag. 4.

— Certificati di acquisto o di vendita di cotone, filato di cotone od altre merci di cotone esprimenti la specie, il numero delle pezze, la misura, il peso, la finezza, quando si tratta di filati o di merci lavorate, il numero del foglio o della partita del registro di commercio, il nome, cognome, domicilio e la professione di chi li

COTONE.

rilascia e de' compratori, il giorno, il mese e l'anno della vendita: 1830, vol. I, part. 1, pag. 5.

— Sono sottoscritti da chi li rilascia ed intestati o direttamente al possessore della merce od in testa alla persona cui la merce è diretta. Formalità in caso di cessione. Quando debb' essere presentato ad una dogana e quando da ogni ufficio daziario rigettato: *ivi*, pag. 6.

— Registri di commercio: come tengonsi regolati da chi ha fabbriche di filatura di cotone, di cotonerie e di stampa delle medesime: contengono tutto ciò che riguarda l'acquisto e l'impiego delle materie: *ivi*, pag. 7.

— Indicazione degli oggetti fabbricati ed in lavorazione, delle materie impiegate, del numero de' filatoi e delle stamperie: *ivi*, pag. 9.

— Indicazione della vendita, dei compratori e dei prezzi convenuti, del passaggio ad altre fabbriche o manifatture secondarie da tessitura e simili. Modelli dei registri, ecc.: *ivi*.

— Continua la tenuta dei libri d' arte e commercio giusta le prescrizioni giudiziarie e commerciali: *ivi*, pag. 10.

— Possono i registri essere ispezionati dalle autorità od incaricati di finanza. Punizione in caso di trasgressione od ommissione. Indicazione delle multe: *ivi*, pag. 11.

— Sono dispensati dagli esami sopra prescritti tutti quelli che si trovano già effettivamente impiegati nell' amministrazione delle pubbliche costruzioni: *ivi*.

— È tolto il divieto d' importazione attualmente in vigore pei filati di cotone e precisamente pel filato bianco detto *mule*, ecc., compreso il filato bianco turco: 1833, vol. I, part. 1, pag. 31.

— È ribassato il dazio d' entrata per tutte le qualità del filato bianco dai 30 ai 20 fiorini per centinajo netto di Vienna: *ivi*.

COTONE. È mantenuto in vigore il dazio d'entrata di fiorini 30 pel centinajo come sopra per tutti i filati di cotone tinti, compreso il filato rosso di Turchia: 1833, vol. I, part. 1, pag 31.

— È portato a fiorini 30 il dazio d'entrata del refe di cotone non tinto: *ivi*, pag. 32.

— È ribassato il dazio d'entrata del cotone greggio e battuto, e del cascame dai fiorini 3, car. 30 ai fiorini 2, car. 30: *ivi*.

— Specifica della qualità di cotone, il di cui dazio d'importazione viene diminuito come nella specifica stessa dal 1.° marzo 1834 in avanti: *ivi*, pag. 34.

CRACOVIA. V. *Polonia. Armi.*

CRECELIUS Carlo di Vienna. V. *Privilegio patenti.*

CREDITI per arretrati di pensione. È protratto a tutto il 1829 il termine già stabilito per l'insinuazione dei crediti per arretrati anteriori al 1.° aprile 1814 procedenti da pensioni ecclesiastiche, comprese quelle de' commendatori di ordini religiosi militari che erano inscritte al 20 aprile 1814 sui registri della cassa-pensioni del già monte Napoleone, o che si trovassero in corso attuale di pagamento sulle casse di queste provincie. Tale termine è da ritenersi come ultimo e perentorio: 1829, vol. II, part. 1, pag. 239.

CREDITI (i) provenienti dalle liquidazioni dei debiti arretrati dell'amministrazione italiana in luogo di essere estinti con carte di rendita del monte lombardo-veneto, lo saranno in danaro sonante dalla cassa del monte in Milano: 1830, vol. I, part. 1, pag. 1.

— V. *Debito pubblico.*

— procedenti dall'amministrazione italiana. L'interesse del 5 per 100 non sarà pagato che fino al 30 giugno 1830. In seguito non dovrà decorrere che in ragione del 4 per 100: 1830, vol. II, part. 1, pag. 115.

CREDITI verso lo stato. V. *Debito pubblico. Obbligazioni. Capitali.*

— erariali verso i comuni. V. *Boschi comunali.*

— per prestazioni militari degli anni 1813 e 1814. Norme pei reclami contro i giudizj della medesima. V. *Debito pubblico.*

CREDITI di privati, chiese, comuni, stabilimenti, ecc. posti negl' imperiali regi dominj austriaci, provenienti dai rami *boni, rescrizioni* e *cartelle* concambiate a senso dell'articolo 13 del proclama 26 giugno 1832, quali sono descritti negli elenchi annessi al proclama 23 agosto 1828, ivi passivamente accollati all' erario pontificio, ora girati a peso delle finanze austriache. V. *Debito pubblico.*

CREDITI dell'erario civile verso i supplenti. Nel caso in cui un credito dell' erario civile verso un supplente debb' essere soddisfatto dell'importo del deposito a garanzia del medesimo supplente giacente nella cassa del fondo d' ammortizzazione del debito pubblico, tale credito viene prenotato presso il corpo di truppa a cui appartiene il supplente, al quale incumbe la restituzione del deposito, ed indi dallo stesso corpo a suo tempo introitato: 1833, vol. II, part. 2, pag. 237.

CREDITI dello stato. Nei casi in cui devesi esigere il caposoldo, non si possono contemporaneamente pretendere anche gl' interessi di mora, e dove sono da pagarsi questi ultimi non si può ripetere il caposoldo. Hanno luogo soltanto gl' interessi di mora nei pagamenti di credito per titolo di diritto privato: 1831, vol. II, part. 2, pag. 210.

— Non si può esigere la provvigione a favore degli esattori istituiti dallo stato insieme alle spese di esecuzione dei debitori morosi: *ivi*, pag. 211.

— Nei casi pei quali devesi esigere il caposoldo non si

possono contemporaneamente pretendere gl' interessi di mora, e dove sono da pagarsi questi ultimi non si può ripetere il caposoldo: 1833, vol. II, part. 1, pag. 59.

— Hanno luogo soltanto gl' interessi di mora nei casi di ritardo nei pagamenti di crediti competenti all' erario per qualche titolo privato: *ivi.*

— Fanno parte di tali crediti quelli dell' amministrazione demaniale, pei quali è lasciato l' adito al procedimento fiscale per la loro riscossione in senso della legge 17 luglio 1805, non che tutti i crediti dello stato non dipendenti da diritto legale, pei quali nei contratti rispettivi non è stato pattuito il caposoldo: *ivi*, pag. 60.

— È incompatibile la provvigione a favore degli esattori insieme alle spese di esecuzione: *ivi.*

CREDITORI privati. Termine entro il quale il creditore che ha ottenuto l' arresto del suo debitore è tenuto a depositare le ulteriori o consecutive rate dell' importo di alimentazione: 1833, vol. II, part. 1, pag. 98.

CREDITORI cui siansi date in pegno delle pensioni. V. *Pensioni.*

CREDITORI dello stato in dubbio se i loro capitali siano stati o no diffidati per la restituzione. Ricevono le opportune informazioni dalla cassa universale del debito dello stato e da quella della camera aulica: 1830, vol. II, part. 2, pag. 149.

— delle obbligazioni della regia camera aulica generale e della regia camera aulica ungherese. V. *Debito pubblico.*

— verso lo stato. V. *Debito pubblico.*

— sulle pensioni delle vedove ed orfani degl' impiegati. V. *Impiegati. Pensioni.*

— per arretrati di pensioni ecclesiastiche e loro cessionarj. V. *Crediti.*

CREMONA Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

Cronici. La stessa procedura e lo stesso metodo di esazione delle spese anticipate dai comuni per la cura delle malattie sifilitiche e contagiose sono applicabili anche all'esazione delle spese pel mantenimento e ricovero dei cronici: 1833, vol. II, part. 2, pag. 327.

Crotti Michele. V. *Privilegio patenti.*

Culot Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

Culto (assegni di) temporarj. Il pagamento sarà fatto d'ora innanzi ed alle epoche già stabilite dalla cassa centrale e dalle casse provinciali di finanza a termini dei regolamenti che dirigono le imperiali regie casse: 1832, vol. II, part. 1, pag. 69.

— Dotazioni di culto. V. *Dotazioni.*

— Rendite perpetue affette a celebrazione di messe o di altre pratiche in funzioni di culto. V. *Monte lombardo-veneto.*

Custodia delle carceri. V. *Carceri.*

Czeike Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

Czuliffey (di) Gabriele. V. *Privilegio patenti.*

DA

DALLA VILLA Carlo. V. *Privilegio patenti.*

DALMASO Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

DAMAS Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

DAMBOUK Lodovico di Vienna. V. *Privilegio patenti.*

DANIMARCA. Abolizione del diritto d'albinaggio o censo d'emigrazione fra le corti d'Austria e di Danimarca. V. *Albinaggio.*

DANNEGGIATI nella procedura criminale. L'ispezione degli atti criminali non è permessa uè al danneggiato nel caso che l'incolpato non venga condannato, nè al fisco qualora l'erario sia il danneggiato. V. *Procedura criminale.*

DAUM Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

DAUMANN Francesco e Gasper Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

DAZJ. Gli organini sciolti od in cassette, facendo parte di un oggetto d'arte o di mestiere, pagheranno in caso d'importazione il dazio di consumo stabilito per gl'istrumenti musicali a ragione di 12 carantani per ogni fiorino del loro valore: 1829, vol. I, part. 2, pag. 27.

— Quelli negli oriuoli, nelle scatole ed in altri oggetti posti fuori di commercio, venendo importati da privati ai quali sia stato accordato il permesso, pagano il dazio del 60 per 100: *ivi*, pag. 28.

— È abolito il divieto dell'importazione della miniera ossia minerale di ferro, il di cui dazio di entrata, da esigersi soltanto al confine, è fissato in centesimi 7. 5 per ogni carro ad un cavallo: 1829, vol. I, part. 1, pag. 97.

DAZJ.

— Il rame forestiero greggio sì crudo che in pane, in rosetta, ecc., compresevi le valute fuori di corso paga il dazio d'introduzione di lir. 13. 39. 3 al quintale netto; il rame vecchio ed i rottami lir. 9. 64 3; le stesse qualità indigene e straniere nel reciproco traffico coll' Ungheria godono di una totale esenzione ed anche dal così detto trigesimo: 1829, vol. I, part. 1, pag. 109.

— Per le merci di rame semplicemente cavato, il quale abbia ricevuto la prima forma sotto il martello, come pure per le bande cilindrate e lastre ad uso degl' incisori si esige il dazio d'uscita di lir. 1. 47. 3 al quintale sporco: *ivi*.

— Chiunque esercita commercio è obbligato ad ogni richiesta degli agenti della finanza di giustificare il dazio pagato e la derivazione delle merci che possiede, siano esse di straniera o nazionale provenienza: 1829, vol. II, part. 1, pag. 231.

— V. *Commercio. Merci.*

— Godono della totale esenzione dai dazj di transito le merci provenienti dalla Svizzera pel monte Spluga in questo territorio lombardo, dirette al Piemonte, Genovesato, Piacentino, Parmigiano e viceversa: *ivi*, pag. 241.

— Il dazio d' introduzione del rame forestiero greggio, cioè in pane, lamine, rosette, ecc., compresevi le valute di rame fuori di corso è ridotto a lir. 5. 35. 7 al quintale metrico netto: *ivi*, pag. 246.

— Il dazio d' introduzione delle uve per fare il vino è determinato per l'avvenire in lir. 6. 69. 6 al quintale metrico sporco: *ivi*, pag. 263.

— Sono esercenti, sui quali si esigono i dazj di consumo nei comuni e territorj aperti, i fornai, ossia quelli che cuocono pane di frumento o misto ad uso dei privati che loro portano il grano, le farine o la pasta del pane già

fabbricato per cuocersi, ricevendo danaro o qualunque altro compenso: 1829, vol. II, part. 1, pag. 264.

— Il dazio d'entrata delle uve per far vino è stabilito in lir. 6. 69. 6 al quintale metrico: 1829, vol. II, part. 2, pag. 129.

— Pei pesci salati continua ad aver vigore il dazio di entrata e d'uscita portato dalla tariffa vigente nelle provincie venete: ivi pag. 138.

— V. *Pesci salati.*

— Nel caso in cui gli uffici di finanza trovino di aumentare per lo meno del 25 per 100 il valore delle merci di proibito commercio, è in facoltà delle parti o di rinunciare agli uffici le merci pel valore da essi determinato, o di pagare il dazio in tale misura: *ivi*, pag. 144.

— Non è permessa l'introduzione della seta esente da dazio per essere filatojata, ed indi rimandarla all'estero parimente senza tributo: *ivi*, pag. 148.

— Nell'esazione del dazio d'importazione sotto peso sporco è da intendersi, oltre al peso della merce, anche quello dell'ultimo involto, ossia dell'ultimo recipiente dal quale non si può levare la merce. Riguardo ai dazj d'uscita e di transito da esigersi giusta il peso sporco deve ritenersi tutto il peso sporco senza separare l'involto esteriore: *ivi*, pag. 150.

— Sotto il vocabolo *acquavite* usato nella tariffa pei dazj addizionali si ritiene compreso anche lo spirito di vino, per cui va soggetto alla stessa disciplina: *ivi*, pag. 152.

— Il solfato di china è da professarsi come tutti gli altri sali o siano estratti appartenenti ai medicinali che nelle tariffe non hanno alcun dazio particolare, e quindi al pagamento di fiorini 6 al centinajo di Vienna sporco per l'entrata, e di 15 carantani per l'uscita: *ivi*, pag. 167.

DAZJ.

— Il dazio d'importazione pei formaggi della Morea che verranno d'ora innanzi introdotti per la via di mare nel territorio governativo di Venezia od in qualunque altra provincia della monarchia entro la linea doganale è stabilito in fiorini 5 al centinajo di Vienna, cioè in lir. 26. 78. 05 per ogni quintale metrico: 1829, vol. II, part. 2, pag. 211.

— All'opposto pei formaggi della Morea è conservato l'attuale dazio d'entrata di lir. 13. 75 per ogni quintale metrico, tassativamente però a quelli che verranno introdotti per la via di mare nel territorio di Venezia, in quanto sieno prodotti della Dalmazia, dell'Albania austriaca ed isole adjacenti: *ivi.*

— Il dazio d'introduzione delle piume ordinarie mondate e non mondate procedenti dall'Ungheria è ridotto a lir. 1. 11. 6 al quintale metrico peso sporco: 1829, vol. II, part. 1, pag. 278.

— Norme per assicurare l'esecuzione delle leggi daziarie: 1830, vol. I, part. 1, pag. 4.

— V. *Cotone. Merci di cotone.*

— I saponi fabbricati nei porti franchi ungheresi godono delle stesse agevolezze che già ottennero nell'importazione quelli di Trieste e di Venezia: 1830, vol. I, part. 2, pag. 45.

— È ridotto alla metà il dazio d'importazione dell'olio che si produce nei territorj di Dalmazia, di Ragusi e dell'Albania austriaca: 1830, vol. I, part. 1, pag. 84.

— V. *Olj.*

— L'agevolezza del dazio di transito conceduta alle merci che passano negli stati austriaci è applicata anche a diversi animali. — Indicazione di questi e del tributo rispettivo: 1830, vol. II, part. 1, pag. 117.

— Nel professare le merci che si presentano agli uffici daziarj per l'esportazione non si avrà ad esigere a titolo

DAZJ.

delle prescritte competenze accessorie di dirìtto di bolletta e di tassa di sigillo un importo maggiore del competente dazio d'uscita: 1830, vol. II, part. 1, pag. 207.

— Per alcune opere di artisti viventi domiciliati in Venezia è accordata l'esenzione dal dazio all'introduzione di esse nelle provincie della monarchia poste dentro la linea daziaria. Indicazione delle opere. Discipline da osservarsi nei daziati: 1830, vol. II, part. 2, pag. 226.

— La tassa di suggellazione determinata in 5 centesimi per ogni suggello a piombo o a cera sarà in vece percepita soltanto per ogni collo qualunque sia il numero dei suggelli che vi sono apposti: *ivi*, pag. 239.

— Sino al mese di settembre 1831 il dazio d'importazione all'interno dei vini prodotti nell'Istria e nelle parti fuori della linea daziaria della provincia del Litorale propriamente detta resta ridotto ad 1 fiorino per ogni centinajo sporco di Vienna: 1830, vol. II, part. 1, pag. 190.

— Le merci estere che introdotte e dirette per consumo ad una dogana di deposito venissero in seguito retrocesse all'estero per lo stesso punto del confine dal quale si verificò l'ingresso, saranno da ammettersi alla retrocessione esenti da dazio, se il rinvio per lo stesso punto del confine del loro ingresso si verifica entro 6 mesi dal giorno della loro introduzione: 1831, vol. I, part. 2, pag. 40.

— Si esigeranno in vece le competenze di transito, e si obbligheranno le parti a cambiare in professione di transito quello di consumo allorchè il rinvio delle merci segua dopo sei mesi dal giorno dell'introduzione, o si effettui per altro punto di confine diverso da quello dell'ingresso: *ivi*.

— Dovrà in ogni caso accertarsi l'effettiva uscita delle merci e si dovranno esigere le competenze di magazzinaggio ed altre accessorie, sebbene si trattasse di merci

DAZJ.

che per retrocessione all' estero dallo stesso punto del confine di loro ingresso entro 6 mesi vanno esenti da dazio: 1831, vol. I, part. 2, pag. 41.

— È esentato dal pagamento del dazio d' entrata e d' uscita il carbon fossile che si estrae dall' Istria e dalla Dalmazia: 1831, vol. II, part. 1, pag. 68.

— d' entrata e d' uscita dei filati di lino, della canapa e stoppa, dei vasellami di majolica o *faïence* pel caso che questi oggetti vengano introdotti da privati per uso proprio: *ivi*.

— È accordata la proroga per un anno, cioè fino al 31 agosto 1832, della facilitazione del dazio d' importazione all' interno dei vini prodotti nell' Istria e nelle parti fuori della linea daziaria della provincia del Litorale propriamente detta ad 1 fiorino per ogni centinajo sporco di Vienna: *ivi*, pag. 92.

— Il dazio del filo di lino e di canapa che nella rubrica 1.ª della tariffa annessa alla notificazione 20 luglio 1831 è stato per errore indicato in lir. 4. 66, è in vece di lir. 4. 46: *ivi*, pag. 94.

— Sono introdotte nella terra ferma esenti dal dazio le bilance per pesare l' oro e l' argento fabbricate entro la periferia del porto franco di Venezia: 1831, vol. II, part. 2, pag. 190.

— V. *Bilance*.

— Quelle di rame e di ottone aventi qualche parte accessoria di ferro e fabbricate in Venezia, escluse quelle puramente costruite di ferro, possono essere introdotte nelle altre provincie contro il dazio di favore di lir. 10. 60 rispetto alle prime, e di lir. 16 riguardo alle seconde per ogni quintale metrico: *ivi*, pag. 197.

— Pubblicazione di una nuova tariffa dei dazj d' entrata e d' uscita pei filati di lana, di pelo di cammello e

DAZJ.

di capre orientali, pel rame greggio e pel vecchio ed in rottami e pei semi di ravizzone: 1831, vol. II, part. 1, pag. 226.

— Eccezione per le capsule chimiche ad uso delle armi da fuoco per le quali è stabilito il dazio a peso, oltre il dazio di consumo del *trentesimo* venendo importate nell'Ungheria e nella Transilvania: *ivi.*

— Pel traffico tra l'Ungheria e le provincie tedesche dovranno applicarsi le prescrizioni espresse nella prefazione della tariffa daziaria generale dell'anno 1809: *ivi*, pag. 227.

— È autorizzata l'introduzione nell'interno della monarchia delle manifatture di rame e di ottone dorate ed inargentate eseguite in Venezia ad uso delle chiese verso il pagamento del dazio del 5 per 100 regolato sul valore delle manifatture medesime: *ivi.*

— Similmente delle stoffe di seta semplice e mista con oro ed oro ed argento per uso di chiesa: 1831, vol. II, part. 2, pag. 240.

— Similmente dei galloni e lavori di passamanteria in oro ed argento falso: *ivi*, pag. 243.

— Il dazio d'importazione nell'interno delle altre provincie della monarchia della cera lacca fabbricata in Venezia detta di *Verzin* e *Cimbaneri* è ridotto a lir. 10 per ogni quintale metrico peso sporco: *ivi*, pag. 207.

— Quello dello zinco semplicemente fuso e colato in tavole o lastre al pari dello zinco greggio è quello stabilito dalla vegliante tariffa sotto la voce di zinco greggio, ecc.: *ivi*, pag. 208.

— Quello dei pizzi di refe fabbricati nel circondario del porto franco di Venezia è ridotto a lir. 1 austriaca per ogni libbra metrica indistintamente: *ivi*, pag. 209.

— Quello del refe tanto bianco che tinto di lino, canapa

DAZJ.

e stoppa lavorato in Venezia, e del refe indicato nella tariffa della più fina qualità così detto pizzo, ecc. è limitato a soli centesimi trentasei (36) per ogni libbra metrica: 1831, vol. II, part. 2, pag. 214.

— Nulla è innovato in quanto al refe di cotone: *ivi.*

— L'olio prodotto nelle isole del Quarnero, cioè Cherso, Veglia e Lussin, compreso nella tariffa daziaria della Dalmazia, venendo importato nelle altre provincie degli stati imperiali gode del favore accordato agli olj dalmatini, per cui non sarà riscosso che il dazio di 2 fiorini per ogni centinajo sporco, peso di Vienna: 1832, vol. I, part. 1, pag. 22.

— Modificazioni nei dazj dei legni ad uso di medicinali, di tintoria e del legno nobile da falegname ossia ebanista. Indicazione degli articoli come nella tariffa 1831: *ivi*, pag. 30.

— La qualità di pesce sotto la denominazione di acciughe è sottoposta al dazio stabilito per le sardelle e sardelloni, e quindi le acciughe fresche a lir. 6. 70 al quintale metrico, e le salate a lir. 20. 09 pure al quintale: *ivi*, pag. 33.

— I legni di tintoria esteri, i quali vengono introdotti in pezzi, e che indi tagliati, raschiati o pesti nelle provincie comprese entro la linea doganale, vengono in tale stato esportati all'Ungheria, sono esenti dal pagamento del dazio purchè si produca l'originale bolletta del dazio già pagato al momento dell'introduzione: *ivi*, pag. 38.

— Pubblicazione della nuova tariffa di alcune merci alle quali è portata variazione nel dazio d'introduzione nell'Ungheria e nella Transilvania dal 1.° luglio 1832 in avanti, rimanendo da detto giorno fuori d'attività tutti i precedenti dazj sì d'entrata che d'uscita dei generi indicati in detta tariffa: *ivi*, pag. 63.

DAZJ.

— Sono esenti dal dazio d'entrata quei libri che editi nell'interno della monarchia furono spediti all'estero e che, non ottenuto spaccio, venissero reintrodotti negli stati austriaci, e ciò ove esistano le regolari dichiarazioni sì all'entrata che all'uscita del peso, del numero degli esemplari, del titolo, ecc., e previa revisione della censura: 1832, vol. I, part. 2, pag. 5.

— I mattoni crudi oppure i mattoni essiccati soltanto al sole debbono considerarsi e trattarsi come i mattoni comuni cotti per l'esazione del dazio a termini di tariffa: *ivi*, pag. 7.

— Le facilitazioni accordate colla circolare 8 dicembre 1831 ai fabbricatori veneti di spedire nell'interno delle altre provincie della monarchia le stoffe di seta semplice e di seta mista con oro ed argento servienti per vesti sacerdotali, coperte di altari, ecc. sono limitate alle sole stoffe miste con oro ed argento, escluse quelle di seta semplice: *ivi*, pag. 22.

— Le prescrizioni stabilite agli articoli 8 e 10 fino al 18 e 21 della notificazione del 20 novembre 1828 d'ora in poi non debbono più applicarsi al cacao, ai garofani, allo zenzero, al *macis*, alle noci moscate, al pepe, al tè, alla vaniglia e cannella, ma unicamente al caffè, allo zucchero, alla farina di zucchero ed allo siroppo di zucchero: 1833, vol. I, part. 1, pag. 8.

— Nelle operazioni daziarie, vale a dire nel rilascio delle bollette franche a color rosso, non debbonsi più esigere competenze accessorie, cioè tassa di suggellazione e di bolletta: *ivi*, pag. 9.

— È diminuito il dazio d'importazione delle bande stagnate inglesi, ed è stabilito in lir. 17. 86 per ogni quintale metrico, e ciò attesa la provata diminuzione del valore commerciale del genere: 1833, vol. I, part. 2, pag. 37.

DAZJ.

— È permessa, salvo il pagamento del dazio d'uscita, l'esportazione dei caratteri da stampa e delle loro matrici per le lingue greca, moldava e valaca: 1833, vol. I, part. 2, pag 107.

— L'indaco proveniente dall'estero può a scelta dei commercianti essere dichiarato e daziato d'ora innanzi anche secondo il peso complessivo sporco, cioè coi sacchi od involti di tela e colle casse, ecc.: *ivi*, pag. 115.

— Le merci indicate nell'articolo 7 della notificazione 20 novembre 1828, alle quali non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 20 della medesima, possono entrare in una città murata soltanto scortate dal sigillo daziario e da una bolletta intestata al nome del possessore o della parte per la quale sono destinate, tanto se pervengono direttamente dall'estero, quanto se da una città murata: 1833, vol. II, part. 1, pag. 43.

— È vietata l'importazione delle suddette merci in una città murata, ad eccezione soltanto dello zucchero, del caffè e del tè nel caso in cui i viaggiatori, i quali non arrivano direttamente dall'estero, portino seco di questi generi in una quantità proporzionata alla loro occorrenza, la quale però non può mai oltrepassare le due libbre metriche di zucchero ed una libbra di caffè o di tè: *ivi*, pag. 44.

— I viaggiatori provenienti direttamente dall'estero, ecc. debbono essere provveduti della bolletta daziaria per le merci che trovansi avere presso di sè: *ivi*.

— Il natrone (acido nitroso) sarà nell'applicazione del dazio separato dagli altri sali ed acidi coi quali fu finora compreso. La misura del dazio sarà quindi per l'entrata di lir. 17. 86, e per l'uscita di cent. 45 per quintale: *ivi*, pag. 77.

— Gli olj dell'Istria sono trattati al pari degli olj dalmatini

DAZJ.

riguardo al dazio d'entrata, il di cui importo non è quindi che di 2 fiorini per ogni centinajo peso sporco di Vienna: 1833, vol. II, part. 2, pag. 323.

— È tolto il divieto all'introduzione dei liquori, delle acque distillate e dell'essenza di punch. — Diritti per entrata ed uscita dei detti generi e dello zucchero e farine di zucchero pel commercio e per le raffinerie, di alcune qualità di vini di lusso, dell'uva passa, dei cavalli, muli ed asini: 1829, vol. I, part. 1, pag. 87.

— I vini della Moldavia e Valachia potranno essere introdotti soltanto nella Buccovina per essere colà consumati: *ivi*, pag. 88.

— Si ammetteranno soltanto a dazio ai confini dell'Ungheria, della Transilvania e della Buccovina verso la Moldavia e Valachia: *ivi*.

— Nel commercio reciproco dell'Ungheria e della Transilvania con le altre provincie della monarchia si esigerà come *dazio consumo tedesco* la metà dei dazj generali per le merci alle quali si riferiscono secondo le veglianti discipline dall'11 al 16: *ivi*.

— Sono compenetrati in un solo dazio gli attuali dazj d'importazione che a titolo di *dazj di consumo tedesco* si pagano per le diverse qualità di vini che dall'Ungheria entrano nelle altre provincie poste nella linea delle dogane, per cui d'ora innanzi per detti vini si esigeranno a titolo di dazio consumo tedesco soltanto carantani 27 per ogni centinajo sporco, cioè lir. 2. 41. 1 per ogni quintale metrico sporco: *ivi*, pag. 102.

— Cesseranno per detti vini il dazio generale d'uscita quando sono mandati fuori della monarchia, ed il dazio ungherese d'uscita detto trentesimo quando entrano nelle altre provincie: *ivi*.

— In luogo di detti dazj si pagheranno carantani 2 per

DAZJ.

ogni centinajo sporco (cent. 17. 9 per ogni quintale metrico sporco) per tutt' i vini tanto indigeni quanto forestieri, i quali vengono trasportati dalle provincie tedesche in Ungheria, Transilvania o fuori dello stato: 1829, vol. I, part. 1, pag. 103.

— L' esazione del dazio dei liquori, delle acque spiritose, dell' essenza di punch, ecc. continuerà ad esigersi solamente presso le dogane principali: 1829, vol. I, part. 2, pag. 17.

— Tra i vini sono compresi anche quelli di Fiume e quelli che provengono dalle parti territoriali che si trovano fuori della linea doganale: *ivi.*

— V. *Vini.*

— L' importazione dei vini comuni italiani forestieri è permessa soltanto nel regno lombardo-veneto senza che il consumo pei medesimi sia limitato al detto regno: *ivi.*

— Si estende alla sola provincia del Vorarlberg il permesso di potere introdurre vini svizzeri e dei laghi in botti: *ivi*, pag. 19.

— Pei vini dei laghi s' intendono quelli soltanto prodotti nei dintorni del lago di Costanza: *ivi.*

— Coll' attivazione dei nuovi dazj sul cipro e sui vini fini dell' Istria, Dalmazia, ecc. sono soppressi i dazj particolari pel cipro e pei vini più nobili d' Istria, Dalmazia e Trieste: *ivi.*

DAZJ di consumo. Ad intelligenza degli articoli 30 e 33 del decreto 11 agosto 1810 relativo agli esercenti mestieri soggetti alle discipline pel dazio di consumo nei comuni e territorj aperti è stabilito che chi apre l' esercizio prima della scadenza dello stabilito termine di 40 giorni andrà soggetto alla pena comminata dall' art. 33, quando ne abbia ottenuta la permissione dall' intendenza, dopo che essa si sarà concertata colla delegazione provinciale: 1829, vol. II, part. 1, pag. 301.

DAZJ.

— Contro i contravventori si procederà secondo i casi a termini degli articoli 37, 38, 39 e 40 del decreto suddetto: 1829, vol. II, part. 1, pag. 302.

— Saranno con essi obbligati in solido, per rispondere delle conseguenze delle trasgressioni, gli appaltatori i quali avessero conceduto permissione di aprire esercizj prima del termine assegnato: *ivi.*

— L'esenzione dal pagamento del dazio di consumo stata accordata alla truppa in via a titolo di viveri per varj giorni che il militare conduce seco, viene estesa anche al treno militare d'artiglieria, ecc.: 1830, vol. I, part. 2, pag. 27.

— e relativa tariffa che si attivano col 1.° novembre 1829 in sostituzione dei varj dazj provinciali e locali sopra alcuni generi di consumo che s' introducevano dall'estero e dall'Ungheria: 1829, vol. II, part. 1, pag. 291.

— Sulla birra che arriva in botti e sulla carne fresca, salata ed affumicata si esigerà, oltre all' attuale e temporaneo dazio d' importazione tanto forestiere che ungherese, anche un aumento a titolo di dazio consumo, il quale sia equiparato, rispetto alla birra, al dazio consumo stabilito temporaneamente nei luoghi aperti per la fabbricazione della medesima, ecc.: *ivi*, pag. 292.

— Per l' aceto comune in botti che verrà introdotto dall' Ungheria nelle altre provincie della monarchia il futuro dazio consumo tedesco dovrà consistere nella metà del dazio d' importazione vigente per l' aceto forestiere di lir. 3. 92. 8 al quintale metrico peso sporco, cioè in lir. 1. 96. 4 per ogni quintale come sopra: *ivi.*

— Le granaglie procedenti dall' Ungheria, i legumi, il grano tallito, la farina, ecc. pagheranno, oltre gli attuali dazj di consumo tedeschi, un diritto d' indennizzazione per gli stati provinciali di lir. — 35. 7 per

DAZJ.
ogni quintale metrico peso sporco: 1829, vol. II, part. 1, pag. 292.
— Pei vini ungheresi d'ogni qualità che verranno introdotti si riscuoteranno per dazio d'importazione lir. 3. 21. 4 per ogni quintale come sopra, e a titolo d'indennizzazione a favore degli stati provinciali lir. 7. 50: *ivi.*
— Tariffa dei dazj d'importazione, di consumo e d'indennizzazione come sopra: *ivi*, pag. 293.
— La farina di riso in parità di quella di risino è compresa nella rubrica delle farine di qualsivoglia specie che di frumento giusta la tariffa del dazio consumo murato: 1830, vol. II, part. 2, pag. 252.
— V. *Armi. Commercio delle armi.*
— V. *Bobinet.*
— Nuove discipline daziarie per rispetto ad alcune qualità di cotone. V. *Cotone.*
— di transito. V. *Transiti.*
— Disposizioni per mantenere fermo l'importante favore accordato alle raffinerie degli zuccheri riguardo al pagamento del dazio delle farine di zucchero. V. *Raffinerie. Zucchero.*
DAZIARIE professioni. Disposizioni per assicurare il regolare adempimento delle cautele prescritte nelle operazioni daziarie, e per conoscere in ogni evento delle persone che ne debbono rispondere: 1831, vol. I, part. 2, pag. 16.
— contravvenzioni. V. *Contravvenzioni.*
DAZIARJ uffici. Sono soppressi in via provvisoria gli uffici daziarj lungo la linea di Podgorze nel regno di Galizia. In Podgorze è eretto un dazio colla facoltà di ricevitoria doganale, colle attribuzioni di una dogana principale, il quale assumerà le spedizioni necessarie pel traffico giornaliero al pari di un ufficio daziario, ed eseguirà le

prescrizioni vigenti relativamente ai transiti: 1833, vol. II, part. 1, pag. 100.

DE ANGELI. Il cav. Guglielmo Gaetti De Angeli è nominato console di S. M. sarda in Milano: 1829, vol. II, part. 2, pag. 216.

— Sovrano *exequatur* alla di lui nomina: 1831, vol. II, part. 2, pag. 195.

DEBITI (i) contratti da impiegati onorarj, maggiori di quanto possono pagare colle loro facoltà, producono la dimissione dei medesimi: 1829, vol. I, part. 2, pag. 63.

DEBITO pubblico. Partite di consolidato intestate all'imperiale regio monte lombardo-veneto, che si ritengono definitivamente a carico dell'erario austriaco, e di quelle che dietro i concerti presi tra i commissarj plenipotenziarj dell'imperiale regia corte e della corte di Roma vengono girate a carico di questa: 1829, vol. I, part. 1, pag. 1.

— Le procure private, le quali contengono la clausola della prenotazione nei libri del debito pubblico, debbono essere trattenute al momento della prima esazione delle rendite, ed unite alle relative quitanze. In avvenire que' procuratori che posseggono procure mancanti di detta clausola, e che sono valevoli per la riscossione delle rendite maturate e da maturare saranno tenuti di rendere ostensibile la procura originale e di consegnare anche una copia legalizzata, da restare presso la cassa verso la resa dell'originale al presentatore: *ivi*, pag. 92.

— V. *Procure.*

— Le vigenti prescrizioni legali relative alle note di banco attualmente in corso sono da applicarsi pienamente alle nuove note di banco, che a tenore dell'avviso 1.° giugno 1829 della direzione della banca vanno ad essere poste in circolazione: *ivi*, pag. 113.

DEBITO.

— V. *Note di banco.*

— Nei riclami contro i giudizj pronunciati dalla commissione liquidatrice delle prestazioni militari degli anni 1813 e 1814 sarà fatto conoscere con speciali riscontri il risultamento della determinazione presa dalla commissione stessa, e saranno restituiti i prodotti documenti alle parti, le di cui pretese saranno state riconosciute in tutto od in parte non ammissibili: 1829, vol. I, part. 2, pag. 5.

— Le ditte cui saranno state rigettate in tutto od in parte le pretese potranno riclamare entro il termine di mesi tre. I riclami verranno insinuati alla commissione liquidatrice in Venezia, cui incumberà di rimetterli con osservazioni al governo. Contro le risoluzioni del governo si può interporre ricorso alla camera aulica nel termine di mesi tre: *ivi.*

— Saranno respinti i riclami diretti contro le massime sanzionate da S. M. sul riconoscimento e sul metodo di soddisfare i debiti: *ivi.*

— Saranno presi in considerazione i soli riclami che contemplassero un' applicazione reputata erronea delle massime approvate e sancite da S. M. ai singoli casi, o che contenessero un gravame sull'entità della pretesa ammessa: *ivi.*

— Non saranno pure ammessi i riclami prodotti dopo i termini stabiliti, e quelli che riguardassero crediti non insinuati entro il termine prefinito: *ivi.*

— È libero alle parti che riclamarono senza effetto di esperimentare la via giudiziaria: *ivi*, pag. 7.

— Diffidazione a tutti gl'individui creditori o loro cessionarj per arretrati anteriori al 1.° aprile 1814 procedenti da pensioni ecclesiastiche, comprese quelle dei commendatori di ordini religiosi militari, che erano inscritte

DEBITO.

al 20 aprile suddetto sui registri della cassa pensioni del già monte Napoleone, o che si trovassero in corso attuale di pagamento sulle casse di queste provincie, a dover insinuare entro tutto dicembre 1829 le loro partite direttamente al protocollo della commissione liquidatrice: 1829, vol. II, part. 1, pag. 239.

— Patente sovrana 1.° ottobre 1829, colla quale vengono limitate le operazioni del fondo generale d'ammortizzazione del debito pubblico portante interesse alla rendita del fondo attuale e ad alcuni introiti speciali, devolvendo le somme sin quì assegnate dal tesoro pubblico al fondo d'ammortizzazione ed altre occorrenze dello stato, ed introducendo nell'attuale organizzazione dell'istituto i cambiamenti inerenti. V. *Ammortizzazione.*

— In riguardo alle partite provenienti dal ramo *rescrizioni*, le quali non presentano una rendita inscrivibile a tenore del disposto dal § 24 della sovrana patente 27 agosto 1820, tutte quelle, la rendita delle quali non eccede la terza parte di un fiorino, si pagheranno in danaro contante nella somma capitale al ragguaglio del 5 per 100 ai singoli creditori sopra loro domanda dalla cassa del monte lombardo-veneto coi relativi arretrati dal 1.° maggio 1820 al 30 giugno 1828 inclusivamente: *ivi*, pag. 298.

— L'amministrazione delle finanze relativamente alle obbligazioni del vecchio debito pubblico che verranno estratte si atterrà di caso in caso al metodo di cambio precisato nelle seguenti disposizioni, ovvero di disporre pel pagamento del capitale in contanti a favore dei creditori giusta il suo valor nominale: *ivi*, pag. 305.

— Norme pel cambio delle obbligazioni che si riferiscono alla succennata determinazione. V. *Obbligazioni.*

— L'amministrazione suddetta è autorizzata a conchiudere

DEBITO.

un prestito contro l' emissione di obbligazioni dello stato fruttanti il 4 per 100 in moneta di convenzione, il cui importo è destinato a ritirare gli assegni della cassa centrale che si trovano in circolazione. V. *Obbligazioni.*

— Norme con cui verranno trattate le obbligazioni di banco, della camera aulica, del vecchio debito pubblico, ecc. V. *Obbligazioni.*

— Pubblicazione del proclama della commissione diplomatica unita in Milano per l' esecuzione dell' articolo 97 dell' atto finale del congresso di Vienna con cui partecipa che i quadri descrittivi delle partite che ciascuna delle sovranità interessate ha assunto derivanti dai titoli di *pensione o gratificazione*, colle necessarie indicazioni delle ditte creditrici e dell' importo del credito, furono rimessi ai governi da cui rispettivamente deve essere sostenuto il corrispondente pagamento: 1831, vol. II, part. 1, pag. 87.

— Furono pure liquidati gli arretrati avanti il 1.° gennajo 1814 per rendite consolidate, le cui generatrici cartelle erano vive e sussistenti all' atto dello scioglimento del regno d' Italia, ed il relativo importo ridotto a consolidato venne ripartito, come negli elenchi ostensibili presso la commissione stessa: *ivi*, pag. 89.

— I rispettivi creditori devono per conseguire il pagamento rivolgersi alla parziale sovranità che a senso delle indicazioni contenute nei predetti elenchi ha assunto la corrispondente partita: *ivi.*

— I crediti procedenti dalle liquidazioni del debito arretrato dell' amministrazione italiana verranno d' ora innanzi estinti in danaro sonante anzichè in carte di rendita del monte lombardo-veneto: 1830, vol. I, part. 1, pag. 1.

DEBITO.

— Avrà luogo la parziale affrancazione delle obbligazioni del debito dello stato e delle cartelle di rendita del monte lombardo-veneto fruttanti più del 4 per 100. Elenco dei capitali che verranno affrancati e dei quali seguirà la restituzione il giorno 1.° di novembre 1830 presso le casse di credito: 1830, vol. I, part. 1, pag. 28.

— V. *Obbligazioni.*

— Dipendentemente dalla notificazione 20 aprile 1830, colla quale venne provveduto per l' ammortizzazione di una parte del debito pubblico, si emanano le norme precise per la restituzione dei diffidati capitali e per la spontanea conversione dei medesimi in obbligazioni dello stato danti l' interesse del 4 per 100. V. *Capitali diffidati.*

— Pubblicazione degli elenchi dei capitali e delle cartelle diffidate per l' affrancazione: *ivi*, pag. 48.

— Simile dell' elenco delle cartelle di rendita del monte lombardo-veneto diffidate per la somma di un milione e settecento mila fiorini per l' ammortizzazione del debito fruttante del monte suddetto: *ivi*, pag. 87.

— Simile del prospetto della terza serie dei capitali che nell' estrazione seguita il 24 maggio 1830 furono destinati alla diffidazione. Istruzioni a governo dei possessori delle diffidate obbligazioni: *ivi*, pag. 103.

— V. *Obbligazioni. Capitali.*

— Fra i capitali dell' antico debito dello stato che sono ripartiti nella serie 350 uscita nell' estrazione ch' ebbe luogo in Vienna il 1.° giugno 1830, si pagheranno ai creditori in contanti le obbligazioni fruttanti il 5 per 100 del prestito assunto dalla casa Recking, ecc. V. *Obbligazioni.*

— Schiarimenti alle disposizioni per la restituzione dei capitali diffidati per l' ammortizzazione del debito pubblico

DEBITO.

e per la conversione dei capitali stessi in carte di credito. V. *Capitali.*

— Partecipazione che il prospetto dei capitali diffidati di fior. 1,700,000 per l'affrancazione del debito fruttante del monte lombardo-veneto venne pubblicato colla notificazione 8 giugno 1830. V. *Capitali.*

— L'interesse dei crediti procedenti dall'amministrazione italiana è ridotto al 4 per 100. V. *Crediti.*

— Pubblicazione del prospetto dei rendiconti dei prodotti assegnati al fondo d'ammortizzazione dal 1823 al 1826. V. *Ammortizzazione.*

— Simile dei capitali della quarta estrazione del debito di dieci milioni di fiorini fruttante il 5 per 100 destinati alla diffidazione. V. *Ammortizzazione.*

— Elenco delle cartelle di rendita del monte della suddetta quarta estrazione fino alla concorrenza di fior. 1,700,000. V. *Capitali.*

— Modelli delle obbligazioni e degli assegni in lingua italiana danti il 4 per 100 d'interesse da emettersi in luogo delle diffidate cartelle di rendita. V. *Obbligazioni.*

— Riservata alle chiese, ai conventi e pii istituti di patronato privato la libera disposizione del loro patrimonio, e la scelta quindi fra il rimborso dei capitali corrispondenti alle rendite inscritte sopra cartelle estratte e la loro conversione in nuove obbligazioni fruttanti il 4 per 100. Tutti gli altri istituti, pie fondazioni, pubblici stabilimenti e corporazioni, il cui patrimonio dipende da amministrazione di autorità pubbliche, sono obbligati nei casi eventuali a far convertire le diffidate cartelle e rendite in obbligazioni al 4 per 100, moneta metallica: 1830, vol. II, part. 2, pag. 179.

— Le cartelle del monte lombardo-veneto, le quali non sono rendite propriamente dette in rappresentazione di

DEBITO.

capitali diffidati, ma che sono inscritte come dotazioni per oggetti di culto od altro consimile istituto, dovranno essere trattate al pari di quelle obbligazioni che appartengono ai fondi politici di dotazioni dello stato nelle altre provincie della monarchia: 1830, vol. II, part. 2, pag. 182.

— Le cartelle della suindicata categoria che fossero state comprese nella diffidazione delle serie già estratte, e le altre che lo fossero nelle estrazioni successive andranno esenti dagli effetti dell'avuta diffidazione, e continueranno, benchè estratte, ad essere pagate dei rispettivi loro frutti in ragione del 5 per 100 nel modo sin qui praticato; cosicchè le stesse non verranno nè ammortizzate, nè convertite in obbligazioni al 4 per 100: *ivi*, pag. 183.

— Pubblicazione dell'estratto dei rendiconti dei prodotti assegnati al fondo d'ammortizzazione e convertiti negli anni 1827 e 1828 a termini dei §§ 28, 29 e 30 della sovrana patente 24 maggio 1822, stati presentati dalla prefettura del monte lombardo-veneto e verificati dalla commissione centrale istituita dal § 33 della stessa sovrana patente: 1831, vol. I, part. 1, pag. 33.

— Arretrati di rendite anteriori al 1.° gennajo 1814. Le rendite a favore dei creditori descritti nell'elenco *B* annesso al proclama 17 agosto 1831 procedenti dai detti arretrati saranno inscritte sull'imperiale regio monte lombardo-veneto. L'importare delle medesime dal 1.° gennajo 1820 sino all'emissione della cartella di rendita sarà pagato con vaglia fruttiferi al 4 per 100 secondo la notificazione 31 ottobre 1831: 1832, vol. I, part. 1, pag. 13.

— Le rendite procedenti dagli arretrati al 20 aprile 1814 nei registri della cassa pensioni saranno egualmente inscritte sul monte lombardo-veneto. L'importare delle

medesime dal 1.° gennajo 1820 e decorribile sino al giorno dell' emissione della cartella sarà soddisfatto con *vaglia* come sopra: 1832, vol. I, part. 1, pag. 13.

— Saranno poste in corso regolare di pagamento dal 1.° novembre 1831 in avanti per cura dei magistrati camerali di Milano e Venezia le annue pensioni a favore dei rispettivi assegnatarj liquidate dalla commissione diplomatica riunita soltanto nel caso ed a misura che gli assegnatarj medesimi non si trovino, nè si siano trovati durante il dominio austriaco in un continuativo godimento di soldo e di pensione eguale o maggiore dell' importo delle dette liquidate pensioni, oppure non siano di queste stati soddisfatti per parte dell' erario austriaco: *ivi*.

— L' importare delle annualità liquidate a tutto aprile 1814 sarà inscritto in rendita perpetua in ragione del 5 per 100 dal 1.° gennajo 1820: *ivi*, pag. 16.

— Similmente delle annualità maturate dal 1.° maggio 1814 a tutto dicembre 1819: *ivi*.

— Saranno soddisfatte in *vaglia* al 4 per 100 quelle maturate dal 1.° gennajo 1820 a tutto ottobre 1831, non che gli arretrati procedenti dalle rendite inscrivibili, delle quali tratta il precedente art. 6 sotto *a* e *b*, ecc.: *ivi*, pag. 17.

— L' importare delle gratificazioni normali liquidate, ecc., qualora ne sussista effettivamente il credito a favore degli assegnatarj, sarà egualmente soddisfatto con *vaglia*, ed in danaro contante in una sola volta qualora l' ammontare fosse al di sotto delle lir. 100: *ivi*.

— I creditori per arretrati pagabili in *vaglia*, ecc. possono chiedere alla prefettura del monte il pagamento con cartelle o con certificati fruttanti il 5 per 100: *ivi*.

— La commissione liquidatrice del debito pubblico e la

DEBITO.

prefettura del monte provvedono, la prima alla ricognizione delle partite di rendita da inscriversi, ecc., e la seconda all'emissione regolare delle cartelle, dei certificati e vaglia, ecc.: 1832, vol. I, part. 1, pag. 17.

— nelle casse di Malines, Gand e Hainaut fattivi nell'anno 1794 e trasportati in Germania dalle autorità austriache. Il governo de' Paesi Bassi, cui furono compensati, e che ha assunto l'obbligo di soddisfare gli individui che hanno dei diritti sugli accennati depositi, farà versare nella cassa d'ammortizzazione del regno la somma che gli fu bonificata dagli altri governi interessati, a disposizione della regia corte di giustizia di Bruxelles e di altri tribunali competenti, coll'ordine di far diritto nel più breve termine possibile ai ricorsi di tutti coloro che avessero delle ragioni sui depositi stessi: 1829, vol. II, part. 1, pag. 265.

— Per quei depositi che fossero riclamati da sudditi austriaci, le decisioni dei tribunali di Vienna saranno ammesse ad eseguirsi dall'amministrazione della cassa di ammortizzazione dei Paesi Bassi, e viceversa: *ivi*, pag 267.

— Dal 1.° giugno 1830 in avanti per tutt'i depositi e le somme versate a titolo di cauzione che perverranno al fondo d'ammortizzazione lombardo-veneto ond'essere investiti ad interesse non si corrisponderanno più i frutti in ragione del 4 per 100, ma soltanto del 3 per 100 all'anno: 1830, vol. I, part. 2, pag. 38.

— Sui depositi e sulle cauzioni che perverranno al fondo d'ammortizzazione dal 16 aprile 1831 in avanti per essere investiti ad interesse si corrisponderà l'interesse del 4 per 100: 1831, vol. I, part. 2, pag. 39.

— L'interesse dei depositi e delle cauzioni che s'investono a frutto sul fondo d'ammortizzazione lombardo-veneto

DEBITO.

è nuovamente portato al 4 per 100: 1831, vol. II, part. 2, pag. 196.

— (confessi dei depositi) di ragione delle mense oltrepassanti le lire 11. 49 sono soggetti all'obbligo del *visto* per il bollo a carico delle mense vescovili vacanti: *ivi*, pag. 216.

— I depositi fatti dagli appaltatori di opere pubbliche, la spesa delle quali va a cadere sulla rubrica politica *pubbliche costruzioni*, vengono dalle rispettive casse di finanza restituiti sopra semplici ordini delle delegazioni provinciali: 1832, vol. I, part. 2, pag. 30.

DE BLANGY Luigi Enrico. V. *Privilegio patenti.*

DECAMPS Cesare di Milano. V. *Privilegio patenti.*

DECISIONI ufficiose (minute delle). V. *Bollo. Tasse.*

DEGEN Carlo. V. *Privilegio patenti.*

— Cristiano. V. *Privilegio patenti.*

DELAZIONE d'armi. V. *Armi.*

DELBECH Pietro. V. *Privilegio patenti.*

DELEGAZIONI provinciali. Spetta ad esse sole il decidere sull'ammissione o no alla prenotazione delle tasse e dei diritti di bollo: 1830, vol. II, part. 2, pag. 210.

— V. *Medici di delegazione. Praticanti d'ufficio.*

DELIBERATARJ nelle aste erariali. V. *Aste. Appalti.*

DELIBERATARIO dell'acquisto di beni comunali. È tenuto all'osservanza dei regolamenti boschivi: 1829, vol. II, part. 2, pag. 190.

DELINQUENTI. È rinnovata per altri dieci anni la convenzione stipulata colla corte di Parma per la consegna reciproca dei delinquenti: 1830, vol. I, part. 1, pag. 2.

— V. *Disertori. Coscritti. Supplenti.*

DELL'ACQUA Carlo e Stefano Ceruti (ditta). V. *Privilegio patenti.*

DEMIAN Carlo e Guido. V. *Privilegio patenti.*

DEMIAN Cirillo e figli. V. *Privilegio patenti.*

DEMUTH Carlo. V. *Privilegio patenti.*

DENICKUS Jacopo. V. *Privilegio patenti.*

DENOIS barone. Sua nomina in console generale di Francia in Milano: 1830, vol. II, part. 2, pag. 178.

DEPOSITI di supplenza. Non possono d'ora innanzi rilasciarsi senza la previa autorizzazione superiore: 1829, vol. I, part. 2, pag. 62.

— (i) presso la cassa d'ammortizzazione di proprietà dei coscritti o loro supplenti vengono all'epoca della loro restituzione pagati insieme agl'interessi dovuti dalle casse di finanza, ad eccezione di quella di Milano, sopra mandato dell'imperiale regia prefettura del monte alle rispettive parti. Istruzioni per le casse: 1833, vol. II, part. 2, pag. 362.

— di finanza. V. *Magazzinaggio.*

— giudiziarj. Tassa di deposito o di numerazione. V. *Tasse.*

— di ragione de' supplenti de' coscritti presso il fondo d'ammortizzazione. V. *Supplenti.*

— fatti nelle casse comunali devono essere restituiti senza alcuna restrizione, finita che sia la capitolazione per cui furono fatti, appartengano essi al supplente od al supplito: 1829, vol. II, part. 2, pag. 189.

— per l'alimentazione del debitore arrestato. V. *Alimentazioni.*

DEPUTATI all'amministrazione comunale. Sono incompatibili le funzioni di consigliere di governo colla carica di deputato all'amministrazione di un comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 235.

DEPUTATO politico nei comuni. Avrà luogo in via provvisoria la destinazione del deputato politico anche presso i comuni con ufficio proprio: *ivi*, pag. 242.

— Le delegazioni provinciali, agendo con tutto il segreto, impartono istruzioni ai deputati politici: *ivi.*

— Non occorre deputato politico nei comuni di residenza

DEPUTATO.
del commissario distrettuale, il quale suole e deve agire direttamente negli oggetti di polizia in quel medesimo comune, ed anche per la vista d' evitare le collisioni tra esso e il deputato politico: 1830, vol. II, part. 2, pag. 242.
— In pendenza delle determinazioni sovrane sulla già proposta proroga dell' ufficio di deputati comunali devesi intanto insinuare ai convocati e consigli comunali la conferma di quei deputati che abbiano lodevolmente operato nelle mansioni politiche: *ivi*, pag. 243.
— Mancando il deputato politico, le delegazioni provinciali sopra urgente proposta del comune o del commissario distrettuale affidano provvisoriamente l' incarico alla persona conosciuta la più idonea sino al tempo della rinnovazione delle nomine dei deputati tra i quali possa procedere alla scelta nei modi ordinarj: *ivi*.
— Non possono le autorità politiche esimere i deputati politici dal prestarsi alle richieste delle autorità giudiziarie per l' interesse della giustizia punitiva: *ivi*.
DESCRIZIONE dell' essenza de' privilegi dichiarati estinti, e il di cui oggetto è divenuto d' esercizio comune. V. *Privilegio patenti*.
DESOEN Carlo. V. *Privilegio patenti*.
DESOSSÈ Annibale. V. *Privilegio patenti*.
DETENUTI coscritti. V. *Coscritti*.
DEUTSCH Massimiliano. V. *Privilegio patenti*.
— Emanuele. V. *Privilegio patenti*.
DIEKEL Antonio. V. *Privilegio patenti*.
DIEDECK Giovanni. V. *Privilegio patenti*.
— Antonio. V. *Privilegio patenti*.
DIETA degli stati nel regno d' Ungheria da convocarsi in Presburgo pel giorno 8 settembre: 1830, vol. II, part. 2, pag. 189.

DIETE e spese di viaggio agli impiegati in missione. V. *Impiegati.*

DIETRICH Antonio. V. *Privilegio patenti.*

— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

DIETSCH Leonardo. V. *Privilegio patenti.*

DILIGENZE erariali. I conduttori stabili, cioè quelli nominati con decreto e con annuo fisso salario, sono impiegati dello stato ed esenti dal servizio militare: 1831, vol. I, part. 2, pag. 4.

— V. *Posta. Franchigia.*

DILLINGER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

DIRETTIVE normali austriache. V. *Pensioni.*

DIRETTORI degli studj. Vidimano le quitanze di pagamento de' tutori degli orfani maschi che debbono esigere il loro assegno di grazia da una cassa camerale sino al compimento del loro corso scolastico: 1831, vol. I, part. 2, pag. 20.

— V. *Studj. Parentela.*

DIREZIONE (la) delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo, e la direzione del demanio, dei beni della corona, dei boschi e diritti uniti cessano di sussistere col giorno 1.° agosto 1830. V. *Magistrato camerale.*

— (la) della zecca e quella del lotto dipendono immediatamente, a datare dal 1.° agosto 1830, dal magistrato camerale. V. *Magistrato camerale.*

DIRITTI (i) stabiliti dalla tariffa 1.° novembre 1823 si riscuoteranno soltanto sopra le merci professate al transito: 1829, vol. I, part. 1, pag. 107.

— Per le merci le quali munite di manifesto d'accompagnamento per una dogana interna fossero poi destinate pel transito si pagheranno in aggiunta al dazio del transito anche i diritti d'acqua: *ivi.*

— Alla tariffa ora vigente nelle provincie venete per tali diritti resta col 1.° prossimo giugno 1829 sostituita

DIRITTI.
quella in osservanza nelle provincie lombarde: 1829, vol. I, part. 1, pag. 108.
— Resta fermo il pagamento dei diritti pei *fondi di nave*: *ivi*.
— di bollo. V. *Bollo della carta*.
— dei giocatori al lotto. Modo di guarentirli. V. *Lotto*.
— di magazzinaggio delle merci custodite nei depositorj degli uffici doganali. V. *Magazzinaggio*.
— postali. V. *Posta*.
— di porto per le spedizioni di ostriche e pesci freschi. V. *Posta*.
— di transito. V. *Transito*.
DIRITTO di cittadinanza. V. *Cittadinanza*.
DISCHON Giacomo. V. *Privilegio patenti*.
DISERTORI. Dal beneficio delle amnistie accordate per grazia ai disertori dell'armata non si debbono escludere che quegl'individui i quali, oltre della diserzione, si resero colpevoli di un altro delitto non ancora legalmente prescritto e pel quale non furono nè puniti, nè graziati, nè assoluti: 1829, vol. II, part. 2, pag. 219.
— (i) dell'armata che verranno arrestati dalla forz'armata di finanza, ossia guardia di confine, ancorchè si trovasse in vicinanza qualche comando militare, dovranno venir consegnati alla più vicina autorità politica, la quale rispetto ad essi disertori si dovrà contenere giusta il tenore del dispaccio della cancelleria aulica 15 aprile 1822: 1831, vol. I, part. 2, pag. 23.
— La taglia promessa alla guardia di finanza per la tradizione dei disertori resta stabilita in fiorini 8: *ivi*, pag. 24.
— Patente sovrana 12 maggio 1831 portante la convenzione coi principi sovrani e colle città libere della Germania per la reciproca consegna dei disertori: 1831, vol. II, part. 1, pag. 71.

DISERTORI.

— Tutti gl' individui militari che disertano dalle truppe di uno stato federale o passano alle truppe dei medesimi, ancorchè queste si trovassero fuori della loro patria, verranno tosto e senza speciale riclamo consegnati a quello stato dal quale sono evasi. Così pure tutti i disertori che si recassero in provincie degli stati confederati, ecc.: 1831, vol. II, parti 1, pag. 71.

— È considerato disertore senza distinzione d'arma quegli il quale, appartenendo a qualche divisione o ramo dell'armata attiva, alla milizia, ecc., ed essendo vincolato dal suo giuramento alla bandiera, passa senza licenza, ordine od altra legittimazione nel territorio di un altro stato od alle truppe di esso: *ivi*, pag. 72.

— Gli ufficiali non si consegnano che dietro requisitoria: *ivi*, pag. 73.

— Il disertore che fosse anteriormente fuggito da un altro stato federale, si consegna a quello stato al di cui servizio trovavasi ultimamente: *ivi*.

— Se fugge da uno stato federale ad uno stato straniero, e da quest'ultimo passa alle truppe di un altro stato federale, viene consegnato al primo stato federale, a meno che fra questo e lo stato straniero non sussistesse qualche cartello: *ivi*.

— Casi nei quali può aver luogo il rifiuto o l'estradizione di un disertore: *ivi*.

— L'obbligo dell'estradizione si estende anche ai cavalli, finimenti, armi, ecc. e qualora eziandio la consegna del disertore venisse rifiutata: *ivi*, pag. 74.

— Il disertore di uno stato confederato, non immediatamente limitrofo allo stato federale cui appartiene, viene rimesso all'autorità militare dello stato federale intermedio verso il rimborso delle spese, ecc.: *ivi*, pag. 75.

— Se il disertore sfugge alla vigilanza delle autorità, deve

DISERTORI.

consegnarsi al primo riclamo, ancorchè fosse entrato al servizio militare dello stato presso cui si è rifuggito: 1831, vol. II, part. 1, pag. 75.

— Le requisitorie si dirigono alle autorità militari o civili superiori della provincia ove si è recato il disertore: *ivi.*

— Le spese di mantenimento dei disertori e cavalli si bonificano allo stato consegnante all'atto della consegna. Sono sì gli uni che gli altri mantenuti durante il cammino in ogni stato federale come soldati e cavalli nazionali, mediante però bonifico: *ivi.*

— Premj a favore di que' sudditi che consegnano disertori e cavalli. Le autorità non ricevono premj: *ivi*, pag. 76.

— Ogni suddito sottoposto al servizio delle armi, giusta la costituzione degli stati federali, e che senza regolare permesso passa in paesi od alle truppe di un altro membro confederato, è sottoposto all'estradizione dietro però requisitoria e verso rimborso delle spese come pei disertori: *ivi*, pag. 77.

— È vietato alle autorità e ai sudditi dei membri confederati l'accettare al servizio dell'armi disertori od individui soggetti all'obbligo militare che non giustifichino pienamente la loro esenzione, od il farli passare in paesi più discosti onde sottrarli ad eventuali riclami: *ivi*, pag. 78.

— Non è da permettersi che una sovranità straniera faccia arrolare tali individui dentro gli stati della confederazione germanica: *ivi.*

— È punito chi scientemente occulta un disertore o refrattario appartenente ad uno stato confederato, o ne favorisce la fuga; egualmente chi acquista cavalli ed effetti militari esportati da disertori, ecc. È in obbligo di restituirli senza rimborso qualora ne avesse ignorata la provenienza: *ivi.*

DISERTORI.

— È vietato l'arbitrario inseguimento di un disertore o refrattario al di là dei confini. Non si considera però tale la missione al territorio opposto per annunciare la diserzione all'autorità locale: 1831, vol. II, part. 1, pag. 78.

— Sono puniti ogni violento o segreto arrolamento nell'altro territorio, la seduzione d'individui sottoposti all'obbligo militare alla fuga, ecc.: *ivi*, pag. 79.

— È accordata amnistia a tutti gl'individui disertori od usciti dal paese prima della stipulazione di questa convenzione, presentandosi entro un anno ed abbandonando il servizio straniero, salvo ad adempiere in patria agli obblighi di servizio militare che ancora loro incumbessero, e ricuperando il loro patrimonio che non fosse per anco definitivamente devoluto al fisco: *ivi*, pag. 80.

— Sono aboliti tutti i cartelli che per avventura fossero sussistenti: *ivi*.

— Pubblicazione della sovrana patente 30 novembre 1829 portante la convenzione fra sua maestà imperiale e sua altezza reale il gran duca di Baden per la reciproca consegna dei disertori militari e dei coscritti fuggitivi: 1830, vol. II, part. 1, pag. 125.

— Le autorità civili e militari degli stati contraenti vegliano che nessun disertore delle truppe di una delle parti contraenti oltrepassi i confini dell'altra, nè vi trovi protezione od appoggio: *ivi*, pag. 126.

— Egualmente sarà consegnato il disertore che con travestimento o falsi passaporti riuscisse a penetrare negli stati di una delle potenze contraenti appena sarà scoperto: *ivi*, pag. 127.

— È convenuto che nessuna parte abbia ad essere obbligata a consegnare i proprj sudditi, i quali dopo di avere servito nelle truppe dell'altra si restituiscono disertando nel territorio del loro sovrano legittimo: *ivi*.

DISERTORI.

— Restituzione dei cavalli, del vestiario e degli effetti d'armatura, e relativo compenso: 1830, vol. II, part. 1, pag. 127.

— Qualunque individuo militare che serve nelle truppe di una delle parti contraenti, il quale passasse nel territorio dell'altra e vi si trattenesse senz' essere munito di un ordine o di licenza regolare, verrà arrestato e consegnato con armi, cavalli, ecc. ed ancorchè il disertore non venisse riclamato: *ivi.*

— Il disertore di più potenze sarà da consegnarsi alle truppe di quella dalla quale è per ultimo fuggito: *ivi.*

— Trattamento del disertore, cominciando dal punto del suo arresto sino a quello della restituzione, foraggio pei cavalli e bonificazione dell' importo: *ivi*, pag. 129.

— I debiti contratti dal disertore non possono in alcun modo ritardare l'estradizione, restando riservato ai creditori del disertore di far valere le loro ragioni se ha patrimonio: *ivi.*

— Premio o taglia a chi arresta e a chi anche semplicemente denunzia un disertore: *ivi.*

— Consegna dei disertori per requisitoria. — Procedura pei delitti commessi da un disertore da eseguirsi nel paese ove successero. — Casi di eccezione pei quali non ha luogo l' estradizione, cioè portanti la pena di morte o del carcere in vita: *ivi*, pag. 132.

— Luoghi della consegna dei disertori, dei cavalli ed effetti: *ivi.*

— Penale per quegli ufficiali e per chiunque altro inducesse un individuo a disertare, accettasse con saputa un disertore, lo trattenesse o contribuisse ad accettarlo, favorisse la sua fuga od altrimenti: *ivi*, pag. 134.

— Divieto e penali per chi acquista effetti dai disertori: *ivi*, pag. 135.

DISERTORI.

— Tutte le succennate prescrizioni per la consegna dei disertori vengono estese ai coscritti refrattarj o latitanti: 1830, vol. II, part. 1, pag. 136.

— I sudditi maschi di uno stato non appartenenti al militare che si presentassero al confine senza legale permesso saranno respinti, e quelli che si trovassero nel territorio dell'altro stato muniti di passaporto e che venissero destinati al servizio militare, verranno rimandati alla loro patria. Non possono essere arrolati in uno stato i sudditi dell'altro che non giustificano di non essere nella loro patria soggetti all'obbligo della coscrizione: *ivi*, pag. 137.

— Obbligo alle autorità dei due stati di corrispondere alle requisitorie. — Durata della presente convenzione ed epoche di rinnovamento. — Saranno comuni ai due stati tutte le prescrizioni generali di cartello che emanassero per tutti gli stati federali tedeschi: *ivi*.

DISPENSIERI di tabacco. V. *Postieri*.

DISTANZA postale. V. *Posta*.

DIVIETO (abolizione del) d'importazione di alcune merci e nuova misura di dazj d'entrata e d'uscita tanto per le merci medesime, quanto per molte altre: 1830, vol. I, part. 1, pag. 76.

— Tariffa dei nuovi dazj delle merci suddette ed in essa tariffa descritte: *ivi*, pag. 78.

— del possesso delle armi proibite. Sono eccettuate da tale divieto le armi preziose destinate a musei particolari: 1830, vol. II, part. 1, pag. 198.

— d'esportazione delle falci negli stati di Modena, Parma e della Santa Sede. È tolto d'ora innanzi: 1831, vol. I, part. 1, pag. 54.

— d'uscita dei cavalli pubblicato colla notificazione 12 marzo 1831. È soppresso: 1832, vol. I, part. 1, pag. 10.

DIVIETO d'esportazione delle armi e dei cavalli per gli stati papali, ecc. V. *Armi.*

DÖBING Francesco di Praga. V. *Privilegio patenti.*

DOCUMENTI. Sopra ogni verbale domanda per la legalizzazione di un documento verrà d'ora innanzi dalle autorità giudiziarie assunto un protocollo formale, e la legalizzazione verrà emessa soltanto in base di un tale protocollo: 1830, vol. II, part. 1, pag. 192.

— pubblici. Sono da considerarsi tali gli attestati di sanità e di contumacia rilasciati per motivo del *cholera*, e quindi le falsificazioni sono da punirsi a norma del § 178, lettera *d*, parte prima del codice penale: 1831, vol. II, part. 1, pag. 82.

— di privilegio. La tassa di spedizione dei medesimi è per ora fissata in fiorini 3: 1833, vol. II, part. 2, pag. 322.

— di privilegio in tedesco. V. *Privilegio. Bollo.*

— che si rilasciano dai tribunali. V. *Tasse. Vidimazione.*

— V. *Tassa di vidimazione.*

DOGANE di Pinkasel e di Hoheneg. L'ufficio esistente nel primo de' suddetti luoghi sotto la denominazione del trentesimo di giornaliero traffico è stato commutato in ufcio commerciale del trentesimo: 1829, vol. I, part. 1, pag. 104.

— L'ufficio di Hoheneg è stato cambiato in ufficio ordinario di dogana e sussidiario del trentesimo: *ivi.*

— V. *Dazj. Transito.*

— V. *Dazj. Merci. Uffici.*

DOPPELMAYER Carlo Gustavo Filippo. V. *Privilegio patenti.*

— Carlo. V. *Privilegio patenti.*

DOSTAL Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

DOTAZIONI di culto. V. *Monte lombardo-veneto. Obbligazioni.*

DOTTORI. Gli esami pel conseguimento del grado di dottore non possono farsi in più università partitamente;

debbesi adempire a tutti gli obbligi in una sola. Gli attestati scolastici da prodursi dal candidato di laurea per ottenere l' ammissione al primo esame rigoroso debbono ritenersi presso i rispettivi decani: 1829, vol. II, part. 1, pag. 234.

DOTTORI. Venendo un candidato riprovato e dichiarato inabile ad ottenere il grado, gli si restituiscono gli attestati scolastici di teologia, giurisprudenza e filosofia che gli possono essere utili e necessarj sotto altro aspetto; ma nello stesso tempo si avvisano tutte le università che tale candidato è stato per sempre escluso dal conseguimento del grado di dottore: *ivi*, pag. 235.

DROGHERIE. Cessano le visite periodiche mediche alle drogherie e le tasse imposte per tali visite: 1830, vol. II, part. 2, pag. 172.

DUBOIS I. A. V. *Privilegio patenti.*

DUBOVSKY Augusto. V. *Privilegio patenti.*

DUNGLER. V. *Privilegio patenti.*

DUSEK Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

DUSL Giuseppe e Knezaurek Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

DWORZAK Giovanni e Weissengruber Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

— Amalia e figlio Gustavo. V. *Privilegio patenti.*

EBANISTA (legno nobile da). V. *Dazj.*

EBERL Carlo. V. *Privilegio patenti.*

— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

EBERT Carlo Federico. V. *Privilegio patenti.*

EBREI. L' arte farmaceutica non è più da annoverarsi in avvenire tra quelle il di cui esercizio è permesso anche agli ebrei: 1829, vol. II, part. 1, pag. 236.

ECCLESIASTICI traviati. Il trattamento de' medesimi spetta agli ordinariati sotto la loro risponsabilità. Se però non trovansi in grado di renderli innocui coi mezzi canonici a loro disposizione, e desiderassero di collocare tali individui nella casa di correzione ecclesiastica stabilita nell' isola di S. Clemente, sono autorizzati a mettersi in relazione con monsignor patriarca di Venezia inteso di conformità: 1831, vol. I, part. 2, pag. 52.

EDER Michele. V. *Privilegio patenti.*

EDIFICJ ad uso del militare. V. *Militare.*

EDITORE della gazzetta di Milano. V. *Gazzette.*

EDUCAZIONE. I figli cattolici non possono collocarsi in costo, alloggio ed educazione presso degli accattolici. L' educazione d' un cattolico non deve mai essere affidata ad un accattolico, per cui i figli cattolici che per avventura si trovassero presentemente in educazione presso individui accattolici dovranno sull' istante esserne rimossi: 1830, vol. I, part. 2, pag. 39.

EGERMAN Federico. V. *Privilegio patenti.*

EGGER e Tottis. V. *Privilegio patenti.*

EGGERT Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

Ehlerth Lodovico. V. *Privilegio patenti.*

Ehrenfeld Taddeo. V. *Privilegio patenti.*

Ehrenhofer Giovanni e Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

Eibel Giorgio. V. *Privilegio patenti.*

Eibensterner Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

Einveg Antonio. V. *Privilegio patenti.*

Eisenbrand Francesco. V. *Privilegio patenti.*

Elenco delle patenti di privilegio accordate agl' inventori ed artisti. V. *Privilegio patenti.*

Ellenberger C. V. V. *Privilegio patenti.*

Emblemi ed immagini. Il divieto di vendere le incisioni in rame od in pietra senza il permesso dell' I. R. ufficio di censura è esteso per lo innanzi anche a tutti i lavori di ogni arte e mestiere in oggetti portanti emblemi ed immagini: 1833, vol. II, part. 1, pag. 78.

— La domanda degli autori o commettenti o venditori per essere abilitati all' esecuzione o vendita dei succennati lavori sarà accompagnata col disegno e colla figura, o con una prova fatta in istampa: *ivi*, pag. 79.

Emigrati. V. *Assenti.*

Emigrazione. La tassa d'esenzione dal servizio militare fissata in 185 fiorini, che per rappresaglia si esige dai sudditi austriaci che emigrano per la Baviera, devesi riscuotere dai sudditi austriaci che emigrano per la Baviera, mentre per età sono soggetti alla coscrizione, senza che vengano riconosciuti inabili per difetti fisici, nella stessa valuta in cui si paga dagli emigranti bavari, cioè nella valuta dell' impero germanico: 1830, vol. I, part. 2, pag. 10.

— Pubblicazione della sovrana patente 24 maggio 1832 sull'emigrazione e sulle assenze illegittime: 1832, vol. I, part. 1, pag. 39.

— È considerato come emigrato quel suddito che abbandona lo stato con animo di non più ritornarvi trasferendosi in paese straniero: *ivi*, pag. 41.

EMIGRAZIONE.

— Chi intende d'emigrare invoca la concessione di essere sciolto dalla cittadinanza austriaca. La domanda si fa al governo nelle città capitali di sua residenza, e deve contenere la prova che il ricorrente non è soggetto all'altrui podestà ed è nel libero esercizio de' proprj diritti: 1832, vol. I, part. 1, pag. 42.

— Se il ricorrente ha famiglia, s'indicano nella domanda tutti gl'individui che devono seguirla, il sesso, l'età, ecc. Se alcun d'essi è soggetto agli obblighi militari, si producono le prove d'avervi adempiuto: *ivi.*

— Se per parte d'alcuno non esiste impedimento dipendentemente da impieghi o dalla condizione loro, dovrà darsene la prova: *ivi.*

— Il governo ammette la domanda, previa verificazione di tutte le condizioni succennate. Mancandone alcuna la rigetta, esprimendone i motivi. — È libero al ricorrente il riclamo all'aulico dicastero: *ivi*, pag. 43.

— Il governo, previo concerto col comando militare, invoca esso medesimo dall'aulico dicastero il permesso d'emigrazione in favore di persone tuttora soggette agli obblighi militari, quando per esse concorrano circostanze meritevoli di speciale riguardo: *ivi.*

— Chi si trasferisce in paese straniero senz'autorizzazione colla volontà di non più ritornare è considerato illegalmente emigrato: *ivi.*

— Atti che danno a conoscere l'intenzione di emigrare sono l'*accettazione* di una cittadinanza straniera, o d'impieghi civili o militari esteri senza averne ottenuta la speciale autorizzazione; l'aggregazione a qualche istituto religioso estero fuori della monarchia che vi esiga la personale dimora; la dimora non interrotta per 5 anni in un paese straniero in cui non si avessero nè beni, nè stabilimenti di commercio o d'industria, e si trasporti

EMIGRAZIONE.

tutta la famiglia e tutta ed in parte la sostanza; l'assenza non interrotta di un decennio, quando non concorrano le circostanze succennate; l'inobbedienza all'ordine di ritornare negli stati austriaci nel perentorio termine prefisso: 1832, vol. I, part. 1, pag. 44.

— Eccezione per que' sudditi che abitassero in un paese col quale sussistessero convenzioni per la libera emigrazione dei sudditi rispettivi: *ivi.*

— Chi emigra con autorizzazione perde la qualità di suddito austriaco ed è trattato come straniero: *ivi*, pag. 45.

— Gli emigrati senza autorizzazione e riconosciuti colpevoli di emigrazione sono dichiarati decaduti dal diritto di cittadinanza e sottoposti a tutte le conseguenze legali che ne derivano, decaduti da ogni rango e prerogativa, dalle università e licei, ed incapaci di acquistare alcuna proprietà nelle provincie nelle quali è in vigore la presente legge: *ivi*, pag. 46.

— È nulla qualunque loro disposizione testamentaria fatta anche anteriormente, e le successioni alle quali potessero essere chiamati passano a quelle persone che in loro mancanza vi avrebbero diritto: *ivi.*

— Il patrimonio dell'emigrato senza autorizzazione viene in ogni caso sequestrato durante la sua vita senza pregiudizio dei diritti ed obblighi inerenti e degli alimenti che dall'emigrato fossero dovuti: *ivi*, pag. 47.

— Ai figli e discendenti degli emigrati che sono domiciliati nello stato sarà durante la vita dei genitori emigrati accordato sulla rendita del patrimonio sequestrato il mantenimento soltanto corrispondente alla loro condizione. — Il rimanente della rendita è intanto considerato come un aumento di patrimonio tenuto sotto sequestro come le sostanze. — Il patrimonio sequestrato è rilasciato, alla morte degli emigrati, ai loro eredi legittimi: *ivi.*

EMIGRAZIONE.

— L'autorità può ricorrere al trono per ottenere in via di grazia il rilascio in casi meritevoli di riguardo ai figli o discendenti domiciliati nello stato del patrimonio sequestrato: 1832, vol. I, part. 1, pag. 47.

— I figli degli emigrati senz' autorizzazione non perdono durante la loro minor età il diritto alla cittadinanza austriaca, nè le loro prerogative ereditarie di rango e stato, e tali diritti sono loro riservati per un decennio dopo arrivati alla maggior età finchè vive il padre, e per un anno dopo la di lui morte quando siasi verificata prima dei detti 10 anni, ecc. — Entrano nel pieno esercizio dei loro diritti quando entro i termini succennati ritornino negli stati austriaci e vi fissino il loro domicilio: *ivi.*

— Tale beneficio è esteso anche ai figli di un suddito mandati in paese straniero per dimorarvi qualora vi siano rimasti fino alla di lui morte. — Saranno riguardati come stranieri gl' individui sopraccennati se hanno ottenuta la cittadinanza in paese straniero, ecc.: *ivi*, pag. 49.

— Perdono la qualifica di cittadine austriache le donne che si maritano con uno straniero, seguendo la condizione del marito; possono ricuperarla rimanendo vedove, ma come ogni altra straniera: *ivi.*

— Se non con sovrana concessione possono gli emigrati senz' autorizzazione, e come tali condannati, riacquistare la cittadinanza austriaca. Possono ricuperarla a termini di legge gli emigrati con autorizzazione: *ivi*, pag. 50.

— Si considera in istato di assenza illegale ogni suddito che sorte dallo stato senza passaporto o permesso, o che vi si trattiene oltre il tempo stabilito nel suo passaporto. — I colpevoli di tale assenza e che non sono in grado di giustificarsi sono condannati a multe pecuniarie

EMIGRAZIONE.
od all' arresto in caso d' impotenza: 1832, vol. I, part. 1, pag. 51.
— Metodo di procedura contro gli emigrati senza autorizzazione. Le citazioni hanno luogo col mezzo dei fogli pubblici. Come si proceda al sequestro delle sostanze: *ivi*, pag. 53 e 55.
— Le sentenze dei tribunali sono pienamente operative anche in favore dei terzi pei corrispondenti effetti di ragione: *ivi*.
— Disposizioni di procedura contro i colpevoli di assenza illegale: *ivi*.
— Come si proceda contro l' emigrato o l' assente contumace imputato di altri fatti che siano qualificati dalla legge per delitti: *ivi*, pag. 57.
— Disposizioni transitorie. Saranno giudicate colle norme della presente legge le emigrazioni verificatesi per fatti ad essa legge anteriori, continuativi e contemplati nella medesima; se però le leggi anteriori contenessero disposizioni più miti, saranno giudicate secondo le medesime: *ivi*.
— Gli effetti delle sentenze già passate in giudicato prima della promulgazione di questa patente devono star fermi: *ivi*, pag. 58.
— Le sentenze non ancora passate in giudicato dovranno rimettersi all' autorità giudiziaria per essere dalla medesima riassunti gli atti secondo l' ordine prescritto colla legge presente, fermo il già applicato sequestro: *ivi*, pag. 59.
— Restano abolite tutte le leggi e le disposizioni promulgate in qualsiasi tempo intorno agli emigrati ed assenti: *ivi*.
EMPERGER (di) nobile Antonio Francesco. V. *Privilegio patenti*.

EMPERGER Giacomo Francesco Enrico. V. *Privilegio patenti.*

ENGEL Francesco. V. *Privilegio patenti.*

— Venceslao. V. *Privilegio patenti.*

ENGELER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

ENGLANDER Salomone. V. *Privilegio patenti.*

ERARIO I. R. V. *Conti erariali.*

ERBA Odescalchi marchese Luigi ed Osio Angelo. V. *Privilegio patenti.*

EREDITA'. Le armi non permesse rinvenute nelle ventilazioni ereditarie saranno denunciate in Milano e Venezia alle direzioni di polizia, e negli altri luoghi alle delegazioni provinciali. V. *Armi.*

— Tassa di numerazione in caso di eredità giacenti. V. *Tasse.*

ERLEL Traugott. V. *Privilegio patenti.*

ESAMI degli alunni di concetto per essere ammessi presso la camera aulica generale o presso le autorità fiscali e camerali. V. *Praticanti di concetto.*

— finali degli studenti ginnasiali. V. *Ginnasj.*

— degli scolari coi quali i rispettivi professori sono congiunti in parentela. V. *Istruzione pubblica.*

ESAMINATORI. V. *Esami.*

ESATTORI. Module delle ricevute da rilasciarsi dagli esattori per le imposte dirette e degli atti di oppignorazione nei sensi dei §§ 53 e 54 della sovrana patente 18 aprile 1816: 1830, vol. II, part. 2, pag. 253.

— Le delegazioni provinciali ne fanno conforme comunicazione alle autorità comunali dipendenti, curandone l'uniforme attivazione: *ivi.*

— comunali. Le provvisioni di oppignorazioni e di subasta giusta il § 76 della sovrana patente 18 aprile 1816 accordate agli esattori non possono riferirsi al caposoldo, ma solamente al capitale debito del contribuente: 1831, vol. II, part. 2, pag. 212.

— Il fatto dell'opposizione incontrata dall'esattore deve

ESATTORI.

essere comprovato mediante relazione in iscritto del cursore comunale contenente l'istanza dell'esattore o del suo commesso per la concessione dell'assistenza della forz'armata. Dietro tale relazione l'autorità comunale presta all'esattore l'invocato appoggio della forza nel limite che trova conveniente e ferma la risponsabilità dell'esattore stesso. — Non occorre l'intervento dell'autorità distrettuale se non in quanto o non esiste la forz'armata in luogo, od esistendo si rifiutasse di secondare la ricerca della deputazione comunale: 1833, vol. I, part. 2, pag. 31.

— delle imposte dirette. V. *Privilegio fiscale.*

— forzosi di finanza. V. *Contravvenzioni boschive.*

ESCHER di Felsenhof Giovanni, Gaspare e Gaetano Alberto. V. *Privilegio patenti.*

— Giovanni Davide. V. *Privilegio patenti.*

ESENZIONE fiscale. V. *Privilegio fiscale.*

— di dazj. V. *Dazj.*

ESERCENTI. V. *Dazj di consumo.*

— caffetteria e simili. V. *Coloniali.*

— la professione di rigattiere o di pignoratario. V. *Rigattiere.*

ESPORTAZIONE d'armi, cavalli, merci. V. *Armi. Cavalli. Merci.*

ESPOSTI. I certificati da prodursi sulla moralità e sostanza di coloro che desiderano di ricevere in educazione dei giovani raccolti nelle case degli esposti sono rilasciati dal parroco e dall'autorità locale: 1831, vol. I, part. 1, pag. 1.

ESTERI. È abrogato il divieto portato dalla notificazione 12 aprile 1816 d'intestare nei libri e registri d'estimo beni posti nel regno lombardo-veneto a persone estere appartenenti a paesi coi quali non sussistesse la reciprocità delle successioni: 1833, vol. I, part. 1, pag. 10.

ESTERI. Sarà esattamente osservato il disposto dal § 33 del vigente codice civile, giusta il quale gli stranieri hanno generalmente eguali diritti ed obblighi civili coi nazionali, qualora per godere di questi diritti non si richiedesse la qualifica di cittadino: 1833, vol. I, part. 1, pag. 10.

— soggetti alla leva militare. V. *Cittadinanza austriaca.*

— che intendessero fare gli studj negl' istituti d'istruzione della monarchia. V. *Istruzione pubblica.*

— (beni di ragione degli). V. *Beni degli esteri.*

ESTERI stati. Stabilimenti di commercio e d' industria nell' interno e nell'estero limitrofo. V. *Stabilimenti d' industria.*

— congedati dal servizio militare. V. *Congedi. Militari.*

ESTIMO. La rettificazione pei semplici errori di calcolo nelle scritture censuarie è imprescrittibile: 1832, vol. II, part. 2, pag. 143.

— Pel successivo debito del censito risultante dalla rettificazione della scrittura si dovrà per rispetto alla sostanza dell' estimo di quei fondi che trovansi tuttora nelle mani di quelli che li possedevano fino dal 1760, o dei loro eredi, seguire le norme stesse che ebbero vigore fino dall' anno 1769: *ivi*, pag. 144.

— Le nuove correzioni d' estimo però non avranno effetto retroattivo, ed avranno vigore soltanto dal giorno del presentato riclamo: *ivi.*

— Beni degli stranieri da intestarsi nei registri censuarj. V. *Beni. Esteri.*

— delle strade. V. *Strade.*

— V. *Trasporti d' estimo.*

ESTINZIONE de' privilegi. V. *Privilegi.*

ESTRATTO dei registri degli atti dello stato civile. V. *Stato civile.*

ESTRAZIONE. V. *Esportazione.*

FABBRICANTI di liquori. V. *Caffettieri. Coloniali.*
— d' armi. V. *Armi.*
— veneti di stoffe ad uso di chiesa. V. *Dazj.*
FABBRICATORI. V. *Fabbricanti.*
FABBRICHE. Ottennero prerogativa di fabbriche nazionali la ditta Pietro Bigaglia di Venezia per lo spaccio di vetri colorati, ecc.; la ditta Innocente e fratelli Coizet di Milano per stoffe di seta: 1829, vol. I, part. 2, pag. 128.
— Similmente la ditta Gnocchi Luigi e comp. di Milano per la raffineria di zucchero; la ditta Azzimonti e comp. per raffineria a vapore di zucchero; la ditta Calderara Pietro per raffineria di zucchero: 1829, vol. II, part. 2, pag. 301.
FACILITAZIONE (la) accordata ai caffettieri e fabbricanti di liquori di poter ritirare caffè, zucchero, ecc. in picciole partite è limitata a quelle merci che detti esercenti ritirano dai soli negozianti domiciliati nel luogo di loro dimora e non da altri luoghi: 1832, vol. I, part. 1, pag. 19.
— daziaria accordata colla circolare 8 dicembre 1831 pei fabbricatori veneti di stoffe di seta con oro ed argento è limitata alle sole stoffe ad uso di chiesa. V. *Dazj.*
FAGNANI Paolo. V. *Privilegio patenti.*
FALCI. È tolto il divieto della esportazione delle falci e picche negli stati di Modena e Parma. V. *Armi.*
FALEGNAME (legno nobile da) ossia ebanista. V. *Dazj.*
FALKBEER Antonio. V. *Privilegio patenti.*
FALSIFICAZIONE (la) dei così detti *coupons* e delle altre carte di pubblico credito è punibile giusta le disposizioni del codice penale: 1829, vol. II, part. 1, pag. 242.

FALSIFICAZIONE.

— delle carte suddette ed il contraffacimento degli assegni della cassa centrale dello stato e degli assegni e certificati emessi da casse pubbliche dello stato a fine di ottenere un' obbligazione o cartella del monte è da trattarsi come la falsificazione delle carte di pubblico credito: 1829, vol. II, part. 1, pag. 242.

— — Commette siffatto delitto chi contraffà con istrumenti a tal uopo preparati carte di pubblico credito rilasciate da una pubblica cassa quand' anche si trattasse di carte di uno stato straniero, sia essa stata o no posta in circolazione, siane o no derivato un pregiudizio: *ivi*, pag. 243.

— È correo di tale delitto chi coll' incisione imita gli stemmi soliti usarsi nelle carte di pubblico credito emesse dalle casse pubbliche, apparecchia la carta, il marchio, le matrici, le lettere, i torchi, ecc.: *ivi*.

— Se fu contraffatta un' obbligazione rilasciata da una pubblica cassa, tanto il reo principale, che ciascun correo è punito col carcere duro in vita, ecc.: *ivi*, pag. 244.

— Incorre un' egual pena il complice che d' accordo col reo principale o con un correo mette in circolazione tali contraffatte carte di pubblico credito: *ivi*.

— Se il contraffacimento fu attentato, ma non portato al pieno suo compimento, ciascuno che vi ha cooperato è punito col duro carcere, ecc.: *ivi*.

— Si fa reo di falsificazione di carte di pubblico credito rilasciate da una cassa pubblica colui che altera tali carte legittime ad una somma maggiore di quella per cui furono originariamente rilasciate, o che presta ajuto all' alterazione: *ivi*.

— Chi d' intelligenza col falsificatore mette in circolazione le carte di pubblico credito falsamente alterate è punito col carcere duro: *ivi*.

FALSIFICAZIONE di documenti pubblici. Gli attestati di sanità e di contumacia rilasciati per motivo del *cholera-morbus* sono da considerarsi per documenti pubblici. La falsificazione dei medesimi è da punirsi a norma del § 178, lett. *d*, parte I.ª del codice penale: 1831, vol. II, part. 1, pag. 82.

FANCIULLI. V. *Conservatorj*.

FARINE (le) di riso e risino sono comprese nella rubrica di qualsiasi specie di frumento, giusta la tariffa del dazio consumo: 1830, vol. II, part. 2, pag. 252.

FARINE di zucchero e zucchero pesto. Ne è proibita la vendita ai raffinatori nazionali entro la linea doganale. I contravventori sono privati dell'agevolezza del dazio e del privilegio della raffineria, e soggiacciono a tutte le pene comminate dai regolamenti per le trasgressioni alle discipline daziarie relative agli oggetti dei quali si tratta: 1829, vol. II, part. 1, pag. 245.

FARKAS nobile di Farbasalte Francesco. V. *Privilegio patenti*.

FARMACIA. L'esercizio dell'arte farmaceutica è interdetto agli ebrei: 1829, vol. II, part. 1, pag. 236.

FARMACIE. Per l'avvenire nel caso di riconosciuta necessità e permessa erezione di una farmacia verrà sempre aperto il concorso pel conferimento della medesima, affinchè s'incontri il più degno per accordarla: 1833, vol. II, part. 2, pag. 376.

FARMACISTI. D'ora innanzi i certificati dello speziale o degli speziali presso cui il giovane farmacista avrà fatta la voluta pratica di cinque anni esprimer debbono, oltre l'assiduità e l'applicazione, la dichiarazione di buona e lodevole condotta morale: 1833, vol. I, part. 2, pag. 101.

— Non saranno autorizzati a recarsi all'università quei giovani che non facessero constare della loro lodevole condotta durante il tirocinio, che sarà regolarmente attestato da ineccepibili documenti: *ivi*.

FATTORI (i) di campagna, i campari e simili addetti al servizio degl' istituti di beneficenza non sono da considerarsi come impiegati, ma sibbene semplici locatori d' opera amovibili a piacimento delle amministrazioni, e quindi non soggetti alla ritenuta: 1831, vol. I, part. 2, pag. 34.

FAUTZ Francesco. V. *Privilegio patenti.*

FAVERING Martino di S. Veit. V. *Privilegio patenti.*

FECH Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

FEDELI Gaetano e Giovanni fratelli. V. *Privilegio patenti.*

FEICHTER Martino. V. *Privilegio patenti.*

FEIKNER Gioachimo. V. *Privilegio patenti.*

FELBER Giacomo. V. *Privilegio patenti.*

FELIX Gregorio. V. *Privilegio patenti.*

FENGEL Ferdinando. V. *Privilegio patenti.*

FENGL Michele. V. *Privilegio patenti.*

FERDINANDO, principe imperiale, coronato re d' Ungheria. V. *Ungheria.*

FERRINI Giovanni Battista. V. *Privilegio patenti.*

FESCHER Francesco. V. *Privilegio patenti.*

FETTER Luigi. V. *Privilegio patenti.*

FEXER Francesco. V. *Privilegio patenti.*

FICTNER Venceslao. V. *Privilegio patenti.*

FIGLI adottivi (anche i) sono assolutamente compresi tra i figli a cui pel § 763 del codice civile generale compete la porzione legittima: 1833, vol. II, part. 1, pag. 37.

— minorenni d' impiegati. V. *Pensioni.*

FILATI di lana. V. *Dazj.*

FILATI di lino, canapa e stoppa. V. *Dazj.*

FILKOVICS Costantino. V. *Privilegio patenti.*

FILO di lino e canapa. V. *Dazj.*

FILTZ Carolina. V. *Privilegio patenti.*

FILZ Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

FINANZA. Non si fa luogo per l'avvenire alla concessione di un cambio di servizio tra gl'impiegati di finanza se non per ispeciali ed urgenti cause, e nel caso in cui per l'idoneità dei petenti il cambio il servizio non sia in alcun modo pregiudicato: 1830, vol. II, part. 2, pag. 233.

— V. *Impiegati.*

— Modo di procedere nel rilascio delle bollette di sostituzione agli eredi di una ditta di commercio per le rimanenze di merci lasciate da un negoziante resosi defunto o dimessosi dall'esercizio: 1831; vol. II, part. 2, pag. 241.

— V. *Commercio. Merci.*

— Procedura per la vendita delle merci invenzionate. V. *Invenzioni. Merci.*

— (la legge di) 22 dicembre 1803 è dichiarata tuttora in vigore: le autorità giudiziarie chiamate a giudicare in materia di gravi trasgressioni di polizia sono incaricate di far eseguire con energia quanto prescrive l'articolo 36 in materia di contrabbando in concorso di più individui: 1833, vol. I, part. 2, pag. 113.

— (forz'armata di). Prescrizioni intorno all'uso che la medesima può fare delle armi ad essa affidate. V. *Armi.*

— (intendenze di) per l'ammissione degli alunni di concetto. V. *Agenti di finanza. Alunni. Bollette di sostituzione. Contrabbando. Dazj. Forz'armata di finanza. Merci. Procedura. Transiti.*

FINAZZI Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

FINK Giovanni Melchiorre. V. *Privilegio patenti.*

FISCHER Antonio. V. *Privilegio patenti.*

— Federico. V. *Privilegio patenti.*

— Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

— Giovanni Bernardo. V. *Privilegio patenti.*

— Giovanni Corrado. V. *Privilegio patenti.*

Fischer Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

— Vincenzo. V. *Privilegio patenti.*

— e Reichenbach. V. *Privilegio patenti.*

Fisco. Requisiti necessarj per coprire un posto di aggiunto fiscale: 1829, vol. I, part. 2, pag. 21.

— Gli aspiranti ad un tal posto devono avere compita l'età di 24 anni, essere dottori in legge, di buona fama ed avere per 3 anni fatta pratica presso un avvocato od un ufficio fiscale, ovvero presso un' autorità giudiziaria dello stato: *ivi.*

— È stabilito, cominciando dal corrente anno 1829, un termine invariabile per gli esami in ciascuna provincia, durante il quale è in facoltà d' ognuno che sia intenzionato d' aspirare in seguito ad un posto di aggiunto fiscale di sottoporsi all' esame fiscale rigoroso e di chiedere l' analogo certificato: *ivi.*

— Termine per gli esami di qualificazione nelle provincie di Lombardia in ciascun anno: *ivi.*

— Il certificato del subito esame viene emesso nel modo praticato presso l'imp. regio tribunale d'appello, ma con semplice dichiarazione che il candidato ha fatto conoscere di possedere cognizioni sufficienti, lodevoli o distinte. Chi poi aspirasse ad un posto vacante di aggiunto fiscale, dovrà entro sei settimane giustificare, annunciandolo col mezzo della gazzetta provinciale, con tale certificato di avere sostenuto il prescritto esame: *ivi*, pag. 22.

— La commissione incaricata degli esami di chi composta. Forma e sostanza degli esami: *ivi.*

— La commissione presenta tutti gli elaborati col proprio parere al governo, il quale d' accordo col tribunale d' appello giudica della qualificazione da attribuirsi all' individuo che ha sostenuto l' esame e del certificato che gli si possa rilasciare. In caso di discrepanza si riporta la decisione degli aulici dicasteri: *ivi*, pag. 23.

FISCO.
— Non vi è luogo a ricorso contro l' unanime giudizio del governo e del tribunale d' appello: 1829, vol. I, part. 2, pag. 23.
— Gli aspiranti che hanno sostenuto in una provincia l' esame fiscale con buon successo, e che vogliono concorrere a dei posti di aggiunto fiscale in altre provincie, subiscono preventivamente un esame anche intorno alle leggi particolari ed alle prescrizioni più essenziali vigenti nella rispettiva provincia: *ivi*.
— Eredità giacenti ad esso aggiudicate. V. *Multe. Privilegio fiscale. Tasse.*
FIUMI. V. *Navigazione.*
— e torrenti. Sono soggetti a bollo gli avvisi da pubblicarsi prima di accordare licenza per condotte di legnami lungo i fiumi e torrenti: 1830, vol. II, part. 2, pag. 206.
FLACH e Keil di Endersdorf. V. *Privilegio patenti.*
FLACK Cristiano. V. *Privilegio patenti.*
FLANAN Elia e Stalda Girolamo. V. *Privilegio patenti.*
FLEBUS Giacomo cessionario di Hirnschall Leopoldo. V. *Privilegio patenti.*
FLEISCHER Valentino. V. *Privilegio patenti.*
FLEISCHINGER Francesco. V. *Privilegio patenti.*
FLETSCHER Matteo. V. *Privilegio patenti.*
FLICK (di) Eleonora. V. *Privilegio patenti.*
FLOCH Antonio e Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
FODI Leopoldo. V. *Privilegio patenti.*
FOGLIE dei gelsi. V. *Gelsi.*
FONDAZIONI pubbliche. V. *Impiegati.*
— pie. V. *Monte lombardo-veneto.*
— scolastiche. V. *Istruzione pubblica.*
FONDO d' ammortizzazione. V. *Ammortizzazione.*
FONTANA Carlo di Ottavio. V. *Privilegio patenti.*
FOPPER Andrea. V. *Privilegio patenti.*

FORESTIERI. V. *Esteri, Garzoni ed operai. Stranieri.*

FORLER Francesco. V. *Privilegio patenti.*

FORMAGGI. Dazio d'importazione dei formaggi della Morea. V. *Dazj.*

FORNAI. Sono esercenti di dazio consumo. V. *Dazio consumo.*

FORNARA Giovanni Ferdinando. V. *Privilegio patenti.*

FORNI Girolamo. V. *Privilegio patenti.*

FORNITURE al militare. V. *Appalti.*

FORSCHNER Ernesto e Duseek Giovanni. V. *Privil. patenti.*

FORSTER Luigi. V. *Privilegio patenti.*

FORTIFICAZIONI. V. *Militare.*

FORZ'armata di finanza. Gli assegni alimentari agl'inservienti ed agl'individui della forz'armata di finanza sono fissati nella misura fra uno e due terzi del trattamento normale che potrebbe loro giusta gli anni di servizio competere venendo posti in istato di quiescenza. Non arrivando però l'assegno a carantani dodici, sarà stabilito in tale misura qualora non venga con ciò ecceduto il soldo attivo o lo stipendio giornaliero: 1829, vol. II, part. 2, pag. 177.

— V. *Armi. Finanza.*

FOSSA interna della città di Milano. V. *Navigazione.*

FRANCHIGIA postale. Le autorità ed uffici ai quali giusta i regolamenti compete l'esenzione dalle tasse postali per le lettere godono della franchigia del porto anche rispetto alle diligenze, sotto però una regolare scritturazione degli oggetti impostati e ricevuti: 1829, vol. II, part. 2, pag. 140.

— L'esenzione dal porto deve tuttavia valere esclusivamente per la corrispondenza d'ufficio, ed è limitata alle autorità ed agli uffici: *ivi.*

— I pieghi e le lettere d'ufficio devono essere contraddistinti coll'impronta di sigillo d'ufficio, perchè nella loro spedizione coi mezzi postali abbiano ad essere ritenuti esenti dalle tasse: *ivi*, pag. 164.

FRANCO Lodovico e Snanin Pietro. V. *Privilegio patenti.*
FRANKEL Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
FRANQUET Federico. V. *Privilegio patenti.*
FRANZ Antonio. V. *Privilegio patenti.*
FRAUTZ Francesco. V. *Privilegio patenti.*
FRENKEL Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
FRENKIK Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
FRENZEL Francesco. V. *Privilegio patenti.*
FRICKE Enrico Lodovico. V. *Privilegio patenti.*
FRIDMANN Marco e Grossmann Isacco. V. *Privilegio patenti.*
FRIDSAY Martino. V. *Privilegio patenti.*
FRIEDRICH Francesco. V. *Privilegio patenti.*
— Giorgio Adamo e Reitter Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
FRIES Antonio. V. *Privilegio patenti.*
FRITZ Giuseppe di Vienna. V. *Privilegio patenti.*
— Antonio. V. *Privilegio patenti.*
FRÖHLICH Francesco, Miertingen Giorgio e Kraus Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
— Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
FRÜHAUF Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
FRUTTI degli alberi contemplati dal § 155 del codice penale: tra essi è compresa la foglia dei gelsi, e perciò il furto di questa è da trattarsi e punirsi giusta il disposto dal paragrafo suddetto del codice penale: 1833, vol. I, part. 1, pag. 27.
FUNZIONI ecclesiastiche. I commissarj superiori di polizia posti nelle città provinciali devono in occasione di pubbliche funzioni ecclesiastiche occupare il posto fra gli imperiali regj aggiunti di delegazione provinciale ed il medico della medesima: 1830, vol. II, part. 2, pag. 170.
FUOCO. Incendj. VI *Premj.*
FÜRLER Francesco. V. *Privilegio patenti.*
FURTI. Oggetti di provenienza furtiva. V. *Procedura.*
FÜTTER Giuseppe e Wilson Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

GABLER Antonio. V. *Privilegio patenti.*

GAETTI de Angeli cavaliere Guglielmo nominato console di S. M. sarda in Milano. V. *De Angeli. Consoli.*

GALEOTTI Massimiliano. V. *Privilegio patenti.*

GALIZIA. V. *Podgorze. Uffici daziarj*

GALLONI e lavori di passamanteria in oro ed argento falsi fabbricati in Venezia. V. *Dazj.*

GALNOTTI Massimiliano. V. *Privilegio patenti.*

GALVAGNIS Minen Union. V. *Privilegio patenti.*

GANHAL Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

GARNIER Andrea. V. *Privilegio patenti.*

GARTNER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

GARZONI ed operai di tutti i mestieri. Pubblicazione nelle provincie lombarde della sovrana patente 24 febbrajo 1827 sul rilascio dei libretti di scorta e di viaggio dei medesimi: 1830, vol. II, part. 1, pag. 170.

— Non saranno più rilasciati ai garzoni ed operai dei varj mestieri certificati, attestati e permessi di viaggio o passaporti per l'estero. Venendo tuttora prodotti simili documenti, non si avrà ad essi alcun riguardo: *ivi.*

— Saranno in vece rilasciati ai medesimi, per comprovare in ogni occasione ed in un modo soddisfacente i loro servigi e la loro condotta, dei libretti di scorta o di viaggio: *ivi.*

— In essi dovranno registrarsi tanto gli attestati dei maestri artigiani muniti della ratificazione delle autorità locali, quanto il permesso per parte delle autorità competenti di poter viaggiare sia in paese, sia all' estero: *ivi*, pag. 171.

GARZONI.

— Saranno rilasciati dalle stesse autorità alle quali spettava in passato di concedere permessi di viaggio o passaporti all' estero a favore dei garzoni ed operai: 1830, vol. II, part. 1, pag. 171.

— L' introduzione dei libretti di scorta incomincerà dal 1.° maggio 1829. In tal giorno ogni garzone od operajo dovrà essere munito d'un libretto di scorta: *ivi*, pag. 172.

— Un forestiere che entra nello stato, se non è già munito di un libretto di scorta, dovrà provvederselo al suo ingresso al confine: *ivi*.

— La forma e le prescrizioni sul modo di servirsene verranno fatte conoscere con apposita notificazione: *ivi*.

— L' introduzione in Lombardia dei libretti di scorta avrà principio col 1.° novembre 1830: *ivi*, pag. 173.

— Forma del libretto e prescrizioni sul modo di servirsene. Penale in caso di contraffazione: *ivi*, pag. 174.

— Vi si registreranno in progresso le attestazioni dei capi di fabbrica o dei padroni di bottega, ed i permessi di viaggiare colle vidimazioni delle autorità competenti: *ivi*, pag. 175.

— Ogni garzone od operajo nazionale dovrà esserne provveduto dal 1.° novembre 1830 in avanti, ed ogni capo di fabbrica o padrone di bottega o negozio, che ricevesse presso di sè un garzone od operajo che ne fosse privo, verrà punito a termini di legge: *ivi*.

— Per ottenere il libretto dall' autorità competente ogni operajo o garzone dovrà deporre tutti i ricapiti di cui fosse munito anche relativi al mestiere fino a quel momento esercitato. In mancanza di ricapiti presenta un certificato del padrone presso il quale serviva da ultimo: *ivi*, pag. 176.

— I garzoni ed operai nazionali, i quali torneranno da

GARZONI.

estero stato dopo la generale introduzione dei libretti, deporranno presso la prima autorità di confine i loro ricapiti e passaporti, ed indicheranno i motivi per cui ne mancassero: 1830, vol. II, part. 1, pag. 176.

— Lo stesso sono tenuti di fare i garzoni ed operai forestieri, i quali entrano negli stati austriaci non prima provveduti di libretti di scorta dai loro governi: *ivi.*

— Il libretto dovrà consegnarsi dal latore al capo di fabbrica o padrone di bottega o negozio. Quando ne sorte dovrà questi recarsi con lui dall'autorità locale. Nel libretto si registreranno il tempo del prestato servigio ed i diporti: *ivi*, pag. 177.

— Si registrerà sul libretto soltanto la durata del servigio quando l'attestato dei diporti non fosse favorevole. Un certificato in iscritto sui diporti del garzone od operajo dispensa il capo di bottega o padrone dal comparire in persona avanti l'autorità: *ivi.*

— Quando l'operajo o garzone desideri di viaggiare in paese o all'estero si osservano tutte le prescrizioni in vigore pel rilascio de' passaporti: *ivi.*

— Le autorità vegliano perchè lungo il viaggio venga esattamente tenuta la via assegnata, agendo a norma delle prescrizioni sui passaporti: *ivi*, pag. 178.

— Riempiuto un libretto, se ne rilascia un secondo a continuazione: *ivi.*

— In caso di perdita di un libretto, previo avviso all'autorità del luogo ove seguì lo smarrimento per rinvenirlo, e previe informazioni dell'autorità nella di cui giurisdizione trovavasi da ultimo l'operajo a lavorare, se ne rilascia coll'analoga avvertenza un duplicato: *ivi*, pag. 179.

— Spirato o prossimo a spirare il permesso di assenza di un garzone od operajo, questi ne chiede protrazione

GARZONI.

all' autorità del luogo ove temporariamente dimora. La domanda si passa da questa all'autorità locale cui originariamente appartiene l'operajo o garzone. L'assenso accordato da quest' ultima si registra dall' autorità richiedente nel libretto di scorta: 1830, vol. II, part. 1, pag. 179.

— Scontata la pena di un delitto o trasgressione di polizia, di cui un garzone od operajo si fosse reso colpevole, si riconsegnerà al medesimo il libretto, senza farvi menzione della pena stessa, perchè possa giustificare gli anni di servizio dapprima prestato: *ivi*, pag. 180.

— Modula del libretto di scorta: *ivi*, pag. 181.

— Istruzioni per le autorità locali sul modo col quale si deve eseguire l'esazione, il versamento ed il conteggio dei libretti di scorta rilasciati ai garzoni ed operai dei varj mestieri: *ivi*, pag. 185.

— artigiani stranieri. È interdetto per l'avvenire il passaggio in questi stati a quei garzoni artigiani stranieri che non sono scortati di un libretto regolare di via o passaporto, ovvero offrano dei dubbj nei rapporti morali e politici; siano stati senza mestiere per più di due mesi al loro comparire ai confini, e non dimostrino legalmente che ciò avvenne soltanto per malattia, e finalmente non abbiano seco loro al momento in cui essi passano il confine almeno 8 fiorini di convenzione: 1833, vol. I, part. 2, pag. 110.

GASPAR Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

GASPARINI Nicola. V. *Privilegio patenti.*

GASTINGER Antonio. V. *Privilegio patenti.*

GAVAZZI Pietro. V. *Privilegio patenti.*

GAY Francesco. V. *Privilegio patenti.*

GAZZETTA ufficiale del governo. V. *Ginnasj.*

GAZZETTE. Perchè non soffra ritardo il corso degli atti giudiziali da pubblicarsi col mezzo delle gazzette, i pieghi che per simili occorrenze verranno d' ora innanzi diretti all' estensore dovranno essere affrancati a cura dei rispettivi uffici tassatorj: 1829, vol. I, part. 2, pag. 25.

— Il rimborso della spesa relativa da anticiparsi dagli uffici suddetti sarà riscosso unitamente agli altri diritti applicati ai relativi atti; *ivi*, pag. 26.

— Per l'inserzione nelle gazzette degli editti occorrenti nei concorsi giudiziali dei creditori sono tenute le masse concorsuali al pagamento delle competenze di regola a favore dell' editore, dovendosi tali competenze riguardare nel novero delle spese effettive al cui pagamento sono obbligate le masse stesse: 1829, vol. II, part. 2, pag. 225.

— Dall' epoca dell' attivazione del contratto stipulato il 27 dicembre 1827 coll' editore della gazzetta di Milano, Francesco Pezzi, non è più riconosciuto nel medesimo alcun obbligo d' effettuare l' inserzione gratuita degli editti di concorso: *ivi*, pag. 226.

— Dal 1.° gennajo 1828 in avanti compete all' estensore suddetto della gazzetta il diritto di esigere dalle rispettive masse concorsuali le competenze dovutegli per tutti gli editti del genere suindicato stati da lui pubblicati: *ivi*, pag. 227.

— Rimane vivo il diritto dell' editore alla percezione delle sue competenze per tutti gli editti relativi a masse concorsuali stati da lui pubblicati nella propria gazzetta anco anteriormente al 1.° gennajo 1828 in cui venne attivato l' attuale di lui contratto: *ivi*, pag. 239.

GEISLERN (barone di) consigliere intimo e cancelliere di corte: gli è accordata onorevole quiescenza, ed è nominato a suo successore il barone di Pillersdorff: 1831, vol. I, part. 2, pag. 53.

GEISLINGER Giovanni e Walisler Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

GELLER Antonio. V. *Privilegio patenti.*

GELLERS Carlo. V. *Privilegio patenti.*

GELSI (foglia dei). Il furto di questa è da trattarsi e punirsi come quello dei frutti degli alberi a termini del § 155 del codice dei delitti: 1833, vol. I, part. 1, pag. 27.

GEMPERLE Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

— Giovanni e Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

— Giuseppe, Frantz Francesco e Gemperle Battista. V. *Privilegio patenti.*

GENDARMERIA. Per agevolare la completazione del reggimento della gendarmeria, qualora non si possa completare con individui dell'età di 24 anni, si potranno all'occorrenza ammettere nel predetto corpo anco volontarj tolti dagl'individui arrolati nei reggimenti lombardo-veneti, qualora abbiano compiuto l'anno vigesimo secondo e posseggano le necessarie qualità per l'indicato servigio: 1829, vol. II, part. 2, pag. 188.

GENERI coloniali. V. *Coloniali. Dazj.*

GER Pellegrino. V. *Privilegio patenti.*

GERIKE Federico Emanuele e Wagner Ernesto. V. *Privilegio patenti.*

GERL Michele ed Engeler Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

GERN Francesco. V. *Privilegio patenti.*

GERSCH Ferdinando. V. *Privilegio patenti.*

GERSDORF (de) Giovanni Rodolfo. V. *Privilegio patenti.*

GERSTBAUER Michele. V. *Privilegio patenti.*

GERSTNER (di) cavaliere Francesco Antonio. V. *Privilegio patenti.*

GERTMANN Bernardo. V. *Privilegio patenti.*

GESTAETTEBAUER Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

GIANICELLI Eugenio. V. *Privilegio patenti.*

GIANICELLI Pietro di Vienna. V. *Privilegio patenti.*

GIANZ Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

GIARDINI e serre. È proibito d' ordine sovrano di piantar giardini ed eriger serre ed invetriate per le piante nei cortili delle case di pubblica beneficenza a comodo degl' impiegati: 1830, vol. II, part. 2, pag. 188.

GILARDONI Francesco. V. *Privilegio patenti.*

GILAT Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

GILBERT Carlo. V. *Privilegio patenti.*

GILLING Carlo. V. *Privilegio patenti.*

GINDORFF Francesco. V. *Privilegio patenti.*

GINNASJ. D' ora innanzi non saranno più ammessi agli esami finali del corso ginnasiale col metodo antico tutti quegl' individui che avranno compiuto privatamente lo studio delle umane lettere prima dell' attuazione del vigente sistema ginnasiale: 1830, vol. II, part. 2, pag. 175.

— L' insegnamento della religione deve riguardarsi come materia principale del corso ginnasiale: *ivi*, pag. 181.

— Pubblicazione del regolamento contenente le discipline pei concorsi alle cattedre degl' imperiali regj ginnasj e dei ginnasj comunali, come pure per gli esami a guisa di concorso per l' approvazione dei maestri privati: 1833, vol. II, part. 1, pag. 62.

— Sezione 1.ª Concorsi alle cattedre degl' imperiali regj ginnasj. Per le cattedre vacanti l'avviso si pubblica dal governo e s' inserisce per tre volte di seguito nella gazzetta privilegiata: *ivi*, pag. 64.

— Il concorso si tiene contemporaneamente tanto avanti il ginnasio dove è vacante la cattedra, quanto avanti il direttor generale, il quale tra i professori della città dove risiede il governo sceglie quelli che debbono assistere all' esame: *ivi.*

— L' avviso di concorso indica la cattedra vacante, i luoghi e i giorni dell' esame, i requisiti che devono avere gli aspiranti, ecc.: *ivi.*

GINNASJ.

— Quelli che intendono subire l'esame avanti il direttor generale presentano la petizione al di lui ufficio tre giorni prima del concorso. Quelli che preferiscono di sostenerlo avanti il ginnasio della provincia dov'è vacante la cattedra, lo presentano nello stesso termine al vicedirettore: 1833, vol. II, part. 1, pag. 64.

— Ai documenti di cui devono essere corredati i ricorsi, oltre la tabella dei servigi prestati in qualsiasi impiego, si uniscono la nota ed un esemplare delle opere che avesse pubblicate: *ivi*, pag. 65.

— Sarà aggiunto il documento originale o debitamente autenticato della superiore determinazione con cui il concorrente fosse stato dispensato dall'esame di concorso: *ivi*.

— Le petizioni devono essere scritte in carta bollata e i documenti sottoposti al bollo: *ivi*.

— L'aspirante è escluso dal concorso se le petizioni mancano di qualche documento: *ivi*.

— *Esami in iscritto.* Quesiti per le cattedre di grammatica: *ivi*, pag. 66.

— — Quesiti per le cattedre di umanità: *ivi*.

— *Esami in voce.* Quesiti da scegliersi da ciascuno dei concorrenti e da qualsiasi materia del corso ginnasiale o di grammatica o di umanità secondo la cattedra cui si aspira. — Sul tema eletto il candidato tiene discorso d'un quarto d'ora a foggia di lezione: *ivi*, pag. 67.

— Di chi si compongono le commissioni esaminatrici in Milano ed in Venezia e negli altri ginnasj imperiali. Incumbenti della commissione: *ivi*.

— Per la soluzione dei quesiti è concesso lo spazio di 12 ore. Per l'esperimento a voce è indicata dal presidente l'ora pel domani. È escluso dal concorso chi non compie i suoi elaborati in 12 ore. Diffidazione ai concorrenti di non potersi valere nè di libri, nè di scritti,

GINNASJ.

...nè di comunicare fra essi. I contravventori sono denunciati all'imperiale regio governo. Non è per lo meno tenuto buono l'esame di chi avesse profittato dell'ajuto altrui; 1833, vol. II, part. 1, pag. 68.

— Distribuzione delle ore tra gli assistenti all'esame per invigilare sui candidati: *ivi*.

— I supplenti provvisorj ad una cattedra possono far parte della commissione esaminatrice ed assistere per giro all'esame, purchè abbiano a compagno un professore. Chiunque avesse legame di parentela coi concorrenti è escluso dalla commissione; *ivi*.

— Doveri del professore assistente di tener d'occhio i concorrenti durante il lavoro, di raccogliere, verificare e firmare gli elaborati, di apporvi il suggello e presentarli al direttore per apporvi esso pure il suggello d'ufficio: *ivi*, pag. 69.

— L'esame a voce ha luogo nel dì successivo a quello dell'esame in iscritto, e anche due o tre giorni dopo. I concorrenti all'esame a voce non si limitano a discorrere superficialmente e per pochi minuti sull'argomento da essi eletto, ma per un quarto d'ora e a guisa di lezione; *ivi*, pag. 70.

— I concorsi per le cattedre d'istruzione religiosa si tengono presso i rispettivi ordinariati, i quali destinano all'uopo gli esaminatori ed i quesiti: *ivi*.

— Concorsi alle cattedre dei ginnasj comunali. Verificata la vacanza, l'autorità comunale pubblica l'avviso e cura che sia inserito tre volte nella gazzetta ufficiale del governo: *ivi*.

— Riescito infruttuoso il primo concorso, e dovendosene rinnovare l'avviso, viene questo diramato a tutti gli imperiali regj ginnasj e comunali nelle provincie del governo onde sia affisso alla porta di ciascuno. Indicazioni che deve contenere l'avviso; *ivi*.

GINNASJ.

— Le petizioni devono dirigersi all' autorità comunale ed essere estredate come quelle di concorso ai ginnasj imperiali: 1838, vol. II, parte 1, pag. 71.

— La nomina dei prefetti, professori ed altri impiegati dei ginnasj comunali è di spettanza del comune, ma dev' essere approvata dal governo. Seguita la nomina, la delegazione provinciale trasmette al direttor generale l' estratto della deliberazione del consiglio comunale in uni col ricorso del candidato e coi documenti che l' accompagnano, onde disponga per l' esame a guisa di concorso: *ivi.*

— L' esame ha luogo avanti l' imperiale regio ginnasio della provincia in cui è situato il ginnasio comunale per cui avvenne la nomina. Come si compone la commissione esaminatrice: *ivi.*

— Degli esami a guisa di concorso per l' approvazione dei maestri privati. Hanno luogo una sola volta all' anno e nel giorno prefisso dal governo. Spetta ai soli ginnasj imperiali la facoltà di esaminare e di approvare gli aspiranti all' esercizio di maestri privati *ivi*, pag. 72.

— Nelle provincie venete tale facoltà è estesa anche ai ginnasj comunali di Vicenza e di Udine, e ai vescovi di Treviso, Feltre e Rovigo: *ivi.*

— Solo per l' istruzione religiosa si accordano abilitazioni, e non per le materie ginnasiali. L' esame avanti gli ordinariati comprende almeno le quattro classi grammaticali: *ivi.*

— Metodo per la presentazione dei ricorsi per l' ammissione de' ricorrenti all' esame d' idoneità ed in quale epoca: *ivi.*

— La domanda con tutti i documenti è trasmessa alla delegazione provinciale od al direttore generale, che la inoltra al governo. Ai delegati provinciali spetta il

GINNASJ.

dichiarare se il ricorrente possa essere ammesso all'insegnamento privato. Il direttore generale dà le occorrenti partecipazioni e disposizioni per l'ammissione all'esame o pel licenziamento della domanda: 1833, vol. II, part. 1, pag. 72.

— Spetta al direttor generale il giudicare dell'idoneità degli aspiranti al privato insegnamento: *ivi*, pag. 73.

— Il direttor generale, stabilito il suo giudizio, annunzia ai vicedirettori quali tra i candidati siano stati riconosciuti idonei all'insegnamento privato, e quali no: *ivi*.

— Ogni patente che si rilascia vale per tutte le provincie della monarchia, però per soli sei anni: *ivi*.

— Tre mesi prima che spiri detto termine deve ciascun maestro patentato presentare al vicedirettore del ginnasio cui è addetto la domanda che gli sia confermata la patente per altri sei anni. Il vicedirettore la rassegna per mezzo del direttor generale alla presidenza del governo onde sia dichiarato se si debba o no assecondare: *ivi*.

— Sarà tolta la patente a qualunque maestro che per la sua condotta, negligenza nell'istruire, ecc. demeriti la confidenza del governo: *ivi*.

— La domanda per essere approvato maestro privato per l'insegnamento della religione dovrà essere corredata da documenti comprovanti che il petente è suddito austriaco ed insignito del carattere sacerdotale, che ha fatto l'intero corso filosofico e con buon esito anche lo studio della pedagogia: *ivi*, pag. 74.

— La domanda si presenta al direttor generale in Milano, col mezzo del vicedirettore, per rassegnarsi al governo, onde verificare se nulla osta dal lato politico all'ammissione all'esame: *ivi*.

— Se la dichiarazione superiore è negativa, la domanda

GINNASJ.
viene collo stesso mezzo restituita. Se è favorevole, viene trasmessa all' ordinariato della diocesi, affinchè mediante regolare esame giudichi dell' idoneità dell' aspirante all' insegnamento della religione, e ne comunichi poi la decisione. 1833, vol. II, part. 1, pag. 74.
— L'età normale per l'ammissione agli studj ginnasiali sarà d' ora innanzi quella dell' anno decimo compiuto. 1833, vol. I, part. 1, pag. 25.
— comunali. La determinazione che dichiara provvisorj pei primi tre anni consecutivi alla loro nomina i maestri e professori degl' imperiali regj istituti di pubblica istruzione è estesa per l'avvenire anche ai ginnasj comunali. 1833, vol. II, part. 2, pag. 237.
GINNEL Francesco. V. *Privilegio patenti.*
GIOACHIM Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
GIORNALI periodici. V. *Gazzette.*
GIOVANE Italia (società della). Chi d' ora in avanti entra nella società della *Giovane Italia*, e che omette d' impedire i progressi della medesima, od anche di denunziarne i membri, sarà punito a norma dei §§ 52 al 55 del codice penale. 1838, vol. II, part. 2, pag. 46.
— È applicabile alla stessa anche il § 56 del codice stesso che riguarda i casi nei quali viene ai delatori assicurata la piena impunità e il secreto. *ivi.*
GIRARD (de) Filippo. V. *Privilegio patenti.*
— Filippo Enrico e cavaliere Giuseppe Enrico. V. *Privilegio patenti.*
— Filippo di Hartemberg. V. *Privilegio patenti.*
— (di) cavaliere Enrico e Filippo. V. *Privilegio patenti.*
— (di) Filippo. V. *Privilegio patenti.*
GIRARDONI Francesco di Minkendorf. V. *Privilegio patenti.*
GIROVAGHI. V. *Garzoni artigiani stranieri.*
— venditori di coloniali. V. *Coloniali.*

GIRTHER dottor Goffredo. V. *Privilegio patenti.*

GIAZIC P. A. e Weiss J. V. *Privilegio patenti.*

— Pietro Antonio. V. *Privilegio patenti.*

GIUDICATI politici, dell' autorità subalterna. Il reclamo contro di essi all' autorità superiore in quali casi ne sospende per sè stesso gli effetti; V. *Amministrazione pubblica.*

GIUDICI Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

GIUDIZIARIE magistrature. V. *Tribunali.*

GIUDIZJ della commissione liquidatrice delle prestazioni militari residente in Venezia. V. *Debito pubblico.*

GIUDIZIO militare per le trasgressioni dipendenti da uso illecito dei titoli di nobiltà. V. *Nobiltà.*

— statario. Contro i trasgressori dei cordoni sanitarj pel *cholera-morbus* è abolito il giudizio statario, non che la pena di morte: 1832, vol. I, parv. 1, pag. 8.

— Nell' applicazione del regolamento sulla peste pel cordone sanitario del *cholera* deve aver luogo la limitazione che contro i trasgressori del cordone non venga in nessun modo fatto fuoco, ma che abbiano essi da condursi alla più vicina giurisdizione, dove pure non dovrà loro applicarsi la pena stataria, nè si potrà pronunciare pena di morte: *ivi.*

— V. *Spese giudiziarie relative.*

GIUOCATORI al lotto. V. *Lotto.*

GIUOCHI di fanciulli di color verdolino cangiante in oro. Ne è proibita la vendita. V. *Vasellami. Sanità.*

GIURAMENTO. I sacerdoti militari cattolici in oggetti criminali dovranno confermare le proprie deposizioni con giuramento tanto come testimonj che come danneggiati: 1829, vol. I, part. 2, pag. 3.

— Similmente il clero greco non unito sottoposto nelle cause civili e criminali alle leggi generali ed all' autorità secolare: *ivi*, pag. 4.

GIURAMENTO.

— Eccezioni pei sacerdoti cattolici soggetti ai concistori diocesani ungarici: 1830, vol. I, part. 2, pag. 15.

— d' ufficio. Gl' ispettori distrettuali delle scuole elementari possono prestarlo nelle mani del commissario distrettuale in quei luoghi ove non risiede l'ispettor provinciale delle scuole stesse. Nei luoghi di residenza di questo dovrà riceverlo egli stesso: *ivi*.

— Sono sottoposti a giuramento tra gl' individui di sanità i soli medici e chirurghi primari, il cui impiego non è limitato a pochi anni, e che percepiscono un soldo regolare, bastando per gli altri una promessa di osservare i doveri d' ufficio: 1832, vol. I, part. 2, pag. 2.

— Gl' individui di sanità che coprono un impiego al quale è annesso l' obbligo di prestare la cura medica a qualche stabilimento pubblico (come per esempio i professori di clinica, i quali nelle provincie sono medici d' ospitale) non sono tenuti a prestare un giuramento speciale pei servigi di ospitale, bastando che nella formola del primitivo giuramento si comprenda anche l' obbligo di servire in qualità di medico d' ospitale. Modula del giuramento di cui sopra: *ivi*, pag. 4.

— da prestarsi dal personale delle scuole elementari: 1833, vol. II, part. 2, pag. 369.

— Tutti gl' individui componenti il personale insegnante delle scuole elementari *maggiori normali* e delle altre scuole elementari maggiori tanto regie quanto comunali hanno da prestare un giuramento d' ufficio: riguardo ai maestri delle scuole elementari minori sarà solamente da attenersi all' articolo 66 delle istruzioni pei medesimi prescrivente che ogni maestro, appena ottenuto il decreto di nomina e prima di assumere l' esercizio delle sue funzioni, debba rimettere all'ispettore in capo un giuramento tutto scritto di proprio pugno, col quale

GIURAMENTO.

protesti di non appartenere a veruna società secreta, e se mai vi appartenesse, di rinunziarvi per sempre: 1833, vol. II, part. 2, pag. 369.

— È approvato l'uso di far ricevere il giuramento d'ufficio dei maestri elementari maggiori dall'ispettore in capo, quello dei maestri delle altre scuole elementari maggiori dall'ispettor provinciale, e quello de' maestri delle scuole elementari maggiori comunali dall'ispettore distrettuale: *ivi*, pag. 370.

— Pel giuramento d'ufficio del personale di tutte le scuole elementari maggiori è approvato quello già in corso giusta la formola *A*; e quello dei maestri delle scuole elementari minori si limiterà in avvenire ai punti accennati nell'articolo 66 delle istruzioni: *ivi*.

— Dei maestri assistenti delle scuole elementari maggiori si ammetteranno al giuramento soltanto quelli che trovansi *istituiti mediante decreto sopra un posto sistematico*: *ivi*, pag. 374.

GIURISDIZIONE (norma di) 29 settembre 1819. Il disposto dal §. 9 è applicabile anche agli affari di commercio e di cambio nei quali sono interessati sudditi ottomani o come attori, o come rei convenuti: 1829, vol. I, part. 1, pag. 229.

GIUSTIZIA punitiva. V. *Giudizio statario*.

GLASER Giuseppe. V. *Privilegio patenti*.

GNOCCHI Luigi. V. *Privilegio patenti*.

GOLDBERGER Filippo. V. *Privilegio patenti*.

GOLDMANN Matteo. V. *Privilegio patenti*.

GOLL Giovanni. V. *Privilegio patenti*.

GOLOLBERGER Gersone. V. *Privilegio patenti*.

GONZALESE Emanuele. V. *Privilegio patenti*.

GOPP Filippo. V. *Privilegio patenti*.

GOREL Giuseppe. V. *Privilegio patenti*.

Cos Pietro. V. *Privilegio patenti.*
Goser Felice. V. *Privilegio patenti.*
Gottsleben Michele. V. *Privilegio patenti.*
— Caterina. V. *Privilegio patenti.*
Governatore (in) della Lombardia è nominato il conte di Hartig: 1830, vol. I, part. 2, pag. 37.
Governo. V. *Consiglieri di governo.*
— pontificio. V. *Debito pubblico.*
Graffe Antonio. V. *Privilegio patenti.*
Granaglie. V. *Grani.*
Grancini, Ivon Antonia maritata Michor. V. *Privilegio patenti.*
Grani. Rettificazione dell' espressione nell' articolo 7, titolo II del decreto 4 maggio 1807 relativa alla valitura di tempo in cui il grano dovrà essere macinato ed esportarsi macinato dal mulino: 1829, vol. II, part. 1, pag. 303.
— Resta ferma l'abolizione delle speciali discipline stabilite dalla legge 22 dicembre 1803 e dal decreto 26 marzo 1804 in riguardo alla circolazione dei grani in circondario confinante. Saranno soltanto osservate le vigenti generali disposizioni contenute negli articoli 28, 29 e 30 del decreto 8 luglio 1813. Pubblicazione di essi: 1830, vol. II, part. 1, pag. 203.
Grasset Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
Gratificazioni alle vedove d' impiegati. Fino a quale misura possono essere sequestrate. V. *Pensioni. Sequestri.*
— alle vedove che si rimaritano. V. *Matrimonj.*
Gratzl L. M. V. *Privilegio patenti.*
Gravi trasgressioni politiche. V. *Trasgressioni. Procedura.*
Greci. V. *Clero greco.*
Greemüller e compagno. V. *Privilegio patenti.*
Greenham Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
Griffitsch Giulio. V. *Privilegio patenti.*

GRILLER Giorgio. V. *Privilegio patenti.*

GRIMM Antonio di Fischamend. V. *Privilegio patenti.*

GRISETTI Pietro. V. *Privilegio patenti.*

GROLL Giuseppe e figli. V. *Privilegio patenti.*

GROSMANN Isacco. V. *Privilegio patenti.*

GRUBER Francesco, Feugel Ferdinando e Müller. V. *Privilegio patenti.*

GRUSS Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

GUARDIE (le) comunali assegnate alle 12 colonne mobili provvisoriamente istituite per l'arresto dei malviventi e per la sicurezza delle strade debbono provvedersi da sè medesime il proprio alloggio a carico della giornaliera mercede di lire 2 loro accordata pel caso di servizio consecutivo di 24 ore, e qualora siano continuamente attaccate alle colonne mobili sono da considerarsi come individui militari, e perciò sottoposte ad una ritenuta sulle mentovate lire 2 per l'alloggio, ecc., 1832, vol. I, part. 2, pag. 20.

GUGER Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

GUIBOUT Augusto Francesco. V. *Privilegio patenti.*

GUTTIREZ Lorenzo. V. *Privilegio patenti.*

GYULAY (conte Ignazio di) nominato presidente del consiglio aulico di guerra: 1830, vol. II, par. 2, pag. 237.

HAAN I. A. V. *Privilegio patenti.*

HAAS Filippo. V. *Privilegio patenti.*

HABERKERN Augusto. V. *Privilegio patenti.*

HABICHER Sebastiano. V. *Privilegio patenti.*

HACKEL Antonio. V. *Privilegio patenti.*

HACKLER Federico. V. *Privilegio patenti.*

HAEDING Lodovico. V. *Privilegio patenti.*

HAGEMANN Bernardo. V. *Privilegio patenti.*

— Leonardo. V. *Privilegio patenti.*

HAIDINGER Eugenio e Rodolfo. V. *Privilegio patenti.*

HAIMANN Mosè e Bergamenter Federico. V. *Privilegio patenti.*

HAINZ Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

HALFEN Amedeo. V. *Privilegio patenti.*

HALLAS Matteo. V. *Privilegio patenti.*

HALLMANN Ferdinando e Knepper Guglielmo. V. *Privilegio patenti.*

HAM Enrico. V. *Privilegio patenti.*

HAMMER e Karis. V. *Privilegio patenti.*

HANDL G. J. V. *Privilegio patenti.*

HANKE Ernesto Mattia. V. *Privilegio patenti.*

HANNI Odoardo. V. *Privilegio patenti.*

HANUTZ e comp. V. *Privilegio patenti.*

HARDTMÜTH Lodovico. V. *Privilegio patenti.*

— Luigi e Carlo. V. *Privilegio patenti.*

HARMANN Francesco. V. *Privilegio patenti.*

HARTIG (conte di). Sua nomina in governatore della Lombardia: 1830, vol. I, part. 2, pag. 37.

HASSAN Giuda. V. *Privilegio patenti.*

HASSLACH Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

HATTER Francesco. V. *Privilegio patenti.*

HAUPT Francesco. V. *Privilegio patenti.*

HAURY Giorgio e Gertmann Bernardo. V. *Privilegio patenti.*

HAWEKOST Enrico. V. *Privilegio patenti.*

HEBERGER Augusto e Wille Enrico. V. *Privilegio patenti.*

HEBERT Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

HECHT Giuseppe Augusto. V. *Privilegio patenti.*

HECKMANN Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

HECKT Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

HEFSKY Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

HEGER Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

HEIDINGER Massimiliano. V. *Privilegio patenti.*

HEIDL Michele. V. *Privilegio patenti.*

HEIHM e figlio. V. *Privilegio patenti.*

HEIMER Ignazio. V. *Privilegio patenti.*

HEINOLD Francesco e Zeller Giacomo. V. *Privilegio patenti.*

HEINTZ Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

HEINZELMAN Giorgio. V. *Privilegio patenti.*

HELBIG Federico. V. *Privilegio patenti.*

HELFENBERGER Giustino e comp. V. *Privilegio patenti.*

HELLER Francesco. V. *Privilegio patenti.*

HELLMER Ignazio. V. *Privilegio patenti.*

HEMBERGER Giacomo Francesco Enrico. V. *Privilegio patenti.*

HENNIG Giorgio. V. *Privilegio patenti.*

HERBERGER Francesco e figlio. V. *Privilegio patenti.*

HERBST Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

HERENSTREIT Giovanni Filippo e Aichinger Leopoldo. V. *Privilegio patenti.*

HERLER Corrado. V. *Privilegio patenti.*

HERMANN Davide. V. *Privilegio patenti.*

HERSCHFELD Carlo. V. *Privilegio patenti.*

HERTEL Giovanni e Schnell. V. *Privilegio patenti.*

HERZ Abramo. V. *Privilegio patenti.*

HERZOG Martino. V. *Privilegio patenti.*

HIPPENMAYER Davide. V. *Privilegio patenti.*

— e Paumeister Giovanni Corrado. V. *Privilegio patenti.*

HIRCHS Kolisch di Nikolsburg. V. *Privilegio patenti.*
HIRNER Giovanni Battista. V. *Privilegio patenti.*
HIRNSCHALL A. F. V. *Privilegio patenti.*
— F. L. V. *Privilegio patenti.*
— Leopoldo. V. *Privilegio patenti.*
HIRSCH Weickersheine Marco e comp. V. *Privilegio patenti.*
HIRSCHFELD Carlo. V. *Privilegio patenti.*
HITTICH Matteo. V. *Privilegio patenti.*
HLAVA Vincenzo. V. *Privilegio patenti.*
HÖCHT Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
HOCK Antonio. V. *Privilegio patenti.*
HOCKMANN Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
HODI Carolina. V. *Privilegio patenti.*
HOER Carlo. V. *Privilegio patenti.*
HOERSCHELMANN Ernesto Cristiano. V. *Privilegio patenti.*
HOFEL Biagio. V. *Privilegio patenti.*
HOFER Giovanni e Kolreuter Luigi. V. *Privilegio patenti.*
HOFFANRICHTER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
HOFFINGER Vincenzo. V. *Privilegio patenti.*
— Vincenzo e Allard Alessandro. V. *Privilegio patenti.*
HOFFMANN Antonio. V. *Privilegio patenti.*
— Filippo. V. *Privilegio patenti.*
— Francesco. V. *Privilegio patenti.*
— Francesco Rodolfo. V. *Privilegio patenti.*
— Paolo. V. *Privilegio patenti.*
— e Maderspach. V. *Privilegio patenti.*
HÖGELMÜLLER (di) cavaliere Giorgio e Lux Giovanni Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
HOGLER Francesco. V. *Privilegio patenti.*
HÖGN Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
HOINIGG Francesco e Wiessner Guglielmo. V. *Privilegio patenti.*
HOLDT Bonaventura. V. *Privilegio patenti.*
HÖLLENSTEIN Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

HOLZAR Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
HOLZHAURER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
HOMBOSTEL C. G. e comp. V. *Privilegio patenti.*
HONA Federico e Kindersfreund Michele. V. *Privilegio patenti.*
HÖPPER Francesco. V. *Privilegio patenti.*
HORCHELMANN Ernesto Cristiano. V. *Privilegio patenti.*
HORINGSBERG di Vienna. V. *Privilegio patenti.*
HORMANSRICHTER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
HORNBOSTEL C. G. V. *Privilegio patenti.*
HORTNIG Odoardo. V. *Privilegio patenti.*
HOSCH Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
HOYS Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
— Giovanni Battista Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
HUBER Francesco. V. *Privilegio patenti.*
— Vincenzo. V. *Privilegio patenti.*
HUBERT Enrico e Bruckner Anna. V. *Privilegio patenti.*
HÜBINGER Leopoldo. V. *Privilegio patenti.*
— Matteo. V. *Privilegio patenti.*
HUCHLY Venceslao Guglielmo. V. *Privilegio patenti.*
HUEBER Antonio Francesco. V. *Privilegio patenti.*
— Francesco. V. *Privilegio patenti.*
— Vincenzo. V. *Privilegio patenti.*
— Francesco di Absam. V. *Privilegio patenti.*
HUEL Maurizio. V. *Privilegio patenti.*
HUFFENHEIMER Carlo. V. *Privilegio patenti.*
HUFFZKY Carlo. V. *Privilegio patenti.*
HUHLE Carlo. V. *Privilegio patenti.*
HÜLLER Cristiano. V. *Privilegio patenti.*
HÜMMEL Carlo. V. *Privilegio patenti.*
— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
HUTTLING Carlo. V. *Privilegio patenti.*
HUYBENS Guglielmo. V. *Privilegio patenti.*
— Guglielmo Massimino. V. *Privilegio patenti.*

IMBECILLI e sordo-muti. Le autorità dipendenti dai singoli governi sono in obbligo di avere particolare cura che dalle rappresentanze comunali siano invigilati premurosamente gl' imbecilli ed i sordo-muti, onde impedirne la fuga dalle rispettive case, e sono tenute risponsabili di denunziare senza indugio all'autorità politica l'allontanamento di simili individui: 1829, vol. II, part. 2, pag. 229.

— Mediante diramazione della descrizione personale dei fuggitivi od in altro conveniente modo l'autorità politica procurerà il rinvenimento ed il ritorno dei medesimi, e procederà contro quelli che della fuga od allontanamento hanno la colpa: *ivi*, pag. 230.

— Anche i tribunali sono incaricati di far osservare rigorosamente le disposizioni di legge intorno alla cura ed alla tutela di simili individui: *ivi*.

— V. *Tribunali*.

IMMAGINI ed emblemi. Ne è proibita la vendita senza il permesso della censura. V. *Censura*.

IMPIEGATI. I commessi postali, impiegati presso le direzioni o presso gl' ispettorati provinciali, i quali muniti di decreto di nomina hanno prestato il giuramento d' ufficio, hanno un soldo fisso e godono del diritto alla pensione, sono da riguardarsi come veri impiegati dello stato, e quindi da ritenersi esenti dal servizio militare: 1829, vol. I, part. 2, pag. 11.

— In tutt' altro rapporto di servigio sono adoperati sotto

IMPIEGATI.

la denominazione di *amministratori* presso gli uffici postali delle lettere individui i quali non percepiscono soldo, ma una provvigione sul prodotto del porto delle lettere. Di essi viene fatta la scelta fra i concorrenti in occasione che rendesi vacante un posto di commesso: 1829, vol. I, part. 2, pag. 12.

— La disposizione, in forza della quale gl' impiegati traslocati a motivo d' un qualche mancamento devono occupare l' ultimo rango nella loro categoria, vale anche per gl' impiegati che per lo stesso titolo furono traslocati in una categoria minore: *ivi*, pag. 24.

— Col 1.° maggio 1829 la ritenuta del 2 per 100 debbe effettuarsi anche sopra i soldi e le mercedi tutte che si trovano o fossero per essere poste in corso a favore di qualsiasi individuo provvisoriamente impiegato in servizio dello stato: *ivi*, pag. 39.

— Per quelli già assunti in servizio provvisorio, e che non soggiacquero per lo passato alla medesima ritenuta, si farà luogo in seguito ad esigere l'importo di essa pel tempo anteriore del rispettivo servizio allora soltanto che, dopo esser eglino cessati da qualunque servizio o percezione di attività, venisse assegnata ai medesimi, alle loro vedove ed orfani una qualche gratificazione, provvigione o pensione normale, semprechè si trovasse valutabile il tempo del detto servizio provvisorio, e ferme però sempre le ritenute precedentemente disposte: *ivi*, pag. 40.

— Restituzione di quelle somme che gl' impiegati ed inservienti provvisorj avranno rilasciate per lo sconto del 2 per cento sui loro emolumenti, qualora, cessando essi dal servizio provvisorio non per loro colpa, non si verificasse alcun titolo a trattamento normale nè per essi, nè per le loro vedove ed orfani: *ivi*.

IMPIEGATI.

— (gl') non salariati detti *onorarj*, i quali contraggono debiti maggiori di quanto sono in grado di poter pagare colle loro facoltà e sostanze, sono da dimettersi dal servizio: 1829, vol. I, part. 2, pag. 63.

— (agl') cui per l'avvenire competesse il diritto di compenso nelle loro missioni d'ufficio sopra laghi, fiumi e canali, qualora occorresse loro di prendere a nolo barche, navigli, ecc., verrà loro pagata la somma effettivamente sborsata, qualora non oltrepassi i limiti di tariffa senza d'uopo di prova; all' opposto dovrà essere giustificata: 1829, vol. II, part. 2, pag. 136.

— Soltanto nel caso in cui un quiescente viene reimpiegato in un posto di servizio stabile ed organizzato col godimento del soldo sistematico può pel medesimo cumularsi col posteriore servizio quello prestato precedentemente allo stato di quiescenza, e quindi in occasione dell' ulteriore di lui definitivo pensionamento tutta calcolarsi tale complessiva durata di servizio: *ivi*, pag. 153.

— Nel caso però in cui un quiescente sia stato adoperato presso qualche ufficio solo in via provvisoria per sussidio non ha luogo la cumulazione di tale sua prestazione di servizio provvisorio o sussidiario col tempo di durata dei di lui servigi anteriori: *ivi*.

— (gl') ed inservienti dello stato posti in quiescenza, i quali percepiscono una pensione o provvigione, ottenendo un impiego presso un' amministrazione civica o comunale, od altra pubblica fondazione, devono rinunciare al godimento della detta pensione o provvigione erariale, e solo possono ricuperarlo qualora dopo il nuovo servizio nell' impiego suddetto divengano inabili a continuarlo, nè loro competesse per questo alcun titolo a pensione: *ivi*, pag. 155.

— Dal giorno in cui fu resa nota la nuova normale di

IMPIEGATI.

sostituzione 24 marzo 1828 non ebbe più luogo distinzione alcuna fra gl' individui che erano già sostituiti e quelli la di cui sostituzione si è verificata posteriormente. Da detto giorno in poi devono essere trattati tutti egualmente giusta le nuove prescrizioni: 1829, vol. II, part. 2, pag. 157.

— Gli alunni e gli ascoltanti appartengono alla categoria degl' impiegati, e quindi in caso di sostituzione devono rispetto alle loro competenze trattarsi secondo le nuove prescrizioni; *ivi*, pag. 158.

— È soppressa la prescrizione del 29 ottobre 1824 intorno agli ascoltanti. Se però un individuo chiamato ad un servizio in via di sostituzione avesse nell' assumerlo ad accontentarsi d' una competenza inferiore a quella portata dalla normale, si pagherà soltanto l' inferiore: *ivi*, pag. 159.

— Non è ammissibile alcuna procedura ordinaria in via di diritto contro un impiegato che denegato avesse al proprietario la consegna di una somma di danaro o di altro oggetto ricevuto dal medesimo in forza delle incumbenze del suo impiego: *ivi*, pag. 205.

— Il trattamento normale accordato agl' impiegati provvisorj che servirono con fedeltà, diligenza ed onoratezza nel periodo di dieci anni esclusivamente il governo austriaco è applicato anche agl' impiegati dei comuni aventi congregazione municipale, cui è pure applicabile ogni altra prescrizione di massima in oggetto di pensione che sia in vigore per gl' impiegati regj: *ivi*, pag. 223.

— I comuni non aventi congregazione municipale possono applicare, se hanno mezzi, ai proprj stabili impiegati, loro vedove ed orfani le direttive austriache per le pensioni: *ivi*, pag. 224.

— (a tutti gl') dello stato è applicata la disposizione

IMPIEGATI.

vigente per gl' impiegati giudiziarj, in forza della quale niuno può occupare contemporaneamente due impieghi a carico dello stato, e quelli che se ne trovassero investiti devono tosto dichiarare quale intendono di conservare e a quale vogliono rinunziare, avvertiti che niuno può contemporaneamente percepire dalle casse erariali un doppio soldo, un soldo ed un diurno, un diurno ed una pensione o provvigione: 1830, vol. I, part. 2, pag. 6.

— Se a carico d' un impiegato o d' un inserviente dello stato, prima o dopo la sua morte, ma prima però che sia stato definitivamente deciso sul trattamento di pensione o provvigione della famiglia da lui lasciata, siano emerse tali incolpazioni o mancanze che lo avrebbero privato o reso indegno dell' impiego, oppure della pensione o provvigione già da lui goduta, dovrà ritenersi estinto eziandio ogni diritto di pensione, provvigione od altro sussidio o trattamento per la vedova od i figli da lui lasciati, sebbene anco, attesa l' avvenuta morte di tale impiegato od inserviente, non fosse stata contro il medesimo pronunciata veruna sentenza di condanna: *ivi*, pag. 7.

— Alla verificazione dei fatti ed alle prove delle imputate mancanze procede l' autorità amministrativa cui spetta il concedere la pensione; ed alla decisione per la perdita dell' idoneità ad ottenere pensione per lui e per la sua famiglia intervengono due consiglieri del competente tribunale di giustizia: *ivi*, pag. 8.

— In caso di disparità di opinione tra l' autorità amministrativa e gl' intervenuti consiglieri giudiziarj si chiederà la decisione dell' autorità superiore, la quale osserverà pure un eguale procedimento ed invocherà rispettivamente la decisione sovrana: *ivi*.

IMPIEGATI.

— Se alla vedova ed agli orfani fossero già state assegnate pensioni, provvigioni o sussidj di educazione, non si farà più luogo a privarneli in causa di una colpa posteriormente svelatasi del defunto marito o padre, alla quale non abbiano essi medesimi avuta alcuna parte: 1830, vol. I, part. 2, pag. 9.

— Per le rifusioni da farsi all' erario dipendentemente dagli obblighi d' ufficio di un defunto impiegato od inserviente restano ferme le prescrizioni veglianti sull'assicurazione e riscossione dei rimborsi: *ivi.*

— I casi riguardanti vedove ed orfani che fino a questo momento si trovassero nella circostanza suindicata verranno sottoposti alla sovrana decisione: *ivi.*

— Qualora un impiegato venga riconosciuto reo di grave trasgressione politica, o ne venga assolto *ab instantia*, dovrà prendersi in esame dall' autorità cui spetta il suo licenziamento (e se non è autorità giudiziaria alla presenza di due consiglieri di giustizia) se il medesimo sia o no da licenziarsi; e in caso di disparità di voti rimettersi la posizione al dicastero superiore, invocando, in caso che anche presso il medesimo risultasse disparità di opinione, la sovrana sanzione: *ivi*, pag. 23.

— Di regola non deve eseguirsi la ritenuta del 2 per 100 sulle mercedi giornaliere o siano *diurni*, sui *soldi bimestrali* e sui soldi di sostituzione, i quali si corrispondono generalmente per temporarj servigi sussidiarj non valevoli a dar diritto di trattamento normale di quiescenza: *ivi*, pag. 53.

— L' importo delle già seguite ritenute dovrà essere rimborsato alle parti: *ivi.*

— Rimangono sottoposti alla ritenuta del 2 per 100 i soldi di quegl' impiegati ch' erano in posti stabili sotto il cessato governo italiano, e che ora prestano servigio

IMPIEGATI.

presso uffici non organizzati contro la corrisponsione del *diurno* o di un soldo bimestrale: 1830, vol. I, part. 2, pag. 54.

— Nel caso in cui un individuo sia stato assunto sotto il governo austriaco a prestare servigio in un ufficio non organizzato sebbene con diurno o soldo bimestrale, quando avesse egli già finora soggiaciuto alla ritenuta del 2 per 100, non si dovrà questa punto restituirglisi, ma sarà anzi da continuarsi, salvo a provvedere per la restituzione degli sconti che potessero emergere incompetentemente sofferti: *ivi.*

— L'autorità cui spetta di deliberare in punto alla dimissione di un impiegato dello stato dichiarato reo di una *grave trasgressione politica*, oppure assolto soltanto *ab instantia*, deve sempre in concorso di due consiglieri giudiziarj prendere in considerazione se o no sia il caso di far luogo al di lui licenziamento in causa della subita condanna od inquisizione, subordinando in caso di discrepanza la cosa all'autorità superiore, e procedendo in egual modo anche in riguardo agl'impiegati stati assolti soltanto *ab instantia in un processo criminale*: *ivi*, pag. 64.

— La ritenuta del 2 per 100 sul soldo e sulle mercedi tutte degl'impiegati provvisorj dello stato debbesi applicare anche agl'impiegati provvisorj degl'istituti di pubblica beneficenza, dacchè anche questi vennero ammessi al beneficio del trattamento di pensione o di provvigione giusta le stesse norme veglianti per gl'impiegati dello stato: 1830, vol. II, part. 2, pag. 171.

— Sono dichiarate risponsabili le competenti autorità che nel conferimento di tutti gl'impieghi nei rami dell'amministrazione finanziaria abbiano a procedere colla maggiore accuratezza nella scelta degl'individui, ed a

IMPIEGATI.

vegliare rigorosamente alla loro condotta d' ufficio, morale e religiosa: 1830, vol. II, part. 2, pag. 185.

— Sul soldo dei medici e chirurghi degli stabilimenti di pubblica beneficenza e de' luoghi pii di ricovero degli storpj, incurabili, ecc. non è da praticarsi la ritenuta del 2 per 100, non essendo i medesimi considerati impiegati dello stato: *ivi*, pag. 193.

— Di quelli già nominati e che soggiaciono alla ritenuta del 2 per 100 le delegazioni formano un elenco distinto luogo pio per luogo pio per avere per essi i convenienti riguardi nel caso di giubilazione: *ivi*.

— Sono eccettuati i medici e chirurghi degli spedali e luoghi pii annessi degli esposti, dei pazzi, ecc.: *ivi*.

— Le mogli degl' individui assunti ad impiego stabile di sistemazione austriaca che, avendo il maneggio di danarì od effetti pubblici con obbligo di rendiconto, sono tenuti a prestare cauzione, non saranno ammesse a godimento di alcuna pensione a carico dello stato per la morte dei loro mariti, se durante il servizio di questi non avranno presentato un atto di rinuncia in favore dell' erario all' esercizio di qualunque pretesa potesse loro competere sulla facoltà del marito rispettivo fino a che anche in caso di concorso sulla facoltà medesima non sia coperta e soddisfatta qualunque legittima pretesa dell' erario dipendente dal servizio del marito e non garantita dalla prestata cauzione: 1830, vol. II, part. 1, pag. 209.

— Quelle di dette vedove che vorranno assicurarsi il conseguimento della pensione cui potessero essere ammissibili in forza delle altre disposizioni normali, dovranno presentare l' anzidetto atto di rinuncia, contro ricevuta, all' ufficio da cui dipende il loro marito come impiegato contabile, onde allegare poi la ricevuta stessa al ricorso che dovessero presentare per la pensione: *ivi*.

IMPIEGATI.

— Il suddetto atto sottoscritto dalla donna che lo rilascia e da due testimonj, ed approvato dal padre o curatore trattandosi di minorenne, e ratificato dal giudice pupillare, dovrà essere steso secondo la formola appositamente prescritta e che esiste in istampa presso gli uffici rispettivi: 1830, vol. II, part. 1, pag. 211.

— Norma per la gratificazione agl' impiegati che passano allo stato di quiescenza prima di aver servito un intero decennio: 1830, vol. II, part. 2, pag. 213.

— La gratificazione corrispondente ad un' annata dell' ultimo soldo che si accorda per una sola volta agl' impiegati che passano allo stato di quiescenza o di giubilazione prima che abbiano prestato un decennio intero di servizio siccome tien luogo dell' assegno di riposo (pensione o provvigione) che si corrisponde ogni anno a quegl' impiegati che hanno servito più a lungo, così è nello spirito delle direttive austriache che venendo reimpiegati di nuovo con soldo prima che sia finito l' anno a partire dal giorno della cessazione dell' appuntamento attivo, siano obbligati a rifondere all' erario *pro rata* la gratificazione da loro percepita: *ivi.*

— Solo nel caso che la nomina ad un impiego con soldo fosse avvenuta dopo un anno dalla data del decreto di quiescenza, l' individuo reimpiegato non sarà più tenuto alla rifusione dell' accordatagli gratificazione: *ivi.*

— La determinazione prescrivente che *nessun impiegato può contemporaneamente percepire dalle casse erariali un doppio soldo*, ecc. non è applicabile al trattamento di direzione ed istruzione presso gl' istituti di pubblica istruzione: *ivi*, pag. 221.

— (per gl') nella pubblica istruzione che oltre al loro soldo godono ancora di un altro impiego con soldo dipendente dalla censura, il pagamento di questo dipende

IMPIEGATI.
dall' imperiale regio ufficio aulico di censura e polizia al quale appartengono: 1830, vol. II, part. 2, pag. 221.
— Nei cambj di servizio tra gl' impiegati di finanza, ciascuno dei petenti il cambio dovrà essere perfettamente idoneo agl' incumbenti annessi alla nuova destinazione: *ivi*, pag. 233.
— I motivi per cui viene chiesto il cambio devono costituire una speciale ed urgente causa per essere accordato: *ivi.*
— Gl' individui optanti il cambio comprovano bensì nel nuovo ufficio il rango che loro compete in ragione degli anni di servizio, ma in nessun caso non occupano un posto oltre quello già occupato dall' impiegato cui subentrano per effetto del cambio stesso: *ivi.*
— Ciascun ufficio farà conoscere alle mogli de' suoi impiegati tenute alla presentazione dell' atto di rinuncia di cui sopra e tuttora difettive alla presentazione del medesimo le pregiudicevoli conseguenze che loro deriverebbero da tale omissione, ed un' eguale diffidazione dovrà farsi alle donne che divenissero successivamente mogli degl' impiegati di finanza: *ivi*, pag. 258.
— I conduttori stabili delle diligenze erariali, cioè quelli nominati con decreto e aventi annuo fisso salario, sono impiegati dello stato e perciò esenti dal servizio militare: 1831, vol. I, part. 2, pag. 4.
— Non sono da considerarsi come tali i fattori di campagna, i campari e simili addetti al servizio degl' istituti di beneficenza: *ivi*, pag. 34.
— Le casse erariali non eseguiranno in avvenire alcun pagamento per titolo di pensione, sussidio di educazione, provvisione od altro in favore di orfani figli di militari ed impiegati se alla quitanza ed attestato di vita non sia unita una legale conferma che l' orfano

IMPIEGATI.

non percepisca alcuna paga erariale, *adjutum*, salario, ecc. nè come soldato, nè come impiegato: 1831, vol. II, part. 2, pag. 218.

— (gl') i quali per motivi importanti chiedono ed ottengono il loro traslocamento, conservano bensì il loro rango, ma in nessun caso però il loro soldo anteriore ove questo fosse maggiore di quello sistematico annesso al posto al quale l'impiegato viene traslocato: *ivi*, pag. 228.

— Non può essere coperto un posto vacante sino a che il soldo che vi è inerente siasi effettivamente reso disponibile, ed il soldo non può ritenersi per tale se non dal giorno successivo a quello in cui l' individuo che ne era al possesso ha cessato di goderlo: *ivi*, pag. 246.

— Nei casi in cui le vedove d' impiegati sarebbero da trattarsi giusta le normali austriache, abbiano vissuto separate dai loro mariti, devono sempre stabilire la prova che esse non ebbero alcuna colpa alla separazione. Non potendo fornire tale prova, non può aver luogo l' assegnamento della pensione a loro favore: *ivi*, pag. 249.

— Non può aver luogo la sospensione della pensione, del soldo di quiescenza o della provvigione di un pensionato, quiescente o altro individuo che goda una provvigione qualunque, e che sia inquisito per delitto o per grave trasgressione politica, se non dopo emanata la relativa sentenza, perchè solo dopo di essa deve essere deciso, se a cagione del commesso delitto o trasgressione deve aver luogo la perdita della pensione, soldo, ecc.: 1832, vol. I, part. 1, pag. 1.

— In caso di morte di un impiegato provvisorio qualificato per altro ad ottenere in via di grazia la pensione a norma delle direttive austriache, passato però ad altra vita prima di averla conseguita, i di lui eredi pòssono

IMPIEGATI.

dietro ricorso della camera aulica a S. M. I. R. in via di grazia ottenere quel trattamento più favorevole che sarebbe stato devoluto all'impiegato: 1832, vol. I, part. 2, pag. 35.

— I quiescenti che rientrano in servizio in forza delle vigenti direttive col primitivo loro carattere conservano il loro rango ed i titoli all'avanzamento in un soldo maggiore che potesse loro competere in conseguenza del primo decreto col quale vennero nominati all'impiego di quel medesimo carattere: *ivi*, pag. 43.

— L'anzianità di ciascun impiegato non dev'essere calcolata dalla data del decreto di nomina, ma dal giorno della relativa risoluzione con cui la nomina venne pronunciata, la quale sarà sempre indicata nel decreto suddetto: *ivi*, pag. 44.

— Il reimpiego dei quiescenti non deve arrestare l'avanzamento degl' individui capaci che trovansi in effettivo servizio, mentre l'avvertimento in esso espresso che i primi dovranno subentrare soltanto in que' posti che si resero vacanti non preclude loro il diritto di ottenere il rango a loro competente: *ivi*.

— Non vi è ostacolo che alle vedove (sprovvedute di mezzi) d'impiegati resisi defunti prima dell'ultimazione della procedura, cui fossero stati assoggettati anche con sospensione dall'impiego fino a che non sia stato deciso in merito alla loro pensione, sia corrisposto un assegno alimentario decorribile dal giorno in cui cessarono gli alimenti del marito. Tale assegno corrisponderà ad un terzo del soldo, oppure sarà determinato, secondo la qualità delle circostanze e del bisogno pel mantenimento, e secondo il maggiore o minor numero de' figli viventi non provveduti, nella metà della pensione normale che avrebbe ad esse potuto competere

IMPIEGATI.

se fossero state riconosciute capaci della pensione: 1832, vol. I, part. 2, pag. 120.

— I giudizj dei medici sulla capacità od incapacità di un impiegato dello stato a prestare ulteriori servigi debbono rilasciarsi gratuitamente: *ivi*, pag. 141.

— Competono ai medici le spese di viaggio e di mantenimento a carico dell'imperiale regio erario nel caso soltanto in cui dovessero allontanarsi dal loro domicilio, salvo che gl'individui visitati avessero dato causa alla visita per azioni in contravvenzione alle leggi: *ivi*.

— In caso di reimpiego o di nomina di quiescenti a posti di categoria diversa dall'impiego ultimamente da essi occupato debbesi, qualora sia determinato il rango di questa categoria, prendere per norma che abbia il quiescente a conservare il già acquistato carattere, e che reimpiegato in una nuova categoria debba conseguentemente occupare la piazza di primo rango: 1833, vol. I, part. 2, pag. 15.

— La tassa per gl'impiegati che ottengono il permesso di viaggiare fuori degli stati imperiali è applicabile agli impiegati stabili e provvisorj in attualità di servizio con soldo a carico dello stato, da determinarsi a seconda dei casi: 1833, vol. II, part. 2, pag. 225.

— Tra essi comprendonsi anche i deputati della congregazione centrale: *ivi*, pag. 226.

— Pagano soltanto la tassa di spedizione di fiorini tre gl'impiegati dello stato allorquando recansi ai loro possedimenti in estero stato; gli alunni di concetto coll'*adjutum* di fior. 300; gl'impiegati pensionati: *ivi*.

— Sono esenti da tassa gl'impiegati dello stato quando si recano all'estero per motivi di salute, o quando viaggiano entro i confini del territorio novarese; gl'impiegati ed alunni gratuiti, e quelli che non ricevono soldo a

IMPIEGATI.

carico dello stato; i professori e maestri che viaggiano in tempo di vacanza: 1833, vol. II, part. 2, pag. 227.

— Ha però sempre luogo il pagamento dei diritti di bollo e di porto cui andasse soggetto il decreto di permesso: *ivi.*

— Ogni impiegato all' atto di chiedere il permesso d' assenza dovrà indicare i servigi prestati, l' ultimo suo soldo e la cassa dalla quale è pagato, riportando dal proprio capo d' ufficio l' attestazione della verità delle cose esposte; e soltanto con attestato del medico provinciale le cause del viaggio qualora derivasse da motivi di salute: *ivi.*

— Non si accetterà come praticante di cancelleria presso i governi e le delegazioni provinciali verun individuo il quale, oltre gli altri requisiti, non provi di avere studiato le quattro classi grammaticali, ovvero di essere stato istruito in una scuola reale nella sezione tecnica dell' istituto politecnico, nell' accademia degl' ingegneri, ecc.: *ivi*, pag. 229.

— Non si promoverà alcuno ad un impiego effettivo in oggetti di manipolazione che non sia già praticante di cancelleria giurato, e non provi di avere percorsi gli studj preparatorj suddetti con successo: *ivi*, pag. 230.

— Nelle deliberazioni per porre in istato di quiescenza un impiegato effettivo, sia che gli si accordi la giubilazione, o che gli si assegni una somma per una volta tanto, e non essendo una tale dispensa pertanto menomamente da equipararsi ad una formale dimissione dall' impiego, non occorre l' intervento di consiglieri giudiziarj: *ivi*, pag. 335.

— Istruzioni circa il modo col quale debbono essere prodotte e documentate le istanze degl' impiegati dirette ad ottenere il trattamento normale: *ivi*, pag. 346.

— Cessando l' impiegato dal servizio per impotenza fisica

IMPIEGATI.

o per riforma amministrativa, e, morto lui, i suoi superstiti aspirando ad ottenere pensione, provvigione, sussidio, ecc., debbono presentare la relativa domanda all' autorità dalla quale l' impiegato dipendeva: 1833, vol. II, part. 2, pag. 346.

— La domanda contiene il decreto di quiescenza o di riforma, i decreti di nomina o destinazione ad impieghi, la prova della resa di conto ove trattisi d' impiego contabile, e del pareggio d' ogni debito che ne fosse risultato, il certificato di avere scontato il 2 per 100, e la dichiarazione di non avere debiti di tasse; le dimostrazioni relative se gode un assegnamento alla persona od emolumenti in parte di soldo oltre quello determinato per l' impiego. Giustifica se è ammogliato, il numero de' figli, e quanti a suo carico; e se viva in istato di povertà, e non sia ciò per sua colpa; se intenda di avere particolari meriti, dimostrandolo con regolari attestazioni; se non è impiegato di pianta stabile e sia cessato per riforma. Produce l' atto di nascita ed un certificato medico sull' incapacità o capacità ad ulteriori servigi: *ivi*, pag. 347.

— La vedova produce i decreti giustificanti gl' impieghi del defunto, ed il trattamento di lui se l' aveva ottenuto; la fede di nascita dell' uno e dell' altro, quella di matrimonio e dell' attuale stato vedovile; l' attestato di convivenza con lui all' atto della sua morte, in caso di trattamento austriaco; o nel caso di separazione, la prova che ciò non fosse per colpa di lei; il certificato che il defunto abbia scontato il 2 per 100; l' atto di posticipazione della vedova, trattandosi di un impiegato contabile, nelle proprie ragioni a quelle dell' erario sulla sostanza del marito; l' atto giudiziale dal quale consti della sostanza propria o dell' eredità: *ivi*.

IMPIEGATI.

— In quanto ai figli la vedova giustifica l' età, il sesso, il nome, quali di essi sieno collocati e quali no; il luogo del loro soggiorno, e non dimorando con lei la causa della separazione; le circostanze particolari, come di danni di salute patiti dal marito nell' esercizio delle sue incumbenze, o di malattie della vedova e dei figli che gl' inabilitino a guadagnarsi col lavoro il sostentamento: 1833, vol. II, part. 2, pag. 348.

— Se viene chiesto il trimestre funerario, si dovrà giustificare che non furono pagate le spese della malattia ed i funerali: *ivi.*

— Gli orfani di padre e madre producono anche il decreto di destinazione di tutela, ed i decreti di assegnamento di sussidio quando ne godessero: *ivi*, pag. 349.

— Tutti i suddetti documenti si presentano sia in originale che in copia in carta con bollo, ed in forma provante se trattasi di copie, giustificando il petente non solo il principio, ma ben anco il progresso ed il termine di ogni sostenuto impiego, onde se ne possa determinare la durata in anni, mesi, ecc., esclusi gl' interstizj, in via di regola, nel calcolo per la pensione: *ivi.*

— L' ufficio a cui perviene l' istanza è in obbligo di esaminarla scrupolosamente, onde far rettificare, se occorre, le prove anche a voce; e nell' accompagnare le carte all' autorità superiore vi aggiunge la formale dichiarazione positiva se l' impiegato quiescente, riformato, ecc. sia o no incorso in mancanze durante il servizio, o se anzi abbia sempre servito con fedeltà e zelo: *ivi.*

— Le autorità suddette fanno compilare colla scorta dei prodotti documenti, prima rettificati, i prospetti e la liquidazione giusta i modelli: *ivi*, pag. 350.

— I prospetti vengono accompagnati all' imperiale regio

IMPIEGATI.

governo, od all' imperiale regio magistrato camerale secondo la dipendenza degl' impiegati; a quest' ultimo anche l' imperiale regio tribunale d' appello generale trasmette un tale lavoro per riguardo agl' impiegati giudiziarj: 1833, vol. II, part. 2, pag. 352.

— Modello *A* pel trattamento normale di un impiegato civile;

— Modello *B* pel trattamento normale di vedove ed orfani d' impiegati o pensionati civili secondo le prescrizioni austriache di pensione;

— Modello *C* pel trattamento normale di vedove ed orfani d' impiegati civili secondo le prescrizioni italiane di pensione: *ivi*, pag. 353, 355 e 358.

— Nel caso di pensionare giusta le norme austriache impiegati del già regno d' Italia definitivamente reimpiegati, come pure le loro vedove ed orfani, debbono essere messi a calcolo nella quota da assegnarsi come pensione anche gli *assegni ad personam* accordati agli anzidetti impiegati per compensarli dei soldi maggiori da essi percepiti sotto il cessato regime, sieno poi tali assegni *ad personam* stati concessi all' organizzazione dei rispettivi dicasteri in seguito di sovrano comando, o dietro sovrano speciale permesso, sia che cogli assegni siasi giunto a pareggiare il soldo goduto sotto il passato governo, o sia pure che venga con essi in parte compensata la differenza che sussiste fra i due soldi: *ivi*, pag. 375.

— Sono autorizzati i governi ad accordare, sulla dimanda delle vedove degl' impiegati che i medesimi hanno diritto di nominare, quelle gratificazioni che le vedove stesse già pensionate invocano in caso di un secondo loro matrimonio. V. *Pensioni. Matrimonio. Vedove.*

— nel personale di sanità. V. *Sanità. Giuramento.*

IMPIEGATI. V. *Alunni. Praticanti d' ufficio. Costruzioni pubbliche. Sequestri, ecc.*

— contabili de' luoghi pii. V. *Luoghi pii.*

IMPIEGHI. Ad ufficiali pensionati aspiranti alla pratica d'ufficio non potrà essere accordato alcuno dei *posti sistematici* di praticanti presso dicasteri ai quali vennero assegnate simili piazze nelle loro piante d'ufficio. Possono però i medesimi essere ammessi nella qualità di praticanti *extra statum* contro la prestazione del relativo giuramento di servizio: 1832, vol. II, part. 2, pag. 39.

— Dalla circostanza di non essere i medesimi compresi nella pianta d' ufficio potrà derivare pregiudizio rispetto al loro collocamento in posti ai quali avranno acquistati titoli di aspirare in ragione di grado, di abilità, ecc.: *ivi.*

— Allora soltanto sono da rimpiazzarsi gl' impieghi vacanti quando sia divenuto libero anche il soldo unitovi, sia proceduta la vacanza o per promozione, o per pensionamento, o per morte dell' impiegato: *ivi*, pag. 154.

IMPOSIZIONI (le) dirette per l'anno 1830 saranno riscosse nelle provincie lombarde nella misura eguale a quella del 1829. Epoche e rate del pagamento in ciascuna provincia: 1829, vol. II, part. 1, pag. 270.

— La tassa personale per l'imperiale regio erario e quella per l' esercizio delle arti e del commercio si pagheranno pure nella stessa misura e nelle epoche come nel 1829: *ivi.*

— Similmente per l'anno 1831: 1830, vol. II, part. 1, pag. 167.

— Similmente per l'anno 1832: 1831, vol. II, part. 1, pag. 83.

— Similmente per l'anno 1833: 1832, vol. II, part. 1, pag. 77.

— Similmente per l' anno 1834: 1833, vol. II, part. 1, pag. 94.

IMPOSIZIONI dirette. Per la riscossione con metodo uniforme delle imposte dirette è stabilito che gli esattori comunali debbano servirsi di uniformi module a stampa tanto per le ricevute da rilasciarsi ai contribuenti, quanto per gli atti di oppignorazione da intraprendersi contro i debitori morosi: 1830, vol. I, part. 2, pag. 21.

— La contravvenzione a qualunque delle disposizioni del § 43 della patente sovrana 18 aprile 1816 è punita con multa pecuniaria: *ivi*, pag. 22.

— Siffatti obblighi e sanzioni verranno d' ora innanzi inseriti nei relativi capitoli d' appalto: *ivi*.

— V. *Esattori comunali. Ricevitori.*

IMPOSIZIONI comunali. V. *Comuni.*

IMPOSTE. V. *Imposizioni.*

IMPUBERI (gl') colti in atto di contrabbando vengono consegnati per cura delle intendenze alle competenti autorità politiche, onde si proceda contro di loro a norma del § 32 del codice delle gravi trasgressioni di polizia, dietro le informazioni di fatto da servire alla verificazione degli estremi, come per esempio il loro abbandono a sè stessi senza vigilanza domestica, un distinto grado di malizia e la recidività, ecc.: 1831, vol. I, part. 2, pag. 12.

IMPUNITA'. V. *Giovane Italia.*

INCENDJ. Premio a chi con pericolo della propria salva la vita ad altri dal pericolo di sommersione o d' incendio. V. *Premj.*

INDACO (l') proveniente dall' estero può a scelta dei commercianti essere dichiarato e daziato d' ora innanzi anche secondo il peso complessivo sporco, cioè coi sacchi od involti di tela e colle casse; ed in tal caso poi deve dedursi dal verificato peso complessivo sporco la tara del 25 per cento, e percetto il dazio sul residuo a norma della tariffa: 1833, vol. I, part. 2, pag. 115.

INDENNITA' di via o compenso ai coscritti pel viaggio dal loro comune al capoluogo della provincia ond'essere visitati dalla commissione centrale di leva. V. *Coscritti.*

INDICAZIONI false della propria persona. V. *Trasgressioni gravi di polizia.*

INDIGENTI. V. *Convenzione tra l'Austria e la Baviera pel soccorso reciproco degl' indigenti.*

INDRI Giovanni di Vienna. V. *Privilegio patenti.*

— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

INDUSTRIA (stabilimenti d') nell' interno e all' estero limitrofo. V. *Commercio. Stabilimenti.*

— (premj d'). V. *Terreni incolti dissodati.*

— (scoperte d'). V. *Privilegi.*

INFERMIERI ed altri mercenarj addetti al servizio interno degli spedali. Vengono assunti e licenziati dai direttori, cui unicamente ne è attribuita la facoltà pel miglior servigio. Sono ritenuti come semplici giornalieri mercenarj. Possono però essere ammessi a trattamento di provvigione in correlazione alle veglianti direttive austriache tuttavolta contino un lungo servizio lodevolmente prestato: 1831, vol. I, part. 2, pag. 43.

— Attesa la loro qualità di mercenarj non devesi operare ritenuta di sorta sulle loro mercedi: *ivi*, pag. 44.

— Sono però da annoverarsi nella categoria d' impiegati i capinfermieri e le capinfermiere ove nello stabilimento vi abbiano più infermieri ed infermiere, ed il posto di cui sopra sia determinato specificatamente dalla pianta con approvazione superiore: *ivi.*

INGAGGIO. V. *Militare.*

INGEGNERI. Gli studenti che vogliono applicarsi agli studj matematici per la carriera di agrimensore o d' ingegnere-architetto devono aver riportata la prima classe di tutti gli studj d' obbligo della facoltà filosofica: 1833, vol. I, part. 2, pag. 108.

INGEGNERI. V. *Architetti.*

INGHILTERRA. V. *Convenzione di commercio.*

INQUISITI criminali. Se un inquisito muore dopo chiusa la inquisizione, ma avanti l' emanazione della sentenza criminale, si procede in suo confronto quanto alla condanna delle spese quand' anche la sentenza portasse la sospensione del processo per mancanza di prove legali: 1832, vol. I, part. 2, pag. 17.

— Il giudizio criminale che pronunciò la sentenza deve comunicare la stessa unitamente ai motivi all' istanza civile, vale a dire a quell' autorità cui spetta la ventilazione dell'eredità della persona resasi defunta per l'effetto delle pretese di risarcimento di danni dipendentemente dal ricorso contro la medesima dalla legge concesso: *ivi*, pag. 18.

INQUISIZIONI politiche; V. *Testimonj.*

INSCRIZIONI ipotecarie. V. *Ipoteche.*

INSERVIENTI (gl') d' ufficio o persone di servizio presso gl' imperiali regj dicasteri od autorità d' ora innanzi verranno scelti esclusivamente tra gli *ex* militari semiinvalidi ed invalidi reali: 1832, vol. II, part. 2, pag. 127.

— V. *Impiegati.*

INSERZIONE nelle gazzette degli editti per le masse concorsuali. V. *Gazzette.*

INTENDENTI di finanza. È loro attribuito il rango della VII classe: 1830, vol. II, part. 2, pag. 238.

INTENDENZE di finanza. V. *Intendenti. Finanza. Dazj. Impiegati. Alunni di concetto. Impuberi.*

INTERESSI sui fondi di deposito e di cauzione. Da quali casse vengono pagati ed in quale misura. V. *Depositi. Cauzioni.*

INTIMAZIONI. È modificata la disposizione del regolamento giudiziario relativo all' intimazione delle petizioni a persone dimoranti fuori dello stato, delle quali è noto il luogo di dimora: 1833, vol. II, part. 1, pag. 40.

INTIMAZIONI.

— Il giudice procura di far eseguire l' intimazione al reo convenuto che dimora fuori stato in luogo noto o col mezzo di lettera requisitoriale diretta immediatamente al giudice del luogo di dimora del medesimo, ovvero mediante l' intervento dell'autorità superiore, costituendo nel tempo stesso al reo un curatore, il quale lo rappresenti finchè non siasi egli stesso nominato un procuratore: 1833, vol. II, part. 1, pag. 41.

— Dovrà il giudice citare il reo convenuto mediante editto dietro nuova istanza dell' attore, mancando dopo un tempo congruo la dichiarazione della seguita intimazione: *ivi.*

INTRODUZIONE di merci. V. *Merci. Dazj.*

INVALIDI. Istruzione sul modo di tenere in giorno lo stato degl' invalidi patentati e per calcolare le loro competenze: 1829, vol. I, part. 1, pag. 15.

— Cooperano a ciò le stesse case militari d' invalidi colla tenuta dei libri-matricole, alla quale venne già provveduto colla rettificazione generale dello stato di tutti gli invalidi viventi fuori delle case militari d' invalidi; i dominj o siano amministrazioni comunali pel regno lombardo-veneto; i circondarj di leva per la coscrizione militare ed i comandi di arrolamento coll' indicare la mancanza d' ogni invalido patentato e colla spedizione periodica ai comandi generali di appositi elenchi degli invalidi patentati dimoranti nei loro circondarj; i *commissarj di guerra* aventi ispezione sopra una casa di militari invalidi col far uso in tempo di tutte le notizie che vengono loro date intorno ai cambiamenti dello stato degl' invalidi nella loro qualità di respicienti e di membri della commissione della casa degl' invalidi: *ivi*, pag. 17.

— Prescrizioni per il pagamento ed il conteggio delle competenze patentali, cioè o l'invalido patentato riceve

INVALIDI.

egli stesso nella casa degl' invalidi quanto gli è dovuto, o le autorità comunali ripetono dalla casa degl' invalidi ciò che hanno pagato per competenze patentali, o gli invalidi patentati ricevono le loro competenze direttamente da un' imperiale regia cassa di guerra, o da qualche autorità militare o civile: 1829, vol. I, part. 1, pag. 18.

— *Istruzione pei commissarj di guerra respicienti* nelle case degl' invalidi, aggiuntavi l' istruzione pei commissariati di guerra incaricati degli affari fuori delle case degl'invalidi. Module relative. Tavola generale: *ivi*, pag. 25.

— *Istruzione per gl' impiegati dei commissariati di guerra* respicienti nelle case de' militari invalidi relativa alla loro controlleria su lo stato ed il trattamento degl' invalidi patentati appartenenti al circondario di una casa d' invalidi: *ivi*, pag. 30.

— Tutti i reali invalidi che preferiscono di dimorare nel loro paese natio od in qualunque altro luogo degli stati ereditarj, e che per conseguenza sono contenti della sola paga, possono essere autorizzati a starvi con una patente della casa degl' invalidi se sono sudditi; se sono forestieri non possono essere sovvenuti fuori delle case degl' invalidi se non dietro attestato che assicuri che saranno tollerati nel luogo che sceglieranno per domicilio. Documenti necessarj per ricevere il trattamento: *ivi*.

— Le case degl' invalidi tengono in giorno lo stato degli invalidi patentati. Fissazione del circondario d'ogni casa d' invalidi. Matricole. Mezzi per la tenuta in giorno dello stato degl' invalidi. Obblighi degli ufficiali di coscrizione, delle autorità politiche, dei commissarj di guerra respicienti. Dimostrazione dello stato degl' invalidi patentati. Doveri dei parrochi riguardo ai documenti: *ivi*, pag. 35.

INVALIDI.

— Del soldo patentale. Dimostrazione delle competenze patentali. Modo di assegnazione e di pagamento. Invalidi che domandano trattamento ad un' autorità militare. Note e durata del trattamento. Godimenti oltre la paga provenienti da altri fondi e come siano da rimborsarsi. Le case d' invalidi prenotano tali supplimenti e mettonsi fra di esse in corrispondenza a tale proposito. Supplimenti per parte di private persone a favore di alcuni invalidi, e come sono pagati. Avvertenze ed annotazioni in riguardo ai pagamenti: 1829, vol. I, part. 1, pag. 38, 39 e 40.

— Modo di pagamento della cassa manuale. Modalità delle quitanze. Norme per l' ufficiale pagatore. Soprintendenza del commissario. Specifica dei pagamenti. Certificazione dell' ufficiale assistente. Chiusura e revisione della specifica giornaliera: *ivi*, pag. 42.

— Possono essere date delle anticipazioni proporzionate dalle casse di guerra per conto del fondo degl' invalidi a quelle casse degl' invalidi dove occorrono simili pagamenti. Modo di restituzione. Disposizioni per quando le anticipazioni oltrepassano il pagamento di competenze patentali. Separazione delle spese per patentati invalidi da tutte le altre competenze. Norme per quando pagano i reggimenti o corpi militari. Concentrazione delle spese per invalidi patentati presso le case degl' invalidi: *ivi*, pag. 43 e 44.

— *Norme* per le autorità che anticipano le competenze per essere indennizzate dalle case d' invalidi. Legalizzazione delle quitanze e documentazione delle specifiche. Scopo della concentrazione di tutti i succennati pagamenti: *ivi*, pag. 46.

— Le amministrazioni comunali e le delegazioni provinciali che ripetono direttamente dalle case d' invalidi il

rimborso dei soldi pagati agl' invalidi patentati presentano gli elenchi nominali colle quitanze di essi invalidi munite delle convenienti clausole. Esame e verificazione dei pagamenti. Deduzione delle competenze indebite da abbonarsi alle autorità. Modo di pagarle: 1829, vol. I, part. 1, pag. 47.

— Le irregolarità o incompetenze che i commissarj rilevassero vengono con rapporti regolari notificate al comando generale da cui i commissarj dipendono. Di tutte le comunicazioni o addebitamenti che pervengono alla casa degl' invalidi nel corso di un trimestre per competenze pagate fuori a patentati invalidi per conto della casa rispettiva dev' essere fatto un sommario. Clausola e documentazione di esso. Modalità per le partite incompetenti: *ivi*, pag. 48 e 49.

— Divisione delle diverse case secondo il loro rapporto colle case d' invalidi nei pagamenti delle competenze patentali. Risultamento di quanto è prescritto dalle istruzioni. Risponsabilità dei commissarj respicienti: *ivi*, pag. 50.

— Necessità di ritirare i duplicati dei documenti tanto di patente, quanto di riserva. Emissione di documenti affatto diversi. Distribuzione progressiva dei nuovi, e ritiro di quelli di vecchia forma. Modula e come debbano essere stampati i nuovi. Cautele della spedizione. Descrizione della persona. Module diverse: *ivi*, pag. 52 alla 60.

— Istruzione per gl' impiegati degl' imperiali regj commissariati di guerra nelle provincie della monarchia, fuori delle imperiali regie case d' invalidi patentati, e metodo da osservarsi nelle assegnazioni del soldo sistematico ad essi competente: *ivi*, pag. 61.

— Per garantire l'erario da ogni danno nelle assegnazioni

INVALIDI.

delle competenze d'invalidità a quei patentati invalidi che ricevono i loro soldi nelle provincie parte direttamente dalle casse di guerra, parte dagli uffici circolari o dai reggimenti di linea o di confine vengono concentrati questi diversi pagamenti nelle case stesse d'invalidi, e con questo mezzo sarà da farsi contemporaneamente tenere in giorno lo stato degl'invalidi patentati: 1829, vol. I, part. 1, pag. 61.

— I commissarj di guerra cooperano a tale intento. Mezzi da adoperarsi per tenere in giorno lo stato degl'invalidi. Doveri degli ufficiali di coscrizione e delle autorità politiche: *ivi*, pag. 62.

— Il commissariato di guerra veglia sull'arrivo dei ricapiti, e se ne prevale pei proprj ruoli di rivista. Soldo degl'invalidi patentati. Invalidi che domandano a qualche corpo militare il loro trattamento. Prospetti delle competenze e della loro durata. Percezioni oltre la paga. Godimento a carico di altri fondi. Modo di rimborso: *ivi*, pag. 63, 64 e 65.

— *Proventi da particolari.* Tutti i pagamenti si annotano nel documento patentale. Modo di eseguire i pagamenti. Pagamento direttamente fatto dalla cassa di guerra all'invalido che si presenta. Dei ruoli di rivista ed annotazioni nel documento. Quando l'invalido può dirigersi alla cassa pel pagamento: *ivi*, pag. 67.

— *Pagamenti fatti da autorità civili o militari.* Pratiche delle autorità che hanno fatto delle anticipazioni per ottenere il rimborso. Legalizzazione delle quitanze, ecc. Documenti da prodursi da dette autorità e come siano da spedirsi. Risponsabilità per le incompetenze: *ivi*, pag. 70.

— Partecipazione dei pagamenti alle case degl'invalidi, e documenti necessarj. Quando il pagamento ebbe luogo

INVALIDI.

per mezzo di autorità militari o civili. Partecipazione di esso e con quali documenti debba farsi. Modulo diverse: 1829, vol. I, part. 1, pag. 70 alla 82.

— In aggiunta alle istruzioni riguardanti la regolarizzazione dello stato degl' invalidi patentati e per norma specialmente delle autorità provinciali è stabilito: la tenuta del ruolo di tutti gl' invalidi tanto austriaci che italiani è affidata alla casa degl' invalidi di Padova, e per gl' invalidi, qualora ve ne fossero, domiciliati nelle provincie sarà tenuto il detto ruolo dai comandi dei depositi di coscrizione: 1829, vol. II, part. 2, pag. 217.

— Il pagamento della pensione degl' invalidi si effettuerà direttamente dalle autorità militari, per cui gl' invalidi che non si trovassero nella casa di Padova dovranno essere diretti, come per lo passato, dalle autorità politiche ai più vicini comandi dei depositi di coscrizione presso i quali trovasi il ruolo degl' invalidi: *ivi*, pag. 218.

— Le autorità comunali sono esonerate dal pagamento della pensione agl' invalidi: *ivi*.

— Gl' invalidi patentati e di riserva austriaci, i quali vivono fuori della casa, sono sottoposti alla giurisdizione civile, eccettuati i casi di matrimonio, e quegl' invalidi che sono impiegati presso un istituto militare come portieri o casermieri: *ivi*.

— Sono da trattarsi giusta il decreto del consiglio aulico di guerra 3 settembre 1825, n.° 862 al pari degl' invalidi austriaci gl' invalidi del cessato regno d' Italia, relativamente alla giurisdizione che li riguarda, nel caso in cui la legge pronuncia la perdita del beneficio accordato in causa d' invalidità: *ivi*.

— Le autorità politiche comunicano ai comandi dei depositi di coscrizione tutte le variazioni che potessero verificarsi rispetto agl' invalidi, come il trasferimento da una in altra provincia, la morte di essi e casi simili: *ivi*.

INVALIDI.

— I parrochi locali osservano i §§ 14 e 52 delle succenuate istruzioni: 1829, vol. II, part. 2, pag. 218.

— Disposizioni del consiglio aulico di guerra a schiarimento delle norme degli anni 1772 e 1777 sull'ammissione ne' pubblici stabilimenti degl'invalidi dei militari capitolanti inabili ad ogni servizio ed a procurarsi da vivere per impotenza acquistata senza loro colpa al servigio delle armi: 1830, vol. I, part. 2, pag. 1.

— In avvenire e finchè il nuovo regolamento progettato sugl' invalidi non abbia ottenuto la sanzione sovrana, non si accorda il provvedimento assegnato agl' invalidi reali che a quei soldati, dal sergente in giù, che divennero affatto impotenti ad ogni servizio per ferite, lesioni od acciacchi ch' essi riportarono dinanzi al nemico od in altra maniera a cagione del servizio militare e che ne furono la conseguenza: *ivi*, pag. 2.

— Richiedesi inoltre la condizione che detti soldati non posseggano beni proprj di una rendita tre volte maggiore dell' importo dell' assegno d' invalido: *ivi*, pag. 3.

— Difetti sopravvenuti ai soldati durante il congedo non danno diritto al beneficio accordato agl' invalidi, come all' opposto lo dà un' età avanzata a cui siasi pervenuto in servigio attivo e qualora vi vada congiunta l' impotenza ad ogni mezzo di sussistenza: *ivi*.

— Per riguardo a quegl' individui inabili riconosciuti meritevoli d'essere mantenuti come invalidi, verranno preferibilmente ammessi per l' avvenire negli appositi istituti locali quelli che restarono storpj per ferite riportate dal nemico, che restarono in altra maniera gravemente feriti nel prestarsi al servizio militare a loro incumbente, e che quindi non possono vivere senza uno speciale soccorso; che durante il servizio divennero ciechi, sordi, storpj, molto vecchi, imbecilli ed epilettici: *ivi*.

INVALIDI.

— A tutti gli altri che verranno riconosciuti qualificati all' assegno da invalidi si accorderà la competenza di invalido patentato. Sono da ciò esclusi gl' invalidi già ammessi negli appositi stabilimenti ond' essere mantenuti sul sito: 1830, vol. I, part. 2, pag. 3.

— La revisione degl' invalidi che doveva differirsi sino all' anno 1831, verrà ora posta in attività per gl' invalidi che si trovano nelle case d' invalidi, per quelli che vi ridomandano il beneficio d' invalido all' appoggio di un documento di riserva, ed anche per quelli che vengono a prendervi il loro assegno da invalido patentato: *ivi*, pag. 4.

— In tale esame si rileverà quali dei detti invalidi siansi per modo rimessi dai loro acciacchi che possano essere nuovamente impiegati al servizio attivo nell' armata o almeno ai servigi meno faticosi in tempo di pace nei battaglioni di guarnigione, ecc., e quali di essi abbiano acquistato dei beni proprj o la possibilità di guadagnarsi il vitto con procacciarsi un importo eguale a tre volte la competenza da invalido: *ivi*.

— Commissione d'arbitrio nelle case degl' invalidi per riconoscere gl' invalidi delle succennate categorie. Distribuzione nell' armata od altrove degl' invalidi atti ad un servizio attivo e rinvio con definitivo congedo di quelli che essendo realmente invalidi posseggono beni proprj di un reddito sufficiente per vivere, a meno che non siano rimasti storpj in servigio: *ivi*, pag. 5.

— La revisione e verificazione degl' invalidi con patente di sussistenza o con documento di riserva è affidata alle commissioni militari per l' accettazione dei coscritti: *ivi*, pag. 47.

— Tra essi ed i semi-invalidi saranno d' ora innanzi scelti esclusivamente gl' inservienti o le persone di servizio

presso i dicasteri od autorità pubbliche: 1832, vol. II, part. 2, pag. 127.

INVENTORI ed artisti. V. *Privilegi.*

INVENZIONATI. V. *Contravventori.*

INVENZIONI. Occorre la previa autorizzazione del tribunale presso cui pende la causa pel giudizio sulla contravvenzione, perchè la finanza possa procedere alla vendita degli oggetti invenzionati: 1829, vol. II, part. 2, pag. 231.

— Nell' evadere la domanda della finanza il tribunale non entra nel merito della causa sulla contravvenzione, ma si limita ad esaminare se si opponga un legittimo ostacolo all' alienazione: *ivi*, pag. 232.

— La vendita è tosto autorizzata dal tribunale se non esistono legittimi ostacoli. Contro il decreto accordante la vendita non vi ha luogo a riclamo: *ivi.*

— La vendita si eseguisce dalla finanza nei termini e modi stabiliti dagli articoli 1 e 2 del decreto 6 marzo 1810: *ivi.*

— La vendita si eseguisce senza formalità e colla sollecitudine necessaria se trattasi di oggetti sottoposti a pericolo di guasto. Il protocollo di alienazione è firmato in tal caso da due testimonj, dall' impiegato della finanza e dall' invenzionato se è noto e si trova sul luogo, e può essere avvisato a tempo. I danari ricavati restano in deposito alla finanza: *ivi*, pag. 233.

— La vendita si fa sotto la responsabilità dell' impiegato di finanza, se non si può differire fino a tanto che siasi ottenuto il decreto del giudice, senza esporre l' oggetto invenzionato al pericolo di guasto immediato. Formalità da usarsi in questo caso: *ivi.*

— La parte invenzionata può impedire in cadauno dei casi suddetti la vendita dell' oggetto appreso qualora presti la cauzione o il deposito a senso dei regolamenti: *ivi*, pag. 234.

INVENZIONI.

— Per quanto si riferisce ad oggetti di privativa nazionale, o dei quali è proibita l'introduzione, restano in vigore gli articoli 4 e 5 del decreto 6 marzo 1810: 1829, vol. II, part. 2, pag. 234.

— e scoperte. V. *Privilegi.*

— V. *Contrabbando.*

IPOTECHE. Per la trascrizione che nell'avvenire si ricercasse presso gli uffici ipotecarj di un atto portante trapasso di proprietà immobiliari saranno ammessi, oltre gli atti pubblici, a senso del § 170 del regolamento giudiziario, anche le scritture private nelle quali concorrano i requisiti prescritti dai §§ 434 e 435 del codice civile generale. Le firme delle parti e dei testimonj dovranno essere riconosciute e verificate dal giudice o da un pubblico notajo: 1829, vol. I, part. 1, pag. 106.

— Chi ha ottenuto sopra una pretesa ipotecaria un suppegno inscritto nei libri pubblici è autorizzato ad effettuare in forza della legge entro il prescritto termine del decennio la rinnovazione dell'inscrizione della medesima, onde colla di lei estinzione non vada perduto il suo diritto di suppegno, la di cui inscrizione per altro egli ha diritto di rinnovare entro il proprio rispettivo decennio: 1829, vol. II, part. 1, pag. 314.

ISACK Carlo. V. *Privilegio patenti.*

ISAR Carlo. V. *Privilegio patenti.*

ISPETTORI distrettuali delle scuole elementari. Prestano il giuramento d'ufficio nelle mani dell'imperiale regio commissario distrettuale in quei luoghi però ove non risiede l'ispettore provinciale, dal quale è in vece ricevuto il detto giuramento nel luogo di sua residenza: 1830, vol. I, part. 2, pag. 15.

ISTANZE politiche. Al gravame contro la sentenza dell'istanza politica devono unirsi pel conveniente esame da

assumersene dall' autorità superiore tutti gli atti relativi: 1831, vol. I, part. 2, pag. 22.

ISTANZE. V. *Trasgressioni gravi di polizia.*

— V. *Periti.*

ISTITUTI religiosi. È approvata l'erezione di un nuovo istituto religioso femminile in Verona sotto il nome di *Sorelle della Sacra Famiglia* per l'educazione ed istruzione delle fanciulle, ed è al medesimo accordata la facoltà di acquistare coll' obbligo di notificare al governo ogni aumento della sua sostanza, esclusi però da tale facoltà i singoli membri dell' istituto dal momento in cui avessero essi professati i solenni voti: 1833, vol. II, part. 1, pag. 45.

— di beneficenza pubblica. V. *Stabilimenti. Impiegati.*

— di religione. V. *Suore della carità in Vienna.*

— di culto od ecclesiastici. V. *Affitti.*

— di educazione. V. *Conservatorj dei piccoli fanciulli.*

— ginnasiali. V. *Ginnasj. Istruzione pubblica.*

— d' istruzione. V. *Istruzione pubblica.*

— ungarici d' istruzione. V. *Istruzione pubblica.*

ISTITUTO austriaco medico-chirurgico o veterinario. V. *Istruzione pubblica.*

ISTRIA (olj dell'). V. *Dazj. Olj.*

— (vini dell'). V. *Dazj. Vini.*

ISTROMENTI. V. *Strumenti.*

ISTRUZIONE pubblica. Il direttore degli studj, il prefetto o professore non potranno esercitare le attribuzioni del proprio ufficio negli esami semestrali, annuali o rigorosi di quegli scolari coi quali sono congiunti in parentela od affinità e che quindi appartengono al numero dei parenti od affini indicati nel decreto aulico 15 giugno 1827. L'esame in tal caso dovrà tenersi in luogo del professore ordinario dal prefetto, direttore od altro professore versato nella materia stessa: 1829, vol. I, part. 2, pag. 8.

ISTRUZIONE pubblica.

— Gli attestati scolastici non potranno in tal caso venire sottoscritti da individui fra loro parenti od affini, ma soltanto da chi come supplente ha assistito agli esami: 1829, vol. I, part. 2, pag. 8.

— La risoluzione sovrana 1.° maggio 1827 fatta conoscere col succitato aulico decreto deve applicarsi in tutta la sua estensione anche al personale stabilmente impiegato ne' diversi istituti di pubblica istruzione: *ivi*, pag. 9.

— L'istesso decreto vale anche presso i direttori impiegati senza soldo ed onorarj, e gli assistenti od aggiunti in relazione al professore o maestro che suppliscono: *ivi*.

— Non vale però per quegl' individui che vengono impiegati dai vescovi o dagli ordini ecclesiastici dietro un esame a guisa di concorso nell' insegnamento o nella direzione di un qualche istituto d' istruzione, e che quindi possono richiamarsi: *ivi*.

— Non vale egualmente pei maestri e supplenti delle scuole elementari minori: *ivi*, pag. 10.

— Il divieto per gli esteri di fare il corso degli studj presso gli stabilimenti d'istruzione in questa monarchia non viene esteso anche a que' forestieri che per un tratto di tempo più o meno lungo volessero frequentare qualche istituto austriaco d'insegnamento medico-chirurgico o veterinario all' oggetto soltanto di maggiormente perfezionarsi in queste scienze senza farsi inscrivere come regolari uditori, nei quali casi potranno i medesimi essere ammessi alle lezioni qualora nulla osti sotto altro rapporto: *ivi*, pag. 57.

— Non potendosi fare partitamente in più università gli esami pel conseguimento in tutte le facoltà del grado di dottore, il candidato deve adempiere in una medesima università a tutti i suoi obblighi, ed i professori dovranno dare il loro parere, se l' esaminato sia sotto ogni

ISTRUZIONE pubblica.

rapporto veramente degno del conseguimento del grado suddetto: 1829, vol. II, part. 1, pag. 234.

— Tutti gli attestati scolastici da prodursi dal candidato di laurea per ottenere l'ammissione al primo esame rigoroso dovranno ritenersi presso i rispettivi decani, ed in nessun caso restituirsi al candidato prima che non abbia adempito a tutti gli obblighi che si richiedono pel conseguimento del grado relativo: *ivi*.

— Nel caso che un candidato venisse riprovato e dichiarato inabile a conseguire il grado, gli si restituiscono bensì gli attestati, ecc., ma rendonsi di ciò in pari tempo intese tutte le università a loro norma: *ivi*, pag. 235.

— Nessun individuo, il quale abbia tratto i suoi natali fuori dell'Ungheria, come pure nessun Ungherese che abbia studiato o pubblicamente o privatamente in una provincia fuori dell'Ungheria secondo le norme vigenti in quella provincia, può essere ammesso sotto qualunque siasi pretesto agli esami negli stabilimenti ungarici di pubblica istruzione sia dei cattolici, sia degl'individui addetti alle confessioni elvetica ed augustana, sia dei greci non uniti. Sono eccettuati soltanto quegli Ungheresi i quali si applicassero allo studio privato nelle provincie fuori dell'Ungheria però secondo il piano ungarico, e si recassero poscia a tempo debito in uno stabilimento d'istruzione pubblica ungarico onde sostenere gli esami secondo le norme vigenti: 1830, vol. II, part. 1, pag. 147.

— Non sono più ammessi agli esami finali del corso ginnasiale col metodo antico tutti quegl'individui che giustificassero di avere compiuto privatamente lo studio delle umane lettere prima dell'attuazione del vigente sistema ginnasiale: 1830, vol. II, part. 2, pag. 175.

ISTRUZIONE pubblica.

— L' insegnamento della religione per la sua importanza e santità è da riguardarsi come materia principale del corso ginnasiale, e come tale è da osservarsi anche per essa il prescritto dalle vigenti norme: 1830, vol. II, part. 2, pag. 181.

— Il divieto che nessun impiegato può contemporaneamente percepire dalle casse erariali un doppio soldo non ha alcuna relazione col trattamento del personale di direzione ed istruzione presso gl' istituti di pubblica istruzione: *ivi*, pag. 221.

— Rispetto a quegl' individui impiegati nella pubblica istruzione che oltre al loro soldo godono anche di un altro impiego con soldo dipendente dalla censura, questo dipende dall' ufficio aulico di censura al quale appartengono: *ivi*.

— Deve riguardarsi come cessata e nulla l' ordinanza, giusta la quale non si ritenevano compresi gl' istituti privati nella disposizione aulica 18 dicembre 1830, n.° 6459-768 portante la rimozione degli alunni dai convitti colpiti da una cattiva classificazione: 1831, vol. I, part. 2, pag. 6.

— Le quitanze di pagamento dei tutori di quegli orfani maschi che debbono esigere il loro assegno di grazia da una cassa camerale o di finanza sino a compimento del loro corso scolastico vengono ciascuna volta vidimate per parte del competente direttore degli studj, ed in tal guisa presentate alla cassa per la liquidazione: *ivi*, pag. 20.

— La dichiarazione sovrana suddetta non ha effetto che nel caso di esami semestrali ed annuali, ma non è applicabile agli esami rigorosi per l' acquisto del grado dottorale: 1831, vol. II, part. 1, pag. 223.

— Gl' istituti ginnasiali di ciascuna provincia veglieranno

attentamente che l'istruzione privata non sia in verun modo permessa; che venga data da chi è all'uopo munito della prescritta patente di abilitazione, e che i maestri privati non possano dare contemporaneamente lezioni a più giovani di diverse famiglie: 1832, vol. II, part. 2, pag. 118.

— V. *Ginnasj. Certificati di studio. Conservatorj. Professori. Ripetizioni. Stabilimento in Gratz. Scuole di ragioneria. Scuole.*

— Stabilimento di cattedre per l'insegnamento della scienza della contabilità dello stato presso varj istituti d'istruzione superiore. V. *Contabilità.*

— religiosa. V. *Ginnasj.*

JÄCKEL Bernardo. V. *Privilegio patenti.*
JAMECK Alberto. V. *Privilegio patenti.*
JASPER Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
JETTER Luigi. V. *Privilegio patenti.*
JOACHIM Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
JUDA Hassan. V. *Privilegio patenti.*
JUNIGL Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
JUNO Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
JUTTNER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

KABER Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
KADING Lodovico. V. *Privilegio patenti.*
KAEDING Francesco. V. *Privilegio patenti.*
KAFF Carlo Cristiano. V. *Privilegio patenti.*
KAISER Francesco. V. *Privilegio patenti.*
KALIWODA Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
KALLER Nicola. V. *Privilegio patenti.*
KALSNER Antonio e Dubois Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
KANZAUREK Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
KAPANEE e sua moglie. V. *Privilegio patenti.*
KARASCE Antonio di Neudonitz. V. *Privilegio patenti.*
KARCHER Filippo e comp. V. *Privilegio patenti.*
KARGEL Antonio. V. *Privilegio patenti.*
KARGL Antonio e Francesco e Kutein Antonio. V. *Privilegio patenti.*
KARIS ed Hammer. V. *Privilegio patenti.*
KASPAR Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
KASPARRIEWITZ Luca. V. *Privilegio patenti.*
KASSEL Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
KATTNER Massimiliano. V. *Privilegio patenti.*
KAUFFMANN (di) Giacomo. V. *Privilegio patenti.*
KAUFMANN Cristiano e Carlo. V. *Privilegio patenti.*
— Federico. V. *Privilegio patenti.*
KAUS Filippo. V. *Privilegio patenti.*
KAUTZ Giovanni Cristiano. V. *Privilegio patenti.*
KELLER Vincenzo e figlio. V. *Privilegio patenti.*
KERN Alberto. V. *Privilegio patenti.*

KERN Isacco e Lichtenstern Jacopo. V. *Privilegio patenti.*
KESSELHOFER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
KESSLIN Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
KIESSLING Giuseppe e Guglielmo. V. *Privilegio patenti.*
KINDA Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
KINDERFREUNDE Michele Giuseppe e Balka Venceslao. V. *Privilegio patenti.*
KINESBERGER Giuseppe Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
KINNER Matteo e comp. V. *Privilegio patenti.*
KINTERREGGER Tomaso. V. *Privilegio patenti.*
KIRCHBERGER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
— Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
— Giuseppe di Heinrichsgrün. V. *Privilegio patenti.*
KITT Davide. V. *Privilegio patenti.*
KLABER Giacomo. V. *Privilegio patenti.*
KLAGENFURT. V. *Casse.*
KLEBELSBERG (conte di) nominato presidente della camera aulica generale: 1830, vol. II, part. 2, pag. 246.
KLING Francesco. V. *Privilegio patenti.*
KLOBASSER Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
KLOBER Giacomo. V. *Privilegio patenti.*
KLÜGER I. W. V. *Privilegio patenti.*
KNEPPER Carlo. V. *Privilegio patenti.*
— Guglielmo. V. *Privilegio patenti.*
KNEZAUREK Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
KOBAU Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
KOBLENICK Francesco. V. *Privilegio patenti.*
KÖCHLE Nicola. V. *Privilegio patenti.*
KOCHLIN Carlo e Singer Girolamo. V. *Privilegio patenti.*
KOECHLER Enrico Guglielmo. V. *Privilegio patenti.*
KOHLREUTER Luigi. V. *Privilegio patenti.*
KOHN Samuele. V. *Privilegio patenti.*
KOLLER Giuseppe, Kerchfeld Carlo e Sichter Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

KOMLOSOY Daniele. V. *Privilegio patenti.*

KÖNIG Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

KÖNIGSBRUNN barone Francesco. V. *Privilegio patenti.*

— (di) barone Luigi. V. *Privilegio patenti.*

— barone Luigi e Rommershausen dottor Eland. V. *Privilegio patenti.*

KÖNIGSWALD Cecilia. V. *Privilegio patenti.*

KONRAD Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

KOSCHELUCH Adalberto. V. *Privilegio patenti.*

KÖTTIN Antonio. V. *Privilegio patenti.*

KRAFT Odoardo. V. *Privilegio patenti.*

KRAMER e Tallacker. V. *Privilegio patenti.*

KRAMMER e comp. V. *Privilegio patenti.*

KRANKE Federico. V. *Privilegio patenti.*

KRATZER Francesco e Hirschfeld Carlo. V. *Privilegio patenti.*

KRAUS Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

KRAUSE L. A. V. *Privilegio patenti.*

— Carlo Amedeo, V. *Privilegio patenti.*

— Federico. V. *Privilegio patenti.*

KRAUSS Isidoro ed Oberer Federico. V. *Privilegio patenti.*

KRAUTERER Carlo. V. *Privilegio patenti.*

KREBL Anna. V. *Privilegio patenti.*

KREMP Enrico. V. *Privilegio patenti.*

KREMSER Giuseppe e Frankel Ignazio. V. *Privilegio patenti.*

KREUTZER Corradino. V. *Privilegio patenti.*

KROGER Giovanni Antonio. V. *Privilegio patenti.*

KRUG Odoardo Giuseppe e Bauernfeitter Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

KRUPNIK Matteo. V. *Privilegio patenti.*

KRUTTERER Carlo. V. *Privilegio patenti.*

KUBA Antonio. V. *Privilegio patenti.*

KUBE Agostino. V. *Privilegio patenti.*

KUGLER Giovanni Volfango. V. *Privilegio patenti.*

KUHLMANN Gustavo. V. *Privilegio patenti.*

KUHN Augusto. V. *Privilegio patenti.*

— Francesco. V. *Privilegio patenti.*

— Ignazio. V. *Privilegio patenti.*

KUHNE e Jetzner. V. *Privilegio patenti.*

KUKLA Francesco Sevcrio e Ram Ignazio. V. *Privilegio patenti.*

KUNE Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

KUNICH di Sonnenburg Ignazio. V. *Privilegio patenti.*

KURLA Francesco Saverio e Weilheim Carlo Lodovico. V. *Privilegio patenti.*

KURTH Federico Odoardo. V. *Privilegio patenti.*

KUTRIN Antonio. V. *Privilegio patenti.*

KUTIN Antonio. V. *Privilegio patenti.*

KWASTLER Mosè. V. *Privilegio patenti.*

LACHERN (di) cavaliere. V. *Privilegio patenti.*
LACHNER Antonio. V. *Privilegio patenti.*
— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
LAFITTE Federico. V. *Privilegio patenti.*
LAHNER Giuseppe e Machts Francesco. V. *Privilegio patenti.*
LAMARCHE Michele. V. *Privilegio patenti.*
LANA (filati e stoffe di). V. *Dazj.*
LAND Alessandro. V. *Privilegio patenti.*
LANDERBOGEN Augusto e Nowotny Marianna e Paolina. V. *Privilegio patenti.*
LANDESMANN Beniamino. V. *Privilegio patenti.*
LANDSHUT Leopoldo. V. *Privilegio patenti.*
LANGENBACH Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
LANZE (di) e di Poret Pietro Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
LAUBE Augusto. V. *Privilegio patenti.*
LAVERS Giacomo e Tennings Costantino. V. *Privilegio patenti.*
LAVORI stradali a carico comunale. V. *Strade.*
LEBEDA Antonio. V. *Privilegio patenti.*
— Antonio Vincenzo. V. *Privilegio patenti.*
LECHORST Carlo e Rothe Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
LECIGASKY Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
LEDERER Adamo e Gioachimo fratelli. V. *Privilegio patenti.*
— fratelli. V. *Privilegio patenti.*
LEDL Martino. V. *Privilegio patenti.*
LEEB Francesca. V. *Privilegio patenti.*

LEGALIZZAZIONE di documenti pubblici. Dovendo i certificati dei parrochi di nascita, matrimonio e morte servire qual pubblico documento, vi dovrà essere apposta la legalizzazione dell'ordinariato, e questa sarà autenticata dalla presidenza del governo qualora debba farsi uso del documento fuori del territorio governativo: 1832, vol. II, part. 1, pag. 72.

L'autenticazione degli altri documenti si fa dall'ufficio, il quale in origine è il legale depositario del documento.

L'ulteriore legalizzazione viene apposta dal capo del dicastero immediatamente superiore, e così ulteriormente nel rango graduale fino al capo politico della provincia, la cui legalizzazione occorrendo sarà autenticata o dai consoli residenti nella centrale, o dal dicastero superiore aulico nella via diplomatica: ivi, pag. 73.

LEGATI inscritti ai chiese ed a stabilimenti di culto. V. *Rendite perpetue.*

LEGAZIONE austriaca in Parigi. Richiede l'assistenza delle autorità giudiziarie francesi qualora occorra alle autorità giudiziarie austriache: 1829, vol. II, part. 2, pag. 142.

LEGITTIMA. Anche i figli adottivi sono assolutamente compresi tra i figli a cui pel § 763 del codice civile generale compete la porzione legittima: 1833, vol. II, part. 1, pag. 37.

LEGNAMI in condotta sui fiumi e torrenti. V. *Licenze.*

LEGNI ad uso di medicinali. Ne è modificato il dazio di entrata. V. *Dazj.*

LEGRAIN Luigi. V. *Privilegio patenti.*

LEHMANN Federico. V. *Privilegio patenti.*

LEITENBERGER Odoardo. V. *Privilegio patenti.*

LEITMEZZER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

LEMAIRE Andrea. V. *Privilegio patenti.*

LENSEN Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

LENSSEN Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

LEON Stefano. V. *Privilegio patenti.*

LEONHARD I. G. V. *Privilegio patenti.*

LERCHER fratelli di Gratz. V. *Privilegio patenti.*

LERCH Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

LESHER Guglielmo. V. *Privilegio patenti.*

LESKIER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

LETTERE. Disposizioni per agevolare il ricapito delle lettere in quei luoghi nei quali non trovasi nè un ufficio, nè un commesso postale, 1831, vol. II, part. 2ª, pag. 221.

— Il ricapito delle lettere giacenti presso gli uffici postali o dei distretti o presso i commessi postali, a meno che non siano posti appositi porta-lettere, dovrà aver luogo per cura dei rispettivi cursori comunali, esigendo, oltre la tassa di tariffa, una competenza di ricapito al più di 5 centesimi per ogni lettera a titolo di compenso pel loro incomodo: *ivi*, pag. 222.

— I cursori comunali chiesero all'atto di ricevere le lettere dagli uffici postali le partite di porto delle quali sono aggravate. Vengono loro però rifuse le tasse delle lettere che vennero rifiutate dalle parti o che non poterono ricapitarsi. Gli uffici postali rilasciano ai cursori comunali le lettere a credito, ma soltanto da un ordinario all'altro di posta: *ivi*.

— Possono tuttavia le parti ritirare le lettere loro dirette presso gli uffici, risparmiando la competenza di ricapito. Devono però le lettere portare sull'indirizzo *fermo in posta*; altrimenti ogni lettera viene consegnata al cursore pel ricapito: *ivi*, pag. 223.

— Questa disposizione si attiva contemporaneamente in tutte le provincie del regno lombardo-veneto a cura dei commissarj distrettuali dipendentemente da ordini delle delegazioni provinciali: *ivi*, pag. 224.

LETTI. La vendita mensuale dei letti erariali esistenti nei

LETTI.

magazzini militari dichiarati inetti ad ulteriore uso non deve aver luogo in via d'asta, ma sibbene col mezzo di contratti per uno o più anni: 1831, vol. II, part. 2, pag. 229.

— L'estrazione di tai letti dal magazzino militare si fa alla presenza di una commissione appositamente nominata ed avente l'incarico d'invigilare che non si trafughino dei letti ancora servibili: *ivi*, pag. 231.

— Le amministrazioni comunali assistono la mancanza del commissariato di guerra e dell'auditorato alle trattative di vendita ed alla separazione dei letti da scarto: *ivi*.

LEVA (la) militare da eseguirsi nel regno lombardo-veneto per l'anno 1829 è fissata in 2266 uomini, dei quali 1829 a carico della Lombardia: 1829, vol. I, part. 1, pag. 98.

— I comuni avranno il bonifico dei volontarj e degli arrolati forzatamente: *ivi*.

— Le operazioni di leva avranno principio col giorno 29 aprile 1829: *ivi*.

— La consegna dei coscritti requisiti incomincerà col giorno 26 giugno 1829: *ivi*.

— Quella pel 1830 è fissata in 2647 uomini, de' quali n.° 1436 spettano alle provincie lombarde. Operazioni per la leva e bonificazioni ai comuni come sopra: 1830, vol. I, part. 1, pag. 25.

— Sarà eseguita nel regno lombardo-veneto una leva di 12400 coscritti all'oggetto di completare i corpi militari italiani e di equiparare lo stato di pace dei reggimenti italiani a quello dei reggimenti tedeschi. — La quota d'uomini spettante alle provincie lombarde in ragione della loro popolazione è di 6726. — Sono bonificati ai comuni i volontarj e gli arrolati forzatamente. — Le operazioni per la leva cominciano col giorno 24

LEVA militare, ecc.

maggio 1831, e la consegna al militare dei coscritti requisiti incomincerà col giorno 24 del mese stesso: 1831, vol. I, part. 1, pag. 43.

— (la) per l'anno 1832 nel regno lombardo-veneto è fissata in 5150 uomini, dei quali 2797 spettano alla Lombardia. — Operazioni come sopra: 1832, vol. I, part. 1, pag. 36.

— Quella pel 1833 è fissata in 6285 uomini, dei quali spettano alle provincie lombarde n.° 3423. Operazioni per la leva e bonificazioni ai comuni come sopra: 1833, vol. I, part. 1, pag. 29.

— Soppressione di varj dei modelli stabiliti colle istruzioni provvisorie 1820; variazioni e modificazioni di altri per le tavole da usarsi nelle operazioni di leva: 1833, vol. I, part. 2, pag. 16.

— Le commissioni civili provinciali a termini del disposto dagli articoli 29 e 30 della sovrana patente 17 settembre 1820 giudicano all'atto della rettifica provinciale delle liste di tutti i casi di fisica impotenza dei coscritti i quali potessero essere di competenza loro e dei medici e chirurghi civili. Fanno quindi visitare non solo gl' individui evidentemente deformi, sull' idoneità dei quali sia nato qualche dubbio ai commissarj distrettuali, ma ben anco gli altri coscritti che all' atto della rettifica delle liste allegano imperfezioni: *ivi*, pag. 22.

— Insorgendo innanzi alla commissione mista civile e militare fondati riclami o dubbj sul precedente giudizio d' inabilità di qualche coscritto, si assumeranno a nuovo esame e a nuova visita anche quelli che fossero già stati classificati in lista seconda: *ivi*.

— Il modello n.° XIV, che è lo stato comunale dei requisiti pel contingente, è conservato con qualche aggiunta: *ivi*.

— Non potendo un comune dare il proprio contingente

Leva militare, ecc.

di coscrizione per mancanza assoluta di coscritti requisibili cagionata da qualsivoglia causa legale, ed ove dietro autorizzazione di sua altezza imperiale il serenissimo arciduca vicerè vengono esentati dalla requisizione chierici studenti di filosofia nei seminarj vescovili, con dichiarazione di dover lasciare nel contingente il corrispondente vuoto, non si può costituirsene un debito al rispettivo comune, ma si dovrà lasciare il corrispondente vuoto nella leva, il quale verrà poi naturalmente riempiuto nella leva successiva sulla domanda che farà il militare di qualche uomo di più; dovendosi un tale modo di compenso mettere immantinente in pratica: 1833, vol. II, part. 2, pag. 383.

— Discipline da osservarsi nel conferimento della cittadinanza austriaca ad individui esteri soggetti alla leva militare nello stato cui appartengono. V. *Cittadinanza.*

Levatrici. I certificati da prodursi dalle allieve spedite dai comuni, dai luoghi pii o dai congiunti dovranno d' ora innanzi essere stesi dal parroco, confermati dall' autorità locale e sottoposti al visto della delegazione, ecc.: 1832, vol. I, part. 2, pag. 41.

— Debbono produrre tali certificati anche le allieve a proprie spese che bramano di frequentare la scuola di Santa Caterina in Milano, native della città stessa, e le allieve sì estere che nazionali che si mantengono fuori dell' istituto: *ivi*, pag. 42.

— Lo stesso incumbe alle allieve tutte che si presenteranno all' università di Pavia: *ivi.*

Leveh Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

Libretti di scorta e di viaggio per uso dei garzoni ed operai dei varj mestieri da tener luogo di passaporti e di altri simili documenti. V. *Garzoni.*

Libri. Sono esenti dal dazio di entrata quei libri che,

editi nell' interno della monarchia, fossero stati spediti all' estero, e che pel non ottenuto spaccio venissero reintrodotti negli stati austriaci. V. *Dazj.*

LIBRI di commercio soggetti all' obbligo del bollo. V. *Bollo della carta.*

LICENZE pel trasporto di legnami sui fiumi, ecc. Gli avvisi da pubblicarsi prima di accordar dette licenze sono soggetti al bollo, comechè occasionati da istanze di parti: 1830, vol. II, part. 2., pag. 206.

— pei postieri dei tabacchi e degli altri generi di privativa. V. *Tasse.*

LICHTENSTERN Jacopo. V. *Privilegio patenti.*

LICITAZIONI od aste. V. *Contratti. Appalti.*

LIEBELT Goffredo di Vienna. V. *Privilegio patenti.*

LIEBER Pietro. V. *Privilegio patenti.*

LIEBIGH Giovanni e Francesco. V. *Privilegio patenti.*

— fratelli. V. *Privilegio patenti.*

LINDER Francesco Ignazio. V. *Privilegio patenti.*

LINGERT Francesco. V. *Privilegio patenti.*

LINO e canapa (filati e refe di). V. *Dazj.*

LIQUIDAZIONE (commissione di) del debito pubblico. V. *Debito pubblico.*

— dei debiti arretrati dell' amministrazione italiana. V. *Crediti verso lo stato. Amministrazione italiana. Debito pubblico. Monte lombardo-veneto.*

— de' conti erariali. V. *Conti erariali.*

LIQUORI. V. *Vini. Dazj.*

LITI nelle quali sono interessati i comuni. V. *Comuni. Procedura.*

LOBAU Matteo. V. *Privilegio patenti.*

LOBENZ Giuseppe Giorgio. V. *Privilegio patenti.*

LOBERSORGER Antonio. V. *Privilegio patenti.*

LOCALI ad uso del militare. V. *Militare.*

LOCATELLI Lodovico. V. *Privilegio patenti.*

LOCAZIONI. V. *Affitti.*
LODRON Lax conte Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
LOHNER Antonio. V. *Privilegio patenti.*
LOIN Carlo. V. *Privilegio patenti.*
LONDRA. V. *Inghilterra.*
LONGO cavaliere Marino. V. *Privilegio patenti.*
LOOS Carlo. V. *Privilegio patenti.*
LORCH Pietro. V. *Privilegio patenti.*
LORENTZ Giuseppe Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
LORETI Innocenzo. V. *Privilegio patenti.*
LÖROY Ezechiele e Klaber Giacomo. V. *Privilegio patenti.*
LOTT Enrico. V. *Privilegio patenti.*
LOTTERIE. V. *Lotto.*
LOTTO. È proibito l' offrire ed il vendere fuori delle ricevitorie abusivamente per mezzo di strillatori ambulanti i così detti *storni* di lotto: 1829, vol. II, part. 1, pag. 288.
— Ogni strillatore o venditore ambulante colto in contravvenzione è assoggettato a multa pecuniaria, e nel caso d' insolvenza all' arresto: *ivi*, pag. 289.
— Se il contravventore fosse un ricevitore di lotto, alla terza contravvenzione viene privato dell' esercizio della ricevitoria: *ivi.*
— L' importo della multa cede a beneficio del denunziante od all' inventore: *ivi.*
— Andando alle contravvenzioni di cui sopra congiunte altre gravi trasgressioni di polizia o delitti, i colpevoli soggiacciono alle penali di legge: *ivi.*
— Per garantire i diritti dei giocatori al lotto nel caso che dai ricevitori fossero trascurate le discipline prescritte è dichiarato che nelle giocate di più combinazioni con promesse diverse, delle quali anche una sola superasse il massimo stabilito dall' articolo 4 della sovrana patente 22 giugno 1817, le promesse per ciascuna vicenda

egualmente che i numeri componenti siffatte giocate dovranno a cura dei ricevitori essere scritti indistintamente in lettere e non in cifre, sotto pena, ecc.: 1830, vol. II, part. 1, pag. 124.

Lotz Enrico. V. *Privilegio patenti.*

Lowy Mosè. V. *Privilegio patenti.*

— Mosè e Beniamino. V. *Privilegio patenti.*

— Ezechiele e Klober Giacomo. V. *Privilegio patenti.*

Luckeneder Federico. V. *Privilegio patenti.*

Ludwig Pietro. V. *Privilegio patenti.*

Lueger Matteo. V. *Privilegio patenti.*

Lunardo Girolamo. V. *Privilegio patenti.*

Luoghi pii. V. *Beneficenza pubblica. Affitti. Beni. Impiegati. Istituti di beneficenza. Stabilimenti tutelati. Medici e chirurghi. Monte lombardo-veneto.*

— V. *Pensioni.*

Lusby Tomaso. V. *Privilegio patenti.*

Lux Carlo. V. *Privilegio patenti.*

— Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

— Giovanni Giorgio. V. *Privilegio patenti.*

MA

MACELLAZIONE degli animali nei comuni non murati. Col 1.° febbrajo 1832 è messo in attività il regolamento relativo: 1832, vol. II, part. 2, pag. 193.

— Nessuna bestia può essere macellata se prima non ne è riconosciuto lo stato di salute. La visita viene fatta da un veterinario approvato, ed in mancanza da un maniscalco, oppure da un medico o chirurgo coll' intervento sempre di un deputato del comune, in luoghi e tempi espressamente destinati dall' autorità comunale: *ivi*, pag. 195.

— Dopo la visita l' agente comunale esige la tassa, rilasciando bolletta vidimata dal visitatore, dall' agente comunale o da un deputato del comune: *ivi*.

— In apposito registro in cura dell' agente comunale sono indicati gli animali visitati e classificati secondo la loro specie, e tale registro ed il libro bollettario sono vidimati in fin d' anno dal commissario distrettuale: *ivi*.

— Alla bestia visitata viene apposto il marchio a fuoco segnato colla lettera *m* e colla iniziale del nome del comune in cui ha luogo la visita. Si appone il marchio a ciascun quarto quando dalla macelleria ove la bestia venne messa a morte, parte di essa dev' essere trasportata altrove per la vendita: *ivi*.

— Tassa per la visita e marchio secondo la diversa specie, se manzi, tori, vacche, civetti, vitelli, majali, agnelli, ecc. Competenze del perito visitatore stabilite in una determinata somma per anno a seconda delle circostanze: *ivi*.

MACELLAZIONE.

— L'animale debb'essere macellato entro 24 ore dalla visita. Ove il macellajo voglia differirne la macellazione, si sottopone l'animale a nuova visita. Per questa non si paga che la metà della tassa: 1832, vol. II, part. 2, pag. 196.

— Le bollette di visita sono conservate da' macellai, salsamentarj, ecc. per tre mesi. Sono questi inoltre tenuti di registrare in un libro apposito gli animali che macellano sia per proprio che per altrui conto; *ivi.*

— Multa ai contravventori di 4 ai 10 fiorini da applicarsi dalle autorità comunali, salvo ricorso alle autorità superiori; *ivi*, pag. 197.

— Si ritengono ferme tutte le disposizioni di finanza, annona, polizia, ecc. riguardanti i tempi e i luoghi della macellazione, la mondezza dei macelli e dei venditorj, e la vendita delle carni: *ivi.*

— Visite frequenti ai macelli e venditorj da parte delle autorità comunali in concorso de' periti. Regolamento particolare da formarsi dalle autorità medesime pei luoghi ove esistono macelli; e nei comuni ove non ne esistono, i salsamentarj e chiunque altro macellasse non per semplice uso, ma per venderne le carni, la visita dovrà aver luogo egualmente nei modi come sopra; *ivi.*

MACELLO. V. *Macellazione.*

MACINA. V. *Grano.*

MACK Carlo. V. *Privilegio patenti.*

— Luigi, V. *Privilegio patenti.*

MAESTRI privati. Non dev'essere in alcun modo permesso che l'istruzione privata venga data da chi non è a tal uopo munito della prescritta regolare patente d'abilitazione, nè deve permettersi che i maestri privati diano contemporaneamente lezioni a più giovani di diverse famiglie; 1832, vol. II, part. 2, pag. 118.

MAESTRI elementari. Disposizioni per assicurare maggiormente la riuscita scientifica e morale degl' individui che si preparano pel magistero nelle scuole elementari minori o maggiori: 1833, vol. I, part. 2, pag. 11.

— Per essere ammessi al corso di metodica i candidati comprovano quale sia stata la loro occupazione dal momento della loro sortita dalle scuole in poi: *ivi*.

— Sono tenuti intervenire alle sacre funzioni ed agli esercizj che si celebrano in comune presso i rispettivi stabilimenti d' istruzione: *ivi*.

— Il certificato sul corso di metodica indicherà pure la classificazione dei costumi: *ivi*, pag. 12.

— Prima di sanzionare la nomina di un maestro elementare si sente l' ordinariato, e non si rilascia ad alcuno il decreto governativo di conferma se non ha servito almeno per tre anni in qualità di maestro: *ivi*.

— V. *Giuramento d' ufficio. Istruzione pubblica.*

MAESTRI comunali. La risoluzione sovrana 9 settembre 1826, per cui ogni maestro di stabilimenti regj è considerato provvisorio nel primo triennio, non è da estendersi ai maestri comunali delle scuole elementari minori, per la conferma de' quali sussistono delle norme particolari nel regolamento per le scuole elementari: 1833, vol. II, part. 2, pag. 329.

— La suddetta sovrana risoluzione però è applicabile d' ora innanzi ai maestri delle scuole comunali elementari maggiori ed agli assistenti delle medesime istituiti mediante decreto sovra un posto sistematico: *ivi*, pag. 330.

— I maestri delle scuole elementari minori non ancora confermati dal governo sono amovibili, ed a quelli confermati compete il carattere della stabilità, al quale è appoggiato anche il diritto a pensione degl' impiegati comunali: *ivi*.

— Ad un maestro però d' una scuola comunale elementare

MAESTRI.

minore, ottenuta la conferma governativa, deve pure essere calcolato il servizio prestato dalla primitiva sua istituzione fino all' ottenuto decreto di conferma nel caso in cui il medesimo secondo le altre circostanze potesse aspirare ad una pensione. Termine entro il quale può essere accordato tale decreto: 1833, vol. II, part. 2, pag. 331.

— Gli assistenti riguardo all' amovibilità sono nell' eguale condizione dei maestri non confermati, e quindi non possono gli assistenti delle scuole elementari minori essere riguardati stabili: *ivi*, pag. 332.

— Trovandosi fra gl' individui, i di cui decreti di nomina li chiamano assistenti, taluni ai quali secondo la qualità del loro servizio non competesse il carattere di assistente, il governo dovrà ridurli allo stato normale, o farne rapporto all' aulica commissione degli studj: *ivi*.

— La sovrana risoluzione 12 settembre 1824, che ammette un servizio provvisorio di dieci anni a favore degl' impiegati dello stato, è applicabile al servizio provvisorio di quei maestri comunali elementari i quali a tenore della sovrana risoluzione 20 giugno 1825 hanno diritto a pensione. Pure tutti i casi di simile natura per riguardo al personale delle scuole elementari minori devono essere sottoposti a sovrana decisione, dalla quale dipenderà il determinare se le norme emanate sul servizio provvisorio siano pure applicabili al servizio amovibile, e quindi non stabile del personale suddetto: *ivi*, pag. 333.

— Norme per la riforma dei pagamenti di pensione o gratificazione finora fatti in più od in meno ai maestri elementari, qualora dalle avvenute liquidazioni siano stati danneggiati. Dovrà rifondersi il meno pagato e correggersi l' errore per l' avvenire, ed in caso che il

personale suddetto avesse percetto più di ciò che gli compete ed il rimborso fosse soggetto a delle difficoltà, le autorità politiche si adopreranno per disporre i comuni a rinunciare alle loro pretese: 1833, vol. II, part. 2, pag. 334.

MAESTRI ginnasiali ed elementari. V. *Ripetizioni.*

MAGAZZINAGGIO (diritti di) delle merci custodite nei depositorj degli uffici doganali. Massime per regolarne l'esazione: 1833, vol. I, part. 2, pag. 104.

— I magazzini sono di regola destinati a ricevere le merci che vanno soggette ad una professione daziaria. Si continuerà come al presente ad accettare ne' magazzini merci nazionali non soggette a professione daziaria nei luoghi ove ciò è ora in pratica: *ivi.*

— Pei primi tre giorni non si paga verun diritto di magazzinaggio. Riguardo alle merci di transito, vale a dire per quelle che non vengono convertite in merci di consumo, non ha luogo pei primi 10 giorni alcun pagamento di diritto di magazzinaggio. Se una merce dichiarata per transito, dopo di essere stata depositata in un ufficio, poscia spedita innanzi per transito e depositata presso un altro ufficio, fosse dichiarata per consumo, in tal caso non avrà luogo una suppletoria ossia posteriore esazione del diritto di magazzinaggio: *ivi*, pag. 105.

— Il diritto di magazzinaggio è fissato in cent. 36 al mese per ogni quintale metrico. L'esazione si fa a mese. Per un mese non terminato si esige la competenza di 12 millesimi per giorno: *ivi.*

— Per un collo che non arriva al quintale intero, cioè per un collo del peso sino alle 10 libbre competono 4 centesimi, sino alle 30 libbre cent. 11, e così avanti per ogni mese: *ivi*, pag. 106.

— Continuano a godere della franchigia del diritto di magazzinaggio per tutto il primo mese le merci depositate

nel corso del mese di giugno 1833, non avendo effetto le presenti disposizioni che col 1.° luglio successivo: 1833, vol. I, part. 2, pag. 106.

MAGAZZINAGGIO (competenze di) ed accessorie nel caso di riesportazione di merci entro sei mesi dal punto di confine del loro ingresso. V. *Merci.*

MAGAZZINI di finanza. V. *Magazzinaggio.*

— militari. Vendita dei letti erariali inetti esistenti nei medesimi. V. *Letti.*

MAGISTRATO camerale. Sua istituzione ed attivazione col 1.° agosto 1830. Cessano con detto giorno di sussistere il senato di finanza dell'imperiale regio governo, le direzioni delle dogane e del demanio, ecc.: 1830, vol. I, part. 1, pag. 108.

— (sono attribuiti al) tutti i rami di finanza, le imposte indirette e l'amministrazione delle spese camerali: *ivi*, pag. 109.

— Dipendono (dal) immediatamente la prefettura del monte, le direzioni della zecca e del lotto, le intendenze provinciali di finanza, la cassa centrale, gl'ispettorati della fabbrica dei tabacchi, dei nitri e delle polveri e del demanio, l'ufficio delle tasse, quello del bollo carta e dei libri bollettarj, l'imperiale regia stamperia: *ivi.*

— Nomina a presidente del medesimo del consigliere aulico Giuseppe nobile di Weingarten: 1830, vol. II, part. 2, pag 232.

— V. *Alunni di concetto.*

MAHALEK Tomaso e Buresch Carlo. V. *Privilegio patenti.*

MAINARD Giorgio. V. *Privilegio patenti.*

MAJOLICA o faience. V. *Dazj.*

MALATTIE epidemiche. Sono tenute in vigore riguardo al *cholera morbus* la patente sulla peste 2 gennajo 1770 e quella del 21 maggio 1805 per trasgressioni sanitarie pel solo regime dei *cordoni*, ove esistono *cordoni*, dovendo

MALATTIE.
nel resto sottentrare pel trattamento del detto morbo i regolamenti ordinarj per le malattie epidemiche e contagiose: 1831, vol. II, part. 1, pag. 226.
— contagiose. Le controversie che possono insorgere intorno all'obbligo dei privati di rifondere le spese anticipate dai comuni per la cura di malattie contagiose debbono trattarsi in via amministrativa, ed i crediti dei comuni per tale titolo esigersi col privilegio fiscale: 1832, vol. II, part. 2, pag. 149.
— Colla procedura amministrativa fiscale si esigono, oltre le spese anticipate dai comuni per la cura di malattie sifilitiche e contagiose, quelle pel mantenimento e ricovero dei cronici, e quelle per altre simili malattie allorchè la decisione pronunciata sulla sussistenza e liquidità del credito comunale è passata in giudicato: 1833, vol. II, part. 2, pag. 327.
— V. *Professori.*
MALINES (casse di), Gand, ecc. V. *Depositi.*
MALLAT Anna. V. *Privilegio patenti.*
MALLOCH Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
MALLY Giovanni e Bevilacqua Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
MANCANZE politiche. V. *Prescrizione.*
MANDINI Pietro Antonio. V. *Privilegio patenti.*
MANIE Lodovico Francesco e Pietro. V. *Privilegio patenti.*
MANIFATTORI. Risoluzione sovrana che autorizza tanto i possidenti, quanto i manifattori a vendere direttamente all'amministrazione dello stato le loro produzioni, onde così proteggerli contro le angherie degli abboccatori o fornitori per appalto: 1831, vol. II, part. 2, pag. 250.
MANIFATTURE di seta e miste con oro ed argento ad uso di chiesa fabbricate in Venezia. Possonsi spedire nell'interno della monarchia. V. *Dazj.*
— o galloni e lavori da passamantiere in oro, ecc.

MANIFATTURE.
fabbricate in Venezia. Possonsi spedire nelle altre provincie della monarchia. V. *Dazj.*
— di rame e di ottone dorate ed inargentate esegnite nella città di Venezia ad uso delle chiese. Ne è autorizzata l'introduzione nelle altre provincie contro il pagamento del dazio del 5 per 100 sul valore. V. *Dazj.*
— I certificati di nazionalità delle manifatture debbono essere stesi in carta bollata. V. *Certificati. Bollo della carta.*
MAOMETTANI. Presentandosi ai confini austriaci de' viaggiatori maomettani che abbiano seco degli schiavi, dovranno dagli uffici di confine essere avvertiti in modo regolare del tenore delle leggi, e specialmente della sovrana risoluzione 25 giugno 1806, giusta la quale negli stati austriaci non è tollerata la schiavitù, e dovranno diffidarsi di rimandare i loro schiavi, o di sottomettersi riguardo ai medesimi alle leggi dell' impero: 1830, vol. I, part. 2, pag. 49.
— V. *Viaggiatori.*
MAREDA W. S. figlio. V. *Privilegio patenti.*
MARINA (soldati di) per un ulteriore ingaggio. V. *Militare.*
MASCHINI Santo. V. *Privilegio patenti.*
MASCKOWITZ Beato e Schwarts Salomone. V. *Privilegio patenti.*
MASSA e Carrara. È estesa a questo ducato la convenzione conchiusa tra l'Austria e la corte di Modena pel libero trasporto delle sostanze: 1830, vol. II, part. 1, pag. 142.
— V. *Albinaggio.*
MASSE concorsuali. V. *Concorsi. Gazzette.*
MASTALIER Antonio. V. *Privilegio patenti.*
MATERIALI e preparati velenosi. V. *Veleni.*
MATRICI dei caratteri da stampa. V. *Caratteri. Tipi. Stampa.*
MATRIMONJ. Indicazioni da praticarsi negli estratti dei

MATRIMONJ.

registri delle nascite, dei matrimonj e delle morti delle persone addette al servizio militare: 1829, vol. II, part. 2, pag. 181.

— Gli ordinarj diocesani domandano di caso in caso il previo assenso politico, se non credonsi autorizzati a dispensare dagl' impedimenti posti dalla disciplina canonica al matrimonio pei gradi rimoti di parentela o cognazione non noverati dal codice fra gl' impedimenti civili: 1830, vol. II, part. 2, pag. 207.

— Anche alle vedove che, rimaritandosi, lasciassero figli, cui dovesse essere continuato il pagamento per intero delle pensioni assegnate già collettivamente alle vedove ed ai figli stessi, deve applicarsi il disposto dalle vigenti norme austriache, le quali alle vedove pensionate che si rimaritano, avendo figli in diritto di pensione, e che rinunciano ad ogni ulteriore percezione delle proprie pensioni vedovili, anche in caso di nuova vedovanza accordano la gratificazione limitata all' importo di un' annata e mezzo della pensione stata da esse goduta fino al nuovo loro matrimonio: 1831, vol. II, part. 2, pag. 178.

— Tale disposizione è applicabile anche ai casi dell' esposta specie già in addietro virificatisi: *ivi*, pag. 180.

— Le risoluzioni 12 settembre 1816 e 31 ottobre 1827 debbono aver effetto a datare dal 25 maggio 1814, epoca in cui le provincie lombarde ritornarono sotto la dominazione austriaca: *ivi*.

— Le vedove d' impiegati, le quali sarebbero da trattarsi giusta le normali austriache, nei casi che abbiano vissuto separate dai loro mariti (sia o no giudiziale la separazione) dovranno sempre preventivamente stabilire la prova che esse non ebbero alcuna colpa alla seguita separazione. In mancanza di tale prova non ha luogo l' assegnamento a loro favore della pensione: *ivi*.

MATRIMONJ.

— Sono autorizzati i governi ad assegnare anche le gratificazioni ed emettere i documenti di riserva in favore di quelle pensionate vedove che si rimaritano, per le quali i governi stessi sono autorizzati ad assegnare le pensioni: 1832, vol. II, part. 2, pag. 123.

— La gratificazione dell' importo di tre anni o di un anno e mezzo si concede soltanto alle vedove che si rimaritano; e si assegna e se ne emette il documento di riserva solo dopo che la vedova ha giustificato con fedi legali l' incontrato matrimonio: *ivi*, pag. 124 e 125.

— Se la vedova che si rimarita ha prole non collocata al disotto dell' età normale ed assistita da supplimenti di educazione, pagasi alla vedova soltanto un importo corrispondente ad un anno e mezzo di pensione: *ivi*.

— V. *Pensioni*.

— Le suppliche per la gratificazione o per la riserva di vedove assistite da assegni di grazia, e le suppliche di quelle che all' epoca del loro matrimonio si riservarono la pensione, ma vissero però separate dal loro conjuge, e dopo la di lui morte invocano l' assegnamento della riservatasi pensione, debbono di volta in volta essere inoltrate all' aulico dicastero, onde provocare la risoluzione sovrana: *ivi*.

— Una straniera che si marita ad un cittadino dell' impero austriaco acquista la cittadinanza austriaca: 1833, vol. I, part. 1, pag. 12.

— Le gratificazioni che si accordano alle vedove d' impiegati in caso di nuovo matrimonio sono soggette a sequestro, prenotazione ed esecuzione egualmente che le pensioni: 1833, vol. I, part. 2, pag. 28.

— Certificati di nascita, matrimonj e morte. V. *Certificati*.

— de' militari. Normale di giurisdizione ecclesiastica pei parenti che convivono con individui appartenenti al militare. V. *Militare*.

MAYER Biagio. V. *Privilegio patenti.*
— Engelberto. V. *Privilegio patenti.*
— Lodovico. V. *Privilegio patenti.*
MAYERHOFER Stefano. V. *Privilegio patenti.*
MAZZETTI Antonio. Sua nomina a presidente dell'imperiale regio tribunale d'appello generale lombardo. Né sono fatte consapevoli tutte le prime istanze giudiziarie dipendenti dallo stesso appello: 1832, vol. II, part. 2, pag. 192.
— Don Antonio, presidente come sopra, elevato alla dignità di consigliere intimo: 1833, vol. II, part. 2, pag. 236.
MECCANISMO dei battelli a vapore. Metodo di prevenirne i sinistri effetti. V. *Battelli a vapore.*
MEDICAMENTI. V. *Medicinali.*
MEDICI. I concorrenti al posto di medico di delegazione non possono d'ora innanzi essere dispensati dallo studio della veterinaria, che potranno fare anche posteriormente, riportando i corrispondenti attestati: 1830, vol. I, part. 2, pag. 16.
— Le suppliche dei giovani medici che senza aspirare ad emolumenti od a futuri riguardi amassero di frequentare nella qualità di alunni un dipartimento sanitario presso qualche dicastero possono d'ora innanzi venire direttamente esaudite dal governo: 1831, vol. II, part. 2, pag. 198.
— e chirurghi. È loro dovere di prestarsi, appena chiamati, alla cura degli ammalati sospetti di *cholera morbus*, o creduti tali, o veramente infetti secondo tutte le regole dell'arte, e di stendere in iscritto la storia di ogni caso di malattia: 1831, vol. II, part. 1, pag. 216.
— Quelli che fossero convinti di avere abbandonato o trascurato un ammalato della specie suddetta saranno per sempre destituiti dall'esercizio della professione: *ivi*, pag. 217.
— Le spese però di viaggio e di mantenimento de' medici

MEDICI.
in caso si allontanino dal loro domicilio sono a carico dell'erario, salvo che gl'individui visitati avessero dato causa alla visita per azioni in contravvenzione alle leggi: 1832, vol. II, part. 2, pag. 141.
— e chirurghi. V. *Certificati di visite mediche. Impiegati. Giuramento.*
— — degli stabilimenti convitti. Quali sieno da ritenersi per impiegati. V. *Impiegati.*
— Vidimazione di attestati. V. *Impiegati sanitarj.*
— I giudizj medici sulla capacità o non di un impiegato a prestare ulteriori servigi si rilasciano gratuitamente: 1832, vol. II, part. 2, pag. 141.
MEDICINA e chirurgia (istituto austriaco di). V. *Istruzione pubblica.*
MEDICINALI. È proibita in massima l'introduzione di alcuni rimedj composti e di preparati chimici. Nota di essi. Possono però per governativa risoluzione essere nei singoli casi rilasciati e conceduti per l'uso personale di que' privati individui che sotto la garanzia del proprio medico curante si facessero a richiederli. La domanda col voto del medico provinciale sarà da rassegnarsi al governo, la di cui risoluzione sarà poi notificata dalla delegazione provinciale agli uffici doganali: 1833, vol. II, part. 2, pag. 385.
MEDIS Antonio. V. *Privilegio patenti.*
MEISSEL Francesco. V. *Privilegio patenti.*
MEISSNER Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
MELZER Francesco. V. *Privilegio patenti.*
MENDEL Mandel. V. *Privilegio patenti.*
MENSE vescovili vacanti. È a loro carico il visto pel bollo ai confessi pei depositi. V. *Bollo della carta.*
MERCANZIE. V. *Merci.*
MERCEDE giornaliera per gl'individui destinati alla custodia delle carceri. V. *Carceri.*

MERCEDI dei commissarj distrettuali per le petizioni sui trasporti d'estimo. V. *Commissarj distrettuali.*

MERCI. Ogni commerciante è obbligato ad ogni richiesta degli agenti della finanza di giustificare il dazio pagato e la derivazione delle merci che possiede, sieno nazionali o di estera provenienza. Non sarà ammessa l'asserzione che sieno state comperate da persone sconosciute o sulle fiere: 1829, vol. II, part. 1, pag. 231.

— La merce anche riconosciuta nazionale verrà confiscata pel solo difetto di giustificazione della sua provenienza: *ivi.*

— Se è riconosciuta di *origine straniera*, oltre la confisca, soggiace alle pene stabilite pel relativo contrabbando: *ivi.*

— Per esercenti commercio si considerano coloro che comperano merci per venderle nello stato, e coloro che come agenti intermedj di commercio spediscono o trasportano merci, e così i fabbricatori, gli spedizionieri, i commessi e simili: *ivi.*

— Continua ne' privati l'obbligo di giustificare la provenienza delle merci che posseggono secondo gli articoli 1 e 4 della notificazione 20 novembre 1828: *ivi*, pag. 233.

— poste fuori di commercio. Nella contingenza d'introduzione per parte di privati d'articoli posti fuori di commercio è stabilito che quando l'ufficio trovi di aumentare per lo meno del 25 per 100 il valore de' medesimi, sia in facoltà delle parti o di rinunziare all'ufficio la merce pel valore da esso determinato, ovvero di pagare il dazio in tale misura: 1829, vol. II, part. 2, pag. 144.

— Se l'aumento non costituisce per lo meno il quarto del valore dichiarato, non compete più alle parti la scelta alternativa, ma esse debbono soddisfare al dazio nell'importo determinato dall'ufficio: *ivi.*

— V. *Seta.*

MERCI.

— Per giustificare la provenienza della merce non è assolutamente bastevole che l'attuale detentore provi di averla acquistata dalla persona che era prima di lui obbligata a legittimarne il possedimento; ma l'acquisto che della merce, la cui provenienza debb'essere giustificata, fecero la persona medesima ed in generale tutti i precedenti possessori debb'essere inoltre legittimato sia trattando di prodotti nazionali, che di merci di straniera provenienza: 1830, vol. I, part. 1, pag. 23.

— Come debba intendersi la parola *assolutamente* introdotta nella notificazione 27 febbrajo 1830 in riguardo al modo di giustificare il ritiro ossia la provenienza della merce: 1830, vol. I, part. 2, pag. 43.

— L'agevolezza del dazio di transito concessa col § 4 delle *disposizioni relative alla tariffa di transito* alle merci le quali passano negli stati austriaci per una lunghezza di strada che non oltrepassa 10 leghe austriache deve applicarsi anche alle diverse qualità di bestiame: 1830, vol. II, part. 1, pag. 117.

— V. *Transito.*

— Nel professare le merci per l'esportazione non si deve esigere a titolo delle prescritte competenze accessorie di diritto di bolletta e di tassa di sigillo un importo maggiore del competente dazio d'uscita: 1830, vol. II, part. 1, pag. 207.

— Avrà luogo la prescrizione in corso ogni volta che le competenze accessorie non giungano al diritto del dazio di uscita: *ivi.*

— Occorrendo dopo di essere già stata praticata la prescritta professione daziaria per l'uscita di dover rilasciare sopra domanda o per colpa della parte una nuova bolletta e procedere nuovamente alla pesatura od alla rinnovazione dei suggelli, si esigerà la rispettiva

MERCI.

competenza a seconda delle veglianti prescrizioni senza riguardo alla misura del dazio d' esportazione: 1830, vol. II, part. 1, pag. 208.

— (le) estere che introdotte e dirette per consumo ad una dogana di deposito, venissero in seguito retrocesse all' estero per lo stesso punto del confine dal quale si verificò l' ingresso, saranno ammesse alla retrocessione esente da dazio se il rinvio per lo stesso punto del confine del loro ingresso si verifica entro sei mesi dal giorno della loro introduzione: 1831, vol. I, part. 2, pag. 40.

— Si esigeranno in vece le competenze di transito, e si obbligheranno le parti a cambiare in professione di transito quella di consumo a senso del § 35 del regolamento 8 aprile 1829 sul transito allora che il rinvio delle merci all' estero segua dopo sei mesi dal giorno dell' introduzione o si effettui per altro punto di confine diverso da quello dell' ingresso: *ivi*, pag. 41.

— In ogni caso dovrà accertarsi l' effettiva uscita delle merci, procurando d' impedirne gli abusi. Si esigeranno però in ogni incontro le competenze di magazzinaggio ed altre accessorie, sebbene si trattasse di merci che per la retrocessione dall' estero dallo stesso punto di confine del loro ingresso entro sei mesi andassero esenti da dazio; *ivi*.

— Nuova tariffa di alcune merci alle quali fu portata variazione nel dazio d' introduzione nell' Ungheria e nella Transilvania, e che dovrà attivarsi col 1.° luglio 1832, rimanendo in esso giorno fuori di attività, rispetto alle indicate qualità di merci, tanto i dazj di entrata espressi nella tariffa dell' anno 1795, quanto quelli prescritti da ogni successiva disposizione: 1832, vol. I, part. 1, pag. 63.

MERCI.

— Il taffettà cerato dev' essere daziato come le merci di seta miste con altre stoffe, e nominatamente come merci di metà seta e scorza d'alberi: 1832, vol. II, part. 2, pag. 188.

— Sono esenti dal bollo commerciale delle merci i fazzoletti di lana ad uso di donna, conosciuti sotto il nome di fazzoletti di carpitella, ed i quali si distinguono dai circassias soltanto pel modo dell'apparecchiatura e per non essere follati: *ivi*, pag. 139.

— È abolito il divieto d'importazione di alcune merci: nuova misura dei dazj d'entrata e d'uscita tanto per le medesime che per molte altre. V. *Dazj*.

— Sono mantenute in vigore le veglianti disposizioni intorno all'applicazione del bollo commerciale alle merci. V. *Bollo commerciale*.

— custodite nei depositi di finanza. V. *Magazzinaggio*.

— V. *Dazj. Tariffa. Stoffe di seta miste con oro ed argento venete*.

— I diritti d'acqua si riscuoteranno soltanto sulle merci di transito. V. *Transito*.

MERCI coloniali. Per tutte le contravvenzioni che si commettessero colle merci eccettuate dalla libera circolazione, le quali sono indicate nell'art. 7 della notificazione 20 novembre 1828, cioè zucchero, caffè, cacao, ecc., oltre la pena della confisca, si esigerà il pagamento del doppio valore della merce confiscata, ed il triplo quando più non esistesse il materiale oggetto della contravvenzione: 1829, vol. I, part. 1, pag. 111.

— V. *Contrabbando. Coloniali*.

MERCI straniere. Le disposizioni dell'art. 20 della notificazione 20 novembre 1828 intorno allo spaccio delle merci straniere daziate non sono applicabili all'importazione nelle città murate di tutte le merci indicate all'art. 7 di detta notificazione: 1833, vol. II, part. 1, pag. 43.

MERCI.

— Siffatte merci possono entrare in una città murata soltanto scortate dal sigillo daziario e da una bolletta intestata al nome del possessore o della parte per la quale sono destinate, tanto se pervengono direttamente dall' estero, quanto se da una città murata: 1833, vol. II, part. 1, pag. 43.

— È vietata qualunque altra importazione di dette merci nelle città murate: *ivi*, pag. 44.

— Sono eccettuati lo zucchero, il tè ed il caffè nel caso in cui i viaggiatori, i quali non arrivano direttamente dall' estero, portino seco di questi generi in una quantità proporzionata al loro bisogno: *ivi.*

— provenienti dalla Svizzera pel monte Spluga nel territorio lombardo, dirette al Piemonte, Genovesato, Piacentino, ecc. V. *Dazj. Transito.*

— lasciate da un negoziante resosi defunto o dimessosi dall' esercizio. V. *Bollette di sostituzione.*

— V. *Transito. Navigazione.*

MEREDA Venceslao. V. *Privilegio patenti.*

MERLO Lodovico. V. *Privilegio patenti.*

— Luigi. V. *Privilegio patenti.*

MERTZ Teodoro. V. *Privilegio patenti.*

MESSE (celebrazione di). V. *Rendite perpetue affette alla celebrazione di messe.*

— Cautele nei pagamenti delle rendite perpetue affette a celebrazione di messe o di altre pratiche o funzioni di culto, da eseguirsi dalla prefettura del monte. V. *Monte lombardo-veneto.*

MESTIERI (esercenti) soggetti alle discipline pel dazio di consumo nei comuni e territorj aperti. V. *Dazj consumo*

METZLER Francesco. V. *Privilegio patenti.*

MEYER Carlo e Hoffman Francesco Rodolfo. V. *Privilegio patenti.*

MIESEL (di) e di Periboni Bernardo. V. *Privilegio patenti.*
MIGLIORAMENTI nelle invenzioni e scoperte. V. *Invenzioni.*
MIKOLAI Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
MILANKO Saba. V. *Privilegio patenti.*
MILIEN Francesco. V. *Privilegio patenti.*
— F. P. L. V. *Privilegio patenti.*
MILITARE. I sacerdoti militari cattolici in oggetti criminali devono confermare le proprie deposizioni con giuramento, sia che vengano sentiti come testimonj o come danneggiati: 1829, vol. I, part. 2, pag. 3.
— Lo stesso avrà luogo rispetto al clero greco non unito: *ivi*, pag. 4.
— Le spese pei corpi militari di guardia devono essere sostenute dall'amministrazione militare, e non servendo ad usi militari saranno rifuse all'erario militare da quei fondi a vantaggio dei quali viene prestato il servizio dei detti corpi militari: *ivi*, pag. 30.
— Le pigioni, le spese di costruzione e manutenzione delle stanze ad uso de' corpi di guardia presso le caserme, le prigioni militari, i corpi di guardia, le guardie alle porte, alle casse, ecc. sono a carico dell'erario militare. Non si bonificano a questo se non se le spese delle stanze dei corpi di guardia ad uso dell'erario camerale e delle finanze: *ivi*, pag. 31.
— Disposizioni economiche per la scelta de' locali e pel rimborso delle spese da farsi dal fondo camerale. Concerti in proposito tra il governo e l'autorità militare: *ivi*, pag. 32.
— I militari in permesso esercenti un'arte qualunque si ritengono soggetti al pagamento della tassa alla stessa attribuita: 1829, vol. I, part. 2, pag. 61.
— I figli minorenni di persone militari tuttora viventi o morte, i quali col servire a persone civili si guadagnano il vitto, debbono essere soggetti alla giurisdizione civile: 1829, vol. II, part. 1, pag. 304.

MILITARE.

— La giurisdizione militare pei detti minorenni soggetti alla tutela militare non ha luogo che in oggetti pupillari: 1829, vol. II, part. 1, pag. 304.

— Le trasgressioni per uso illecito di titoli di nobiltà di cui si rendessero colpevoli persone militari debbono anche in avvenire essere decise dal giudizio militare competente d' intelligenza colle autorità aventi interesse: 1829, vol. II, part. 2, pag. 143.

— Le multe relative debbono versarsi nella cassa militare: *ivi.*

— Agli esteri che han compiuta al servizio militare austriaco la prescritta capitolazione è accordato di stabilirsi negli stati austriaci, ed è pure concessa la cittadinanza austriaca, purchè abbiano le qualità necessarie: 1830, vol. I, part. 2, pag. 17.

— Divenendo alcuno di essi impotente a guadagnarsi il vitto, sarà trattato secondo le generali norme pel provvedimento dei poveri: *ivi.*

— V. *Invalidi.*

— Per togliere l' abuso che i soldati in marcia, arrivando agli alloggi sprovveduti di pane, lo pretendano gratuitamente dai loro ospiti, le delegazioni provinciali provvedono, affinchè il soldato, ove riceve l' alloggio verso pagamento del carantano ospitalizio, riceva anche la sua razione giornaliera di pane in natura od in danaro. I commissarj per riguardo alle truppe in marcia si attengono all' indicazione precisa fatta nei fogli di via dal commissario di guerra istradante in quai luoghi e per quanti giorni si debba dare il pane in natura al soldato, ed in quali stazioni ed a quale prezzo gli si paghi l' equivalente in danaro. Il commissario delle tappe rende intese le autorità locali e coloro che forniscono l' alloggio, onde questi possano rifiutarsi ad ogni gratuita somministrazione, ecc.: 1830, vol. I, part. 2, pag. 41.

MILITARE.

— Spetta alle commissioni militari per l'accettazione dei coscritti la revisione e verificazione degl' invalidi con patente di sussistenza o con documento di riserva: 1830, vol. I, part. 2, pag. 47.

— V. *Invalidi.*

— Dall'anno 1831 in poi non ha più luogo la consegna di scarpe e biancheria ai congedati che si presentano ogni anno onde esercitarsi nelle armi: 1830, vol. II, part. 2, pag. 216.

— Estratto di una normale emanata nell'anno 1812 sulla giurisdizione ecclesiastica pei parenti che convivessero con individui appartenenti al militare: *ivi*, pag. 218.

— Limitandosi i vincoli delle famiglie militari ai conjugi, figli e domestici, gli altri parenti non possono essere sottoposti alla giurisdizione militare: *ivi*, pag. 219.

— Il suddetto estratto di normale è comunicato ai delegati provinciali ed agli ordinarj per opportuna intelligenza: *ivi.*

— Agli ufficiali pensionati aspiranti alla pratica d'ufficio non potrà essere accordato alcuno dei posti sistematici di praticanti presso dicasteri ai quali vennero assegnati simili posti nelle loro piante d'ufficio. Non incontra però ostacolo la loro ammissione nella qualità di praticanti *extra statum* contro la prestazione del giuramento di servizio; nè la circostanza di non essere i medesimi compresi nella pianta d'ufficio potrà ad essi pregiudicare rispetto al futuro loro collocamento in posti con soldo, ai quali avranno acquistati titoli di aspirare in ragione del grado di abilità e dello zelo da essi dimostrato nel servigio: 1832, vol. I, part. 2, pag. 39.

— Le persone di basso servigio da impiegarsi presso gli imperiali regj dicasteri saranno scelte esclusivamente dalla classe degli *ex* militari semi-invalidi ed invalidi reali: 1832, vol. II, part. 2, pag. 127.

MILITARE.

— Nei corpi di truppa appartenenti al regno lombardo-veneto possono essere accettati dei bassi ufficiali come supplenti fino ai 40 anni: 1832, vol. II, part. 2, pag. 168.

— Sulla competenza delle spese di guarigione dei militari ammalati congedati temporariamente: *ivi*, pag. 199.

— Non è da calcolarsi a carico dell'erario militare, ma degli stessi militari o della loro famiglia se il militare ammalato non è stato trasportato all'ospedale: *ivi*, pag. 200.

— Non possono obbligarsi i comuni a sostenere le spese per la guarigione di un militare congedato temporaria-mente se la malattia derivò da colpa sua propria o per una forzata influenza estranea. Si starà in questo caso esattamente alle veglianti prescrizioni: *ivi*.

— I generali ed ufficiali superiori delle truppe mobili dovranno astenersi d'ora innanzi da qualsivoglia pretesa oltre quanto porta la metà competenza d'alloggio e rispettiva mobilia, sotto comminatoria di dover indennizzare del proprio i comuni dai quali esigessero delle incompetenti somministrazioni: *ivi*, pag. 203.

— Per quegl'individui militari che dall'attivo militare servizio passano direttamente al servizio civile dello stato, venendo il caso di concedere loro la pensione o la provvigione secondo le direttive pensionarie civili, è da valutarsi a loro favore il periodo del prestato militare servizio: *ivi*, pag. 207.

— Gl'invalidi reali e semi-invalidi che non immediatamente dopo lo stato d'invalidità, ma soltanto dopo qualche tempo passano al servizio civile, non ottengono pensione o provvigione che soltanto dopo che avranno scorsi dieci anni in servizio civile: *ivi*.

— Divenendo essi prima che spirino i dieci anni di servizio civile inabili a servire, tornano di nuovo al loro

MILITARE.

trattamento d' invalidità. Ma se vengono pensionati dopo il compimento degli anni 10 di servizio civile, si bonificano loro nel misurare la pensione anche gli anni di servizio militare, escluso però il tempo scorso in istato d' invalidità: 1832, vol. II, part. 2, pag. 208.

— Agl' individui militari che avessero rinunciato al servizio, o ne avessero ricevuta la dimissione, entrando essi al servizio civile, non si bonificano, trattandosi di accordar loro la pensione, gli anni di servizio militare: *ivi.*

— Pel trattamento degl' invalidi militari al loro passaggio al servizio civile si sta alle prescrizioni in vigore, non dovendo la presente essere retroattiva: *ivi.*

— Non si calcola il tempo del militare servizio nel caso di pensione o provvigione a quegl' invalidi che, avendo chiesto spontaneamente il loro congedo, l' hanno ricevuto, o che avessero spontaneamente rinunciato per sempre al trattamento d' invalidità, e che perciò fossero sortiti dallo stato militare, qualora assumessero in seguito il servizio civile: *ivi*, pag. 209.

— Ai segretarj di piazza italiani, essendo equiparati agli alfieri delle imperiali regie truppe austriache, è accordata la pensione caratteristica dei medesimi. Sono sottoposti alla giurisdizione militare tutti quegl' individui che, non avuto riguardo alle loro anteriori vicende sotto il cessato governo italiano, trovansi nella posizione succennata, e domandassero il temporario o continuato godimento della pensione a carico dell' erario militare: 1833, vol. I, part. 2, pag. 112.

— Determinazione aulica sulla bonificazione degl' individui che entrano volontariamente al servizio militare in favore dei comuni ai quali appartengono: 1833, vol. II, part. 2, pag. 338.

— La bonificazione si effettua o mediante computazione

MILITARE.

nel contingente di una leva in corso, o mediante perequazione nella leva successiva: 1833, vol. II, part. 2, pag. 338.

— La computazione ha luogo soltanto nel caso che il contingente non sia ancora saldato, e perchè si possa ciò effettuare, tutti i volontarj i quali si offrono durante il corso di una leva si dirigono ai delegati provinciali, e soltanto da questi possono essere accettati: *ivi.*

— Il delegato provinciale dispone che per parte del comune cui appartiene un volontario venga consegnato un uomo di meno a conto del proprio contingente, ed in luogo di lui computato nel contingente il volontario: *ivi.*

— Per far luogo alla computazione è d'uopo che il contingente del comune non sia ancora consegnato interamente al militare, e per conseguenza non ancora chiusa la leva rispetto al comune di cui si tratta: *ivi*, pag. 339.

— Avendo il comune fornito il proprio contingente, non può più aver luogo la computazione, ed il bonifico proposto posteriormente, qualunque ne sia il motivo del ritardo, si effettua nella prossima leva, e ciò anzi mediante perequazione: *ivi.*

— Non è ammissibile la pretesa della bonificazione d'un volontario mediante rinvio di un individuo già consegnato ed accettato al militare: *ivi.*

— Gl'individui che prima della scadenza dei termini stabiliti pel pagamento delle rate della tassa personale passano al servizio militare sono da cancellarsi dai ruoli e tenersi esenti dal pagamento delle rate della tassa suddetta non ancora scadute: *ivi*, pag. 324.

— Competenza passiva delle spese occorrenti per gli edificj che servono ad uso del militare, ma che non sono di sua proprietà: *ivi*, pag. 377.

— Nei contratti che si fanno per l'affitto di edificj ad

MILITARE.

uso militare le spese di adattamento e manutenzione sono regolate e ripartite tra il proprietario locatore ed il militare conduttore o inquilino in conformità di quanto è prescritto col catalogo succennato, che deve sempre inserirsi nei contratti stessi: 1833, vol. II, part. 2, pag. 377.

— Prospetto di tutti gli oggetti, la costruzione de' quali, il primo acquisto e la manutenzione devono essere a carico del proprietario o locatore degli edificj destinati ad uso militare, e di quelli che in vece debbono sostenersi dal militare come inquilino: *ivi*, pag. 380.

— Disposizioni per l'alloggio delle famiglie dei generali e degli ufficiali superiori e di altri individui militari partiti dal loro presidio. V. *Alloggi militari.*

— Carteggio delle delegazioni provinciali colle autorità militari. Metodo concertato. V. *Carteggio.*

— Un chierico, colpito dalla sorte, che abbandona la carriera ecclesiastica, viene compreso nel contingente del suo comune nella susseguente leva. V. *Chierici. Coscrizione.*

— È estesa anche al treno militare l'esenzione dal pagamento del dazio di consumo accordata alla truppa in marcia per le razioni di provianda. V. *Dazj.*

— Norme pei riclami contro i giudizj pronunciati dalla commissione liquidatrice delle prestazioni militari degli anni 1813 e 1814. V. *Debito pubblico.*

— V. *Disertori.*

— Sono esenti dal servizio militare i commessi postali, considerati come veri impiegati dello stato. V. *Commessi postali. Impiegati.*

— L'esenzione dal servizio militare dei novizj cappuccini è estesa anche agli altri conventi. V. *Cappuccini. Leva militare.*

— Variazioni nei modelli stabiliti colle istruzioni 1820

MILITARE.

per le tavole da usarsi nelle operazioni della leva militare. V. *Leva militare.*

— Indicazioni per gli estratti dei registri delle nascite, dei matrimonj e delle morti delle persone addette al servizio militare. V. *Matrimonj.*

— V. *Amnistia. Coscritti. Disertori. Gendarmeria. Giudizio militare. Giuramento. Invalidi. Leva militare. Nobiltà. Ordini religiosi militari. Registrazione degli atti dello stato civile. Sacerdoti militari.*

MILITARI (i) tutti senza distinzione di patria e diversità d'armi, i quali colla fine dell'anno 1829 avranno terminata la loro capitolazione legale (eccettuata la marina), qualora non s'ingaggino volontariamente per un ulteriore servizio, o continuassero a servire tacitamente, debbono essere congedati definitivamente subito dopo la rivista: 1829, vol. II, part. 2, pag. 192.

— I corpi militari ingaggeranno con premura specialmente i sottufficiali idonei al servizio: *ivi*, pag. 193.

— L'ingaggio si effettua contro la prescritta caparra: *ivi.*

— I comandanti sono risponsabili di non ritenere alcun individuo che ha terminata la capitolazione, nè di dare congedi contro voglia: *ivi.*

— I congedati nell'anno corrente, che si trovassero lontani dalla loro patria, vi saranno condotti per mezzo di trasporti regolari: *ivi.*

— Quelli che, terminata la loro capitolazione, debbono servire ancora nella *Landwehr*, saranno trattati a norma dei decreti 11 ottobre 1828 e 30 giugno 1829: *ivi.*

— Agli altri i congedi saranno consegnati giunti in patria. *ivi.*

MINERALE di ferro. V. *Miniera.*

MINIERA ossia minerale di ferro. È abolito il divieto dell'importazione. Il dazio d'entrata di detto genere è

stabilito in centesimi 7. 5 per ogni carro ad un cavallo: 1829, vol. I, part. 1, pag. 97.

MINIERE (ai lavoratori nelle) che percepiscono una mercede giornaliera compete, allorchè vengono giubilati, l'intero soldo: 1833, vol. II, part. 2, pag. 306.

MINORENNI (figli) d'impiegati. V. *Impiegati. Pensioni. Sequestri. Tutela.*

— figli di persone militari. V. *Militare.*

MINORI. V. *Minorenni.*

MINOTTO Giovanni e Riviere Francesco. V. *Privilegio patenti.*

MINUTE delle decisioni officiose. V. *Bollo della carta. Tassa.*

MISELIN Francesco e Mach Carlo. V. *Privilegio patenti.*

MISSILEUR Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

MISSIONI d'ufficio degl'impiegati sopra laghi, fiumi e canali. Competenze. V. *Impiegati.*

MITTEL Carlo e Strasser Francesco. V. *Privilegio patenti.*

MITTRINGA Antonio. V. *Privilegio patenti.*

MITTROWSCHY di Nemischl (conte). Sua nomina alla carica di supremo cancelliere dell'imperiale regia cancelleria aulica riunita: 1830, vol. II, part. 2, pag. 209.

MNISCHEK conte Stanislao. V. *Privilegio patenti.*

MODELLI delle nuove obbligazioni e degli assegni danti il 4 per 100 da emettersi in luogo delle diffidate cartelle del monte lombardo-veneto. V. *Debito pubblico. Cartelle. Obbligazioni.*

— stabiliti per le operazioni della leva militare. Variazioni in essi. V. *Leva militare.*

MODENA. Convenzione pel libero trasporto delle sostanze. V. *Albinaggio.*

— V. *Armi, ecc.*

MODULE delle ricevute da rilasciarsi dagli esattori per le imposte dirette e degli atti d'oppignorazione: 1830, vol. II, part. 2, pag. 253.

— V. *Imposizioni dirette.*

MOGLI de' contabili soggetti a cauzione. Le reversali che si rilasciano dalle medesime debbono essere corredate delle fedi di nascita delle mogli che le rilasciano, e quando sieno minorenni anche della prescritta legale autorizzazione: 1829, vol. I, part. 2, pag. 46.

— degl'impiegati contabili presso i luoghi pii. Volendo in caso di vedovanza aspirare a pensione, debbono postergarsi all'imperiale regio erario colle loro ragioni dotali sulla sostanza dei rispettivi mariti e presentare entro sei mesi la reversale relativa: 1831, vol. I, part. 2, pag. 32.

— d' impiegati stabili aventi maneggio di danaro obbligate a postergarsi come sopra. V. *Impiegati.*

MOHR Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

MOLDAVIA. V. *Armi.*

MOLINA Paolo Andrea. V. *Privilegio patenti.*

MONACHE del SS. Redentore in Vienna. V. *Ammortizzazione.*

— V. *Congregazione di monache del SS. Redentore in Vienna.*

MONACO. V. *Convenzione tra le corti di Vienna e Monaco. Indigenti.*

MONDINI Angelo. V. *Privilegio patenti.*

MONETE. Sono poste fuori di corso legale e ritirate le monete d' argento del già regno d' Italia e di Francia comprese nella sezione seconda, lettera *B* della tariffa annessa alla sovrana patente monetaria 1.° novembre 1823: 1829, vol. I, part. 1, pag. 100.

— Indicazione di quelle che continueranno ad essere ammesse ne' pagamenti presso le casse camerali e di finanza, e potranno essere presentate alle medesime pel concambio fino a tutto il 31 ottobre 1829: *ivi.*

— Scaduto l' indicato termine, restano le dette monete poste fuori di corso legale, nè potranno più essere accettate dalle pubbliche casse: *ivi.*

— Il concambio ha luogo in Milano presso la cassa

MONETE.

centrale e quella di finanza, e negli altri capoluoghi di provincia presso la cassa della rispettiva intendenza di finanza: 1829, vol. I, part. 1, pag. 101.

— Il detto concambio è fatto a norma del valore attribuito alle mentovate monete nella vigente tariffa monetaria, ed il rispettivo importo delle monete presentate al concambio sarà immediatamente corrisposto al presentatore con monete d'argento della 1.ª sezione della tariffa e di rame del nuovo conio austro-lombardo-veneto fino soltanto a cent. 25 pel necessario pareggio: *ivi*.

— V. *Paste monetabili*.

MONTE lombardo-veneto. I crediti di sudditi austriaci, di chiese, di corpi, comuni e stabilimenti posti negl'imperiali regj dominj provenienti dai rami *boni*, *rescrizioni* e *cartelle concambiate*, quali sono descritti negli elenchi annessi al proclama 23 agosto 1828, ivi passivamente accollati all'erario pontificio, e che in compendio sono indicati nel prospetto annesso alla presente disposizione, vengono girati a peso delle finanze austriache, e da queste si assumono sia per la corrispondente rendita progressiva, sia per le arretrate annualità: 1829, vol. I, part. 1, pag. 1.

— A conguaglio di tale peso sono girate a carico della corte pontificia le partite relative ad assegni della corona ferrea intestate a sudditi esteri all'Austria, e dal 1.° dicembre 1828 le ditte e partite belgiche, francesi e svizzere indicate nel suddetto elenco, e che trovansi in conseguenza dei riparti antecedenti delle passività del monte italiano inscritte nel monte lombardo-veneto, al quale col 30 novembre 1828 cessarono di appartenere: *ivi*, pag. 3.

— Sono perciò inscritte come rendite perpetue sul monte lombardo-veneto col godimento dal 1.° luglio 1828 le

MONTE lombardo-veneto.

partite liquidate a favore delle ditte trasportate a carico dell' Austria: 1829, vol. I, part. 1, pag. 4.

— Le rendite arretrate dal 1.° gennajo 1820 al 30 giugno 1828, che procedono dal ramo *arretrati della corona ferrea*, e dai rami *boni*, *rescrizioni* e *cartelle concambiate*, saranno pagate in quattro anni consecutivi unitamente all' interesse del 4 per 100, al qual fine si rilasceranno 4 vaglia, ognuno de' quali esprimerà anche la quota d' interesse dovuto: *ivi*, pag. 5.

— In vece del vaglia si rilascerà al creditore uno speciale certificato, qualora la quarta parte delle rendite arretrate come sopra non raggiunga le lire 40: *ivi*.

— Il pagamento delle somme portate dai detti certificati e dei relativi interessi al 4 per 100 viene eseguito per intero in una sola volta al 1.° marzo 1833: *ivi*.

— Riunendo più certificati speciali di credito, possonsi in vece avere dei vaglia: *ivi*, pag. 6.

— La prefettura del monte lombardo-veneto renderà ostensibili gli elenchi annessi al proclama della commissione liquidatrice 23 agosto 1828, onde agevolare agl' interessati le notizie necessarie per l' unione degli anzidetti certificati e di più partite delle rendite liquidate: *ivi*.

— Le rendite anteriori al 1.° maggio 1820 procedenti dalle *cartelle concambiate* vengono consolidate e soddisfatte a tenore della sovrana patente 27 agosto 1820 col portare la rendita che deriva dall' importo così consolidato in aggiunta ed aumento della partita definitivamente liquidata dalla commissione diplomatica: *ivi*.

— La commissione liquidatrice del debito pubblico riceve gli elenchi delle liquidazioni eseguite dalla commissione diplomatica, e ragguaglia l' importo di ciascuna partita in fiorini: *ivi*.

— La prefettura del monte, dietro comunicazione che le

MONTE lombardo-veneto.

vien fatta del risultamento di tali operazioni, e praticate le debite annotazioni ne' suoi registri, procede all' emissione delle cartelle o dei certificati ne' casi nei quali il credito liquido non giunga al *minimum* di rendita prefisso, non che all' emissione dei vaglia e dei certificati speciali: 1829, vol. I, part. 1, pag. 7.

— Tanto le cartelle d' inscrizione ed i certificati, quanto i vaglia vengono intestati alle persone enunciate negli stati di liquidazione della commissione diplomatica riunita, e vengono consegnati alle parti dalla cassa del monte: *ivi*.

— Chiunque non intestato nei suddetti elenchi credesse a sè devoluto il credito in forza di legittimo trapasso presenta le proprie istanze e giustificazioni alla commissione liquidatrice onde sia riconosciuto e ritenuto il credito stesso a suo favore: *ivi*.

— Quanto alle partite belgiche, francesi e svizzere, le quali cessarono di essere a carico dell' imperiale regio erario per essere passate a carico dell'erario pontificio, la prefettura del monte dispone onde siano tolte dai registri del monte e non abbia più luogo alcun pagamento in dipendenza delle medesime: *ivi*.

— Elenco delle partite di consolidato intestate sul monte lombardo-veneto a favore dei Francesi, Belgi e Svizzeri girate a carico del governo di Roma colla decorrenza dal 1.° dicembre 1828 in poi: *ivi*, pag. 9.

— Specchio delle partite che pel riparto 23 agosto 1828 operato e pubblicato dalla commissione diplomatica rimangono definitivamente assunte dall' imperiale regio erario tanto pel soddisfacimento degli arretrati, quanto per la rendita progressiva: *ivi*, pag. 14.

— Le procure private contenenti la clausola della prenotazione nei libri del debito pubblico debbono essere

MONTE lombardo-veneto.

trattenute al momento della prima esazione delle rendite ed unite alle relative quitanze. V. *Debito pubblico.*

— A schiarimento della circolare 12 aprile 1824, nella quale è prescritto che le rendite perpetue affette a celebrazione di messe o di altre pratiche o funzioni di culto non si possano pagare dalla prefettura del monte, se le parti presentandosi per l' esazione del semestre non offrano l' attestato dell' adempimento munito del suggello del parroco, è dichiarato che tale giustificazione dovrà riferirsi al semestre precedente a quello al quale si riferisce il pagamento del semestre successivo: 1829, vol. I, part. 2, pag. 44.

— La falsificazione delle carte di credito a fine di ottenere un' obbligazione o cartella del monte è da punirsi giusta le disposizioni del cap. 12, parte 1, sezione 1.ª del codice penale: 1829, vol. II, part. 1, pag. 242.

— Tutte le partite provenienti dal ramo *rescrizioni*, la rendita delle quali non eccede la terza parte di un fiorino, saranno pagate in danaro contante nella somma capitale al ragguaglio del 100 per 5 ai singoli creditori sopra loro domanda dalla cassa del monte lombardo-veneto, e nel modo stesso si corrisponderanno loro dalla predetta cassa i relativi arretrati dal 1.° maggio 1820 al 30 giugno 1828 inclusivamente: *ivi*, pag. 298.

— I crediti procedenti dalle liquidazioni dei debiti arretrati dell' amministrazione italiana in luogo di essere estinti, come venne finora praticato, mediante carte di rendita del monte lombardo-veneto, verranno soddisfatti in danaro contante: 1830, vol. I, part. 1, pag. 1.

— V. *Debito pubblico. Amministrazione italiana.*

— È ordinata la parziale affrancazione delle obbligazioni del debito dello stato e delle cartelle di rendita del monte lombardo-veneto fruttanti più del 4 per 100. È

MONTE lombardo-veneto.

accordata altresì la trasformazione delle medesime in carte di credito fruttanti il 4 per 100: 1830, vol. I, part. 1, pag. 28.

— Norme da osservarsi nella restituzione dei capitali suddetti e nella spontanea conversione dei medesimi in obbligazioni dello stato danti il 4 per 100: *ivi*, pag. 36.

— La restituzione dei capitali fruttanti il 5 per 100, qualora non abbia luogo la conversione di essi in obbligazioni fruttanti il 4 per 100, si farà al 1.° novembre 1830 nel valore nominale: *ivi*, pag. 44.

— Elenchi dei capitali e delle cartelle diffidate come sopra per l' affrancazione e conversione: *ivi*, pag. 48.

— Simili delle obbligazioni del debito dello stato fruttanti il 5 per 100 estratte il 24 maggio 1830 per l' affrancazione, nelle quali fra i capitali diffidati è compresa la somma di un milione e settecentomila fiorini per l' ammortizzazione del debito fruttante del monte lombardo-veneto: *ivi*, pag. 87.

— Simili della terza serie dei capitali che nell' estrazione suddetta furono destinati alla diffidazione. Istruzioni per norma dei possessori delle obbligazioni e cartelle relative: *ivi*, pag. 103.

— È prorogato al 1.° agosto prossimo il termine accordato fino al 1.° luglio 1830 ai possessori delle cartelle del monte lombardo-veneto diffidate nella prima e seconda serie delle estrazioni seguite il giorno 19 maggio scorso per chiederne la conversione in nuove obbligazioni al 4 per 100: *ivi*, pag. 112.

— V. *Capitali diffidati. Debito pubblico.*

— Sulle somme di deposito e di cauzione versate nel fondo d' ammortizzazione lombardo-veneto non si corrisponderanno d' ora innanzi che gl' interessi del 3 per 100: 1830, vol. I, part. 2, pag. 38.

MONTE lombardo-veneto.

— L'interesse sulle somme suddette è portato al 4 per 100: 1831, vol. I, part. 2, pag. 39, e vol. II, part. 2, pag. 196.

— Non sarà continuato ai privati proprietarj di cartelle del monte lombardo-veneto il pagamento delle rendite se non avranno dalla cassa del monte ritirate le rispettive cartelle: 1830, vol. I, part. 2, pag. 51.

— Schiarimenti per l'esecuzione del disposto colla notificazione 10 maggio 1830 relativa alla restituzione dei capitali diffidati per l'affrancazione ed alla conversione di essi in nuove obbligazioni fruttanti il 4 per 100: *ivi*, pag. 56.

— La facoltà di chiedere la conversione dei capitali diffidati in nuove obbligazioni al 4 per 100 è estesa a tutte le cartelle che nei prospetti pubblicati colla governativa notificazione 24 maggio 1830 sono indicate come tuttora giacenti per non essere mai state ritirate dai rispettivi proprietarj: *ivi*, pag. 66.

— Il prospetto dei capitali diffidati per la somma di fiorini 1,700,000 del debito del monte lombardo-veneto è stato pubblicato colla notificazione 8 giugno 1830: 1830, vol. II, part. 1, pag. 113.

— V. *Capitali diffidati. Debito pubblico.*

— Risultamenti dell'amministrazione del fondo d'ammortizzazione esercitata dalla prefettura del monte lombardo-veneto riferibili agli anni 1823 al 1826 inclusivamente: *ivi*, pag. 119.

— Simili per gli anni 1827 e 1828: 1831, vol. I, part. 1, pag. 33.

— Simili per l'anno 1829: 1831, vol. II, part. 1, pag. 95.

— V. *Ammortizzazione.*

— Prospetto dei capitali della quarta diffidazione estratti il 26 luglio 1830, della quale fanno parte 1,700,000

MONTE lombardo-veneto.

di debito fruttante del monte lombardo-veneto: 1830, vol. II, part. 1, pag. 149 e 155.

— Modelli delle nuove obbligazioni al 4 per 100 da sostituirsi alle cartelle diffidate del monte lombardo-veneto: *ivi*, pag. 187.

— Cambio delle obbligazioni vincolate a cauzione di servizio in causa di appalti e forniture. Istruzioni relative. V. *Cauzioni*.

— Tutti gli stabilimenti tutelati, a riserva delle chiese, dei conventi e dei pii istituti di patronato privato, sono obbligati alla conversione delle diffidate cartelle in nuove obbligazioni al 4 per 100: 1830, vol. II, part. 2, pag. 179.

— Le cartelle del monte lombardo-veneto inscritte come dotazioni per oggetti di culto, ecc. devono essere trattate al pari delle obbligazioni appartenenti ai fondi politici di dotazioni dello stato: *ivi*, pag. 182.

— Nuove auliche istruzioni per la prefettura del monte lombardo-veneto in riguardo alle obbligazioni da assoggettarsi a vincolo ed al modo di eseguire i semestrali pagamenti degl' interessi: *ivi*, pag. 222.

— Anche le cartelle fruttanti il 4 per 100 minori pur anco di fiorini 100 possono sottoporsi a vincolo per le amministrazioni de' pii stabilimenti e pei beneficiati: 1831, vol. I, part. 2, pag. 45.

— Il giudizio sulle domande per ammortizzazione anche delle nuove obbligazioni al 4 per 100 e dei relativi *coupons* e *talons* spetta esclusivamente al tribunale civile di prima istanza in Milano: 1831, vol. II, part. 1, pag. 64.

— I creditori verso l'amministrazione italiana che preferiscono di avere in una sola volta il pagamento degli arretrati di rendita scadenti dal 1.° novembre 1820 in avanti accettando a saldo dei predetti arretrati delle cartelle e dei certificati fruttanti il 5 per 100, presentano

MONTE lombardo-veneto.

alla prefettura del monte lombardo-veneto la corrispondente dichiarazione in iscritto. Siffatto metodo di pagamento concerne tutte le partite di credito che d'ora innanzi verranno liquidate ed assegnate pel pagamento, e tutti i crediti italiani ancora insoluti che passeranno a carico dell'Austria, non che quelli procedenti dalle somministrazioni di guerra venete negli anni 1813 e 1814: 1831, vol. II, part. 1, pag. 218.

— V. *Debito pubblico.*

— Dal 1.° gennajo 1832 in poi i possessori di obbligazioni del monte lombardo-veneto fruttanti il 4 ed il 5 per 100 ne potranno riscuotere gl'interessi anche presso la cassa universale del debito dello stato in Vienna e presso quelle delle altre provincie: 1832, vol. I, part. 1, pag. 3.

— Sull'obbligazione originale che presentano alla prefettura del monte viene fatta annotazione indicante la cassa di credito presso la quale vogliono riscuotere gli interessi: *ivi*, pag. 4.

— Per ottenere un tale trasporto possono i possessori come sopra rivolgersi direttamente a quella cassa di credito ove desiderano di riscuotere in avvenire gl'interessi rispettivi. Questa cassa però va di concerto colla prefettura del monte ed effettua il pagamento: *ivi.*

— Volendo il possessore di un'obbligazione percepire di nuovo i frutti presso la cassa del monte di Milano, oppure presso un'altra cassa di credito dopo il trasporto succennato, si rivolge per le necessarie disposizioni ed annotazioni a quella cassa di credito presso la quale si esigeva ultimamente: *ivi.*

— Le dimande per tali trasporti devono farsi almeno sei settimane prima della scadenza del termine di pagamento: *ivi*, pag. 5.

MONTE lombardo-veneto.

— Nel caso che un' obbligazione del monte lombardo-veneto, gl' interessi della quale vengono pagati fuori del territorio del regno lombardo-veneto, debba essere trascritta, la parte si dirige per tale voltura alla cassa incaricata di tale pagamento che disporrà l' occorrente: 1832, vol. I, part. 1, pag. 5.

— Disposizioni e modo di pagamento degli arretrati anteriori al 1.° gennajo e al 20 aprile 1814 per le partite di debito pubblico del già regno d' Italia assunto dall' Austria dietro il riparto pubblicato col proclama della commissione diplomatica 19 agosto e della notificazione governativa 10 settembre 1831. V. *Debito pubblico.*

— (partite di consolidato intestate al). Quali da girarsi a carico del governo di Roma, e quali assunte definitivamente a carico dell' imperiale regio erario.

MONTOISON Elia. V. *Privilegio patenti.*

MORA (interessi di). V. *Caposoldo. Crediti dello stato.*

MORAWETZ Francesco e Dischon Giacomo. V. *Privilegio patenti.*

— Emanuele. V. *Privilegio patenti.*

MOREA (formaggi della). V. *Formaggi.*

MORGAN Guglielmo. V. *Privilegio patenti.*

— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

MORPURGO Abramo. V. *Privilegio patenti.*

MORTE (certificati di nascita, matrimonio e morte). V. *Certificati. Legalizzazione.*

MORTI, matrimonj e nascite. Registri degli atti inerenti. V. *Matrimonj.*

MOSCHICG Bartolomeo. V. *Privilegio patenti.*

MOSER Leopoldo. V. *Privilegio patenti.*

MOSKAWITZ Selig e Schnarz Salomone. V. *Privilegio patenti.*

MUCK Giuseppe di Praga. V. *Privilegio patenti.*

MULINI. V. *Grani. Navigazione.*

MULLER Andrea. V. *Privilegio patenti.*
— Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
— Francesco. V. *Privilegio patenti.*
— Matteo. V. *Privilegio patenti.*
— Carlo Lodovico e Kuhe Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
— Leone. V. *Privilegio patenti.*
— (di) consigliere aulico russo e di Girard Enrico. V. *Privilegio patenti.*
— Carlo Lodovico. V. *Privilegio patenti.*
— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
MULTE (le) per trasgressioni da parte di persone militari per uso illecito di titoli di nobiltà debbono versarsi nella cassa militare: 1829, vol. II, part. 2, pag. 143.
— inflitte dal regolamento pei transiti in causa di ritardati arrivi, scarichi, deviazioni di stradali, ecc. Prescrizioni per la pratica applicazione: 1831, vol. II, part. 2, pag. 234.
— Le trasgressioni disciplinali imputabili ai conducenti e vetturali sono di regola rilevate e constatate in processo verbale ossia con bolletta d'invenzione a cura dell'ufficio intermedio o dell'ufficio di confine: *ivi.*
— per contravvenzioni ai regolamenti sulla navigazione. V. *Navigazione.*
— L'ufficio tenuto a rispondere dell'assicurazione della multa incorsa dal conducente deve anche esigere da esso che ne garantisca l'importo con deposito o sicurtà da citarsi nella bolletta d'invenzione: *ivi.*
— La multa può essere diminuita, dietro istanza dell'invenzionato, dall'autorità superiore: *ivi*, pag. 235.
— Ricusando la parte di sottostare alla nozione economica per la definizione amichevole, è libero ad essa di adire, previa cauzione, i tribunali per la decisione a termini di legge: *ivi.*
— Omettendo un ufficio intermedio di esigere la penale incorsa dai conducenti delle merci, l'ufficio d'uscita

MULTE.
ha l' obbligo di procedere contro la parte, dando l'avviso alla competente autorità di finanza pei provvedimenti contro l' ufficio trasgressore: 1831, vol. II, part. 2, pag. 236.
— per danni recati alle opere di fortificazioni, piantagioni così dette *glacis* o sulla spianata, in contravvenzione alle vigenti prescrizioni intorno alle proprietà, confini ed usufrutti del territorio di fortificazioni. Regolamento: 1832, vol. II, part. 2, pag. 114.
— La procedura e giudicatura nell' argomento suddetto è di competenza dell' autorità politica: *ivi.*
— È vietato al giudice di commutare le multe in pene corporali: *ivi.*
— Premio del 10 per 100 agl' impiegati di contabilità sul prodotto delle multe per contravvenzioni al decreto 21 maggio 1811 sul bollo della carta. V. *Bollo della carta.*
— per contravvenzioni ai regolamenti delle società e dei consorzj. V. *Contravvenzioni.*
— per contravvenzioni boschive. Modo di assicurarne il pagamento. V. *Contravvenzioni boschive.*
— per contravvenzioni finanziarie. V. *Contravvenzioni.*
MUNICIPJ. È loro accordato un compenso per la fornitura delle piazze di scuderia per un cavallo che tengono effettivamente quegli ufficiali ai quali per rescritto del consiglio aulico di guerra 19 febbrajo 1831, n.° 508 è' accordato *gratis* un cavallo ed una razione di foraggio: 1831, vol. II, part. 2, pag. 238.
MUNIZIONI da guerra. V. *Armi.*
MUNSTER Arminio. V. *Privilegio patenti.*
MÜNSTER Ermano. V. *Privilegio patenti.*
MURANO. V. *Fabbriche privilegiate.*
MUSICALI strumenti. V. *Dazj.*
MUSSARD Francesco Lodovico. V. *Privilegio patenti.*
MUTILATI. V. *Coscritti mutilati.*
MUTZBRUNER Augusto. V. *Privilegio patenti.*

NACHMANN Bardach. V. *Privilegio patenti.*
NAGELE Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
NAGY Beniamino. V. *Privilegio patenti.*
NAHR Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
NANI fratelli. V. *Privilegio patenti.*
NANKIN. V. *Bobinet.*
NASCITA (certificati di). Prescrizioni per l'emissione e legalizzazione con metodo uniforme dei certificati di nascita, matrimonj e morte. V. *Certificati. Legalizzazione.*
NASCITE, matrimonj e morti. Indicazioni da segnarsi negli estratti dei registri parrocchiali di nascite, matrimonj e morti di persone addette al servizio militare: 1829, vol. II, parte 2, pag. 181.
Modelli degli estratti dei registri parrocchiali succitati: *ivi*, pag. 182 a 187.
NATRONE. V. *Dazj.*
NAUMANN Federico Augusto. V. *Privilegio patenti.*
NAVE (diritti pei fondi di). Non resta innovato a ciò che concerne il pagamento di detti diritti portati dalla particolare tariffa stampata in fine della suddetta tariffa generale: 1829, vol. I, parte 1, pag. 107.
NAVI austriache. V. *Navigazione.*
NAVIGAZIONE (regolamento di). Pubblicazione del regolamento per la navigazione ascendente e discendente delle barche di mercanzia e delle zattere sul Ticino, sull'Adda e sui canali navigli: 1829, vol. II, parte 1, pag. 247.
Col 1.° ottobre 1829 sarà aperto il registro d'inscrizione, ed è accordato tutto il mese ai padroni di barche e zattere per farsi registrare: *ivi.*

NAVIGAZIONE.

— Non si possono tener barche per trasporto di merci sui fiumi Adda e Ticino, e sui canali naviglio Grande e navigli di Bereguardo, di Pavia, di Paderno, della Martesana e fossa interna di Milano senz'un certificato della delegazione provinciale di Milano comprovante l'inscrizione nel ruolo dei paroni dell'uno e dell'altro fiume e navigli annessi. Tale certificato occorre anche pei paroni domiciliati in estero stato. Le barche devono essere numerizzate, ed il numero dev'essere riportato sul certificato. Il bollo è applicato dai custodi delle darsene in Milano: 1829, vol. II, part. 1, pag. 248.

— I paroni fanno la domanda verbale alla delegazione suddetta per essere inscritti nel ruolo, producendo un certificato comprovante la proprietà delle barche, e pagando la tassa di lire 2 per ogni barca; indi assoggettando ciascuna barca alla visita del custode, che deve riconoscerne la solidità: *ivi*, pag. 249.

— I custodi danno l'ordine di far ristaurare le barche che non riconoscessero in istato solido, ed in caso di manifesto pericolo ne sospendono il corso: *ivi*.

— Le barche che navigano sul Ticino e sull'Adda sono scortate da tre uomini almeno in tempo di acque ordinarie, e da cinque in tempo di piena. Le barche sui navigli saranno scortate almeno da due uomini ciascuna: *ivi*, pag. 250.

— Il carico delle barche dev'essere regolato in modo ch'esse non rimangano immerse di più di once 14 del braccio milanese: *ivi*.

— La navigazione delle barche di mercanzia tanto cariche che vuote si pratica soltanto di giorno, ed è proibito nei giorni di festa: *ivi*.

— Le ciobbie delle barche salienti non oltrepassano il numero di cinque, compresa la così detta battella dei

cavalli, e sono scortate da tre barcajuoli. Non possono soffermarsi che in quei siti dove non sono di ostacolo alla libera navigazione, e non mai meno di metri 100 dai ponti in genere, ecc. Le cobbie si soffermano in una sola linea lungo le sponde, e sono assicurate alla sponda, onde non siano tratte dalla corrente; 1829, vol. II, part. I, pag. 250.

— Le barche non possono soffermarsi nel canale che unisce il lago di Pescarenico con quello di Olginate, se non quando siano giunte al così detto Torrione: *ivi*, pag. 251.

— Anche le barche sciolte tanto cariche che vuote non possono nei navigli fermarsi a fianco di altre che già si trovassero stazionate, ma bensì immediatamente in contatto alla sponda del canale; e queste pure non potranno stazionare ad una distanza minore di metri 100 dai ponti e dai risvolti: *ivi*.

— In tempo di nebbia le barche o cobbie ascendenti sono precedute alla distanza di metri 100 da un uomo, il quale avvisa le barche discendenti onde evitare che si urtino fra loro. Non si fanno rotture nel canale per riacquistare i cavalli che cadessero nel naviglio, che devono condursi al primo guado: *ivi*.

— In caso di naufragio il custode fa estrarre la barca e tutti gli oggetti che potessero impedire la navigazione ed il libero corso dell' acqua. Il proprietario della barca risarcisce le spese e i danni tanto all' erario che ai privati. Sino al pagamento restano in sequestro la barca e le mercanzie. Se il naufragio è imputabile al patrone, incorre esso nella multa sotto indicata: *ivi*, pag. 252.

— Il custode in ogni caso di naufragio compila un processo verbale del fatto contenente tutte le circostanze che cagionarono il naufragio, e quando le barche di

NAVIGAZIONE.

mercanzia arrecassero danno alle opere annesse al canale e di ragione camerale o dei privati. Il parone rifonde tutte le spese conseguenti al danno: 1829, vol. II, part. I, pag. 252.

— Nel passaggio delle barche sotto i ponti provveduti di strada alzaja sottoposta alla volta i paroni dirigono esclusivamente su di essa i cavalli di attiraglio: *ivi.*

— Passaggio delle conche da farsi da una barca per volta e diretto dai custodi. I barcajuoli, venendo richiesti, prestano sussidio: *ivi*, pag. 253.

— Le barche corriere precedono nel passaggio delle conche o sostegni le barche di mercanzia tanto cariche che vuote: *ivi.*

— Le portine ed i portoni dei sostegni non si aprono sino a tanto che l'acqua nel vaso della conca non sia a livello di quella del tronco del canale antecedente: *ivi.*

— Eseguito il passaggio della conca, si rimettono le porte e la ventale nello stato loro ordinario: *ivi.*

— *Nel fiume Adda e nei navigli di Paderno e della Martesana*, per evitare l'urto fra di loro delle barche ascendenti e discendenti nelle tortuosità, i condottieri delle barche o cobbie ascendenti prima di arrivare alle imboccature dei navigli fanno pervenire un uomo al prato di Trezzo per riguardo al naviglio della Martesana, ed al luogo del distrutto mulino del Fico rispetto al naviglio di Paderno, per avvertire i paroni delle barche discendenti di arrestarsi per lasciar libero il corso alle barche ascendenti: *ivi*, pag. 254.

— Le barche che entrano in Milano non possono stazionare fra il ponte della Gabella ed il tombone S. Marco, nè nella tratta di naviglio superiore se non alla distanza almeno di metri 100 dal ponte medesimo: *ivi.*

— *Nella fossa interna di Milano*, nel condurre le barche

NAVIGAZIONE.

sotto i ponti che non abbiano l'alzaja, i barcajuoli usano delle carrucole appositamente fisse ai parapetti dei ponti medesimi: 1829, vol. II, part. 1, pag. 255.

— Tutte le barche che entrano nella fossa interna devono scaricarsi e sortirne nel termine di tre giorni feriali. I mugnai che hanno mulini nella medesima debbono a richiesta dei custodi prestarsi a chiuderne le bocche, onde facilitare il riempimento della conca vicina nel tempo della navigazione, e ciò senza pretesa di mercede. I mugnai non possono metter mano alle porte dei sostegni onde derivare una maggiore quantità d'acqua a favore dei mulini: *ivi.*

— *Naviglio Grande, compresa la darsena fuori di porta Ticinese,* e *canale di Pavia.* Le barche di merci nei loro viaggi devono tenere i cavalli di attiraglio sulla destra del corso; non possono stazionare nel primo tronco del naviglio di Pavia dal ponte del Trofeo alla Conchetta, e nell'ultimo tronco del naviglio Grande dal ponte della strada di circonvallazione ascendendo fino a metri 150 superiormente al dazio della catena di porta Ticinese: *ivi*, pag. 256.

— La dimora delle barche ha luogo nella darsena di porta Ticinese di Milano, delle cariche lungo la sponda verso la strada di circonvallazione sino allo sbocco dell'Olona, oppure lungo la sponda verso il bastione nel tratto del tombone di Viarenna fino all'estremità della darsena vicina a porta Ticinese; delle vuote lungo la sponda verso il bastione dallo sbocco dell'Olona sino in vicinanza di porta Ticinese: *ivi.*

— Niuna barca potrà stazionare dal ponte della strada di circonvallazione sino al ponte del Trofeo: *ivi.*

— Le barche cariche non si soffermano davanti ai dazj di catena in Milano che il solo tempo necessario per

NAVIGAZIONE.

la ricognizione delle merci e pel pagamento del dazio, e sono assicurate, durante la stazione, alle colonnette od anelloni esistenti mediante catena e lucchetto: 1829, vol. II, part. 1, pag. 256.

— È permesso il traffico tanto all'ingrosso che al minuto delle mercanzie sulle barche stazionate alla sponda verso la strada di circonvallazione di Milano; all'opposto è proibito a quelle stazionate verso il bastione della città stessa: *ivi*, pag. 257.

— Le barche cariche dirette alle sostre od alle seghe possono soffermarsi per lasciar luogo allo scarico, però ad una distanza non minore di metri 30 dal dazio della catena di Milano. Lo scarico delle merci sarà fatto entro tre giorni feriali, e l'estrazione dei legnami componenti le zattere entro due giorni: *ivi*.

— Stazione delle barche corriere del naviglio di Pavia alla sponda sinistra del tronco di canale dal ponte del Trofeo fuori della porta Ticinese di Milano alla Conchetta: *ivi*.

— Obbligo dei barcajuoli di tenere le barche vuote dall'acqua che vi s'introducesse per filtrazione o pioggia, finchè stazionano nella darsena per impedirne l'affondamento: *ivi*.

— Di nottetempo è vietato di muovere nella darsena le barche o zattere: *ivi*.

— Le barche che si trovassero in contravvenzione agli articoli 25, 26, 27, 28 e 30 del presente regolamento verranno dal custode del naviglio condotte ed assicurate con catena e lucchetto nei luoghi di stazione entro la darsena. Per ottenerne il rilascio il proprietario o barcajuolo paga al medesimo per spesa e mercede lire 4.60 per ogni barca vuota, e lire 8 per ogni barca carica: *ivi*.

— Le barche in contravvenzione all'art. 31 ed in pericolo

NAVIGAZIONE.

di affondamento saranno dal custode vuotate dall' acqua penetrata in esse, ed il proprietario, oltre la rifusione delle spese, pagherà per mercede lire 4. 60 per ogni barca: 1829, vol. II, part. 1, pag. 258.

— Le barche in contravvenzione all' art. 32 saranno ricondotte al luogo ov' erano stazionate avanti notte, ed il proprietario pagherà per ogni barca lire 8 al custode a titolo di spesa: *ivi.*

— Le barche in contravvenzione all' articolo 29 saranno dal custode, dietro richiesta degli agenti della finanza, traslocate alla stazione in cui il traffico è concesso anche coll' ajuto della forz' armata di finanza e di polizia ove occorresse. Il proprietario pagherà a titolo di spesa e mercede lir. 8 per ogni barca: *ivi.*

— Nel Ticino sia in tempo di piena che di acque ordinarie tutte le barche discendenti dovranno giungere all' imboccatura del naviglio Grande pel mezzogiorno al più tardi. Siano cariche o vuote le barche che devono fermarsi nel Ticino, staranno alla distanza non minore di 400 metri dalla colonna *guida* posta all' imboccatura del naviglio Grande: *ivi*, pag. 259.

— Contravvenzioni e multe. I contravventori all' articolo 1.° soggiacciono all' arresto della barca ed alla sospensione dell' esercizio finchè non siansi fatti inscrivere nel ruolo dei barcajuoli. — I contravventori agli altri articoli vanno soggetti alle multe prescritte per ciascuna contravvenzione ed a norma delle circostanze che l' avranno accompagnata: *ivi.*

— I custodi rimuovono ogni ostacolo alla navigazione e procedono all' inflizione della multa mediante processo verbale: *ivi.*

— Doppia multa da pagarsi in caso di recidività. Dopo una terza contravvenzione i proprietarj delle barche ed

NAVIGAZIONE.

i conducenti vengono sospesi dall'esercizio per un tempo non minore di 3 mesi, ed anche per sempre a misura delle circostanze: 1829, vol. II, part. 1, pag. 260.

— I custodi dei canali, le amministrazioni comunali, la gendarmeria, gli agenti di finanza e di polizia sono incaricati di vegliare per l'esecuzione di tutte le disposizioni del presente regolamento, e nel caso di qualche contravvenzione spediscono il relativo processo verbale alla delegazione provinciale per gl' incumbenti di suo istituto: *ivi*.

— Il prodotto delle multe si applica per due terzi a favore dell'imperiale regio erario, e per un terzo agli inventori: *ivi*.

— I legnami o borre condotte sull'Adda, sul Ticino e sui canali camerali senza l'uso delle barche devono essere legati in zattere. Restano ferme le disposizioni del decreto 24 novembre 1810 per la condotta dei legnami sciolti sui fiumi e torrenti non navigabili: *ivi*.

— Senza permesso nessuno può condurre zattere. Nella condotta debbono osservarsi tutte le prescrizioni del presente regolamento. Le zattere però che verranno condotte dal naviglio Grande a Milano saranno introdotte immediatamente nella darsena di porta Ticinese. Saranno poi condotte una per volta alla sostra od al magazzino ove debbono essere scaricate e disciolte. Non vi s'introduce una seconda zattera se prima non è estratto dal canale tutto il legname della prima. Lo stesso si pratica per le zattere provenienti dal naviglio della Martesana, soffermando intanto quelle dirette a Milano o nel naviglio alla prescritta distanza di metri 100 dal ponte della Gabella fuori di porta Nuova od al laghetto di S. Marco, e quelle dirette alle seghe od ai magazzini di S. Agata di Cassano e di Vaprio al disopra del porto di Trezzo si

MULLER Andrea. V. *Privilegio patenti.*
— Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
— Francesco. V. *Privilegio patenti.*
— Matteo. V. *Privilegio patenti.*
— Carlo Lodovico e Kuhe Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
— Leone. V. *Privilegio patenti.*
— (di) consigliere aulico russo e di Girard Enrico. V. *Privilegio patenti.*
— Carlo Lodovico. V. *Privilegio patenti.*
— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
MULTE (le) per trasgressioni da parte di persone militari per uso illecito di titoli di nobiltà debbono versarsi nella cassa militare: 1829, vol. II, part. 2, pag. 143.
— inflitte dal regolamento pei transiti in causa di ritardati arrivi, scarichi, deviazioni di stradali, ecc. Prescrizioni per la pratica applicazione: 1831, vol. II, part. 2, pag. 234.
— Le trasgressioni disciplinali imputabili ai conducenti e vetturali sono di regola rilevate e constatate in processo verbale ossia con bolletta d'invenzione a cura dell'ufficio intermedio o dell'ufficio di confine: *ivi.*
— per contravvenzioni ai regolamenti sulla navigazione. V. *Navigazione.*
— L'ufficio tenuto a rispondere dell'assicurazione della multa incorsa dal conducente deve anche esigere da esso che ne garantisca l'importo con deposito o sicurtà da citarsi nella bolletta d'invenzione: *ivi.*
— La multa può essere diminuita, dietro istanza dell'invenzionato, dall'autorità superiore: *ivi*, pag. 235.
— Ricusando la parte di sottostare alla nozione economica per la definizione amichevole, è libero ad essa di adire, previa cauzione, i tribunali per la decisione a termini di legge: *ivi.*
— Omettendo un ufficio intermedio di esigere la penale incorsa dai conducenti delle merci, l'ufficio d'uscita

NAVIGAZIONE.

— Nessuna barca, qualunque sia la qualità del carico, può approdare in altro luogo fuorchè in quello ov' è stabilito un ufficio daziario. Per effettuare l'approdo occorre l'autorizzazione del ricevitore: 1831, vol. I, part. 1, pag. 21.

— L'ancora non può essere gettata che in vicinanza di un ufficio daziario e previa di lui autorizzazione e nei soli punti fluviali da poter essere sorvegliati: *ivi.*

— Non è permesso di assicurare le barche alla riva con funi o gomene se non nel caso d'ispezioni daziarie, come pure d'introdurre piccioli battelli fra la barca e la spiaggia, o qualunque altro oggetto natante che possa servire al trasporto del carico alla spiaggia e viceversa: *ivi.*

— Si ha come realmente approdata quella barca il cui ponte fosse giunto alla spiaggia, ed in tal caso i conduttori presentano le dichiarazioni daziarie prescritte per l'opportuna verificazione: *ivi.*

— La dichiarazione delle merci deve essere presentata subito dopo l'approdo. Indi ha luogo la visita del carico. Il conduttore viene obbligato a proseguire indilatamente il suo viaggio se tarda a presentare la dichiarazione più del tempo necessario alla professione dell'ufficio: *ivi*, pag. 22.

— Niuno può dalla barca scendere a terra se non nei luoghi stabiliti pel pubblico approdo, nè può quivi trattenersi, nè da terra passare alla barca senza autorizzazione dell'ufficio daziario e senza aver adempiuto ai regolamenti di polizia: *ivi.*

— Gli agenti di finanza sono autorizzati a praticare le visite e le perlustrazioni nei mulini posti al di quà del Thalweg ed a sequestrare i grani ed altri oggetti pei quali non siano stati osservati i regolamenti di finanza: *ivi*, pag. 23.

NAVIGAZIONE.

— Qualunque approdo non autorizzato si considera per un illegale trapasso della linea doganale, e quindi tanto la barca quanto il carico cadono in contrabbando: 1831, vol. I, part. 1, pag. 20.

— In quali casi si considera un approdo come non autorizzato. In quali casi si applicano le pene comminate pei contrabbandi. In quali casi di forza maggiore devesi annunciare l'approdo illegale al vicino ufficio di finanza: *ivi*, pag. 21.

— Scoprendosi infedeltà ed inesattezza nelle dichiarazioni, si procede per l'applicazione delle penali stabilite per simili contravvenzioni: *ivi*, pag. 24.

— Le persone, le quali ad onta dei divieti e delle ammonizioni persistessero a scendere a terra od a salire a bordo dei navigli saranno punite con multa pecuniaria o coll'arresto pel caso d'insolvenza: *ivi*.

— Dichiarazioni in appendice al regolamento per la navigazione sull'Adda, sul Ticino e sui canali camerali: 1832, vol. II, part. 2, pag. 131.

— L'immersione delle barche potrà essere tollerata sino a metri 0,75, fatta però eccezione ai navigli della Martesana e di Paderno: *ivi*.

— Il termine di 3 giorni prescritto pel fermo delle barche nella fossa interna di Milano dovrà contarsi dall'arrivo alla partenza dal luogo di scarico: *ivi*, pag. 132.

— La distanza a cui debbono tenersi le barche dalla così detta *colonna guida* all'imboccatura del naviglio Grande sarà di metri 300 in tempo di piena e mezza piena, e di metri 160 nel tempo di acque ordinarie o magre: *ivi*.

— Il termine per lo scarico delle zattere sarà di 2 giorni feriali: *ivi*.

— V. *Contrabbando lungo il corso del Po.*

NAVIGLI. V. *Navigazione.*

NAZIONALITA' (certificati di) di manifatture che si rilasciano dai commercianti non fabbricatori. Sono esenti da bollo: 1832, vol. II, part. 2, pag. 165.

NEGRI Bartolomeo. V. *Privilegio patenti.*

NESSERSTU Matteo. V. *Privilegio patenti.*

NEUHAUS Antonio. V. *Privilegio patenti.*

NEUKNAPP Giuseppe, V. *Privilegio patenti.*

NEUMANN Giorgio e comp. V. *Privilegio patenti.*

NEUSTER Maurizio. V. *Privilegio patenti.*

— Wreden e comp. V. *Privilegio patenti.*

NEUTVICH Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

NEWHOSE B. L. V. *Privilegio patenti.*

NICHETTI abate. V. *Privilegio patenti.*

NICHOLSON L. V. *Privilegio patenti.*

NICOD Ambrogio e Majnard Giorgio. V. *Privilegio patenti.*

NICOLAY Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

NIEDERLEITNER di Vienna. V. *Privilegio patenti.*

NITRO. È libera d'ora innanzi la vendita nell'interno di qualsiasi quantità del nitro acquistato all'asta: 1831, vol. II, part. 1, pag. 65.

— Nel traffico del nitro levato dagl'imperiali regj magazzini di Lombardia riguardo al passaggio da una parte all'altra si osservano le norme prescritte dai veglianti regolamenti intorno alla vendita degli oggetti di proibito commercio (not. gov. 20 novembre 1828, tit. III): *ivi*, pag. 66.

— La bolletta giustificante il legale acquisto mantiene la sua validità per 3 anni: *ivi.*

— Chi acquista nitro non per commercio o vendita al minuto, ma per consumo è soggetto per riguardo alla giustificazione del legale acquisto alle disposizioni della notificazione suddetta: *ivi*, pag. 67.

— Sarà considerato come non acquistato dai magazzini

erariali e posseduto illegalmente il nitro, rispetto al quale non fossero adempiute le norme suespresse: 1831, vol. II, part. 1, pag. 65.

NOBILTA'. È vietato di ricevere per l'avvenire nobilitazioni e titoli di distinzione dai regnanti esteri e di usarne negl' imperiali regj stati: 1829, vol. I, part. 1, pag. 105.

— Chi aspira a tali prerogative deve impetrare la grazia di usarne. S. M. si riserva di accordarla a chi avrà ben meritato della sua persona, dell' augusta sua casa e dello stato: *ivi*.

— Le trasgressioni per uso illecito di titoli di nobiltà di cui si rendessero colpevoli persone militari debbono anche in avvenire essere decise secondo le leggi vigenti presso il giudizio militare competente d' intelligenza colle autorità aventi interesse: 1829, vol. II, part. 2, pag. 143.

— Le multe relative si versano nella cassa camerale: *ivi*.

— Niun individuo fregiato della corona ferrea che non sia nobile può premettere al proprio nome e cognome il titolo di cavaliere, ma soltanto gli è permesso di porre tale qualifica dopo il nome e cognome stesso: 1833, vol. II, part. 2, pag. 238.

— I parrochi o pastori d' anime impiegheranno la maggiore accuratezza nella tenuta dei registri di nascita, di matrimonio e di morte, affinchè in riguardo alle persone la cui nobiltà o grado di nobiltà non sia notorio nel paese si presentino nelle trattative d' ufficio dimostrazioni precise: *ivi*, pag. 239.

— È indispensabile la prova dei diritti di nobiltà in caso di suppliche per essere ammesso in uno stabilimento di educazione pel quale è necessario esser nobile; *per concorso* al beneficio di posti gratuiti; *per essere ammesso* al servizio pubblico; *per essere assunto* nella matricola degli stati: *ivi*, pag 240.

NOBILTA'.

— Nell' annua coscrizione e leva militare in quelle provincie dove il possesso della nobiltà esime dall' obbligo militare si esamineranno con particolare attenzione i diritti di nobiltà: 1833, vol. II, part. 2, pag. 249.

— Essendo accordata anche alla nobiltà straniera la medesima prerogativa che alla nobiltà austriaca, veglieranno le autorità competenti che un suddito austriaco si prevalga della nobiltà straniera soltanto coll' approvazione sovrana: *ivi*, pag. 241.

— V. *Ussari privati.*

NOLLE Sidon. V. *Privilegio patenti.*

NORMA di giurisdizione. Il disposto dal §. 9 della norma di giurisdizione 29 settembre 1819 è applicabile anche agli affari di commercio e di cambio nei quali sono interessati sudditi ottomani o come attori o come rei convenuti: 1829, vol. I, part. 1, pag. 229.

NORMALE (nuova) di sostituzione degl' impiegati, fatta conoscere colla sovrana risoluzione 24 marzo 1828. Dichiarazioni in punto all'applicazione di essa. V. *Impiegati.*

— per gl' impiegati dei comuni. V. *Comuni, Impiegati.*

— per l' ammissione degli aspiranti alla pratica d' ufficio nelle amministrazioni delle pubbliche costruzioni. V. *Costruzioni pubbliche.*

NOTE di banco. Le vigenti prescrizioni legali relative alle note di banco attualmente in corso sono applicabili pienamente alle nuove note di banco che vanno ad essere poste in circolazione: 1829, vol. I, part. 1, pag. 113.

— Col 1.° luglio 1829 saranno emesse le nuove note di banco da 25, 50 e 100 fiorini: *ivi*, pag. 114.

— Descrizione e modelli delle medesime: *ivi.*

— Per riguardo all' estinzione saranno dal 1.° luglio 1829 a tutto giugno 1830 accettate in via di cambio e di pagamento le vecchie note di banco presso tutte le casse

NOTE.

della banca tanto in Vienna che nelle provincie, e dal 1.° luglio a tutto dicembre saranno le note da fiorini 25, 50 e 100 accettate dalla sola banca di Vienna in via di cambio e di pagamento: 1829, vol. I, part. 1, pag. 115.

— Spirato detto termine, si dovrà per ottenere lo scambio rivolgersi immediatamente alla direzione della banca: *ivi.*

— Descrizione della nuova nota di banco da fiorini 25 della banca nazionale austriaca privilegiata: *ivi*, pag. 116.

— Simile di quella da fiorini 50: *ivi*, pag. 120.

— Simile di quella da fiorini 100: *ivi*, pag. 124.

— Si applicano anche alle nuove note di banco, le quali verranno poste in corso a termini dell'avviso 16 dicembre 1830 della banca nazionale privilegiata, le vigenti prescrizioni legali relative alle note di banco attualmente in corso: 1831, vol. I, part. 1, pag. 8.

— Le vecchie note di banco di 500 e 1000 fiorini saranno ricevute dalle casse della banca in Vienna tanto pel concambio, quanto in via di pagamento dal 1.° gennajo 1831 sino a tutto giugno dell'anno stesso: *ivi*, pag. 9.

— Saranno le note stesse ricevute dal 1.° febbrajo a tutto aprile 1831 presso tutte le casse della banca in Praga, Brünn, Lemberg, ecc. tanto pel concambio che pel pagamento: *ivi.*

— Successivamente pel concambio si dovrà rivolgersi alla direzione della banca: *ivi.*

— Descrizione e modelli delle nuove note di banco di 500 e 1000 fiorini: *ivi*, pag. 10.

NOVAGE Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

NOVARA. Gl'impiegati che viaggiano nel territorio di Novara sono esenti dalla tassa d'assenza. V. *Impiegati.*

NOVIZJ cappuccini. V. *Militare.*

NOWOTNY Carlo. V. *Privilegio patenti.*

NOWOTNY Marianna e Paolina. V. *Privilegio patenti.*

— Tomaso. V. *Pivilegio patenti.*

NUGLISCH Adolfo. V. *Privilegio patenti.*

— e Treu. V. *Privilegio patenti.*

NUMERAZIONE (tassa di) nel caso di giudiziale aggiudicazione all' imperiale regio fisco di una eredità rimasta vacante con debito di tasse giudiziarie relative alla ventilazione dell' eredità stessa. V. *Tasse.*

NUTZBAUER Augusto. V. *Privilegio patenti.*

OBBLIGAZIONI. La falsificazione degli assegni e certificati emessi da casse pubbliche dello stato a fine di ottenere un' obbligazione o cartella del monte lombardo-veneto è da trattarsi come la falsificazione delle carte di pubblico credito, giusta il cap. 12, art. 1, sezione 1.ª del codice penale: 1829, vol. II, part. 1, pag. 242.

— del vecchio debito dello stato che verranno estratte per l'ammortizzazione. Metodo di cambio o di pagamento: *ivi*, pag. 305.

— Lo scambio (delle) estratte ha luogo di regola in quel luogo dove ne venne finora pagato l' interesse. I possessori però possono rimettere direttamente alla cassa universale dello stato e della banca le obbligazioni inscritte sopra le casse di credito delle provincie: *ivi*, pag. 306.

— Perchè un' obbligazione consegnata possa essere tosto cambiata verso un' altra portante l' originaria misura d' interesse in moneta metallica dev' essere per lo meno di fiorini 50. Viene rilasciato un assegno se la somma è minore. Quando più assegni giungono o superano fiorini 50, allora soltanto ha luogo la conversione: *ivi*.

— Si presentano i *coupons* per gl' interessi non ancora scaduti delle obbligazioni intestate al presentatore. Le obbligazioni che si rilasciano in cambio sono pure intestate al presentatore e munite di *coupons*: *ivi*.

— La cassa di credito rilascia in luogo dell' obbligazione estratta e consegnata una ricevuta indicante il termine

OBBLIGAZIONI.

entro il quale si potrà ritirare la nuova trascritta obbligazione o l' assegno. La ricevuta si restituisce all' atto del rilascio dell' una o dell' altro firmata dal possessore in prova della seguita regolazione: 1829, vol. II, part. 1, pag. 306.

— Anche per le obbligazioni ripartite in più serie ha luogo lo stesso metodo. La nuova obbligazione però ha luogo soltanto per la quota sortita nell' estrazione: la vecchia si restituisce al possessore previo annotamento su di essa dell' estratta quota: *ivi*, pag. 307.

— Gl' interessi delle nuove obbligazioni e degli assegni decorrono dal 1.° del mese in cui è seguita l' estrazione. Gl' interessi degli assegni si pagano soltanto allora che questi sono convertiti in formali obbligazioni: *ivi*.

— Gl' interessi maturati fino al giorno dell' estrazione sono pagati al possessore dell' obbligazione, e sono rifusi quelli che potesse aver riscossi oltre detto giorno: *ivi*.

— Gl' interessi delle nuove obbligazioni dello stato si pagano in Vienna, e sopra ricerca dei possessori anche nelle provincie. Rispetto ai prestiti assunti in origine in Olanda ed a Francoforte il pagamento si effettua presso le casse di commercio estere incaricate: *ivi*.

— Le obbligazioni intestate a determinati nomi vengono trascritte ai nomi stessi. Quelle affette a sequestro o vincolo non vengono trascritte se non previo permesso dell' autorità che fece eseguire le prenotazioni: *ivi*.

— (le) di banco fruttanti il 5 per 100 estratte il 2 novembre 1829 sono pagate in moneta di convenzione. Il pagamento incomincia col 1.° del successivo dicembre, ed è effettuato dalla cassa universale del debito dello stato: *ivi*, pag. 308.

— Colla resa del capitale si pagano anche gl' interessi sino al 1.° novembre 1829, e dal 1.° novembre al 1.° dicembre in moneta di convenzione: *ivi*.

OBBLIGAZIONI.

— Per le obbligazioni soggette a vincolo occorre l'autorizzazione dell'autorità che lo ha decretato: 1829, vol. II, part. 1, pag. 309.

— Nel pagamento del capitale delle obbligazioni intestate a fondi politici, chiese, luoghi pii, ecc. hanno luogo le prescrizioni da osservarsi nelle trascrizioni delle obbligazioni stesse: *ivi.*

— Possono i possessori delle obbligazioni, gl' interessi delle quali sono assegnati pel pagamento a qualche cassa filiale di credito, esigere da questa anche il capitale: *ivi.*

— Prestito al 4 per 100 in moneta di convenzione per ritirare gli assegni della cassa centrale in circolazione: *ivi*, pag. 310.

— Forma delle obbligazioni da emettersi col 1.° dicembre 1829, e *coupons* degl' interessi per anni nove. Al presentatore degli scaduti *coupons* saranno dalla cassa universale del debito dello stato e della banca e anche dalle casse filiali pagati gl' interessi: *ivi.*

— Col 1.° febbrajo 1830 dalla cassa suddetta saranno pagate in danaro sonante, moneta di convenzione, le obbligazioni di banco fruttanti il 5 per 100 estratte il 2 gennajo 1830. Nella resa del capitale sono contemporaneamente soddisfatti gl' interessi maturati sino al 1.° gennajo suddetto in valuta di Vienna, e gl' interessi originali del 5 per 100 dal 1.° gennajo al 1.° febbrajo anno corrente: 1830, vol. I, part. 1, pag. 116.

— Affrancazione parziale (delle) del debito dello stato e delle cartelle di rendita del monte lombardo-veneto fruttanti più del 4 per 100. V. *Debito pubblico.*

— (le) della regia camera aulica ungarica fruttanti il 5 per 100 sortite nell'estrazione 1.° marzo 1830 saranno pagate in moneta di convenzione secondo il valore nominale, e quelle fruttanti il 4 ed il 3 *p.* verranno

OBBLIGAZIONI.

rimesse all' originaria misura d' interesse in moneta di convenzione e cambiate verso nuove obbligazioni dello stato: 1830, vol. I, part. 1, pag. 31.

— Pagamento in Buda il 1.° maggio 1830 presso la cassa del credito ungherese degli estratti capitali al 5 per 100 e degl' interessi scaduti sino al 1.° marzo dell' anno stesso, non che degl' interessi originarj del 5 per 100 dal 1.° marzo sino al 1.° maggio 1830: *ivi*, pag. 32.

— Presso la cassa di credito in Buda avrà luogo la conversione delle obbligazioni, ecc. danti il 4 ed il 3 1/2 per 100 sortite nell' estrazione suddetta. — Al momento del cambio saranno soddisfatti gl' interessi delle nuove obbligazioni in moneta di convenzione, ed in valuta di Vienna quelli maturati sino al 1.° marzo 1830 sulle vecchie carte di debito verranno soddisfatti al momento del cambio delle obbligazioni: *ivi*.

— Si riporterà lo svincolo della prenotazione per quelle obbligazioni che fossero sottoposte a sequestro o divieto di rilascio: *ivi*.

— Lo stesso avrà luogo riguardo a quelle obbligazioni destinate ad essere convertite in obbligazioni nuove: *ivi*, pag. 33.

— Nel pagamento dei capitali delle estratte obbligazioni fruttanti il 5 per 100, le quali fossero intestate a fondi politici, chiese, ecc., si osservano le prescrizioni stesse che richiedonsi per la trascrizione delle obbligazioni di questa natura: *ivi*.

— Capitali diffidati nella prima serie e giusta la notificazione 20 aprile 1830 relativa all' ammortizzazione di una parte del *debito pubblico* da pagarsi col 1.° novembre anno stesso in moneta di convenzione e nel valor nominale qualora non ne segua entro il prescritto termine la conversione in obbligazioni di stato fruttanti il 4 per 100: *ivi*.

OBBLIGAZIONI.

— V. *Capitali.*

— Per ottenere il pagamento del capitale si consegnano alla cassa di credito le *obbligazioni* originali, e alla cassa del monte lombardo-veneto le cartelle e i documenti, e per le obbligazioni intestate al portatore tutti i relativi e non ancora scaduti *coupons* ed anche gli assegni o *talons* ove ne fossero stati emessi: 1830, vol. I, part. 1, pag. 33.

— Per lo svincolo delle obbligazioni sottoposte a sequestro od altra prenotazione e pel pagamento di quelle intestate a chiese, conventi, ecc. ed in riguardo alle casse da cui ricevere il pagamento. V. *Capitali.*

— Metodo per la conversione de' capitali diffidati come sopra in obbligazioni danti il 4 per 100. V. *Capitali.*

— Disposizioni per la conversione dei capitali che nell' estrazione pubblica seguita il 27 aprile 1830 sono stati destinati alla diffidazione in obbligazioni danti il 4 per 100. Prospetto dei medesimi. V. *Capitali.*

— Prospetto della terza serie dei capitali destinati alla diffidazione nell' estrazione seguita il 24 maggio 1830, e che possono convertirsi in obbligazioni al 4 per 100: *ivi*, pag. 103.

— V. *Capitali.*

— (le) danti il 4 1/2 per 100 d' interesse del prestito della casa Uatery, Ott, Escher e comp., e dell' altro prestito della casa Marcuard Benther si pagheranno ai creditori in danaro contante ecc., così pure quelle al 4 per 100 del prestito della casa Bethmann e comprensivamente agl' interessi. — Quest' ultime possono essere concambiate verso nuove obbligazioni fruttanti il 4 per 100: *ivi*, pag. 110.

— V. *Capitali.*

— Il termine pel cambio delle mentovate obbligazioni è

prorogato d' ordine di S. M. I. a tutto agosto 1830: 1830, vol. I, part. 1, pag. 112.

— Schiarimenti in riguardo all' applicazione della notificazione 10 maggio 1830 relativa tanto alla restituzione de' capitali diffidati, quanto alla conversione dei capitali stessi in obbligazioni o carte di credito fruttanti il 4 per 100: 1830, vol. I, part. 2, pag. 56.

— La facoltà di chiedere la conversione in nuove obbligazioni al 4 per 100 si estende anche a tutte le cartelle che nei prospetti pubblicati colla notificazione 24 maggio 1830 sono indicate come tuttora giacenti per non essere mai state ritirate. V. *Cartelle.*

— Quarta estrazione dei capitali del debito pubblico destinati alla diffidazione e che possono essere convertiti in nuove obbligazioni. V. *Capitali.*

— (modelli delle) e degli assegni in lingua italiana intestati al portatore per le partite di capitale che non ascendono a fiorini 100, 500 e 1000: 1830, vol. II, part. 1, pag. 187.

— Modo col quale verranno trattate le obbligazioni di banco comprese nella 124.ª serie estratta nel giorno 2 agosto anno corrente: *ivi*, pag. 189.

— Similmente quelle della camera aulica fruttanti il 4 per 100 comprese nella 222.ª serie estratta nel giorno 1.° settembre anno corrente: *ivi*, pag. 191.

— Similmente quelle di banco fruttanti il 4 per 100 comprese nella 148.ª serie estratta il 2 novembre anno corrente: *ivi*, pag. 206.

— Se le obbligazioni al 5 o 6 per 100 prodotte per la riforma sono vincolate da cauzione in causa di servizio, la cassa universale, ecc. e quella della banca rilasciano ai cauzionati gli assegni o certificati da emettersi per l' accordato aumento al 4 per 100: 1830, vol. II, par. 2, pag. 173.

OBBLIGAZIONI.

— (le) al 4 per 100 che verranno sostituite ad obbligazioni al 5 o 6 per 100 sottoposte a cauzione di servizio, dovranno esattamente vincolarsi, come lo erano le obbligazioni consegnate per la riforma: 1830, vol. II, part. 2, pag. 173.

— Se queste sono affette da vincolo in causa di appalti, contratti od altro, la cassa procede alla loro riforma in obbligazioni al 4 per 100 solo nel caso che il cauzionante produca l'assenso di quell'autorità che ha decretato il vincolo delle medesime: *ivi*.

— Pel concambio delle vecchie cartelle del monte lombardo-veneto affette da vincoli con nuove obbligazioni dello stato si presenta, oltre la cartella, anche il decreto dell'autorità che ordina lo scioglimento oppure il trasporto dei vincoli. Le annotazioni di vincolo sono eseguite a tergo dell'obbligazione: *ivi*, pag. 176.

— V. *Cartelle*.

— È riservata alle chiese, ai conventi e pii istituti di patronato privato la libera disposizione del loro patrimonio e la scelta quindi fra il rimborso dei capitali corrispondenti alle rendite inscritte sopra cartelle estratte, o la loro conversione in nuove obbligazioni fruttanti il 4 per 100: *ivi*, pag. 179.

— All'opposto gli altri istituti, pie fondazioni, pubblici stabilimenti e corporazioni, il cui patrimonio dipende dall'amministrazione di autorità pubbliche, sono obbligati nei casi eventuali a far convertire le diffidate cartelle e rendite in obbligazioni al 4 per 100: *ivi*.

— Sono trattate al pari delle obbligazioni appartenenti ai fondi politici di dotazioni dello stato le cartelle del monte lombardo-veneto inscritte come dotazioni per oggetti di culto od altro consimile, rimanendo inscritte sui registri del monte al 5 per 100: *ivi*, pag. 182.

OBBLIGAZIONI.

— In quanto a quelle da vincolarsi non solo dovrà il vincolo riportarsi a tergo delle obbligazioni, ma i relativi *coupons* non verranno più restituiti, ma bensì trattenuti dalla prefettura del monte, traforati ed annullati, ecc.: 1830, vol. II, part. 2, pag. 222.

— Quelle della 312.ª serie estratte il 3 gennajo 1831 del prestito fatto col mezzo della casa Goll, lett. *C* al 4 per 100 e lett. *A* al 4 1/2 verranno concambiate con altre obbligazioni allo stesso interesse. Il concambio avrà luogo tanto presso la cassa universale del debito dello stato e della banca, quanto presso la casa bancaria Hope ad Amsterdam: 1831, vol. I, part. 1, pag. 6.

— (le) della camera aulica fruttanti il 5 per 100 sortite nella 233.ª serie estratta il 1.° marzo 1831 verranno concambiate con altre obbligazioni dello stato fruttanti il 5 per 100 in moneta di convenzione: *ivi*, pag. 28.

— Anche le cartelle di una rendita minore di fiorini 100 inscritte al presentatore, delle quali viene domandata la conversione in obbligazioni di stato al 4 per 100, possono essere assoggettate a vincolo: 1831, vol. I, part. 2, pag. 45.

— (le) della camera aulica fruttanti il 5 per 100 sortite nella serie 226.ª estratta il 1.° giugno 1831 verranno concambiate con altre obbligazioni dello stato fruttanti il 5 per 100 in moneta di convenzione: 1831, vol. II, part. 1, pag. 63.

— (le) della banca fruttanti il 5 per 100 sortite nella serie 112.ª estratta a Vienna il 2 novembre 1831 verranno concambiate con altre obbligazioni dello stato fruttanti il 5 per 100 in moneta di convenzione: *ivi*, pag. 229.

— Il giudizio sulle dimande per ammortizzazione anche delle nuove obbligazioni al 4 per 100 e dei relativi *coupons* e *talons* spetta esclusivamente al tribunale civile di prima istanza in Milano: *ivi*, pag. 64.

OBBLIGAZIONI.

— Similmente di quelle sortite nella serie 186.ª estratta il 1.° agosto 1831: 1831, vol. II, part, 1, pag. 86.

— Gl' interessi delle obbligazioni del monte lombardo-veneto fruttanti il 4 ed il 5 per 100 possono essere riscossi anche presso la cassa universale del debito dello stato in Vienna e presso le altre casse di credito fuori del territorio lombardo. Disposizioni per le attergazioni e pei trasporti a carico delle casse che devono eseguire i pagamenti: 1832, vol. I, part. 1, pag. 3.

— Disposizioni per la restituzione dei capitali delle obbligazioni della camera aulica fruttanti il 6 per 100 contenute nella serie 154.ª estratta il 2 gennajo 1832. V. *Capitali.*

— (le) erariali degli stati della Boemia fruttanti il 5, il 4 ed il 3 1/2 per 100 sortite nella serie 425.ª estratta il 1.° febbrajo 1832 verranno concambiate con altrettante obbligazioni dello stato fruttanti lo stesso interesse in moneta di convenzione: 1832, vol. II, part, 1, pag. 11.

— (le) di banco fruttanti il 5 per 100 sortite nella serie 25.ª estratta il 1.° marzo 1832 verranno concambiate con altre obbligazioni dello stato allo stesso interesse: *ivi*, pag. 21.

— (le) della camera aulica fruttanti il 4 per 100 estratte il 2 novembre 1832 nella serie 220.ª verranno concambiate con altrettante nuove obbligazioni dello stato fruttanti il 4 per 100 in moneta di convenzione: 1832, vol. II, part. 1, pag. 130.

— (le) di banco estratte il 1.° agosto 1832 fruttanti il 5 per 100 verranno concambiate con altre allo stesso interesse in moneta di convenzione: *ivi*, pag. 83.

— (le) della camera aulica fruttanti il 4 per 100 sortite il 2 novemb. 1832 nella serie 220.ª verranno concambiate

OBBLIGAZIONI.

con altre obbligazioni dello stato fruttanti il 4 per 100 in moneta di convenzione: 1832, vol. II, part. 1, pag. 130.

— (le) dello stato lettera *B. B.* fruttanti il 5 per 100 derivanti dal prestito Goll e sortite nella serie 324.ª nell' estrazione 1.° dicembre 1832 verranno concambiate con altrettante obbligazioni fruttanti il 5 per 100 in moneta di convenzione: 1833, vol. I, part. 1, pag. 1.

— (le) erariali degli stati della Boemia fruttanti il 3, 1/2, il 4 e il 5 per 100 sortite nella serie 443.ª estratta il 2 gennajo 1833 verranno concambiate con altre nuove obbligazioni dello stato fruttanti l'eguale interesse: *ivi*, pag. 3.

— (le) di banco fruttanti il 5 per 100 sortite nella serie 40.ª estratta il 1.° marzo 1833 verranno concambiate con altre nuove obbligazioni allo stesso interesse in moneta di convenzione: *ivi*, pag. 6.

— (le) degli stati erariali della Boemia sortite nella serie 454.ª estratta il 1.° giugno 1833 fruttanti il 4 ed il 5 per 100 verranno concambiate con nuove obbligazioni allo stesso interesse: 1833, vol. II, part. 1, pag. 39.

— (le) della camera aulica fruttanti il 5 per 100 sortite il 1.° agosto 1833 nella serie 237.ª verranno concambiate con altrettante obbligazioni dello stato fruttanti lo stesso interesse a moneta di convenzione: *ivi*, pag. 57.

— (le) della banca di Vienna fruttanti il 5 per 100 sortite il 2 novembre 1833 colla serie 62.ª verranno concambiate con altrettante obbligazioni dello stato fruttanti l'eguale interesse: *ivi*, pag. 102.

— Disposizioni per la restituzione de' capitali delle obbligazioni della camera aulica fruttanti il 6 per 100 estratte il 2 dicembre 1833. V. *Capitali*.

OBERER Federico e Teresa. V. *Privilegio patenti*.

OBERER Teresa. V. *Privilegio patenti.*

OBERHOFFER Leopoldo Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

OBERSTEINER Luigi. V. *Privilegio patenti.*

OCCORRENZE (le) d' ufficio che vengono richiamate dalle autorità subalterne sopra ricorsi e reclami in affari giudiziarj sono esenti da tassa, bollo e porto di posta. V. *Tasse.*

ODERSKY Ernesto. V. *Privilegio patenti.*

— L. Z. V. *Privilegio patenti.*

OEFFERL Giorgio. V. *Privilegio patenti.*

OFFENHEIM A. R. V. *Privilegio patenti.*

OGGETTI invenzionati. V. *Invenzioni.*

— di provenienza furtiva. V. *Procedura.*

OLJ. Il dazio d' importazione nelle provincie poste entro la linea doganale degli olj che si producono nel territorio del governo della Dalmazia, in quello di Ragusi e nell' Albania austriaca è ridotto alla metà del tributo finora pagato, cioè dalle lir. 21. 42. 8 alle lir. 10. 71. 4 al quintale metrico sporco: 1830, vol. I, part. 1, pag. 84.

— Le spedizioni devono essere accompagnate da un certificato dell' autorità politica che gli olj sono di produzione nazionale: *ivi*, pag. 85.

— Gli uffici doganali pei quali passano le spedizioni pongono il sigillo d' ufficio ai recipienti e rilasciano una bolletta d' uscita, la quale riferendosi alla licenza dell' autorità politica dovrà esprimere il peso degli olj, le marche dei recipienti ed il numero dei suggelli e dei piombi ad essi apposti: *ivi.*

— Gli olj dovranno giungere scortati da tali documenti e coi suggelli intatti all' ufficio della linea daziaria, il quale rilascerà una bolletta d' entrata e di accompagnamento: *ivi.*

— I recipienti non possono essere sbarcati in un porto

OLJ.

franco se non sotto la vigilanza d' ufficio e deposti in un magazzino di dogana qualora non fossero passati per la linea delle dogane: 1830, vol. I, part. 1, pag. 85.

— (gli) prodotti nelle isole del Quarnero, compresi nella tariffa daziaria della Dalmazia, venendo importati nelle altre provincie della monarchia devon gioire dello stesso favore accordato agli olj dalmatini, e quindi non si esigeranno per dazio d' importazione di essi che 2 fiorini per ogni centinajo sporco: 1832, vol. I, part. 1, pag. 22.

— (gli) dell' Istria saranno trattati al pari degli olj dalmatini riguardo al dazio d'entrata che sarà di 2 fiorini per centinajo sporco di Vienna: 1833, vol. II, part. 2, pag. 323.

ONORE offeso. V. *Trasgressioni gravi contro la sicurezza dell' onore.*

OPERAI, artefici, ecc. Ogni individuo della classe degli artefici ed operai provenienti dai paesi confinanti nei quali si manifestò il vajuolo dev' essere sottoposto alla vaccinazione nel momento dell' entrata nella Lombardia qualora non possa giustificare di essere stato vaccinato, o non presenti segni magistrali d' aver subito l' innesto del vajuolo vaccino o di aver superato il vajuolo naturale: 1830, vol. I, part. 2, pag. 19.

— In caso di rifiuto o non essendo eseguibile la vaccinazione, l' individuo dovrà essere rimandato: *ivi.*

— In caso di sviluppo del miasma nel finitimo stato estero i medici condotti dei comuni situati ai confini, ove si verifica l' entrata in questo stato, devono tenersi sempre provveduti di vaccino onde eseguire l' innesto sopra ogni individuo della classe predetta che nella voluta verificazione non presentasse segni del subito innesto o del superato vajuolo naturale: *ivi*, pag. 20.

OPERAI. Nel caso di rifiuto come sopra sarà ogni individuo opponente respinto all'estero: 1830, vol. I, part. 2, pag. 20.

— e garzoni dei varj mestieri da munirsi del libretto di scorta. V. *Garzoni. Libretto di scorta.*

OPERAZIONI daziarie. Disposizioni della camera aulica per assicurare il regolare adempimento delle cautele prescritte nelle operazioni daziarie e per conoscere in ogni evento delle persone che ne debbono rispondere: 1831, vol. I, part. 2, pag. 16.

— Ogni impiegato che avrà eseguita la visita, il pesamento, ecc. dei colli di merci presentate alle professioni daziarie certifica colla propria firma la da lui praticata operazione d'ufficio. Il certificato si appone sulla dichiarazione della merce, sul registro o sulla matrice del ricapito, ecc.: *ivi*, pag. 17.

— Presso le dogane principali di deposito il certificato di apposizione o rimozione dei suggelli si eseguisce sul libro di magazzino quando non esista la dichiarazione della merce per essere altrove rimasta: *ivi*.

— Se per le merci di transito o di altra destinazione per le quali occorra una verificazione, non venisse pesato o visitato l'intero carico, s'indicherà nel certificato relativo su quali colli l'operazione fu eseguita e quale risultato ne sia emerso: *ivi*.

— Dei due esemplari della dichiarazione delle merce, la certificazione delle operazioni d'ufficio si eseguisce su quell'esemplare che si contrappone al registro: *ivi*, pag. 18.

— Punizione degl'individui che omettessero di eseguire il prescritto certificato e del capo d'ufficio che mancò di obbligarveli: *ivi*.

— Similmente pel caso d'inesattezza qualunque nelle certificazioni anche in via criminale qualora emergessero indizj di un delitto: *ivi*.

OPERAZIONI. Tanto nel caso di visite agli uffici daziarj, quanto in occasione di ricevere i libri consunti le Intendenze ispezionano i libri stessi e passano alle misure di rigore di loro competenza in caso di scoprimento di abusi o di omissioni: 1831, vol. I, part. 2, pag. 18.

OPERE d'artisti. Sono esenti dal dazio d'entrata le opere d'artisti viventi domiciliati in Venezia nell'introduzione nelle provincie della monarchia. V. *Artisti*.

— a carico dei comuni. V. *Strade*.

— di fortificazione: 1832, vol. II, part. 2, pag. 124.

OPPIGNORAZIONE (atti d'). Modulo di ricevuta da rilasciarsi dagli esattori per gli atti suddetti. V. *Imposizioni dirette. Esattori*.

ORDINARJ (gli) diocesani domanderanno d'ora innanzi di caso in caso l'assenso politico qualora non si credano autorizzati a dispensare dagl'impedimenti posti dalla disciplina canonica del matrimonio anche pei gradi rilassati di parentela o cognazione non contemplati dal codice civile: 1830, vol. II, part. 2, pag. 201.

— V. *Matrimonj*.

Si consultano loro per opportuna intelligenza l'estratto dalla normale sulla giurisdizione ecclesiastica pei parenti che convivessero con individui appartenenti al militare: *ivi*, pag. 218.

— diocesani. V. *Matrimonj*.

ORDINARIATI. Legalizzazione di documenti, ecc.: 1832, vol. II, part. 1, pag. 72.

— Presso di essi tengonsi gli esami di concorso alle cattedre d'istruzione religiosa, destinando all'uopo gli esaminatori ed i quesiti. V. *Ginnasj. Maestri elementari*.

ORDINI religiosi militari. V. *Crediti verso lo stato. Pensioni*.

— V. *Pensioni ecclesiastiche*.

ORFANI d'impiegati. Precauzioni da osservarsi dalle casse dei fondi politici degli stati provinciali e delle città

ORFANI.

onde gli orfani figli d'impiegati ed ufficiali non fruiscano indebitamente di un doppio provvedimento di grazia, il sussidio di educazione, pensione od altro, che deve cessare a favore dei medesimi al compimento dell'età normale od alle epoche superiormente prescritte: 1831, vol. II, part. 2, pag. 218.

— A favore di quelli che godono di un assegno, entrando in uno stabilimento di educazione o di ricovero, il quale o sia dotato dall'erario, o sia sotto la suprema direzione dell'amministrazione dello stato, cessano gli appuntamenti premessi dal momento del loro ingresso nello stabilimento: 1832, vol. II, part. 2, pag. 112.

— (gli) all'opposto che entrano in uno stabilimento privato godono dei loro assegni sino all'età normale o sino all'epoca loro concessa: *ivi*, pag. 113.

— Gli assegnamenti di grazia concessi ad orfani e che debbono continuare fino al compimento de' loro studj non debbono loro pagarsi per alcun tratto di tempo successivo che dai medesimi s'impieghi per prepararsi agli esami necessarj pel conseguimento della laurea dottorale: 1833, vol. I, part. 2, pag. 36.

— V. *Impiegati. Pensioni. Tutori.*

ORGANINI, strumenti musicali. V. *Dazj.*

ORIUOLI negli organini. V. *Organini.*

ORRIGONI Giorgio. V. *Privilegio patenti.*

OSIO Angelo. V. *Privilegio patenti.*

OSPEDALI. V. *Spedali.*

OSTERIE e bettole. Prescrizioni per reprimere i disordini attribuiti all'indisciplina ed al soverchio numero delle bettole ed osterie. V. *Bettole.*

OSTRICHE e pesci freschi. Le spedizioni di tai generi col mezzo delle diligenze erariali pagano agli uffici postali la metà soltanto dei diritti di porto: 1829, vol. II, part. 2, pag. 228.

Otto Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

Ottochen Giorgio. V. *Privilegio patenti.*

Ottomani. Le disposizioni del § 9 della norma di giurisdizione 29 settembre 1819 è applicabile anche agli affari di commercio nei quali sono interessati sudditi ottomani o come attori o come rei convenuti: 1829, vol. I, part. 1, pag. 229.

— (viaggiatori). Presentandosi ai confini austriaci dei viaggiatori maomettani che abbiano con sè degli schiavi, dovranno dai rispettivi uffici di confine essere avvertiti in modo regolare del tenore delle leggi, e specialmente della sovrana risoluzione 25 giugno 1826, giusta la quale negli stati di sua maestà imperiale e reale apostolica non è tollerato lo stato di schiavitù. — Sono quindi diffidati dipendere da essi o il rimandare i loro schiavi in altro territorio, o il sottomettersi riguardo ai medesimi alle leggi quì vigenti: 1830, vol. I, part. 2, pag. 49.

— Nulla potrà mai impedire in caso di riclamo da parte degli schiavi sul territorio austriaco l'esatta osservanza delle leggi vigenti contro la schiavitù: *ivi.*

Oudart Angelo Antonio. V. *Privilegio patenti.*

Oziosi e girovaghi. V. *Garzoni artigiani stranieri. Polizia.*

PACK Antonio. V. *Privilegio patenti.*

PACKTER Antonio e Wapenstein Rodolfo. V. *Privilegio patenti.*

PAGLIA e sapone. Nuova tariffa dei dazj d'entrata ed uscita degli articoli di sapone, paglia e tessuti di paglia: 1829, vol. II, part. 1, pag. 313.

PAPAFAVA conte Alessandro. V. *Privilegio patenti.*

PARACARRI o ripari sulle pubbliche strade in caso di guasti arrecati. V. *Strade.*

PARENTELA. Il direttore, il prefetto ed il professore degli studj non possono esercitare le loro attribuzioni negli esami di scolari coi quali sono congiunti in parentela. V. *Istruzione pubblica.*

PARERI d'arte. Sono scritti in carta con bollo da cent. 60, e pagasi per essi la tassa di fior. 24, moneta di convenzione, prima che sia formato il voto: 1832, vol. I, part. 2, pag. 37.

PARMA. V. *Convenzione per la consegna dei delinquenti. Armi. Falci.*

PASSAPORTI a garzoni ed operai. V. *Garzoni. Libretti di scorta. Polizia. Trasgressioni gravi di polizia.*

PASSOLI Giovanni Cristiano. V. *Privilegio patenti.*

PASTE monetabili. Tasse che si esigono dall'imperiale regia zecca per la raffinazione delle paste monetabili tanto d'oro che d'argento. Misura e proporzione di esse: 1829, vol. II, part. 1, pag. 268.

— La zecca paga indilatamente l'importo delle partite d'oro, d'argento o dorate non di grande entità che le vengono presentate, od almeno un acconto: *ivi.*

PASTORIE Giacomo. V. *Privilegio patenti.*

PATENTI di privilegio d' industria. La camera aulica generale è autorizzata a concederle e prorogarne la durata: 1829, vol. I, part. 2, pag. 29.

— di privilegio. Tassa di bollo per l' emissione dei documenti in tedesco relativi alle patenti di privilegio. V. *Privilegi.*

— od attestati di sanità. V. *Falsificazione.*

— di privilegio (elenco delle) rilasciate ad inventori ed artisti, ecc. V. *Privilegio patenti.*

PATRIMONIO ecclesiastico. Beni di esso in quanto alla durata e condizioni degli affitti. V. *Affitti. Beneficj.*

PATROCINATORI. V. *Tasse.*

PATROCINIO (competenze di). V. *Avvocati.*

PATRONATO (beneficj di) privato. Disposizioni per procurarne la provvista. V. *Beneficj.*

PAUMEISTER Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

PAUSEN Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

PAUSINGER Leopoldo. V. *Privilegio patenti.*

PAVIA. La percorrenza fra Pavia ed Abbiategrasso è ridotta a tre poste: 1831, vol. I, part. 2, pag. 5.

PEDAGGIO del ponte sul Ticino presso Boffalora. Regolamento e tariffa dei diritti esigibili. L' attivazione di esso avrà principio col 1.° gennajo 1831: 1830, vol. II, part. 2, pag. 247.

— I diritti di pedaggio e quelli di passaggio per le barche, barchetti e battellini dall' una all' altra sponda nel tramite indicato in questo regolamento sono regolati nella tariffa: *ivi*, pag. 248.

— Il pagamento dei diritti, ecc. si fa per intiero nell' ufficio apposito di riscossione stabilito ad una delle teste del ponte: *ivi.*

— Non pagano che una sola volta le persone, le vetture, i carri, le bestie, ecc. che ritornano entro la giornata, fra le due *Ave Maria: ivi.*

PEDAGGIO.

— Pel passaggio durante la notte si paga la metà di più della tassa stabilita: 1830, vol. II, part. 2, pag. 238.

— Ai passeggieri o conducenti che intendono di far ritorno nella giornata l'ufficio di riscossione rilascia la ricevuta dei diritti pagati, onde profittare del favore succennato: *ivi*.

— La tariffa resta continuamente esposta alla vista dei passeggieri. Le quistioni sull'applicazione di essa sono risolte dall'impiegato di maggior grado della vicina dogana. I passeggieri non possono intanto rifiutarsi al pagamento dei diritti, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria od amministrativa della sponda su cui è posto l'ufficio di riscossione: *ivi*, pag. 249.

— Soggiace alla multa di lir. 11, cent. 49 chiunque tenta di defraudare il diritto di passaggio o pedaggio, e di lir. 57. 47 chi insulta con parole ingiuriose i preposti alla riscossione dei diritti, e del doppio quando si usassero vie di fatto, oltre le pene corporali a termini di legge: *ivi*.

— Non potendo i contravventori soddisfare le multe, le scontano col carcere: *ivi*.

— La cognizione delle contravvenzioni spetta alle autorità amministrative o giudiziarie di quello dei due governi sulla cui sponda si troverà l'ufficio dell'appaltatore: *ivi*, pag. 250.

— Sono esenti dal pagamento dei diritti di pedaggio i principi, gli ambasciatori, i ministri, ecc. dei due stati, i corrieri e le staffette che viaggiano per pubblico servigio, i cavalli di posta di ritorno ed i loro postiglioni, gl'ingegneri delle pubbliche costruzioni e loro subalterni, gli appaltatori ed i carriaggi inservienti al trasporto dei materiali da impiegarsi nei lavori del ponte: *ivi*.

— Tariffa dei diritti come sopra: *ivi*, pag. 251.

PEGNO sulla pensione, assegno o sussidio. V. *Pensioni.*

PELIKAN Federico. V. *Privilegio patenti.*

PELIZZARI Stefano. V. *Privilegio patenti.*

PENA di morte. V. *Cordoni sanitarj.*

PENE pecuniarie. V. *Multe.*

PENSIONATI. V. *Pensioni.*

PENSIONI. Soltanto nel caso in cui un quiescente viene reimpiegato in un posto di servizio stabile ed organizzato col godimento del soldo sistematico può pel medesimo cumularsi il succennato posteriore tempo di servizio a quello precedente, e quindi in occasione dell' ulteriore di lui definitivo pensionamento tutta calcolarsi questa complessiva durata di servizio: 1829, vol. II, part. 2, pag. 155.

— V. *Impiegati.*

— Come saranno da trattarsi le vedove ed i figli di un impiegato o d'un inserviente morto durante un' inquisizione o a dì cui carico fossero emerse tali incolpazioni e mancanze da renderlo indegno di pensione o provvigione: 1830, vol. I, part. 2, pag. 7.

— V. *Impiegati.*

— Per le convenienti valutazioni nel calcolo dei trattamenti normali di quiescenza è dichiarato essere sottoposti alla ritenuta del 2 per cento quegl' individui che erano impiegati in posti stabili sotto il cessato governo italiano e che ora prestano servigio provvisorio con diurno o soldo bimestrale presso uffici non organizzati: *ivi*, pag. 53.

— Il pensionato può cedere e dare a pegno la sua pensione come ogni altro sussidio personale assegnatogli sulle pubbliche casse entro i limiti di legge, cioè fino alla metà: 1831, vol. I, part. 1, pag. 38.

— Il cessionario o creditore chiede al giudice personale del pensionato l' annotazione sulla pubblica cassa del diritto concessogli dal suo documento: *ivi.*

PENSIONI.

— Se l'atto fa piena prova del suo contenuto, e non emerge dubbio sulla capacità personale del pensionato, il giudice decreta l'istanza, ordina l'intimazione alla controparte ed alla cassa ed informa l'autorità da cui questa dipende: 1831, vol. I, part. 1, pag. 38.

— Contro il decreto del giudice ha luogo il ricorso come è disposto dal regolamento giudiziario: *ivi*, pag. 39.

— L'efficacia legale della cessione e del pegno accordato si data dal momento in cui il decreto giudiziale è intimato alla pubblica cassa: *ivi*.

— Anche le mogli degl'impiegati contabili presso i luoghi pii sono tenute per aspirare alle pensioni di vedovanza di presentare la reversale di postergazione all'erario nei loro diritti dotali entro sei mesi dalla ricevuta diffidazione: 1831, vol. I, part. 2, pag. 32.

— V. *Impiegati*.

— La disposizione sovrana di accordare alle vedove ed orfane pensionate la facoltà in caso di nuovo matrimonio o di ricevere all'atto di questo una proporzionata somma per una volta tanto, con rinuncia ad ogni ulteriore percezione, ovvero di riservarsi il diritto a venire riammesse al godimento della pensione stessa in caso di susseguente vedovanza, è dichiarata estesa anche ai casi verificatisi dopo il 25 maggio 1814: 1831, vol. II, part. 2, pag. 178.

— La suddetta disposizione è applicabile anche alle vedove che, rimaritandosi, lasciassero figli, cui dovesse essere continuato il pagamento per intero delle pensioni assegnate già collettivamente alle vedove ed ai figli. A dette vedove è accordata anche in caso di nuova vedovanza la gratificazione limitata all'importo di un'annata e mezzo della pensione stata da esse goduta fino al nuovo loro matrimonio: *ivi*.

PENSIONI.

— Non può aver luogo la sospensione della pensione o del soldo di quiescenza agl' individui inquisiti per delitto o per grave trasgressione politica se non dopo emanata la sentenza di condanna; perchè solo dopo tale emanazione dev' essere deciso, se a cagione del commesso delitto o della commessa grave trasgressione politica deve aver luogo dal giorno della sentenza la perdita della pensione o soldo di quiescenza, o della provvisione: 1832, vol. I, part. 1, pag. 1.

— Il pagamento della pensione cessa col giorno della morte degli *ex* religiosi in quanto ad essi, e nei casi in cui viene applicata la normale italiana del 12 febbrajo 1806 dovrà osservarsi anche in avvenire quanto ivi è disposto: 1832, vol. I, part. 2, pag. 21.

— In caso di morte di un impiegato provvisorio qualificato per altro ad ottenere in via di grazia la pensione a norma delle direttive austriache, passato però ad altra vita prima di averla conseguita, è in facoltà della camera aulica di ricorrere in via di grazia ed in circostanze meritevoli di particolare riguardo per conseguire a favore dei parenti del medesimo quel trattamento più favorevole che gli sarebbe stato devoluto: *ivi*, pag. 35.

— In caso di nuovo matrimonio delle vedove d'impiegati i sequestri, le prenotazioni ed i decreti di esecuzione riportati sopra la metà od altra quota di pensione hanno vigore fino alla concorrenza del credito anche sopra la metà della gratificazione: 1833, vol. I, part. 2, pag. 28.

— Prescrizioni da osservarsi nei casi di assegnamento di pensione civile pel computo degli anni di servizio degli ufficiali *ex* veneti ed impiegati della Dalmazia assunti come tali relativamente al periodo di tempo dal 17 maggio 1797 fino al febbrajo 1806 ch' essi passarono in Dalmazia: 1833, vol. II, part. 2, pag. 367.

PENSIONI.

— Sono messi a calcolo nella misura della pensione che si fosse per accordare giusta le norme austriache tanto agl' impiegati del già regno d' Italia definitivamente reimpiegati nel regno lombardo-veneto che alle loro vedove ed orfani anche gli assegni *ad personam* accordati agli impiegati stessi: 1833, vol. II, part. 2, pag. 375. —

— Anche agl' impiegati comunali sono applicabili in parità di circostanze le norme di pensione e di trattamento normale stabilite a favore degl' impiegati e del rimanente personale che per 10 anni prestano servizio provvisorio, ecc.: 1829, vol. II, part. 2, pag. 132.

— È accordato agl' impiegati dei comuni aventi congregazione municipale lo stesso trattamento normale degli impiegati provvisorj che per 10 anni servirono il governo austriaco, ecc.: *ivi*, pag. 223.

— V. *Impiegati*.

— a favore dei maestri comunali. V. *Maestri comunali*.

PENSIONI ecclesiastiche. È protratto a tutto il 1829 il termine all' insinuazione dei crediti per arretrati anteriori al 1.° aprile 1814 procedenti da pensioni ecclesiastiche, comprese quelle de' commendatori di ordini religiosi militari che erano inscritte al 20 aprile 1814 sui registri della cassa pensioni del già monte Napoleone, o che si trovassero in corso attuale di pagamento sulle casse di queste provincie: 1829, vol. II, part. 1, pag. 239.

PENSIONI militari. I segretarj di piazza italiani sono parreggiati nel trattamento normale agli alfieri delle imperiali regie truppe: 1833, vol. I, part. 2, pag. 112.

— V. *Invalidi*.

— V. *Provvigioni*. *Debito pubblico*. *Sequestri*.

PERGAMENTER Salomone. V. *Privilegio patenti*.

PERIBONI (di) Bernardo. V. *Privilegio patenti*.

— Maria. V. *Privilegio patenti*.

PERICOLO della vita. Premio a chi col pericolo della propria salva ad altrui la vita. V. *Premj*.

PERITI. Quando la distanza non eccede un miglio italiano i periti chiamati dalle istanze politiche non possono pretendere alcuna dieta di viaggio o permanenza: 1830, vol. II, part. 2, pag. 229.

— Le competenze dovute dalle parti ai periti giudiziali saranno per l'avvenire determinate, salvo il ricorso all'autorità superiore, da quei giudizj che avranno decretato la perizia ed ai quali la stessa debba perciò presentarsi: 1831, vol. I, part. 1, pag. 36.

— I certificati e le quitanze dei testimonj e periti per le indennità e competenze che loro si pagano dai giudizj criminali e politici non sono esenti dall'obbligo del bollo. V. *Bollo della carta. Procedura.*

PERIZIE. V. *Periti*.

PERL fratelli Giacomo e Francesco, ecc. V. *Privilegio patenti*.

PERMESSI d'assenza. V. *Artigiani. Garzoni ed operai.*

PERRIGNA Antonio. V. *Privilegio patenti*.

PERREVE (di) cavaliere Lodovico. V. *Privilegio patenti*.

PERUTKA Giovanni e Kranke Federico. V. *Privilegio patenti*.

PESCE. La qualità di pesce sotto la denominazione d'*acciughe* dev'essere assoggettata al dazio cui sono soggette le sardelle ed i sardelloni. V. *Dazj*.

PESCI freschi. V. *Dazj*.

— di mare fini e comuni, secchi, affumicati, salati, ecc. Per l'introduzione nelle provincie della monarchia poste dentro della linea doganale con l'agevolezza del dazio d'entrata conceduta dalla notificazione 15 maggio 1828 occorre che l'autorità politica, la quale rilascia la licenza per l'esportazione, certifichi in essa che i pesci suddetti sono di produzione nazionale: 1829, vol. I, part. 1, pag. 89.

— Gli uffici delle dogane pei quali passa la spedizione

Pesci.

pongono il sigillo d'ufficio ai recipienti e rilasciano una bolletta d'uscita esprimente la qualità della merce, il peso, le marche, ecc.: 1829, vol. I, part. 1, pag. 89.

— Per le provenienze dall'Istria e da altri luoghi del Litorale, ove non esistono dogane, alla mancanza di bolletta d'uscita si supplisce cautandosi i recipienti col suggello a ceralacca o a fuoco dell'autorità comunale o politica che rilascia il certificato: *ivi*, pag. 90.

— In tal modo cautata la merce dovrà giungere all'ufficio della linea daziaria, il quale riuniti i ricapiti al proprio registro rilascia in vece una bolletta di dazio di consumo o di assegnamento: *ivi*.

— I recipienti suddetti non possono essere sbarcati in un porto franco se non sotto la vigilanza d'ufficio, e qualora non fossero passati per la linea delle dogane, dovranno deporsi in un magazzino di dogana: *ivi*.

— Sono esenti da qualunque particolare tributo i certificati d'origine, le bollette, i suggelli, ecc.: *ivi*, pag. 91.

— Continua ad aver vigore la tariffa 1.° novembre 1823 per ciò che riguarda i diritti d'importazione e di esportazione delle diverse qualità di pesce in essa specificate, e si esigeranno di conseguenza le tasse in corso nel Veneto: 1829, vol. II, part. 2, pag. 140.

— freschi ed ostriche. V. *Porto di posta. Tasse postali.*

Peso delle merci. Come si calcola il peso sporco delle merci riposte in diversi involucri o recipienti secondo la diversa professione daziaria cui si vogliono destinare le merci e secondo le diverse qualità delle merci: 1829, vol. II, part. 2, pag. 150.

Peste. Attivazione delle patenti sovrane portanti le discipline di preservazione e di cura nei casi di peste, *cholera morbus*, ecc. V. *Sanità.*

Peters Enrico. V. *Privilegio patenti.*

PETERSCH Ambrogio. V. *Privilegio patenti.*

PETIZIONI, memorie, ecc. di persone bisognose per ottenere l'esenzione dalla tassa personale. V. *Tassa personale. Bollo della carta.*

— pei trasporti d'estimo. Norme della mercede da corrispondersi ai commissarj distrettuali per la stesa delle petizioni suddette. V. *Trasporti d'estimo.*

PETRI Amedeo e Schnabe Enrico. V. *Privilegio patenti.*

— Bernardo. V. *Privilegio patenti.*

PETROWITZ Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

PFANDLER Francesco. V. *Privilegio patenti.*

PFISTER Matteo. V. *Privilegio patenti.*

PFUNDMAYER Serafino. V. *Privilegio patenti.*

PHILIPPI Giovanni Amedeo. V. *Privilegio patenti.*

PHORUS, società azionaria, ecc. V. *Privilegio patenti.*

PICCHE. V. *Armi.*

PICK Leopoldo di Comorn. V. *Privilegio patenti.*

— Isacco. V. *Privilegio patenti.*

PIECHI (i) che le autorità giudiziarie dirigono all'estensore della gazzetta per l'inserzione degli editti devono essere affrancati a cura degli uffici tassatorj: 1829, vol. I, part. 2, pag. 25.

— Gli uffici suddetti procedono alla riscossione degl'importi dell'affrancatura unitamente agli altri diritti: *ivi.*

— e lettere. V. *Poste.*

PIESEN Caterina e Davide. V. *Privilegio patenti.*

PIGNORATARJ. Sono richiamate a rigorosa osservanza le discipline prescritte dal decreto 27 ottobre 1802 per gli esercenti la professione di rigattiere e pignoratario. Modulo pei registri da tenersi dai medesimi: 1832, vol. I, part. 2, pag. 13.

PILLERSDORF (barone di). Sua nomina a cancelliere dell'imperiale regia cancelleria aulica riunita: 1831, vol. I, part. 2, pag. 53.

PILTZ Agostino. V. *Privilegio patenti.*

— Federico Antonio. V. *Privilegio patenti.*

PINAFFEL Ferdinando, Gemperle Giovanni e Giuseppe e Frantz Francesco. V. *Privilegio patenti.*

PINELLA Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

PINKAFELD (l'ufficio di) sotto la denominazione del trentesimo di giornaliero traffico è commutato in ufficio commerciale del trentesimo, e quello di dogana commerciale e del trentesimo di *Hoheneg* è cambiato in ufficio ordinario di dogana e sussidiario del trentesimo: 1829, vol. I, part. I, pag. 164.

PIROTECNIA. Per la fabbricazione e vendita di oggetti pirotecnici ossia di fuochi d'artificio è necessario il superiore permesso: 1830, vol. II, part. 1, pag. 146.

— Per ottenere il permesso occorre la prova della posseduta abilità ed il parere di abili periti: *ivi*, pag. 141.

— Nella concessione si ha riguardo allo stato ed alla condizione del laboratorio: *ivi.*

PIUME. Il dazio d'introduzione delle piume procedenti dall'Ungheria è ridotto a lir. 1. 11. 6 al quintale metrico peso sporco: 1829, vol. II, part. 1, pag. 278.

PIZZI di refe. Il dazio d'importazione nell'interno della monarchia dei pizzi di refe fabbricati nel circondario del porto franco di Venezia è ridotto a lir. 1 per ogni libbra metrica indistintamente: 1831, vol. II, part. 2, pag. 209.

PLENCIZ (cavaliere de). Sua nomina nel consiglio di stato e delle conferenze: 1829, vol. I, part. 2, pag. 38.

Po (fiume). Disposizioni preliminari per reprimere ed impedire il contrabbando lungo la linea del Po. V. *Contrabbando. Navigazione.*

PODESTA' dei comuni. Venendo taluno confermato nella carica di podestà di un comune, il secondo triennio incomincia dalla scadenza del primo e non dal giorno

del nuovo prestato giuramento, in relazione alla disposizione riguardante la carica di deputato centrale o provinciale: 1833, vol. I, part. 2, pag. 99.

PODGORZE nel regno di Galizia. Traslocamento dell'ufficio daziario. V. *Uffici daziari*.

PODOLIA. V. *Moldavia*.

POHL, Guglielmo. V. *Privilegio patenti*.

— Federico Guglielmo e Hirnschall Leopoldo. V. *Privilegio patenti*.

POKORNY Michele. V. *Privilegio patenti*.

POLITICHE processure. V. *Procedura criminale e politica*.

— trasgressioni o mancanze. V. *Polizia. Prescrizione*.

POLITICI e criminali giudizi. I certificati ch' essi rilasciano non sono esenti dal bollo. V. *Bollo della carta*.

POLIZIA. Niun individuo può scendere a terra dalle barche che navigano sul fiume Po in altro luogo fuorchè in quelli regolarmente stabiliti pel pubblico approdo, nè trattenervisi senza aver adempito ai regolamenti di polizia, e così da terra passare alle barche: 1831, vol. I, part. 1.a, pag. 30.

— Chi con false indicazioni del proprio nome anche nei passaporti cerca d'ingannare la pubblica sorveglianza si fa reo di grave trasgressione di polizia: 1833, vol. I, in part. 1, pag. 18.

— Alle penalità stabilite dal regolamento 3 gennajo 1811 per la tumulazione e disumazione dei cadaveri saranno sostituite pene adequate di polizia: 1833, vol. I, part. 2, pag. 36.

— Disposizioni di vigilanza per impedire che oziosi, girovaghi e vagabondi, come pure garzoni artigiani stranieri senza mezzi di sussistenza s' introducano negli stati austriaci: *ivi*, pag. 110.

— V. *Garzoni artigiani*.

— V. *Armi ereditate non permesse*.

POLIZIA.

— Disposizioni riguardanti l'esercizio delle bettole ed osterie, e tendenti ad impedirne l'eccessivo numero. V. *Bettole.*

— (commissarj di). V. *Funzioni ecclesiastiche.*

POLONIA. V. *Armi. Cavalli.*

PONCELET Regnier e Desoen Carlo, ecc. V. *Privilegio patenti.*

PONTE sul Ticino a Boffalora. V. *Pedaggio.*

PONTIFICJ stati. V. *Armi.*

POPP Alessandro e Wunderer Ignazio. V. *Privilegio patenti.*

PORTNER Giuseppe Paolo. V. *Privilegio patenti.*

PORTI marittimi. V. *Strade.*

PORTO franco di Venezia. V. *Bilance. Merci. Pesci freschi. Piazza Venezia.*

PORTO (diritti di) per le spedizioni di ostriche e pesci freschi colle diligenze erariali. È permesso agli uffici postali di prelevare la sola metà del diritto di porto: 1829, vol. II, part. 2, pag. 228.

— lettere, ecc. V. *Poste. Tasse postali.*

PORZIONE legittima. Spetta anche ai figli adottivi. V. *Adozione.*

POSSESSO turbato. V. *Tasse.*

POSTA-CAVALLI. La distanza postale fra Chocimirze e Govezdnitz nella Galizia è di poste 1 3/4: 1829, vol. I, part. 2, pag. 56.

— È ridotta a poste 3 la percorrenza fra Pavia ed Abbiategrasso: 1831, vol. I, part. 2, pag. 5.

POSTA-LETTERE. Disposizioni per facilitare il ricapito delle lettere in quei luoghi nei quali non trovasi nè un ufficio, nè un commesso postale. V. *Lettere.*

— V. *Commessi postali. Tasse postali.*

— L'esenzione dal porto delle lettere è limitata alle autorità ed agli uffici, e non si estende alle persone alle

POSTA-LETTERE.

quali compete l'esenzione dalle tasse postali per le lettere: 1829, vol. II, part. 2, pag. 140.

— È richiamato l'obbligo agli uffici godenti la franchigia postale d'improntare i pieghi e le lettere col sigillo d'ufficio: *ivi*, pag. 164.

— V. *Pieghi.*

— Le occorrenze d'ufficio richiamate dalle autorità subalterne sopra ricorsi e reclami in affari giudiziarj vanno esenti da tassa, da bollo e dal porto di posta: 1829, vol. II, part. 2, pag. 204.

— Tutte le spedizioni di danaro (argento ed oro) in cedole di banco, ecc. devono essere portate aperte all'ufficio postale, e dall'impiegato ricevute in presenza della parte. Sulla carta d'involto l'impiegato ne specifica di proprio pugno la qualità e quantità ed il valore denunciato dal mittente, col ragguaglio a moneta austriaca ed anche in fiorini se occorre: 1830, vol. II, part. 2, pag. 161.

— Trattamento delle cedole di banco. Suggellamento dei gruppi in presenza del mittente. Indirizzo sulle coperte. Module *A*, *B* e *C* pei gruppi rotondi e pei gruppi piatti e le lettere: *ivi*, pag. 162.

— L'ufficio postale che omette tali modalità cade in contravvenzione ed è obbligato alla rifusione del danno: *ivi.*

— L'ufficio ricevente si serve a propria guarentia nel suggellamento anche del timbro della parte mittente ed in modo che i due suggelli sul gruppo siano posti in maniera che l'uno serva di controlleria all'altro, ed il gruppo non possa essere aperto e risuggellato se non in concorrenza della parte mittente e dell'impiegato postale: *ivi.*

— Non può mettersi ceralacca in qualunque situazione del gruppo senza imprimervi anche il timbro d'ufficio: *ivi.*

POSTA-LETTERE.

— Della custodia del timbro ed altri doveri degl'impiegati postali: 1830, vol. II, part. 2, pag. 164.

— Solo le spedizioni in argento che oltrepassano le lir. 60 austriache possono essere impostate già racchiuse in carta, sacchi, cassette, ecc. e sigillate dalla parte. — Conservazione dei sigilli privati ed obbligo degl' impiegati di rifiutare le spedizioni i di cui impronti non fossero chiaramente espressi: *ivi.*

— Dell' involto dei gruppi in carta, in sacchi di tela, in tela cerata, in casse e barili secondo le somme: *ivi.*

— Sono vietati gl' impronti di monete e di forme volgari. Devono contenere per essere validi cifre, lettere od armi: *ivi*, pag. 165.

— I contravventori sono tenuti alla rifusione dei danni se per l' ommissione delle succennate precauzioni un gruppo venisse spogliato: *ivi.*

— Tutti i gruppi sono pesati, ed il peso è notato con inchiostro sul gruppo nel registro di partenza, nella polizza di carico e nel foglio di raccomandazione: *ivi.*

— Obbligo degli uffici per dove transitano gruppi di sorvegliare, di far conoscere i contravventori, di verificare il peso, il contenuto in caso di differenza, aprendo i gruppi alla presenza di legali testimonj e risuggellandoli, ecc. Altre diverse formalità comprensivamente a quella dell' annotazione a tergo del gruppo del motivo dell' aprimento: *ivi*, pag. 166.

— In caso si scopra mancanza del contenuto si stende all' istante regolare processo verbale e si spedisce coll' originale involucro e col contenuto alla direzione delle poste: *ivi.*

— Tutti gli uffici postali che spediscono gruppi con lettere d' avviso e diretti per le antiche provincie, pel Tirolo, pel Veneto e per lo stradale da Milano sino a

Verona debbono obbligare i mittenti a notare a tergo della lettera d'avviso che il rispettivo gruppo viene spedito separatamente e seguirà colla prima corsa di furgone: 1836, vol. II, part. 2, pag. 166.

Postieri dei tabacchi. V. *Tassa di licenza.*

Potscher Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

Poveri. V. *Esteri. Militare.*

— V. *Bollo della carta.*

Pozzi Alessandro e Wunder Ignazio. V. *Privilegio patenti.*

Prandi Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

Prandstaetten Maddalena. V. *Privilegio patenti.*

Praschinger Michele e Benedetto. V. *Privilegio patenti.*

Praticanti giurati. In tutti i casi ove occorra di dimettere *per trasgressioni* alunni di concetto giurati o praticanti di cancelleria addetti ad autorità imperiali regie, debbono servire di norma le prescrizioni vigenti per gli effettivi impiegati di stato, essendo indispensabile che alle relative pertrattazioni intervengano anco due consiglieri di giustizia: 1833, vol. I, part. 2, pag. 34.

— Occorrendo di licenziare in via disciplinale praticanti giurati per incapacità od inabilità di servizio, devono servir di norma, come per lo addietro, le generali prescrizioni: *ivi*, pag. 35.

— Ad ufficiali pensionati aspiranti alla pratica d'ufficio non può essere accordato alcuno dei posti sistematici di praticanti presso dicasteri ai quali vennero assegnate simili piazze nelle loro piante d'ufficio, ma non incontra ostacolo la di loro ammissione nella qualità di praticanti *extra statum* contro la prestazione del giuramento relativo d'ufficio: 1832, vol. I, part. 2, pag. 39.

— di cancelleria. Non se ne accetterà d'ora innanzi alcuno il quale, oltre gli altri requisiti, non provi di avere studiato le quattro classi ginnasiali, ovvero di essere stato istruito in una scuola reale nella sezione

PRATICANTI di cancelleria.

tecnica dell'istituto politecnico, nell'accademia degl'ingegneri o nell'accademia militare con felice successo: 1833, vol. II, part. 2, pag. 229.

— Non sarà promosso ad impiego effettivo in oggetti di manipolazione verun individuo che non sia già praticante di cancelleria giurato e non provi di avere percorsi gli studj preparatorj succennati, ecc.: *ivi*, pag. 230.

— Non saranno ammessi alla pratica nelle registrature presso il governo, le regie delegazioni provinciali e i capitanati circolari che quegl'individui i quali avranno compiuti gli studj filosofici: *ivi*, pag. 307.

— Occorre l'intervento di due consiglieri giudiziarj per deliberare sulla dimissione di un praticante allora soltanto che si trattasse di dimetterlo, ad esempio di quanto si segue in riguardo ad un impiegato effettivo, in causa di un reato, di un difetto morale oppure di una grave mancanza *in munere*: *ivi*, pag. 334.

— Non occorre l'intervento suddetto allorchè trattasi di dispensare un praticante dall'accordatagli pratica per mancanza di sufficiente applicazione o dei necessarj requisiti che lo rendano atto all'impiego in genere od in ispecie a quel ramo di servizio cui è particolarmente destinato: *ivi*.

PREFETTI e professori degli studj. Non possono esercitare le attribuzioni del proprio ufficio negli esami di quegli scolari coi quali sono congiunti in parentela. V. *Istruzione pubblica*.

PREFETTURA del monte. V. *Monte lombardo-veneto. Rendite perpetue*.

PREMJ (i) che vengono conceduti a quelli che salvano la vita ai sommersi vengono estesi anche a quelli che ponendo a cimento la propria vita salvano altri dal pericolo d'esser vittima del fuoco: 1829, vol. I, part. 1, pag. 83.

PREMJ.
— Sono rifusi al tesoro che gli avrà anticipati da quelli che hanno qualche facoltà e che fossero stati salvati da sommersione o dal fuoco per opera o merito di alcuno: 1829, vol. I, part. 1, pag. 83.
— Nella proposta del premio che faranno le autorità provinciali dovrà essere premessa la verificazione sull'esistenza e suscettività del patrimonio della persona o delle persone salvate a rifondere il premio stesso: *ivi*, pag. 84.
— I tutori, i genitori e le altre persone cui incumbe la cura de' figli, pupilli od allievi rifondono al regio erario il premio legale che sarà stato anticipato per la loro liberazione. Le facoltà de' medesimi vengono caricate di simile credito dell'erario. Ciò per altro non altera la procedura legale sulla pena da infliggersi a quelli che trascurano la dovuta vigilanza e custodia degl' individui loro affidati: *ivi*.
— Le rimunerazioni per la liberazione di un individuo dal pericolo di vita sono accordate a tutti i nazionali addetti al sovrano servizio che a rischio della loro vita salvano quella di un forestiere nello stato estero in quanto che nel rispettivo stato non venga corrisposta una simile ricompensa od il salvatore non abbia ricevuto dal salvato o dalla sua competente autorità un apposito premio: *ivi*, pag. 85.
— (la tariffa dei) stabiliti nel regolamento italiano 24 settembre 1807 per l'arresto dei condannati fuggitivi continuerà ad aver vigore: 1829, vol. II, part. 2, pag. 179.
— d'industria. V. *Brughiere.*
PRENDLER dottor Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
PRENOTAZIONE o sequestro che gli agenti di finanza possono chiedere. V. *Agenti di finanza.*
— delle tasse giudiziarie. V. *Tasse. Delegazioni provinciali.*

PRENOTAZIONI, sequestri ed esecuzioni ottenute dai creditori sulle pensioni e gratificazioni delle vedove ed orfani d'impiegati. V. *Pensioni. Sequestri.*

PREROGATIVA, di fabbrica nazionale alle ditte Pietro Bigaglia di Venezia ed Innocente e fratelli Cojzet di Milano: 1829, vol. I, part. 2, pag. 128.

— — alle ditte raffinatrici di zucchero Gnocchi Luigi e comp., Azzimonti e comp., Calderara Pietro di Milano: 1829, vol. II, part. 2, pag. 301.

PRESCRIZIONE. Il *maximum* della pena dalla legge prescritto deve servire di misura al corrispondente termine di prescrizione: 1831, vol. I, part. 2, pag. 7.

— Il termine alla prescrizione della pena per le mancanze politiche e di polizia è di tre mesi: 1833, vol. I, part. 1, pag. 17.

PRESTAZIONI militari. Riclami contro i giudizj della commissione liquidatrice delle prestazioni militari degli anni 1813 e 1814. V. *Debito pubblico.*

PRESTITO da conchiudersi contro l'emissione di obbligazioni dello stato fruttanti il 4 per 100, il di cui importo è destinato a ritirare gli assegni della cassa centrale che si trovano in circolazione: 1829, vol. II, part. 1, pag. 310.

— V. *Obbligazioni.*

PRETURA di Saronno. Al circondario giurisdizionale di essa è aggregato il comune di Pertusella compreso nel distretto di Bollate: 1832, vol. I, part. 1, pag. 24.

PRETURE urbane (sistemazione delle) nelle città capiluoghi di provincia: *ivi*, pag. 25.

— (alle) è demandata la giurisdizione delle gravi trasgressioni di polizia. In tale qualità le preture urbane entrano in attività col giorno 1.° giugno 1832. Cessano in tal giorno tutte le provvisorie giudicature: *ivi.*

— A Milano ed a Venezia vi sarà una sola pretura urbana

PRETURE.

sotto la direzione di un pretore col rango di consigliere di prima istanza e col subalterno personale esclusivamente da lui dipendente: 1832, vol. I, part. 1, pag. 26.

— Nelle altre città la pretura urbana continua ad essere affidata ad un consigliere del tribunale provinciale, dal di cui presidente dipende il personale della pretura urbana: *ivi.*

— Gli aggiunti e cancellieri devono essere muniti del decreto di eleggibilità per un posto di giudice civile o criminale, oppure devono, oltre il decreto suddetto per giudice civile, dimostrare di aver subito con buon successo gli esami sulla II parte del codice penale per le gravi trasgressioni di polizia: *ivi.*

— Classe e divisa degl' impiegati subalterni. Per la loro nomina sono fatte in Milano ed in Venezia le proposizioni dai rispettivi pretori, e nelle altre città dai tribunali provinciali all'imperiale regio tribunale d'appello, il quale le inoltra al supremo senato in Verona: *ivi.*

— Le preture urbane hanno un diverso e proporzionato numero di alunni di cancelleria: *ivi*, pag. 27.

— Fuorchè in Milano ed in Venezia possono essere sussidiate dagli ascoltanti del tribunale provinciale a cui sono addette: *ivi.*

— *Sfera giurisdizionale delle preture urbane. In affari civili* continuano a giudicare nel loro distretto (ossia del tribunale di prima istanza), giusta la patente sovrana 29 settembre 1819, *le liti* di denuncia per finita locazione, ecc.; *le pretensioni* delle persone di servizio verso i loro padroni, ecc.; *le azioni* procedenti da ingiurie in quanto non siano di competenza politica o criminale; *le domande* di pagamento di pigione delle case o di livelli, ecc.; *le domande* dipendenti da azioni per crediti, ecc. fino a lir. 250: *ivi*, pag. 28.

PRETURE.

— Sono pure incaricate dell'esperimento di conciliazione tanto per le cause di loro spettanza, quanto di quelle che spettano al tribunale civile di prima istanza della provincia: 1832, vol. I, part. 1, pag. 28.

— Spetta pure alle preture urbane la giurisdizione in affari di possessorio sommarissimo: *ivi*, pag. 29.

— In affari di punitiva giustizia spetta alla pretura urbana la giurisdizione in affari per gravi trasgressioni di polizia, come competeva per lo passato alle provvisorie giudicature politiche: *ivi*.

— Le prescrizioni dei §§ 490 e 503 del regolamento giudiziario sul processo civile saranno d'ora innanzi osservate anche dalle preture, non avuto riguardo alle istruzioni per le preture in affari contenziosi in ciò che concerne la conservazione in cancelleria dei duplicati delle scritture od istanze che vengono prodotte dalle parti: 1833, vol. II, part. 1, pag. 56.

— Le spedizioni però devono essere rimesse all'altra parte mediante l'ufficio postale: *ivi*.

PRINCEPS Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

PRINCIPI (i) del sangue e loro seguito, i ministri, ecc. sono esenti dai diritti di pedaggio passando il ponte sul Ticino a Boffalora. V. *Pedaggio.*

PRINZEPS Pietro. V. *Privilegio patenti.*

PRITSCHARD Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

PRIVATIVE. V. *Privilegi.*

PRIVILEGI. La concessione dei privilegi di privativa per la fabbricazione dei commestibili e delle bevande è sospesa: 1829, vol. II, part. 1, pag. 316.

— Si concedono però privilegi di privativa per apparati e macchine atte alla fabbricazione dei commestibili e bevande: *ivi*.

PRIVILEGI.

— La tassa di bollo per l'emissione dei documenti in tedesco da pagarsi dipendentemente dalla nuova sovrana patente 31 marzo 1832 continuerà ad essere di fiorini 7 moneta di convenzione, com' è stabilito dall' anteriore patente 8 novembre 1820: 1833, vol. I, part. 2, pag. 1.

— Nei regni d'Ungheria e della Transilvania, ove non è per anco attivata la sovrana patente 31 marzo 1832, si continuerà ad esigere la sola competenza di spedizione del documento in tedesco in fiorini 3 di convenzione: *ivi*.

— Dai petenti privilegio per iscoperte, invenzioni, ecc. in Ungheria e nella Transilvania non si dovrà per ora ripetere se non se la competenza di spedizione fissata pei documenti da rilasciarsi di conformità in fiorini 3: *ivi*.

— dichiarati estinti: descrizione dell' essenza: facoltà ad ognuno di far uso delle invenzioni e dei miglioramenti che formarono l' oggetto del privilegio: 1829, vol. I, part. 2, pag. 118.

— simili: 1829, vol. II, part. 2, pag. 285.

— simili: 1830, vol. I, part. 2, pag. 122.

— simili: 1830, vol. II, part. 2, pag. 305.

— simili: 1831, vol. I, part. 2, pag. 104.

— simili: 1831, vol. II, part. 2, pag. 283.

— simili: 1832, vol. I, part. 2, pag. 92.

— simili: 1832, vol. II, part. 2, pag. 238.

— simili: 1833, vol. I, part. 2, pag. 156.

— simili: 1833, vol. II, part. 2, pag. 434.

PRIVILEGIO fiscale (la limitazione del) tassativamente ai carichi prediali espressa nel decreto 29 ottobre 1816 non altera, nè impedisce gli effetti della massima stabilita nel regolamento 25 agosto 1812 relativamente

all'esercizio del privilegio fiscale competente agli esattori delle imposte prediali, della tassa personale e di quella d'arti e commercio: 1831, vol. II, part. 2, pag. 233.

PRIVILEGIO (patenti di) indicate per ordine alfabetico dei nomi dei patentati.

— Abeking Lodovico, macchina pei lavori di punzone: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 162.

— Abeles Enoch e Kohn Samuele, metodo di conservare in buono stato i panni, i casimiri e le tele in magazzino: privilegio estinto per non essere stato esercitato dagl' inventori: *ivi*, pag. 74.

— Enrico e Kohn Samuele, nuovo metodo di apparecchiare il panno e la tela in modo da preservarli dal tarlo: privilegio estinto: descrizione dell' essenza: esercizio comune: *ivi*, pag. 180.

— Accault Carlo Giovanni, proroga di un anno del privilegio per miglioramento nella raffinazione dello zucchero: 1829, vol. II, part. 2, pag. 180.

— Adam Guglielmo e Sigismondo, metodo di fabbricare il borace dall' acido di borace che trovasi in istato naturale: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 173.

— — Gio. Battista per anni due, materassi da letto elastici forniti di penne e crini di cavallo: 1833, vol. II, part. 2, pag. 413.

— Aigner Engelberto per anni cinque, ritrovato di costruire battelli, i quali mediante lo scarico di raggi d'acqua operato da una macchina semplice a vapore si spingono in movimento anche in mare: 1830, vol. II, part. 1, pag. 272.

— Albert Carlo rappresentato da Hemberger Giacomo Francesco Enrico, madie meccaniche onde lavorare la pasta per la fabbricazione del pane: 1830, vol. I, part. 2, pag. 80.

Privilegio (patenti di) per

— Allan James, rappresentato da Hemberger Giacomo Francesco, Enrico per anni cinque l'uso permanente senza aliette per uso di una macchina perpetua da filare detta *throstles*: 1831, vol. I, part. 2ª pag. 69.

— Alessandro V. *Hoffinger Vincenzo*.

— Allram Giovanni rinuncia al privilegio per una scoperta nella fabbricazione delle così dette bevande di punch alla stoccovita: 1830, vol. I, part. 2ª, pag. 117.

— Amati Giacinto e Forni Girolamo, ritrovato di una nuova sostanza onde produrre il gas atto all' illuminazione: 1830, vol. I, part. 2ª pag. 74.

— Amon Giuseppe per anni due, strumento per la misurazione: 1831, vol. I, part. 2ª, pag. 77.

— Amstötter Matteo per un anno, macchina per fabbricare teste da pipa di terra che agisce per compressione: *ivi* pag. 169.

— per altri due anni, miglioramento della macchina suddetta: 1832, vol. I, part. 2ª pag. 64.

— per anni due, macchina per fabbricare guarnizioni metalliche di pipe e di canne da pipa: 1833, vol. I, part. 2ª, pag. 189.

— Anders Giovanni, miglioramenti intorno ai clavicembali, privilegio estinto, esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2ª pag. 443.

— Andreas Giovanni e Prischard Giuseppe, miglioramenti nella costruzione dei navigli in generale, e specialmente di quelli con macchine a vapore: 1831, vol. I, part. 2ª, pag. 102.

— Andreazzi Giuseppe per anni cinque, miglioramento della cera lacca d' ogni colore tanto per lettere che per bottiglie: 1833, vol. II, part. 2ª, pag. 403.

— Andreoli Giovanni per anni cinque, nuovo metodo di lavare e nettare gli stracci che servono per fabbricar carta: *ivi*, pag. 388.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Angeli Domenico per altri anni cinque, nuovo stabilimento galleggiante di bagni sul mare; 1833, vol. II, part. 2, pag. 399.

— Ansaldi Francesco, terra nella provincia di Cremona, colla quale si può preparare un color giallo, rosso e verde, scoperta; privilegio estinto; esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 322.

— Antel Giovanni per tre anni, invenzione di fabbricare da una stoffa nuova una specie di bordo intorno ai cappelli di seta; 1833, vol. II, part. 2, pag. 296.

— Apfel Giovanni per altri anni cinque, miglioramento nei toccalapis meccanici di metallo; 1830, vol. II, part. 2, pag. 279.

— Argentan Federico per anni cinque, miglioramento nel fabbricare candele di sego ed altre a metà cera; 1832, vol. I, part. 2, pag. 61.

— candele di sego miste con cera; privilegio estinto per mancanza di novità; 1832, vol. II, part. 2, pag. 280.

— Argenti Luigi per anni due, ritrovato di produrre il vuoto sopra tutta la superficie di una sorgente naturale od artificiale che si prende ad esperimentare, per cui si aumenta di assai la portata d'acqua; 1831, vol. I, part. 2, pag. 96.

— Arlt Federico, metodo di lavorare il *pakfong*; privilegio estinto; esercizio comune; 1833, vol. I, part. 2, pag. 167.

— Ascher Wappenstein, macchina per controllare; privilegio estinto; esercizio comune: *ivi*, pag. 215.

— Audibert Lodovico per anni cinque, invenzione di costruire le così dette *doubles montagnes françaises* in guisa che quattro legni uniti non solo discendono, ma si muovono innanzi a foggia d'onde; 1830, vol. II, part. 2, pag. 261.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Auer Marco, metodo di purgare la lana pecorile: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. II, part. 2, pag. 292.

— Austos Lorenzo e Fletscher Matteo per dieci anni, macchina da pettini: 1829, vol. II, part. 2, pag. 251.

— Azzimonti e comp. di Milano (ditta), proroga di altri due anni del privilegio di Burkel e Calderara, macchina per raffinare lo zucchero col mezzo del vapore: *ivi*, pag. 252.

— — fabbrica nazionale privilegiata per raffineria a vapore di zucchero: *ivi*, pag. 301.

— Baal Antonio, mistura per indurire i cappelli: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 434.

— Bach Luigi, macchina atta a seminare: priv. estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 150.

— — Michele per un anno, invenzione di preparare tutte le specie di cascami di seta in guisa da poterli filare colla dovuta finezza sulle macchine: 1832, vol. I, part. 2, pag. 61.

— — per un altro anno, ritagli di seta da filarsi sulla macchina: 1833, vol. I, part. 2, pag. 121.

— — per anni cinque, invenzione di preparare alla filatura i cascami di seta che non vi fossero più atti: *ivi*, pag. 152.

— — proroga di dieci anni, nuovo sistema di manipolazione e di macchine per filare frammenti di seta per l'addietro non filabili: 1833, vol. II, part. 2, pag. 426.

— Bachmann Leodardo per anni cinque, macchina per togliere il difetto del fumo nelle cucine: 1829, vol. I, part. 2, pag. 66.

— Bain Francesco per anni due, lucido chimico per stivali e scarpe: 1832, vol. II, part. 2, pag. 221.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Balas Enrico per anni sei, miglioramento ne' cappelli di seta mediante una stoffa di nuova invenzione senza cucitura: 1831, vol. II, part. 2, pag. 93.

— Bakle Giovanni Pietro, proroga di un anno per l'esercizio del privilegio dell'invenzione di lastre ad uso di litografia da una specie di pietra da lui scoperta: 1829, vol. I, part. 2, pag. 108.

— — cessione fattagli da Ressel Giuseppe, torchio da olio e vino: 1829, vol. II, part. 2, pag. 247.

— — proroga per un anno del privilegio di Ressel Giuseppe, torchio da olio e da vino: *ivi*, pag. 253.

— — e Ressel Giuseppe per altri due anni, invenzione di un torchio da vino e da olio: 1831, vol. I, part. 2, pag. 56.

— — macchine e preparativi onde lavorare le pietre destinate ad uso della litografia: priv. est. eser. comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 155.

— Balling fratelli Augusto e Michele e Di Flick Eleonora, surrogato del sale di saturno: priv. est.: eser. comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 456.

— Banayer Giuseppe per anni tre, macchina atta a spingere innanzi i navigli: 1832, vol. II, part. 2, pag. 213.

— Bär Giovanni e Moser Giuseppe, lampada catottrica: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 147.

— Barbieri Paolo per anni cinque, ritrovato di estrarre dalla pianta dell'*ibisco roseo* de' filamenti simili alla canapa, e farne dei lavori in grande: 1833, vol. II, part. 2, pag. 398.

— Barbolan Leonardo e Moro Giovanni Adamo per anni cinque, miglioramento dell'invenzione di fabbricare in due giorni la biacca: 1830, vol. I, part. 2, pag. 113.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Baroggi Quintino, carta e cartone fabbricati dall'involucro della pannocchia del grano turco: priv. estinto: esercizio comune: 1829, vol. I, part. 2, pag. 118.
— Baroni Luigi per altri tre anni, nuova maniera di preparare le pelli: 1829, vol. II, part. 2, pag. 284.
— — per altri quattro anni, nuova maniera di preparare le pelli: 1832, vol. I, part. 2, pag. 75.
— — scoperta di conciare i cuoi con una nuova sostanza: privilegio annullato per mancanza di novità: 1833, vol. II, part. 2, pag. 401.
— Bartelmus Edoardo per anni cinque, miglioramento dell'invenzione di smaltare ed inverniciare utensili da cucina ed altri oggetti di ferro e ghisa: 1832, vol. II, part. 2, pag. 226.
— Bartolomeo Giovanni per anni due, miglioramento dei cappelli di felpa di seta: 1833, vol. I, part. 2, pag. 138.
— Bauer Cristiano per anni tre, invenzione di nettare e raffinare per mezzo di una pompa o strettojo la pasta della carta prima di fabbricare i fogli: 1833, vol. II, part. 2, pag. 395.
— — Cristiano per anni tre, invenzione nella tintura della seta: *ivi*, pag. 431.
— — Francesco, stufe di nuova invenzione: priv. estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 193.
— — Matteo per tre anni, invenzione di effettuare in un modo più semplice e meno costoso la purgazione dello zucchero: 1829, vol. II, part. 2, pag. 248.
— — miglioramenti negli oggetti da confetturiere: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 132.
— Bauherr Giorgio per anni due, invenzione di purgare la gomma arabica contenente sabbia, terra, ecc.: 1830, vol. II, part. 2, pag. 280.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Banm Daniele per anni cinque, macchina per fabbricare il tull inglese, ed altra macchina a cannelle: 1832, vol. II, part. 2, pag. 210.

— — per anni cinque, macchine di tessitura dette *fluted, roller e bobbinet*; 1833, vol. II, part. 2, pag. 407.

— — per anni cinque, macchina detta *double locher bobbinet*, mediante apparecchio di nuova invenzione: *ivi*, pag. 409.

— Baumann Ignazio, proroga di due anni per l'esercizio del privilegio per vesti alla foggia orientale munite di fasce elastiche: 1830, vol. I, part. 2, pag. 85.

— — per un altro anno del medesimo: 1832, vol. I, part. 2, pag. 82.

— — per un altro anno del privilegio come sopra: 1833, vol. I, part. 2, pag. 143.

— Bayer Giuseppe per anni cinque, nuovo processo nella conciatura della vacchetta: 1832, vol. II, part. 2, pag. 223.

— — Leopoldo per anni due, candele di sego e di cera senza stoppini di cotone o di lino: 1829, vol. I, part. 2, pag. 86.

— — rinuncia spontanea al privilegio suddetto: 1833, vol. I, part. 2, pag. 145.

— Bazzoni Faustino, istrumento atto a determinare il peso di una catasta di fieno, ed a conoscere la qualità nel centro della catasta medesima: priv. est., eser. comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 320.

— Bearzi A. cessionario di una parte del privilegio di Austoss Lorenzo e di Radier e Fletscher, macchina da pettini: *ivi*, pag. 275.

— Becker Augusto per anni cinque, miglioramento di stampare alla foggia francese ed inglese tutte le sorte di recipienti, cioè portabottiglie, portasmoccolatoi, ecc., 1830, vol. I, part. 2, pag. 76.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Becker Enrico, miglioramento nella fabbricazione dei cappelli di feltro: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 125.

— Beelz Federico per anni tre, invenzione e miglioramenti intorno ad oggetti da caccia: 1831, vol. II, part. 2, pag. 263.

— Beer Guglielmo di Gorizia, metodo per raffinare lo zucchero: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. I, part. 2, pag. 100.

— Bekh Giuseppe Adolfo cessionario di Garnier Andrea, cappelli di seta impenetrabili: 1833, vol. I, part. 2, pag. 146.

— Bellotti Paolo, invenzione di produrre mediante un processo successivo tre diverse sostanze, la lisciva, una pasta corrosiva solubile nell'acqua, ed un sale liquido ossigenato alcalino: 1829, vol. II, part. 2, pag. 279.

— — similmente dell'altro privilegio, invenzione di fabbricare della carta e del cartone da vegetabili: *ivi*.

— — nuovo metodo onde fabbricar carta e cartoni da diversi vegetabili: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 158.

— Beltramini Carlo e Giovanni, meccanismo per muovere i carri e i battelli: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 307.

— Bellucci Antonio e Kanzaurek Giuseppe, apparecchio onde ottenere un estratto da frutti, foglie, radici, ecc.: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 331.

— — chiave di nuova invenzione: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 449.

— Berchtold-Ungerschutz conte Carlo per anni cinque, miglioramento intorno ai mulini da macina: 1833, vol. I, part. 2, pag. 120.

— Berchtold-Ungerschutz conte Carlo per anni cinque,

PRIVILEGIO (patenti di) ecc. ruote facenti le veci di piani di ferro mobili: ovvero carri col piano di ferro: 1833, vol. I, part. 2, pag. 142.
— Bergl Antonio e comp. per due anni, miglioramento del metodo di rendere le pelli di capra, d'agnello e di pecora atte in pochi giorni a poter servire alla fabbricazione di guanti lucidi, ecc.: 1829, vol. I, part. 2, pag. 114.
— — metodo nel conciare in alluda le pelli da guanti e nel fabbricare i guanti: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. I, part. 2, pag. 92.
— Bernareggi Francesco e Charansonney Guglielmo, nuova vernice: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 207.
— Bernhard Antonio, nuova macchina a vapore: priv. est.: eser. comune: *ivi*, pag. 212.
— — miglioramento dell' apparecchio per dei tubi a vapore destinati per la navigazione a vapore: priv. est.: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 439.
— Berra Giuseppe per anni cinque, acqua olezzante denominata *acqua milanese*: 1831, vol. I, part. 2, pag. 80.
— Bertini Giuseppe, nuovo vaglio a pendolo: priv. est.: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 322.
— Besetzey Francesco, viti atte ad accordare le chitarre: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 143.
— Besetzog Francesco, miglioramento nella fabbricazione delle chitarre e degli strumenti da arco: priv. estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 138.
— Besozzi Lodovico, chiavi da orinolo: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 146.
— — Luigi, penne metalliche: priv. est.: eser. comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 332.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Bettoni Nicolò, miglioramento del torchio da stampa: priv. est.: eser. com.: 1831, vol. I, part. 2, pag. 119.
— Bieckes Enrico, aceto ed altre bevande dal fiore di farina e dalle patate: privilegio estinto: esercizio comune: 1829, vol. I, part. 2, pag. 118.
— Bieners Francesco per anni cinque, invenzione di costruire delle casse armoniche da applicarsi a strumenti musicali: 1832, vol. I, part. 2, pag. 83.
— Bigaglia Pietro di Venezia, fabbrica nazionale privilegiata di vetri colorati, smalti, conterie, ecc.: 1829, vol. I, part. 2, pag. 128.
— Biondek Michele per due anni, canne da pipa di legno di ciliegio: 1831, vol. II, part. 2, pag. 282.
— — proroga di altri due anni del suddetto privilegio: 1833, vol. II, part. 2, pag. 423.
— Bischof Tomaso, miglioramento del telajo a mulino: priv. est.: eser. com.: 1830, vol. I, part. 2, pag. 137.
— Blangy (de) Luigi Enrico per anni cinque, invenzione di un nuovo metodo onde fabbricare candele dette *bougies cyrogènes*: *ivi*, pag. 73.
— — V. *Breton Giuseppe*.
— Blaschka Ignazio, nuovo metodo di preparare il lino a foggia di cotone: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 340.
— Blümel Giovanni, rinuncia spontanea del privilegio per l'invenzione di tessere ghirlande e bordure nella fabbricazione degli scialli e dei fazzoletti: 1829, vol. I, part. 2, pag. 75.
— — per anni cinque, invenzione di fabbricare i così detti scialli *arlequins* al pari di quelli di Francia e d'Inghilterra: *ivi*, pag. 98.
— — invenzioni e miglioramenti nella fabbricazione di scialli e fazzoletti a ghirlande ed a bordure: priv. est.: esercizio comune: *ivi*, pag. 122.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Blümel I. M., cessione fattagli da Legrain Lodovico del privilegio per invenzione nella conciatura delle pelli: 1829, vol. II, part. 2, pag. 260.
— Blumenfeld Augusto, pettini da tessitore, fabbricazione migliorata: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 321.
— Boch Giovanni Michele per anni due, miglioramento nella fabbricazione dei colori composti di vetriolo, di rame o di verderame, ecc.: 1829, vol. I, part. 2, pag. 70.
— Boden Matteo e Di Dirnbek nobile Giuseppe per due anni, miglioramento del modo di preparare lo spodio: 1833, vol. I, part. 2, pag. 122.
— Bodenstein Giuseppe e Giorgio, invenzione di estrarre dalle ossa non più servibili ad altro oggetto una colla assai superiore per tenacità a quella dei falegnami, che si estrae dalle pelli: priv. estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 335.
— Bodmer Giovanni Gaspare, guide di ferro per le strade: 1829, vol. I, part. 2, pag. 72.
— — scoperta di dare movimento alle macchine mediante la pressione dell' aria: privilegio annullato pel non eseguito pagamento delle tasse: 1830, vol. II, part. 2, pag. 300.
— — macchina impulsiva posta in movimento per la compressione dell' aria: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 118.
— Böhm Giuseppe, leggio munito di un apparecchio meccanico onde voltare i fogli di musica; priv. est.: esercizio comune: 1831, vol. II, part. 2, pag. 287.
— — miglioramento al pianoforte: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 441.
— — Vincenzo, invenzione di fondere il grasso di bue

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
e di castrato mediante il vapore dell'acqua, ecc.: 1829, vol. II, part. 2, pag. 263.
— Böhm Vincenzo, miglioramento delle candele di sego: priv. est.: eser. com.: 1830, vol. I, part. 2, pag. 149.
— — Fischer Giuseppe, Diekel Antonio e Holzhaurer Giuseppe cessionarj di Schuster Giorgio, macchina da intrecciare ad uso della fabbricazione degli stoppini per le candele vuote e per le lampade ad argand: 1830, vol. II, part. 2, pag. 272.
— — invenzione di estrarre tanto colla macchina a vapore, quanto per mezzo del fuoco aperto l'olio dal sego e dal grasso di porco: privilegio estinto per mancanza di novità: 1831, vol. I, part. 2, pag. 89.
— Bollinger Samuele e comp., guide di ferro per le strade: 1829, vol. I, part. 2, pag. 72.
— — A. H. di Vienna, macchine atte alla filatura della canapa o del lino: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. II, part. 2, pag. 289.
— Bollmann Odoardo, rinuncia spontanea al privilegio per un miglioramento nel metodo di dare l'apparecchio ai panni: 1830, vol. II, part. 2, pag. 269.
— Bolnida Luigi per anni dieci, strettojo meccanico onde pettinare la seta detta moresca: 1832, vol. II, part. 2, pag. 235.
— Bolze M. per un anno, ritrovato di una specie di sgabelli che riscaldano piacevolmente i piedi posti negli appartamenti e nelle carrozze: *ivi*, pag. 277.
— — M. cessionario di Falkbeer Antonio dei due privilegi per una macchina atta a comprimere e formare le lastre duttili, e pel metodo di fabbricare oggetti di latta per mezzo di compressione: 1831, vol. II, part. 2, pag. 268.
— — per anni due, macchine atte a comprimere e formare le lastre di latta: 1832, vol. II, part. 2, pag. 233.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Boner Francesco Antonio per anni tre, invenzione di filare col mezzo di un meccanismo la lana pecorile così detta striciata ed innaspare con essa il filo: 1832, vol. I, part. 2, pag. 60.
— Boni Lodovico, apparecchio di distillazione: privilegio est.: eser. com.: 1831, vol. II, part. 2, pag. 296.
— Bonsignori Gio. Battista, macchina per levare la seta dai bozzoli, miglioramento: privilegio annullato pel non eseguito pagamento delle tasse: 1830, vol. II, part. 2, pag. 281.
— — naspo per innaspare la seta dai bozzoli, miglioramento: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 114.
— Borella Pietro (ditta) per anni cinque, macchina ossia pettine che serve alla cardatura dei cascami di seta: 1833, vol. I, part. 2, pag. 131.
— Borger Federico, cordoncini migliorati: priv. est.: eser. comune: *ivi*, pag. 192.
— Boraschlögl Maddalena per anni tre, miglioramento consistente nell'attaccare con filo d'ottone ed altro metallo le stoffe dei parasole e parapioggia alle punte dello scheletro: 1830, vol. I, part. 2, pag. 91.
— Bosiz Antonio, nuovo processo di fabbricare olj di diverse qualità onde prepararne dei colori che disseccano ed asciugano presto ed in modo eguale: privilegio est.: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 121.
— — Felice, fiori artificiali: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 317.
— — per due anni per intonacatura fluida onde impedire che l'umidità passi le mura ed i bastimenti: 1832, vol. II, part. 2, pag. 212.
— Bost Gioachimo Ermano cessionario di Krebel Anna Maria, scappini impenetrabili all'acqua: *ivi*, pag. 216.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Böst Gioachimo Ermano per anni due, invenzione di rendere impenetrabili all'acqua scarpe e stivali di cuojo, stoffe di lino ed altro: 1833, vol. II, part. 2, pag. 406.

— — proroga di due anni del privilegio di *Krebel Anna* pel ritrovato di rendere impenetrabili all'acqua gli scappini: *ivi*, pag. 426.

— Bouthou, Giustino per anni cinque, nuova macchina di rame e nuovo metodo di preparare il carbone animale, onde scolorire lo sciroppo e purgare lo zucchero: 1829, vol. I, part. 2, pag. 81.

— Bozzoni Faustino, rinuncia spontanea al privilegio per macchina atta a perforare gli ammassi di fieno: 1829, vol. II, part. 2, pag. 247.

— — metodo migliorato di traforare i mucchi di fieno: priv. est.: eser. com.: 1830, vol. I, part. 2, pag. 123.

— Branca Paolo, vernice metallica: privilegio estinto: esercizio comune: 1829, vol. I, part. 2, pag. 127.

— — scoperta di un'applicazione metallica ai lavori ed utensili di ferro, acciajo, ecc. onde impedire l'ossidazione: privilegio annullato per mancanza d'esercizio: *ivi*, pag. 89.

— Braun Gio. Giacomo per anni due, surrogato ad uso delle tintorie e stamperie di tele di cotone in luogo di sale di saturno: 1832, vol. I, part. 2, pag. 76.

— Brecht Ignazio, scarpe con un filo di ferro a guisa di vite: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 334.

— Brenta Luigi per due anni, invenzione di fabbricare con un nuovo metodo riverberi parabolici con lente periscopica concava-convessa: 1829, vol. I, part. 2, pag. 78.

— — invenzione di fabbricare con un nuovo metodo riverberi parabolici per le pubbliche lanterne: priv. est.: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 161.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Bresler (di) conte Carlo, macchina a vapore di nuova invenzione: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 440.
— Breton Giuseppe cessionario di De Blangy Luigi del privilegio di fabbricare le candele dette *bougies cyrogènes: ivi*, pag. 422.
— Brevillier (di) Carlo Guglielmo cessionario di Fischer Giovanni Corrado, ritrovato nella manipolazione della ghisa: 1830, vol. I, part. 2, pag. 861.
— — proroga di dieci anni dell'altro ritrovato nel modo di trattare il ferro gittato: *ivi*.
— Brey Gaetano ingegnere architetto per anni cinque, ritrovato di scoprire fonti, miniere e fossili di legno mediante un nuovo processo: 1830, vol. II, part. 2, pag. 287.
— — ritrovato di una illuminazione a gas senza applicazione del gasometro e del carbon fossile: 1831, vol. II, part. 2, pag. 270.
— — per anni cinque, bagni di sicurezza o vasche con quadranti senza le solite chiavi: *ivi*, pag. 271.
— — per anni cinque, macchina per preparare la gelatina d'ossa onde cavarne il brodo: 1832, vol. I, part. 2, pag. 227.
— — miglioramento di aver combinato l'uso del gasometro al suo metodo d'illuminazione: 1833, vol. I, part. 2, pag. 149.
— Briani Domenico, telajo per tessere biancheria da tavola con disegni: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 245.
— Brick Salomone per anni dieci, invenzione di fabbricare la bibita detta *the superior ginger Pop* rinfrescativa: 1829, vol. I, part. 2, pag. 89.
— — Salomone per anni cinque, stivali impenetrabili

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
da uomo e da donna che preservano dal bruciore de' piedi nell' estate: 1829, vol. I, part. 2, pag. 115.
— Brodmann Giuseppe per anni cinque, cassa armonica nei pianoforti, miglioramento: 1829, vol. II, part. 2, pag. 265.
— — per altri anni tre, miglioramento nel fondo di risonanza dei pianoforti: 1831, vol. II, part. 2, pag. 219.
— — cassa armonica migliorata nei clavicembali: priv. estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 244.
— Bromm Federico per anni due, macchina per fabbricare una specie di mattoni dal rimasuglio della vallonea e dalla mescolanza della medesima: 1830, vol. II, part. 2, pag. 267.
— Bruchmann Luigi Giorgio e Canella Giuseppe toscano per anni tre, invenzione di purgar l' olio di ravizzone: *ivi*, pag. 262.
— — raffinazione dell' olio da ardere: privilegio estinto per mancanza di chiarezza nella descrizione: 1831, vol. I, part. 2, pag. 89.
— — Samuele, miglioramento intorno al metodo di raffinare l' olio da ardere: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 223.
— Bruckner Ignazio, nuovo metodo di dipingere, dorare ed inargentare le teste da pipa di schiuma di mare: privilegio estinto: esercizio comune: 1829, vol. I, part. 2, pag. 127.
— — di Eger Matteo, coramelle da rasoi: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 240.
— Bruner Placido cessionario di Miesel Maria e di Periboni Maria, miglioramento nella fabbricazione dei cappelli di paglia: 1831, vol. I, part. 2, pag. 92.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Bauni fratelli cessionarj del conte Luigi Porro Lambertenghi, apparecchio di estrarre la seta dai bozzoli col vapore: privilegio estinto: esercizio comune: 1829, vol. I, part. 2, pag. 126.
— Brünner Francesco per un anno, invenzione d'applicare l'omografia di Lady Sofia Scott alla tipografia, litografia, alla stampa in rame, ecc.: 1831, vol. I, part. 2, pag. 85.
— Bucher Massimiliano, miglioramento della macchina da caffè e da tè: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 170.
— Buchmüller Giovanni, talloni di ferro per stivali e scarpe: priv. estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 164.
— Bucquoy (di) conte Giorgio, vetro di jolite: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 105.
— Bürkel Rodolfo, apparecchio nel raffinare lo zucchero: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 247.
— Buschow Augusto per anni due, cuscini elastici di piume più durevoli, e che usati in carrozza tolgono ogni scossa: 1833, vol. I, part. 2, pag. 152.
— Büttner per due anni, miglioramento nell'apparecchio dei cappelli di feltro e di seta onde renderli più impermeabili e più duri: 1831, vol. I, part. 2, pag. 83.
— — per altri due anni, apparecchio per cappelli di feltro e di seta: 1833, vol. I, part. 2, pag. 133.
— — miglioramento nella fabbricazione dei cappelli: priv. estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 163.
— Buziczka Giuseppe, miglioramento nella preparazione degli olj: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 335.
— Cabassa Giovanni, macchina di apparecchio della

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
canapa e del lino: privilegio estinto pel non eseguito pagamento delle tasse: 1833, vol. I, part. 2, pag. 147.
— Caffone de Matacci Pietro per anni cinque, spirito aromatico detto *aromatico peruviano*; *ivi*, pag. 217.
— Calderara Pietro, fabbrica nazionale privilegiata per raffineria di zucchero: 1829, vol. II, part. 2, pag. 301.
— Calderolo Jacopo, carta fatta da copponi: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 217.
— Camera aulica, generale dichiara nulli diversi privilegi: 1829, vol. II, part. 2, pag. 263.
— Campana Giovanni ed Andrea per altri due anni, invenzione di purgare la così detta *strusa* per essere adoperata nella fabbricazione dei tappeti, della flanella, delle coperte da letto: 1831, vol. I, part. 2, pag. 74.
— Cappadoro Domenico per cinque anni, nuova qualità di torchio da olio senza viti: 1829, vol. I, part. 2, pag. 108.
— Cappellai di Vienna. V. *Wanig Giuseppe*.
— Cappelletti Pietro, macchina per polverizzare varj oggetti: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 242.
— Carnelly Bartolomeo per un anno, miglioramento del metodo di pulire la gola dei cammini mediante un' apposita palla di ferro ed una spazzola: 1830, vol. I, part. 2, pag. 91.
— — Bartolomeo, ripulimento dei cammini: privilegio annullato per mancanza di novità: 1830, vol. II, part. 2, pag. 286.
— Caspar Giovanni per un anno, composizione bianca metallica per fabbricare bottoni di latta di ottone per camice ed altri oggetti: *ivi*, pag. 273.
— Castel Bonaventura, Rua Domenico e Orcel Ognissanti,

PRIVILEGIO (patenti di) eco[illegible]
ritrovato di pettinare per mezzo di una macchina i cascami di seta: 1832, vol. II, part. 2, pag. 236.
— Castiglioni Luigi e Grasset Giovanni, miglioramento nelle armi da fuoco: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 824.
— Catlinetti Giovanni, macchina atta a maciullare il lino e la canapa: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 144.
— Cattaneo Lodovico, miglioramento nella fabbricazione degli assi delle carrozze: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 133.
— Cattarossi Ignazio per altri due anni, macchina idraulica per forare dei tubi di pietra: 1833, vol. I, part. 2, pag. 130.
— Cavallar Bernardo Antonio, surrogato di caffè di castagne: 1829, vol. II, part. 2, pag. 298.
— Cavalleri Luigi: dichiarato estinto per mancato esercizio il privilegio di un nuovo metodo onde lavorare il corallo greggio: 1830, vol. I, part. 2, pag. 85.
— — miglioramento del modo di lavorare il corallo greggio: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 134.
— Cella Filippo, miglioramento del globo terrestre pneumatico portatile inventato da Pocok in Inghilterra: 1833, vol. I, part. 2, pag. 152.
— Cereghetti Francesco, invenzione di una vernice atta ad asciugare le pareti umide: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 327.
— Cerina Carlo, apparecchio per apprettare gli abiti: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 245.
— Ceruti Stefano e Dell'Acqua Carlo (ditta) per anni cinque, miglioramento degli automi ad uso dei pittori e degli scultori: 1829, vol. I, part. 2, pag. 80.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Cerati Domenico, macchina per accendere il fuoco combinata con un candelliere: privilegio estinto: esercizio comune, 1831, vol. I, part. 2, pag. 107.

— Cervetti Paolo Antonio per cinque anni, miglioramento d'imbiancare i cappelli di paglia con preparazione chimica, 1830, vol. I, part. 2, pag. 104.

— — Pietro Antonio per anni cinque, miglioramento di tingere i cappelli di paglia; *ivi*, pag. 106.

— Cesar Alessandro, listelli da finestre: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 251.

— Chorin H. e comp., Landshut Leopoldo, Hers Abramo e Teopold Mosè per anni cinque, zattera a foggia di naviglio per trasportare le merci: 1832, vol. I, part. 2, pag. 84.

— Chovanetz Francesco e Basth Giovanni, macchina per mettere un cappelletto di rame nelle armi da fuoco: 1832, vol. II, part. 2, pag. 215.

— — collocatore delle capsule onde mettere presto le medesime al posto: *ivi*, pag. 242.

— Christomanno Anastasio per anni tre, acqua che migliora il tabacco da fumo: 1833, vol. II, part. 2, pag. 405.

— Church Odoardo, battelli a maneggio da usarsi in mare e nei fiumi: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. I, part. 2, pag. 104.

— Cimatori di panni in Vienna. V. *Morawetz Francesco.*

— Citterio Pietro ed Antonio, nuova serratura e miglioramento intorno al girarrosto: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 307.

— Cochelet (di), cavaliere Lodovico, macchina da cimare i panni: privilegio annullato pel non eseguito pagamento delle tasse: 1831, vol. I, part. 2, pag. 73.

— — macchina eligoidica diagonale onde cimare i panni: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 152.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Coith (di) nobile Cristiano Enrico ed Escher di Felsenhof Alberto per anni cinque, miglioramento di sistemizzare cardi nei filatoi, congegni, macchine, ecc.: 1831, vol. II, part. 2, pag. 275.
— Coizet Innocente e fratelli di Milano, fabbrica nazionale privilegiata per manifatture di stoffe di seta: 1829, vol. I, part. 2, pag. 128.
— Colleoni Antonio per anni quindici, macchina per levare dalle correnti dei fiumi tronchi di alberi, legnami, ecc.: 1830, vol. II, part. 2, pag. 295.
— Collmann Odoardo, miglioramenti della macchina detta per *decartire*: priv. est.: eser. comune: *ivi*, pag. 313.
— Colonius (di) nobile Ernesto, miglioramenti intorno ai carri: privilegio estinto: esercizio comune: 1829, vol. I, part. 2, pag. 120.
— Colpitts Harrison fino al 22 dicembre 1845, miglioramenti nelle macchine a vapore: 1833, vol. I, part. 2, pag. 144.
— Comizzoli Caterina, miglioramento nella fabbricazione dei guanti: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 118.
— — altro miglioramento nella fabbricazione dei guanti: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 320.
— Comoth Pietro Uberto per anni cinque, macchina per apprettare il panno: *ivi*, pag. 297.
— Conti Francesco Simone rappresentato da Springer Giovanni Battista per anni quindici, carrozze dette *omnibus*: 1830, vol. I, part. 2, pag. 97.
— — Pietro, invenzione di estrarre dalla pianta di sommacco l'essenza attiva e di servirsi di questa anzichè della pianta per tutte le tecniche operazioni: 1831, vol. I, part. 2, pag. 59.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Conti Pietro, invenzione d'estrarre dal *rhus cotinus* un'essenza atta per la concia e per la tintura: priv. est.: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 123.

— Corbetta Francesco, serrature a combinazione od egiziane: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 306.

— Cordivo Domenico, rinuncia spontanea al privilegio per un miglioramento nei fucili da caccia: *ivi*, pag. 271.

— Crecelius Carlo per due anni, bastoni leggieri contenenti gli oggetti necessarj per fumare, cioè pipa, tabacco, ecc.: 1831, vol. II, part. 2, pag. 273.

— Cremona Giuseppe cessionario di Pinella Giovanni, proroga d'anni cinque per l'esercizio del privilegio per una macchina atta a tagliare i legni per uso delle tintorie: 1833, vol. II, part. 2, pag. 433.

— Cristoforis (de) Lodovico, apparecchio per introdurre sollecitamente e con sicurezza il turacciolo nel collo delle bottiglie: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 324.

— — per anni cinque, macchina condensatrice d'aria da usarsi nelle fonderie di metallo: 1831, vol. I, part. 2, pag. 95.

— Crotti Michele, caldaja per servire ad innaspare la seta: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 108.

— Culot Giovanni per anni due, miglioramento delle stadere e delle bilance: 1830, vol. I, part. 2, pag. 77.

— — altro miglioramento intorno alle stadere: priv. est.: esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 241.

— Czeike Giuseppe per un altro anno, ritrovato di tingere i panni d'un bel colore bleu resistente e di poca spesa, con risparmio dell'indaco: 1833, vol. II, part. 2, pag. 423.

— Czuliffey Gabriele, stufe economiche per riscaldare le

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
stanze: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 162.
— Dalmaso Giovanni, miglioramenti nelle macchine che servono alla fabbricazione della carta: 1830, vol. I, part. 2, pag. 127.
— Damböch Lodovico per anni dieci, ritrovato nel fabbricare molte pezze di *tull* o *bobinet* sopra apposite macchine in una sola volta: 1830, vol. II, part. 2, pag. 265.
— — ed Austin Guglielmo per anni cinque, macchina atta a fabbricare il *tull* inglese: 1832, vol. II, part. 2, pag. 211.
— Dambouk Lodovico per anni tre, macchina a merletti: 1831, vol. I, part. 2, pag. 64.
— Damms Giovanni per anni due, apparecchi intorno agli orecchini di poco costo e durevoli: 1833, vol. I, part. 2, pag. 126.
— Da Rio Francesco, macchina per ammucchiare il fieno ed apparecchio per rastrellarlo la seconda volta: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 145.
— Daum Giuseppe per anni cinque, invenzione dei così detti bigliardi a tiro di qualunque specie: 1830, vol. II, part. 2, pag. 263.
— Dauman Francesco rappresentato da Gasper Giovanni per anni cinque, acqua per ripulire in alcuni minuti tutti gli oggetti d'oro od indorati: *ivi*, pag. 292.
— Daverio Antonio per anni cinque, invenzione di fabbricare delle forme di stagno per far candele di sego: 1832, vol. I, part. 2, pag. 64.
— Decamps Cesare per anni cinque, ritrovato di un apparecchio a foggia inglese atto alla filatura e composto di macchine: 1831, vol. I, part. 2, pag. 70.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Degen Carlo per anni tre, macchine costruite in modo diverso, ma tendenti al medesimo scopo, mediante le quali tutte le stoffe tessute possono in tempo più breve essere misurate e piegate: 1833, vol. I, part. 2, pag. 151.
— — Cristiano per anni cinque, invenzione di rendere impermeabili per mezzo di olj preparati tutte le specie di pelli conciate: 1829, vol. II, part. 2, pag. 249.
— — invenzione suddetta: privilegio estinto per mancanza di novità: 1830, vol. II, part. 2, pag. 265.
— Delbech Pietro per anni due, ritrovato d'inverniciare la pelle in guisa che si possano allestire 56 pelli in una settimana senza esporle ai raggi solari: 1829, vol. I, part. 2, pag. 79.
— Demian Cirillo e figli Carlo e Guido per anni due, strumento denominato *accordion*: 1829, vol. II, part. 2, pag. 247.
— — per altri tre anni, nuovo strumento musicale come sopra: 1831, vol. I, part. 2, pag. 71.
— — Carlo e Guido cessionarj della parte del loro padre Cirillo del privilegio per lo strumento musicale detto *accordion*: *ivi*, pag. 75.
— Demut Carlo, nuovo metodo nella fabbricazione dei canali da grondaje: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 148.
— — lampade ad uso di lustri: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 152.
— — lampada da notte e miglioramento degli stoppini: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 123.
— — metodo nuovo di fabbricare varj oggetti da filo metallico intrecciato e da lastre metalliche: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 184.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Denickus Jacopo cessionario di Hoffmanfrichter Giuseppe per tre anni, miglioramento di ogni sorta di lampade pendenti e da parete; 1831, vol. I, part. 2, pag. 75.
— Dessossé Aimable, massa o pasta onde fabbricare forme per ornamento od oggetti di scultura: privilegio annullato pel non eseguito pagamento delle tasse: *ivi*, pag. 73.
— — invenzione di una massa o pasta onde fabbricare forme per ornamento od oggetti di scultura: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 140.
— Detz Ignazio, miglioramento intorno agli oriuoli da tasca: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 167.
— Deutsch Emanuele per altri cinque anni, invenzione del modo di preparare la lana: 1829, vol. II, part. 2, pag. 284.
— — Massimiliano per anni cinque, teste da pipa col colore di quelle già state lungamente fumate: 1829, vol. I, part. 2, pag. 114.
— Diedek Giovanni, Weissenbach Matteo e Fischer Giovanni di Vienna, invenzione intorno alle candele ed al sapone: 1829, vol. II, part. 2, pag. 265.
— Dietrich Giuseppe, caffè così detto economico: priv. est.: eser. comune: 1829, vol. I, part. 2, pag. 126.
— — Antonio, miglioramento nella fabbricazione di cappelli fatti di canna d'India e di ossa di balena: priv. estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 147.
— Dietsch Leonardo, miglioramenti nella fabbricazione dei guanti: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 141.
— Dillinger Giuseppe, pipe dalla schiuma di mare: privilegio annullato pel non eseguito pagamento delle tasse: 1830, vol. II, part. 2, pag. 299.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Dillinger Giuseppe, teste da pipa da tabacco, invenzione: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 112.
— — teste da pipa di schiuma di mare: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 139.
— Direzione dell' istituto dei lavori in Venezia per altri cinque anni, produzione delle stuoje dalla così detta *brula* col mezzo dei telai: 1833, vol. I, part. 2, pag. 390.
— Dischon Giacomo per anni cinque, metodo di apprettare mediante il vapore panni, stoffe di lana ed abiti usati in guisa che il panno per ferrajuoli non prende alcuna piega: 1829, vol. II, part. 2, pag. 243.
— — miglioramento nell'apparecchio dei panni: rinuncia spontanea al privilegio: 1830, vol. II, part. 2, pag. 276.
— — apparato per dare il lucido ai panni e ad altre manifatture di lana: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 342.
— Dobrowsky Luigi, miglioramento dei bocchelli delle fiaschette da polvere e dei sacchetti da pallini: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. I, part. 2, pag. 102.
— Doppelmayer Carlo Gustavo Filippo per anni due, invenzione di dar rilievo ad un disegno in bianco sopra stoffe bianche di cotoneria: 1829, vol. II, part. 2, pag. 248.
— — nuovo metodo di rappresentare disegni bianchi sopra stoffe di cotone bianche: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. II, part. 2, pag. 295.
— Doring Francesco, nuova invenzione di teste da pipa: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 223.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Dostal Giuseppe per anni cinque, focolare portatile economico di ghisa ed utensili da cucina per friggere, ecc.: 1831, vol. I, part. 2, pag. 99.

— Dubowsky Augusto per anni cinque, miglioramento dei tetti a lavagna: 1829, vol. I, part. 2, pag. 69.

— Dufour Stefano, macchina per innaspare la seta: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. I, part. 2, pag. 105.

— Dungler Enrico, perfezionamento del processo di fusione: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 445.

— Dunst Francesca per un anno, invenzione di lumini economici da notte: 1832, vol. I, part. 2, pag. 71.

— Dusek Giovanni. V. *Forschner Ernesto.*

— Dusl Giuseppe e Knezaureck Giuseppe per anni due, invenzione di fabbricare stufe trasparenti che nell'istesso tempo riscaldano ed illuminano: 1830, vol. I, part. 2, pag. 103.

— Dworzark Giovanni e Weissengruber Giovanni per anni cinque, invenzione di fabbricare mobili, cioè sedie, divani, ecc., che in eleganza e solidità superano quelli finora conosciuti: 1830, vol. II, part. 2, pag. 292.

— Ebberger Augusto e Ville Enrico Giuliano per anni cinque, macchina atta ad arabescare con cui si lavorano tutte le specie di disegni sopra le casse degli orinoli e sulle lancette di essi: 1830, vol. I, part. 2, pag. 94.

— Eberl Carlo Federico per anni due, miglioramento dei cappelli di felpa e di feltro: 1829, vol. I, part. 2, pag. 96.

— — Giuseppe, invenzione di formare ed infiggere la capsula da applicarsi ai fucili di percussione: privilegio annullato pel non eseguito pagamento delle tasse: 1831, vol. I, part. 2, pag. 62.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Eberl Giuseppe, ordigno per collocare prestamente le capsule sul pistone della molla delle armi da percussione: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 129.
— — Carlo Federico, nuovo metodo per indurire i cappelli di feltro: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 164.
— Eder Michele, ruote elastiche da carrozze: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 146.
— Egermann Federico per sei anni, invenzione di fabbricare una qualità di vetro a guisa di pietre preziose, e di coprire alcuni colori con uno specchio metallico: 1829, vol. I, part. 2, pag. 107.
— — nuova specie di smalto: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 238.
— Eggerth Giuseppe per anni tre, macchina per fabbricare tutte le specie di cordoncini torti di qualsivoglia stoffa: 1829, vol. I, part. 2, pag. 103.
— — per anni due, miglioramento di fabbricare con una macchina bottoni da stoffe di seta, lana e cotone o da nastri simili: 1830, vol. I, part. 2, pag. 101.
— — per anni sei, bottoni di seta col fondo ed anello di metallo: 1832, vol. II, part. 2, pag. 213.
— Ehlers Gioachimo per anni due, lettiera con guanciale meccanico ed assai elastico: 1832, vol. I, part. 2, pag. 76.
— Ehlert Lodovico per anni due, posate da tavola d'acciajo con placche d'argento sul manico: 1831, vol. II, part. 2, pag. 260.
— Ehrenfeld Antonio, nuovo metodo di preparare le bevande spiritose: privilegio dichiarato estinto e d'esercizio comune: 1829, vol. II, part. 2, pag. 285.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Ehrenfeld Taddeo, macchina da seminare biade: privilegio estinto e di esercizio comune: 1829, vol. II, part. 2, pag. 297.
— Ehrenthofer Giovanni e Giuseppe, cessionarj per le provincie d'Austria, Boemia e Moravia del privilegio di Vanni Ignazio e comp. per la maniera di cavare l'indaco dalla lana tinta in blen: 1831, vol. I, part. 2, pag. 91.
— Eibel Giorgio, proroga di due anni del privilegio di Grün Leopoldo, miglioramento nel modo di fabbricare l'aceto: 1829, vol. I, part. 2, pag. 74.
— Einweg Antonio, mattoni e tegole di nuova invenzione: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 441.
— Eisenbrand Francesco per anni cinque, stufe a vapore salubri ed economiche, invenzione: *ivi*, pag. 391.
— Emberger Giacomo Francesco Enrico per anni cinque, nuova specie di caldaja atta all'evaporazione dell'acqua e di altri fluidi: 1830, vol. II, part. 2, pag. 272.
— Emperger (di) Francesco Sigismondo e Cereghetti Francesco, processo per dare una specie di vernice alla parte esterna delle case, alle mura ed ai tetti: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 249.
— — nobile Antonio Francesco, metodo di fabbricar colla e gelatina: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 437.
— Engel Francesco, patina nera per le pelli e le scarpe migliorata: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 131.
— — per altri due anni, invenzione di acque o spiriti odorosi: 1832, vol. I, part. 2, pag. 58.
— — Venceslao per due anni, invenzione di fabbricare

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

il corame da tramezze impermeabili mediante l'applicazione del fungo che serve di esca: 1829, vol. I, part. 2, pag. 65.

— Engel Venceslao, pelle artificiale: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 164.

— Engländer Salomone, modo di preservare le stoffe di seta e quelle miste di seta ancorchè fossero poste in luoghi umidi: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 180.

— Enszperger Bernardo per anni tre, miglioramento nella fabbricazione delle chitarre giusta i principj acustici: 1832, vol. I, part. 2, pag. 62.

— Erba Odescalchi marchese Luigi cessionario di Osio Angelo del privilegio esercibile in tutta la monarchia, ad eccezione del solo regno lombardo-veneto, di fabbricare la carta ed i cartoni dalla paglia: 1831, vol. II, part. 2, pag. 264.

— — ha ipotecato pel contratto a favore di Heger Giovanni il privilegio assunto da Osio Angelo pel miglioramento della fabbricazione della carta di paglia: *ivi*, pag. 277.

— — L'ipoteca suddetta fu levata: 1832, vol. II, part. 2, pag. 237.

— — cessionario come sopra, carta di paglia: privilegio estinto per mancanza di novità: 1833, vol. II, part. 2, pag. 422.

— Esche Giovanni Davide per un anno, ritrovato di fabbricare gli *schals* sulla macchina alla Jacquart: 1830, vol. II, part. 2, pag. 278.

— — miglioramento al telajo di Jacquart: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 170.

— Escher di Felsenhof Gio. Gaspare e Gaetano Alberto

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
per anni cinque, macchina di preparazione e di apparecchio ad uso de' filatoi meccanici: 1830, vol. II, part. 2, pag. 267.
— Escher di Felsenhof fratelli per anni cinque, miglioramento nella macchina detta *tuberwing* ovvero *double speeder*: 1833, vol. II, part. 2, pag. 427.
— — per anni due, invenzione di una migliore stoffa onde abburattare le farine detta *velo da buratto* e di una migliore costruzione del tamburo per abburattare: *ivi*.
— — per anni due, invenzione di servirsi della circolazione dei fluidi non elastici per iscaldare edificj, ecc.: *ivi*.
— Fagnani Paolo, metodo di litografare sul vetro e di trasportare i disegni sulla tela: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 216.
— Falkbeer Antonio per anni tre, invenzione di eseguire, mediante un nuovo metodo, la preparazione della lana pettinata sullo steso filatojo: 1830, vol. I, part. 2, pag. 78.
— — per anni due, invenzione di pettinare la lana pecorile sopra una macchina apposita senza perdita del cascame, ecc.: 1830, vol. II, part. 2, pag. 261.
— — per un anno, macchina per formare e premere ogni sorta di lana: 1833, vol. I, part. 2, pag. 140.
— Fallier Maria Giuseppa, giustacuori e cinture per donne: privilegio estinto pel non eseguito pagamento delle tasse: 1829, vol. I, part. 2, pag. 100.
— Farkas nobile di Farbasalte, apparecchio onde immergersi nell' acqua: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. II, part. 2, pag. 285.
— Fautz Francesco per anni tre, invenzione di lavorare mobili e bigliardi con legno impenetrabile all'aria: *ivi*, pag. 256.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Fedeli Gaetano e Giovanni per anni cinque, bilanciere ad uso delle filande di seta di ogni specie: 1829, vol. II, part. 2, pag. 275.

— — fratelli Gaetano e Giovanni, rinuncia al privilegio dell'invenzione d'un bilanciere ad uso delle filande da seta: 1833, vol. II, part. 2, pag. 424.

— Feichter Marino per altri due anni, miglioramento delle trombe da fuoco inventate dal meccanico Gancel: 1831, vol. II, part. 2, pag. 277.

— Felber Giacomo, apparecchio a vapore atto alla distillazione: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 150.

— Felix Gregorio per anni due, galloni di stoffe brillantate a disegno o lisce: 1829, vol. II, part. 2, pag. 256.

— — apparecchio atto alla fabbricazione degli spiriti aromatici: privilegio estinto e di esercizio comune: *ivi*, pag. 296.

— — miglioramenti intorno al telajo da passamantiere: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 198.

— Engl Michele, per anni tre, invenzione di coprire con acciajo fuso, mediante un apparecchio particolare qualunque istromento di ferro, ecc.: 1833, vol. II, part. 2, pag. 400.

— — apparecchio per indurire il ferro, l'acciajo e gli strumenti fabbricati coi medesimi: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 448.

— Ferrini Gio. Battista per un altro anno, riverberi parabolici ad uso dei fanali d'illuminazione, miglioramento: 1831, vol. II, part. 2, pag. 258.

— Fesch Giovanni per anni tre, miglioramento dei feltri da cappello e della concia dei medesimi, aggiungendovi delle piume d'oca: *ivi*, pag. 276.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Fescher Francesco, proroga di tre anni del privilegio per un nuovo ritrovato nella maniera di fabbricare la cioccolata: 1830, vol. I, part. 2, pag. 80.

— Fetter Luigi, miglioramento intorno all' apparecchio per fabbricare la birra: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 122.

— Fexer Francesco per altri cinque anni, invenzione di abbrustolare, sbucciare, tritare e liquefare mediante una ruota movente il cacao, e di acciaccare lo zucchero e le droghe: 1833, vol. I, part. 2, pag. 122.

— Fichtner Venceslao per anni cinque, macchina che si muove colla propria forza sebbene composta di poche parti essenziali: 1833, vol. II, part. 2, pag. 407.

— Filcovics Costantino per anni otto, invenzione di fabbricare dalla canapa o dal lino delle tele per le vele dei bastimenti: 1829, vol. I, part. 2, pag. 104.

— Filz Giovanni per anni cinque, nuova qualità d'acqua per la tollette: 1831, vol. II, part. 2, pag. 272.

— Filtz Carolina per anni cinque, macchina per lavare i panni: 1829, vol. II, part. 2, pag. 271.

— Finazzi Giovanni, apparecchio atto a movere i battelli: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 111.

— Findeis Francesco e Brziza Carlo, macchina a vapore per far ritirare il panno e stringerlo: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. I, part. 2, pag. 98.

— Fink Gio. Melchiorre per anni due, macchina per trivellare: 1833, vol. I, part. 2, pag. 118.

— Fischer e Reichenbach per anni cinque, ritrovato di trasportare sotto l' inverniciatura della porcellana le stampe di lastre di metallo od altre: 1829, vol. II, part. 2, pag. 246.

— — Antonio per tre anni, invenzione nel taglio degli

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
abiti, giusta le regole della trigonometria: 1832, vol. I, part. 2, pag. 84.
— Fischer Antonio, invenzione nella fattura degli abiti da uomo: privilegio annullato per mancanza di novità: 1833, vol. II, part. 2, pag. 426.
— — Giovanni Corrado per anni due, ritrovato di lavorare il ferro fuso in guisa che riesca atto alla lima, allo scalpello, ecc.: 1829, vol. I, part. 2, pag. 80.
— — acciajo meteorico: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 160.
— — Giovanni Bernardo, mattoni e tegole: priv. estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 159.
— — D. Giuseppe W., macchina d' asciugamento: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 199.
— — Vincenzo di Vienna per anni due, bottoni con fondo coperto di legno, osso, ecc.: 1833, vol. II, part. 2, pag. 415.
— Flack e Keil, rinuncia spontanea del privilegio per l' invenzione di munire di uno smalto privo di piombo i vasi e gli altri oggetti di ferro fuso: 1830, vol. I, part. 2, pag. 102.
— — metodo per dare l' inverniciatura innocua e lo smalto ai vasellami e ad ogni specie di utensili di ghisa: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 313.
— — Cristiano, rinuncia spontanea al privilegio per una invenzione nell' arte del confetturiere: *ivi*, pag. 269.
— — miglioramento del metodo di fabbricare confetture: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 315.
— — per anni due, fabbricazione di tutte le specie di dolci ed oggetti di offelleria: 1829, vol. II, part. 2, pag. 279.
— Flanan Elia, proroga di due anni dell' esercizio del

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
privilegio ceduto gli da Stalda Girolamo, miglioramento nel modo di fabbricare la pasta da minestra: 1830, vol. I, part. 2, pag. 82.
— Flebus Giacomo cessionario di Hirnschale Leopoldo e Mitterhoffer Giuseppe del privilegio di cinque anni di fabbricare cappelli di feltro impenetrabili all'acqua: 1832, vol. I, part. 2, pag. 69.
— — per un altro anno, miglioramento nella fabbricazione dei cappelli: 1833, vol. II, part. 2, pag. 424.
— Fleischer Valentino per anni due, specie di cercine pei bambini composto di ossa di balena: 1829, vol. II, part. 2, pag. 246.
— — cercine pei bambini: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 169.
— Fleischinger Francesco per anni cinque, invenzione di una specie di pittura da farsi sul legno, sulla carta, sul velo, ecc.: 1831, vol. I, part. 2, pag. 70.
— Fletscher Matteo per anni due, invenzione di abbruciare la calce col mezzo del carbon fossile o coaks e coll'uso di ambidue misti insieme: 1831, vol. II, part. 2, pag. 262.
— Flich (di) Eleonora. V. *Balling fratelli Augusto e Michele.*
— Flöch Antonio e Giovanni per anni due, miglioramenti intorno ai cappelli di feltro e seta: 1830, vol. II, part. 2, pag. 296.
— — privilegio di tirare la felpa di seta sopra una cappa di feltro a foggia di panno: 1831, vol. I, part. 2, pag. 66.
— Fodi Leopoldo per anni cinque, mangano meccanico di Kreuterer atto alla stiratura della biancheria: 1829, vol. I, part. 2, pag. 64.
— — proroga di due anni, privilegio pel miglioramento del mangano meccanico di Kreuterer: 1833, vol. II, part. 2, pag. 423.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Fontana Carlo di Ottavio cessionario di Ressel Giuseppe, vite perenne e ruota perenne atte a tirar innanzi i bastimenti e mulino da macinare: 1829, vol. I, part. 2, pag. 91.

— Fopper Andrea per altri cinque anni, invenzione di fabbricare col mezzo di diverse nuove macchine delle lame di ferro e di acciajo inglese: 1830, vol. II, part. 2, pag. 269.

— Forchheimer Filippo Simone e Giona, macchina atta a purgare la lana: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. I, part. 2, pag. 95.

— Fornara Giovanni Ferdinando per anni cinque, miglioramento nella spazzatura dei cammini: 1831, vol. I, part. 2, pag. 67.

— — per anni cinque, miglioramento nello sgombramento dei cammini: 1831, vol. II, part. 2, pag. 268.

— — metodo di spazzare i cammini: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 292.

— Forschner Ernesto e Dusek Giovanni, bretelle di nuova invenzione: privilegio estinto: esercizio comune: 1883, vol. II, part. 2, pag. 434.

— Forster Luigi per anni cinque, miglioramento nella litografia: 1829, vol. II, part. 2, pag. 245.

— Franco Lodovico e Snanin Pietro per un anno, materia gasosa priva di odore ed innocua che sviluppandosi da canali, ruscelli o paludi non venne finora considerata, e che si adopera per gli areostati od altri usi: 1830, vol. I, part. 2, pag. 76.

— Franquet Federico, miglioramento nel fumicare la carne: privilegio estinto per non essersene fatto uso: 1829, vol. I, part. 2, pag. 75.

— Frenkel Ignazio, untume da ruote inglese nero e giallo: rinuncia spontanea al privilegio: *ivi*, pag. 84.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Frenkel Ignazio e Wolfstengel, miglioramento delle candele di sego: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 244.
— Frenkik Ignazio, miglioramento delle candele di sego e di quelle ricoperte di cera: 1829, vol. II, part. 2, pag. 264.
— Frenzel Francesco per anni cinque, serratura di sicurezza: 1829, vol. II, part. 2, pag. 253.
— Fricke Enrico, miglioramento nelle trombe, nelle opere di compressione ed in quelle di assortimento: privilegio estinto: esercizio comune; 1830, vol. II, part. 2, pag. 330.
— Fridmann Marco e Grossmann Isacco per altri cinque anni, miglioramento nella fattura degli abiti: *ivi*, pag. 281.
— Friedrich Francesco per anni quattro, miglioramento nella fabbricazione del filo di ferro: 1830, vol. I, part. 2, pag. 82.
— — Giorgio Adamo e Reitter Giuseppe per anni cinque, miglioramento dei cappelli di feltro e di seta che pesano poco e durano molto: 1831, vol. II, part. 2, pag. 262.
— — cessionario della parte di Ritter Giuseppe del privilegio per miglioramento dei cappelli di feltro e di seta: 1833, vol. II, part. 2, pag. 422.
— Friedsay Martino, proroga per cinque anni del privilegio per un' acqua odorifera: 1830, vol. I, part. 2, pag. 105.
— Fritz Antonio, corde da fili di metallo: priv. estinto pel non eseguito pagamento delle tasse: 1829, vol. I, part. 2, pag. 101.
— — corde e cordoncini di filo di ferro: privilegio dichiarato estinto e di esercizio comune: 1829, vol. II, part. 2, pag. 293.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Fontana Carlo di Ottavio cessionario di Ressel Giuseppe, vite perenne e ruota perenne atte a tirar innanzi i bastimenti e mulino da macinare: 1829, vol. I, part. 2, pag. 91.

— Fopper Andrea per altri cinque anni, invenzione di fabbricare col mezzo di diverse nuove macchine delle lame di ferro e di acciajo inglese: 1830, vol. II, part. 2, pag. 269.

— Forchheimer Filippo Simone e Giona, macchina atta a purgare la lana: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. I, part. 2, pag. 95.

— Fornara Giovanni Ferdinando per anni cinque, miglioramento nella spazzatura dei cammini: 1831, vol. I, part. 2, pag. 67.

— — per anni cinque, miglioramento nello sgombramento dei cammini: 1831, vol. II, part. 2, pag. 268.

— — metodo di spazzare i cammini: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 292.

— Forschner Ernesto e Dusek Giovanni, bretelle di nuova invenzione: privilegio estinto: esercizio comune: 1883, vol. II, part. 2, pag. 434.

— Forster Luigi per anni cinque, miglioramento nella litografia: 1829, vol. II, part. 2, pag. 245.

— Franco Lodovico e Snanin Pietro per un anno, materia gasosa priva di odore ed innocua che sviluppandosi da canali, ruscelli o paludi non venne finora considerata, e che si adopera per gli areostati od altri usi: 1830, vol. I, part. 2, pag. 76.

— Franquet Federico, miglioramento nel fumicare la carne: privilegio estinto per non essersene fatto uso: 1829, vol. I, part. 2, pag. 75.

— Frenkel Ignazio, untume da ruote inglese nero e giallo: rinuncia spontanea al privilegio: *ivi*, pag. 84.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Frenkel Ignazio e Wolfstengel, miglioramento delle candele di sego: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 244.

— Frenkik Ignazio, miglioramento delle candele di sego e di quelle ricoperte di cera: 1829, vol. II, part. 2, pag. 264.

— Frenzel Francesco per anni cinque, serratura di sicurezza: 1829, vol. II, part. 2, pag. 253.

— Fricke Enrico, miglioramento nelle trombe, nelle opere di compressione ed in quelle di assortimento: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 330.

— Fridmann Marco e Grossmann Isacco per altri cinque anni, miglioramento nella fattura degli abiti: *ivi*, pag. 281.

— Friedrich Francesco per anni quattro, miglioramento nella fabbricazione del filo di ferro: 1830, vol. I, part. 2, pag. 82.

— — Giorgio Adamo e Reitter Giuseppe per anni cinque, miglioramento dei cappelli di feltro e di seta che pesano poco e durano molto: 1831, vol. II, part. 2, pag. 262.

— — cessionario della parte di Ritter Giuseppe del privilegio per miglioramento dei cappelli di feltro e di seta: 1833, vol. II, part. 2, pag. 422.

— Friedsay Martino, proroga per cinque anni del privilegio per un' acqua odorifera: 1830, vol. I, part. 2, pag. 105.

— Fritz Antonio, corde da fili di metallo: priv. estinto pel non eseguito pagamento delle tasse: 1829, vol. I, part. 2, pag. 101.

— — corde e cordoncini di filo di ferro: privilegio dichiarato estinto e di esercizio comune: 1829, vol. II, part. 2, pag. 293.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Fritz Giuseppe, macchina per purgare il tritello: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 221.

— Fröhlich Giovanni, miglioramento nella costruzione delle latrine: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 128.

— — Francesco cessionario di Miertingen Giorgio, fabbricazione delle focacce di zucchero: 1831, vol. II, part. 2, pag. 274.

— — Antonio per anni cinque, stufe con conduttori di calore a foggia di colonne alzate o poste orizzontalmente di terra cotta ed inverniciate: 1832, vol. I, part. 2, pag. 68.

— Frühauf Giorgio per anni cinque, macchina per fabbricare i chiodi rotondi di filo di ferro da battersi sotto ai talloni: 1833, vol. I, part. 2, pag. 118.

— Fürler Francesco per anni cinque, macchina per apprettare mediante il vapore i panni, i casimiri, ecc.: 1829, vol. I, part. 2, pag. 82.

— — rinuncia spontanea al privilegio per la macchina a vapore di cui sopra: 1830, vol. II, part. 2, pag. 270.

— Fütter Giuseppe e Wilson Giovanni, macchina atta a macerare il lino e la canapa: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 138.

— Gabler Antonio per anni tre, invenzione di applicare un fluido corrosivo al corno, col quale si fabbricano pettini ed altri oggetti: 1830, vol. II, part. 2, pag. 296.

— — per altri tre anni il privilegio suddetto: 1833, vol. II, part. 2, pag. 413.

— Galeotti Massimiliano, miglioramento introdotto nel regolatore idraulico del gas: privilegio annullato pel non eseguito pagamento delle tasse: 1831, vol. I, part. 2, pag. 72.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Galeotti Massimiliano, invenzione di un regolatore gasoso idraulico: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 142.
— Galster Enrico per anni tre, invenzione di fabbricare qualunque oggetto di parti composte di legno, come mobiglie, pavimenti, ecc. con legnami preparati chimicamente: 1832, vol. I, part. 2, pag. 70.
— Galvagnis Minen Union cessionaria di Davis Guglielmo, macchina per separare le pietre nobili, l'oro e l'argento: 1829, vol. I, part. 2, pag. 73.
— Ganahl (di) Giuseppe, miglioramento nelle macchine a vapore: privilegio annullato pel non eseguito pagamento delle tasse: 1831, vol. I, part. 2, pag. 59.
— — acciajo a cemento: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 127
— — miglioramento nei cappelli di feltro: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 128.
— — miglioramento nelle macchine a vapore: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*.
— Garnier Andrea per un anno, invenzione di fabbricare tutte le specie di cappelli di seta mediante uno scheletro particolare: 1833, vol. I, part. 2, pag. 137.
— — Giuseppe per anni due, miglioramento nei martelli dei pianoforti: 1829, vol. I, part. 2, pag. 88.
— — per altri tre anni, miglioramento dei cembali a pianoforte: 1831, vol. II, part. 2, pag. 258.
— Gastinger Antonio, macchina da caffè: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 148.
— Gavazzi Pietro, rinunzia spontanea al privilegio per invenzioni e miglioramenti nella lavorazione della seta: *ivi*, pag. 87.
— — miglioramento nell' annaspare la seta dai bozzoli: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 165.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Gay Francesco, invenzione di un vaso di fiori particolare: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 318.
— — apparecchio per riscaldare: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 320.
— — miglioramenti ai cammini: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 219.
— — miglioramento della stufa a colonna: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 220.
— Geilinger Giovanni e Wallister Giuseppe, cappelli d'ossa di balena: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 328.
— Geller Antonio, nuovo processo nella fabbricazione dei nastri ad uso di Francia: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 120.
— Gellers Carlo, miglioramento nella fabbricazione delle ombrelle: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 175.
— Gemperle Giovanni, miglioramento nella preparazione di un surrogato di caffè: privilegio prorogato per altri cinque anni: 1829, vol. I, part. 2, pag. 90.
— — Giuseppe cessionario di Fautz Francesco, miglioramento nella fabbricazione del surrogato di caffè: 1830, vol. I, part. 2, pag. 88.
— Ger Pellegrino, vernice onde preservare gli oggetti contro l'incendio: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 140.
— Gerike Federico Emanuele e Wagner Ernesto per anni cinque, invenzione consistente nello scendere senza pericolo ed impiego di forza essendo in carrozza, slitta, ecc.: 1830, vol. I, part. 2, pag. 89.
— Gerl Michele ed Engeler Giuseppe per anni due, lucido oleoso che si distingue dagli altri lucidi per gli stivali: 1831, vol. II, part. 2, pag. 260.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Gerl Michele per altri anni due, nuova patina ad olio per gli stivali: 1833, vol. II, part. 2, pag. 400.

— Gern Francesco, composto atto ad asciugare le mura umide: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 141.

— Gersch Ferdinando, metodo di stampare le stoffe di seta e di cotone, miglioramento: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 437.

— Gersdorf (de) Giovanni Rodolfo, proroga di dieci anni del privilegio per l' invenzione di produrre dal cobalto avanzato nella fabbricazione del colore azzurro il minerale propriamente detto *nicolo*, e quindi delle composizioni metalliche: 1829, vol. II, part. 2, pag. 259.

— Gerstbauer Michele per anni cinque, lumi da notte di cera o *stearin*, oppure di sego purgato: 1831, vol. I, part. 2, pag. 90.

— Gerstner (di) cav. Francesco Antonio, apparecchio per movere innanzi i carriaggi di mercanzia sopra piani di legno o di metallo: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 200.

— Gertmann Bernardo, macchina per istendere e spaccare la pelle: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 112.

— Gestaettenbauer Giovanni, metodo di cristallizzare lo zucchero: privilegio annullato per mancanza di novità: 1829, vol. I, part. 2, pag. 116.

— Geurich Luigi, cemento impermeabile: priv. estinto: esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 244.

— Gianicelli Eugenio per altri cinque anni, filo di ferro ad uso dei clavicembali: 1830, vol. II, part. 2, pag. 285.

— — Pietro, macchina per cavare dei disegni: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 451.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Gilardoni Francesco, miglioramento della macchina a water-twist: privilegio annullato pel non eseguito pagamento delle tasse: 1831, vol. I, part. 2, pag. 63.

— — rinuncia spontanea al privilegio pel perfezionamento della macchina atta a filare il cotone: *ivi.*

— Gilat Giovanni per anni cinque, nuova stoffa di lana denominata *cachemir pur indigène*: 1830, vol. II, part. 2, pag. 287.

— Gilbert Carlo, macchina per fabbricare catenelle di filo di ferro a foggia di nastri, cinture, ecc.: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. II, part. 2, pag. 283.

— Gilling Carlo per anni due, macchine infiammabili di platina che superano le finora usitate per la loro sollecita infiammabilità: 1833, vol. II, part. 2, pag. 405.

— Gindorff Francesco per anni due, miglioramento nel modo di eseguire oggetti rotondi di metallo, d' oro e d' argento: 1830, vol. I, part. 2, pag. 78.

— Gioachim Giovanni, cesoje migliorate: priv. estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 344.

— Girard (di) Filippo per anni cinque, miglioramento intorno alla fabbricazione delle tegole: 1829, vol. I, part. 2, pag. 85.

— — miglioramento nella filatura del cotone e della canapa: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 134.

— — ed Enrico, processo onde ridurre il sego od altra materia grassa ad una specie di cera per fabbricar candele: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 168.

— — termogrado od apparecchio onde conservare la temperatura sempre eguale entro uno spazio chiuso: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 218.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Girard (di) Filippo ed Enrico, metodo di ridurre la legna ed altri combustibili in carbone: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 435.
— — regolatore pel sostegno dell'acqua intorno ai mulini e ad altri congegni che vengono messi in movimento dall'acqua: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 447.
— Girardoni Francesco, macchina per filare il cotone: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 133.
— — miglioramento della macchina detta water-twist: *ivi*.
— — miglioramento delle macchine del water-twist: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 205.
— Girzel Francesco per anni quattro, mangano per la biancheria di miglior effetto degli altri: 1830, vol. II, part. 2, pag. 275.
— Girzig Pietro Antonio, feccia artificiale in istato secco: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 142.
— — cappelli e *czako* impenetrabili all'acqua: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 144.
— — rinuncia spontanea al privilegio di cinque anni per una composizione di cemento: 1833, vol. I, part. 2, pag. 120.
— — composizioni di massello: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 165.
— — V. *Tichalzek Giovanni*.
— Giudici Giuseppe per anni dieci, invenzione di servirsi di tubi di terra cotta e di legno in luogo di quelli di rame stagnato per condurre l'acqua piovana e la corrente: 1830, vol. I, part. 2, pag. 71.
— — invenzione di fabbricare tubi di pietra per acquidotti

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
pluviali e perenni in surrogazione ai soliti tubi di latta, di rame, di terra cotta, ecc.: 1830, vol. I, part. 2, pag. 117.
— Giuriati Luigi, nuovo cemento: privilegio estinto pel non eseguito pagamento delle tasse: 1832, vol. II, part. 2, pag. 215.
— Glanz Giuseppe per anni dieci, miglioramento di assicurare le forme per le fusioni di ghisa: 1830, vol. II, part. 2, pag. 288.
— Glaser Giuseppe per anni cinque, miglioramento di fabbricare di terra cotta dei tubi d'acqua mediante uno strettojo migliorato e verticale: 1833, vol. I, part. 2, pag. 127.
— Gnocchi Luigi di Milano per anni cinque, nuovo metodo di raffinare lo zucchero con separazione entro otto giorni del sedimento ossia feccia nel suo stato greggio, ecc.: 1829, vol. II, part. 2, pag. 268.
— — fabbrica nazionale privilegiata per raffineria di zucchero: *ivi*, pag. 301.
— Gobel Giuseppe, telajo atto alla fabbricazione dei nastri a disegno quadrigliati: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 151.
— Goldberger Filippo per dieci anni, nuovo metodo di tingere coll'indaco: 1829, vol. I, part. 2, pag. 112.
— Goldmann Matteo, proroga di un anno del privilegio per l'invenzione dei soprattacchi di metallo agli stivali da uomo e da donna: *ivi*, pag. 75.
— — e Francesco Antonio per un anno, miglioramento di tutte le specie di calzatura consistente nel munire la punta delle scarpe di una pelle assorbente il sudore: 1829, vol. II, part. 2, pag. 249.
— Göldner Moisè e Singer G., nuova procedura nella fabbricazione dei vestiti: privilegio annullato per mancanza di novità: 1832, vol. II, part. 2, pag. 219.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Gonzalese Emanuele, fabbricazione di scarpe e soprascarpe: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 125.

— Gopp Filippo per anni tre, miglioramenti nella fattura degli abiti da uomo per ridurli alla foggia inglese: 1832, vol. II, part. 2, pag. 229.

— — annullamento per mancanza di novità del privilegio suddetto: 1833, vol. II, part. 2, pag. 426.

— Gos Pietro, proroga di anni tre del privilegio per l'invenzione di fabbricare colla *strusa* delle coperte da letto ed altre stoffe: 1830, vol. I, part. 2, pag. 83.

— Goser Felice, invenzione di preparare il legno in modo da renderlo suscettibile a ricevere l'impressione di un modello qualunque posto sotto un torchio: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 110.

— Gottsleben Michele per anni cinque, miglioramento di fabbricare della carta dorata ed inargentata di ogni qualità servendosi di mangani appositamente costrutti: 1829, vol. I, part. 2, pag. 71.

— — Caterina, rinuncia spontanea al privilegio pel miglioramento d'imprimere nella carta diversi disegni: 1833, vol. II, part. 2, pag. 401.

— Gradner Francesco e Michele, invenzione intorno alle macchine per cardeggiare: 1832, vol. I, part. 2, pag. 80.

— — per un anno, invenzione d'applicare alla loro macchina da cardeggiare qualunque stoffa pelosa: *ivi*, pag. 88.

— — per altri quattro anni, macchina da cardare le filacciche: 1833, vol. I, part. 2, pag. 133.

— Graff Antonio per anni due, nuova specie di candelette infiammabili di carta e paglia: *ivi*, pag. 125.

— Grancini Ivon Antonio per anni cinque, ritrovato di fabbricare dalla lana indigena un tessuto sinora soltanto conosciuto nelle fabbriche regie di Francia: 1830, vol. I, part. 2, pag. 109.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Gratzl I. M., miglioramenti intorno alla tessitura: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 215.
— Greemüller e comp., apparecchi atti a piegare la biancheria: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 139.
— Greenham Giovanni per quindici anni, miglioramento nelle macchine a vapore: *ivi*, pag. 112.
— Grifft Giulio, carro a vapore: priv. dichiarato estinto e di eser. comune: 1829, vol. II, part. 2, pag. 292.
— Griffitsch Giulio, meccanismo atto a produrre un movimento più veloce dei carriaggi: privilegio estinto pel non eseguito pagamento delle tasse: 1829, vol. I, part. 2, pag. 99.
— Griller Giorgio, nastri elastici: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 151.
— Grimm Antonio per anni cinque, macchina per trasportare le sementi e le granaglie sminuzzate per la macinazione: 1830, vol. II, part. 2, pag. 266.
— — macchina atta a nettare i canali, scavar fiumi, ruscelli, ecc. al disotto dell'acqua, ghiaja, argilla, melma, ecc.: 1831, vol. II, part. 2, pag. 280.
— Grisetti Pietro, apparecchi per migliorare i vini durante la fermentazione del mosto: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 317.
— Groll Giuseppe e figli, scoperta di fare la tela incerata usata in Inghilterra, detta *floor cloths*: privilegio estinto: eser. com.: 1830, vol. I, part. 2, pag. 153.
— — miglioramento delle molle da carrozza: privilegio estinto: eser. com.: 1833, vol. I, part. 2, pag. 219.
— Gruber Francesco, Feugel Ferdinando e Müller Andrea, miglioramento intorno agli stromenti di ferro: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 220.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Gruss Giuseppe cessionario di Pock Giuseppe, invenzione di fabbricare la birra mediante un' unica cottura dell' orzo tallito, 1831, vol. I, part. 2, pag. 71.

— Guger Giovanni per due anni, macchina colla quale un uomo solo può produrre la forza di un cavallo, e quindi porre in movimento congegni, mulini, ecc.: 1830, vol. II, part. 2, pag. 261.

— Guibout Augusto Francesco di Parigi, per mezzo del suo procuratore Profinet Luigi in Vienna per anni cinque, qualità nuova d' armi da fuoco, detta l' *arme Robert:* 1833, vol. II, part. 2, pag. 414.

— Gutseel Eleonora, miglioramento nella fabbricazione dei cappelli di canna d' India e di ossa di balena: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 250.

— Guttirel Lorenzo, cappelli d' ossa di balena mischiate di crini di cavallo, canne d' India e salici: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 329.

— Haas Filippo, piccioli dischi in vece della navicella onde fabbricare sul telajo il *bobinet* o fondo di merletti: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. II, part. 2, pag. 289.

— — metodo di fabbricare nastri d' ogni specie e colore sul telajo comune: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 174.

— — macchina per fabbricare il fondo da merletti: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 440.

— Haberkern Augusto per anni due, apparecchi atti a chiudere cammini e condotti d' immondizie: 1829, vol. II, part. 2, pag. 261.

— — per altri due anni, apparato per chiudere i cammini ed i condotti: 1831, vol. I, part. 2, pag. 87.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Haberkern Augusto, privilegio di chiudere i cammini e di ripulire i condotti in alcune parti annullato sopra istanza del corpo degli sgombratori di canali in Vienna: 1831, vol. II, part. 2, pag. 265.

— Habicher Sebastiano, miglioramento del così detto *automa pittorico*: privilegio estinto: esercizio comune: 1829, vol. I, part. 2, pag. 119.

— Häckel Antonio, istromento denominato *physarmonica*: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 157.

— Hackler Federico, proroga di due anni del privilegio per un miglioramento nella preparazione del pan pepato e per la composizione di canditi: 1829, vol. II, part. 2, pag. 270.

— Haeding Lodovico per un anno, invenzione per rendere più durevoli le cuciture degli abiti da uomo e da fanciullo: 1832, vol. II, part. 2, pag. 229.

— Hagemann Leonardo, miglioramento alle molle delle carrozze: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 170.

— — Bernardo per un anno, molle da carrozze movibili sulla stanga dell'asse: 1830, vol. II, part. 2, pag. 268.

— Haidinger Eugenio e Rodolfo per anni cinque, miglioramento nella fabbricazione di tutte le specie di porcellana, di terra di grès e di argilla: 1829, vol. I, part. 2, pag. 98.

— — per altri tre anni, miglioramento delle molle di compressione applicate alle carrozze, per cui possono essere poste in movimento sull'asse: 1832, vol. I, part. 2, pag. 69.

— Haimann Mosè e Bergamenter Federico per anni cinque, miglioramento di fabbricare da tutte le materie

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

atte a far carta qualunque specie di cartone: 1833, vol. II, part. 2, pag. 408.

— Hallas Matteo, scoperta di fabbricare del bulgaro bianco e rosso che non la cede in bontà all'estero: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 337.

— Hallmann Ferdinando e Knepper Guglielmo, miglioramento nella fabbricazione della carta compressa e marezzata: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 191.

— Hanke Ernesto Mattia, proroga di altri tre anni del privilegio per fabbricare sigilli di carta: 1829, vol. II, part. 2, pag. 248.

— Hancke Ernesto Mattia per altri due anni, suggelli di carta: 1832, vol. II, part. 2, pag. 216.

— Handl C. I., mattoni e tegole di nuova invenzione: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 442.

— Hanel Edoardo e Hueber Francesco, macchine per fabbricare lucignoli cavi: privilegio dichiarato nullo: 1829, vol. II, part. 2, pag. 265.

— Hardtmuth Lodovico Carlo per anni cinque, pasta d'argilla e di sabbia e di altre materie, però in quantità minore, onde fabbricare crogiuoli, cassette per cuocere la terraglia, ecc.: 1830, vol. I, part. 2, pag. 92.

— — massa di terra per la fabbricazione di recipienti o vasellami d'argilla: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 131.

— — fratelli Luigi e Carlo, rinuncia spontanea al privilegio di cinque anni per l'invenzione di rendere resistente al fuoco una mistura d'argilla di terra e di sabbia unita a diverse materie: *ivi*, pag. 71.

— Harmann Francesco per tre anni, miglioramenti intorno

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
ai forni per la carbonizzazione delle ossa: 1833, vol. II, part. 2, pag. 391.
— Hassan Giuda, proroga di due anni del privilegio per un miglioramento negli abiti da uomo e da donna alla foggia orientale: 1830, vol. I, part. 2, pag. 105.
— — per altri tre anni del privilegio suddetto: 1832, vol. I, part. 2, pag. 72.
— Hatkes Israele ed Alfen Amedeo per anni cinque, teste da pipa di nuova specie, cui si dà qualunque colore di legno: 1831, vol. II, part. 2, pag. 274.
— Haupt Francesco per anni tre, focolare a guisa di macchina per la cottura de' cibi: 1831, vol. II, part. 2, pag. 279.
— — rinuncia spontanea al privilegio pel miglioramento dei focolari a macchina: 1833, vol. II, part. 2, pag. 402.
— Havekost Enrico per anni due, lampada di nuova specie: 1829, vol. I, part. 2, pag. 86.
— — rinuncia spontanea al privilegio per l' invenzione di nuove lampade: 1830, vol. I, part. 2, pag. 83.
— — lampade migliorate: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 141.
— Hebenstreit Giovanni Filippo e Aichinger Leopoldo, nuova macchina per la filatura del lino: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 119.
— Hebert Giuseppe, strettoi di metallo e sigilli: privilegio di cinque anni ceduto all' erario di finanza con restrizioni in favore degli eredi, ecc.: 1833, vol. II, part. 2, pag. 415.
— Hecht Giuseppe Augusto per anni cinque, ritrovato di spedire in paesi rimotissimi le acque minerali contenenti del ferro senza deposizione di questo metallo: 1829, vol. I, part. 2, pag. 65.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— — per anni cinque, nuovo metodo di porre le acque minerali in bottiglie e spedirle, preservando così le medesime dal contatto dell'aria: 1830, vol. I, part. 2, pag. 120.
— Heckmann Giuseppe, proroga di un anno dell'esercizio del privilegio per diverse qualità di vernice: 1829, vol. I, part. 2, pag. 74.
— — nuova vernice di coppale: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 142.
— — per anni cinque, miglioramento di fabbricare la vernice coppale e quella di elettro: 1832, vol. I, part. 2, pag. 73.
— Hefsky Giuseppe per anni tre, macchina atta a far cordoncini: 1829, vol. I, part. 2, pag. 87.
— Heidl Michele, carro da legna e macchina per innalzare e caricare: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 435.
— Hehim e figlio per anni cinque, metodo per stampare con colori servendosi di un rame solo: 1833, vol. I, part. 2, pag. 123.
— Heinold Francesco e Zeller Giacomo, miglioramento nella fabbricazione della pelle conciata di agnello tinta: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 197.
— Heinzelmann Giorgio e procuratore Martini per anni cinque, macchina per maciullare il lino e la canapa greggia: 1829, vol. II, part. 2, pag. 254.
— Helbig Federico per anni cinque, torchio celere col quale si stampano in un'ora 1200 copie, ed essendo doppio in proporzione: 1830, vol. II, part. 2, pag. 268.
— Helfenberger Giustino e comp., rinuncia al privilegio di dieci anni per una nuova specie di mulini da macina e da mano: 1830, vol. I, part. 2, pag. 88.
— — nuova specie di mulini: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 126.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Helfenberger Giustino e comp., nuova specie di mulino a mano: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 135.

— Heller Francesco, proroga di tre anni del privilegio pel miglioramento del tessitojo a mulinello dei nastri di seta: 1829, vol. II, part. 2, pag. 252.

— Helmer Ignazio per anni due, miglioramento nella fabbricazione delle candele metà di sego e metà di cera: 1831, vol. II, part. 2, pag. 289.

— — Jukot Pietro e Hueber Francesco per anni due, nuova qualità di candele a metà cera: 1832, vol. I, part. 2, pag. 58.

— Herberger Francesco per anni cinque, miglioramento di fabbricare per uso perpetuo la carta olandese per le scuole con linee colorate: 1831, vol. I, part. 2, pag. 57.

— Herbst Giuseppe per anni cinque, ritrovato di cinque specie di strettoi da metallo e sigilli: *ivi*, pag. 95.

— Hermann Davide, merinos orientale: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 254.

— — stoffa di seta di nuova invenzione: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 222.

— — Francesco, stufe per ridurre le ossa animali in carbone: 1833, vol. II, part. 2, pag. 415.

— Herschfeld Carlo, metodo di dare una superficie a foggia di granito sopra oggetti di chincaglieria di legno, osso o cartone: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 182.

— — V. *Koller Giuseppe.*

— Hertel Giovanni e Schnell, bottoni migliorati coperti di panno, casimiro o seta: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 152.

— Herzog Martino e Sozer Antonio per anni cinque, miglioramento della bilancia meccanica a ponte: 1831, vol. I, part. 2, pag. 76.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Hippenmayer Davide, Paumeister Giovanni e Sterz Vincenzo proprietarj del privilegio di Luigi cav. Peschier, macchina per fabbricare la carta: 1829, vol. I, part. 2, pag. 74.
— — Giovanni Corrado cessionario di Hippenmayer Davide e Paumeister Giovanni della parte loro del privilegio di Peschier cav. Lodovico e Sterz Vincenzo, miglioramento della macchina atta a fabbricare la carta detta *sans fin*: *ivi*, pag. 92.
— — proroga per altri cinque anni del suddetto privilegio: *ivi*, pag. 96.
— Hirnschall A. F. e Pohl Guglielmo, privilegio per fabbricazione di cappelli: sequestro posto da Mitterhofer Adamo sulla quota di Hirnschall per un credito di 800 fiorini: 1831, vol. I, part. 2, pag. 68.
— — Leopoldo V. *Plebus Giacomo*.
— Hirsch Kolisch, nuovo metodo di apparecchiare ogni sorta di lana: rinuncia spontanea al privilegio: 1830, vol. II, part. 2, pag. 294.
— — Weicherscheine Marco e comp. di Vienna per anni cinque, miglioramento di fabbricare un estratto colorante dalla vallonea, ecc.: 1833, vol. II, part. 2, pag. 412.
— Hirschfeld Carlo. V. *Kratzer Francesco*.
— Hittich Matteo, telajo privilegiato: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 450.
— Hixner Giovanni Battista, miglioramento delle armi da percussione: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 129.
— Hlava Vincenzo per altri tre anni, nuova macchina atta a formare le assicelle: 1830, vol. II, part. 2, pag. 276.
— Höchl Giuseppe, rinuncia spontanea al privilegio di 15

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

anni, metodo di fabbricare la birra: 1832, vol. I, part. 2, pag. 65.

— Hödl Bonaventura, mattoni di forma particolare: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 144.

— — Carolina per anni tre, invenzione di purgare varie materie in istato umido e specialmente l'argilla ed il loto: 1829, vol. II, part. 2, pag. 242.

— Hoer Carlo per anni cinque, apparecchi di varie specie risguardanti gli avvisi al pubblico che si attaccano sugli angoli delle contrade, per cui non si affrancano più colla pasta: 1832, vol. I, part. 2, pag. 74.

— Hoerschelmann Ernesto Cristiano, nuova specie di tromba a giro: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 118.

— Hofel Biagio per due anni, invenzione di fabbricare da lastre di rame incise e dalle stampe fatte con lastre di rame o d'acciajo delle nuove lastre incise di zinco o rame senza danneggiare la lastra originale: 1833, vol. I, part. 2, pag. 128.

— Hofer Giovanni e Kohlrentter Luigi, nuovo metodo di separare l'oro dagli altri metalli: privilegio annullato pel non eseguito pagamento delle tasse: 1830, vol. II, part. 2, pag. 299.

— Hoffinger Vincenzo per anni tre, macchina per nettare i pavimenti: 1829, vol. I, part. 2, pag. 79.

— — per anni cinque, macchina per pulire le stanze: 1832, vol. II, part. 2, pag. 217.

— — e Allard Alessandro di Vienna per anni quindici, carrozza meccanica di ferro con tre ruote che serve coll'uso della forz'umana per passeggio, ecc.: 1833, vol. II, part. 2, pag. 416.

— Hoffmann Francesco, cessione fattagli da Mikolai Gio.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
per l'Ungheria e Transilvania del privilegio biennale per una macchina di cilindri atta al trasporto: 1829, vol. II, part. 2, pag. 250.
— Hoffmann Antonio, miglioramento nel cavare la lana e nel comprimere le stoffe di lana: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 326.
— — fratelli e Maderspach per anni cinque, invenzione e miglioramenti di fabbricare ponti sospesi: 1833, vol. I, part. 2, pag. 142.
— — Paolo per un anno, miglioramento intorno alle stadere: *ivi*, pag. 145.
— — Filippo per anni cinque, invenzione di dividere in due assortimenti principali mediante un nuovo metodo di preparazione le miniere umide da fondersi, le masse, ecc.: 1833, vol. II, part. 2, pag. 412.
— Hoffmanrichter Giuseppe per anni tre, miglioramento di tutte le qualità di lampade sospese ed attaccate alle pareti: 1829, vol. I, part. 2, pag. 87.
— Högn Giuseppe per anni due, scarpe a ruote, colle quali si percorre senza fatica una considerabile distanza: 1833, vol. II, part. 2, pag. 405.
— Högelmüller (di) cav. Giorgio e Lux Giovanni Giorgio, nuovo metodo di costruzione: *ivi*, pag. 436.
— Högler Francesco per anni cinque, ruota meccanica per misurare con prestezza e precisione stando in carrozza od a piedi pianure e monti, rilevandone la lunghezza, la periferia, ecc.: 1830, vol. I, part. 2, pag. 115.
— — rinuncia spontanea al privilegio di cinque anni per l'invenzione della ruota suddetta: 1831, vol. I, part. 2, pag. 68.
— — ruota meccanica ad uso matematico per le misure e le divisioni: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 130.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Hoinigg Francesco e Wiesner Guglielmo per anni cinque, lanterne atte all' illuminazione: 1831, vol. II, part. 2, pag. 255.

— Höllenstein Giuseppe, canne da pipa: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 452.

— Holzar Giovanni, meccanismo applicato alla macchina da scardassare per la purgazione dei legni da coperchi: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 251.

— Hombostel C. G. e comp. per anni dieci, macchina atta ai lavori di ricamo e per cucire: 1829, vol. II, part. 2, pag. 243.

— Hopfer Francesco, macchina per supplire alla macchina a vapore: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 204.

— Höringsberg di Vienna, invenzione di un imbuto atto ad aggiungere dei fluidi ad altri contenuti in appositi recipienti: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. II, part. 2, pag. 284.

— Hornbostel C. G., metodo di fabbricare il *crêpe à la chinoise:* privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 195.

— Horschelmann Ernesto Cristiano, invenzione di una specie di tromba a giro semplicissima: 1830, vol. I, part. 2, pag. 79.

— Hösch Giuseppe per anni cinque, invenzione di fabbricare pasta battuta ad uso della carta mediante un apparecchio, ecc.: 1829, vol. I, part. 2, pag. 108.

— Hoxa Federico e Kinderfreund Michele, miglioramenti nel clavicembalo: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 165.

— Hoys Giovanni Battista Giuseppe per anni cinque, macchina atta a fabbricare tutte le specie di chiodi, rampini, ecc.: *ivi*, pag. 92.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Hoys Giovanni Battista Giuseppe, macchina per fabbricare tutte le specie di chiodi, rampini, ecc.: privilegio annullato per non essere stato esercitato: 1833, vol. II, part. 2, pag. 412.

— Huber Francesco Antonio cessionario di Metzler Francesco Saverio, miglioramento nella fabbricazione delle lime: 1830, vol. II, part. 2, pag. 271.

— — processo di purgare gli stoppini vuoti: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 249.

— — Vincenzo, metodo di fare il vino: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 166.

— — miglioramento del metodo suddetto: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 157.

— — Enrico e Bruckner Anna per anni due, coramelle pei rasoi: 1833, vol. I, part. 2, pag. 126.

— Hubineck legnajuolo, rinuncia spontanea al privilegio per un miglioramento della macchina atta a tagliare il tabacco: 1829, vol. I, part. 2, pag. 102.

— — Matteo, macchina atta a tagliare il tabacco: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 126.

— Huchly Venceslao Guglielmo e Hainz Giuseppe per anni sei, invenzione di fabbricare tutte le specie di cappelli di feltro di un nuovo genere con ale doppie, ecc.: 1831, vol. I, part. 2, pag. 91.

— Hueber Antonio Francesco per anni due, bottoni d'osso, scatole da tabacco, manichi d'ombrelle e di coltelli, *chatouilles*, ecc.: *ivi*, pag. 66.

— — proroga di cinque anni del privilegio di Hannl Odoardo per candele a lucignoli perforati: 1829, vol. II, part. 2, pag. 260.

— — ed Erlel Traugott per anni cinque, nuova tromba idraulica: 1830, vol. I, part. 2, pag. 74.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Hueber Antonio Francesco ed Erlel Traugott, bottoni d' osso compressi giusta il metodo inglese: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 194.
— — per altri tre anni, privilegio già concesso ad Hellmer Ignazio, miglioramenti nella produzione delle candele di cera: 1833, vol. II, part. 2, pag. 400.
— — Vincenzo, scoperta di produrre del vino mediante condensazione: privilegio dichiarato estinto: 1829, vol. II, part. 2, pag. 279.
— — simile dell' altro privilegio sul modo di preparare il vino: *ivi.*
— Huffenheimer Carlo per un anno, ritrovato di colorire tutte le specie di vesti da donna e le stoffe per costumi teatrali: 1833, vol. I, part. 2, pag. 128.
— Huffzky Carlo per anni otto, macchina di ferro per fabbricare tutte le specie di tegole curve e piatte, mattoni e tavelle: 1831, vol. I, part. 2, pag. 87.
— Hühle Carlo, miglioramento dell' arpa a pedali: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 163.
— Hüller Cristiano per due anni, cordoncini di seta e di altre stoffe più forti e più durevoli dei già conosciuti: 1833, vol. II, part. 2, pag. 427.
— Hummel Carlo, metodo di condensare lo spirito dell' alcool: privilegio annullato pel non eseguito pagamento delle tasse: 1830, vol. II, part. 2, pag. 294.
— — macchina per levare i granelli dai grappoli: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 338.
— — apparecchio onde raccogliere i vapori dell' alcool durante la fermentazione del vino: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 109.
— — di Vienna, rinuncia spontanea al privilegio di quindici anni per l' invenzione di potere col mezzo di

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
una macchina preparare lavorati tutti i legnami da marangone: 1833, vol. II, part. 2, pag. 418.
— Hummel Giuseppe, miglioramento intorno ai parapioggia ed agli ombrelli: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 201.
— Hutter Francesco per anni cinque, ponti ad arco di due specie di ferro battuto pel passaggio dei pedoni, delle carrozze e dei carri pesanti: 1830, vol. I, part. 2, pag. 92.
— Huttling Carlo e Uhel Maurizio, punsch fatto col vino: privilegio estinto pel non eseguito pagamento delle tasse: 1829, vol. I, part. 2, pag. 100.
— Huybens Guglielmo Massimino per anni due, invenzione di due qualità di acque odorifere per la toletta: 1830, vol. I, part. 2, pag. 100.
— — per altri due anni, invenzione di due qualità di acque aromatiche per la toeletta: 1832, vol. I, part. 2, pag. 64.
— Indri Giovanni Giuseppe per anni cinque, cappelli di feltro o di felpa impermeabili e che possono piegarsi senza pregiudizio della forma rispettiva: 1829, vol. I, part. 2, pag. 113.
— — per anni cinque, cappelli dal *rat mousqué* (didelfo del Canadà), invenzione di fabbricarli, tingerli a colori e renderli impenetrabili all'acqua: 1831, vol. I, part. 2, pag. 92.
— — per anni cinque, miglioramento di fabbricare cappelli composti di due pezzi di pelo di didelfo ed impenetrabili all'acqua: 1831, vol. II, part. 2, pag. 270.
— Inrasiewicz Pietro, cemento da muro perfezionato: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 129.
— Isack Carlo per un anno, nuova specie di anelli

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

matrimoniali composti di due cerchj d'oro bianco e giallo di vaga apparenza: 1829, vol. I, part. 2, pag. 106.

— Isack Carlo, anelli matrimoniali di nuova specie: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 175.

— Jäckel Bernardo e Matteo, miglioramenti nell'apparato di distillazione: privilegio estinto: esercizio comune: 1829, vol. I, part. 2, pag. 121.

— Jasper Giorgio per altri cinque anni, macchina per tirar linee e formar rubriche nei libri di commercio e da scuola: 1829, vol. II, part. 2, pag. 282.

— — per anni cinque, macchina già privilegiata per rigare libri di commercio ed altri con linee in qualunque direzione, miglioramento: 1833, vol. II, part. 2, pag. 393.

— Joachim Giuseppe per anni due, invenzione e miglioramento di tre qualità di rasoi detti di sicurezza: privilegio prorogato per due anni: 1829, vol. I, part. 2, pag. 89.

— — rasoi di sicurezza: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 240.

— Jung Giuseppe di Vienna per anni cinque, anelli chimici onde far fuoco: 1833, vol. II, part. 2, pag. 417.

— Junigl Giorgio per altri anni due, miglioramento nella formazione dei cuscini per mobiglie: 1830, vol. I, part. 2, pag. 113.

— Juttner Giuseppe e Wilson John, rinuncia spontanea al privilegio per una macchina atta a preparare la canapa ed il lino: 1831, vol. I, part. 2, pag. 84.

— Kading Lodovico per tre anni, miglioramento di fare tutte le specie di abiti da uomo: 1829, vol. I, part. 2, pag. 97.

— Kaeding Francesco per anni cinque, invenzione di fare

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

gli abiti da uomo e da fanciullo semplificando l'operazione di prendere le misure: 1831, vol. II, part. 2, pag. 255. —

— Kaiser Francesco Giuseppe, acqua aromatica: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 149.

— Kalsner Antonio e Dubois Giuseppe, miglioramento nella fabbricazione della birra con ingredienti finora non usati: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 125.

— Kantz Giovanni Cristiano, nuovo metodo onde fabbricare l'esca da fuoco con concia olezzante: 1829, vol. II, part. 2, pag. 282.

— Kanzaurek Giuseppe, lettiere elastiche: priv. estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 328.

— Kapanek e sua moglie, preparazione di una stoffa a foggia di panno, servendosi perciò di un tessuto di tela: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 202.

— Kapff Carlo Cristiano per anni cinque, invenzione di una massa dalla quale si fabbricano col mezzo di macchine tutte le specie di lavori da scultore, indoratore ed inverniciatore: 1829, vol. I, part. 2, pag. 110.

— Karasch Antonio per anni cinque, picciole *toilettes* tascabili per uomini e donne: 1833, vol. I, part. 2, pag. 142.

— Karcher Filippo e comp. per anni cinque, macchina atta ad impastare il pane: 1830, vol. I, part. 2, pag. 117.

— Karer Giorgio, apparato di distillazione: privilegio annullato per mancanza di novità: 1829, vol. I, part. 2, pag. 72.

— Kargel Antonio, macchina a cilindro e tamburo per

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

lavorare stoffe a disegno: privilegio estinto: esercizio comune; 1830, vol. I, part. 2, pag. 140.

— Kargel Antonio e Francesco e Kutein Antonio, ritrovato di purgare meglio la seta e di darle un lucido colla tinta da renderla superiore in bellezza alle sete estere: 1830, vol. II, part. 2, pag. 291.

— Kaspar Giovanni per altri quattro anni, miglioramento dei bottoncini da camicia, di anelli da tendine e di chiodi per tappezzerie: 1831, vol. II, part. 2, pag. 288.

— Kasparkiewitz Luca, cordoncini a colori d'iride: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 163.

— Kassel Giovanni per un anno, macchina per accendere, per la quale non occorre alcuna riparazione, somministrando, dopo caricata, del gas per un anno: 1831, vol. II, part. 2, pag. 278.

— — per altri quattro anni, macchina da accendere: 1832, vol. II, part. 2, pag. 224.

— Kastner Michele, miglioramento nella fabbricazione dei chiodi col mezzo di macchine: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 311.

— Kaufmann Cristiano e Carlo, miglioramento intorno allo strettojo per produrre disegni sopra metalli: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 180.

— — Federico per anni cinque, miglioramento di fare abiti da uomo di qualunque specie misurando soltanto la periferia superiore ed inferiore del corpo e la lunghezza dai fianchi ai calcagni: 1831, vol. II, part. 2, pag. 264.

— — miglioramento nella fattura degli abiti: privilegio annullato per mancanza di novità: 1832, vol. II, part. 2, pag. 230.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Kaufmann Giacomo e Tichatzek Giovanni, mattoni impenetrabili: 1829, vol. II, par. 2, pag. 262.

— Kaus Filippo, telajo migliorato: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 330.

— Keller Vincenzo e figlio, macchina per tagliare i denti dei pettini di qualunque specie: privilegio estinto: esercizio comune: 1829, vol. I, part. 2, pag. 124.

— Kern Isacco e Liechtenstern Jacopo cessionarj di Böhm Vincenzo, Fischer Giuseppe, Diedek Antonio e Holzhauer Giuseppe per la Boemia e Moravia del privilegio per la macchina di Schuster I. G. per la fabbricazione delle candele vuote e di stoppini dalle lampade ad argand: 1831, vol. I, part. 2, pag. 84.

— — Alberto per anni cinque, invenzione di lavare la lana pecorile in guisa che si distacchino i pidocchi: 1832, vol. I, part. 2, pag. 85.

— Kesselhofer Giuseppe e Odersky Ernesto, macchina alla water-twist atta alla filatura del cotone: privilegio estinto: esercizio comune: 1829, vol. II, part. 2, pag. 288.

— Kessling Giovanni, cappelli intrecciati di nastri di seta: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 300.

— Khun Augusto cessionario di Lackner Giuseppe, miglioramento nella fabbricazione di oggetti *plaqués*: 1832, vol. II, part. 2, pag. 216.

— Kiesselin Gustavo e Guglielmo per anni cinque, cilindro all' olandese atto a preparare la pasta della carta: 1830, vol. I, part. 2, pag. 100.

— Kiliwoda Ignazio, cinte per donne: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 183.

— Kinderfreund Michele Giuseppe e Balke Venceslao, rinuncia spontanea al privilegio per lo strumento musicale detto *acolodicon*: 1830, vol. I, part. 2, pag. 84.

PRIVILEGIO (patenti di) eco[illegible]
ino Elsderfreund Michele Giuseppe e Balke Venceslao, nuovo strumento artificiale detto *melodicon*: privilegio estinto: eser. comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 132.
— Kinner Matteo e comp., canne da pipa inventate da Landesmann ed altre elastiche: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 452.
— Kinteregger Tomaso per anni tre, miglioramenti nella macchina a vapore atta a levare il lucido a tutte le stoffe di lana: 1830, vol. I, part. 2, pag. 74.
— Kirchberger Giuseppe, macchina atta a produrre delle forze impulsive: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 104.
— — per anni cinque, miglioramento intorno ai carriaggi: 1833, vol. I, part. 2, pag. 120.
— — rinuncia spontanea al privilegio, seccatojo dell'aria e dell'orzo tallito: *ivi*, pag. 124.
— — migliorato apparecchio per disseccare l'orzo tallito tanto per mezzo dell'aria, quanto del fuoco: *ivi*, pag. 187.
— — per anni cinque, miglioramento intorno al seccatojo da grani: 1833, vol. II, part. 2, pag. 406.
— — per anni cinque, miglioramento delle trombe per alzare l'acqua a piacere: *ivi*, pag. 409.
— Kling Francesco, proroga di tre anni del privilegio per l'invenzione di fabbricare dal cotone o dalla seta colorita sopra telai delle cravatte elastiche e fasce per uomini: 1829, vol. I, part. 2, pag. 82.
— Klobasser Giovanni per due anni, invenzione d'incollare le tappezzerie ed altre carte sul muro in modo diverso dai finora usati: *ivi*, pag. 109.
— — per anni tre, invenzione e miglioramenti di dare i colori ad iride a qualunque specie di carta, e di stampare in tutte le direzioni su tutte le materie: 1829, vol. II, part. 2, pag. 258.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Klobasser Giovanni per anni cinque, invenzione di fabbricare materassi, cuscini di crini di cavallo pienamente purgati dal grasso col mezzo del vapore: 1832, vol. I, part. 2, pag. 66.

— — metodo di stendere tappezzerie o carte sul muro nudo: privilegio estinto, esercizio comune: 1833, pag. 194.

— Klober Giacomo. V. *Lowy Ezechiele.*

— Kluger T. W., macchina per fabbricare l'amido, la cipria ed il fior di farina: privilegio estinto, esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 438.

— Knepper Guglielmo per anni cinque, miglioramento introdotto nell'arte di tingere la carta: 1830, vol. I, part. 2, pag. 81.

— — per anni cinque, cartoni migliorati e lavori fatti con essi: 1830, vol. II, part. 2, pag. 285.

— Knezaurek Giuseppe, nuovo processo onde spiegare le barche senza impiegarvi grandi forze: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 164.

— — macchina eronautica: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 222.

— Kobau Giuseppe per un anno, stretoi da sigilli per suggellare pacchi ed altre carte: 1832, vol. II, part. 2, pag. 234.

— Koblenik Francesco per anni tre, apparecchio di latta di ferro che serve a condurre regolarmente dai camini il fumo in alto: 1830, vol. I, part. 2, pag. 116.

— — per altri due anni, canne d'organi meccaniche: 1833, vol. I, part. 2, pag. 146.

— Köckle Nicolao per altri due anni, miglioramento della sostanza chimica riposta in fiaschettini che serve a far fuoco: 1831, vol. I, part. 2, pag. 193.

— — per altri due anni, fiaschetto chimico da fosforo: 1833, vol. II, part. 2, pag. 400.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Löchlin Carlo e Singer Girolamo per anni cinque, apparecchio intorno ai telai per tessuti: 1830, vol. II, part. 2, pag. 282.

— Koller Nicola per un anno, invenzione di fabbricare i due cristalli anteriori a una carrozza chiusa in guisa da passare l'uno sopra l'altro: 1832, vol. I, part. 2, pag. 78.

— — Giuseppe, Herschfeld Carlo e Sichter Giuseppe, ombrelle di nuova invenzione: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 443.

— Kominsky Daniele per un anno, chiavi da orinoli di maggiore durata ed innocue agli orinoli medesimi: 1830, vol. II, part. 2, pag. 265.

— Konig Giovanni per quattro anni, invenzione di fabbricare la cera punica elidorica per dipingere all'encausto: 1829, vol. I, part. 2, pag. 107.

— Königsbrunn (di) barone Luigi, apparecchio per fabbricare la birra: privilegio estinto: esercizio comune: 1829, vol. II, part. 2, pag. 290.

— — per due anni, ritrovato di uno scrittojo e degl'ingegni accessorj utili ai militari, ai viaggiatori ed agli stenografi: 1832, vol. I, part. 2, pag. 90.

— — per anni due, invenzione e miglioramento dello scrittojo da viaggio di cui gode già il privilegio: 1833, vol. II, part. 2, pag. 387.

— — rinuncia ai due privilegi poi ritrovati di un calamajo da viaggio: *ivi*, pag. 425.

— — e Rommershausen dottore Eland, apparecchio atto a distillare l'acquavite: 1831, vol. I, part. 2, pag. 144.

— — — tromba a vapore ed applicazione di essa ai mantici: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 148.

— — — apparecchio per filtrare gli olj: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 151.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Konigswold Cecilia, globetti per cavar macchie: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 221.

— Kohrad Giuseppe per anni cinque, lucido chimico di nuova specie per rendere morbide le pelli: 1832, vol. II, part. 2, pag. 210.

— Koschelnch Adalberto per anni cinque, molino che si mette in movimento da un cavallo o da due persone, e che in 24 ore macina 15 *metzen* di grano: 1833, vol. II, part. 2, pag. 416.

— Koschlen Earico Guglielmo per anni cinque, ritrovato di fabbricare una specie di farina dalle ossa degli animali che serve di concime ed influisce sull'organismo delle piante: 1831, vol. II, part. 2, pag. 254.

— Koteczeck Francesco, focolare economico: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 126.

— Kraft Odoardo, tavola pretoriana: privilegio estinto per mancanza di novità: 1829, vol. II, part. 2, pag. 272.

— Kramer e comp., scoperta di applicare il sistema meccanico di Bodmer ai lavori di cotone e lana pecorina: rinuncia spontanea al privilegio: 1830, vol. II, part. 2, pag. 288.

— — e Tallacker per anni due, cappelli da donna fabbricati con fogli di carta che s'incollano, ecc.: 1832, vol. I, part. 2, pag. 55.

— — invenzione di fabbricare con carta soppressata i cappelli da donna: privilegio annullato per mancanza di novità: 1833, vol. II, part. 2, pag. 297.

— Kratzer Francesco e Hirschfeld Carlo, oggetti di chincaglieria di cuojo, legno, osso, ecc.: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 460.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Krause L. A., miglioramento nel modo di preparare la gelatina e la colla: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 124.

— — Federico, fabbricazione della gelatina animale: privilegio estinto pel non eseguito pagamento delle tasse: 1829, vol. I, part. 2, pag. 109.

— — apparecchio per cuocere i cibi: privilegio estinto, esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 453.

— Krause Isidoro. V. *Oberer Teresa.*

— Krauterer Carlo, carro a vapore: privilegio estinto: esercizio comune: 1829, vol. II, part. 2, pag. 294.

— — macchina parreggiabile: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 460.

— Krebl Anna per anni dieci, ritrovato di rendere impenetrabili all'acqua gli stoppini da uomo e da donna: 1829, vol. II, part. 2, pag. 270.

— — per altri due anni, peduli impenetrabili all'acqua: 1831, vol. II, part. 2, pag. 272.

— — V. *Rost Gioachima Ermano.*

— Kremp Enrico per anni due, cappelli di felpa e di feltro, miglioramento nella fabbricazione: 1829, vol. I, part. 2, pag. 94.

— Kremser Giuseppe e Frankel Ignazio, invenzione di fabbricare stoppini vuoti da nastri di lana o di refe che interamente si coprono di cera: 1831, vol. I, part. 2, pag. 84.

— — per anni due, stoppini vuoti da nastri di lana o refe internamente coperti di cera: 1830, vol. I, part 2, pag. 98.

— Krenterer Carlo, fornello a vapore ad uso di carri: privilegio estinto pel non eseguito pagamento delle tasse: 1829, vol. I, part. 2, pag. 101.

— Kreutzer Corradino cessionario di Goll Giovanni Giacomo, miglioramento dei fortepiani: *ivi*, pag. 92.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Kreutzer Corradino cessionario di Goll Giovanni, miglioramento nella fabbricazione dei fortepiani: 1829, vol. I, part. 2, pag. 96.

— Kroger Giovanni Adamo, nuova specie di stufe: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 159.

— Krug Giuseppe Odoardo e Bauernreitter Giuseppe per anni dieci, apparecchio per ottenere l'evaporazione di qualunque fluido in modo più breve diverso dai consueti: 1832, vol. II, part. 2, pag. 236.

— Krupnick Matteo per anni due, seggiola da riposo detta *fauteuil* inglese: 1831, vol. II, part. 2, pag. 256.

— — per un anno, macchina mediante la quale i letti da riposo, i canapè ed i divani possono essere alzati ed abbassati con leggiera compressione: 1832, vol. I, part. 2, pag. 67.

— — per altri due anni, invenzione di trasmutare mediante una pressione impercettibile dei letti di riposo, divani e canapè in letti: 1833, vol. I, part. 2, pag. 125.

— — per altri tre anni, sedia da riposo: 1833, vol. II, part. 2, pag. 387.

— Krüterer Carlo, invenzione di un mangano ad uso della biancheria: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 156.

— Kuba Augusto, macchina per cavare il pelo del panno e strettojo pel panno: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 339.

— Kube Agostino per anni tre, miglioramento della macchina già privilegiata ed atta ad alzare il pelo alle stoffe di lana ed a stringerle: 1833, vol. I, part. 2, pag. 150.

— Kugler Giovanni Volfango per anni tre, macchina che schiaccia, purga ed asciuga contemporaneamente quattro

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
specie di cipria, amido e fiore di farina: 1830, vol. I, part. 2, pag. 107.
— Kühne e Tetzner per anni sei, macchina atta a produrre il filo detto *mule* e *water*: *ivi*, pag. 96.
— — Augusto di Vienna per un altro anno, miglioramento nella fattura degli abiti da uomo: 1833, vol. II, part. 2, pag. 414.
— Kukla Francesco Saverio cessionario di Weilheim Carlo Lodovico per la metà del privilegio per la fabbricazione dello spirito ammoniaco, di una nuova specie di cemento e dell'acido nitrico: 1830, vol. I, part. 2, pag. 113.
— — cessionario di Rann Ignazio, invenzione onde togliere l'umidità alle abitazioni: 1832, vol. II, part. 2, pag. 227.
— Kun Francesco per anni due, miglioramento delle molle da corsetti dette *blanchettes*: 1829, vol. II, part. 2, pag. 275.
— — Ignazio, miglioramento introdotto nella stampa in rame: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 336.
— — per anni cinque, miglioramento delle così dette *blanchetten* coperte di stagno inglese, non che delle molle dei corsetti: 1832, vol. I, part. 2, pag. 76.
— — molle per corsetti: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 97.
— Kunich di Sonnenburg Ignazio per due anni, cartoni compressi e preparati per uso di pittore: 1833, vol. II, part. 2, pag. 428.
— Kurth Federico Odoardo per anni due, cappelli e berrette composti di bacchette quadrate di ossa di balena e di giunchi: 1829, vol. I, part. 2, pag. 115.
— — per altri due anni, miglioramento nella fabbricazione dei cappelli e delle berrette d'ossa di balena e di canne di Spagna: 1831, vol. II, part. 2, pag. 259.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Kutin Antonio per anni cinque, ritrovato di tingere in nero la seta dandole il lucido come si usa a Milano: 1830, vol. I, part. 2, pag. 117.

— — rinuncia spontanea al privilegio suddetto: 1833, vol. II, part 2, pag. 429.

— Lachern (di) cav., macchina atta a fabbricare la carta: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. II, part. 2, pag. 288.

— Lachner Antonio, miglioramento nella fabbricazione della ceralacca: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 189.

— Lafite Federico, apparecchio per fabbricare la birra: privilegio dichiarato estinto e di esercizio comune: 1829, vol. II, part. 2, pag. 291.

— — macchina da caffè: privilegio est.: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 144.

— Lahner Giuseppe e Machts Francesco per altri due anni, fabbricazione di diverse manifatture di rame tombacco plaqué all'inglese: 1830, vol. II, part. 2, pag. 286.

— Lamarche Michele per anni due, invenzione d'intrecciare in un modo del tutto nuovo e lavorare la paglia per varie qualità di sedie: 1833, vol. II, part. 2, pag. 406.

— Land Alessandro, miglioramento nella fabbricazione dei guanti: privilegio estinto: esercizio comune: 1829, vol. I, part. 2, pag. 119.

— Lanze (di) di Peret Pietro Giuseppe e Schmoll Enrico Federico, apparecchio per comprimere il gas infiammabile: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 219.

— Laube Augusto per cinque anni, invenzione di fare qualunque specie di soprabiti da donna impiegando cordoni elastici in guisa che non vanno mai soggetti a cambiamento: 1829, vol. II, part. 2, pag. 249.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Lavers Giacomo e Tennings Costantino per anni quindici, macchina onde migliorare e purgare lo zucchero greggio e la mascovade: 1833, vol. I, part. 2, pag. 140.

— Lebeda Antonio Vincenzo per anni cinque, miglioramento delle armi di percussione: 1831, vol. I, part. 2, pag. 65.

— — cessione da lui fatta del privilegio per una molla da capsula per le armi da fuoco-chimiche: 1832, vol. I, part. 2, pag. 74.

— — molla a capsula: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 239.

— Lechorst Carlo e Rothe Giuseppe, miglioramento nella fabbricazione dei nastri di velluto: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 211.

— Lecigasky Giuseppe, apparecchio per rendere sicure le serrature degli usci e dei mobili contro chiavi false e grimaldelli: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 454.

— Lederbogen Augusto, miglioramento nella cottura di ogni sorta di focacce: estinzione pel non eseguito pagamento delle tasse del privilegio di Nowotny Marianna e Paolina: 1830, vol. I, part. 2, pag. 95.

— Lederer fratelli, miglioramento nella fabbricazione del marrocchino: privilegio estinto; esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 110.

— Leeb Francesca per anni due, miglioramento dei così detti *beigel* di Presburgo o di Vienna mediante un nuovo metodo di preparare la pasta: 1829, vol. I, part. 2, pag. 78.

— — V. *Schnall Antonio.*

— Ledl Martino di Vienna per anni due, invenzione di fare tutte le specie di disegni per modelli di stampa e ricamo con cambio anche di colori: 1833, vol. II, part. 2, pag. 409.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Legrain Luigi per anni cinque, invenzione di conciare tutte le specie di cuojo e di vacchette mediante la calce e senza: 1829, vol. I, part. 2, pag. 97.

— Lehmann Federico, apparecchio per le stoffe di lana: privilegio annullato pel non seguito pagamento delle tasse: 1831, vol. I, part. 2, pag. 73.

— — apparecchio per decartire: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 153.

— Leitenberger Odoardo, nuovo metodo d'incidere cilindri metallici per la stampa: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. II, part. 2, pag. 283.

— Leitmezzer Giuseppe per anni due, invenzione di fabbricare guaine di pelle per spade, sciabole ed altre armi con cucitura non visibile: 1833, vol. II, part. 2, pag. 408.

— Leonard I. G., macchina per purgare le stoffe di lino e di cotone: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 201.

— Leppich fratelli di Gratz, strettojo atto alla fabbricazione dei chiodi: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 135.

— Lerch Giuseppe per anni cinque, ritrovato di fabbricare carta da imballaggio dalla sola paglia: 1832, vol. I, part. 2, pag. 90.

— — processo nella preparazione della carta turchina per fissarvi gli aghi: 1832, vol. II, part. 2, pag. 248.

— Lesben Guglielmo per anni cinque, miglioramento nel pianoforte: 1830, vol. I, part. 2, pag. 115.

— Leussen Giovanni, olio da untume: privilegio annullato per mancanza di novità: 1831, vol. II, part. 2 pag. 265.

— Leveh Giuseppe, invenzione di fabbricare la carta da imballaggio col mezzo della paglia: 1833, vol. II, part. 2, pag. 397.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Liebelt Goffredo, carrozze migliorate: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 163.
— — miglioramento delle bussole e cassette delle carrozze: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 164.
— — persiane da carrozze: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 454.
— — Pietro, unto per le carrozze: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 105.
— Liebig Francesco e Giovanni per anni cinque, macchina per scottare i merinos: 1830, vol. II, part. 2, pag. 283.
— — per anni cinque, miglioramento della macchina suddetta: *ivi*.
— — per anni due, telajo da stoffe di lana posto in moto dall'acqua: 1829, vol. I, part. 2, pag. 103.
— — invenzione di un telajo per le stoffe di lana pecorile: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. I, part. 2, pag. 103.
— — rinuncia ai privilegi per le macchine da scottare ed abbrustiare i merinos: 1833, vol. I, part. 2, pag. 123.
— — macchina migliorata per abbrustiare come sopra: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 190.
— — macchina per scottare come sopra: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*.
— Liegert Francesco per anni due, guanti d'ogni *qualità* per uomini, donne e fanciulli da stoffe di seta lisce od a disegni e ricamate: 1829, vol. II, part. 2, pag. 281.
— Linder Francesco Ignazio per cinque anni, strumento da disegno detto *diagrafo*: 1830, vol. II, part. 2, pag. 277.
— Lingert Francesco di Vienna, guanti di seta: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 159.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Lobau Matteo cessionario del barone Luigi di Konigsbrün, fabbricazione della birra ed acquavite: 1829, vol. I, part. 2, pag. 76.
— Löbersorger Antonio, scoperta di navigare sui fiumi e canali senza forza animale e senza l' uso del fuoco: privilegio annullato pel non eseguito pagamento delle tasse: 1830, vol. II, part. 2, pag. 300.
— — meccanismo per ispingere innanzi i battelli nei canali: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 117.
— Locatelli Lodovico, stadera di nuova invenzione: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 243.
— Lodron conte Giuseppe per anni dieci, metodo di ridurre la legna in carbone col mezzo della catasta: 1830, vol. I, part. 2, pag. 108.
— Lohner Augusto, invenzione di scarpe meccaniche: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 124.
— Longo cav. Marino per anni cinque, nuovo metodo di dorare ed inargentare le perle di vetro: 1829, vol. I, part. 2, pag. 68.
— — metodo suddetto: privilegio annullato pel non eseguito pagamento delle tasse: 1831, vol. I, part. 2, pag. 58.
— — perle di vetro, miglioramento: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 122.
— Lorch Pietro per anni due, miglioramento nella fabbricazione dei cappelli di seta: *ivi*, pag. 58.
— — per anni quindici, cappelli impenetrabili, miglioramento: 1832, vol. II, part. 2, pag. 231.
— Lorentz Giuseppe Giorgio per anni sei, ritrovato di fabbricare due qualità di sapone onde sodare i panni: 1830, vol. II, part. 2, pag. 282.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Lorentz Giuseppe Giorgio, preparazione di un sapone d'olio atto ad assodare i panni: privilegio annullato per mancanza di novità: 1831, vol. II, part. 2, pag. 264.

— Loreti Innocenzo per anni cinque, nuovo metodo economico per separare il sego mediante una preparazione chimica ed uno strettojo idraulico: 1829, vol. II, part. 2, pag. 269.

— Löroy Ezechiele e Klaber Giacomo per anni cinque, cannoncini di penne trasparenti ed elastici: 1833, vol. I, part. 2, pag. 119.

— Lott Enrico, cemento da usarsi in vece della colla nei lavori da legnajuolo: privilegio annullato pel non eseguito pagamento delle tasse: 1831, vol. I, part. 2, pag. 75.

— — cemento in vece della colla per impellicciare i mobili: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 132.

— Lotz Enrico per anni due, invenzione di tessere mediante un apparecchio sopra il telajo comune una stoffa a foggia di tappeto con disegno di fiori, animali, ecc.: 1833, vol. II, part. 2, pag. 389.

— Lowy Ezechiele e Klober Giacomo, metodo di apparecchiare i cannoncini di penne: privilegio annullato per mancanza di novità: *ivi*, pag. 425.

— — Mosè per un altro anno, untume per gli stivali impenetrabile all'acqua: *ivi*, pag. 417.

— — Beniamino per anni due, lucido chimico d'olio grasso fatto da produzioni indigene per applicarsi alle pelli: 1833, vol. I, part. 2, pag. 135.

— Ludwig Filippo per anni cinque, apparecchio atto a carbonizzare la legna: 1832, vol. I, part. 2, pag. 57.

— — per anni tre, ritrovato di migliorare il carbone in catasta: 1832, vol. II, part. 2, pag. 226.

— Lueger Matteo, doppio congegno per uso di pozzi e

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
trombe: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 143.
— Lunardo Girolamo per anni quindici, miglioramenti nella fabbricazione e distillazione del rosolio di maraschino e di cannella: 1829, vol. II, part. 2, pag. 279.
— Lusby Tomaso, miglioramento intorno allo scardasso da nastri e alla macchina di distensione per cotone, ecc.: 1833, vol. I, part. 2, pag. 158.
— Lux Carlo per anni cinque, vesti elastiche e soprabiti per donne che per tre anni non abbisognano di cambiamento: 1830, vol. II, part. 2, pag. 297.
— — Giovanni, invenzione di costruire dei metri da misura di metallo, di osso, ecc.: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 339.
— — V. *Högelmüller cav. Giorgio.*
— Mach Carlo capo operajo nella fabbrica di pentole di Giuseppe Miselin di Praga per anni cinque, invenzione di rendere gli ornamenti delle stufe a foggia di lavoro a mosaico: 1831, vol. I, part. 2, pag. 67.
— Mack Luigi, peduli impenetrabili all'acqua: privilegio estinto: esercizio comune: 1829, vol. II, part. 2, pag. 287.
— Madling (di) barone Carlo per cinque anni, invenzione di fabbricare una qualità di tegole che non hanno gl'inconvenienti delle altre: 1829, vol. I, part. 2, pag. 93.
— Magistris Antonio, Bracht Federico Guglielmo e Hock Antonio per anni tre, invenzione di una nuova qualità di fazzoletti di tela da collo e da naso: 1830, vol. I, part. 2, pag. 104.
— — Giacomo, Pracht Federico e Hock Antonio, nuova sorta di fazzoletti di tela stampata: 1831, vol. I, part. 2, pag. 94.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Magni Domenico per anni cinque, invenzione di coltivare il terreno in guisa d'avere la paglia come quella che si adopera pei così detti *cappelli di Firenze*: 1830, vol. II, part. 2, pag. 291.

— Magnus conte Francesco Antonio e Tedeschi Antonio, carta e cartoni coi cascami di pelle: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 340.

— Mahalek Tomaso e Buresch Carlo, stufa migliorata: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 215.

— Maier Francesco, fabbricazione di cappelli e cestelle colla canna d'India: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 143.

— Mallat Anna, concia del vino: privilegio estinto: esercizio comune: 1829, vol. II, part. 2, pag. 298.

— Mallöch Ignazio cessionario di Wollé Emanuele, miglioramento nel metodo di *decartire* i panni: 1832, vol. II, part. 2, pag. 226.

— Mally Giovanni e Bevilacqua Giorgio per anni cinque, nuovo metodo per fabbricare cappelli ed altri oggetti di feltro: 1833, vol. I, part. 2, pag. 138.

— Mangelkamer Giovanni, utensili da cucina e stufe: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 149.

— — stufe dipinte ed inverniciate: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*.

— Manie Lodovico Francesco e Pietro, apparecchio per raccogliere i gas che si sviluppano nei canali e nelle lagune: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 217.

— Mapelli Leonardo, miglioramento nell'apparecchio dei fratelli Nani di svolgere la seta dai bozzoli: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 134.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Mareda W. J. figlio e Perl Giacomo, Francesco ed Antonio per anni cinque, candele di lusso e ad *argand* con stoppini cilindrici lavorati sui telai ad uso di nastri di velluto: 1830, vol. I, part. 2, pag. 82.
— — fabbricazione dei lucignoli cavi: 1830, vol. II, part. 2, pag. 285.
— — per anni due, macchina per fabbricare stoppini cilindrici di traliccio per le candele ad *argand*: *ivi*, pag. 288.
— — per due anni, candele ad *argand* per tavola fatte di sego purgato, miglioramento: 1831, vol. II, part. 2, pag. 259.
— — lucignoli da candele concavi: privilegio annullato per mancanza di novità: *ivi*, pag. 267.
— — per altri due anni, miglioramento delle candele di sego: 1833, vol. II, part. 2, pag. 399.
— Marelli Luigi per altri due anni, nuovo conduttore elettrico di metallo, ecc.: 1831, vol. I, part. 2, pag. 91.
— Mark Mattia, invenzione di fare delle cravatte da uomo sopra i telai da passamantiere: privilegio annullato per mancanza di novità: *ivi*, pag. 101.
— Martini Giuseppe cessionario di Spielberger, invenzione di rendere più durevoli le suole delle scarpe e degli stivali: 1830, vol. II, part. 2, pag. 293.
— — nuovo metodo onde eseguire i ricami rilevati in oro ed argento: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 107.
— Marx Pietro, mulino per ferro da olio: privilegio annullato pel non eseguito pagamento delle tasse: *ivi*, pag. 73.
— — invenzione di un mulino da olio: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 141.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Maschini Santo, apparecchio per levare la seta dai bozzoli: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 156.

— Maschkowitz Beato e Schwartz Salomone, metodo di preservare le stoffe dalle tarme: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 246.

— Mastalier Antonio di Vienna per anni cinque, macchina onde fabbricare l'involto di cera per le candele incerate: 1833, vol. II, part. 2, pag. 417.

— — per anni cinque, macchina per fabbricare qualunque specie di candele di cera e cerini senza riscaldare la cera, ecc.: *ivi*, pag. 421.

— Matschiner Carlo per altri quattro anni, apparato di distillazione congiunto con bagno sudatorio russo: 1830, vol. II, part. 2, pag. 298.

— Maurer Francesco cessionario di Waser Giovanni, rinuncia al privilegio per un miglioramento nella filatura del lino: 1831, vol. I, part. 2, pag. 101.

— — ruota atta a filare contemporaneamente due fili: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. II, part. 2, pag. 290.

— — miglioramento nella filatura del lino: 1830, vol. I, part. 2, pag. 95.

— Mazzara Luigi, fabbricazione del *gas*: privilegio annullato pel non eseguito pagamento delle tasse: 1831, vol. I, part. 2, pag. 82.

— — Lodovico, metodo di preparare il *gas* infiammabile idrogenico-carbonico formante un fluido oleoso: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 137.

— Max Maurizio e Gololberger Gersone per anni cinque, miglioramento delle così dette candele di composizione: 1830, vol II, part. 2, pag. 303.

— Mayer Biagio per anni due, miglioramento nella fabbricazione dei chiodi: 1832, vol. II, part. 2, pag. 232.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Mayer Biagio, miglioramento dello strettojo atto a fabbricare chiodi: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 136.
— — Ignazio, nuova sorta di leggii meccanici: privilegio annullato pel non eseguito pagamento delle tasse: 1831, vol. I, part. 2, pag. 72.
— — leggio meccanico da musica: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 139.
— — Lorenzo per anni cinque, miglioramento di togliere alle già privilegiate latrine inodorifere nelle case e stanze varj inconvenienti: 1833, vol. I, part. 2, pag. 148.
— — Matteo, rinuncia al privilegio del metodo di scavare le miniere: 1830, vol. I, part. 2, pag. 105.
— — macchina atta ai lavori delle miniere: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 155.
— Mayerhofer Giuseppe, scoperta nel ferrare i tacchi degli stivali: privilegio annullato pel non eseguito pagamento delle tasse: 1831, vol. I, part. 2, pag. 60.
— — ferri pei tacchi degli stivali: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. II, part. 2, pag. 226.
— — Stefano per altri cinque anni, invenzione di produrre le merci d'argento di ogni qualità col mezzo delle macchine: 1833, vol. I, part. 2, pag. 132.
— Medis Antonio per anni cinque, invenzione di fabbricare cappelli di feltro impermeabili: 1829, vol. I, part. 2, pag. 95.
— Meinhold Federico, macchina atta a fabbricare le assicelle onde coprire i tetti: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 342.
— Meizer Francesco per anni tre, miglioramento intorno ai clavicembali: 1832, vol. I, part. 2, pag. 86.
— Mendel Mandel, candele di sego e sapone: privilegio annullato pel non eseguito pagamento dalle tasse: 1829, vol. I, part. 2, pag. 111.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Mengardi Luigi, nuovo fornello onde fabbricare le perle di vetro: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 164.

— Mereda Francesco, candele di sego per la tavola ad uso d'*argand*, denominate *candele per le signorie di Vienna*, miglioramento: 1829, vol. II, part. 2, pag. 264.

— Merlo Luigi per anni cinque, macchina per introdurre i turaccioli di sughero nel collo delle bottiglie: *ivi*, pag. 287.

— — rinuncia spontanea al privilegio per una macchina da turare con sugheri le bottiglie: 1833, vol. I, part. 2, pag. 147.

— Merz Teodoro, metodo per fabbricare il sale di saturno: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 182.

— Metzler Francesco Saverio per anni cinque, invenzione di fabbricar lime di tutte le qualità simili alle inglesi: 1829, vol. I, part. 2, pag. 110.

— Metzner Guglielmo e Behr Giovanni per anni tre, miglioramento dei bottoni di madreperla con anelli metallici: 1830, vol. II, part. 2, pag. 262.

— Meyer Carlo e Hoffmann Francesco Rodolfo, miglioramento nella preparazione dei cannoni delle penne che dapprima s'immergono entro un corrosivo: 1832, vol. I, part. 2, pag. 81.

— — cessionarj di Ziegler Giovanni, stampa a foggia d'iride: privilegio prorogato per altri cinque anni: 1829, vol. I, part. 2, pag. 90.

— Miehl Giuseppe per anni cinque, lanterne pubbliche migliorate: 1830, vol. II, part. 2, pag. 281.

— Miertinger Giorgio cessionario di Krauss Giuseppe, fabbricazione di paste dolci: *ivi*, pag. 284.

— Miesel (de) Maria e di Periboni Maria per altri tre anni, miglioramento nella fabbricazione dei cappelli di

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
paglia ad uso di Firenze: 1831, vol. I, part. 2, pag. 68.
— Miesel (de) e di Periboni Bernardo, strettojo per apprettare i cappelli di paglia: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 183.
— Milanko Saba di Vienna per un anno, miglioramento intorno alla fabbricazione di coturni, scarpe e stivali di pelle di vitello: 1833, vol. II, part. 2, pag. 411.
— Milien F., macchina da bagni: privilegio annullato pel non eseguito pagamento delle tasse: 1832, vol. II, part. 2, pag. 231.
— — apparecchio per uso di bagni: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 208.
— Minerbi Graziadio, Chiorza Carlo Lodovico e Schnellgrist per anni cinque, invenzione di fabbricare col mezzo di diversi apparecchi meccanici o di macchine un bel filato dal cascame dei bozzoli per qualunque tessuto: 1830, vol. I, part. 2, pag. 75.
— Minotto Giovanni e Riviere Francesco per anni due, invenzioni e miglioramenti intorno alle macchine a vapore: 1829, vol. II, part. 2, pag. 256.
— — miglioramenti nella macchina a vapore: priv. est.: esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 248.
— — apparecchio onde servirsi quale forza impulsiva dei vapori che si sviluppano durante la distillazione dell'acquavite: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 156.
— Minster Antonio per anni due, invenzione di purgare ed apprettare la lana pecorile in guisa da poterne ottenere qualunque filo: 1832, vol. II, part. 2, pag. 228.
— Miselin Francesco, vendita fattagli da Mach Carlo del privilegio per l'invenzione delle stufe a foggia di mosaico: 1833, vol. I, part. 2, pag. 124.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Missilieur Giovanni per anni tre, molla chimica per fucili e pistole: 1829, vol. II, part. 2, pag. 276.

— Mitrenga Antonio per anni cinque, invenzione di un così detto *olio svizzero* da tavoletta: 1831, vol. II, part. 2, pag. 253.

— — per anni cinque, spirito da toeletta: 1833, vol. I, part. 2, pag. 127.

— Mittel Carlo e Strasser Francesco per anni due, invenzione di fabbricare un nuovo jalito a colori mediante un apparecchio particolare: 1833, vol. I, part. 2, pag. 144.

— Mnisceck conte Stanislao, proroga di cinque anni del privilegio per l'invenzione di una nuova qualità di vasellame di Weedgwood: 1833, vol. II, part. 2, pag. 425.

— Mohr Giuseppe per un anno, miglioramento intorno alla macchina che prepara il filato grosso ovvero *tube-rowing*: 1832, vol. I, part. 2, pag. 81.

— — per altri due anni, macchina da filare detta *tube-rowing*: 1833, vol. I, part. 2, pag. 141.

— — Antonio, miglioramento nella fabbricazione del velluto: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 334.

— Molina Guglielmo, metodo di fabbricare un estratto di concia in istato solido ricavandolo dalle parti vegetabili contenenti materie atte alla concia medesima: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 325.

— — Paolo Andrea, proroga di cinqne anni del privilegio pel miglioramento nella fabbricazione della carta tinta a colori in pasta: 1829, vol. I, part. 2, pag. 91.

— — per altri anni cinque, carta detta *sans fin* fabbricata con macchine inglesi da esso introdotte: 1833, vol. II, part. 2, pag. 402.

— Mondellino Giovanni, fabbricazione della carta dalla

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
pianta del lino: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 323.
— Mondellino Giovanni, macchina atta a trebbiare i cereali e specialmente il riso: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi.*
— Montorison Elia per anni cinque, macchina per rabescare le casse degli orinoli ed altri oggetti, come scatole, cannette di lapis, ecc.: 1829, vol. I, part. 2, pag. 104.
— — e Ramel Lodovico Costantino per anni cinque, ritrovato di fabbricare casse d' orinoli smaltati ad uso svizzero, sulle quali s' imprime il disegno mediante cilindri: 1830, vol. I, part. 2, pag. 97.
— — — per anni due, miglioramento delle macchine atte a rabescare: 1830, vol. II, part. 2, pag. 260.
— — — cessionario della parte di Ramel Luigi del privilegio di fabbricar casse smaltate e sfere d' orinoli: 1831, vol. I, part. 2, pag. 88.
— Moravetz Francesco e Dischon Giacomo per anni tre, miglioramento, consistente cioè nel dare un bell' aspetto ed il lucido uniforme e puro a tutte le specie di stoffe miste di lana: 1830, vol. I, part. 2, pag. 119.
— — privilegio dell' apparecchio per *decartire* i panni reso comune anche ai cimatori di panni di Vienna: 1831, vol. I, part. 2, pag. 80.
— — macchina a vapore per l'apparecchio de' panni congiunta con altra macchina per dare il lucido: privilegio di Hinteregger Tomaso dichiarato nullo per mancanza di novità ad istanza del Moravetz: *ivi*, pag. 94.
— — e Dischon Giacomo per altri cinque anni, miglioramento nell' apparecchio per le stoffe di lana: 1833, vol. I, part. 2, pag. 140.
— Morgan Guglielmo per anni quindici, congegno di

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
ruote atto a porre in movimento battelli e mulini: 1829, vol. I, part. 2, pag. 109.
— Morgán Guglielmo, miglioramento nella costruzione di battelli a vapore: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. I, part. 2, pag. 101.
— Morpurgo Abramo per quindici anni, miglioramento di filare col mezzo di macchine i cascami di seta: 1830, vol. I, part. 2, pag. 86.
— Moser Leopoldo per anni tre, recipienti ermeticamente chiusi onde berne le acque minerali più comodamente: 1832, vol. II, part. 2, pag. 212.
— Moskawitz Selig e Schnarz Salomone, miglioramento nell' apparecchiare ogni sorta di merci a ritaglio: *ivi*, pag. 224.
— Muck Giuseppe e Heintz Giuseppe per anni sei, invenzione di macerare con un nuovo fluido i peli di lepre e di pecora onde formarne dei feltri: 1830, vol. II, part. 2, pag. 277.
— — per anni tre, miglioramento nei cappelli di feltro e di seta e in altri oggetti di feltro: 1832, vol. I, part. 2, pag. 60.
— Mudler Enrico per anni tre, miglioramento di tutte le specie di cappelli di feltro: 1830, vol. I, part. 2, pag. 76.
— — miglioramento nella fabbricazione dei cappelli: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 128.
— Müller Carlo Lodovico proroga di un anno del privilegio per la scoperta e miglioramento dell' untume pei carri, mulini, macchine, ecc.: 1829, vol. I, part. 2, pag. 87.
— — proroga di due anni del privilegio per una scoperta nel modo di fabbricare le candele: 1830, vol. I, part. 2, pag. 106.
— — per anni cinque, miglioramento dell' unto inglese

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
per le carrozze, pei mulini e per le macchine: 1831, vol. I, part. 2, pag. 57.
— Müller Carlo Lodovico, miglioramento dell' unto di John Battony per carrozze, mulini e macchine: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 107.
— — per un anno, miglioramento di sostituire ai solfanelli infiammabili delle candelette che spandono buon odore: 1833, vol. II, part. 2, pag. 410.
— — miglioramento intorno alle penne da scrivere: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 442.
— — e Kuhe Giuseppe, penne metalliche: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 197.
— — Francesco Paolo per anni cinque, apparecchio per cementare, per cui le stanghe d' acciajo inglese fuso o battuto col martello ottengono morbidezza, ecc.: *ivi*, pag. 136.
— — Giuseppe per anni quattro, bussole da carrozze: 1832, vol. II, part. 2, pag. 222.
— — Ignazio e Loin Carlo per anni due, miglioramento dell' impronto di qualsivoglia disegno sopra bottoni di corno, di osso e madreperla: 1831, vol. I, part. 2, pag. 82.
— — per due anni, fiaschette da polvere, miglioramento: 1833, vol. I, part. 2, pag. 116.
— — Leone per anni due, miglioramento del torchio veloce degli stampatori tipografi: 1833, vol. II, part. 2, pag. 391.
— — Matteo per anni tre, fortepiano armonico migliorato: 1829, vol. II, part. 2, pag. 274.
— — e Suckel Giovanni Amedeo, ruota ad acqua che opera al di sotto dell' acqua stessa: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 331.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Müller Carlo e Suckel Giovanni Amedeo per anni due, miglioramento del metodo già privilegiato riguardante la costruzione degli strumenti: 1833, vol. I, part. 2, pag. 150.
— — — miglioramento dello strumento detto *Gabel Hermann*, pianoforte: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 438.
— — (di) consigliere aulico russo per altri cinque anni, esercizio del privilegio già concesso a Di Girard Enrico, molini da grano a cilindro colle necessarie macchine idrauliche: *ivi*, pag. 400.
— Münster Ermano, rinuncia spontanea al privilegio per l'invenzione di purificare la lana pecorile: *1833*, vol. I, part. 2, pag. 155.
— Mutzbauer Augusto per anni due, ritrovato di fabbricare calze d'inverno e scappini di tutte le qualità di flanella, panno, ecc.: 1830, vol. II, part. 2, pag. 302.
— Mutzbrunner Augusto, rinuncia spontanea al privilegio di due anni per una scoperta nella fabbricazione delle calze d'inverno e dei peduli: 1832, vol. II, part. 2, pag. 230.
— Nachmann Bardach per anni cinque, invenzione di distruggere i fili di lino tessuti nei panni od in altre stoffe di lana: 1829, vol. I, part. 2, pag. 95.
— Nagele Giuseppe per anni due, bastoni per uomini, e fiaschetti per donne, onde introdurvi profumi ed oggetti olezzanti di medicina: 1832, vol. I, part. 2, pag. 60.
— Nagy (de) Beniamino per anni due, invenzione di ripulire presto e con facilità le forme delle stamperie per quanto vi siano indurite le tinte: 1829, vol. II, part. 2, pag. 277.
— — rinuncia spontanea al privilegio suddetto: 1830, vol. II, part. 2, pag. 299.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Nagy (de) Beniamino, privilegio suddetto dichiarato estinto e di esercizio comune: 1831, vol. II, part. 2, pag. 113.
— Nak Giuseppe per altri tre anni, miglioramento del processo per la separazione dell'oro e dell'argento dal rame, dall'ottone e da altre materie: 1831, vol. I, part. 2, pag. 103.
— Nani fratelli di Bergamo, nuovo apparato onde svolgere la seta dai bozzoli: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 133.
— Naumann Federico Augusto per anni due, ritrovato di coprire case, palazzi e chiese con qualunque specie di metallo, previo un apparecchio tecnico sulle lastre metalliche: 1831, vol. I, part. 2, pag. 82.
— Neaffer Wreden e comp., miglioramenti intorno al telajo da nastri: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 444.
— Negri Bartolomeo, processo per fabbricare nello stesso tempo due pezze di stoffe tessute e sul medesimo telajo, e per unirle in diversi punti come se fossero cucite: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. I, part. 2, pag. 105.
— Nessersta Matteo per anni due, lucido impenetrabile da stivali: 1829, vol. I, part. 2, pag. 113.
— — lucido come sopra: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 164.
— Neuffer Maurizio per anni cinque, macchina di filatura, miglioramento: 1830, vol. II, part. 2, pag. 302.
— Neuknapp Giuseppe per anni due, strumento di ferro per fabbricare i così detti solfanelli di legno: 1830, vol. II, part. 2, pag. 263.
— — macchina per fabbricare solfanelli: privilegio annullato: 1831, vol. II, part. 2, pag. 274.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Neuman Giorgio e comp., macchina atta a piegare la biancheria: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 138.

— Neustein Bernardo cessionario di Falkbeer Antonio per tre anni, invenzione nel preparare la lana pettinata, e per due anni invenzione di prepararla per la filatura: 1830, vol. II, part. 2, pag. 303.

— Neutwich Giuseppe e Hecht Giuseppe Augusto per anni cinque, invenzione di rendere impenetrabili all'aria le stoffe di seta, lino, ecc.: *ivi*, pag. 274.

— — — invenzione di rendere varie stoffe impenetrabili all'aria: privilegio annullato per mancanza di novità: 1832, vol. I, part. 2, pag. 58.

— Newhouse B. R. L., miglioramenti intorno alla distillazione dell'acqua di Colonia: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 440.

— Nichetti abate Antonio Maria per anni due, nuovo metodo di scrittura musicale: 1832, vol. II, part. 2, pag. 227.

— Nicod Ambrogio e Majnard Giorgio, macchina per tagliare i denti nei pettini: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 207.

— Nicolay Giovanni per anni due, macchina da carreggio atta a trasportare oggetti fluidi, non che grani, ghiaja, carbon fossile, ecc.: 1829, vol. I, part. 2, pag. 76.

— Nicholson L., miglioramento intorno alla macchina per filare il cotone: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 194.

— Novack Giuseppe, miglioramento alle armi da fuoco: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 181.

— Nowotny Carlo, invenzione di un tornio particolare: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 156.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Nutzbauer Augusto, calze per l'inverno: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 157.
— Oberer Federico e Teresa, proroga di cinque anni per l'esercizio del privilegio di Krauss Isidoro per una macchina atta a tagliare i guanti: 1829, vol. II, part. 2, pag. 259.
— — rinuncia spontanea al privilegio originariamente conferito a Krauss Isidoro ed Oberer Federico per l'invenzione di tagliare con delle macchine tutte le qualità di guanti, ecc.: 1833, vol. II, part. 4, pag. 429.
— — Federico. V. *Oberer Francesco e Teresa.*
— Oberhoffer Leopoldo Giovanni per un anno, meccanismo a maglio per la fabbricazione di tutti gli oggetti metallici compressi: 1830, vol. I, part. 2, pag. 71.
— — L. Z., miglioramento intorno al congegno cadente, che serve per gli strettoi da metallo, ed intorno alle stanghe a ciò necessarie: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 158.
— Obersteiner Luigi, fabbricazione dell'acciajo fuso: privilegio annullato pel non eseguito pagamento delle tasse: 1831, vol. I, part. 2, pag. 83.
— — nuovo metodo di fabbricare l'acciajo fuso: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 138.
— — miglioramenti ai martelli ed ai fori del manico di essi: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 180.
— Oefferl Giorgio, miglioramento nell'apparecchiare la terra argillosa: 1833, vol. II, part. 2, pag. 392.
— Ofenheim Antonio Ranieri per un anno, macchina per ispaccare la legna, alzarla e trasportarla: 1831, vol. I, part. 2, pag. 76.
— — per un altro anno, macchina da impicciolire, sollevare e trasportare la legna da fuoco: 1832, vol. I, part. 2, pag. 58.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Ofenheim A. R., nuovo apparecchio di gas: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 198.
— Ondart Angelo Antonio, rinuncia al privilegio per una tromba idraulica: 1831, vol. II, part. 2, pag. 265.
— — apparecchio d'innalzare con trombe le bevande poste nelle botti in cantina sino ai piani superiori: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 292.
— Orrigoni Giorgio di Milano, fabbricazione di carta di palma paludosa: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 326.
— Osio Angelo, carta e cartoni di paglia, miglioramenti: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 318.
— — invenzione di fabbricar carta e cartoni dal gambo del lino: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*.
— — per altri dieci anni, fabbricazione di carta colla paglia: 1832, vol. I, part. 2, pag. 55.
— — V. *Erba Odescalchi*.
— Ottachen Giorgio, *comoda* inodorifera: privilegio est.: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 314.
— Ottenso Maurizio Venceslao per due anni, invenzione di dare in due maniere diverse una sostanza opportuna al zaffrone: 1832, vol. I, part. 2, pag. 86.
— Otto Giovanni, conferma per due anni della parte del privilegio che risguarda la sola fabbricazione dello sciroppo dall'orzo tallito, restando annullata quella che si riferisce alla fabbricazione dell'acquavite, del rosolio e dell'essenza di frutta: 1829, vol. I, part. 2, pag. 116.
— — Gottelfo per altri tre anni per fare lo sciroppo d'orzo tallito: 1829, vol. II, part. 2, pag. 283.
— Pack Antonio, apparecchio a vapore onde fabbricare nel tempo stesso birra ed acquavite: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 291.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Padelor Antonio e Wertheimer Giacomo, candele colorite: privilegio estinto: esercizio com.: 1833, vol. II, part. 2, pag. 436.

— Pansen Giovanni, macchina alla *Jacquart* migliorata: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 159.

— Panz (di) Ignazio e Baumgartl Lorenzo per altri tre anni, soffietto idrostatico: 1832, vol. I, part. 2, pag. 88.

— Pappafava Marsilio per anni cinque, meccanismo denominato macchina *idropneumatica* che da sè sola può servire a qualunque uso: 1832, vol. II, part. 2, pag. 220.

— Parea Carlo per anni due, invenzione di scavare i così detti *pozzi artesiani*: 1830, vol. II, part. 2, pag. 293.

— Partsch Antonio per anni cinque, miglioramento nelle teste da pipa di terra: 1832, vol. I, part. 2, pag. 75.

— Passoli Giovanni Cristiano, cessione fattagli da Fischer Federico della sua parte del privilegio ottenuto in compagnia di Thaler Francesco per le focacce di papavero: 1829, vol. II, part. 2, pag. 250.

— Pausinger Leopoldo e Sturm Francesco, macchina per formare panericci e fiocchi di lino: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 213.

— Pechmann Nicola per anni dieci, macchina per fabbricare assicelle da tetto che può essere posta in movimento dall'acqua: 1832, vol. I, part. 2, pag. 77.

— Pedretti Paolo, miglioramento intorno alla fabbricazione dei pennelli pei pittori: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 216.

— Pelican Federico, proroga di un anno per l'invenzione di travasare le acque minerali contenute nelle brocche e nelle bottiglie di vetro e da queste in coppe ermeticamente chiuse: 1829, vol. II, part. 2, pag. 259.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Pelican Federico, tazze per bere ad uso delle acque minerali: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 115.

— Pelizzari Stefano, scoperta d'impiegare nella fabbricazione dei cappelli una sostanza setosa ricavabile dalla pianta detta *asclepiade*: priv. estinto: esercizio comune: 1829, vol. I, part. 2, pag. 122.

— Pergamenter Salomone per anni tre, miglioramento nella fabbricazione delle carte da giuoco: 1830, vol. II, part. 2, pag. 287.

— — cartoni da soppressa migliori di tutti gli altri finora conosciuti: *ivi*, pag. 297.

— — ventagli meccanici: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 200.

— — bilancino privilegiato: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 451.

— Perl Giacomo, candele di sevo con uno stoppino immerso nella cera e circondato da un altro immerso nello spirito: 1829, vol. II, part. 2, pag. 263.

— — Francesco, candele ad *argand* composte di materie purificate con stoppini cerati: *ivi*, pag. 264.

— Perpigna Antonio rappresentato da Hemberger *Giacopo* F. M. per anni cinque, battifuochi perenni e fili infiammabili piroligniti: 1833, vol. II, part. 2, pag. 396.

— Perreve (di) cavaliere Lodovico per anni cinque, invenzione di rendere movibili col mezzo di un apparecchio meccanico tutte le morse, sieno nuove od usate: 1830, vol. I, part. 2, pag. 119.

— Perutka Giovanni e Kranke Federico per anni cinque, miglioramento di fabbricare tutti gli utensili per cucina ed altri oggetti per gli speziali e chimici: 1830, vol. II, part. 2, pag. 289.

— Petersch Ambrogio, telajo a cilindro per fabbricar

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
calze: priv. estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 106.
— Petri Amedeo e Schwabe Enrico per anni cinque, metodo migliorato di coprire i tetti: 1829, vol. I, part. 2, pag. 82.
— — miglioramento di tetti embriciati: privilegio annullato per mancanza di novità e di chiarezza: 1831, vol. II, part. 2, pag. 267.
— — Bernardo, preparazione del letame e vantaggiosa applicazione del medesimo: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 199.
— Petzeval Federico, meccanismo semplice per gli orologi a ripetizione: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 305.
— Pfaffenhofen (di) conte Francesco Simone, carri introdotti in Parigi detti *omnibus*: 1832, vol. II, part. 2, pag. 225.
— — miglioramento dei così detti *omnibus*: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 246.
— Pfandler Francesco e figlio per un anno, miglioramento degli strumenti atti a nettare canali e pozzi neri: 1831, vol. II, part. 2, pag. 270.
— — stromenti onde purgare canali e pozzi neri: privilegio in parte dichiarato estinto per mancanza di novità: 1832, vol. II, part. 2, pag. 225.
— Pfeiffer Carlo e figli per anni cinque, macchina per rendere lucente la pelle: *ivi*, pag. 212.
— — per altri cinque anni, macchina per lustrare ed apparecchiare ogni sorta di saffiano anche colorato: *ivi*, pag. 223.
— Pfendler dottor Giorgio, illuminazione col *gas* portatile, miglioramento: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 310.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Pfundheller Giuseppe, parrucche da uomo e pelliccerie, fabbricazione: privilegio estinto: esercizio comune: 1829, vol. II, part. 2, pag. 299.

— Pfundmayer Serafino, telajo migliorato: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 437.

— Phor (di) cavaliere Pietro per anni cinque, sega da legna, invenzione: 1832, vol. I, part. 2, pag. 59.

— Phorus società azionaria, macchina atta a spaccare la legna, miglioramento: 1831, vol. I, part. 2, pag. 134.

— — sega circolare migliorata: *ivi*.

— Pick Leopoldo per due anni, miglioramento negli specchi consistente nel coprirli di una specie di vernice: 1829, vol. I, part. 2, pag. 64.

— — specchi migliorati: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 160.

— Piesen Caterina e Davide per anni cinque, lucido oleoso solido assai fino che rende morbida la pelle ed assai durevole: 1833, vol. II, part. 2, pag. 430.

— Pilz Antonio per anni cinque, invenzione di una materia atta a produrre la tinta del nanchino e di un processo da usarsi nel tingere le altre stoffe: 1831, vol. I, part. 2, pag. 97.

— — Agostino per anni cinque, corsetti che le donne possono slacciare da sè medesime: 1832, vol. I, part. 2, pag. 128.

— Pinella Giovanni per anni cinque, macchina atta a tagliare in pezzi finissimi i legni duri per uso delle tintorie: 1829, vol. I, part. 2, pag. 96.

— Pinapfel Ferdinando cessionario di Gemperle Giovanni del privilegio da questo rilevato da Fautz Francesco della fabbricazione di un surrogato di caffè: 1831, vol. II, part. 2, pag. 265.

— Plöstl Giorgio Simone, cannocchiali da teatro in più

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
pezzi e da bastone: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 253.
— Pogatschnigg Matteo per altri anni cinque, scoperta nella fabbricazione dei pettini da lana: *ivi*, pag. 219.
— Poggio Antonio cessionario di Vallet Giuseppe per altri cinque anni, miglioramenti nella fabbricazione dei pettini: 1833, vol. I, part. 2, pag 132.
— Pohl Giuseppe per anni cinque, invenzione di fabbricare a guisa di damasco tutte le stoffe di cotone e lino tanto bianche che di un color solo: 1829, vol. I, part. 2, pag. 88.
— — Guglielmo, cappelli di seta, miglioramento: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 311.
— — Federico Guglielmo cessionario di Hirnschall Leopoldo, miglioramento nella fabbricazione dei cappelli: 1830, vol. I, part. 2, pag. 105.
— — cessionario di Hirnschall F. L. e Mitterhofer Adamo, invenzione e miglioramento nella fabbricazione de' cappelli: 1831, vol. I, part. 2, pag. 62.
— Pokorny Michele, macchina da caffè: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 458.
— Poncelet Regnier e Desoén Charles rappresentati da Sonnleithner Giuseppe per anni cinque, macchina atta a cimare i panni, miglioramento: 1830, vol. II, part. 2, pag. 301.
— Popp Alessandro e Wanderer Ignazio, invenzione d' indicare colla massima precisione sì di giorno che di notte il luogo ove nacque un incendio: 1830, vol. I, part. 2, pag. 78.
— Porsener Giuseppe Paolo, apparecchio per calcolare il terreno ridotto in mappa: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 145.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Puthon (di) baroni Giovanni Battista e Carlo per altri tre anni, per la macchina suddetta: 1832, vol. II, part. 2, pag. 229.

— — privilegio suddetto dichiarato estinto: eser. comune: *ivi*, pag. 253.

— Pux Antonio, rinuncia spontanea al privilegio per un miglioramento nell' apparecchio de' panni, casimiri ed altre stoffe: 1829, vol. I, part. 2, pag. 75.

— Quinqueton Antonio Cesare, macchina atta a crespare i veli ad uso di quelli di Francia: privilegio estinto: esercizio comune: 1829, vol. II, part. 2, pag. 285.

— Rabatz Simone per anni cinque, lucido per gli stivali da lui detto *oehlfettwichse*: 1833, vol. I, part. 2, pag. 131.

— — miglioramento nell' apparecchiare i cannoncini delle penne: privilegio annullato per mancanza di novità: 1833, vol. II, part. 2, pag. 389.

— Rademacher Cristiano, conferma del privilegio pel miglioramento delle canne da pipa ed apparecchio destinato a rinfrescare il fumo: 1829, vol. II, part. 2, pag. 253.

— — proroga di tre anni del privilegio pel miglioramento delle canne da pipa: 1830, vol. I, part. 2, pag. 95.

— Raffolberger A. M. per anni cinque, nuovo apparecchio onde svaporare lo zucchero entro uno spazio d'aria rarefatta senza apparecchio meccanico: 1833, vol. I, part. 2, pag. 153.

— Ram Ignazio per anni cinque, invenzione di asciugare le abitazioni e persino le camere e le stalle poste sotto terra: 1830, vol. I, part. 2, pag. 101.

— Ratti Pasquale, nuovo apparecchio economico onde levare la seta dai bozzoli: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 161.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Ratti Pasquale per anni cinque, miglioramenti intorno all'apparecchio economico onde filare la seta: 1831, vol. II, part. 2, pag. 278.

— Rauch Michele per anni quindici, invenzione di fabbricare le cavriate senza distinzione di altezza, larghezza ed estensione: 1830, vol. I, part. 2, pag. 102.

— Ranninger Benedetto per anni cinque, nuova macchina da compressione e da tornio: 1829, vol. II, part. 2, pag. 281.

— Rausch Giovanni Gabriele per anni cinque, invenzione di una macchina atta ad innalzare il pelo sopra tutte le stoffe di cotone: 1832, vol. I, part. 2, pag. 66.

— Rautschek Francesco, lanterne a riverberi parabolici: privilegio estinto per mancanza di novità: 1829, vol. II, part. 2, pag. 267.

— Reck Federico e Tonaillon Giuseppe Federico, miglioramenti nella fabbricazione dei ventagli da donna: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 183.

— Rederer Adamo e Gioachimo, proroga di un anno per l'esercizio del privilegio esclusivo di un nuovo metodo di fabbricazione del marrocchino colla pelle di pecora: 1829, vol. I, part 2, pag. 83.

— Redingson Tobia, miglioramento intorno alle lampade ad *argand*: 1833, vol. II, part. 2, pag. 447.

— Redl Giuseppe e Zimm Francesco Lodovico per due anni, miglioramento di fabbricare dallo stagno, dall'ottone, dall'argento, ecc. pipe impenetrabili all'aria: 1829, vol. II, part. 2, pag. 255.

— Regel Filippo e Klosse Giuseppe, candele di sevo e di cera: privilegio annullato per mancanza di novità: 1829, vol. I, part. 2, pag. 73.

— Reich Carlo e Ferdinando, pozzi senza legno: privilegio

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
annullato per mancanza di novità: 1830, vol. II, part. 2, pag. 271.
— Reichard Carlo Federico Guglielmo per un anno, utensili di qualunque specie d'argilla resistenti al fuoco e pietre artificiali: 1830, vol. I, part. 2, pag. 89.
— Reichenau Federico e Braams Federico per anni cinque, carte marmorizzate e di un color solo tinte: 1830, vol. II, part. 2, pag. 278.
— Reimelt Florian per anni sei, invenzione di fabbricar l'acqua di Colonia da balsami ed olj secondo i diversi gradi di spirito: 1829, vol. I, part. 2, pag. 71.
— — privilegio suddetto dichiarato estinto per mancanza di novità: 1829, vol. II, part. 2, pag. 272.
— Reinhardt Carlo cessionario di Wagemann Carlo del privilegio ch' era stato dapprima concesso a Mertz Teodoro, scoperta nella fabbricazione dell' aceto: *ivi*, pag. 271.
— Reinpacher Enrico, rinuncia al privilegio triennale per la fabbricazione di coperchi di bicchieri da birra: 1831, vol. II, part. 2, pag. 266.
— Reischel Giovanni, fabbricazione dei calessi a due ruote detti *schwimmer*: privilegio estinto per tasse non pagate: 1829, vol. II, part. 2, pag. 271.
— Reisser Roberto per un anno, miglioramento del modo di fondere ed amalgamare i metalli onde fabbricare cilindri ed altri oggetti: 1831, vol. I, part. 2, pag. 98.
— Reithoffer Giovanni, rinuncia spontanea al privilegio dell' invenzione di disegnare mediante strumenti matematici le diverse forme d'abiti da uomo e da donna: 1830, vol. I, part. 2, pag. 118.
— — e Riemns Giuseppe, rinuncia al privilegio dell' invenzione di lavorare a macchina le scarpe da uomo e da donna: *ivi*.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Reithoffer Giovanni e Riemus Giuseppe, invenzione di rappresentare meccanicamente qualunque forma d'abito da uomo e da donna mediante istromenti matematici esattamente calcolati: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 309.
— — e Riemus Giuseppe, metodo di lavorare a macchina le scarpe da uomo e da donna: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*.
— — Nepomuceno ed Odoardo e Turtscher Agostino per anni cinque, miglioramento della gomma elastica per tutte le specie di vestiario: 1832, vol. I, part. 2, pag. 56.
— — per rendere il panno impermeabile: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 93.
— — rinuncia spontanea al privilegio per l'invenzione ed il miglioramento di rendere atta con un nuovo metodo la gomma elastica a ricevere qualunque forma: 1833, vol. II, part. 2, pag. 411.
— Reitter Michele, apparecchio dei cappelli di feltro e di seta: privilegio estinto per mancanza di novità: 1829, vol. II, part. 2, pag. 252.
— — miglioramento nell'apparecchio dei cappelli di feltro e di seta: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 175.
— Remold Francesco, apparecchio per distillare l'acquavite: privilegio est.: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 316.
— Renhofer Giacomo. V. *Zeilinger Giuseppe*.
— Resnov Guglielmo, miglioramento alle scarpe ed agli stivali: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 252.
— Ressel Giovanni, macchina cilindrica di compressione servibile per varj oggetti di ferro e d'altri metalli: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 310.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Ressel Giuseppe per un anno, macchina idraulica a vapore di poco dispendio: 1829, vol. I, part. 2, pag. 77.

— — proroga di un anno del privilegio per l'invenzione di effettuare mediante un meccanismo il corso delle barche contro la corrente del fiume ed attraverso alla medesima: *ivi*, pag. 83.

— — proroga di tredici anni del privilegio per una ruota a vite applicabile ai bastimenti ed ai mulini: *ivi*, pag. 89.

— — per un anno, invenzione di rendere quasi nullo l'attrito delle macchine de' perni, dell'asse delle carrozze e superfluo l'unto: *ivi*, pag. 106.

— — proroga di un anno del privilegio per un nuovo metodo di estrarre dai vegetabili la sostanza colorante col mezzo del vapore: 1830, vol. I, part. 2, pag. 85.

— — similmente per un nuovo meccanismo atto a spingere i battelli contro ed a traverso la corrente dei fiumi: *ivi*.

— — mulino a macina e ruota a foggia di vite: privilegi ceduti a Carlo di Ottavio Fontana di Trieste ed estinti perchè non esercitati e pel non eseguito pagamento delle tasse: 1831, vol. II, part. 2, pag. 275.

— — macchina idraulica a vapore: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. I, part. 2, pag. 98.

— — metodo per estrarre le materie coloranti dai vegetabili: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*.

— — meccanismo per muovere i navigli: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 100.

— — mulini da macina: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*.

— — ruota a vite: privilegio estinto: esercizio com.: *ivi*.

— Reybert Antonio Michele, cessione di Lafite Federico della sua parte del privilegio ottenuto unitamente a

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

Weber Francesco, invenzione nella fabbricazione dei mobili: 1829, vol. II, part. 2, pag. 251.

— Reyer e Schlick, proroga di dieci anni del privilegio già ottenuto nella raffinazione dello zucchero: 1829, vol. I, part. 2, pag. 84.

— — per anni quindici, invenzione di ridurre in istato di evaporazione i fluidi, ecc.: 1829, vol. II, part. 2, pag. 258.

— Rheitoffer Giovanni Nepomuceno per anni cinque, nuovo metodo per rendere la gomma elastica atta a ricevere la forma che occorre: 1830, vol. I, part. 2, pag. 110.

— Rhum Guglielmo, lampada da notte migliorata e senza stoppino: 1831, vol. I, part. 2, pag. 124.

— Riccardi Antonio per anni cinque, macchina onde incannare la seta con naspi di nuova invenzione: 1833, vol. I, part. 2, pag. 143.

— Richter Francesco per anni cinque, miglioramento della così detta *coramella* per dare il filo ai rasoi con unito apparecchio per radersi: 1830, vol. I, part. 2, pag. 106.

— — Agostino e Scheuz Giuseppe: è conservata a loro favore una parte soltanto del privilegio ottenuto da Scheibel Adamo e da Bodla Filippo pel miglioramento nel modo di preparare i panni: *ivi*, pag. 84.

— — miglioramento nell'apparecchio dei panni: privilegio annullato pel non eseguito pagamento delle tasse: 1831, vol. I, part. 2, pag. 74.

— — Venceslao, coramelle per rasoi: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 203.

— Riedl Giuseppe e Kail Giuseppe, predisposizione per le trombe e corni da caccia: 1831, vol. I, part. 2, pag. 88.

— — miglioramento intorno agli strumenti musicali metallici a fiato: priv. est.: eser. comune: *ivi*, pag. 166.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Riedl Giuseppe cessionario di Fleischinger Francesco per anni cinque, nuova specie di pittura: 1833, *vol. I*, part. 2, pag. 121.

— — Venceslao di Vienna per anni due, *bombardon da basso*, miglioramento: 1833, vol. II, part. 2, pag. 420.

— Ries dottor Giovanni Francesco, nuovo processo consistente nel servirsi del corpo morto che rimane fabbricandosi il cloro: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. II, part. 2, pag. 288.

— Rieter Rodolfo, macchine atte a fabbricare viti di legno: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 285.

— Riffel Giuseppe per anni due, invenzione intorno alle ombrelle: 1830, vol. I, part. 2, pag. 116.

— Rigamonti Carlo per anni cinque, preparazione di una terra onde fabbricare denti al naturale e fabbricazione dei denti stessi che non si guastano mai: 1832, vol. I, part. 2, pag. 81.

— Rigatelli Bartolomeo per anni cinque, invenzione di un sale amarissimo estratto da vegetabili indigeni e che può servire di surrogato alla chinina acido-solforica: 1829, vol. I, part. 2, pag. 106.

— Risser Roberto, miglioramento nella fonderia di *metallo*: privilegio estinto: descrizione dell' essenza: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 435.

— — miglioramento nelle fonderie di metallo: privilegio estinto: descrizione dell' essenza: esercizio comune: *ivi*.

— Ritter Giovanni Cristiano e comp. per anni dieci, apparecchio onde fare svaporare la soluzione dello sciroppo di zucchero ed altri simili: 1830, vol. I, part. 2, pag. 111.

— — I. C. e comp. cessionarj di Beer Guglielmo, miglioramento di raffinare lo zucchero: 1830, vol. II, part. 2, pag. 294.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Ritter Giuseppe. V. *Friedrich Giorgio Adamo.*
— Rivapalazzi Francesco, rinuncia al privilegio per la distillazione di acque spumanti cedronatiche ed aromatiche: 1831, vol. I, part. 2, pag. 100.
— Rocchi Rocco, tela impermeabile che assomiglia al panno: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 324.
— Roebke Giovanni per altri due anni, confezione degli abiti da uomo secondo le regole dell' ottica: *ivi*, pag. 298.
— — metodo di prendere la misura degli abiti: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 189.
— Rohan (di) principe Carlo per anni sei, ritrovato di costruire dei pozzi artesiani: 1831, vol. I, part. 2, pag. 162.
— Rohn Alberto e Weinder Giuseppe per altri tre anni, miglioramento nei macinatoi da caffè: *ivi*, pag. 66.
— Rola Andrea, miglioramento intorno alle caldaje che servono per levare la seta dai bozzoli: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 207.
— Rolle e Schwilgué rappresentanti da Di Böhm agente aulico per anni quindici, stadera a ponte onde pesare i carichi voluminosi: 1830, vol. II, part. 2, pag. 282.
— — per anni cinque, stadere portatili a ponte di forma triangolare e quadrata: 1832, vol. I, part. 2, pag. 89.
— — per anni cinque, miglioramenti intorno alle loro bilance a ponte già privilegiate: 1833, vol. I, part. 2, pag. 154.
— Romer Stefano nobile di Kis-Eugetzke, vernice pei tetti di legno: privilegio estinto: esercizio comune: 1829, vol. I, part. 2, pag. 125.
— Rosa Giovanni di Brescia, nuovo metodo di fabbricare

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

stoffe a disegno col filo di lino: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 120.

— Rosch Giuseppe per anni tre, capsule per fortepiani: 1831, vol. II, part. 2, pag. 260.

— Rosemberger Mosè, miglioramento nella fabbricazione delle candele e del sapone: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 164.

— — Giuseppe per anni cinque, invenzione di tingere col mezzo di un colore freddo e chimicamente preparato tutte le pelliccerie naturalmente colorite: 1831, vol. II, part. 2, pag. 261.

— — Michele, congegno d'aria intorno gli strumenti a foggia d'organo: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 242.

— Rossi Giuseppe, macchina per segare il marmo: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 307.

— — Giorgio per anni cinque, metodo comodo ed esatto onde misurare le diverse qualità di granaglie: 1830, vol. I, part. 2, pag. 107.

— — per un anno, invenzione di spingere innanzi i battelli col mezzo di ruote poste in movimento da un meccanismo semplice: 1830, vol. II, part. 2, pag. 262.

— — invenzione di spingere innanzi i bastimenti a forza di ruote: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. I, part. 2, pag. 94.

— — recipiente per misurare i grani: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 176.

— Rota Antonio, metodo d'innaspare i bozzoli per mezzo del vapore: privilegio estinto pel non eseguito pagamento delle tasse: 1832, vol. II, part. 2, pag. 231.

— Rotari nobile Giuseppe, macchina per levare la terra in alto, ecc.: privilegio dichiarato estinto e di esercizio comune: 1829, vol. II, part. 2, pag. 287.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Rothlingshöfer Giorgio Adamo per anni cinque, invenzione di fabbricare il giallo di *crom* onde servirsene per tingere specialmente le cotonerie: 1833, vol. I, part. 2, pag. 127.

— Rothmüller Antonio, metodo di colorire ad olio le stampe di rame o di litografia e renderle simili ai quadri ad olio: privilegio estinto: esercizio comune, *ivi*, pag. 179.

— Rott Francesco per anni cinque, miglioramento consistente nel non far più uso degli anelli di filo di ferro onde eseguire i buchi dei busti: 1830, vol. I, part. 2, pag. 101.

— — rinuncia spontanea al privilegio di quindici anni pel miglioramento de' corsetti: 1832, vol. I, part. 2, pag. 65.

— — miglioramento degli asoli nei corsetti: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 98.

— Rottenbiller Pietro per due anni, miglioramento dell'aratro inventato dal generale maggiore inglese Bentson: 1831, vol. I, part. 2, pag. 85.

— Rotter Giovanni per un anno, invenzione di preparare la lana pecorile ed il filato della medesima: 1830, vol. I, part. 2, pag. 119.

— — per un anno, invenzione di applicare al filato di cotone e di lino il suo metodo già privilegiato per la preparazione della lana e del filato di lana: 1830, vol. II, part. 2, pag. 267.

— — per altri nove anni, apparecchio per la lana di pecora greggia e filata ed altro per cotone e lino filato: *ivi*, pag. 280.

— — per un anno, invenzione di preparare il filo di lana: *ivi*, pag. 292.

— — per un anno, miglioramento nell' apparecchio del

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

filato di lana e di seta filatojata: 1831, vol. I, part. 2, pag. 83.

— Rotter Giovanni per un altro anno, nuovo metodo di preparare il filato di cotone e di seta: 1831, vol. II, part. 2, pag. 277.

— — per un altro anno, miglioramento nella filatura di lana e seta: 1832, vol. I, part. 2, pag. 74.

— — per un altro anno, apparecchio del filato di cotone e di seta: 1833, vol. I, part. 2, pag. 133.

— Roulet Carlo, scoperta d'intagliare i cilindri a stampa: privilegio annullato pel non eseguito pagamento delle tasse: 1830, vol. II, part. 2, pag. 294.

— — metodo onde incidere i cilindri a stampa: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 109.

— Ruchter Augusto e Schaus Giuseppe, apparecchio per decartire: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 153.

— Rühn Augusto per anni tre, miglioramento del metodo di misurare il corpo umano onde fabbricare col soccorso del calcolo matematico qualunque specie di abiti da uomo: 1830, vol. II, part. 2, pag. 280.

— Russ Agostino, stufe per diseccare l'orzo tallito, le frutta, il lino e cose simili: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 140.

— Rzabek Anna per anni cinque, cappelli da donna e da fanciulli a guisa di quelli di Firenze, fabbricazione mediante macchina: 1829, vol. I, part. 2, pag. 86.

— Sachs Giulio, carrozza meccanica: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 163.

— Sagen Gottofredo Augusto rappresentato dalla ditta Hanutz e comp. per anni cinque, ritrovato di purgare e filtrare lo spermaceti con maggiore perfezione: 1831, vol. I, part. 2, pag. 79.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Sailler Antonio per anni due, metodo di Giovanni Fröhlich onde purgare i canali dalle fogne: 1830, vol. I, part. 2, pag. 92.

— — invenzione di un color nero: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 146.

— — fabbricazione della soda dal sale glauberiano e dal sale di cucina combinato col carbone animale: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 151.

— — per altri otto anni, miglioramento delle fogne secondo il metodo di Giovanni Fröhlich e per la preparazione da lui inventata di quattro specie di concime: 1831, vol. II, part. 2, pag. 276.

— Salm-Reifferscheid (di) conte Ugo e Reichenbach Carlo, preparazione della barite pura, del sale di barite e della barite acido-piroligniosa: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 145.

— — e Girther dottor Goffredo, invenzione della così detta carta da viaggio sulla quale si scrive intingendo la penna od il pennello soltanto nell'acqua: 1833, vol. II, part. 2, pag. 403.

— Salzer Giovanni per anni cinque, invenzione di fabbricare calze traforate (dette *à jour*) colla macchina alla Jacquard: 1833, vol. I, part. 2, pag. 148.

— Samek Alberto per anni due, invenzione di stampare con lastre sospingenti qualunque disegno a chiaroscuro ed a colori sopra tutte le specie di stoffe: 1832, vol. I, part. 2, pag. 63.

— Sammer Giovanni per anni due, nuove serrature dette di sicurezza: 1829, vol. II, part. 2, pag. 273.

— — Gioachimo per anni due, lucchetti ed altre serrature: 1832, vol. I, part. 2, pag. 83.

— Sartori Giovanni Nepomuceno, apparecchio per far bollire presto l'acqua: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 204.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Saumer Martino per anni cinque, invenzione di preservare qualunque specie di vasi di porcellana dalle crepature anche passandola da una temperatura all'altra: 1832, vol. I, part. 2, pag. 78.

— Saurimont (de) Giuseppe, ritrovato di rendere le pelli, la tela ed il taffettà impenetrabili all'acqua: privilegio est.: eser. com.: 1830, vol. I, part. 2, pag. 153.

— Savania Giovanni, miglioramento introdotto nella fabbricazione del sapone: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. II, part. 2, pag. 287.

— Schachter Emanuele ed Abadon, privilegio annullato per mancanza di novità per distillazione d'acquavite con amici: 1829, vol. II, part. 2, pag. 282.

— Schaeffer Cristiano Luigi, privilegio di Leon Stefano annullato per navigazione a vapore sul Danubio: *ivi*, pag. 266.

— Schaller Lorenzo, *schals* a foggia di pizzo: privilegio est.: eser. comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 329.

— Schefteles Bermann, candele trasparenti: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 435.

— Scheibl Adamo cessionario di Richter Agostino, miglioramento del metodo di apprettare i panni: 1829, vol. I, part. 2, pag. 84.

— — e Giuseppe per anni cinque, miglioramento della macchina a vapore onde apparecchiare le stoffe di lana: 1830, vol. I, part. 2, pag. 104.

— Schelikaky Vincenzo, macchina finora usata onde lavare la biancheria: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 333.

— Schenk Giacomo e Pfister Matteo per un anno, invenzione di rendere impermeabile all'acqua le scarpe e gli stivali mediante una massa appositamente preparata: 1833, vol. I, part. 2, pag. 134.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Schera Domenico, macchina per traforare le pietre: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 331.
— Schielhabel Venceslao, compasso di nuova invenzione: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 185.
— Schiffer Giuseppe e Sperl Giuseppe, miglioramento intorno alla macchina da caffè: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 171.
— Schkrohowsky Andrea per altri cinque anni, nuova macchina per dare l'appretto ai panni: 1831, vol. I, part. 2, pag. 61.
— Schleger Enrico, nuovo metodo di porre a profitto la polvere ossia i minutami del carbon fossile: privilegio estinto per tasse non pagate: 1829, vol. I, part. 2, pag. 100.
— — quadrelli di carbon fossile: privilegio estinto: esercizio comune: 1829, vol. II, part. 2, pag. 292.
— Schleinitz nobile Antonio per anni due, apparecchio alla sella dell'istromento per fondere dei tipi: 1832, vol. I, part. 2, pag. 97.
— Schlesinger Emanuele per anni due, candele vuote a foggia d'argand fabbricate da tutte le qualità di grasso solido e senza stoppini: 1830, vol. I, part. 2, pag. 88.
— — proroga di due anni del privilegio per la fabbricazione delle candele odorifere ed inodorifere bianche e a color di rosa: *ivi*, pag. 112.
— — Michele per anni quindici, invenzione nel porre in movimento col mezzo di una macchina a vapore uno o più mangani per lisciare: 1831, vol. I, part. 2, pag. 77.
— — Emanuele per altri tre anni, miglioramento nella fabbricazione delle candele: 1832, vol. I, part. 2, pag. 90.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Schlessin Antonio, invenzione di tingere le candele: privilegio annullato: 1829, vol. II, part. 2, pag. 265.

— Schlick Francesco per anni cinque, macchina da tull inglese: 1829, vol. I, part. 2, pag. 116.

— Schlintz (di) nobile Antonio, strumenti per fondere i caratteri: privilegio estinto pel non eseguito pagamento delle tasse: 1833, vol. II, part. 2, pag. 399.

— Schmidt Antonio per cinque anni, invenzione di estrarre dal carbon fossile il così detto coax o catrame: 1830, vol. I, part. 2, pag. 72.

— — per anni cinque, invenzione intorno ad opere idrauliche, pompe o trombe: *ivi*, pag. 92.

— — Carlo e Schüller Francesco, macchina per la fabbricazione di tutte le sorte di metallo: *rinuncia* spontanea al privilegio: 1829, vol. I, part. 2, pag. 76.

— — congegni per arrotare e dare il pulimento alla madreperla: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 127.

— — Martino per anni cinque, cilindro da lampade: *ivi*, pag. 110.

— — Francesco, miglioramento nella distillazione dell'acquavite: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 104.

— — Giuseppe per anni tre, invenzione di fare soprabiti senza prendere misura: 1832, vol. II, part. 2, pag. 234.

— — Giacomo, teste da pipa migliorate: priv. estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 343.

— Schnall Antonio cessionario di Leeb Francesco, miglioramento del così detto beigel di Presburgo: 1833, vol. II, part. 2, pag. 411.

— Schnell Giovanni Corrado, nuovo genere di barche poste in movimento senza remi e soltanto col mezzo di ruote con pale: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 124.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Schnirch Federico, rinuncia al privilegio per l'invenzione di costruire dei tetti pensili di ferro battuto: 1831, vol. I, part. 2, pag. 101.
— — tettoje di ferro: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 291.
— Schober Giacomo, metodo di preparare il così detto schütlgelbes ed un color verde: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 196.
— Schöll Federico e Lux Enrico Alessandro per anni cinque, miglioramento delle trombe da fuoco a mano: 1829, vol. I, part. 2, pag. 105.
— — — nuova macchina a vapore: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 341.
— Schöller Gaetano per anni dieci, invenzione di purgare coi soliti strettoi di vino ed altri, mediante due apparecchi, l'argilla dalle pietre e da altri corpi estranei: 1829, vol. I, part. 2, pag. 68.
— — fratelli di Brünn, gualchiera da panni: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. I, part. 2, pag. 97.
— Schölz Emanuele, nuovo metodo di dipingere sul legno lavori a guisa di mosaico: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 129.
— Schönau (di) barone Volfango Giulio per anni cinque, invenzione d'imprimere a colori stampe di rame e di pietra sul biscotto del vasellame d'argilla: 1831, vol. I, part. 2, pag. 86.
— Schönburg (di) principe Alfredo cessionario di Mayer Biagio, miglioramento nella fabbricazione dei chiodi: 1829, vol. I, part. 2, pag. 112.
— — per altri due anni, miglioramento nella fabbricazione dei chiodi: 1829, vol. II, part. 2, pag. 225.
— Schönfeld (di) cav. Giacomo e Tedeschi Antonio, macchina da lavoro, invenzione e miglioramento: privilegio estinto: eser. comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 124.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Schönfeld (di) cav. Giacomo e Tedeschi Antonio, macchina per nettare biancheria, lana ed altri oggetti che hanno da essere lavati: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 453.

— Schönstadt Amadeo, cannocchiale di nuova invenzione: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. II, part. 2, pag. 284.

— Schott Francesco e Buchan Andrea par anni cinque, apparecchio refrigeratorio per la birra: 1830, vol. I, part. 2, pag. 72.

— Schreder Giuseppe per anni cinque, candele così dette di *stearique*: 1830, vol. II, part. 2, pag. 289.

— Schultus Francesco e Reitze Luigi per anni cinque, nuova macchina atta a preparare il filato grosso di cotone: 1830, vol. I, part. 2, pag. 106.

— — per anni due, apparecchio americano pei filatoi, miglioramento: 1830, vol. II, part. 2, pag. 303.

— — per anni cinque, miglioramento intorno alla macchina del filato grosso per accrescerne il prodotto: 1833, vol. I, part. 2, pag. 149.

— Schulz Giuseppe e Fries Antonio per altri anni due, invenzione nella fabbricazione dello spodio: 1830, *vol. II*, part. 2, pag. 271.

— — per tre anni, miglioramento dei fornelli o forni per ridurre in carbone le ossa animali e raccogliere l'ammonio acido carbonico: *ivi*, pag. 302.

— Schumann Francesco, macchina atta a triturare la paglia: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 161.

— Schuster Giorgio, guide di ferro per le strade: 1829, vol. I, part. 2, pag. 72.

— — I. G. per anni cinque, nuova macchina detta *lacci* del tutto diversa dalla nota macchina a matasse: 1830, vol. I, part. 2, pag. 120.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Schuster I. G., penne metalliche: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 147.
— — molla d' archibugio: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi.*
— — miglioramento della molla suddetta: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 148.
— — nuovo metodo di navigare contro la corrente e mezzo preservativo contro la putrefazione dei pali: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 106.
— — Giovanni Giorgio, rinuncia spontanea al privilegio pel miglioramento alle guide di ferro: 1830, vol. II, part. 2, pag. 277.
— Schütz Leopoldo per anni cinque, miglioramento nelle corde da strumenti: 1829, vol. I, part. 2, pag. 88.
— — per anni cinque, miglioramenti intorno alla fabbricazione di corde di budella da picciole corde dissecate: 1832, vol. I, part. 2, pag. 87.
— — rinuncia spontanea al privilegio suddetto: 1832, vol. II, part. 2, pag. 219.
— Schwab Giuseppe, miglioramento di tiratoi per casse: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 343.
— Schwaben (di) barone Francesco, macchina da numeri di controlleria e da cifre segrete: 1833, vol. I, part. 2, pag. 124.
— — per altri due anni, macchina suddetta: 1831, vol. I, part. 2, pag. 62.
— Schwarte Corrado per altri tre anni, invenzione di fare gli abiti da uomo assai presto, con esattezza e a prezzo equo mediante il calcolo matematico: *ivi*, pag. 94.
— Schwerdberger Giovanni per anni tre, invenzione di illuminare in sei modi diversi l' interno dei forni da

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

pane senza servirsi delle così dette nicchie da lame: 1831, vol. I, part. 2, pag. 56.

— Schwerdberger Giovanni per anni cinque, serrature doppie e di società: 1833, vol. II, part. 2, pag. 388.

— Schweritz Giovanni, concia e tintura particolare delle pelli: privilegio annullato per mancanza di novità e chiarezza: 1831, vol. I, part. 2, pag. 92.

— Schwert Giovanni per anni cinque, invenzione di conciare, tingere ed apparecchiare una nuova qualità di marrocchino, non escluso il turco e tinto in cremesi: 1830, vol. I, part. 2, pag. 72.

— Scobel Giovanni, macchina infiammatoria: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 147.

— Scomaire Antonio, apparecchio per accordare i fortepiani: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 250.

— Sebastianatti Antonio per anni due, nuova qualità di ruote da applicarsi ai battelli ed ai mulini: 1829, vol. I, part. 2, pag. 114.

— — ruota ad acqua: privilegio estinto; esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 245.

— Seidan Giuseppe, miglioramento nella fabbricazione delle cornici d'oro: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 222.

— Seiter M. A., stoffa così detta *lure de laine*: 1830, vol. I, part. 2, pag. 151.

— Selka Giacomo Vincenzo e Ischarne sua moglie, miglioramento alle calze, agli scappini, agli stivali ed alle soprascarpe: priv. estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 185.

— — macchina per sciogliere la neve: privilegio estinto: esercizio comune; *ivi*, pag. 166.

— Sellier e Bellot per anni cinque, nuova specie di

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

capsule spaccate che si riempiono di una massa la quale non manca mai: 1830, vol. II, part. 2, pag. 279.

— Sellier e Bellot per anni cinque, nuovo apparecchio onde fabbricare capsule in modo più sollecito: 1831, vol. II, part. 2, pag. 278.

— Seregni Ambrogio, miglioramento nella fabbricazione dei cappelli: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 317.

— — stoffa di seta che può supplire ai così detti peluzzi: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 120.

— Seufert Giovanni per anni due, miglioramento di tutte le specie di macchine alla Jacquart senza distinzione: 1832, vol. I, part. 2, pag. 72.

— Setka V. S., miglioramenti nei lavori da legatori di libri: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 458.

— Sichter Giuseppe. V. *Koller Giuseppe.*

— Sidler Giovanni, macchina per triturare, macinare e polverizzare: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 178.

— Siebolt (di) Enrico Gaspare, barche atte a moversi più facilmente contro la corrente: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 156.

— Siegl Giuseppe rappresentato da Malhese Bek, miglioramento nelle capsule: 1830, vol. II, part. 2, pag. 273.

— — per anni due, invenzione di fabbricare i solfanelli comuni e quelli di frizione: 1832, vol. II, part. 2, pag. 232.

— Sigismondo Guglielmo per anni cinque, miglioramento della macchina atta a lavare i panni e le stoffe di lana: 1829, vol. II, part. 2, pag. 242.

— Simon Gustavo per anni tre, invenzione di stampare

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

disegni litografici fatti sulla tela preparata per la pittura ad olio: 1833, vol. I, part. 2, pag. 421.

— Simone Federico e Kattner Massimiliano per anni cinque, macchina a cilindri per fabbricare il cioccolato: 1832, vol. II, part. 2, pag. 218.

— Singer Salomone per anni tre, miglioramento della pelle invernitiata mediante un processo tecnico: 1829, vol. I, part. 2, pag. 70.

— Sinigaglia Felice, Pappafava conte Alessandro, Vigo d'Arzere cav. Antonio e Gasparini Nicola per anni cinque, nuova forma di recipienti atti a contenere e trasportare le materie che si levano dai canali d'immondezza: 1830, vol. I, part. 2, pag. 121.

— Sironi Giuseppe e Volta Zanino, miglioramento nella fabbricazione della carta: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 308.

— Sivozil Emanuele per anni cinque, invenzione di rappresentare tutte le specie di dipinti di figure, paesaggi, fiori, ecc.: 1831, vol. II, part. 2, pag. 269.

— Società d'azionisti stabilita in Trieste per la filatura dei cascami di seta cessionaria di Morpurgo Abramo, privilegio per la filatura dei cascami di seta *mediante* una macchina: 1833, vol. II, part. 2, pag. 423.

— Sockel Amedeo, macchina per tagliare le assi per impiallacciatura de' mobili: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 158.

— Sogliani Fortunato rappresentato dalla ditta Hammer e Karis, miglioramento nel fabbricare carta e cartoni dalla paglia e da altri vegetabili: *ivi*, pag. 100.

— Solani Gerardo per anni cinque, caldaja per levare in via secca la seta dai bozzoli: 1829, vol. I, part. 2, pag. 65.

— Solka Francesco e Giuseppe, selle elastiche: privilegio

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

estinto: esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 250.

— Sommer Gioachimo, serratura di sicurezza: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. I, part. 2, pag. 103.

— — per anni cinque, carro colla strada di ferro movibile: 1833, vol. II, part. 2, pag. 397.

— — per anni due, invenzione di servirsi del grafite onde decomporre i sali alcalini ed il natron: 1831, vol. II, part. 2, pag. 268.

— — Giorgio Adamo, miglioramento nella fabbricazione della pelle di marrocchino: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 286.

— Sonnenthal (di) barone Giuseppe e Sandhaas Giovanni, invenzione riguardante l'ingranaggio o il pendolo di compensazione nell'orinolo: privilegio estinto: eser. com.: 1830, vol. II, part. 2, pag. 333.

— Sorger Francesco, processo intorno alla preparazione della vacchetta: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 208.

— Spamann Leonardo, macchina atta a forare e tagliare per uso dei fabbricatori di spazzole: privilegio estinto: eser. com.: 1829, vol. II, part. 2, pag. 294.

— Spanl Michele (vedova di) e Rhederer Giuseppe per anni due, miglioramento nelle tappezzerie a foggia d'iride ed invenzione di comprimere le tele incerate e di stampare la carta resa impermeabile per coprire mobili, pareti, ecc.: *ivi*, pag. 245.

— — miglioramento negli oggetti suddetti: privilegio in parte annullato per mancanza di novità: 1830, vol. II, part. 2, pag. 276.

— Spaumann Leonardo, macchina da forare e tagliare le scopette: privilegio estinto pel non eseguito pagamento delle tasse: 1829, vol. I, part. 2, pag. 99.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Sperl Giuseppe e Scheffer Giuseppe, macchina da caffè: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. *I*, part. 2, pag. 187.

— Spielperger Federico per anni cinque, invenzione di rendere forti le suole delle scarpe o degli stivali senza far uso di metallo: 1830, vol. I, part. 2, pag. 102.

— Spörlin e Rahn per anni cinque, miglioramenti nelle tappezzerie di carta: 1829, vol. II, part. 2, pag. 278.

— — per anni dieci, macchina di nuovo metodo per fabbricare la carta e conservarla: 1830, vol. II, part. 2, pag. 290.

— — per anni cinque, macchina per fabbricare la carta in rotoli o fogli: 1831, vol. II, part. 2, pag. 273.

— — per anni dieci, metodo d'incollare la carta: privilegio in parte estinto per mancanza di novità: 1832, vol. II, part. 2, pag. 227.

— — per altri anni cinque, tappeti detti ad iride: 1833, vol. I, part. 2, pag. 121.

— — miglioramenti nella preparazione della carta: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 171.

— — per altri cinque anni, invenzione della stampa ad iride: 1833, vol. II, part. 2, pag. 429.

— — Michele, Rahn Enrico e Hon Hennig Giorgio, pentola a vapore per cuocere: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 157.

— Spring Enrico e Schaffer Carlo, macchina atta a fabbricare viti di legno: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. II, part. 2, pag. 288.

— Springer Giovanni Battista per anni cinque, macchina per disegnare: *ivi*, pag. 257.

— Stadler Ignazio per anni cinque, stufa di ghisa atta a cuocervi i cibi assai economica: 1832, vol. I, part. 2, pag. 75.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Stakart Bernardo per anni cinque, miglioramento nella fabbricazione delle teste da pipa: 1829, vol. II, part. 2, pag. 275.

— Stalda Girolamo, macchina per fabbricare pasta di farina: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 176.

— Stampfer V. e Trentsensky Matteo per anni due, invenzione di disegnare secondo le leggi matematiche e fisiche delle figure e forme colorite: 1833, vol. II, part. 2, pag. 394.

— Stark Matteo, invenzione di una specie particolare di cravatte da uomo: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. II, part. 2, pag. 291.

— Starkloff Odoardo, proroga di altri due anni del privilegio per l'invenzione di dare ai metalli nobili l'apparenza del mosaico con disegni, ecc.: 1830, vol. I, part. 2, pag. 83.

— — per altri due anni, invenzione nella lavorazione dei metalli nobili: 1832, vol. I, part. 2, pag. 59.

— Statkiewitz Giacomo per anni tre, miglioramento intorno a tutte le cordicelle per abiti, ecc.: 1833, vol. I, part. 2, pag. 149.

— Staufer I. G. ed Ertel I., miglioramento nelle chitarre: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 114.

— Stauffer Giovanni Giorgio e figli per anni cinque, invenzione del modo di fabbricare violini, viole e violoncelli: 1832, vol. II, part. 2, pag. 235.

— Stefsky Giuseppe, macchina per tessere i cordoni e le fettucce: privilegio estinto di Princeps Pietro detto Fürst: 1830, vol. I, part. 2, pag. 96.

— — per anni due, macchina migliorata per fabbricare nuove qualità di cordoncini e galloni di qualsivoglia filato: *ivi*, pag. 114.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Stefsky Giuseppe per altri due anni, macchina atta a fabbricare cordoncini e galloni: 1831, vol. II, part. 2, pag. 282.

— Stein Carlo, rinuncia spontanea al privilegio quinquennale per la fabbricazione dei pianoforti: 1833, vol. I, part. 2, pag. 123.

— — miglioramenti al pianoforte: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 188.

— Steiner F. F., inchiostro da scrivere e da acquerellare: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 137.

— — Ernesto Francesco e comp. per anni due, invenzione di mettere in esecuzione un apparecchio riguardante un nuovo metodo di leve: 1832, vol. I, part. 2, pag. 65.

— Steinhofer Antonio, intonacatura o vernice da darsi alle pareti umide: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 146.

— Steininger Giovanni Michele per anni cinque, miglioramento nel fabbricare colla vecchia carta pesta lavori rappresentanti teste e figure umane, animali, ecc.: *ivi*, pag. 79.

— — per anni cinque, macchina atta a trivellare ed a stringere e con cui si fabbricano madreviti per chiavajuoli, ferrai, ecc.: 1832, vol. I, part. 2, pag. 82.

— — miglioramento di fabbricare colla vecchia carta pesta (*papier mâché*) i lavori più netti rappresentanti teste e figure umane, animali, ecc.: privilegio annullato per mancanza di novità: 1833, vol. II, part. 2, pag. 432.

— — Cristiano per anni dieci, invenzione di ottenere mediante un apparecchio particolare la fusione del minerale di ferro nelle fonderie: *ivi*, pag. 430.

— Steller Giovanni per anni cinque, ritrovato consistente

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
nel coprire gli edificj larghi 5 *klafter* e lunghi in proporzione: 1831, vol. I, part. 2, pag. 78.
— Stenko Procopio, ritrovato di un color nero: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 178.
— Sterba Giovanni per anni due, macchina per fabbricare chiodi ed assicelle, miglioramento: 1833, vol. II, part. 2, pag. 404.
— Sterr e comp. per anni cinque, macchina per comprimere la carta: 1829, vol. I, part. 2, pag. 67.
— Sterz e comp., proroga di cinque anni, macchina atta a comprimere la carta: 1833, vol. II, part. 2, pag. 432.
— — Vincenzo per altri cinque anni, invenzione di dare la gomma alla materia che serve alla fabbricazione della carta secondo un nuovo processo: 1831, vol. II, part. 2, pag. 255.
— Stöber Francesco per anni cinque, invenzione di lavorare in tutte le maniere sulle lastre di acciajo, per cui risulta il vantaggio di avere maggior numero di buone copie: 1829, vol. I, part. 2, pag. 99.
— — rinuncia spontanea al privilegio per l'invenzione di un nuovo metodo d'incidere sull'acciajo: *ivi*, pag. 117.
— — processo nell'apparecchio e nella temperatura delle piastre d'acciajo destinate all'incisione: 1829, vol. II, part. 2, pag. 295.
— — Giuseppe per anni cinque, metodo di stampare mediante un apparecchio e con lastre di rame e d'acciajo lavori in varie maniere a diversi colori sulla stessa carta e col torchio degli stampatori: *ivi*, pag. 241.
— Stoflik Francesco, alabastro artificiale: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 316.
— Stolz Francesco, miglioramento intorno alle carrozze: 1831, vol. II, part. 2, pag. 282.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Stolz Francesco, miglioramento suddetto: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. I, part. 2, pag. 164.
— Strandt Vincenzo ed Hermann Sebastiano per un anno, miglioramento d' incorporare con poche spese l' aceto vinoso coll' ossigeno dell' aria pura atmosferica: 1829, vol. II, part. 2, pag. 257.
— Strasser D. Lazzaro per anni cinque, miglioramento di filtrare l' olio di ravizzone: *ivi*, pag. 254.
— — ritrovato per la filtrazione dell' olio di ravizzone: privilegio annullato per mancanza di novità: *ivi*, pag. 264.
— Strauss Francesco, fermento di aceto: privilegio annullato pel non eseguito pagamento *delle tasse*: 1830, vol. II, part. 2, pag. 298.
— — Alberto, metodo d' imbiancare le stoffe di lino e di cotone: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 446.
— Stregzek A. F. per un anno, miglioramento nel far disegni da ricamo: 1830, vol. I, part. 2, pag. 103.
— — A. S., metodo onde facilitare il ricamo: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, *part.* 2, pag. 186.
— Streicher Anna e figlio per anni cinque, miglioramento intorno ai fortepiani: 1831, vol. II, part. 2, pag. 269.
— — Giovanni Battista per altri anni cinque, invenzioni intorno ai pianoforti: 1833, vol. I, part. 2, pag. 141.
— Strixner Giovanni Battista per tre anni, meccanismo semplicissimo applicato alla molla dell' archibugio, per mezzo del quale non si effettua lo scoppio in qualunque posizione si trovi l' arma: 1830, vol. I, part. 2, pag. 103.
— — meccanismo applicabile ai fucili di percussione:

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

privilegio annullato pel non eseguito pagamento delle tasse: 1831, vol. I, part. 2, pag. 62.

— Strnadt Vincenzo, proroga di un anno dell'esercizio del privilegio di Krezaurek Giuseppe e Steiner Ernesto Francesco consistente nel doppio modo di procedere per ottenere un vacuo nell'apparato di distillazione: 1829, vol. I, part. 2, pag. 102.

— Stucchi Venceslao e Hainz Giuseppe per anni cinque, invenzione di fabbricare i cappelli e le cappe facendo macerare i peli di lepre in un fluido di nuova specie e di tingerli in modo diverso: 1831, vol. II, part. 2, pag. 261.

— Sturm Giovanni per anni cinque, candele a guisa di cera fabbricate col puro sevo: privilegio annullato per mancanza di novità: 1829, vol. II, part. 2, pag. 166.

— Sugel Giuseppe per anni cinque, nuovo metodo di fabbricare una quantità assai maggiore di alcali acido clorico: 1830, vol. I, part. 2, pag. 109.

— Swoboda Procopio, metodo di conciare le pelli danesi in alluda ed in grosso: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. II, part. 2, pag. 293.

— Szaka Paolo e figli, miglioramenti agli apparecchi a vapore ed alle trombe da incendj, non che all'apparecchio per cuocere i cibi: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 186.

— Taccani Francesco e Manzoni Desiderio, specie di molino di nuova invenzione che serve a nettare i grani di riso: 1831, vol. I, part. 2, pag. 70.

— Tancring Giacomo, miglioramento della composizione della concia delle pelli: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 160.

— Tanzwohl Giovanni e Voigt Giovanni, macchina per fabbricare le tazze di latta: privilegio annullato pel

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

non eseguito pagamento delle tasse: 1830, *vol.* II, part. 2, pag. 300.

— Tanzwohl Giuseppe e Schmidt Carlo, bijouterie di madreperla: privilegio annullato pel non eseguito pagamento delle tasse: 1831, vol. I, part. 2, pag. 60.

— — Giovanni e Voigt Giovanni, nuovo metodo di fabbricare tazze, vasi ed altri oggetti di latta: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 116.

— Tavernigg Giacomo per anni cinque, invenzione nel conciare le pelli: 1832, vol. II, part. 2, pag. 115.

— Taubeles Isacco per anni cinque, invenzione di servirsi della bambagia in vece della lana pecorile per mischiarla col pelo di lepre: 1831, vol. II, part. 2, pag. 272.

— Tedeschi Antonio, cartone e carta fabbricati coi ritagli di qualunque sorta di pellami: privilegio dichiarato estinto e di esercizio comune: 1829, vol. II, part. 2, pag. 298.

— — per anni cinque, nuovo metodo di imbiancare il lino, la canapa, le stoffe atte alla fabbricazione della carta, il filo, il refe, ecc.: *ivi*, pag. 244.

— Tell Francesco, miglioramento del lucido *inglese da* darsi agli stivali ed alle scarpe: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 115.

— Tettamanzi Francesco, miglioramento del naspo da seta: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 155.

— Teufelsdorfer Pietro per anni due, chitarra migliorata: 1829, vol. II, part. 2, pag. 263.

— Thomas Carlo cessionario di Caspar Cristoforo Giorgio, ordigno da rigare e rubricare le note musicali e la carta da scrivere: 1833, vol. I, part. 2, pag. 147.

— Thommen Giovanni Giacomo per anni due, nuova

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
specie di stoppini, non occorrendo per la loro fabbricazione nè macchina, nè telai: 1830, vol. I, part. 2, pag. 99.
— Thorton Gionata per anni dieci, ritrovato di togliere del tutto nelle abitazioni il cattivo odore che esala dai pozzi neri e dai canali sotterranei: 1833, vol. II, part. 2, pag. 404.
— Tichalzek Giovanni e Girzik Pietro Antonio, cappelli di pergamena e di pelli di pecora e capra: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 458.
— Till Antonio, miglioramento nella fabbricazione della cera laoca: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 214.
— — Giuseppe per anni cinque, mulino per fabbricare il così detto orzo di Germania con qualsivoglia cereale: 1833, vol. II, part. 2, pag. 420.
— Titz Antonio per anni due, ritrovato di costruire pozzi artesiani mediante trivelli da terra: 1831, vol. II, part. 2, pag. 263.
— — proroga di anni cinque per l'esercizio di una macchina atta a lavare i panni: 1833, vol. II, part. 2, pag. 433.
— Todesco Arminio per anni tre, miglioramento intorno alle macchine da cardeggiare: 1832, vol. I, part. 2, pag. 78.
— Tondillon Giuseppe, macchina atta a lavorare l'oro: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 326.
— Toos Giacomo e Kappeler Giovanni Rodolfo rappresentati da Rit Davide, invenzione di filare il cotone secondo un nuovo metodo in via umida: 1829, vol. I, part. 2, pag. 94.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Töpper Andrea per anni cinque, invenzione di fabbricare tutte le specie di ferro steso: 1829, vol. I, part. 2, pag. 93.

— Tosi I. B., carro meccanico: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 305.

— Gio. Battista, macchina da trasporto: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. I, part. 2, pag. 105.

— Toss Ignazio Guglielmo, nuovo processo nell'apparecchiare canne d'India: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 113.

— cappelli intrecciati da uomo e da donna, cappe ed altri lavori di simil genere, miglioramento: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*.

— Tottis ed Egger, nuovo metodo di preservare il panno dal pericolo di guastarsi: privilegio annullato pel non eseguito pagamento delle tasse: *ivi*, pag. 72.

— Tremuier Giuseppe, rinuncia spontanea al privilegio per un miglioramento nell'apparecchio del legno d'amarasco ad uso delle canne da pipa: 1832, vol. I, part. 4, pag. 191.

— metodo di preparare il legno di visciolo per farne canne da pipa di tabacco: privilegio estinto: esercizio comune: 1834, vol. II, part. 2, pag. 241.

— Trep Carlo e Nuglisch Adolfo, saponi odoriferi: privilegio annullato per mancanza di novità: 1833, vol. I, part. 2, pag. 181.

— e Nuglisch rappresentati da Niederleitner per anni cinque, nuova qualità di sapone purificato: 1830, vol. II, part. 1, pag. 268.

— — per anni due, invenzione e miglioramento di una specie di sapone denominato *sapone ad iride*: 1832, vol. II, part. 2, pag. 221.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Trenkel Ignazio, proroga per due anni e miglioramento nella fabbricazione delle candele di sego; 1839, vol. I, part. 2, pag. 87.

— Trenner Giuseppe, proroga di altri due anni per l'esercizio del privilegio di apparecchi del legno di visciolo onde fabbricarne le canne da pipa; 1829, vol. I, part. 2, pag. 111.

— — per un altro anno, apparecchio del legno d'amarasco ad uso delle canne da pipa; 1831, vol. II, part. 2, pag. 253.

— Trentin abate Gregorio, pianoforte detto *melagofon*: privilegio estinto; esercizio comune; 1830, vol. II, part. 2, pag. 308.

— Trentowski Giuseppe per anni due, invenzione di fabbricar modelli di legno imitanti pietre da costruzione ed altri oggetti relativi; 1829, vol. I, part. 2, pag. 94.

— — scoperta d'impiegare nella litografia le lastre di zinco in luogo delle pietre: privilegio estinto; esercizio comune: *ivi*, pag. 123.

— — per anni due, invenzione per imparare a scriver bene e presto col mezzo di appositi modelli litografici: 1830, vol. II, part. 2, pag. 301.

— — per anni due, invenzione di coprire qualunque carta bianca già scritta o stampata di una rete di linee dritte, traversali, ecc. e di cifre, disegni, ecc.; 1833, vol. I, part. 2, pag. 139.

— — modelli in legno di pietre da costruzione ed altri oggetti da fabbricato: privilegio estinto; esercizio comune: *ivi*, pag. 193.

— Troyer Giuseppe, fooolare economico: privilegio est.: esercizio comune: *ivi*, pag. 214.

— Tschapeck I. ed Ellenberger C., bilancia migliorata: privilegio estinto; esercizio comune: *ivi*, pag. 169.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Tschoffen (di) Maurizio per anni sei, macchina a vapore di una costruzione del tutto nuova, più economica, meno costosa, ecc.: 1831, vol. I, part. 2, pag. 87.

— — cessionario di Falkbeer Antonio, macchina onde formare e stampare tutte le specie di telerie: 1833, vol. I, part. 2, pag. 141.

— — cessionario di Bolze Martino, macchina per fare dei modelli di vasi metallici: *ivi*, pag. 148.

— — proroga per un altro anno dell'esercizio del privilegio di Falkbeer Antonio, nuovo metodo di produrre le chincaglierie: 1833, vol. II, part. 2, pag. 396.

— Tschuda Vincenzo per anni cinque, apparecchio a vapore poco costoso onde nell'inverno tener fluido l'olio nelle botti: 1832, vol. II, part. 1, pag. 218.

— Tugemann Carlo per anni cinque, macchina per cimare i panni: *ivi*, pag. 216.

— Tumfort Francesco, telajo da nastri a molino: privilegio dichiarato estinto e di esercizio comune: 1829, vol. II, part. 2, pag. 297.

— Tungel Antonio per anni cinque, miglioramento delle tegole a foggia di gronde: 1833, vol. I, part. 2, pag. 136.

— Turioni Gaetano, nuova specie di soprascarpe: privilegio estinto pel non eseguito pagamento delle tasse: 1829, vol. I, part. 2, pag. 111.

— — privilegio suddetto dichiarato estinto e di esercizio comune: 1829, vol. II, part. 2, pag. 286.

— Turler Francesco, macchina a vapore e di appretto atta a far ritirare i panni, i casimiri, ecc. ed a levare ai medesimi il lucido: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 312.

— Turmann Giovanni per anni cinque, invenzione di fabbricare l'interno delle canne corte da pipa in guisa

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
che il tabacco vi si raffredda facilmente: 1833, vol. I, part. 2, pag. 131.
— Turmann Carlo per due anni, invenzione di fabbricare sciabole e spade pei militari: 1833, vol. II, part. 2, pag. 431.
— Türner Giuseppe, miglioramento delle molle da carrozza: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 155.
— Turnowski Giuseppe, miglioramento nel dare apparecchio al panno: privilegio annullato pel non eseguito pagamento delle tasse: *ivi*, pag. 72.
— Turoki Ignazio per anni due, invenzione di costruire in qualunque cucina posta in comunicazione coll'abitazione un focolare economico con forni e caldaje d'acqua che si riscaldano con pochi combustibili: 1830, vol. II, part. 2, pag. 296.
— Tuskany Francesco Giovanni cessionario di Ungermann Giovanni e Francesco del privilegio di cinque anni per la fabbricazione del caffè di cicoria raffinato: 1829, vol. I, part. 2, pag. 84.
— — Antonia Guglielmina e figli, proroga di un anno del privilegio di Ungermann Francesco, miglioramento del così detto caffè di Svezia: 1829, vol. II, part. 2, pag. 267.
— — Giovanni Francesco, rinuncia spontanea al privilegio pel miglioramento delle capsule: 1830, vol. II, part. 2, pag. 301.
— — Francesco cessionario di Giovanni Enrico, capsule con molle di percussione: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 112.
— — privilegio acquistato da Morawetz Francesco per un miglioramento nell'apparecchio della lana: 1833, vol. I, part. 2, pag. 146.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Uffenheimer Carlo per anni cinque, invenzione di trasportare de' disegni di ricamo sulla carta o qualunque altra steffa servendosi di modelli: 1829, vol. I, part. 2, pag. 113.

— — per anni due, invenzione di fabbricare col mezzo della pittura detta *a patroni* tappezzerie, sovrapporte, bordure, ecc.: 1831, vol. I, part. 2, pag. 80.

— Ugozy Vito, nuovo mangano: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 312.

— — rinuncia spontanea al privilegio per un mangano formato con un particolare meccanismo: *ivi*, pag. 264.

— Uhel Sigismondo Maurizio, per un anno, invenzione intorno al modo di costruire apparecchi da riscaldare applicabili a qualunque mestiere: 1831, vol. I, part. 2, pag. 69.

— — per un anno, ritrovato di estrarre dell' alcali per uso tecnico, da un capo morto di cui finora non si è fatto uso: 1833, vol. I, part. 2, pag. 117.

— Uhlmann Leopoldo per anni cinque, miglioramento nei corni da caccia, nelle trombette e nelle trombe duttili: 1830, vol. II, part. 2, pag. 273.

— Ulbricht Carlo, annullamento per mancanza di novità del privilegio per un miglioramento nella concia dei cappelli: 1829, vol. II, part. 2, pag. 258.

— — Giuseppe per anni cinque, macchina per triturare e macinare legni per le tintorie: *ivi*, pag. 261.

— — per anni cinque, macchina per apprettare tutte le specie di refe di lino e stoffe di cotone: 1830, vol. II, part. 2, pag. 266.

— Ullmann Gionata per anni due, ritrovato di fabbricare una qualità di ceralacca di diversi colori e di buon odore: 1829, vol. I, part. 2, pag. 85.

— — rinuncia spontanea al privilegio per l' invenzione

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
di una nuova specie di cetalacca odorosa: 1831, vol. I, part. 2, pag. 63.
— Ullmann Gionata, cera di Spagna migliorata: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 125.
— Umbach Antonio e Cristiano e Weittenhiller Giuseppe per anni cinque, invenzione di coprire i tetti con una specie di lastre marmoree bianche e bleu: 1830, vol. II, part. 2, pag. 296.
— — fratelli, costruzione dei tetti di lavagna: privilegio annullato per mancanza di novità: 1830, vol. I, part. 2, pag. 118.
— Valenciennes A. di Parigi rappresentato da Schindler W. A. agente aulico per anni dieci, macchina atta ad impastare la farina per la panizzazione: *ivi*, pag. 81.
— Valler Giuseppe e Missiaen Giovanni, perfezionamento nel modo di fondere grandi lastre di piombo: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 130.
— Francesco per anni tre, ritrovato nell'applicare la stampa litografica sera e colorita alle stoffe di lana e tela: 1832, vol. II, part. 2, pag. 216.
— Vallet Giuseppe socio della ditta Aguirre, Poggi, Vallet e comp. rappresentata da Madrid Davilla Francesco per anni cinque, macchina per fabbricare le punte dei denti ai pettini: 1831, vol. II, part. 1, pag. 276.
— Vanni Ignazio e comp. rappresentati da D. Benedetto Sartori, ritrovato di cavare l'indaco dalla lana tinta in bleu: 1830, vol. II, part. 1, pag. 260.
— Vaucher du Pasquier, metodo d'incidere più presto e con maggiore perfezione le forme e i piccoli cilindri per istampare stoffe di cotone od altre: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 177.
— — e comp., seggiola per incidere i cilindri da stampa: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 193.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Vedrines Luigi, calcina da murare: privilegio *estinto*: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 435.

— Venini Gaetano quondam Antonio e figli (ditta), ritrovato di avere annesso al cardo da strazza un pettine, per cui dalla strazza si producono dei fiocchi netti e senza nodi: 1832, vol. II, part. 2, pag. 217.

— — Carlo per anni due, miglioramento intorno ai pettini da seta: 1833, vol. II, part. 2, pag. 395.

— Vescovi Stefano, miglioramento nella fabbricazione delle scarpe e degli stivali: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 165.

— Viande Francesco, nuovo metodo di fabbricare la pelle marrocchinata: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 154.

— Videmari Angelo, nuovo processo intorno alla fabbricazione della felpa: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 108.

— Vietti Gio. Antonio, macchina per lavare ed acqua lustrale: privilegio rivocato pel non eseguito pagamento delle tasse: 1832, vol. I, part. 2, pag. 83.

— — metodo di purgare l'acqua: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 241.

— Villot Giovanni, proroga di altri due anni del privilegio di fabbricare in vece delle soprascarpe da uomo e da donna una sorta particolare di peduli: 1829, vol. II, part. 2, pag. 252.

— — proroga di otto anni del privilegio per miglioramento nel metodo di fare le soprascarpe: 1830, vol. I, part. 2, pag. 87.

— Visentini Antonio di Marco per anni cinque, pomata che rende neri all'istante i capelli: 1829, vol. II, part. 2, pag. 276.

— — nuova pomata: privilegio rivocato pel non eseguito pagamento delle tasse: 1833, vol. I, part. 2, pag. 130.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Visentini Antonio Marco, pomata nera per uso dei capelli: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 216.
— Vögl Michele, miglioramento nella fabbricazione della birra: privilegio annullato pel non eseguito pagamento delle tasse: 1830, vol. II, part. 2, pag. 299.
— — Giuseppe Giorgio e Ressel Giuseppe per anni quindici, vettura a vapore onde spingere innanzi sulle strade carri e carrozze: 1832, vol. II, part. 2, pag. 226.
— Voigt Giovanni cessionario di Tanzwold Giovanni, macchina atta a fabbricare tazze di latta di ferro: 1829, vol. I, part. 2, pag. 85.
— — per anni due, nuova qualità di vernice da darsi sul cuojo ed altri oggetti idonei: 1831, vol. II, part. 2, pag. 254.
— Volker Girolamo Lodovico Guglielmo, nuovo sistema particolare di apparecchi onde decomporre la pura sostanza de' pomi di terra in parti fine farinose: 1833, vol. I, part. 2, pag. 123.
— Wacherling Gaspare e Giacomo, nuovo metodo di fabbricare il filato di cotone conosciuto sotto il nome di *watertwist*: privilegio rivocato pel non eseguito pagamento delle tasse: 1831, vol. II, part. 2, pag. 267.
— — miglioramento della macchina detta *water*: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 293.
— Wagermann Carlo Cristiano per anni cinque, miglioramento negli apparecchi onde riscaldare, svaporare e refrigerare i fluidi: 1831, vol. I, part. 2, pag. 97.
— — per anni cinque, miglioramento degli apparecchi atti a distillare e svaporare l'acquavite: *ivi*, pag. 64.
— — dott. Carlo, retrocessione fattagli da Reinhard Carlo del privilegio per la fabbricazione di aceto: 1833, vol. II, part. 2, pag. 402.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Wagner Antonio per altri cinque anni, ritrovato di fabbricare solfanelli: 1832, vol. I, part. 2, pag. 69.
— — per altri anni cinque, ritrovato nella fabbricazione dell' acqua di Colonia che riesce migliore: *ivi*, pag. 71.
— — per anni due, ritrovato delle vere parti essenziali dell' acqua di Colonia e dell' applicazione delle stesse: 1830, vol. I, part. 2, pag. 111.
— — per un anno, macchina meccanica per servire alla concia del vino: 1833, vol. I, part. 2, pag. 135.
— — Giovanni, proroga per un anno del privilegio ottenuto già per due di un ritrovato nella fabbricazione dell' acquavite, dello spirito di vino, del liquore e dell' aceto: 1829, vol. II, part. 2, pag. 251.
— — Nepomuceno e Werter Federico *cessionarj di* Wagner Francesco e di Du Boisil per altri due anni, fabbricazione di acquavite, amido ed aceto: 1830, vol. II, part. 2, pag. 284.
— — invenzione nel modo di fabbricare l' acquavite: privilegio annullato per mancanza di novità: 1830, vol. I, part. 2, pag. 88.
— — Francesco, proroga di due anni del privilegio di Dubois I. A. e Trenk di Touder per miglioramento nella maniera di preparare l' acquavite, l' amido, l' aceto e l' acqua di ferro: *ivi*, pag. 87.
— — miglioramento nella distillazione dell' acquavite, del rosolio, ecc. e nella fabbricazione dell' aceto: privilegio annullato per mancanza di novità: 1830, vol. II, part. 2, pag. 279.
— — Giuseppe, apparecchio atto a provare la forza di tutte le qualità di polvere da schioppo: 1829, vol. I, part. 2, pag. 121.
— Wahlen Pietro per anni due, ritrovato di tingere di color d' oro anelli smaltati ed orecchini: *ivi*, pag. 66.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Wahlen Pietro per altri due anni, scoperta di colorire in giallo gli anelli ed orecchini di smalto d'oro: 1830, vol. II, part. 2, pag. 285.

— Waldhor Carlo di Vienna, telajo da seta atto a fabbricare nastri da seta lavorati a disegno: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 139.

— Walser Giovanni per anni tre, macchina per tagliare colla mano panni per far abiti: 1833, vol. II, part. 2, pag. 419.

— Walz Matteo di Praga, rinunciò al privilegio per la fabbricazione di cappelli impermeabili: 1832, vol. I, part. 2, pag. 55.

— — cappelli per uomini e donne di nuova manifattura: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 96.

— — e Mack Giuseppe per anni tre, invenzione di fare oggetti di vestiario e calzatura di stoffe impermeabili all'acqua ed atti a difendere il corpo dall'aria: *ivi*, pag. 63.

— Wanig Giuseppe per anni tre, invenzione di fabbricare feltri di seta, di seta e pelo o di lana, ecc.: 1829, vol. I, part. 2, pag. 112.

— — invenzione di feltrare la seta per la fabbricazione dei cappelli: privilegio dichiarato nullo per mancanza di novità ad istanza dei cappellai di Vienna: 1831, vol. I, part. 2, pag. 93.

— — per anni tre, invenzione di fabbricare cappelli, cappe ed altri oggetti di feltro con metodo del tutto nuovo: 1831, vol. II, part. 2, pag. 271.

— — e Krause Carlo Amedeo per tre anni, invenzione di fabbricare in un modo del tutto nuovo tutte le specie di figure, giocherelli, ecc.: 1831, vol. II, part. 2, pag. 281.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Wanschura Emanuele, miglioramento degli *aghi* per uso della macchina alla Jacquart, colla quale si fabbricano stoffe: 1830, vol. II, part. 2, pag. 275.

— — privilegio suddetto dichiarato estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 192.

— Warbolan Bernardo e Burks Giuseppe, miglioramento nella fabbricazione della biacca. La parte di Warbolan fu sequestrata da Giorgio Giovanni Clemente: 1829, vol. I, part. 2, pag. 90.

— Wasek Francesco per anni cinque, invenzione di costruire con poca spesa stufe al di fuori della stanza: 1831, vol. I, part. 2, pag. 61.

— Wasser Giovanni per anni tre, invenzione e miglioramento intorno al modo di filare il *lino* mediante una nuova conocchia ed una ruota doppia da filare a quattro colonne: 1830, vol. I, part. 2, pag. 79.

— Wattebault I. di Parigi, procuratore Goldschmid Maurizio per anni sei, nuovi legni da trasporto che non possono rovesciarsi: 1829, vol. II, part. 2, pag. 272.

— Weber Carlo Federico e Tonaillon Francesco, processo nella fabbricazione dell' acciajo damascato e nuovo metodo per arrotare: privilegio estinto: esercizio *comune*: 1833, vol. I, part. 2, pag. 210.

— — Giovanni Enrico per anni cinque, mulino da malto: 1829, vol. I, part. 2, pag. 69.

— — Davide per anni tre, miglioramento nella raffinazione del cremor di tartaro di qualunque specie: 1830, vol. I, part. 2, pag. 115.

— — per altri due anni, miglioramento nel raffinare il tartaro: 1833, vol. II, part. 2, pag. 390.

— — Francesco per anni tre, fabbricazione di refe e lana: 1829, vol. II, part. 2, pag. 260.

— — per altri tre anni, invenzione nella fabbricazione

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
dei mobili e nell' asciugamento d' ogni specie di legno: 1833, vol. I, part. 2, pag. 133.
— Weber Francesco per tre anni, invenzione di fabbricare una specie di mattonelli combustibili mediante uno strettojo, ecc.: 1829, vol. I, part. 2, pag. 107.
— — invenzione di mattoni combustibili: *ivi*, pag. 111.
— — cessionario di Lafite Federico della sua parte del privilegio per l' invenzione nella fabbricazione di mobili e per disseccamento di qualsivoglia specie di legname: 1833, vol. I, part. 2, pag. 132.
— Weichmann Francesco, invenzione di un colore nero: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 158.
— Weichsel Antonio, miglioramento nella fabbricazione delle candele di sego: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 202.
— Weil Gioachimo per anni cinque, invenzione di stampare entro tre giorni molte pezze di cotone: 1832, vol. I, part. 2, pag. 71.
— Weilheim Carlo Luigi cessionario di Bach Michele per altri anni due, miglioramento nella produzione dei colori: 1832, vol. II, part. 2, pag. 235.
— — per altri due anni, invenzione nella preparazione dell' ammoniaco, dell' acido nitrico e di un nuovo cemento: *ivi*, pag. 237.
— Weilmann Davide per un anno, miglioramento della scarpa da ruote che dalla cassetta o dall' interno della carrozza può mediante una corda essere collocata sotto la ruota od essere levata dalla medesima: 1829, vol. II, part. 2, pag. 242.
— — Davide per anni due, invenzione di fermare i cavalli attaccati ad una carrozza servendosi di un apparecchio che posto in contatto colla ruota innaspa un così detto cordone di salvezza: *ivi*, pag. 244.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Weilmann Davide per un anno, metodo di *estrarre* dalla resina nera e dalla pece una qualità di gas atta all' illuminazione: 1829, vol. II, part. 2, pag. 277.

— — proroga di un anno del privilegio pel miglioramento nelle così dette scarpe onde fermar le ruote: 1830, vol. I, part. 2, pag. 121.

— — ed Hagemann Bernardo per un anno per servirsi delle ruote di ferro in vece di quelle di legno in qualunque mezzo di trasporto con molti vantaggi: *ivi*, pag. 90.

— — — ruote di ferro per uso delle carrozze: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 169.

— Weiseles Simone per anni cinque, invenzione di preparare il crine di cavallo per uso de' mobili: *ivi*, pag. 134.

— Weiss Enrico, Herler Corrado e Rauzurer Costantino, macchina per purgare il cotone: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 186.

— — Francesco, fabbricazione dell' acquavite: privilegio annullato per mancanza di novità: 1829, vol. II, part. 2, pag. 283.

— — Giacomo per anni cinque, invenzione di *fabbricare* dall' argento di 13 *loth* e dall' oro n.° 2 e 3 posate di ogni genere ed oggetti di chincaglieria: 1833, vol. I, part. 2, pag. 125.

— — miglioramento nella fabbricazione degli oggetti di chincaglieria di tombacco: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 459.

— — Giuseppe, metodo onde purgare la pasta per fabbricare la carta: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. I, part. 2, pag. 92.

— — Leopoldo, miglioramento nella fabbricazione dei cappelli: rinuncia spontanea al privilegio: 1830, vol. II, part. 2, pag. 293.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Weiss Leopoldo, privilegio suddetto dichiarato estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 344.
— Weitheim Carlo Luigi cessionario di Bach Giovanni Michele, miglioramento nella produzione dei colori dal vitriuolo di rame e dal verderame: 1829, vol. I, part. 2, pag. 91.
— — cessionario di Bach Michele, miglioramenti nella fabbricazione dei colori dal verderame: *ivi*, pag. 92.
— — per altri due anni, fabbricazione dei colori mediante il rame, il vitriuolo ed il verderame: 1830, vol. II, part. 2, pag. 304.
— Wendeler Gioachimo per anni due, macchina mediante la quale il raso può essere fabbricato come se contenesse quattro colori diversi: 1829, vol. I, part. 2, pag. 70.
— — per altri tre anni, macchina atta a fabbricare galloni di raso: 1830, vol. II, part. 2, pag. 288.
— — rinuncia al privilegio per l'invenzione di una macchina con cui formare bordi di raso: 1833, vol. II, part. 2, pag. 424.
— Werfeil Giuseppe Francesco per anni due, invenzione di costruire le strade di ferro ed i rispettivi carri: 1833, vol. II, part. 2, pag. 388.
— Werger Leopoldo, nuovo metodo di concia applicata ai corami e ad altre pelli: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 340.
— — processo variato di conciare i cuoi da suola: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*.
— Werndl Leopoldo per anni cinque, invenzione di fabbricare mediante un compressojo gli anelli per gli archibugi da fanteria da lastre cilindrate di latta: *ivi*, pag. 295.
— Werner Francesco e Sebastiano, Schick Giovanni e

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

Kinda Giovanni, miglioramento nella fabbricazione dei cappelli da uomo e da donna: 1830, vol. I, part. 2, pag. 95.

— Werner Francesco cessionario di Werner Nicola, miglioramento dei cappelli di seta e feltro: 1830, vol. II, part. 2, pag. 284.

— — Nicola, cappelli di seta per le donne: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 327.

— — Sebastiano, Werner Francesco e Kinda Giovanni, miglioramenti nella fabbricazione dei cappelli di feltro da uomo e da donna: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 150.

— — per anni cinque, cappelli di feltro e di seta per uomini, donne e fanciulli e berrette *di diverso genere*: 1833, vol. II, part. 2, pag. 419.

— — Kilian cessionario del proprio padre Nicola, fabbricazione migliorata dei cappelli di feltro e seta: 1830, vol. II, part. 2, pag. 295.

— Wertheimer Giacomo. V. *Padelor Antonio*.

— Westeimayer Giovanni e Giuseppe per anni sette, miglioramento nella fabbricazione di tutte le specie di carrozze: 1829, vol. I, part. 2, pag. 98.

— Wettgens Cornelio, macchina atta a ridurre in fiocchi la lana ed il cotone: privilegio estinto: eser. comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 342.

— Wibel Federico e Wakenhagen Carlo, macchina ad uso degli oriolai: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 144.

— Wiedmann Luigi, macchina per tagliare i guanti: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 252.

— Wilda Goffredo per un anno, miglioramento nei guarnimenti per mobili e nei bottoni rotondi acuminati pei

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
dollmann degli Ungheresi: 1830, vol. I, part. 2, pag. 77.
— Wilda Goffredo per due anni, macchina atta a stampare gli stemmi, miglioramento: 1830, vol. I, part. 2, pag. 99.
— — per un altro anno, macchina atta a stampare armi gentilizie: 1832, vol. I, part. 2, pag. 72.
— — per un anno, miglioramento nella fabbricazione dei ferramenti delle casse: *ivi*, pag. 87.
— — per altri due anni, miglioramenti alle guarniture de' cassettoni: 1833, vol. I, part. 2, pag. 155.
— — miglioramento della macchina atta a stampare insegne o stemmi: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 444.
— — e Leskier Giuseppe, proroga di due anni del privilegio di Loos Carlo per macchina atta ad imprimere gli stemmi: 1830, vol. I, part. 2, pag. 96.
— Winkelmann Nicola e figlio, miglioramento nel parasole e parapioggia: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 132.
— Winkler Wolf, molinello a mano atto a macinare il sale: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 137.
— Winter Giuseppe per un anno, cravatte e collaretti di carta per uso degli uomini: 1829, vol. I, part. 2, pag. 81.
— — per due anni, scarpa delle ruote con fodero e senza per rimpiazzare d' inverno le catene da rompere il ghiaccio: 1829, vol. II, part. 2, pag. 267.
— — per altri due anni, invenzione di fabbricare dei colli di camicia di carta: *ivi*, pag. 283.
— — per altri cinque anni, miglioramento delle bussole agli assi dei carri e delle carrozze: 1833, vol. II, part. 2, pag. 401.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Winter Emanuele per anni cinque, invenzione e miglioramento intorno agli ombrelli portatili e da carrozza che servono anche da ventagli: 1833, vol. I, part. 2, pag. 134.

— Winterhaller Stefano, macchina per tagliare il tabacco: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 332.

— Winternitz Ghaim e Rosemberg Ariele, cera di Spagna migliorata: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 104.

— Wintersteiner Carlo Giovanni per anni cinque, invenzione di fabbricare un colore bleu più solido e più lucido degli altri: 1833, vol. II, part. 2, pag. 393.

— Witeck Cristiano, miglioramento nella fabbricazione dei mattoni: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 236.

— Witthaler Giuseppe Benedetto, vernice particolare: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 143.

— Wittmann Giovanni Benedetto, vernice preservativa contro l'incendio: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 149.

— latrine: moderatore e costruzione particolare di canali: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 152.

— Wittmann Pietro, miglioramento delle cayrate dei tetti: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 247.

— Wögel L. M., refrigerante per la cottura della birra: privilegio estinto: esercizio comune: 1831, vol. I, part. 2, pag. 117.

— Wohlmüller Ignazio, miglioramento nella fabbricazione dell'aceto: privilegio annullato per mancanza di novità: 1829, vol. I, part. 2, pag. 101.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Woigts Giovanni, metodo di dar vernice al cuojo ed a varie stoffe: privilegio annullato per mancanza di novità: 1832, vol. II, part. 2, pag. 224.
— Woittlander Federico, cannocchiali per teatro: privilegio estinto: eser. comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 449.
— Wolf Stengel per anni cinque, invenzione e miglioramento di nettare ed imbiancare lana pecorile e cotone tanto in filo quanto in pezze e stoffe di lino: 1832, vol. II, part. 2, pag. 220.
— Wolffsohn Sigismondo per anni cinque, ritrovato di sciogliere la gomma elastica in guisa che può essere applicata a tutte le specie di panni: 1831, vol. I, part. 2, pag. 60.
— Wolle Emanuele per anni due, miglioramento di *decartire* in una sola volta sulle macchine consuete, ecc. panni e casimiri in pezze e ritagli: 1832, vol. I, part. 2, pag. 67.
— — Meissel Francesco ed Eibensteiner Giuseppe per anni tre, macchina per *decartire* mediante vapore, e cilindri: 1833, vol. I, part. 2, pag. 137.
— Wordizek Giorgio, fucile a due canne: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. I, part. 2, pag. 93.
— Wuest Luigi, apparecchio per apprettare panni e stoffe di lana: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 177.
— Wurm Francesco Saverio per anni dieci, invenzione di un apparecchio meccanico atto alla evaporazione: 1831, vol. I, part. 2, pag. 101.
— — per anni due, mulino di nuovo genere atto a macinare tritello, farina e vallonea: 1832, vol. II, part. 2, pag. 222.
— Zagellaar Giacomo, miglioramento nella fabbricazione della ceralacca: privilegio estinto: esercizio comune: 1830, vol. I, part. 2, pag. 122.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Zagischech Francesco, metodo di tessere sul *telajo* sacchi di refe di lino e di altri vegetabili: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 210.

— Zak Giovanni e Wellisch Leopoldo per anni tre, metodo di decartire le stoffe di lana: 1831, vol. I, part. 2, pag. 78.

— Zakony cav. Ettore Guglielmo (socio della ditta) cessionario di Bach Michele per anni cinque, macchina per purgare e filare i cascami di seta: 1833, vol. II, part. 2, pag. 398.

— Zanetti Napoleone Cesare per dieci anni, macchina con cui si pongono in movimento continuato bastimenti e barche senza far uso del vapore: 1829, vol. I, part. 2, pag. 67.

— — macchina per muovere i navigli: privilegio estinto: esercizio comune: 1832, vol. II, part. 2, pag. 243.

— — per un anno, invenzione di trar partito dal flusso e riflusso nelle lagune di Venezia onde porre in movimento mulini, ecc.: 1833, vol. II, part. 2, pag. 431.

— Zappelli Giuseppe, apparecchio migliorato di distillazione: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 218.

— Zappert Carlo per anni due, macchina per dare il lucido alle stoffe di lana di forma diversa dalle altre: 1832, vol. II, part. 2, pag. 214.

— — per due anni, telajo per le stoffe di cotone: 1833, vol. I, part. 2, pag. 118.

— — rinuncia al privilegio suddetto: 1833, vol. II, part. 2, pag. 398.

— Zebitsch Antonia, cappelli da uomo e berrette di legno intrecciato: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 200.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.
— Zecchini Carlo e Mondini Antonio, scoperta di trasportare le forme di stampa ai lavori di terraglia, porcellana, majolica, ecc.: privilegio annullato pel non eseguito pagamento delle tasse: 1833, vol. II, part. 2, pag. 390.
— Zeilinger Giuseppe e Renhofer Giacomo per anni cinque, canali da acqua di legno allestiti col mezzo delle seghe: 1830, vol. I, part. 2, pag. 114.
— — privilegio suddetto annullato pel non eseguito pagamento delle tasse: 1833, vol. II, part. 2, pag. 418.
— — per anni dieci, miglioramento di brunire l'acciajo delle falci con guadagno di tempo e combustibile: 1833, vol. I, part. 2, pag. 134.
— Zeiller Giuseppe per anni due, invenzione di trasportare le capsule sul pistone per mezzo della tensione del cane nell'ultimo riposo: 1830, vol. I, part. 2, pag. 98.
— Zeugmayer Severino, privilegio prorogato per tre anni, invenzione di un nuovo aratro: 1833, vol. II, part. 2, pag. 413.
— Zich Giuseppe, miglioramento nella fabbricazione dei vetri: priv. est.: eser. com.: 1830, vol. II, part. 2, pag. 336.
— — per un anno, invenzione di fabbricare mediante la disossidazione del fondo di vetro una nuova qualità di vetro denominata *vetro pietroso*: 1832, vol. I, part. 2, pag. 80.
— — per anni quattro, nuova sorta di vetro detto vetro di pietra: 1833, vol. I, part. 2, pag. 141.
— — metodo di far uso del sedimento del muriato dell'alcali acido solforico e della fusione di lisciva dei fabbricatori di sapone adoperandoli quali mezzi di fusione nella fabbricazione del vetro: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 196.
— Ziegler Giovanni Andrea per anni tre, ritrovato di fabbricare specchi da tasca con carta rossa o tinta fregiata di orpello: 1830, vol. II, part. 2, pag. 260.

PRIVILEGIO (patenti di) ecc.

— Zimm Francesco e Redl Giuseppe, rinuncia spontanea al privilegio di due anni pel miglioramento di fabbricare dallo stagno, dall' ottone e da altri metalli delle pipe impenetrabili all'aria: 1830, vol. II, part. 2, pag. 270.

— — pipe di stagno con robinetto: privilegio estinto: esercizio comune: *ivi*, pag. 315.

— Zimmermann Giuseppe, metodo d' indurire l' acciajo: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. II, part. 2, pag. 449.

— Zöhrer Giuseppe e Feihner Gioachimo, forno per cuocere e fabbricare una qualità di gesso ossia stucco utilissimo particolarmente nelle fabbriche: privilegio estinto: eser. comune: 1830, vol. II, part. 2, pag. 338.

— Zurhelle Enrico per anni cinque, macchina per maciullare il lino detta *leirourgos*: 1831, vol. I, part. 2, pag. 89.

— Zusner Gaspare, lucido grasso di balena ad uso svedese: privilegio estinto: esercizio comune: 1833, vol. I, part. 2, pag. 157.

— Zuttinger Luigi per anni quattro, martelli di diverso peso per battere il ferro e ridurlo in verghe: 1830, vol. II, part. 2, pag. 264.

— Zwierzina Giuseppe per anni due, invenzione d' immergere i solfanelli chimici a 500 per volta nel solfo e nella materia rossa chimica, ecc.: 1829, vol. I, part. 2, pag. 105.

— — per altri cinque anni, legnetti chimicamente preparati per far fuoco: 1831, vol. I, part. 2, pag. 81.

— — Sofia cessionaria di Pechmann Nicola, macchina per tagliare assicelle da tetto: 1832, vol. II, part. 2, pag. 214.

— — per due anni, solfanelli chimici: 1829, vol. II, part. 2, pag. 250.

PROBST Gaetano. V. *Privilegio patenti.*

PROCEDURA civile (metodo di) da osservarsi dalle prime istanze giudiziarie contro gli avvocati in punto delle competenze di prestato patrocinio: 1829, vol. II, part. 2, pag. 205.

— V. *Avvocati.*

— Il disposto dal § 9 della norma di giurisdizione 29 settembre 1819 è applicabile anche agli affari di commercio e di cambio nei quali sono interessati sudditi ottomani: 1829, vol. I, part. 1, pag. 209.

— Debbe sempre presentarsi al giudice di prima istanza entro il termine stabilito dal regolamento giudiziario per l'insinuazione della revisione ordinaria il riclamo straordinario di revisione contro sentenze conformi sia per titolo di nullità o di manifesta ingiustizia: 1833, vol. I, part. 1, pag. 21.

— Si ammettono le scritture probatoriali tanto in seguito ad una prova assunta col mezzo di periti egualmente che dietro la prova eseguita per testimonj: *ivi*, pag. 61.

— Schiarimento sulla disposizione del regolamento giudiziario relativo alle sentenze interlocutorie ordinanti la prova per testimonj o periti: 1833, vol. II, part. 1, pag. 75.

— Non si accorda dalle prime istanze per l'osservanza del reciproco l'esecuzione delle sentenze proferite dalle autorità russe senza previo esame: 1833, vol. II, part. 2, pag. 233.

— L'intimazione al reo convenuto che dimora fuori di stato in luogo noto si fa eseguire o col mezzo di lettera requisitoriale diretta al giudice del luogo di dimora del reo convenuto, o mediante l'intervento dell'autorità superiore. V. *Intimazioni.*

— ossia incumbenti del giudice per assicurare l'effetto della cessione della pensione o del pegno, ecc. V. *Pensioni.*

PROCEDURA.

— Tasse per le sentenze pronunciate in contumacia. V. *Tasse.*

— Sentenze per le classificazioni dei concorsi. V. *Tasse.*

— (istruzioni di) contro i negozianti aventi dei bobinets e nankins non muniti di bollo provante il pagamento del dazio: 1829, vol. I, part. 2, pag. 58.

— contro gl' impuberi colti in contravvenzione ai regolamenti finanziarj. V. *Contrabbando.*

— nelle contravvenzioni di finanza. V. *Contrabbando.*

— nella vendita degli oggetti invenzionati dalla finanza. V. *Contrabbando. Invenzioni.*

— nelle contravvenzioni boschive. V. *Contravvenzioni boschive.*

— nelle contravvenzioni al regolamento *sulla navigazione.* V. *Navigazione.*

PROCEDURA amministrativa fiscale. Con essa si riscuotono le spese anticipate dai comuni per la cura delle malattie sifilitiche e contagiose, e quelle eziandio incontrate pel mantenimento e ricovero dei cronici e per altre simili malattie: 1833, vol. II, part. 2, pag. 321.

— Dichiarazioni sul senso dei §§ 5 e 8 del regolamento pubblicato colla notificazione 15 marzo 1828, *e diretto* a prevenire le liti nelle quali sono interessati i comuni. V. *Comuni.*

PROCEDURA criminale. In relazione alla declaratoria pubblicata colla notificazione 12 aprile 1822 concernente la pronuncia della sentenza di assoluzione o di reità contro un inquisito morto dopo chiusa l' inquisizione, ma avanti l' emanazione della sentenza criminale, è determinato che debbasi procedere in suo concorso quanto alla condanna delle spese, quand' anche la condanna portasse la sospensione del processo per mancanza di prove legali: 1832, vol. I, part. 2, pag. 17.

PROCEDURA criminale.
— Intimazione e pubblicazione di una sentenza pronunciata contro una persona resasi defunta: rispetto alle pretese contenutevi sul risarcimento dei danni agli eredi il giudizio criminale comunica la sentenza ed i motivi all' istanza civile cui spetta la ventilazione dell' eredità, affinchè l' intimi al curatore, erede, ecc.: 1832, vol. I, part. 2, pag. 18.
— La querela, dopo la revoca fatta dall' offeso, non ha più effetto (§ 241, part. 2 del codice penale): 1832, vol. I, part. 1, pag. 5.
— Per riguardo al concedere alla parte privata l' ispezione degli atti criminali anche nel caso in cui l' incolpato non venga condannato, ed al fisco qualora l' erario sia il danneggiato (§ 524, part. 2 del codice penale): 1833, vol. I, part. 2, pag. 9.
— Disposizione sostituita al § 412 della prima parte del codice penale per la prova nascente dal concorso delle circostanze: 1833, vol. II, part. 1, pag. 82.
— V. *Giudizio statario. Giuramento.*
PROCEDURA politica. Trattamento degli oggetti d' ignota e furtiva provenienza. Tenuta dei registri relativi: *ivi*, pag. 102.
— nei casi di contravvenzione per delazione d' armi proibite quando manca il corpo del delitto: 1833, vol. II, part. 2, pag. 321.
— contro i delatori d' armi proibite. V. *Armi.*
— contro coloro che trascurano la custodia de' pupilli ed altri individui loro affidati. V. *Premj.*
— Al ricorso contro la sentenza dell' istanza politica devono unirsi pel conveniente esame tutti gli atti della causa: 1831, vol. I, part. 1, pag. 22.
— per lesione dell' onore. V. *Trasgressioni.*
— Le domande ed i certificati per indennità di testimonj e

periti non vanno esenti dall' obbligo del bollo, non appartenendo simili atti propriamente alle processure criminali e politiche. V. *Bollo della carta.*

PROCESSO sommarissimo. Tassa dei decreti definitivi delle cause di processo sommarissimo, ecc. per titolo di turbato possesso. V. *Tasse.*

PROCESSURA. V. *Procedura.*

PROCHAZKA Francesco. V. *Privilegio patenti.*

PROCURATORI. V. *Procure.*

PROCURE (le) private contenenti la clausola della prenotazione nei libri del debito pubblico devono essere trattenute al momento della prima esazione delle rendite ed unite alle relative quitanze: 1829, vol. I, part. 1, pag. 92.

— I procuratori che posseggono procure *non munite* dell' enunciata clausola e che sono valevoli per la *riscossione* delle rendite debbono consegnare copia legalizzata della procura, la quale resterà presso la cassa ed unita al relativo giornale: *ivi.*

PROFESSIONI daziarie. V. *Dazj.*

PROFESSORI (le istanze dei) esercenti anche le funzioni di avvocato per ottenere un permesso devono presentarsi al governo, il quale prende i concerti *su di* esse col tribunale d' appello generale: 1829, vol. II, part. 2, pag. 214.

— Sono da porsi in quiescenza quelli che per *cagione* di malattia non si trovassero in grado di prestarsi alle lezioni durante un anno intero: 1831, vol. I, part. 2, pag. 42.

— Il rango e la commisurazione del salario degli effettivi professori di facoltà si regolano in ogni caso secondo gli anni di servizio che contano quai professori effettivi ed ordinarj, ed anche nei casi di passaggio da una ad altra facoltà: 1833, vol. I, part. 2, pag. 29.

PROFESSORI.

— e maestri. Anche a quelli dei ginnasj comunali è estesa la disposizione che li dichiara provvisorj pei primi 3 anni consecutivi alla loro nomina: 1831, vol. II, part. 2, pag. 237.

— che viaggiano fuori di stato nel tempo delle vacanze non pagano tassa di assenza. V. *Impiegati.*

— e prefetti degli studj. Non possono esercitare i loro uffici negli esami di scolari coi quali sono congiunti in parentela. V. *Istruzione pubblica.*

PROPINET Luigi. V. *Privilegio patenti.*

PROPRIETA' beneficiarie. V. *Beneficj.*

PROTOMEDICI o medici delle delegazioni provinciali. V. *Attestati.*

PROVA per testimonj e periti. V. *Procedura.*

— nascente dal concorso delle circostanze. V. *Procedura.*

PROVENIENZA delle merci da giustificarsi dai commercianti. V. *Commercio. Merci.*

PROVVIGIONE. È dichiarata operativa anche in Lombardia la sovrana risoluzione in forza della quale a tutti gli individui addetti al servizio dello stato nelle antiche provincie austriache, ai quali secondo le normali non compete una pensione, ma soltanto una provvigione, suol concedersi l'intero soldo: 1833, vol. II, part. 2, pag. 306.

— I custodi idraulici e simili, posti in istato di quiescenza, quando siavi luogo all'applicazione delle direttive normali austriache a loro favore, conseguono la provvigione anzichè la pensione: 1831, vol. II, part. 2, pag. 217.

— agl'impiegati. V. *Pensioni. Impiegati.*

PRUCKMER Antonio e Zwerger Michele. V. *Privilegio patenti.*

PUNCH (essenza di). È tolto il divieto all'introduzione dei

liquori, delle acque distillate e dell'essenza di punch. Nuovi dazj per tali articoli e per altre merci, generi coloniali, vini, ecc.: 1829, vol. I, part. 1, pag. 87.

PUNCHON Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

PUPILLI. V. *Premj. Procedura contro coloro che trascurano la custodia degl' individui loro affidati.*

— V. *Tutela.*

PUSINICH Lodovico. V. *Privilegio patenti.*

PUTHON (di) Giovanni Battista e Carlo. V. *Privilegio patenti.*

PUX Antonio. V. *Privilegio patenti.*

QUARNERO (isole del). V. *Olj. Dazj.*

QUERELA. Una volta rivocata per parte dell' offeso, non ha più effetto. V. *Procedura criminale.*

QUIESCENTI. V. *Impiegati. Pensioni.*

QUIESCENZA. V. *Impiegati. Pensioni.*

QUINQUETON Antonio Cesare. V. *Privilegio patenti.*

QUITANZE (le) di pagamento dei tutori di quegli orfani maschi che debbono esigere il loro assegno di grazia da una cassa camerale o di finanza *sino a compimento del loro corso scolastico* devono essere ciascuna volta vidimate per parte del competente direttore degli studj, ed in tal guisa presentate alla cassa per la liquidazione: 1831, vol. I, part. 2, pag. 20.

RABAT Simone. V. *Privilegio patenti.*

RADEMACHER Cristiano. V. *Privilegio patenti.*

RADLER Giacomo. V. *Privilegio patenti.*

— e Fletscher. V. *Privilegio patenti.*

RAFFINATORI. V. *Raffinerie.*

RAFFINAZIONE delle paste d'argento monetabili. V. *Paste. Zecche.*

RAFFINERIE di zucchero. È proibito ai raffinatori nazionali dentro la linea delle dogane di vendere e di spedire farine di zucchero pesto: 1829, vol. II, part. 1, pag. 245.

— I contravventori a questo divieto saranno privati non solo dell'agevolezza del dazio e del privilegio della raffineria, ma soggiaceranno a tutte le pene comminate dalle veglianti disposizioni per le trasgressioni alle discipline daziarie relative agli oggetti dei quali si tratta: *ivi.*

— Disposizioni pel mantenimento del favore accordato alle raffinerie in riguardo al pagamento del dazio delle farine di zucchero, e per preservare nel tempo stesso dalle frodi l'erario dello stato. V. *Zucchero. Fabbriche nazionali privilegiate.*

RAFFOLBERGER A. M. V. *Privilegio patenti.*

RAGIONERIA. V. *Scuole di ragioneria.*

RAM Ignazio. V. *Privilegio patenti.*

RAME (dazio del). V. *Dazj.*

— greggio e vecchio in rottami. V. *Dazj.*

RAMEL Lodoviso Costantino. V. *Privilegio patenti.*

RANCK Michele. V. *Privilegio patenti.*

RANIGER Benedetto Nicola e Raniger Wolf Enrico. V. *Privilegio patenti.*

RASTNER Michele. V. *Privilegio patenti.*

RATTI Pasquale. V. *Privilegio patenti.*

RAUSCH Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

RAUTSCHEK Francesco. V. *Privilegio patenti.*

RAUZURER Costantino. V. *Privilegio patenti.*

REALITA' camerali. V. *Beni dello stato.*

RECK Federico e Touaillon Giuseppe Federico. V. *Privilegio patenti.*

REDINGSON Tobia. V. *Privilegio patenti.*

REDL Giuseppe e Zimm Francesco Lodovico. V. *Privilegio patenti.*

— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

REFE lavorato in Venezia. Riduzione del dazio d'importazione. V. *Dazj.*

REGER Filippo e Klosse Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

REGISTRI bollati. V. *Bollo della carta.*

— censuarj. Spese per l'impianto. V. *Commissarj distrettuali. Comuni.*

REGISTRO degli atti dello stato civile delle persone addette al militare. V. *Militare.*

REGOLAMENTI boschivi. Debbono osservarsi da chi acquista beni comunali. V. *Beni comunali. Boschi.*

REGOLAMENTO sul bollo commerciale delle merci. V. *Bollo delle merci.*

— per la macellazione degli animali nei comuni aperti. V. *Macellazione.*

— per le multe da pagarsi per danni alle opere di fortificazione. V. *Multe.*

— del processo civile. V. *Intimazioni. Procedura.*

— per sistemare in modo uniforme il ramo d'amministrazione delle strade ed altre opere a carico dei comuni. V. *Strade.*

REGOLAMENTO e tariffa pel transito delle merci. V. *Transito.*
— per la tumulazione e disumazione dei cadaveri. Pene ai contravventori. V. *Cadaveri. Polizia.*
REICH Carlo e Ferdinando V. *Privilegio patenti.*
REICHARD Carlo Federico Guglielmo. V. *Privilegio patenti.*
REICHEL Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
REICHENAU Federico. V. *Privilegio patenti.*
REICHENBACH e Fischer. V. *Privilegio patenti.*
REICHER Matteo. V. *Privilegio patenti.*
REIMELT Floriano. V. *Privilegio patenti.*
REINHARDT Carlo. V. *Privilegio patenti.*
REINPACHER Enrico. V. *Privilegio patenti.*
REISSER Federico. V. *Privilegio patenti.*
— Roberto. V. *Privilegio patenti.*
REITHOFER Giovanni Nepomuceno. V. *Privilegio patenti.*
— e Riemus Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
REITTER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
— Michele. V. *Privilegio patenti.*
REITZE Luigi. V. *Privilegio patenti.*
REMOLD Francesco. V. *Privilegio patenti.*
RENDICONTI dei prodotti assegnati al fondo d' ammortizzazione. V. *Ammortizzazione.*
RENDITE perpetue affette a celebrazione di messe o di altre pratiche o funzioni di culto. La prescrizione che non si possano pagare dalla prefettura del monte, se le parti presentandosi per l' esazione del semestre *non* offrano l' attestato dell' adempimento munito del suggello del parroco, deve applicarsi alle rendite inscritte per titolo di legato a chiese o stabilimenti, ovvero a beneficj o cappellanie con dote apposita e con peso determinato allorquando ne sono investiti a titolo vitalizio e con possesso *individui* chierici o sacerdoti: 1829, vol. I, part. 2, pag. 44.
— Quanto alle rendite inscritte a semplici legati che

RENDITE perpetue, ecc.

formano parte di patrimonj famigliari non s' intendono vincolati i diritti privati alla preventiva giustificazione dell' adempimento de' pesi annessi, mentre la tutela pubblica conosce se i pesi sono adempiti, e le amministrazioni delle chiese e degli stabilimenti hanno diritto di chiamare i gravati al dovere nelle vie regolari: 1829, vol. I, part. 2, pag. 44.

— (per la riscossione delle) di ragione dei comuni occorre che le quitanze siano vidimate dai commissarj distrettuali. Quanto però alle rendite dei comuni aventi congregazione municipale, la quitanza del ricevitore od esattore dovrà essere vidimata dal podestà o da un assessore. Nell' uno e nell' altro caso è indispensabile anche il sigillo d' ufficio sia del commissario distrettuale, sia della congregazione municipale: 1833, vol. II, part. 2, pag. 317.

— Per la riscossione delle rendite inscritte ad istituti di beneficenza o di pubblica istruzione aventi un cassiere, dovrà questi per accreditarsi presentare la quitanza vidimata dall' amministrazione dell' istituto, e portante il sigillo di essa: *ivi*, pag. 318.

— In quegl' istituti nei quali l' amministratore è anche cassiere la quitanza dovrà essere vidimata dalla delegazione provinciale od almeno dal commissario distrettuale e munita del sigillo: *ivi*.

— Quanto agli stabilimenti di culto i vescovi, gli amministratori delle mense vacanti, i sindaci capitolari, i rettori od amministratori dei seminarj, i procuratori delle corporazioni religiose, e pei monasteri i protettori laici non hanno bisogno di altra giustificazione oltre la loro stessa segnatura e del rispettivo suggello: *ivi*, pag. 319.

— I coadjutori, i beneficiati, i cappellani producono le

RENDITE perpetue, ecc.

quitanze da essi firmate colla vidimazione del proprio parroco autenticata o col parrocchiale suggello o colla vidimazione egualmente autenticata dalla curia vescovile: 1833, vol. II, part. 2, pag. 319.

— Nella vacanza dei beneficj o di equivalenti istituzioni i subeconomi sono autorizzati alla riscossione delle rendite perpetue o degli assegni equivalenti, come sussidj e supplimenti di congrua parrocchiale, semprechè le quitanze da essi firmate sieno munite dell' attestazione delle rispettive delegazioni che dichiarino vacante il beneficio. A far fede della firma del subeconomo basterà il proprio suggello: *ivi*.

— Non è tolta l' efficacia, nonostante questo metodo, a qualsivoglia altra prova legale, con che le parti si sono finora accreditate per l' esazione delle rendite che ad esse appartengono: *ivi*, pag. 320.

— vitalizie. Il pagamento di esse finora eseguito dalla cassa della prefettura del monte lombardo-veneto avrà luogo d' ora innanzi presso la cassa centrale e presso le casse di finanza: 1832, vol. II, part. 1, pag. 69.

— Procure per la riscossione. V. *Procure*.

RENHOFER Giacomo. V. *Privilegio patenti*.

REQUISITI militari. V. *Leva*.

REQUISIZIONE militare. V. *Requisiti*.

RESCRIZIONI, boni, dotazioni, ecc. V. *Debito pubblico*.

RESNOY Guglielmo. V. *Privilegio patenti*.

RESSEL Giuseppe. V. *Privilegio patenti*.

RESTITUZIONI dei capitali delle obbligazioni di stato, della camera aulica, del monte lombardo-veneto, ecc. V. *Capitali. Obbligazioni. Monte lombardo-veneto*.

— dei depositi ai coscritti e supplenti. V. *Coscritti. Depositi. Supplenti*.

REVERSALI. Prescrizioni pel rilascio da parte delle mogli di

quegl' impiegati contabili, il di cui servizio è vincolato a cauzione a favore dell' erario, di postergazione nei loro diritti all' erario stesso. V. *Cauzione. Impiegati.*

REVISIONE di sentenze. V. *Procedura.*

REYBERT Antonio Michele, Lafite Federico e Weber Francesco. V. *Privilegio patenti.*

REYER e Schlick. V. *Privilegio patenti.*

RHAN e Spörlin. V. *Privilegio patenti.*

RHEDERER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

RICCARDI Antonio. V. *Privilegio patenti.*

RICEVITORI comunali. V. *Esattori comunali. Privilegio fiscale.*

— delle imposte dirette. V. *Esattori.*

RICEVITORIE di finanza. Le ricevitorie sussidiarie possono continuare a permettere il transito delle merci procedenti dall' estero, dirigendole però alla dogana o ricevitoria principale più prossima per le operazioni daziali: 1830, vol. II, part. 2, pag. 195.

— Si può continuare la suggellazione a cera di quegli articoli cui non è adattata l' apposizione dei piombi: *ivi.*

— In luogo delle tasse di suggellazione si esigeranno cinque centesimi per ogni suggello a piombo o a cera che viene apposto: *ivi*, pag. 196.

— Per le merci di transito non si esige nessuna tassa per la suggellazione, a meno che non si replichi o per colpa o sopra richiesta della parte: *ivi.*

RICEVUTE (modulo delle) degli esattori delle imposte dirette. V. *Esattori.*

RICHTER Agostino e Schenz Giuseppe, Scheibel Adamo e Bodla Filippo. V. *Privilegio patenti.*

— Venceslao. V. *Privilegio patenti.*

RICLAMI. Metodo d' insinuazione dei riclami contro i giudizj della commissione liquidatrice in Venezia delle prestazioni militari degli anni 1813 e 1814. V. *Debito pubblico.*

RICLAMO (il) all' autorità superiore contro il giudicato

dell' inferiore in quali casi sospende gli effetti di questo ultimo. V. *Amministrazione pubblica.*

RIEDL Venceslao. V. *Privilegio patenti.*

— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

RIEMUS Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

RIES dottor Giovanni Francesco. V. *Privilegio patenti.*

RIESPORTAZIONE di merci. V. *Merci.*

RIETER Rodolfo. V. *Privilegio patenti.*

RIFFEL Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

RIGAMONTI Carlo. V. *Privilegio patenti.*

RIGATELLI Bartolomeo. V. *Privilegio patenti.*

RIGATTIERI e pignoratarj. Sono prescritti de' registri che dovranno tenere, e richiamate le disposizioni del decreto 27 ottobre 1802 sull' esercizio di dette professioni: 1832, vol. I, part. 2, pag. 13.

RIMUS Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

RIO (da) Francesco. V. *Privilegio patenti.*

RIPETIZIONI (le) scolastiche private sono in generale abolite. In quali luoghi e casi possono in via d' eccezione permettersi: 1832, vol. I, part. 2, pag. 50.

— Sono del tutto abolite quelle che si danno dal personale dei ginnasj e delle scuole elementari maggiori, fuorchè in quei ginnasj isolati ed in quelle scuole elementari maggiori della campagna ove non si trovano maestri privati ed istruttori patentati: 1832, vol. II, part. 1, pag. 80.

— Sono per la prima volta seriamente ammoniti que' pubblici professori o maestri che si permettessero di dare lezioni o ripetizioni private agli studenti fuori de' casi permessi dalla risoluzione sovrana 28 aprile 1832, a doversene immediatamente astenere, rifondendo a vantaggio del fondo pei poveri tutte quelle rimunerazioni o regali che avessero ricevuto: *ivi.*

— Persistendo o riprendendole dopo qualche interruzione,

saranno da' superiori de' ginnasj o delle scuole elementari provocate dal governo contro i contravventori le disposizioni necessarie non solo per la rifusione delle rimunerazioni, ma anche per la sospensione del soldo per un mese a vantaggio de' poveri, e per la destituzione in caso di recidività: *ivi.*

Risino. V. *Farine di riso.*

Riso. V. *Farine di riso. Tariffa daziaria.*

Riessl Roberto. V. *Privilegio patenti.*

Ritter Giovanni Cristiano e comp. V. *Privilegio patenti.*

— G. C. e comp. V. *Privilegio patenti.*

— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

Riva Palazzi Francesco. V. *Privilegio patenti.*

Rivierre Federico. V. *Privilegio patenti.*

Rocchi Rocco. V. *Privilegio patenti.*

Roebke Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

Rohan (di) principe Carlo. V. *Privilegio patenti.*

Rohn Alberto. V. *Privilegio patenti.*

Rollé Federico e Schwilgué Giovanni Battista. V. *Privilegio patenti.*

Roma. V. *Governo pontificio. Debito pubblico.*

Romer Stefano. V. *Privilegio patenti.*

Rommershausen dottor Eland. V. *Privilegio patenti.*

Rosa Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

Rosch Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

Rosenberg Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

Rosenberger Michele. V. *Privilegio patenti.*

— Mosè. V. *Privilegio patenti.*

Rossi Giorgio. V. *Privilegio patenti.*

— Antonio. V. *Privilegio patenti.*

— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

Rota Andrea. V. *Privilegio patenti.*

— Antonio. V. *Privilegio patenti.*

Rotari nobile Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

ROTHE Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
RÖTHLINGSHÖFER Giorgio Adamo. V. *Privilegio patenti.*
ROTHMÜLLER Antonio. V. *Privilegio patenti.*
ROTT Francesco. V. *Privilegio patenti.*
ROTTENBIELER Pietro. V. *Privilegio patenti.*
ROTTER Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
ROULET Carlo. V. *Privilegio patenti.*
RUA Domenico. V. *Privilegio patenti.*
RÜCHTER Augusto e Schanz Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
RUHM Guglielmo. V. *Privilegio patenti.*
RUSSIA. Corrispondenza colla autorità giudiziarie di quella potenza per l' esecuzione delle sentenze. V. *Procedura.*
RUST Agostino. V. *Privilegio patenti.*
RZABEY Anna. V. *Privilegio patenti.*

SACERDOTI militari cattolici. V. *Giuramento.*
SACHS Giulio di Vienna. V. *Privilegio patenti.*
SAGEN Gottofredo Augusto. V. *Privilegio patenti.*
SAILER Antonio. V. *Privilegio patenti.*
— Giovanni ed Antonio. V. *Privilegio patenti.*
SALI. Il divieto di fabbricar sale con acque salate o marine si estende anche alla ricomposizione di quello contenuto nelle acque procedenti dalla confezione dei sorbetti e dei formaggi: 1832, vol. I, part. 2, pag. 48.
— Il sale muriato di soda ricavato dalle acque che residuano dalla confezione dei sorbetti, contenendo parte di nitrato di potassa, non può essere usato perchè pregiudicevole alla salute: 1832, vol. II, part. 2, pag. 137.
SALM conte Ugo, ecc. V. *Privilegio patenti.*
— Reifferscheid (di) conte Ugo e Reichenbach Carlo. V. *Privilegio patenti.*
SALONICCHIO. Il sig. Guglielmo di Chabert è nominato console austriaco a Salonicchio: 1832, vol. I, part. 2, pag. 26.
— Le attribuzioni del consolato si estendono internamente sopra tutte le provincie e territorj confinanti: 1832, vol. II, part. 2, pag. 128.
SALZER Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
SAMMER Gioachimo. V. *Privilegio patenti.*
— Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
SANDHAAS Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

SANITA'. La sovrana patente 2 gennajo 1770 contenente il regolamento delle pratiche e disposizioni dirette a preservarsi dall' invasione della peste è attivata anche per riguardo al *cholera morbus*: 1831, vol. II, part. 1, pag. 97.

— È pure attivata la sovrana patente 21 maggio 1805 portante le pene da infliggersi nei casi di contravvenzione: *ivi*.

— Le leggi penali vigenti contro i violatori dei cordoni sanitarj sono promulgate dovunque debbono questi attivarsi: *ivi*.

— Patente sovrana 2 gennajo 1770. Provvidenze dirette a tutelare la salute pubblica dal lato dei confini esteri. Stazioni di contumacia ai confini della Turchia: *ivi*, pag. 101. Termine della contumacia in tempi sani: *ivi*, pag. 104. In tempi pericolosi e sospetti: *ivi*, pag. 105. Quando giungano notizie *positive* di peste dalla Turchia: *ivi*.

— *Istruzione I.ª* pei cordoni sanitarj ovunque essi siano stabiliti: *ivi*, pag. 108. Quando e come sia da rinforzare il cordone: *ivi*. Le introduzioni clandestine sono proibite tanto al di dentro che al di fuori: *ivi*, pag. 109. I pericoli possono essere trasportati anche da cani. Disposizioni di preservazione: *ivi*. Come avrà da sostenersi il cordone scoprendosi clandestine circostanze: *ivi*. Ogni volta che si cambia il personale al cordone si dovranno preleggere più volte la patente penale 25 agosto 1766 e le relative posteriori risoluzioni disciplinali nell' idioma del paese: *ivi*, pag. 114. Niuno che provenga dai luoghi soggetti a contumacia potrà essere ricovrato temporaneamente senza le fedi del subito espurgo: *ivi*, pag. 115.

— *Istruzione II.ª* pei direttori di contumacia e principali loro obblighi. Cura degli edificj contumaciali: *ivi*, pag. 116. Manutenzione dei medesimi: *ivi*, pag. 120. Le stazioni sono da visitarsi una volta all' anno: *ivi*, pag. 122. Doveri di un direttore di contumacia: *ivi*.

SANITA'.

Sue incumbenze all' arrivo di qualche contumaciante: 1831, vol. II, part. 1, pag. 124. Visita del medico e chirurgo ed in quali casi: *ivi*, pag. 125. Rinvio di coloro nei quali nella visita si rilevassero indizj di peste: *ivi*, pag. 126. Come siano da riceversi nella contumacia quelle persone in cui si scoprono indizj di contagio: *ivi*, pag. 127. Provvedimento delle vettovaglie e vigilanza su di esse da parte del direttore: *ivi*, pag. 128. Non vengono sottoposti alla contumacia i recipienti senz' inviluppo non suscettibili: *ivi*. Cautele riguardo alle monete, alle lettere, alle biancherie, ai vestiti: *ivi*, pag. 129. Come si allogano gli animali nelle stalle: *ivi*, pag. 130. Custodia mediante cura particolare delle vetture delle merci: *ivi*. Spurgo di esse: *ivi*, pag. 131. Protocollo delle merci ed altri protocolli e tabelle da tenersi dal direttore: *ivi*, pag. 132. In quali casi e sotto quali cautele sia da permettersi il ritorno prima del compiuto espurgo: *ivi*, pag. 133. Scelta degl' inservienti sanitarj e guardiani: *ivi*, pag. 135. Merci *suscettibili* e non *suscettibili* e quale differenza vi si osservi: *ivi*, pag. 136. Come sarà da procedersi colle granaglie, legumi e *vallonea*: *ivi*. Parimente colla legna, col rame e coi metalli: *ivi*, pag. 137. La cera e le spugne di mare si riconsegnano senza essere state trasportate nei magazzini di contumacia: *ivi*, pag. 138. Come si procede colle altre merci non suscettibili: *ivi*. Specifica delle medesime: *ivi*, pag. 139. Dell'uva e della cenere: *ivi*. La galla, la cocciniglia e le foglie di sena non sono in alcun modo comprese fra le non suscettibili: *ivi*, pag. 142. Le droghe aromatiche non purgano gl' involti: *ivi*, pag. 143. Manipolazione dell'espurgo delle merci suscettibili: *ivi*. Come si calcolano i prescritti periodi di contumacia: *ivi*, pag. 148. Modo di procedere ammalandosi un contumaciante: *ivi*. Cautele

nello scoprirsi la peste: 1831, vol. II, part. 1, pag. 149. Pena di morte per quelli che celano scientemente uno scoppio di peste. Cautele da adoperarsi dalle autorità nel caso che si manifesti la peste nel paese: *ivi*, pag. 152. Con quali cautele si accorda ai contumacianti la libera pratica: *ivi*, pag. 154. Rilascio delle fedi di espurgo: *ivi*, pag. 155. Riconsegna delle merci espurgate, cure da aversi: *ivi*, pag. 156. Istruzione per la guardia militare assegnata alle stazioni: *ivi*. Tutte le persone impiegate nella stazione sono subordinate al direttore: *ivi*, pag. 157. Conferimento degl' impieghi: *ivi*. Il direttore della contumacia può in circostanze dubbie fare dei regolamenti provvisorj: *ivi*, pag. 158. Fa mensualmente i suoi rapporti: *ivi*. Non può esercitare commercio: *ivi*, pag. 159. Non si possono tener cani, gatti e simili: *ivi*, pag. 160. Niuno può far commercio con merci di contumacia: *ivi*. Le armi da fuoco ed altre sono tolte ai contumacianti: *ivi*. Cura dell' anima: *ivi*, pag. 161. Testamenti: *ivi*. Sepoltura: *ivi*, pag. 162. Effettiva ammissione alla libera pratica: *ivi*, pag. 163. Il direttore assegna agl' ispettori sanitarj i lavori che reputa necessarj, esercita inoltre la polizia: *ivi*. Epizoozie o siano malattie degli *animali*, cautele da usarsi: *ivi*, pag. 164. Formola del giuramento di un direttore di contumacia: *ivi*, pag. 166.

— *Istruzione III.ª* pei medici e chirurghi che sono impiegati nelle stazioni contumaciali. Loro doveri: *ivi*, pag. 167. Il chirurgo riguardato come contumacante non deve allontanarsi dal posto: *ivi*, pag. 168. Nella stazione cura gratuitamente: *ivi*, pag. 169. Corrisponde col fisico della contumacia sanitaria: *ivi*. Presta ajuto al direttore in ogni cosa: *ivi*. Si fa ogni giorno rapporto al direttore sullo stato sanitario degli espurganti: *ivi*, pag. 170. Formola di giuramento di un chirurgo o medico di contumacia: *ivi*.

SANITA'.

— *Istruzione IV.ª* pei bastazzi e guardiani. Loro doveri: 1831, vol. II, part. 1, pag. 171. Vigilanza contro ogni mescolanza: *ivi*, pag. 172. Come debbono comportarsi verso i contumacianti. Altri loro doveri: *ivi*. Nel loro impiego dev' essere tenuto un turno: *ivi*, pag. 173. Loro manipolazioni: *ivi*. Gl' indizj delle malattie devono essere manifestati: *ivi*, pag. 174. Attenzione da usarsi nelle lettere, danaro e viveri: *ivi*. Nessuno entra nelle case di contumacia senza permesso: *ivi*, pag. 175. Non si consegnano effetti. Cautele per la nettezza: *ivi*, pag. 176. Degli abiti e della biancheria: *ivi*. Servizio del carceriere: *ivi*. Doveri dei guardiani a cavallo: *ivi*, pag. 177. Formola del giuramento di un ispettore, guardiano a cavallo e bastazzo o inservienti agli espurghi: *ivi*, pag. 178. Case di espurgo: *ivi*, pag. 179.

— Regolamento delle tasse d' espurgo al quale dovranno attenersi gli uffci contumaciali e doganali del trentesimo, ecc.: *ivi*.

— Tariffa delle merci suscettibili e relative tasse: *ivi*, pag. 182.

— Rastrelli in tempo di non sospetta salute in Croazia a favore del più necessario reciproco commercio di vettovaglie coi confinanti: *ivi*, pag. 186.

— Ordinanze suppletorie al regolamento sulla peste dell' anno 1770: *ivi*, pag. 192.

— Periodi contumaciali. Prescrizioni ai comandi militari: *ivi*.

— Divieto di condonare i termini contumaciali. Prescrizioni come sopra: *ivi*, pag. 194.

— Gli ammalati non deggiono lasciarsi sortire dalla contumacia. Prescrizioni come sopra: *ivi*, pag. 195.

— Fumigazione contro la peste. Prescrizioni come sopra: *ivi*, pag. 196.

SANITA'.

— Fumigazione delle lettere. Prescrizioni come sopra: 1831, vol. II, part. 1, pag. 198.

— Ispezione dei morti. Prescrizioni come sopra: *ivi*, pag. 200.

— Provvedimenti nel vicino pericolo di peste. Prescrizioni come sopra: *ivi*, pag. 203.

— Patente sovrana 31 maggio 1805 colla quale vengono promulgate le leggi punitive di ogni trasgressione dei cordoni e di ogni disciplina, della contumacia, ecc. Penalità in ogni singolo caso. Giudizio statario. Procedura ordinaria. Revisione delle sentenze del giudizio inferiore: *ivi*.

— I medici e chirurghi sono in obbligo di curare gli ammalati di *cholera morbus* o sospetti secondo tutte le regole dell' arte, ecc. e di stendere in iscritto la storia d'ogni caso di malattia, accennandovi tutti i medicamenti stati ordinati: *ivi*, pag. 216.

— — convinti di aver abbandonato un ammalato della specie suddetta sono per sempre destituiti dall' esercizio della medicina o chirurgia: *ivi*, pag. 217.

— Sono ritenute in vigore per la malattia del *cholera morbus* le patenti sovrane 2 gennajo 1770 e 21 maggio 1805 giusta la notificazione 3 ottobre 1831 nei soli paesi ove esistono cordoni, dovendo nel resto sottentrare pel trattamento del detto morbo i regolamenti ordinarj per le malattie epidemiche e contagiose: *ivi*, pag. 225.

— Nel personale di sanità degli stabilimenti pubblici sono sottoposti a speciale giuramento i medici e chirurghi primarj il cui impiego non è limitato ad alcuni anni, e che percepiscono un soldo regolare: 1832, vol. I, part. 2, pag. 2.

— Per gli altri basta una promessa di osservare i doveri d' ufficio: *ivi*, pag. 3.

SANITA'.
— Non sono tenuti a giuramenti speciali gl' individui di sanità i quali coprono un impiego cui è inerente l'obbligo di prestare la cura medica a qualche stabilimento pubblico: 1832, vol. I, part. 2, pag. 3.
— Spese dei comuni per le malattie sifilitiche e contagiose. V. *Comuni.*
— V. *Cholera morbus.*
— V. *Malattie contagiose.*
— V. *Malattie epidemiche.*
SAPONE. Nuovi dazj d' entrata e d' uscita del sapone: 1829, vol. II, part. 1, pag. 313.
— (al) che si fabbrica nei porti franchi ungheresi sono concesse le stesse agevolezze che ottennero già all' importazione i saponi di Trieste e Venezia: 1830, vol. I, part. 2, pag. 45.
SARDEGNA. V. *Consoli. De Angeli-Gaetti.*
SARDELLE. V. *Dazj.*
SARDELLONI. V. *Dazj.*
SARONNO. Al circondario giurisdizionale della pretura di Saronno è aggregato il comune di Pertusella compreso nel distretto di Bollate: 1832, vol. I, part. 1, pag. 24.
SARTORI Giovanni Nepomuceno. V. *Privilegio patenti.*
— Benedetto. V. *Privilegio patenti.*
SASPER Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
SAUMER Marino. V. *Privilegio patenti.*
SAURIMONT (de) Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
SAVANIA Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
SCHACHTER Emanuele ed Abadon. V. *Privilegio patenti.*
SCHAEFFER Cristiano Luigi. V. *Privilegio patenti*
SCHAFLER Carlo. V. *Privilegio patenti.*
SCHALLER Lorenzo di Vienna. V. *Privilegio patenti.*
SCHANZ Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
SCHEFFER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

SCHEFTELES Bermann. V. *Privilegio patenti.*
SCHEIBEL Adamo. V. *Privilegio patenti.*
— — e Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
SCHEKE Giacomo e Pfister Matteo. V. *Privilegio patenti.*
SCHELIKSKY Vincenzo. V. *Privilegio patenti.*
SCHENK Giacomo e Pfister Matteo. V. *Privilegio patenti.*
SCHERA Domenico. V. *Privilegio patenti.*
SCHEROKOWSKY Andrea. V. *Privilegio patenti.*
SCHEUZ Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
SCHIAVI maomettani. V. *Maomettani.*
SCHICK Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
SCHIELHABEL Venceslao. V. *Privilegio patenti.*
SCHIFFER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
SCHINDLER V. A. V. *Privilegio patenti.*
SCIROPPO di zucchero. V. *Siroppo.*
SCHITZ Leopoldo. V. *Privilegio patenti.*
SCHLEGEL Enrico. V. *Privilegio patenti.*
SCHLEINITZ nobile Antonio. V. *Privilegio patenti.*
SCHLESINGER Emanuele. V. *Privilegio patenti.*
— Michele. V. *Privilegio patenti.*
SCHLEISSING Antonio. V. *Privilegio patenti.*
SCHLICK Francesco. V. *Privilegio patenti.*
— e Reyer. V. *Privilegio patenti.*
SCHMIDT Antonio. V. *Privilegio patenti.*
— Martino. V. *Privilegio patenti.*
— Giacomo. V. *Privilegio patenti.*
— Carlo e Schuller Francesco. V. *Privilegio patenti.*
— Francesco. V. *Privilegio patenti.*
— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
SCHNALL Antonio. V. *Privilegio patenti.*
SCHNARZ Salomone. V. *Privilegio patenti.*
SCHNELL Giovanni Corrado. V. *Privilegio patenti.*
SCHNELLGRIST di Trieste. V. *Privilegio patenti.*
SCHNIRCH Federico. V. *Privilegio patenti.*

SCHOBEL Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
SCHOBER Giacomo. V. *Privilegio patenti.*
SCHÖLL Federico. V. *Privilegio patenti.*
— — e Lutz Enrico. V. *Privilegio patenti.*
SCHÖLLER Gaetano. V. *Privilegio patenti.*
— fratelli. V. *Privilegio patenti.*
SCHOLZ Emanuele. V. *Privilegio patenti.*
SCHOMAIRE Antonio. V. *Privilegio patenti.*
SCHNABE Enrico. V. *Privilegio patenti.*
SCHÖNAU (di) barone Volfango Giulio. V. *Privilegio patenti.*
SCHÖNBURG (di) principe Alfredo. V. *Privilegio patenti.*
SCHÖNFELD (di) cav. Giacomo e Tedeschi Antonio. V. *Privilegio patenti.*
— e Reischer Matteo. V. *Privilegio patenti.*
SCHÖNSTADT Amadeo. V. *Privilegio patenti.*
SCHOPP Francesco Ermano. V. *Privilegio patenti.*
SCHOTT Francesco e Buchan Andrea. V. *Privilegio patenti.*
SCHREDER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
SCHULLER Francesco. V. *Privilegio patenti.*
SCHULTUS Francesco e Reitze Luigi. V. *Privilegio patenti.*
— Francesco di Fischau. V. *Privilegio patenti.*
SCHULZ Giuseppe e Fries Antonio. V. *Privilegio patenti.*
SCHUSTER Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
— I. G. V. *Privilegio patenti.*
SCHUTZ Leopoldo. V. *Privilegio patenti.*
SCHWAB Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
SCHWABE Enrico. V. *Privilegio patenti.*
SCHWABEN barone Francesco. V. *Privilegio patenti.*
SCHWARTE Corrado. V. *Privilegio patenti.*
SCHWARTZ Salomone. V. *Privilegio patenti.*
SCHWERDERBERGER Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
SCHWERITZ Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
SCHWERT Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
SCHWERTBERGER Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

SCHWEST Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

SCHWILGUÉ e Rollé. V. *Privilegio patenti.*

SCOLARI (esami degli). V. *Istruzione pubblica. Parentela.*

— dei seminarj ecclesiastici. V. *Seminarj.*

SCOPERTE ed invenzioni. V. *Privilegio patenti.*

SCRITTURA censuaria. V. *Censimento.*

SCRITTURAZIONE. V. *Tasse.*

SCRITTURE private. Sono ammesse per la trascrizione di un atto portante trapasso di proprietà. V. *Ipoteche.*

— probatoriali. V. *Procedura.*

SCUOLE comunali minori (personale delle) riguardo al trattamento normale. V. *Pensioni.*

— elementari. Il giuramento d'ufficio degl'ispettori distrettuali è prestato nelle mani del commissario distrettuale: 1830, vol. I, part. 2, pag. 15.

— I candidati nel magistero delle scuole elementari devono per essere ammessi al corso di metodica presentare il certificato di moralità e dimostrare quale sia stata la loro occupazione dal momento della loro sortita dalle scuole in poi: 1833, vol. I, part. 2, pag. 11.

— Devono intervenire alle sacre funzioni ed agli esercizj che si celebrano in comune presso i principali stabilimenti d'istruzione: *ivi.*

— Sul certificato di metodica dev'essere indicata la classificazione dei costumi: *ivi.*

— La nomina di un maestro elementare non è sanzionata se non è prima sentito l'ordinariato, e non si rilascia il decreto di nomina ad alcuno se non ha servito per lo meno tre anni e con distinzione in qualità di maestro: *ivi*, pag. 12.

— Istruzioni pel giuramento d'ufficio da prestarsi dal personale delle medesime. V. *Giuramento.*

— Il direttore degli studj vidima le quitanze di pagamento degli assegni di grazia dei tutori degli orfani: 1831, vol. II, part. 2, pag. 140.

SCUOLE. V. *Professori. Studj.*

— V. *Ripetizioni.*

SCUOLE private di ragioneria. Si richiede per tenerle che l'aspirante abbia riportata la previa autorizzazione del governo. Da tale obbligo non sono neppure dispensati i pubblici ragionieri autorizzati all'esercizio legale della professione: 1829, vol. II, part. 2, pag. 134.

— Gli esami degli aspiranti a tale insegnamento debbono aver luogo per parte di esaminatori scelti dagl'ispettori provinciali: *ivi*, pag. 135.

— Le autorità scolastiche estendono la loro sorveglianza anche a tali scuole: *ivi.*

SEBASTIANETTI Antonio. V. *Privilegio patenti.*

SEGRETARJ di piazza del già regno d'Italia. V. *Militare. Pensioni.*

SEIDAN Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

SEILLER e Bellot. V. *Privilegio patenti.*

SELKA Vincenzo. V. *Privilegio patenti.*

— Giacomo. V. *Privilegio patenti.*

— Francesco e Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

SEMENTI e granaglie. V. *Grani.*

SEMINARJ ecclesiastici. Gli scolari i quali per qualsiasi mancamento furono dimessi da un seminario ecclesiastico, sono da ritenersi anche esclusi per l'avvenire dagli studj teologici: 1830, vol. I, part. 2, pag. 26.

SENTENZE di classificazione nei concorsi. V. *Tasse.*

— contumaciali. V. *Procedura. Tasse.*

— interlocutorie. V. *Procedura.*

— delle autorità giudiziarie russe. V. *Procedura.*

SEPPELLIMENTO de' cadaveri de' sospetti suicidi. V. *Sanità.*

SEQUESTRI. Le pensioni assegnate collettivamente alle vedove ed ai figli minori d'impiegati sul fondamento delle normali italiane possono sottostare al sequestro od all'esecuzione giudiziale unicamente sino alla concorrenza

SEQUESTRI.

di un quarto delle pensioni medesime, ed in vece le pensioni assegnate sulla base delle direttive austriache alle vedove d'impiegati con obbligo di goderle in comunione coi minori loro figli possono soggiacere al sequestro od esecuzione giudiziale sino alla concorrenza della metà delle pensioni stesse: 1831, vol. II, part. 2, pag. 199.

— (i), le prenotazioni ed i decreti di esecuzione riportati dai creditori sulla metà o altra quota di pensione delle vedove hanno vigore in caso di nuovo matrimonio sino alla concorrenza del credito anche sulla metà della gratificazione: 1833, vol. I, part. 2, pag. 28.

— V. *Pensioni.*

— e prenotazioni di crediti sui *depositi* effettuati per conto de' supplenti ai coscritti sul fondo d'ammortizzazione. V. *Depositi. Supplenti.*

SEQUESTRO (atto di) o cauzionale di prenotazione che gli agenti della finanza possono chiedere. V. *Cauzioni.*

SEREGNI Ambrogio. V. *Privilegio patenti.*

SERVIA. Sino a tanto che non verranno definitivamente stabiliti i rapporti della Servia colla Porta Ottomana, tutti i sudditi austriaci dimoranti nella Servia saranno ammessi a partecipare relativamente al commercio a quei vantaggi di cui in virtù dei trattati godono i sudditi ottomani nella capitale e residenza di Vienna: 1833, vol. II, part. 1, pag. 103.

SERVIZIO militare. V. *Militare.*

SETA. È proibita l'introduzione della seta greggia esente da dazio per essere filatojata ed indi rimandata all'estero parimente esente da dazio: 1829, vol. II, part. 2, pag. 148.

SETKA V. S. V. *Privilegio patenti.*

SETTER M. A. V. *Privilegio patenti.*

SEUFERT Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
SICKTER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
SIELER Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
SIEBOLT (di) Enrico Gaspare. V. *Privilegio patenti.*
SIEGL Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
SIGILLI. V. *Suggelli.*
SIGISMONDO Guglielmo. V. *Privilegio patenti.*
SIMON Federico e Kattner Massimiliano. V. *Privilegio patenti.*
— Gustavo. V. *Privilegio patenti.*
SINGER Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
— Girolamo. V. *Privilegio patenti.*
— Salomone. V. *Privilegio patenti.*
SINIGALIA Felice, Pappafava conte Alessandro e Vigo Gasparini. V. *Privilegio patenti.*
SIRONI Giuseppe e Volta Zanino. V. *Privilegio patenti.*
SIROPPO di zucchero. V. *Zucchero.*
SLATKES Israele ed Halfen Amedeo. V. *Privilegio patenti.*
SNANIN Pietro. V. *Privilegio patenti.*
SOCIETA'. V. *Consorzj.*
SOCIETA' secrete. Gl' individui del personale di sanità debbono anche giurare di non appartenere ad alcuna società secreta nè nella monarchia, nè in qualsiasi estero stato: 1832, vol. I, part. 2, pag. 2.
— della giovine Italia. V. *Associazioni politiche.*
SOCKEL Amedeo. V. *Privilegio patenti.*
SOGLIANI Fortunato. V. *Privilegio patenti.*
SOLARI Gerardo. V. *Privilegio patenti.*
SOLKA Francesco e Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
SAMMER Gioachimo. V. *Privilegio patenti.*
— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
— Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
SOMMERSI. Premj a chi col pericolo della propria salva la vita ai sommersi, ecc. V. *Premj.*
SOMMINISTRAZIONI al militare. V. *Appalti, Militare.*

SONLEITHNER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

SONNENTHAL (di) barone Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

SORBETTI. V. *Sali.*

SORDO-MUTI. V. *Imbecilli.*

SORELLE della Sacra Famiglia. V. *Istituti religiosi.*

SORGER Francesco. V. *Privilegio patenti.*

SOSTITUZIONE (normale di). V. *Impiegati.*

SOVRIMPOSTE comunali. Le delegazioni provinciali approvano i conti dei comuni sino alla sovrimposta di centesimi 4 per ogni scudo d'estimo: 1830, vol. II, part. 2, pag. 228.

SPAUL Michele (vedova di). e Rederer Giuseppe V. *Privilegio patenti.*

SPAUMANN Leonardo. V. *Privilegio patenti.*

SPAUR (al conte) presidente dell'imperiale regio governo delle provincie venete è stato da S. M. I. e R. conferito il titolo di governatore delle provincie stesse: 1830, vol. I, part. 2, pag. 52.

SPAZJ stradali abbandonati. V. *Privilegio patenti.*

SPEDALI, militari. V. *Militare.*

— V. *Trasporti.*

— Trattamento degl' inservienti. V. *Infermieri.*

SPERL Giuseppe e Scheller Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

SPESE giudiziarie. Le spese straordinarie del giudizio statario cadono a carico degl' inquisiti consegnati dal giudizio statario all' ordinario giudizio criminale in quei casi soltanto in cui i medesimi sono riconosciuti colpevoli del delitto che diede luogo alla convocazione del giudizio statario, e giammai potranno essi venire assoggettati a tale pagamento nei casi ove vengano assolti per mancanza di prove legali: 1832, vol. I, part. 2, pag. 13.

— V. *Competenze degli avvocati.*

— V. *Tasse.*

SPESE comunali. Per le spese nuove e straordinarie dei comuni le imperiali regie delegazioni provinciali riportano l'approvazione dell' imperiale regio governo: 1830, vol. II, part. 2, pag. 248.
— per gli edificj ad uso del militare, ma che non sono di sua proprietà. V. *Comuni. Militare.*
— pei corpi militari di guardia. V. *Militare.*
— per malattie sifilitiche e contagiose e pel mantenimento di cronici anticipate dai comuni. Metodo di esazione. V. *Comuni. Procedura.*
— pei nuovi registri censuarj. V. *Registri.*
— pei registri dello stato civile. V. *Registri.*
— di raffinazione delle paste d' argento e d' oro monetabili. V. *Paste monetabili. Zecche.*
— di viaggio agl' impiegati in missione d' ufficio. V. *Impiegati.*
SPEZIALI. V. *Farmacisti.*
SPIELBERGER Federico. V. *Privilegio patenti.*
SPORLIN Francesco. V. *Privilegio patenti.*
— Michele V. *Privilegio patenti.*
— e Rhan. V. *Privilegio patenti.*
SPRING Enrico e Schaffer Carlo. V. *Privilegio patenti.*
SPRINGER Giovanni Battista. V. *Privilegio patenti.*
STABILIMENTI di commercio e d' industria. È abolito il decreto 21 marzo 1808 che proibiva di possedere ad un tempo stabilimenti di commercio e d' industria nell' interno e nell' estero limitrofo: 1833, vol. I, part. 2, pag. 38.
— di beneficenza pubblica. V. *Beneficenza. Impiegati. Medici e chirurghi. Monte lombardo-veneto. Sanità.*
— di culto. V. *Rendite perpetue. Monte lombardo-veneto.*
— di educazione. V. *Conservatorj pei piccioli fanciulli.*
— d' istruzione. V. *Istruzione pubblica.*
— d' istruzione in Gratz. V. *Certificati di studio.*

STABILIMENTI.
— religiosi. V. *Suore della carità in Vienna.*
— tutelati. Disposizioni di garanzia del pagamento delle rendite perpetue ai comuni ed ai luoghi pii e stabilimenti tutelati: 1833, vol. II, part. 2, pag. 317.
STADLA Girolamo. V. *Privilegio patenti.*
STADLER Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
STAKART Bernardo. V. *Privilegio patenti.*
STALDA Girolamo. V. *Privilegio patenti.*
STALLONI. I permessi ai proprietarj di stalloni si rilasciano nei mesi di febbrajo e marzo e durano soltanto un anno: 1831, vol. I, part. 2, pag. 1.
STAMFER V. professore, ecc. V. *Privilegio patenti.*
STAMPA (caratteri da stampa e loro matrici). V. *Caratteri.*
STAPSEL Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
STARK Matteo. V. *Privilegio patenti.*
STARKLOFF Odoardo. V. *Privilegio patenti.*
STATKIEWITZ Giacomo. V. *Privilegio patenti.*
STATO civile. V. *Atti dello stato civile.*
STAUFFER Gio. Giorgio e figlio. V. *Privilegio patenti.*
— Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
STEFSKY Giuseppe e Principe Pietro. V. *Privilegio patenti.*
— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
STEIN Carlo. V. *Privilegio patenti.*
STEINER Ernesto Francesco e comp. V. *Privilegio patenti.*
— F. F. di Vienna. V. *Privilegio patenti.*
STEINHOFER Antonio. V. *Privilegio patenti.*
STEININGER Cristiano. V. *Privilegio patenti.*
— Giovanni Michele. V. *Privilegio patenti.*
STELLER Giovanni Ladislao. V. *Privilegio patenti.*
STENKO Procopio. V. *Privilegio patenti.*
STERBA Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
STERR e comp. V. *Privilegio patenti.*
STERZ Vincenzo. V. *Privilegio patenti.*

STERZ e comp. V. *Privilegio patenti.*
STOGER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
STOLZ Francesco. V. *Privilegio patenti.*
STOPPA di lino e canapa. V. *Dazj.*
STORER Francesco. V. *Privilegio patenti.*
— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
STRADE pubbliche. I guasti causati ai paracarri sono da considerarsi come una violazione del regolamento di polizia stradale del 20 maggio 1806 e punibili a norma del § 42 del regolamento stesso anzichè come una trasgressione di polizia: 1830, vol. I, part. 2, pag. 63.
— (le) esenti dall' estimo giusta l' articolo 21 della sovrana patente 23 dicembre 1817 sono le sole destinate all' uso pubblico e delle quali ciascuno può servirsi, e non le strade di congiunzione di un fondo all' altro o di uso privato dette comunali o private: 1831, vol. II, part. 2, pag. 225.
— Incumbe alle delegazioni provinciali l' obbligo d' indicare col mezzo degli uffici provinciali delle pubbliche costruzioni i tronchi o spazj di regie strade abbandonati per non essere stati ceduti agli appaltatori della ricostruzione, onde essere alienati come proprietà demaniali: 1832, vol. I, part. 2, pag. 1.
STRADE comunali. È attivato il regolamento per sistemare in modo uniforme il ramo d' amministrazione delle strade ed altre opere a carico dei comuni: 1833, vol. I, part. 2, pag. 42.
— Sono a carico dei comuni gli oggetti di nuova costruzione e quelli di ordinaria manutenzione: *ivi.*
— Le relative incumbenze d' arte sono disimpegnate da ingegneri patentati ed anche da periti agrimensori quando trattisi di sole operazioni a cui sono autorizzati per legge: *ivi.*
— La nomina dei periti per oggetti di nuova costruzione

STRADE.

si fa sopra proposta dei consigli o convocati comunali e delle deputazioni dei comuni rispettivi sotto la presidenza del commissario distrettuale quando trattisi della costruzione di una strada nella quale siano interessati più comuni: 1833, vol. I, part. 2, pag. 43.

— I commissarj distrettuali rassegnano le proposte alla delegazione provinciale e passano alla scelta a maggioranza di suffragi, avuto riguardo alla capacità, ecc.: *ivi*.

— Nomina dei periti per la collaudazione. È sempre escluso il perito autore del progetto: *ivi*, pag. 44.

— La scelta dei periti per la ricognizione annua delle strade e di ogni altro oggetto posto in manutenzione ordinaria ha luogo sopra dupla delle deputazioni comunali. In mancanza provvedono i commissarj distrettuali: *ivi*.

— Nomina dei periti collaudatori dei distretti sopra dupla delle deputazioni comunali ai commissarj distrettuali da farsi dalle delegazioni provinciali: *ivi*.

— Sono esclusi per l'annua ricognizione delle strade gli ingegneri degli uffici delle pubbliche costruzioni, salvi i casi speciali da riconoscersi dalle delegazioni provinciali: *ivi*, pag. 45.

— Progetti per opere di nuova costruzione. Sono costituiti dalla descrizione dell'opera, dalla perizia ed analisi, dai calcoli di dettagli dei diversi oggetti, dalla stima dei compensi dei fondi da occuparsi, dai capitoli per l'appalto, da un prospetto riassuntivo delle quantità, non dovendosi mostrare agli aspiranti la perizia di dettaglio: *ivi*, pag. 45.

— I periti nelle descrizioni e nei capitoli si attengono alle minute I e II annesse al presente regolamento, salve le modificazioni per circostanze locali, ecc.: *ivi*, pag 46.

STRADE.

— I progetti sono corredati dei disegni di pianta, profili, ecc. e sono fatti senza lusso e colle misure e scale metriche: 1833, vol. I, part. 2, pag. 46.

— I progetti per l'appalto di manutenzione di strade ed altre opere comprendono la descrizione, i capitoli d'appalto, la perizia di stima, esclusi i disegni: *ivi.*

— In caso di doversi migliorare il sistema di una strada, ecc. si fa un progetto separato coi disegni e coll'uso della misura metrica come sopra: *ivi.*

— I periti nella descrizione e stesa dei capitoli si attengono alle minute III e IV, salve le modificazioni volute dalle circostanze locali: *ivi*, pag. 47.

— Presentano nelle relazioni un paralello delle circostanze di fatto e delle spese del contratto scadente e di quello che si propone giusta il modello V, ed indicante la lunghezza e larghezza della strada, la quantità ed il costo de' materiali, il costo comparativo della mano d'opera, il costo delle opere per la manutenzione, ecc.: *ivi*, pag. 48.

— Indicano parimente se la strada è molto carreggiabile, se ha continuazione sul territorio di altri comuni, ed aggiungono le loro osservazioni intorno alle cave, alle materie, allo stato attuale delle strade, ai pregiudizj derivabili ai frontisti o privati, non che agli obblighi di questi verso la strada, ecc.: *ivi.*

— Termine da statuirsi ai periti per presentare i progetti come sopra: *ivi.*

— Obbligo dei commissarj distrettuali di provvedere perchè i progetti siano presentati sei mesi prima dell'attivazione del contratto di esecuzione, e d'indicare alle delegazioni provinciali i mezzi coi quali i comuni hanno divisato di far fronte alle spese: *ivi*, pag. 49.

— I progetti sono riveduti dagl'ingegneri delle pubbliche

STRADE.

costruzioni: sono approvati dal governo, e se occorre anche dall'autorità militare: 1833, vol. I, part. 2, pag. 49.

— Le stime di compensi per terreni da occuparsi o danneggiarsi, ove manchino le adesioni dei proprietarj, sono prima dell'asta comunicate loro per essere vidimate ed accettate: *ivi*, pag. 50.

— In caso di spropriazione forzata per rifiuto di privati alla cessione dell'area si applicano anche per le strade comunali le prescrizioni delle circolari governative 21 dicembre 1818, n.° 29876-4385 e 29 ottobre 1829, n.° 28918-4302: *ivi*.

— I compensi di cui sopra restano a carico dei comuni e non entrano nel prezzo d'appalto: *ivi*, pag. 51.

— Atti di consegna e visite di collaudazione. Le visite relative sono eseguite di regola dall'autore del progetto in concorso dell'appaltatore, di un membro della deputazione comunale e dell'agente comunale. Modula VI: *ivi*.

— In concorso dell'appaltatore e del proprietario del fondo sono determinate le cave di ghiaja. I compensi relativi spettano all'appaltatore. Modula VII: *ivi*, pag. 52.

— Le cave non si sopprimono fino al totale loro esaurimento e senza autorizzazione della delegazione provinciale. Non si aprono cave in prossimità degli abitati, ma sempre in distanza di metri 60 e di metri 4 dalla ragione stradale: *ivi*.

— Le visite di collaudazione per opere di nuova costruzione si eseguiscono dopo il compimento delle opere stesse e come all'articolo 28: *ivi*, pag. 53.

— I relativi processi verbali vengono stesi giusta la modula VIII, e come alla modula IX si rilascia la dichiarazione di laudo qualora l'appaltatore abbia adempiuto a' suoi obblighi: *ivi*.

STRADE.

— Approvazione della delegazione provinciale ed ordini di pagamento: 1833, vol. I, part. 2, pag. 53.

— Visite di collaudo relative alla manutenzione ordinaria delle strade. Si eseguiscono una volta all' anno, in ottobre e novembre, e quelle delle strade di montagna in settembre: *ivi.*

— La preparazione della ghiaja e sabbia si compie nel mese antecedente a quello in cui si eseguiscono le visite di collaudazione: *ivi.*

— Per le strade in appalto di manutenzione si rilascia inoltre dalle deputazioni comunali un certificato comprovante essere stata la strada mantenuta dall' appaltatore in istato di buon servizio. Modula X: *ivi*, pag. 54.

— Tale certificato non viene rilasciato se l' appaltatore trovasi in difetto de' suoi obblighi. Le deputazioni comunali informano di ciò i commissarj distrettuali: *ivi.*

— Prospetto delle strade comunali ed altre opere da collaudarsi per la manutenzione in ciascun distretto da compilarsi giusta la modula XI due mesi prima dell' epoca delle visite, ecc: *ivi*, pag. 55.

— Periti prescelti per le collaudazioni. Corrispondenza con essi dei commissarj distrettuali. Allestimento degli atti necessarj. Diffidazione agli assuntori di assistere anche col mezzo di legali rappresentanti alle visite. Stesa giusta la modula XII dei processi verbali di collaudo e dei certificati giusta la modula XIII: *ivi.*

— Misura delle ghiaje e sabbie allestite lungo le strade. Modula XIV: *ivi.*

— In calce ai processi verbali di collaudazione si annotano i disordini cui si trovassero soggette le strade per fatto dei frontisti, utenti d'acque o privati, ecc. Emende per le corrosioni operate dalle rogge o cavi lungo le strade e per l' abuso di lasciar soverchiare le siepi, ecc.: *ivi*, pag. 56.

STRADE.

— Non si ammettono collaudi condizionati: 1833, vol. I, part. 2, pag. 56.

— In caso di denegata collaudazione gli appaltatori credendosi gravati possono invocare una nuova ricognizione a loro spese: *ivi.*

— I periti presentano entro 20 giorni al più ai commissarj distrettuali i processi verbali delle visite fatte nei comuni del distretto. Uniscono la specifica delle loro competenze, che vanno perdute se tarda alla presentazione dei processi di cui sopra oltre i 20 giorni. Ordini di pagamento: *ivi.*

— In caso di denegata collaudazione il perito indica il tempo e la spesa per eseguire i lavori mancanti. Intimazione di ciò all' appaltatore e sua sicurtà e coll'intimazione dell' esecuzione d' ufficio a termini del decreto 1.° maggio 1807: *ivi*, pag. 57.

— Si ripete la visita d' ordine del commissario distrettuale dal perito edotto per la verificazione delle mancanze riconosciute nella prima visita: *ivi*, pag. 58.

— Il commissario distrettuale rassegna il nuovo verbale di visita alla delegazione provinciale pel pagamento del canone all' appaltatore, ed ove non risultino da questo emendate le mancanze il commissario provoca l' ordine per l' esecuzione d' ufficio: *ivi.*

— Intimazioni ai privati perchè prestinsi entro un congruo termine all'emenda dei difetti rilevati nei collaudi colle comminatorie e penalità prescritte dai regolamenti, ed agli appaltatori pel riparo de' guasti denunciati entro l' anno ed esistenti lungo le strade comunali: *ivi*, pag. 59. Competenze dei periti. Sono regolate colle norme della tariffa unita al presente regolamento sotto l'allegato XV. Le specifiche relative sono liquidate dall' ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni o dalla contabilità centrale se trattisi di progetti di nuove costruzioni: *ivi.*

STRADE.

— Misura di quelli per le visite di collaudazione per l'annua manutenzione delle strade ed altre opere e per ogni processo verbale: 1833, vol. I, part. 2, pag. 60.

— Si riuniscono nel minor numero possibile di contratti ed anche in un solo gli appalti di manutenzione delle strade cadenti in ciascun comune. Si riuniranno pure in un solo contratto le manutenzioni di quelle strade che interessano più comuni: *ivi*, pag. 61.

— Competenza passiva delle spese pei ponti ed altri edificj di privata ragione che abbisognassero di essere allargati o riparati: *ivi*.

— Non s'introducono nei lavori di nuova costruzione variazioni od aggiunte se non sono approvate dalla competente autorità, eccettuati i casi urgenti: *ivi*.

— Si determina di caso in caso e secondo l'entità ed importanza dei lavori se convenga o no di destinare direttori o sorveglianti: *ivi*.

— Occorre il certificato comprovante l'adempimento degli obblighi del contratto da rilasciarsi dal perito stato incaricato della consegna per conseguire il pagamento delle rate convenute per le opere di nuova costruzione: *ivi*, pag. 62.

— Le premesse disposizioni non sono applicabili ai comuni che hanno un ingegnere stipendiato ad anno, quali sono le città ed i capiluoghi di provincia: *ivi*.

— Modula I ed allegato III per il caso di progetti per opere di manutenzione: sono valevoli anche per quelli di opere di costruzione o di adattamento: *ivi*, pag. 63.

— Allegati II e IV. Capitoli parziali e generali servibili come sopra: *ivi*, pag. 65.

— Allegato V. Protocollo delle circostanze di fatto e delle spese tra il contratto scadente ed il nuovo che si propone per la novennale manutenzione delle strade comunali: *ivi*, pag. 76.

STRADE.
— Allegato VI. Processo verbale od atto di consegna sia per le opere di manutenzione di una strada, sia per opere di nuova costruzione: 1833, vol. I, part. 2, pag. 78.
— Allegato VII. Regolamento per l'assegnazione delle cave ne' fondi privati: *ivi*, pag. 81.
— Allegati VIII, IX, XII e XIII. Atti di collaudazione: *ivi*, pag. 85 e 87.
— Allegato X. Certificato da rilasciarsi dalla deputazione all' amministrazione dei comuni: *ivi*, pag. 89.
— Allegato XI. Prospetto delle strade comunali, dei ponti, porti, ecc.: *ivi*, pag. 90.
— Allegato XIV. Processo verbale di visita del perito, ecc.: *ivi*.
— Tariffa per le competenze dei periti, ecc.: *ivi*, pag. 93.
— Tabella delle scale metriche per servizio di acque, strade e porti marittimi: *ivi*, pag. 95.
STRANIERA che si marita ad un cittadino dell' impero austriaco. V. *Cittadinanza*.
STRANIERI (beni degli). V. *Beni. Esteri.*
— V. *Cittadinanza austriaca.*
STRASSER D. Lazzaro. V. *Privilegio patenti.*
STRAUSS Alberto. V. *Privilegio patenti.*
— Francesco. V. *Privilegio patenti.*
STRECZEK A. F. V. *Privilegio patenti.*
STREGEZEK A. S. V. *Privilegio patenti.*
STREIBEL Luigi. V. *Privilegio patenti.*
STREICHER Anna e figlio. V. *Privilegio patenti.*
— Giovanni Battista. V. *Privilegio patenti.*
STRIXNER Gio. Battista. V. *Privilegio patenti.*
STRNADT Vincenzo. V. *Privilegio patenti.*
STRUMENTI musicali. V. *Organini. Dazj.*
STUCHLI Venceslao e Hainz. V. *Privilegio patenti.*

STUDENTI (gli) che vogliono ascriversi agli studj matematici per la carriera d'ingegnere architetto o d'agrimensore devono aver riportata la prima classe di tutti gli studj della facoltà filosofica: 1833, vol. I, part. 2, pag. 108.

— (gli) di teologia licenziati da un seminario per mancanze commesse possono essere ammessi ad un altro ramo di studio pel quale fossero qualificati col possesso degli attestati relativi agli studj precedenti nel caso che i motivi del loro licenziamento dal seminario siano diversi da quelli che avrebbero prodotto l'effetto del loro licenziamento anche presso gli altri stabilimenti di pubblica istruzione: 1830, vol. II, part. 2, pag. 191.

— di teologia. Sono esenti dalla coscrizione militare. V. *Coscrizione. Seminarj.*

— privati ginnasiali. V. *Ginnasj. Istruzione pubblica.*

STUDJ filosofici. Bisogna averne compiuto il corso per essere ammessi a far pratica nelle registrature del governo e delle delegazioni provinciali: 1833, vol. II, part. 2, pag. 307.

— degli esteri negli stati austriaci. V. *Istruzione pubblica.*

— (assegno di) agli orfani. V. *Orfani.*

STUFE. Prescrizioni sulla costruzione e riparazione delle stufe o focolari economici nelle abitazioni erariali ad uso d'impiegati: 1832, vol. I, part. 2, pag. 8.

STURM Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

SUBECONOMI e sindaci capitolari. Istruzioni per l'osservanza del regolamento 14 aprile 1828 sulla ripartizione delle rendite de' beneficj vacanti e sul rendimento dei conti. V. *Beneficj vacanti.*

SUCCESSIONI. V. *Estimo. Beni degli stranieri.*

SUGEL Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

SUGGELLI ai colli nelle dogane. La competenza accessoria alle professioni daziarie è ridotta a soli centesimi 5 per

ogni suggello a piombo o a cera: 1830, vol. *II*, part 2. pag. 239.

SUGGELLI ai colli di zucchero. V. *Tasse. Zucchero.*

SUGKEL Giovanni Amedeo. V. *Privilegio patenti.*

SUICIDI. V. *Cadaveri. Sanità.*

SUORE della carità. È istituita in Vienna una congregazione detta delle *suore di carità* con esenzione dagli effetti della legge d'ammortizzazione: 1831, vol. II, part. 1, pag. 231.

SUPPEGNI V. *Ipoteche.*

SUPPLENTI. Nei corpi di truppa appartenenti al regno lombardo-veneto possono venire accettati come supplenti anche fino all'età dei 40 anni compiti dei bassi ufficiali che hanno terminata la loro capitolazione e che hanno servito con distinzione: 1832, vol. II, part. 2, pag 168.

— Norme pei sequestri e per le prenotazioni di credito sopra i depositi effettuati per conto dei supplenti sul fondo d'ammortizzazione: *ivi*, pag. 177.

— Non debbonsi accettare per supplenti a coscritti persone affette da fisiche imperfezioni anche poco rilevanti sebbene i coscritti che servissero per conto proprio non fossero per tali difetti dichiarati inabili: 1833, vol. II, part. 2, pag. 231.

— Disposizioni per conseguire il pagamento de' crediti dell'erario verso i supplenti: *ivi*, pag. 237.

— Gli Ungheresi non possono essere accettati come supplenti in altri reggimenti: *ivi*, pag. 311.

— V. *Depositi. Coscritti.*

SUSSIDJ (i) di alimentazione accordati agl'impiegati sospesi a motivo d'inquisizione dall'impiego e dal soldo e godenti sussidio di alimentazione vengono estesi, in caso di morte di essi, anche alle vedove di quegl'impiegati che godessero di tali sussidj sulle casse dei fondi politici e camerali: 1832, vol. II, part. 2, pag. 155.

Sussistenze militari. V. *Militari.*

Svizzeri volontarj. V. *Disertori.*

Swoboda Procopio. V. *Privilegio patenti.*

Swozil Emanuele. V. *Privilègio patenti.*

Szaka Paolo e figli. V. *Privilegio patenti.*

TABACCHI. V. *Tasse per le licenze. Postieri.*
TACCANI Francesco. V. *Privilegio patenti.*
TANGRING Giacomo. V. *Privilegio patenti.*
TANZWOHL Giuseppe e Schmidt Carlo. V. *Privilegio patenti.*
TARIFFA dei dazj d' entrata e d' uscita di diversi generi, cioè zucchero, vini di Cipro, vini comuni italiani, vini di Svizzera, di Moldavia, d' Istria, ecc., liquori, uva passa, cavalli, muli, ecc.: 1829, vol. I, part. 1, pag. 87.
— È abolita la restrizione secondo la quale i vini della Moldavia e della Valachia potevano essere introdotti soltanto nella Buccovina per essere colà consumati: *ivi*, pag. 88.
— Non si ammetteranno però a dazio se non ai confini dell' Ungheria, della Transilvania e della Buccovina verso la Moldavia e la Valachia: *ivi.*
— Si esige come dazio di consumo tedesco nel commercio reciproco dell' Ungheria e della Transilvania colle altre provincie la metà dei dazj generali pei liquori, acque distillate, essenza di punch, per l' uva passa, i cavalli, ecc.: *ivi.*
— (la) dei premj portata dal regolamento italiano 14 settembre 1807 per l'arresto dei condannati fuggitivi è confermata: 1829, vol. II, part. 2, pag. 179.
— de' nuovi dazj d' entrata e d' uscita di varie merci e generi di cui è tolto il divieto all' importazione. Indicazione di dette merci e generi: 1830, vol. I, part. 1, pag. 76.

TARIFFA.

— Le armi contemplate dalle disposizioni della sovrana patente 18 gennajo 1818 presentandosi al confine o in dogana per essere introdotte, non saranno rilasciate se non a quelle persone che si troveranno munite di licenza speciale a forma della patente medesima: 1830, vol. II, part. 2, pag. 244.

— dei diritti d'acqua. V. *Acqua.*

— dei dazj di consumo. V. *Dazj di consumo.*

— e regolamento pel transito delle merci. V. *Transito.*

— dei dazj degli olj. V. *Dazj. Olj.*

— V. *Dazj. Riso.*

TASSA d'arti e commercio. I militari in permesso esercenti un' arte qualunque sono soggetti al pagamento della relativa tassa: 1829, vol. I, part. 2, pag. 61.

— Misura ed epoca del pagamento della tassa per l'esercizio d'arti e commercio e della tassa personale per l'anno 1830: 1829, vol. II, part. 1, pag. 270.

— Simile dell'anno 1831: 1830, vol. II, part. 1, pag. 167.

— Simile dell'anno 1832: 1831, vol. II, part. 1, pag. 83.

— Simile dell'anno 1833: 1832, vol. II, part. 1, pag. 77.

— Simile dell'anno 1834: 1833, vol. II, part. 1, pag. 95.

— personale. Sono da eliminarsi dai ruoli e non pagano le rate scadute tanto gl'individui i quali muojono avanti la scadenza dei termini stabiliti pel pagamento delle rate, quanto quelli che prima della scadenza di detto termine passano al servizio militare: 1832, vol. II, part. 2, pag. 324.

— d'assenza. V. *Impiegati.*

— e bollo per pareri d'arte emessi dalle facoltà mediche presso le università in affari privati e di vantaggio alle parti. Misura di essa: 1832, vol. I, part. 2, pag. 37.

— di bollo per l'emissione dei documenti di privilegio in tedesco. V. *Bollo. Privilegi.*

TASSA.

— di bollo della carta. V. *Carta bollata.*

— per decimi boschivi a favore dell' imperiale regio erario. Disposizioni per tutelarne la riscossione: 1831, vol. I, part. 2, pag. 30.

— di deposito o di numerazione. Si esige una sola volta. Ne sono esenti le persone parificate dalla legge ai minorenni (tranne gli assenti, le comunità ed i prodighi allorchè viene loro accordata qualche cosa per mantenimento, educazione, ecc.), le cauzioni prestate alle aste giudiziarie di realità spettanti a persone parificate ai minorenni. Eccezioni pei depositi giudiziali di debiti e per le eredità giacenti, ed in caso d' inesigibilità di alcun ricapito: 1829, vol. I, part. 2, pag. 47 alla 51.

— Sono egualmente esenti i pii istituti, le fondazioni e le masse concorsuali, tranne per le somme rilasciate a soddisfacimento dei creditori: *ivi*, pag. 52.

— d' emigrazione. V. *Emigrazione. Baviera.*

— per la legalizzazione delle firme sopra ciascun documento. Si esige una sola volta qualunque sia il numero delle firme. Il protocollo relativo dev' essere munito del dovuto bollo. La tassa è stabilita a termini della rubrica IV della patente sulle tasse del 5 gennajo 1816. Misura di essa per Milano, per Venezia, per quelle città ove trovansi tribunali di prima istanza e per quei luoghi che appartengono alla giurisdizione delle preture: 1832, vol. II, part. 1, pag. 128.

— di licenza del tabacco che pagano annualmente i postieri, sarà da riscuotersi come si è finora praticato, salvo all' autorità superiore di finanza di accordare di caso in caso e per particolari riguardi il condono intero o parziale della medesima: 1830, vol. II, part. 2, pag. 184.

— di suggellazione dei colli di zucchero. V. *Zucchero.*

Tasse giudiziarie. Per le copie di documenti che gli uffici giudiziarj rilasciano alle parti con loro vidimazione in oggetti contenziosi si esige, oltre la tassa di scritturazione, anche quella di vidimazione: 1829, vol. I, part. 2, pag. 13.

— La tassa di vidimazione si riscuote una sola volta: 1829, vol. II, part. 2, pag. 209.

— Il fisco non soggiace a pagamento di tasse nel caso di aggiudicazione ad esso di un' eredità giacente per gli atti di ventilazione della medesima. Si annotano però alla partita dell' eredità stessa per l' eventuale caso di sopravvenienza di eredi dopo la già seguita aggiudicazione al fisco: *ivi*, pag. 146.

— Sono esenti da queste, dalle tasse di bollo e di porto di posta gli atti per occorrenze d' ufficio che vengono richiamate dalle autorità subalterne sopra ricorsi e riclami in affari contenziosi: *ivi*, pag. 204.

— Alle sole delegazioni provinciali spetta decidere sull' ammissione o meno alla prenotazione delle tasse e dei diritti di bollo: 1830, vol. II, part. 2, pag. 210.

— V. *Visite mediche.*

— È applicabile la tassa prescritta dalla rubrica VI del regolamento 5 gennajo 1816 ai decreti giudiziali definitivi delle cause di processo sommarissimo per titolo di turbato possesso: 1832, vol. I, part. 2, pag. 32.

— (le) per le sentenze pronunciate in contumacia devono essere soddisfatte dall' attore anche pel reo convenuto riguardo alle parti assenti e non assistite da un patrocinatore da loro delegato: *ivi*, pag. 33.

— Le sentenze contumaciali sono tassate nella misura prescritta dalla rubrica IV del vigente regolamento: 1832, vol. II, part. 2, pag. 166.

— (sono esenti da) le sentenze di classificazione nei giudizj di concorso: 1833, vol. II, part. 2, pag. 337.

TASSE.
— Sono tassate colle norme della rubrica IV del regolamento 1816 le sentenze colle quali il giudice ordina la restituzione della petizione in un oggetto già stato deciso con precedente sentenza: 1833, vol. II, part. 2, pag. 345.
— per le decisioni ufficiose. Devono essere esposte nelle relative minute in moneta di convenzione, e se occorre anche in valuta di Vienna: 1831, vol. II, part. 2, pag. 245.
— postali. Gli uffici tassatorj affrancano i pieghi delle autorità giudiziarie diretti all' estensore della gazzetta per l'inserzione degli editti: 1829, vol. I, part. 2, pag. 25.
— prediali. V. *Imposizioni.*
— di privilegio per iscoperte, invenzioni, ecc. nella Transilvania e nell' Ungheria. V. *Privilegi.*
TAUBELES Isacco. V. *Privilegio patenti.*
TAVERNIGG Giacomo. V. *Privilegio patenti.*
TEDESCHI Antonio. V. *Privilegio patenti.*
TELL Francesco. V. *Privilegio patenti.*
TENNINGS Costantino. V. *Privilegio patenti.*
TEOPOLD Mosè. V. *Privilegio patenti.*
TERRENI incolti. V. *Brughiere.*
TESSUTI di paglia. V. *Dazj. Paglia.*
TESTIMONJ (l'età dei) nelle inquisizioni politiche dev' essere di 18 anni: 1831, vol. I, part. 2, pag. 29.
— (prova per). V. *Procedura civile.*
TETTAMANZI Francesco. V. *Privilegio patenti.*
TETZNER e Kuhne. V. *Privilegio patenti.*
TEUFELDORFER Pietro. V. *Privilegio patenti.*
THOMAS Carlo e Caspar Cristoforo. V. *Privilegio patenti.*
THOMEN Giovanni Giacomo. V. *Privilegio patenti.*
THORNTON Giuseppe e Carlo. V. *Privilegio patenti.*
THORTON Gionata. V. *Privilegio patenti.*

TICHALZEK Giovanni e Girzik Pietro Antonio. V. *Privilegio patenti.*

TICINO, fiume. V. *Pedaggi. Navigazione. Caccia.*

TILL Antonio. V. *Privilegio patenti.*

— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

TITOLI di nobiltà. V. *Nobiltà. Corona ferrea.*

TITZ Antonio. V. *Privilegio patenti.*

TONAILLON Francesco. V. *Privilegio patenti.*

— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

TOOS Giacomo e Kappeler Giovanni Rodolfo. V. *Privilegio patenti.*

TOPPER Andrea. V. *Privilegio patenti.*

TOSI Gio. Battista. V. *Privilegio patenti.*

TOSS Ignazio. V. *Privilegio patenti.*

TOTTIS ed Egger. V. *Privilegio patenti.*

TOUDILLON Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

TRANSILVANIA. V. *Merci.*

TRANSITO (regolamento di) delle merci. I diritti di transito in tutta l'estensione della linea daziaria della monarchia saranno generalmente pagati secondo le competenze della tariffa di transito pubblicata colla notificazione governativa 12 agosto 1822, n.° 8824-1519: 1829, vol. I, part. 1, pag. 128.

— Sono esenti dal dazio di transito gli articoli introdotti per le coste marittime della monarchia, e che verranno trasportati fuori di stato per qualunque siasi direzione: *ivi*, pag. 129.

— La tariffa e le relative disposizioni saranno attivate col 1.° luglio 1829, ed il regolamento sulla maniera di procedere pel transito delle merci col 1.° novembre successivo, rimanendo intanto in vigore le attuali competenze e prescrizioni: *ivi.*

— *Disposizioni relative alla tariffa di transito.* Il dazio di transito si paga in tutta l'estensione della monarchia come sopra: *ivi*, pag. 130.

TRANSITO.

— Sono esenti i pacchi od involti che portano *seco* i corrieri di passaggio quando abbiano il suggello d'uffi*cio* delle loro corti e sieno notati nella *consegna* che portano seco i corrieri, e che devono mostrare al confine: 1829, vol. I, part. 1, pag. 30.

— Similmente i vestiti, le biancherie, gli oggetti d'oro e d'argento, il danaro, ecc. che portano seco i viaggiatori non per farne commercio, ma per loro immediato uso, e così i legni nei quali viaggiano: *ivi.*

— Similmente i carri da trasporto e quelli per gli usi dell'agricoltura, e le barche tanto se abbiano o non abbiano carico: *ivi.*

— Sono pure esenti tutti gli articoli di transito che entrano per le coste marittime e passano *in istato* straniero: *ivi.*

— Il dazio di transito è di 15 centesimi per ogni 56 libbre metriche per tutti gli oggetti che pagano di più di 15 centesimi su tutte le strade la cui lunghezza di transito non oltrepassa le 10 leghe austriache o 50 miglia comuni italiane: *ivi.*

— Per quelle strade riguardo alle quali esistono trattati pei transiti sono osservate le disposizioni *di questi*: *ivi*, pag. 131.

— Per quegli articoli pei quali si paga il dazio in ragione del peso, questo s'intende sporco. Per un peso *minore* di 56 libbre metriche, pel quale il dazio di transito importa meno di cent. 5, si pagano sempre cent. 5: *ivi.*

— Si esige il maggior dazio di transito per il momento per qualunque merce non nominata nella tariffia e che non può essere compresa sotto una rubrica generale, come seterie, colori, ecc. L'autorità superiore decide poi sulla misura del dazio: *ivi.*

— Non si esige altro diritto, oltre il dazio di transito.

per alcun' altra operazione di dogana. Quando occorra il pagamento per la pesatura e pel suggellamento: 1829, vol. I, part. 1, pag. 131.

— Le corde e lo spago sono a carico delle parti. Gli uffici daziarj somministrano gratuitamente il cordoncino a filo di metallo per le legature ed i suggelli: *ivi*, pag. 132.

— Restano in vigore i regolamenti attuali pel deposito degli articoli di transito e sono abolite tutte le tariffe di transito finora osservate: *ivi*.

— *Diritti d' acqua*. Si continuano a pagare sul fiume Po. Ne sono esenti le merci che non pagano il diritto di transito: *ivi*.

— Restano in vigore i diritti che si pagano per l' uso delle strade, dei ponti o barche di tragitto, pei pedaggi, diritti d' ancoraggio, ecc.: *ivi*.

— Tariffa dei dazj di transito: *ivi*, pag. 133 alla 195.

— *Regolamento sulla maniera di procedere* pel transito delle merci: *ivi*, pag. 196.

— È permesso il transito a tutte le merci, comprese quelle che sono fuori di commercio, eccettuata *la polvere d' armi da fuoco*: *ivi*.

— Pel sale, tabacco e nitro occorrono speciali licenze: *ivi*.

— Tutte le merci di transito soggiacciono all' ispezione daziaria nell' ingresso, nel passaggio e nell' uscita. Non entrano se non dove sono ricevitorie principali di confine: *ivi*.

— Le merci di transito possono essere caricate e condotte anche con merci d' introduzione o d' esportazione. Non possono però essere imballate in un medesimo involto. In caso ciò segua, sono respinte: *ivi*.

— Come debbano essere fatte le dichiarazioni agli uffici daziarj delle merci destinate per transito; in quale lingua; se in voce od in iscritto. Obblighi di chi sottoscrive

TRANSITO.

le dichiarazioni per l'esatta osservanza dei regolamenti, ed in ispecie per la puntuale consegna delle merci al luogo della destinazione, e per le penali stabilite in caso che le merci non uscissero dallo stato. Obblighi in particolare dei negozianti, condottieri e vetturali conosciuti ed accreditati. Quali siano i requisiti per essere considerati tali. Formola degli attestati dei negozianti onde provare di quale sottoscrizione si valgano, e la loro abilitazione all'esercizio di commercio o di condotta di merci. Procedura contro coloro che dopo scaduta la loro abilitazione, o dopo che sulla loro sostanza venne aperto il concorso de' creditori, si spacciassero tuttavia per negozianti, condottieri o vetturali accreditati, ed espressamente o tacitamente carpissero l'approvazione d'esercitare il commercio di transito, ecc.: 1829, vol. I, part. 1, pag. 200.

— I forestieri e gli sconosciuti debbono dare sicurtà per l'osservanza delle prescrizioni pel transito delle merci. Può essere data in contanti, in obbligazioni di stato fruttifere, o con malleveria di negozianti, di condottieri o vetturali accreditati, od anche di private persone: *ivi*, pag. 201.

— Gli atti di fidejussione, gli attestati e certificati delle autorità occorrenti per l'esecuzione del presente regolamento sono esenti dal bollo della carta: *ivi*, pag. 202.

— La fidejussione può essere data per tutta l'estensione del transito, od essere limitata. Formole ed importare della medesima: *ivi*.

— Sono esenti dall'obbligo della sicurtà tutti gli oggetti eccettuati dal pagamento del dazio di transito per la loro qualità e non per effetto di un trattato, i pacchi spediti colla diligenza, muniti del sigillo d'ufficio, ecc.: *ivi*.

— Ispezione daziaria delle merci spedite riguardo alla qualità dei colli: *ivi*, pag. 203.

TRANSITO.

— Irregolarità delle dichiarazioni e conseguenze di esse. La differenza del peso porta con sè imputabilità solo quando oltrepassa il cinque per 100 del notificato: 1829, vol. I, part. 1, pag. 205.

— Pel valore di stima della merce, ove ciò si richieda per determinare la garanzia da darsi, si ritiene per regola il valore stabilito dalla parte nella sua dichiarazione: *ivi*.

— Gli uffici daziarj sono tenuti ad assicurare i colli di merci mediante accurata legatura e suggellamento, ad eccezione però degli articoli che vengono condotti sciolti: *ivi*, pag. 206.

— Senza le condizioni succennate *della dichiarazione*, *della sicurtà* e *della visita* le merci di transito debbono essere rimandate o deposte ne' magazzini d' ufficio. Speciali provvidenze per que' paesi ove fossero necessarie per favorire il commercio di transito: *ivi*.

— Il pagamento del dazio di transito si fa all' ufficio per dove entra la merce, alla dogana per dove passa, o all' ufficio daziario per dove esce: *ivi*, pag. 207.

— Staccata la bolletta di transito, l'ufficio daziario spedisce tosto il duplicato della dichiarazione della merce a quell' ufficio daziario pel quale deve uscire. Marche speciali ed altre indicazioni che devono contenere le bollette. In quali casi occorre la traduzione in tedesco: *ivi*, pag. 208.

— Le merci possono essere assegnate per la presentazione ad una sola dogana di deposito sulle strade che percorrono per uscire di transito. Sono esenti dall' obbligo di tale presentazione gli articoli eccettuati dalla canzione, quelli di cui è permessa l' introduzione per consumo interno, il bestiame che non è vincolato ad una strada da specificarsi, gli articoli il di cui dazio è indicato nella tariffa di transito secondo il peso e le bestie da

TRANSITO.

tiro, i corrieri e viaggiatori che non hanno seco spedizioni importanti di merci: 1829, vol. I, part. 1, pag. 209.

— Le parti sono in obbligo di mantenere intatti i sigilli e le legature, e non deviare dalla strada indicata nella bolletta, ecc.: *ivi*, pag. 210.

— Le dogane e gli uffici intermedj confrontano il numero e la marca degl'involti colla bolletta, visitano i sigilli, ecc. In caso che scoprasi alterazione di marche o sigilli si visitano e pesano i colli in concorso dell' autorità locale e della parte: *ivi*.

— Le merci di transito non si scaricano se non nei depositi d' ufficio d' una delle dogane indicate nella bolletta, ecc.: *ivi*, pag. 211.

— Si riferisce al più vicino ufficio daziario o alla più vicina autorità politica amministrativa, ogni volta che trovasi cambiata la condizione della merce, alterato il peso, ecc.: *ivi*.

— Come si procede in caso di perdita della bolletta di transito e la merce giunga ad un ufficio daziario senza il duplicato della dichiarazione: *ivi*, pag. 212.

— Le merci di transito possono prendere in tutto od in parte una direzione diversa da quella che è stata originariamente dichiarata, ma questo cambiamento non si effettua se non in una delle dogane di deposito situata sulla strada prescritta, e dev' essere segnato nella bolletta, ecc.: *ivi*.

— Una merce professata di transito all' ingresso può essere durante il transito dichiarata per introduzione o consumo. Discipline relative: *ivi*, pag. 213.

— Le merci di transito devono uscire dall' ufficio daziario di confine indicato nella bolletta. Esso verifica se la merce fu presentata a tutte le dogane di deposito ed agli uffici della linea intermedia, ecc.: *ivi*, pag. 215.

Transito.

— Detto ufficio ritira la bolletta di transito, se tutto è in regola, e rilascia la bolletta d' uscita per transito, restituisce la cauzione, ecc.: 1829, vol. I, part. 1, pag. 216.

— Non è permessa dopo ciò ulteriore dimora della merce, nè lo scarico nello spazio intermedio tra l'ufficio e il confine: *ivi.*

— Gli uffici daziarj si avvisano reciprocamente dell' effettiva uscita delle merci. Le parti conservano i ricapiti di prova, ecc.: *ivi*, pag. 217.

— Risultando che la merce dichiarata di transito sia stata trattenuta in paese e sottratta al pagamento del dazio di consumo, le parti vi saranno astrette, e quando l'azione non sia prescritta, saranno anche assoggettate alle pene portate dalle leggi: *ivi*, pag. 218.

— Una merce di transito, la cui uscita non è comprovata, è considerata di contrabbando. A quali parti sono applicabili le pene relative ed in quale misura: *ivi*, pag. 219.

— Pene in caso di rottura di sigilli, deviazione di stradali ed altre irregolarità: *ivi.*

— Non cadono in contravvenzione le merci di transito, delle quali è stata fatta la dichiarazione e l'ispezione per consumo, ecc.: *ivi*, pag. 220.

— Penalità e multe per omessa presentazione alle indicate dogane di deposito ed uffici intermedj, e per carico e scarico irregolare: *ivi.*

— Modelli A, B, C, D, E: *ivi*, pag. 222 alla 226.

Transito delle merci. Quelle provenienti dalla Svizzera pel monte Spluga, e dirette al Piemonte, Genovesato, Piacentino, Parmigiano e viceversa sono esenti dai dazj di transito stabiliti dalla tariffa annessa: 1829, vol. II, part. 1, pag. 241.

TRANSITO.

— Autorità provinciali e locali che devono eseguire le ispezioni d'ufficio concernenti i transiti. Doveri delle medesime nel rilascio degli attestati e certificati contemplati nel regolamento suddetto. Indicazione dei posti doganarj autorizzati internalmente alle operazioni pei transiti: 1829, vol. II, part. 1, pag. 272.

— I commissarj distrettuali eseguiscono le operazioni d'ufficio attribuite dal § 31 del regolamento suddetto alle autorità politiche: *ivi*, pag. 274.

— Discipline per l'esatta osservanza del regolamento suddetto: 1830, vol. I, part. 1, pag. 19.

— È applicabile anche agli animali l'agevolezza del dazio concessa dal § 4 delle disposizioni relative alla tariffa pel transito delle merci che passano negli stati austriaci per un determinato spazio di strada: 1830, vol. II, part. 1, pag. 117.

— Le ricevitorie sussidiarie possono permettere il transito delle merci procedenti dall'estero e dirigerle alle dogane o ricevitorie principali: 1830, vol. II, part. 2, pag. 195.

— Le trasgressioni disciplinali imputabili ai conducenti e vetturali devono essere rilevate e constatate con bolletta d'invenzione a cura dell'ufficio intermedio o di confine. L'ufficio risponde dell'assicurazione della multa incorsa dal conducente ed esige che ne venga garantito l'importo con deposito o sicurtà, e con dichiarazione nella bolletta se l'invenzionato intenda o no di farvi eccezione. È libero alla parte di adire i tribunali per la decisione della controversia, se non intende di riportarsi alla decisione economica. Omettendo qualche ufficio intermedio di esigere la penale suddetta, l'ufficio d'uscita è in obbligo di procedere egli stesso contro il contravventore, dando avviso all'autorità competente di finanza pei provvedimenti di regola contro l'ufficio trasgressore: 1831, vol. II, part. 2, pag. 234.

TRANSITO (merci di). Diritti di magazzinaggio delle merci di transito. V. *Magazzinaggio.*

TRANSITO proibito delle armi, falci, ecc. per la Polonia, Modena, Parma e stati papali. V. *Armi.*

TRASCRIZIONI sui registri ipotecarj. V. *Ipoteche.*

TRASGRESSIONI. In caso di gravi trasgressioni contro la sicurezza dell'onore non è necessaria per far luogo alla prescrizione la prestata indennità: 1831, vol. I, part. 2, pag. 49.

— gravi di polizia. Nelle prolazioni di sentenza vengono assunti gli assessori comunali voluti dal § 380 del codice penale, parte II, allora soltanto che presso le prime istanze politiche giudicanti non si trovi un gremio di tre giudici qualificati alla prolazione di sentenza: 1832, vol. II, part. 2, pag. 151.

— Si fa reo di grave trasgressione politica chi con false indicazioni del proprio nome, condizione e persona cerca d'ingannare la pubblica sorveglianza anche assumendo passaporti altrui: 1833, vol. I, part. 2, pag. 18.

— per abuso dei titoli di nobiltà. V. *Nobiltà.*

TRASGRESSORI di cordoni sanitarj. V. *Procedura.*

TRASPORTI d'estimo. Competenze dei commissarj per la stesa delle petizioni. V. *Competenze.*

— militari. Indennizzazione a carico dei comuni per carri, vetture sospese, ecc. adoperati d'ordine del commissariato di guerra in servizio dei campi militari, degli spedali, ecc.: 1833, vol. II, part. 2, pag. 365.

— V. *Comuni.*

TRATTAMENTO normale. Modo con cui debbono essere prodotte e documentate le istanze dirette ad ottenere il trattamento normale tanto per parte degl'impiegati che dei loro superstiti: 1833, vol. II, part. 2, pag. 346.

— V. *Impiegati.*

— normale alle vedove ed agli orfani d'impiegati. V. *Impiegati. Pensioni.*

TRATTAMENTO normale pel personale delle scuole elementari minori comunali. V. *Pensioni.*

TRATTATO di commercio e di navigazione coll' Inghilterra. V. *Inghilterra. Navigazione. Commercio.*

TREN Carlo e Nuglisch Adolfo. V. *Privilegio patenti.*

— e Nuglisch. V. *Privilegio patenti.*

TRENK de Tonder. V. *Privilegio patenti.*

TRENKEL Ignazio. V. *Privilegio patenti.*

TRENNER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

TRENO militare. V. *Militare.*

TRENTIN abate Gregorio. V. *Privilegio patenti.*

TRENTSENSKI Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

— Matteo. V. *Privilegio patenti.*

TRIBUNALI. Le prime istanze non accordano per reciproco l' esecuzione delle sentenze proferite dalle autorità dell' impero russo senza previo esame: 1833, vol. II, part. 2, pag. 233.

— Nomina del cav. *De Plenciz* nel consiglio di stato e delle conferenze, del barone *De Fechtig* a supremo presidente, del cav. *D' Eschenburg* a primo vicepresidente e del conte *De Lichtenberg* a secondo vicepresidente del supremo tribunale di giustizia: 1829, vol. I, part. 2, pag. 38.

— V. *Mazzetti.*

— V. *Autorità giudiziarie. Avvocati. Procedura. Professori.*

— V. *Saronno.*

— di cambio. V. *Procedura.*

TROYER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

TSCHAPECK I. ed Ellenberger C. V. *Privilegio patenti.*

TSCHOFFEN nobile Maurizio. V. *Privilegio patenti.*

TSCHUDA Vincenzo. V. *Privilegio patenti.*

TUBEROWING. V. *Filati.*

TUGEMANN Carlo. V. *Privilegio patenti.*

TUMFORT Francesco. V. *Privilegio patenti.*

— Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

TUMULAZIONE dei cadaveri. V. *Cadaveri. Polizia.*
TUNGEL Antonio. V. *Privilegio patenti.*
TURCONI Gaetano. V. *Privilegio patenti.*
TURLER Francesco. V. *Privilegio patenti.*
TURMANN Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
— Carlo. V. *Privilegio patenti.*
TURNER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
TURNOWSKI Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
TUROKI Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
TUSKANY Francesco. V. *Privilegio patenti.*
— Antonio. V. *Privilegio patenti.*
— Giovanni e Hendrich Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
TUTELA. Dipendono dalla giurisdizione civile i figli minorenni di persone militari tuttora viventi o morte i quali si guadagnano il vitto servendo a persone civili: 1829, vol. II, part. 1, pag. 304.
— La giurisdizione militare pei minorenni soggetti alla tutela militare non ha luogo che in oggetti pupillari: *ivi.*
TUTORI degli orfani. V. *Orfani. Quitanze.*

Uffenheimer Carlo. V. *Privilegio patenti.*
Ufficiali militari. V. *Militare.*
— *ex* veneti. V. *Pensioni.*
— di sanità. V. *Sanità.*
Uffici daziarj. Col 15 settembre 1833 sono soppressi in via provviseria gli uffici daziarj lungo la linea di Podgorze nella Galizia e vi è sostituita una ricevitoria colle attribuzioni di dogana principale, innanzi alla quale dovranno passare le merci sottoposte a dazio ed i viaggiatori che si recano a Cracovia ed in Galizia: 1833, vol. II, part. 1, pag. 100.
— doganali. V. *Finanza.*
— postali. V. *Poste.*
— tassatorj. V. *Tasse.*
Ufficio del bollo della carta. Corrispondenza tra esso ed altri uffici. V. *Corrispondenza.*
Ugazy Vito. V. *Privilegio patenti.*
Uhel Maurizio. V. *Privilegio patenti.*
— Sigismondo. V. *Privilegio patenti.*
Ulbricht Carlo. V. *Privilegio patenti.*
— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
Ullmann Jonathan. V. *Privilegio patenti.*
— Leopoldo. V. *Privilegio patenti.*
Umbach fratelli. V. *Privilegio patenti.*
Ungermann Giovanni e Francesco. V. *Privilegio patenti.*
Ungheresi. Metodo di procedura contro minorenni ungheresi nel caso del loro arresto per contravvenzioni finanziarie: 1831, vol. I, part. 2, pag. 46.

UNGHERESI.
— (gli) nativi, i Croati e quelli dei confini militari che hanno già sostenuta una capitolazione, che come volontarj prestano un servizio attivo, o che come nobili non sono sottoposti a capitolazione, non possono essere accettati quai supplenti in un reggimento di cavalleria o fanteria non tenuto a numero nel regno d'Ungheria: 1833, vol. II, part. 2, pag. 311.
— V. *Istruzione pubblica.*
UNGHERIA. Nella città libera di Presburgo è convocata una dieta degli stati d'Ungheria e vi è incoronato re futuro d'Ungheria sua altezza imperiale il serenissimo arciduca principe ereditario *Ferdinando*: 1830, vol. II, part. 2, pag. 189.
— Attesa la seguita incoronazione, sua altezza imperiale l'arciduca *Ferdinando* porterà il titolo di re d'Ungheria e di principe ereditario: *ivi*, pag. 289.
— ecc. Competenze di spedizione dei documenti di privilegio. V. *Privilegi.*
— V. *Dazj. Merci. Vini.*
UNIVERSITA'. Per ottenere in tutte le facoltà il grado di dottore i candidati adempiono in una sola università a tutti i loro obblighi, ecc.: 1829, vol. II, part. 1, pag. 234.
— V. *Esami.*
— Tasse pei pareri d'arte nelle facoltà mediche. V. *Pareri d'arte. Tasse.*
USSARI privati. Possono portare al fianco una sciabola o portasciabola: 1829, vol. II, part. 1, pag. 191.
UVE. V. *Dazj.*

VACCINAZIONE. È diramato un nuovo modello di prospetto numerico dimostrante il progresso della vaccinazione d'anno in anno comparativamente coi risultati dell'anno precedente. Incaricate le delegazioni provinciali della diramazione degli ordini necessarj di esecuzione: 1829, vol. I, part. 2, pag. 32.

— Gl'individui della classe degli operai, artefici, ecc. provenienti da paesi esteri nei quali siasi manifestato il vajuolo vengono sottoposti alla vaccinazione al momento del loro ingresso in Lombardia: 1830, vol. I, part. 2, pag. 19.

VAGABONDI. V. *Garzoni. Operai. Girovaghi. Polizia.*

VAJUOLO. V. *Vaccinazione.*

VALACHIA. V. *Moldavia.*

VALENCIENNES A. V. *Privilegio patenti.*

VALLET Giuseppe socio della ditta Aguirre, Poggi e comp. V. *Privilegio patenti.*

VALLIER Francesco. V. *Privilegio patenti.*

— Maria Giuseppa. V. *Privilegio patenti.*

— Giuseppe e Missilieur Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

VALUTE di rame. Riduzione del dazio del rame forestiero greggio a sole lire 5. 35. 7 al quintale metrico, compresevi le monete di rame straniere poste fuori di corso: 1829, vol. II, part. 1, pag. 246.

VANNI Ignazio e comp. V. *Privilegio patenti.*

VAUCHER du Pasquier. V. *Privilegio patenti.*

VEDOVE d'impiegati. V. *Assegni alimentarj. Impiegati. Matrimonj. Pensioni.*

VEDRINES Luigi. V. *Privilegio patenti.*

VELENI. Nota distinta in quattro categorie degli oggetti velenosi e norme particolari per la vendita dei medesimi, cioè di quelli che possono essere venduti dai commercianti, ma a persone soltanto che si trovino in necessità di farne uso per l'esercizio della loro professione, di quelli che i commercianti possono vendere unicamente agli speziali, di quelli che possono vendersi soltanto dagli speziali medesimi, e di quelli che possono vendersi senza riserva a persone però conosciute: 1829, vol. II, part. 2, pag. 194.

VENDITA di beni comunali. V. *Beni comunali.*

VENETI. V. *Pensioni. Ufficiali.*

VENEZIA. Al sig. conte di Spaur, presidente del governo veneto, è stato da S. M. conferito il titolo di governatore: 1830, vol. I, part. 2, pag. 52.

— V. *Bilance. Manifatture. Pizzi.*

— (istituto dei lavori in). V. *Direzione dei lavori in Venezia.*

VENINI (ditta) Gaetano quondam Antonio e figli. V. *Privilegio patenti.*

VESCOVI Stefano. V. *Privilegio patenti.*

VETERINARIA. Il divieto per gli esteri di fare il corso degli studj presso gli stabilimenti d'istruzione nella monarchia non è esteso a que' forestieri che volessero frequentare qualche istituto austriaco d'insegnamento medico-chirurgico o veterinario: 1829, vol. I, part. 2, pag. 57.

— I concorrenti al posto di medico di delegazione devono comprovare di avere studiata la veterinaria: 1830, vol. I, part. 2, pag. 16.

VETTURE in servizio militare. V. *Trasporti.*

VIAGGI degl'impiegati. Spese e competenze dei medesimi per missioni d'ufficio. V. *Impiegati.*

VIAGGIATORI maomettani. V. *Maomettani. Schiavi.*

VIANDE Francesco. V. *Privilegio patenti.*
VIDEMARI Angelo. V. *Privilegio patenti.*
VIDIMAZIONE degli attestati di malattia. V. *Attestati. Medici.*
— (tassa di) dei documenti. V. *Tasse.*
VIETTI Giovanni Antonio. V. *Privilegio patenti.*
VIGO d'Arzere cav. Antonio. V. *Privilegio patenti.*
VILLOT Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
VINI e liquori. Nuova tariffa dei dazj d'entrata e d'uscita dei vini, liquori, acque distillate, essenza di punch, zuccheri, cavalli, muli, ecc., e disposizioni di esecuzione in riguardo anche all'Ungheria, Transilvania, ecc.: 1829, vol. I, part. 1, pag. 87.
— Istruzioni per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella notificazione suddetta in riguardo anche agli uffici daziarj cui soltanto è permessa la professione in entrata: 1829, vol. I, part. 2, pag. 17.
— L'importazione dei vini comuni italiani forestieri continua ad essere permessa solo dalla parte dei confini del regno lombardo-veneto senza che però il consumo sia limitato al territorio di detto regno: *ivi*, pag. 18.
— Si estende soltanto alla provincia del Vorarlberg il permesso d'introdurre vini svizzeri e dei laghi in botti. Per vini dei laghi s'intendono quelli soltanto prodotti nei dintorni del lago di Costanza: *ivi.*
— Sono soppressi i dazj particolari pel cipro, pei vini fini dell'Istria, della Dalmazia e Trieste che arrivano in bottiglie, ceste, ecc. attesi i nuovi dazj ora stabiliti: *ivi.*
— Gli attuali dazj d'importazione che a titolo di dazio tedesco di consumo pagansi per le diverse qualità di vini che dall'Ungheria entrano nelle altre provincie, sono compenetrati nel solo dazio di lire 2. 41. 1 per ogni quintale metrico sporco. Il dazio d'uscita detto *il trentesimo* è ridotto a centesimi 17. 9 per ogni quintale

VINI e liquori.
come sopra, il quale dazio d' uscita dovrà pagarsi anche per tutti i vini tanto indigeni quanto forestieri d' ogni qualità che vengono trasportati dalle provincie tedesche in Ungheria, Transilvania e fuori dello stato: 1829, vol. I, part. 1, pag. 102.
— Il dazio d' importazione all' interno dei vini dell' Istria e di una parte del Litorale è provvisoriamente e fino a settembre 1831 ridotto alla metà: 1830, vol. II, part. 1, pag. 190.
— La suddetta facilitazione è prorogata fino a tutto settembre 1832: 1831, vol. II, part. 1, pag. 92.
— Continua ad essere permessa l' introduzione col dazio di favore di lire 5. 36 per quintale metrico dei vini d' Istria e del Litorale: 1832, vol. II, part. 1, pag. 127.
VISENTINI Antonio di Marco. V. *Privilegio patenti.*
VISITE mediche. Cessano nella Lombardia le visite periodiche mediche ai negozj di drogheria e sono di conseguenza abolite le relative tasse: 1830, vol. II, part. 2, pag. 172.
— V. *Certificati. Sanità.*
VITALIZJ. V. *Rendite perpetue. Monte lombardo-veneto.*
VÖGEL T. M. V. *Privilegio patenti.*
VOGL Giuseppe Giorgio e Ressel Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
— Michele. V. *Privilegio patenti.*
VOIGTS Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
VOITTLÄNDER Federico. V. *Privilegio patenti.*
VOLINIA. V. *Moldavia.*
VOLKER Giacomo Lodovico Guglielmo. V. *Privilegio patenti.*
VOLONTARJ. La bonificazione di un volontario in favore del comune cui spetta deve effettuarsi mediante computazione nel contingente di una leva in corso, o mediante

perequazione nella prossima leva successiva. La computazione ha luogo soltanto nel caso che il contingente non sia per anco saldato. I volontarj che si offrono devono dirigersi nel corso di una leva ai delegati provinciali i soli autorizzati ad accettarli: 1833, vol. II, part. 2, pag. 338.

— Il comune cui appartiene un volontario consegna un uomo di meno a conto del proprio contingente, ed in luogo di lui viene computato nel contingente il volontario: *ivi*, pag. 339.

— La computazione ha luogo soltanto allorchè il contingente del comune non è per anco consegnato interamente al militare, e per conseguenza non ancora chiusa la leva rispetto al comune: *ivi*.

— In caso diverso il bonifico proposto si effettua nella prossima leva e mediante perequazione: *ivi*.

— Non è ammissibile la pretesa della bonificazione di un volontario mediante rinvio di un individuo già consegnato ed accettato al militare: *ivi*.

— svizzeri. V. *Disertori*.

VOLTA Zanino e Sironi Antonio. V. *Privilegio patenti*.

WACHERLING Gaspare e Giacomo. V. *Privilegio patenti.*
WACKENHAGEN Carlo. V. *Privilegio patenti.*
WAGENMANN dottor Carlo. V. *Privilegio patenti.*
WAGERMANN Cristiano. V. *Privilegio patenti.*
WAGNER Federico. V. *Privilegio patenti.*
— Antonio. V. *Privilegio patenti.*
— Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
WAHLEN Pietro. V. *Privilegio patenti.*
WAILMANN Davide. V. *Privilegio patenti.*
WAHLMÜLLER Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
WALDHOR Carlo. V. *Privilegio patenti.*
WALISSER Ignazio Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
WALLISTER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
WALSER Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
WALZ Matteo. V. *Privilegio patenti.*
— e Muck Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
WAMBACHER Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
WANDELER Gioachimo. V. *Privilegio patenti.*
WANIG Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
WANSCHURA Emanuele. V. *Privilegio patenti.*
WAPPENSTEIN Rodolfo. V. *Privilegio patenti.*
WARBOLAN Bernardo. V. *Privilegio patenti.*
WASECK Francesco. V. *Privilegio patenti.*
WASSER Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
WATTEBAULT I. V. *Privilegio patenti.*
WAUSELI Michele. V. *Privilegio patenti.*

WEBER Giovanni Enrico. V. *Privilegio patenti.*

— Francesco. V. *Privilegio patenti.*

WEICHSEL Antonio. V. *Privilegio patenti.*

WEICKMANN Francesco. V. *Privilegio patenti.*

WEIL Gioachimo. V. *Privilegio patenti.*

WEINGARTEN (il sig. di) è nominato presidente del magistrato camerale di Lombardia: 1830, vol. II, part. 2 pag. 232.

WEISELES Simone. V. *Privilegio patenti.*

WEISS Enrico. V. *Privilegio patenti.*

— Francesco. V. *Privilegio patenti.*

— Giacomo. V. *Privilegio patenti.*

WEISSENGRUBER Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

WEITHEIM Carlo Luigi. V. *Privilegio patenti.*

WEITTENHILLER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

WELLISCH Leopoldo. V. *Privilegio patenti.*

WENDLER Gioachimo. V. *Privilegio patenti.*

WERFEIL Giuseppe Francesco. V. *Privilegio patenti.*

WERGER Leopoldo. V. *Privilegio patenti.*

WERKALL Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

WERNDL Leopoldo. V. *Privilegio patenti.*

WERNER Francesco e Sebastiano. V. *Privilegio patenti.*

— e Kilian. V. *Privilegio patenti.*

— Nicola. V. *Privilegio patenti.*

— Sebastiano. V. *Privilegio patenti.*

WERTHEILMER Giacomo. V. *Privilegio patenti.*

WERTHER Federico. V. *Privilegio patenti.*

WESTERMAYER Giovanni e Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

WETTGERS Cornelio. V. *Privilegio patenti.*

WIBEL Federico. V. *Privilegio patenti.*

WIEDMANN Luigi. V. *Privilegio patenti.*

WIESSNER Guglielmo. V. *Privilegio patenti.*

WILDA Goffredo. V. *Privilegio patenti.*

WILLE Enrico Giuliano. V. *Privilegio patenti.*

WILSON Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
WINKELMANN Nicola e figlio. V. *Privilegio patenti.*
WINKLER Wolf. V. *Privilegio patenti.*
WINTER Emanuele. V. *Privilegio patenti.*
— Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*
WINTERHALLER Stefano. V. *Privilegio patenti.*
WINTERNITZ Giosuè. V. *Privilegio patenti.*
WINTERSTEINER Carlo Giovanni. V. *Privilegio patenti.*
WITTECK Cristiano. V. *Privilegio patenti.*
WITTHALM Giuseppe Benedetto. V. *Privilegio patenti.*
— Giovanni Benedetto. V. *Privilegio patenti.*
WITTMANN Pietro. V. *Privilegio patenti.*
WOLF Stengel. V. *Privilegio patenti.*
WOLFFSOHN Sigismondo. V. *Privilegio patenti.*
WOLLE Emanuele e comp. V. *Privilegio patenti.*
WORDLIZEK Giorgio. V. *Privilegio patenti.*
WOTSCHEINER Jacopo. V. *Privilegio patenti.*
WUEST Luigi. V. *Privilegio patenti.*
WUNDERER Ignazio. V. *Privilegio patenti.*
WURM Francesco. V. *Privilegio patenti.*
— Francesco Saverio. V. *Privilegio patenti.*

ZACK Giovanni. V. *Privilegio patenti.*

ZAGELLAAR Giacomo. V. *Privilegio patenti.*

ZAGISCHECH Francesco. V. *Privilegio patenti.*

ZAKONY (di) cavaliere Ettore Guglielmo. V. *Privilegio patenti.*

ZANETTI Napoleone Cesare. V. *Privilegio patenti.*

ZAPPELLI Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

ZAPPERT Carlo. V. *Privilegio patenti.*

ZEBITSCH Antonio. V. *Privilegio patenti.*

ZECCHE. V. *Paste monetabili. Raffinazione delle paste monetabili.*

ZECCHINI Carlo. V. *Privilegio patenti.*

ZEILINGER Giuseppe e Renhofer Giacomo. V. *Privilegio patenti.*

ZEILLER Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

ZELLER Giacomo. V. *Privilegio patenti.*

ZENGMAYER Severino. V. *Privilegio patenti.*

ZICH Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

— di Weitra. V. *Privilegio patenti.*

ZIEGLER Giovanni Andrea. V. *Privilegio patenti.*

ZIMM Francesco. V. *Privilegio patenti.*

— e Redl Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

ZIMMERMANN Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

ZINCO. Il dazio d'importazione dello zinco semplicemente fuso e colato in tavole o lastre è quello portato dalla vigente tariffa sotto la voce di zinco greggio; e il dazio maggiore stabilito nella tariffa stessa è da applicarsi soltanto allo zinco lavorato in lamine: 1831, vol. II, part. 2, pag. 208.

ZOHREN Giuseppe e Feihner Gioachimo. V. *Privilegio patenti.*

ZUCCHERO. Prerogativa di farina nazionale concessa alle raffinerie Gnocchi e comp., Azzimonti e comp. e Calderara Pietro: 1829, vol. II, part. 2, pag. 301.

— Per zucchero greggio acquistato nell' interno s' intende quello che è prodotto nell' interno. Schiarimento dell' art. 4 della notificazione 20 maggio 1831: 1831, vol. II, part. 1, pag. 91.

— Per la suggellazione dei colli di zucchero già daziati e destinati alle raffinerie nazionali non si esige alcuna tassa: *ivi*, pag. 189.

— I pani di zucchero delle raffinerie entro la linea daziaria devono essere muniti di una marca nel fondo di essi della fabbrica distintamente impressavi: 1832, vol. I, part. 1, pag. 34.

— La marca della fabbrica deve essere incisa nei pani dello zucchero mentre non sono ancora in istato del tutto solido e finito, e qualunque impronto non applicato in tal guisa, o che non mostri chiaramente la marca della fabbrica, sarà riguardato come se non vi fosse: *ivi*, pag. 35.

— (lo) in pani fabbricato nelle raffinerie situate entro la linea daziaria verrà munito di un *numero* in fondo del pane, cui sarà sottoposta una lettera d' alfabeto, con facoltà agl' imprenditori delle raffinerie di adottare anche altri segni caratteristici per marcare i loro prodotti oltre al premesso contrassegno legale: 1833, vol. II, part. 1, pag. 104.

— I pani di zucchero sui quali mancassero il numero o la lettera o ambidue, o si trovasse impresso un altro numero od un' altra lettera che quelli prescritti alla raffineria da cui proviene, o l'applicazione di tali segni non fosse stata eseguita nel modo voluto dalla notificazione 1.° agosto 1832, saranno da considerarsi per non

fabbricati in una raffineria nazionale, e quindi dichiarati di contrabbando: 1833, vol. II, part. 1, pag. 104.

— V. *Coloniali. Tariffa. Vini.*

ZURHELLE. Enrico. V. *Privilegio patenti.*

ZUSNER Gaspare. V. *Privilegio patenti.*

ZUTTINGER figli. V. *Privilegio patenti.*

ZWIERZINA Giuseppe. V. *Privilegio patenti.*

— Sofia e Giuseppa. V. *Privilegio patenti.*

— Sofia e Pechmann Nicola. V. *Privilegio patenti.*